



TRIBUNALE  
ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO  
CALABRO

IN CHARITATE  
IUSTITIA  
2024

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXXI





TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO CALABRO

IN CHARITATE  
IUSTITIA  
2024

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXXI

IN CHARITATE  
IUSTITIA

Rivista Giuridica  
Tribunale Ecclesiastico  
Interdiocesano Calabro  
Anno XXXI

*Direttore:* Mons. Vincenzo Varone

*Direttore Responsabile:* Can. Mons. Antonio Morabito

*Ha collaborato l'Avv. Rot. Annarita Ferrato*

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

*Redazione:* Via Tommaso Campanella, 63/A - Reggio Calabria  
email: [info@teicalabro.it](mailto:info@teicalabro.it)  
pec: [cancelleria@pec.teicalabro.it](mailto:cancelleria@pec.teicalabro.it)  
web: [www.teicalabro.it](http://www.teicalabro.it)

---

## INDICE

Editoriale	
Can. Mons. Antonio Morabito	11

### PARTE I

#### INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2024

##### Saluto

Mons. Fortunato Morrone <i>Moderatore del TEI Calabria</i> <i>Presidente Conferenza Episcopale Calabria e</i> <i>Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria - Bova</i>	15
---	----

Mons. Claudio Maniago <i>Moderatore TEIC - Appello</i> <i>Arcivescovo Metropolitana di Catanzaro-Squillace</i> <i>Amministratore Apostolico di Crotona - S. Severina</i>	19
---	----

##### Relazione

Mons. Vincenzo Varone <i>Vicario Giudiziale T.E.I. Calabria</i>	21
--	----

##### Prolusione

Mons. Francesco Viscome <i>Prelato Uditore Tribunale Apostolico della Rota Romana</i>	27
--	----

Quadro Statistico 2023	41
------------------------	----

---

## PARTE II

### STUDI

Prof. Salvatore Berlingò - Nei variegati riflessi delle migrazioni in terra di Calabria, quasi un riverbero della Fata Morgana?	47
Prof.ssa Mariangela Galluccio - Matrimoni interconfessionali e interreligiosi nel diritto della Chiesa cattolica	67
Don Michele Munno - I matrimoni misti: breve <i>excursus</i> liturgico e canonistico	85
Avv. Rotale Annarita Ferrato - La cura pastorale dei matrimoni misti e con disparità di culto alla luce di <i>Amoris laetitia</i>	113
Prof. Gianfranco Surace - L'immigrazione e la Chiesa calabrese. Un incontro tra culture	131
Don Francesco Vardè - L'incidenza del transessualismo nel matrimonio canonico	145

## PARTE III

### SENTENZE

#### DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

CASSANO ALL'JONIO – <i>Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).</i> <i>Coram Sac. Stephen Nmeragini Achilihu</i>	169
ROSSANO – CARIATI – <i>Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 C.I.C)".</i> <i>Coram Sac. Nicola Alessio</i>	179

NEOCASTREN

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.)*”.

*Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti* 191

CROTONE – S. SEVERINA

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.)*”.

*Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti* 201

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.);*
- *Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.)*”.

*Coram Sac. Ercole Lacava* 221

CROTONE – S. SEVERINA

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)*”.

*Coram Sac. Alberto Lorenzo* 231

LAMEZIA TERME

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*

*Coram p. Bruno MACRÌ o.f.m. capp* 247

LAMEZIA TERME

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*

*Coram p. Bruno MACRÌ o.f.m. capp* 261

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Simulazione totale del consenso da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 CIC)*”.

*Coram Sac. Giovanni Madafferi* 277

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).*

*Coram Mons. Antonio Morabito* 289

ROSSANO – CARIATI

- *Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101 § 2 CIC).*  
Coram Sac. Michele Munno 299

LAMEZIA TERME

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*  
Coram Sac. Emmanuel Okot-Akumu 313

SAN MARCO ARGENTANO – SCALEA

- *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 2 CIC).*  
Coram Can. Antonello Pandolfi 323

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).*  
Coram Sac. Giuseppe Praticò 339

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Simulazione del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2)".*  
Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio 351

MILETO – NICOTERA – TROPEA

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*  
Coram Can. Antonio Russo 363

CROTONE - SANTA SEVERINA

- *Simulazione totale da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.),*
- *Timore grave incusso all'uomo, attore (can. 1103 c.j.c.)".*  
Coram Sac. Salvatore Scalise 377

---

OPPIDO MAMERTINA – PALMI

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*

*Coram Can. Francesco Vardè*

393

REGGIO CALABRIA – BOVA

- *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*

*Coram Mons. Vincenzo Varone*

407

LOCRI – GERACE

- *Simulazione totale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)".*

*Coram Dott. Nicola Pio Vertolo*

419

CASSANO ALL'JONIO

- *Simulazione totale del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC).*

*Coram Sac. Pasquale Zipparri*

439

APPENDICE

Santa Sede e Tribunali Apostolici

451

Organico e Operatori del T.E.I. Calabro

458



---

## EDITORIALE

CAN. MONS. ANTONIO MORABITO  
*Direttore Responsabile*

### MATRIMONI MISTI E DISPARITÀ DI CULTO

Questa è la tematica che vogliamo trattare nella Rivista di quest'anno anche in considerazione del ruolo determinante che la Calabria ricopre nell'accoglienza dei migranti, essendo terra di innumerevoli sbarchi, che portano ed integrano nelle nostre realtà e nei nostri paesi molti stranieri, con il correlato fenomeno dei matrimoni misti. Il tema è quanto mai attuale e va sicuramente approfondito proprio perché la Chiesa cattolica in Calabria ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti.

La sua presenza capillare sul territorio, in quanto presente in ogni angolo della regione, anche nei centri più piccoli e isolati, ha garantito una vicinanza costante alle persone in difficoltà; unita ai valori di solidarietà, giustizia, accoglienza e fratellanza proprio del messaggio evangelico, ha reso le comunità ecclesiali calabresi dei veri e propri punti di riferimento per coloro che cercano rifugio e una nuova vita.

In questo scenario la tematica affrontata è quella dei matrimoni misti, a partire dalla nostra terra, approdo di tanti barconi di migranti; la nostra proverbiale ospitalità ha fatto sì che molti di loro si fermassero qui.

Non s'intende soffermarsi sul tema generale e politico dei migranti in Italia, ma su come la nostra Chiesa sia stata determinante

nel principio costituzionale di sussidiarietà allo Stato italiano nella accoglienza, nella protezione civile e nel volontariato.

Il 26 febbraio 2023 è naufragata al largo di Cutro, in provincia di Crotone, un'imbarcazione di migranti dalla Turchia: dei 180 migranti a bordo, sono stati 94 i morti in mare, di cui 34 bambini. In quella occasione così si sono espressi i vescovi calabresi: "come Vescovi della Calabria, ci sentiamo di elevare un invito accorato rivolto a tutti, a non rimanere inerti, a immaginare nuove strade solidali che possano permettere al nostro Mediterraneo di non essere più uno scenario di morte. È il momento del dolore, ma anche del risveglio: tutti facciano la loro parte, tutti facciano di più, con rinnovata responsabilità: l'Europa deve fare di più, l'Italia deve fare di più, le nostre Comunità cristiane devono fare di più... sentendosi tutti sulla stessa barca, su quella stessa barca che non deve naufragare perché sarebbe il naufragio della civiltà. Per salvarci da questo tragico naufragio, con Papa Francesco invitiamo tutti a comportarsi con più umanità, «Guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle» (Papa Francesco, 4 aprile 2022)".

I matrimoni interconfessionali (misti in senso stretto intesi, in quanto celebrati tra cristiani cattolici e non cattolici) sono attualmente regolamentati nel Capitolo VI del Libro IV del Codice di diritto canonico del 1983, ove risultano (proibiti in linea di massima, ma) consentiti alle condizioni ivi previste nei cann. 1124- 1129 CIC.

PARTE I

INAUGURAZIONE  
ANNO GIUDIZIARIO 2024



---

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

MONS. FORTUNATO MORRONE

*Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro*

*Presidente Conferenza Episcopale Calabria*

*Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria - Bova*

Un saluto cordiale a voi tutti che, convenuti in questa accogliente Aula Magna del Seminario reggino, partecipate alla Inaugurazione dell'Anno Giudiziario di questo nuovo Anno Pastorale 2024.

Saluto fraternamente i confratelli Vescovi della Regione Ecclesiastica Calabria, ordinari ed emeriti; come Moderatore, intendo ringraziare ciascuno di loro per l'attenta e generosa collaborazione per tutto ciò che riguarda la vita e la peculiare missione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro. A questo ringraziamento ritengo di poter associare quello di Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace, nella sua qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello: un saluto particolare a lui al quale, dopo di me, sarà data la parola.

Saluto cordialmente le Autorità civili e militari e

1. Prefetto vicario Reggio Calabria Dott.ssa CARACCILOLO
2. Rappresentante Presidente Regione Calabria Domenico GIANNETTA
3. Consiglio Regionale Valeria BELLANTONI
4. Presidente Corte d'Appello RC Dott.ssa Olga TARZIA
5. Presidente Tribunale Palmi Dott. Concettina EPIFANIO
6. Presidente Tribunale Catanzaro Adolfo PALERMO
7. Presidente Tribunale Lamezia Dott. Giovanni GAROFALO
8. Presidente TAR Catanzaro Dott. Domenico GAGLIOTI
9. TAR RC (sost.) Dott.ssa Roberta MAZZULLA

10. Rettore Università Mediterranea Giuseppe ZIMBALATTI
11. Sindaco Vibo Maria LIMARDO
12. Questore RC Angelo MORABITO
13. Direzione Marittima Capitano di Fregata Dott. Enrico ARENA
14. Comando Prov. Carabinieri Vice Com. Ten. Col. Emanuele SPILLER
15. Comandante Scuola Allievi Carabinieri RC Vito CARRARA
16. Polizia Metropolitana Dott. Maurizio MARINO
17. Comandante G di F Colonnello Mauro SILVARI
18. Vigili del Fuoco Ing. Antonino CASELLA
19. Polizia Stradale RC Pasquale CIOCCA
20. Maresciallo Carabinieri Giovanni GIGLIO
21. Comandante Rep. Operativo Aeronavale Ten. Simone PO-SCENTE
22. Polizia Locale RC (Rappresentante)
23. Dir. Uffici Penitenziari Dott. Giuseppe CARRÁ o Dott.ssa Roberta VELLETRI
24. Garante Detenuti RC Avv. Giovanna Francesca RUSSO
25. Presidente Camera Commercio Antonino TRAMONTANA
26. Segretario Camera Commercio Natina CREA
27. Professore Antonio MANTINEO

ringrazio ciascuno di loro per la presenza che hanno tenuto ad assicurare per questa speciale circostanza. Nelle vostre persone ci onora riconoscere le Istituzioni rappresentate, con le quali tutti intendiamo collaborare nel reciproco interesse del bene comune.

Con particolari sensi di gratitudine, desidero salutare e ringraziare coloro che, sotto molteplici aspetti, sono i “protagonisti” sia del momento celebrativo di quest’oggi sia, soprattutto, del “lavoro” che questo momento inaugura e che concretamente costituisce il servizio impegnativo e delicato dei Tribunali Ecclesiastici. Mi riferisco innanzitutto a voi, Giudici, e, insieme a voi, a tutti gli operatori che, con titoli e competenze differenti, aiutano la vostra funzione giudicante: i cancellieri, i promotori di giustizia, i difensori del vincolo, i notai, gli attuari; e, in modo specifico, gli avvocati e i periti in materia psicologica e psichiatrica, la cui preziosa collaborazione professionale risulta di particolare importanza.

Infine, last but not least, un saluto riconoscente a Mons. Vincenzo

Varone, Vicario Giudiziale del TEIC, e a Mons. Erasmo Napolitano, Vicario Giudiziale del TEIC di Appello: il loro servizio, competente ed apprezzato, è di fatto l'aiuto più concreto ed essenziale che riceviamo noi vescovi, chiamati a servire il Popolo santo di Dio anche in questo delicato ambito delle cause di nullità matrimoniale.

Cari amici e amiche, dalla sua istituzione il momento che stiamo vivendo rappresenta l'occasione di porre in evidenza, il servizio svolto dal nostro Tribunale. Se da una parte è necessario avere specifica competenza della consistenza operativa istituzionale, dall'altra è anche necessario crescere nella conoscenza reciproca e nella consapevolezza che, anche in questo ambito, occorre sperimentare la "sinodalità", la quale non è esattamente la scelta di operare per assicurare soltanto una migliore compagine delle forze in campo, ma una "strategia" differente tesa a realizzare una reale "prossimità" che si fa "discernimento" nelle situazioni da conoscere, giudicare, servire, salvare. (l'attuale fase del cammino sinodale può aiutarci in questo)...

Per camminare sempre più decisamente in questa direzione, secondo le preziose indicazioni pastorali di papa Francesco, occorre dedicare tempo ed energie, attenzione e passione, alla "formazione". Sperimentiamo tutti quotidianamente il rapporto, "asimmetrico" che esiste tra informazione e autentica formazione. E tutti, da posizioni e per motivi diversi, ci sentiamo portati a desiderare una inversione di tendenza, un cambio di passo.

Non possiamo allontanarci, né permettere di essere allontanati dalla realtà, dalla verità delle cose, dalla verità dei rapporti con noi stessi e con gli altri, dalla verità dei nostri sogni e dei nostri progetti, dalla verità della "presenza" del Signore nella nostra vita e nella vita di tutti.

Abbiamo bisogno di formazione perché il nostro futuro nel già del presente si avvalga di criteri e strumenti adeguati, perché anche il diritto, codificato nei canoni e giurisdizionalmente applicato, diventi vero *vehiculum caritatis* a servizio della persona umana e delle sue relazioni.

Queste brevissime considerazioni, in parte ispirate dal recente discorso del Santo Padre tenuto in occasione della Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana, lasciano ragionevolmente e grato spazio al più corposo e scientificamente fondato momento "formativo", che seguirà più avanti, a cura di Mons.

Francesco Viscome, Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana, che ringrazio di vero cuore per la sua disponibilità (che possiede anche “radici” calabresi) ad accettare di offrirci la prolusione.

Ancora un “benvenuti” a tutti e a ciascuno di voi. E grazie!

---

## SALUTO

MONS. CLAUDIO MANIAGO

*Moderatore TEIC - Appello*

*Arcivescovo Metropolitana di Catanzaro - Squillace*

*Amministratore Apostolico di Crotone - S. Severina*

Un caro saluto a tutti voi che avete voluto onorarci con la vostra presenza.

A tutte le autorità, civili, militare e accademiche.

Il mio saluto al confratello Mons. **Fortunato Morrone**, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Calabro e presidente del CEC e ai Confratelli Vescovi. Un grazie particolare va evidentemente al Presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Appello, **Mons. Erasmo Napolitano e a Mons. Vincenzo Varone**, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, per la passione, la professionalità e la competenza con la quale svolgono il loro servizio a favore delle nostre diocesi calabresi, e a voi stimati operatori che a vario titolo – Giudici, Difensori del Vincolo, Avvocati, Periti, Notai e personale della Cancelleria – ringraziandovi per il prezioso servizio che svolgete a favore delle coniugi che si trovano in situazioni problematiche, vivono condizioni di fragilità e si rivolgono ai Tribunali Ecclesiastici per far chiarezza su loro vincolo coniugale, e attendono il chiarimento del loro stato di vita matrimoniale. Vorrei sottolineare, in questa circostanza, che i Tribunali Ecclesiastici, come ci ricorda spesso il Papa, sono nostri, cari confratelli vescovi, e per questo abbiamo il dovere di sostenerli con la nostra vicinanza, attenzione, interessamento e appoggio. Il valore del matrimonio, nel contesto storico che stiamo vivendo, spesso è compromesso da una cultura e da una mentalità nella quale si ha paura di pronunciare la parola “indissolubilità”. In questa epoca di cambiamenti, espressione cara a Papa Francesco,

anche il matrimonio è in crisi, in quello scambiarsi “per sempre” che era vissuto come un patto sacro, si è insinuato il diritto di disporre del matrimonio come si vuole e farlo durare fino a quando si vuole. Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale, se effettivamente quel matrimonio è sorto o era inficiato fin dall’inizio e quindi mai esistito. E il Tribunale Ecclesiastico è chiamato a svolgere questo servizio di discernimento, “un discernimento specifico che tocca ai giudici realizzare nell’ambito dei processi matrimoniali concernete l’esistenza o meno dei motivi per dichiarare la nullità di un matrimonio- come ha ricordato Papa Francesco nel discorso di inaugurazione dell’anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana - “che costituisce una grande responsabilità che la Chiesa affida perché influisce sulla vita delle persone e delle famiglie.”

Papa Francesco afferma nell’esortazione AL “dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento spirituale, con il discernimento delle coscienze e con l’opera dei nostri Tribunali” A tutti noi auguro di accogliere quanto il Papa ha ricordato nel suo discorso di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Rota Romana “l’opera di discernimento richiede preghiera, il discernimento si fa in ginocchio implorando il dono dello Spirito Santo: solo così si giunge a decisioni che vanno nella direzione del bene delle persone e dell’intera comunità ecclesiale”

Questa solenne inaugurazione mi offre l’occasione di dare il mio personale benvenuto ed esprime un grande grazie a **Mons. Francesco Viscome, Prelato Uditore della Rota Romana**, nostro conterraneo che, con la sua prolusione, certamente arricchirà tutti noi, rendendo fruttuosa questa serata.

Rinnovo il mio apprezzamento a tutti gli operatori dei nostri Tribunali Ecclesiastici e rinnovo la mia gratitudine per la presenza qualificata di questa sera, augurando a tutti buon ascolto.

---

## ANNO GIUDIZIARIO

### RELAZIONE ANNUALE 2023

MONS. VINCENZO VARONE  
*Vicario Giudiziale TEI Calabro*

In un contesto sociale ed ecclesiale dove tutto ci condurrebbe facilmente e fatalmente a parlare solo di crisi e di difficoltà, noi tutti qui presenti, oggi pomeriggio, vogliamo riuscire ad indicare uno squarcio di luce partendo dalla famiglia, nucleo fondante della realtà socio-ecclesiale e, per noi cristiani, sacramento che abilita ad essere missionari ed evangelizzatori.

Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi che avete avuto la cortesia di accettare il nostro invito e vi ringrazio della vostra gradita presenza.

Il lavoro che viene quotidianamente svolto nelle nostre aule giudiziarie è un *munus* impegnativo e delicatissimo in quanto coinvolge non solo il mero aspetto giuridico e la vita esteriore, ma incide su una dimensione interiore e profonda, che tocca la coscienza morale di ciascuno degli operatori: dietro i nomi scritti sui documenti, dietro numeri e dati ci sono realtà vive di persone e di fatiche che coinvolgono non solo i coniugi, ma tutti coloro che in qualche modo appartengono a quel determinato nucleo familiare; mi riferisco soprattutto ai figli, che desiderano comprendere, anche loro, la verità della vita propria e quella dei loro genitori, ai quali sono naturalmente legati perché loro padri e madri.

Per tali motivi ci rendiamo conto, dunque, che il nostro lavoro non è affatto formale, ma tocca la sostanza della vita in un ambito molto particolare e delicato, quale quello dell'identità e dell'appartenenza. È doveroso pertanto, per la Chiesa, dire in modo oggettivo la verità su

tutti quei matrimoni che sono «falliti», all'interno dei quali però non bisogna mai dimenticare che vi è un'umanità che, seppur bisognosa di conoscere la realtà nel suo dato sostanziale, va comunque tutelata e preservata, difesa e rispettata nella sua essenza.

Il concetto di nullità, infatti, nella sua accezione giuridica, tocca la verità del matrimonio nel suo contenuto sostanziale, ma nulla toglie alle persone, che sono coinvolte in rapporti che possono andare al di là della celebrazione dello stesso sacramento delle nozze!

La verità di un coniugio viene stabilita in base ad una volontà consensuale, che impegna in prima persona i ministri del matrimonio, che sono gli stessi sposi, e li proietta verso l'assunzione di diritti e doveri che necessitano di capacità personale e relazionale. Tali capacità sono fondamentali per vivere un rapporto "tipico" - e direi "unico" - quale quello sponsale!

Ciò che si evidenzia in misura sempre crescente nelle nostre cause è il fatto che molti nubendi si accostano alla celebrazione delle nozze con un'idea "fantastica" del matrimonio, senza avere la maturità adeguata per considerare i loro impegni e le loro responsabilità nei confronti dell'altro coniuge e degli eventuali figli. Il dato costante e in crescita che, in Calabria constatiamo, è un'abbondante richiesta di nullità matrimoniale per "*grave difetto di discrezione di giudizio*": ci viene chiesto di sapere, nella verità giuridico-processuale, se i coniugi, nel momento in cui hanno manifestato il loro consenso matrimoniale, si trovassero in una condizione tale da renderli capaci di assumere tutti gli obblighi derivanti dal rapporto coniugale: la capacità, dunque, sia di essere un vero marito e una vera moglie, fondata sulla verità della loro umanità "maschio-femmina", sia di essere padri e madri.

Ci troviamo ed operiamo in dei contesti socio-ecclesiali dove la celebrazione di un matrimonio può apparire cosa semplice, ma, di fatto, a tale semplicità si contrappone un contenuto-relazione straordinario, che impegna in modo essenziale le persone coinvolte; ecco perché la sapienza della nostra azione giudiziaria deve portare tutti gli operatori ad approcciarsi dinanzi alla storia di ogni matrimonio come davanti ad una realtà "sacra", nella consapevolezza che in essa c'è la vita di persone in carne ed ossa, amate da Dio e volute da Lui redente attraverso la missione della Chiesa.

Ciò che noi svolgiamo attraverso l'opera del nostro Tribunale è una missione evangelica che tende a riportare ogni persona al quel

“principio”, rivelato nel libro della Genesi, che dice l'eterno bene e amore di Dio che continua oggi la Sua opera anche attraverso di noi: in tal senso la giustizia della Chiesa è uno dei molteplici volti della misericordia del Signore, sempre tesa a realizzare il bene dei suoi figli!

In questo siamo in piena sintonia con quanto Papa Francesco, alcuni giorni fa, ha ricordato ai giudici della Rota Romana, invitando, pertanto, anche tutti noi al discernimento orante per ricercare la verità giudiziale sulle nullità matrimoniali, alla celerità della celebrazione dei processi e a mettere in atto una giustizia che sia piena di misericordia.

### Dati numerici e statistici relativi all'anno 2023

I dati numerici ci dicono in modo essenziale che in questo anno appena trascorso abbiamo portato a termine 127 cause, dichiarando nulli 119 matrimoni, mentre per 2 cause la nullità pretesa non è stata processualmente dimostrata; 6 cause sono state archiviate per perenzione. Le cause pendenti al 31 dicembre 2023 sono 134.

Guardando tali prospetti, possiamo dire che il lavoro svolto è stato intenso ma, per onestà di pensiero, dobbiamo riconoscere che avremmo potuto fare ancor di più anche alla luce del leggero aumento di libelli (17 in più rispetto al 2022). Ciò significa che dobbiamo porre delle basi più solide di impegno per l'anno 2024, per incrementare ulteriormente i ritmi di lavoro rispetto all'anno appena terminato, funestato anche dalla perdita e dagli impedimenti di alcuni giudici. Abbiamo bisogno di forze fresche e di persone motivate per portare avanti con più audacia il lavoro di istruttoria e conclusione delle cause: la gente ci chiede e noi abbiamo il dovere morale di rispondere riducendo ancor di più i tempi e senza inibire le loro legittime pretese giudiziarie.

Abbiamo bisogno ancora di intensificare il rapporto con i vicari giudiziali delle singole diocesi - quasi tutti sono anche giudici del nostro TEIC - per trovare quelle vie di mediazione che ci aiutino a dare al popolo di Dio le coordinate giuste per affrontare le varie situazioni di necessità: questo è un impegno che cercherò di portare avanti, nell'intento di rendere il nostro lavoro più armonioso, dirigendo la nostra competenza nella direzione dell'aiuto affinché molte più persone prendano consapevolezza del lavoro che, come Chiesa, vogliamo mettere in campo, rispondendo alla voce di Papa Francesco che,

nell'*Amoris Laetitia*, ci chiede di accompagnare le famiglie ferite con lo stile della compassione e con “*prossimità, celerità e gratuità*”.

Nelle nostre diocesi in totale sono stati espletati e portati a compimento 6 processi *Breviores*, nei quali il vescovo territorialmente competente ha emanato direttamente una sentenza di nullità evidente di matrimoni di fedeli a lui soggetti.

Il tempo medio di durata dei giudizi definiti nel 2023 - dalla domanda introduttiva sino all'esecutività della sentenza - è stato di 18 mesi: delle 121 cause decise, 68 sono state concluse nell'arco di un anno e altre 43 nell'arco temporale di due anni. Altre cause invece si sono purtroppo prolungate a motivo dell'eccessiva conflittualità e della conseguente complessità dell'attività istruttoria ed ancora per la notevole difficoltà a compiere gli atti di notifica attraverso il servizio postale.

In riferimento ai capi di nullità pretesi in giudizio dalle parti, sono 4 quelli che hanno avuto maggiore rilievo e che sono quantitativamente aumentati in percentuale:

1. ***grave difetto di discrezione di giudizio*** passa dal 55,15% al **60,00%**
2. *esclusione della prole*” passa dal 12,82% al 14,79%
4. *esclusione della indissolubilità del vincolo*” passa dall' 8,97% al 11,17%
4. *Incapacità ad assumere gli oneri coniugali* passa dal 3,21% al 4,11%.

Rimangono pressappoco costanti o in leggera diminuzione i dati riferiti agli altri capi.

Per trarre da questo quadro statistico delle indicazioni pastorali, dobbiamo considerare che in molti matrimoni celebrati nelle nostre chiese i nubendi non sono stati in grado di mettere in atto una sana relazione interpersonale ed hanno avuto idee contrastanti circa la dottrina della chiesa sul matrimonio. È necessario che ci mettiamo davanti a dei giovani che dobbiamo prendere per mano, accogliendoli ed aiutandoli a vivere in modo esperienziale la fase di preparazione al matrimonio, affinché inizino a vivere un cammino maturo e consapevole, una relazione interpersonale che impegna tutta la loro vita: insistiamo sul “tutto” perché sappiamo che la loro mente è intrisa di “relativo” ed elaboriamo percorsi dove, in modo chiaro e determinato, ci sia la loro reale vita senza maschere e senza illusioni. Una pastorale

della famiglia con l'aiuto di coppie-famiglie tutor che accompagnino il loro cammino di formazione può essere un sostegno sostanziale, affinché ci siano "modelli" che parlino con la loro esperienza di un vissuto umano e cristiano.

Davanti a tanta e tale "missione", tutti noi dichiariamo, con atto solenne, di volerci impegnare con sempre maggiore convinzione e dedizione, seguendo il magistero pontificio, mettendoci a servizio della Chiesa nell'amministrazione della giustizia canonica.

## Conclusioni

Prima di concludere:

- Voglio ringraziare tutti voi, Arcivescovi e Vescovi della Calabria, per la fiducia verso me e tutti gli operatori del nostro Tribunale, un particolare grazie al Presidente della CEC, S.E. Mons. **Fortunato Morrone**, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria Bova e anche nostro Moderatore del TEIC; e Mons. **Claudio Maniago**, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, moderatore del TEIC di Appello: su di loro ricade la quasi quotidiana responsabilità di seguire la vita e le vicende, a volte anche complesse, del nostro ufficio. Grazie a Mons. **Erasmus Napolitano**, Vicario Giudiziale del TEIC Appello di Catanzaro, per la preziosa collaborazione alla nostra regione ecclesiastica nonostante i suoi tanti impegni;
- Benvenuto a Mons. **Giuseppe Alberti**, Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi: la sua venuta nella nostra regione è un dono-segno di comunione e di arricchimento, con uno scambio umano-culturale che sarà di certo prezioso;
- Grazie a Mons. **Francesco Milito**, per il suo essere presente nella vita del nostro Tribunale attraverso la sua sensibilità e il suo coinvolgimento, prendendo a cuore le situazioni dei fedeli della sua Diocesi.
- Un saluto a tutti gli **Arcivescovi** e **Vescovi emeriti**, che con la loro presenza sono testimonianza della fedeltà e della stima verso di noi e il nostro operato.
- Una preghiera di suffragio per Mons. **Saverio Di Bella**, giudice del TEIC, morto all'età di 57 anni in seguito ad un tumore.
- Ringrazio tutti gli **operatori** (giudici, cancelleria, notai, avvocati, periti): siamo una squadra efficiente ed efficace, mi auguro che

gli stimoli che ci siamo dati ci servano da auspicio per intensificare la nostra operatività in modo rispondente alle esigenze della nostra gente.

- Il nostro grazie sincero a Mons. **Francesco Viscome**, prelado uditore del Tribunale della Rota Romana, nostro conterraneo, che con la sua presenza in mezzo a noi da' tono e completezza al nostro atto solenne di inaugurazione; vogliamo accoglierlo con tutta la stima e l'affetto, preparandoci ad ascoltare la sua prolusione, che ci sarà di aiuto non solo perché tecnica e giuridica, ma soprattutto perché ci darà prospettive pastorali utili.

La nostra rivista “**In Charitate Iustitia 2023**”, già consultabile dal nostro sito web, è un dono per tutti noi, ed anche per coloro che la apprezzano a livello non solo pastorale, ringrazio per questo il curatore Mons. Antonio Morabito e tutti colori che hanno contribuito.

Grazie a tutti voi e ci mettiamo in ascolto della prolusione.

---

## PROLUSIONE

MONS. FRANCESCO VISCOMÈ

*Prelato Uditore Tribunale Apostolico della Rota Romana*

### ERROR DETERMINANS E SIMULAZIONE IMPLICITA NEL CONSENSO MATRIMONIALE: PROFILI GIURISPRUDENZIALI E RIFLESSIONI IN OTTICA PASTORALE

SOMMARIO: 1. La centralità del consenso. - 2. Error iuris voluntatem determinans. - 3. Il significato dei termini “esclusione implicita”. - 4. Profili giurisprudenziali sul rapporto tra errore determinante ed esclusione implicita. - 4.1. L’equiparazione dell’errore determinante la volontà all’esclusione implicita. - 4.2. La consapevolezza o invincibilità dell’errore. - 5. Errore, esclusione implicita e preparazione al matrimonio.

Per me è un grande onore e un grande piacere poter intervenire in questa sede, dove ho mosso i primi passi come giudice, saluto e ringrazio di cuore per l’invito S.E. Mons. Fortunato Morrone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabria e Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, e S.E. Mons. Claudio Maniago, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello, gli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi della Conferenza Episcopale Calabria, nonché i Vicari giudiziali, Mons. Vincenzo Varone e Mons. Erasmo Napolitano e don Marcello Froiio, Vicario giudiziale aggiunto, per la presentazione. Porgo, altresì, il mio deferente e cordiale saluto alle nobili Autorità civili e militari, a tutti i Reverendissimi

Giudici, Officiali, Avvocati, Periti, Collaboratori dei due Tribunali, ed a tutti i presenti.

### **1. La centralità del consenso**

Alla base del sistema matrimoniale canonico si trova il principio secondo il quale il matrimonio ha origine esclusivamente nel consenso degli sposi.

Nella formulazione di un consenso valido, quindi, sono coinvolte tutte quelle dinamiche umane che portano a esprimere una volontà volta alla formazione del vincolo matrimoniale, e quindi ad assumere almeno implicitamente e comunque non respingendo positivamente i cardini del concetto di matrimonio come l'ordinamento stesso li definisce: la costituzione di un consorzio di vita, perpetuo ed esclusivo, ordinato alla procreazione ed educazione della prole e al bene dei coniugi, avente per i battezzati la dignità di sacramento (Cf. can. 1055 e 1056)<sup>1</sup>.

Tale atto di volontà - attraverso il quale si accoglie l'altro nubente (oggetto materiale) ad *constituendum matrimonium* (oggetto formale) (Cf. can. 1057, § 2) - deve essere manifestato legittimamente, deve essere vero (non simulato o finto, ma tale che implichi la piena adesione a ciò che è l'essenza del matrimonio), deliberato, libero, irrevocabile (col consenso si ha un effetto giuridico che non viene meno, anche se successivamente cambia la volontà dei contraenti), ed emesso congiuntamente dagli sposi, nella forma e modalità previste dalla Chiesa. Per l'esistenza di tale consenso non basta la semplice manifestazione esterna, ma è necessaria anche la presenza di una volontà interna.

La presunzione a favore della conformità tra segni e parole adoperate nel celebrare il matrimonio e il consenso interno dell'animo è una presunzione che ammette la prova contraria (come avviene quando si prova l'esistenza di una simulazione<sup>2</sup>).

È stato sottolineato, giustamente, che nella temperie culturale odierna, almeno in Occidente, nella celebrazione delle nozze si deve constatare in non pochi casi un'accentuata discrasia tra dichiarazione

---

<sup>1</sup> Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Milano 1998, p. 71-72.

<sup>2</sup> Cf. A. ZAMBON, *La simulazione del consenso (can. 1101)*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 20 (2007), 175.

e volontà interna: essa consolida una molteplicità di fattispecie nelle quali il matrimonio deve ritenersi nullo in quanto quello sfasamento incide sull'identità stessa delle nozze<sup>3</sup>.

Per quanto attiene all'argomento proposto per questa relazione: *Error determinans e simulazione implicita nel consenso matrimoniale: profili giurisprudenziali e riflessioni in ottica pastorale*, il can. 1101, §§ 1-2 risponde al proposito di conoscere qual è l'intenzione reale dei contraenti, di modo che la mancanza della volontà di celebrare renda nullo il matrimonio malgrado le parole espresse. Ciò può avvenire in due modi: per via di un errore, particolarmente qualificato, sulle proprietà e dignità sacramentale del matrimonio, (cf. can. 1099) oppure per via di una volontà che il soggetto ha voluto "positivamente" (ed "implicitamente") non matrimoniale. È oltre modo evidente, anche ai non addetti ai lavori, che non si tratta qui solo di un problema terminologico o lessicale, ma della verifica dell'atteggiamento della volontà e, in ultima analisi, del cuore dell'atto fondante il matrimonio.

## **2. Error iuris<sup>4</sup> voluntatem determinans**

L'influsso dell'errore sulla volontà poggia su alcune distinzioni<sup>5</sup>. Infatti lo stesso legislatore, per definire gli elementi che costituiscono la sostanza (ciò che è inerente all'essenza) del matrimonio, prende a riferimento *l'ignoranza*, determinando le cose che i nubendi non possono ignorare per poter emettere un vero consenso matrimoniale (c. I 096, § I: comunità permanente tra uomo e donna, ordinata alla procreazione della prole tramite una qualche cooperazione sessuale), mentre adopera la categoria *dell'errore* quando tratta delle proprietà (unità, indissolubilità) e della sacramentalità (can. 1099)<sup>6</sup>. Per il nostro

<sup>3</sup> P.A. BONNET, *la presunzione legale di cui al can. 1101, § I CIC nell'odierno contesto matrimoniale cristianizzato*, in AA.VV., *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Città del Vaticano 2005, p. 114.

<sup>4</sup> Cf. la Lettera della Segnatura Apostolica su *Error iuris voluntatem determinans*, 3-4 febbraio 2011, n.5: "Il canone enumera soltanto tre possibili oggetti dell'errore, che determina la volontà: indissolubilità, unità e sacramentalità. Non è ammessa l'interpretazione estensiva dell'oggetto di tale errore, per esempio *al matrimonium ipsum, al bonum prolis o al bonum coniugum*".

<sup>5</sup> M. A. ORTIZ, "Error determinans" ed esclusione implicita, in *lus et matrimonium IV*, a cura di H. FRANCESCHI-MIGUEL A. ORTIZ, Roma 2023, pp. 103-105.

<sup>6</sup> Cf. M. TINTI, *Può l'error iuris determinare la volontà? (can. 1099)* in *Periodica*, 92 (2003) 417.

tema non interessa l'errore sulla sostanza, che viene regolato dal can. 126 secondo cui l'errore circa "id quod substantiam actus constituit" rende nullo l'atto giuridico. Invece, quando si tratta dell'errore cosiddetto *accidentale* - che ci interessa direttamente - circa cioè elementi che non appartengono alla sostanza, pur se sono con essa inseparabilmente uniti<sup>7</sup>, l'atto è valido anche se posto con errore. La dottrina e la giurisprudenza adoperano poi diverse distinzioni di errori.

In primo luogo, l'errore semplice (*error simplex*), che rimane nell'area della conoscenza senza intaccare la sostanza dell'oggetto della volontà (non c'è influsso dell'intelletto sulla volontà) e per questo non invalida il consenso. Tale errore semplice è concomitante (*concomitans o incidens*) in chi si sposa essendo chiaro che il matrimonio manca di una qualità (per esempio l'indissolubilità), ma che avrebbe proceduto alle nozze anche se avesse conosciuto l'errore (cioè si sarebbe sposato ugualmente se avesse saputo che è indissolubile). In ogni caso la proprietà in questione non è presa direttamente in considerazione né nella decisione di sposarsi né nell'atto di consentire in questo matrimonio concreto, anche se potrebbe essere oggetto di un desiderio generico sul matrimonio (come mi piacerebbe che fosse il matrimonio).

Invece, l'errore *antecedens a causam dans contractui* riguarda i motivi per cui si contrae; è ritenuto irrilevante, perché non riguarda direttamente l'oggetto della volontà: si può volere veramente una cosa per un motivo falso. In altre parole, questa volontà, detta interpretativa, esprime ciò che il soggetto avrebbe voluto (se avesse saputo), ma non ciò che realmente ha voluto. Per questo si ritiene errore semplice ed accidentale.

Infine, se l'errore, invece di rimanere nell'ambito intellettuale (*error simplex*) passa alla volontà (*error ab intellectu in voluntatem transitus*), si configura l'*error determinans*, che inficia la volontà,

---

<sup>7</sup> Nel considerare il principio della scolastica, cioè che nessuno può volere una cosa se non la conosce: "nihil volitum quin praecognitum", in forza di questo principio sembrerebbe, che in caso di errore, la volontà non possa volere efficacemente quegli elementi inseparabili, cioè le proprietà essenziali del matrimonio, dato che non le sono conosciuti, anzi era circa essi. Tuttavia va rilevato che chi conosce un oggetto e lo vuole efficacemente (volitum in se), vuole implicitamente, nello stesso atto, tutte le realtà inseparabilmente connesse con tale oggetto (volitum in alio). Cf. Z. GROCHOLEWSKI. L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio, in Aa.Vv., *Error determinans voluntatem* (can.1099), Città del Vaticano 1995, pp. 11-13.

chiamato anche ostatico, perché incompatibile con un vero consenso. Qui l'errore incide direttamente sullo stesso consenso. In altre parole, nel caso del can. 1099, l'errore determinate agisce all'interno del nesso tra intelletto e volontà e si configura «soltanto quando l'oggetto sia presentato alla volontà in modo tale da determinarla, senza avere la possibilità di volere altro che quell'oggetto non veramente matrimoniale [sprovvisto di unità o d'indissolubilità, oppure della dignità sacramentale] - allora esso potrà inficiare l'atto di volontà»<sup>8</sup>. Tale errore, si differenzia dall'*error causam dans*, perché "*Aliud est enim velie contrahere matrimonium quia existimatur solubile; aliud velie contrahere quatenus solubile et non alias, seu nolle contrahere nisi solubile* (coram Parrillo, sent. 9 agosto 1933, RRDec., voi. 25, 542, n. 2). In questo caso, per riprendere l'esempio, il soggetto contrae matrimonio solo e in quanto dissolubile, siccome così non è, non c'è vero consenso, perché si è voluto qualcosa che non è matrimonio.

L'errore, però, non è efficace perché errore in se stesso, ma perché determina l'oggetto del consenso<sup>9</sup>.

Comunque, il passaggio dall'errore, anche pervicace (costruzione giurisprudenziale, già vigente CIC '17)<sup>10</sup> alla volontà deve essere provato: non è automatico e, anzi, il vero amore sponsale - che di per sé tende all'indissolubilità e alla perpetuità del vincolo - lo può impedire e permettere un autentico consenso matrimoniale<sup>11</sup>.

Nell'ambito della prova *dell'error determinans*, sarà più facile dimostrare che «quanto più forte è l'errore, [cioè più si trova radicato

<sup>8</sup> ALVARO GONZALEZ ALONSO, *Error determinans voluntatem: errore, volontà e proprietà essenziali del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 29(2017), 151. Cf. una coram Stankiewicz, in cui si legge: «Ex quo fit quod error huiusmodi, cum obiectum formale actus voluntatis matrimonialis solummodo ad unicam speciem matrimonii solubilis restringat, ita expoliando illud proprietate essenziali seu indissolubilitate, invalidum reddit matrimonium» (coram Stankiewicz, sent. del 25 aprile 1991, RRD, voi. 83, 283-284, n. 7).

<sup>9</sup> «Error sub ratione apparentis veri detenninat obiectum voluntatis ut haec sub ratione borri apparentis illud acceptet» (coram Stankiewicz, sent. del 25 aprile 1991, RRD, vol. 83, 283-284, n. 7).

<sup>10</sup> La giurisprudenza riguardo all'errore pervicace ne parla come «l'error incarnatus in constituta persona» così in S. VILLEGGIANTE, *L'esclusione del "bonum sacramenti"*, in AA.Vv., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, 371; cioè una forma radicata della mente che è come incarnata nella persona ("Error ita imbuere aliquando potest personam contrahentis, ut ipsa agere et velie nequeat aliter ac erronea mente intelligit: igitur senno est de errore pervicaci seu radicato aut de enore personam pervadente [...]. EITor [...] tunc voluntatem determinat seu informat seu effonnat ubi fit terminus intentus a voluntate, quae prae se aliud obiectum habere non potuit", coram Pompedda, sent. del 27 novembre 1989, RRD, vol. 81, 718-719, n. 5).

<sup>11</sup> coram Huber, sent. 16 giugno 1994, in RRDec. Voi. 86,326.

nella persona], tanto più debole è la presunzione di essere in presenza di quella volontà generale di contrarre matrimonio, come è istituito da Dio e come gli uomini sono soliti contrarre»<sup>12</sup>. Tutto ciò mostra effettivamente come sia rilevante la natura dell'errore nello stabilire se determini o meno la volontà<sup>13</sup>.

### 3. Il significato dei termini “esclusione implicita”

La difformità tra volontà e manifestazione può ubbidire, come sopra accennato, oltre che ad un *error iuris* (sulle proprietà del matrimonio), anche ad una positiva volontà di escludere il matrimonio stesso o un elemento e proprietà essenziale a norma del can. 1101, § 2.

Questo canone pretende che l'atto di volontà diretto ad escludere, perché abbia un effetto invalidante, sia *positivus*<sup>14</sup>. Se requisito per la sussistenza dell'esclusione è l'atto positivo di volontà, cioè nato e posto nel foro interno, consegue che il suo essere esplicito o implicito non andrà ad influire né sulla sostanza né sul valore dell'atto stesso, quanto piuttosto sulla dimostrazione della sua esistenza in sede processuale. Da qui, secondo la giurisprudenza, l'atto di volontà “implicito” deve essere: 1. *positivus* = “velie non” (volere non), cioè volere positivamente qualcosa che non sia il matrimonio così come richiesto dalla legge; 2. *non negativus* = “nolle” (non volere, cioè semplice assenza di volontà); 3. Può esprimersi come *actualis* (cioè che deve necessariamente esistere in qual momento) ovvero *virtualis*, cioè posto dal nubente prima della celebrazione e mai revocato, 4. non invece abituale (*actus habitualis*, cioè uno stato generale, una disposizione dell'animo, che non determina l'atto) o meramente negativa o inter-

<sup>12</sup> «Quo tenacior est error, eo debilior est praesumptio voluntatem illam generalem respiciens matrimonium contrahendi, sicut a Dea institutum est, vel sicut ceteri homines contrahere solent», coram Parisiella, sent. 16 dicembre 1976, Tarvisina, n. 3; Cf. anche coram Bruno, sent. 23 luglio 1982, RRDec., voi. 74, 435, n. 4.

<sup>13</sup> Cf. la Lettera della Segnatura Apostolica su *Error iuris voluntatem determinans*, 3-4 febbraio 2011, n. 3: «È necessario in tale caso che l'errore assurga 'a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del consenso', secondo le parole di Giovanni Paolo II nell'Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 1993 [ASS 85 (1993) 1259, n. 7] oppure che influisca 'in modo determinante sulla decisione della volontà, come lo stesso Pontefice ha ribadito nell'Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2000 [ASS 92 (2000) 353, n. 5].

<sup>14</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel «positivus voluntatis actus»*, in *Periodica de re canonica*, 87(1998), 285-286; Cf. anche A. ZAMBON, *l'atto positivo di volontà e la prova della simulazione*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 19 (2006), 202-205.

pretativa, nel segno nuziale<sup>15</sup>; 5. In ultimo, l'atto implicito, essendo atto positivo, non si contrappone a positivo ma ad esplicito. In altri termini, l'atto implicito e l'atto esplicito di volontà sono entrambi espressi, come sono entrambi atti positivi. Richiamiamo, in merito, quanto dice la giurisprudenza rotale: «Expresum et implicitum non sunt apposita inter se: expressa est voluntas quae signo aliquo manifestatur; manifestari autem potest sive explicite (quando ex ipsis verbis directe et immediate appare!) sive implicite (quando in verbis adhibitibus absconditur)»<sup>16</sup>.

È necessario, comunque, distinguere nettamente l'ordine di esistenza da quello della conoscibilità/manifestazione, altrimenti si rischia di fare confusione. Infatti, sono da contrapporre i termini «explicite-implicite» (coppia di termini che indica l'ordine sostanziale, di esistenza), ed «expresse-tacite» (coppia di termini che indica l'ordine di manifestazione). In realtà, a noi interessa solo la simulazione implicita sotto il profilo sostanziale.

Riassumiamo di seguito le diverse configurazioni dell'atto di volontà implicito (e quindi dell'esclusione implicita), secondo la dottrina e la giurisprudenza:

1. *Actus in a/i/o contentus*<sup>17</sup> : questo indirizzo giurisprudenziale ritiene che l'atto implicito, è quello il cui oggetto, pur non aparendo direttamente e immediatamente nella volontà dell'agente, è effettivamente e positivamente contenuto (quasi come all'interno di un plico) - non come semplice presunzione o interpretazione - all'interno della sua manifestazione di volontà<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel "positivus voluntatis actus"*, in *Periodica de re canonica*, 87(1998) 285-286.; cf. anche cf. A. ZAMBON, *L'atto positivo di volontà e la prova della simulazione*, in QDR, 19 (2006) 202-205.

<sup>16</sup> Coram Palestro, sent. 18 maggio 1988, RRDec., val. 80, p. 298-299.

<sup>17</sup> Cf. coram Staffa, sent. 21 maggio 1948, RRDec., vol. 40, n. 2, dove si argomenta che l'atto implicito è quello in cui: "tamquam obiectum directum et immediatum aliquid habet, in quo exclusio matrimonii vel eius proprietatis essentialis continetur".

<sup>18</sup> «Actus implicitus remanet in ordine positivo, quia, quamvis eius substantia non appareat directe et immediate in manifestatione agentis, tamen ibidem identidem continetur, realiter et non praesumptive, positive et non interpretative, quamvis veluti in plicis, seu in sinu eiusdem manifestationis» (coram Sabbatani, sent. del 29 ottobre 1963, RRDec. LV, p. 706); Nam: «expressa est voluntas quae signo aliquo manifestatur, manifestari autem potest sive explicite sive implicite: "explicite" quando ex ipsis verbis directe et immediate apparet (quia nempe iam explicata est, id est ex plico verborum eruta ostenditur); "implicite" quando in verbis adhibitibus absconditur (quia, nempe, in plico verborum continetur et occultatur) tamquam effectus in causa, conclusio in principio, pars in toto, species in genere» (D. STAFFA, *De condWone contra matrimonii substantiam*, Roma 1955, 19.

Ad esempio, l'esclusione della fedeltà è contenuta implicitamente nella volontà di continuare a portare avanti una relazione; da qui, infatti, in modo implicito emerge la volontà di non essere fedele.

2. *Actus suis placitis accomodatus*: un secondo orientamento, che costituisce un "perfezionamento" del primo, ritiene, invece, che l'esclusione implicita si realizzi con l'inclusione, nel consenso, di un elemento che si oppone a un aspetto essenziale del matrimonio, e quindi lo elimina implicitamente. Ad esempio, l'inclusione nel consenso di un oggetto contrario all'indissolubilità del matrimonio (il cosiddetto "matrimonio di prova", *ad tempus*); è un atto di volontà implicito che esclude la proprietà dell'indissolubilità.

3. Atto implicito come *actus negativus*: un ulteriore orientamento ritiene aversi esclusione implicita con la non inclusione nel consenso di un elemento o di una proprietà del matrimonio. Tuttavia, ribadiamo, la necessità di un atto positivo di volontà perché sia abbia esclusione, non essendo sufficiente un atto meramente negativo.

4. Comportamento concludente. Un ultimo orientamento deduce l'esclusione implicita da un comportamento concludente. C'è il rischio, però, di confondere il livello sostanziale e quello probatorio, facendo di un mezzo di prova (il comportamento concludente) l'oggetto della prova (che invece è e deve continuare ad essere l'atto positivo di volontà). L'insieme delle circostanze della vita del soggetto può esprimere l'intenzione positiva di escludere uno degli elementi del consenso<sup>19</sup>. Dal punto di vista processuale, poi, una volta ravvisata la sussistenza di una esclusione implicita, il giudice non dovrà prestare attenzione particolarmente a ciò che le parti abbiano esplicitato circa il loro matrimonio, quanto piuttosto a ciò che queste hanno pensato realmente, cosa evincibile specialmente dal loro comportamento<sup>20</sup>.

#### **4. Profili giurisprudenziali sul rapporto tra errore determinante ed esclusione implicita**

Possiamo dire che le cause che rispondono alle fattispecie in cui si riscontra il passaggio dell'errore alla volontà, scelgono una o l'altra via

---

<sup>19</sup> Per maggiori approfondimenti cf. A. SAMMASSIMO, *Consenso, simulazione e atto implicito di volontà nel matrimonio canonico*, 2022 Vita e Pensiero, pp. 206-229.

<sup>20</sup> Cf. L. ROBITAILLE, *Reflections on the implicit positive act of will*, in *Justitia et iudicium studi in onore di A. Stankiewicz*, vol. II, 801.

(error determinans o l'esclusione), in base alla consapevolezza che ha il soggetto della divergenza tra volontà reale e manifestazione.

Dalla consultazione dei volumi di collezione delle decisioni pubblicate a cura dello Tribunale Apostolico della Romana Rota, di alcune riviste specializzate e delle sentenze inedite, dal 2000 in avanti, il materiale giurisprudenziale riguardante il tema in oggetto appare veramente esiguo. Infatti sono state rinvenute 17 sentenze rotali sull'errore circa l'indissolubilità del matrimonio; 4 sull'unità (di cui 3 col *dubium* formulato anche per errore sull'indissolubilità) e 6 sulla dignità sacramentale (di cui 4 col *dubium* formulato anche per errore sull'indissolubilità), oltre una sull'errore circa il *bonum coniugum*, risolta sancendo la mancanza di fondamento di tale capo.

Delle 20 sentenze (esclusa quella sul *bonum coniugum*, decisa anche pro vincolo), hanno avuto esito affermativo solo 8 cause, tutte per errore sull'indissolubilità, di cui 4 riguardavano una parte convenuta acattolica o educata lontano dalla fede<sup>21</sup>.

#### **4.1. L'equiparazione dell'errore determinante la volontà all'esclusione implicita**

Nella sentenza inedita coram Defilippi del 10 giugno 2009 - per la verità l'unica che ci sembra specificamente inerente al tema trattato, in terzo grado di giudizio coram Rota, riguardante l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore e decisa *pro vincolo*, viene equiparata la determinazione della volontà da parte dell'errore all'esclusione implicita, che si verifica quando la volontà, mossa dall'errore, si dirige verso un oggetto incompatibile con il matrimonio cristiano e le sue proprietà essenziali (es. un matrimonio solubile), pur avendo il soggetto una conoscenza di quanto propone come matrimonio l'ordinamento della Chiesa. Guardando attentamente al diverso modo di come agisce l'errore, Defilippi ritiene che almeno «theoretice», le ipotesi di nullità del matrimonio ex can. 1099 et ex can. 1101, § 2 si riferiscono «ad duo capita nullitatis inter se incompatibilia», e perciò dovrebbero «subordinate tractati atque definiri», in quanto *nella simulatio*, di cui al can. 1101, § 2, si ha una consapevole discrepanza tra

<sup>21</sup> Per l'elenco delle decisioni sia pubblicate che inedite (dal 2000 al 2021), raggruppato secondo l'oggetto dell'errore, e per maggiori approfondimenti, cf. F. VISCOME, *Il rapporto tra "esclusione implicita" ed "errore determinante la volontà" nella recente giurisprudenza rotale*, in *Sinodalità e processo canonico*, Città del Vaticano 2022, 113-122.

ciò che il nubente significa e ciò che in realtà vuole, *nell'error*, di cui al can. 1099, invece, si ha una inconsapevole discrepanza, perché indotta dall'errore, tra la specie di matrimonio priva di qualche proprietà essenziale che la volontà persegue è ciò che la Chiesa ritiene come matrimonio. Tuttavia, nella pratica («practice») sono talmente sovrapponibili che «inter se iunguntur»<sup>22</sup>

Il discrimine che separa l'errore di diritto dalla simulazione è sottile o meglio, di difficile delimitazione.

Per Stankiewicz, fautore dell'autonomia del capo dell'errore di diritto, citato da Defilippi nella suddetta sentenza, il criterio per seguire un capo o l'altro si trova nella consapevolezza e l'invincibilità dell'attore: «l'errore determinante la volontà opera quale capitolo autonomo di nullità nella misura in cui rimane errore invincibile, vale a dire in quanto è assunto con tale fermezza della mente che non vi è spazio per un timore dell'opposto, così che il soggetto non percepisce in modo conscio la divergenza rispetto alla realtà oggettiva dell'ordine matrimoniale canonico, cui si riferisce la dichiarazione esterna da esprimere al momento delle nozze. Se invece, si diventa consapevole di tale divergenza, l'errore determinante può operare quale causa proporzionale e grave, prossima o remota, di una esclusione riflessa o esplicita dell'indissolubilità per un atto positivo della volontà (cf. can. 1101, § 2)»<sup>23</sup>. Ciò spiega perché questi due capitoli di nullità, pur essendo teoricamente incompatibili, i quali pertanto si devono trattare e definire subordinatamente tra di loro, nella pratica sono mutuamente legati<sup>24</sup>.

In breve, se l'errore risulta invincibile, viene posto un atto di volontà erroneo riguardo all'oggetto del matrimonio. Se però la parte ha

<sup>22</sup> Coram Defilippi, del 10 giugno 2009, Pisana, A. 75/09, n. 9.

<sup>23</sup> «Sed positivus assensus erroneus, voluntatem determinans iuxta specificatum ab errore obiectum, autonome operatur donec error invincibilis permaneat. Si enim firmitas mentis circa unam pseudo-coniugii solubilis speciem inficiatur percepta a contrahente formidine appositi, tunc status certitudinis amissio inducit iam consciam divergentiam inter voluntatem intemam et realitatem obiectivam ordinis matrimonialis canonici, in declaratione externa tempore contractus exprimenda, ob quam placita divortii in contrahentis mente funditus radicata fieri possunt causa proportionata et gravis, proxima vel remota, reflexae exclusionis indissolubilitatis per actum positivum voluntatis, quae pariter invalidum reddit matrimonium (can. 1101, § 2)» coram Stankiewicz, sent. del 25 aprile 1991, RRDec., vol. 83,284, n. 9.

<sup>24</sup> «Quamvis error voluntatem detennans in matrimonium solubile (can. 1099) et exclusio indissolubilitatis per actum positivum voluntatis (can. 1101, § 2) theoretice ad duo capita nullitatis inter se incompatibilia pertineant (cf. nn. 8- 9), ideoque subordinate tractari atque definiri debeant, practice tamen inter se iunguntur. coram Stankiewicz, sent. del 25 aprile 1991, RRDec., vol. 83,285, n. 10.

una consapevolezza dell'opposizione tra quanto ritiene vero e la verità proclamata dalla Chiesa sul matrimonio, allora l'errore si tramuta in simulazione e le convinzioni dell'attore diventano la *causa simulandi*. In questo caso, infatti, può essere presentata alla volontà la possibilità di scelta, e pertanto essa può essere «positivamente» accettata o esclusa, esplicitamente o implicitamente. La valutazione e la prova di ciò nel processo può essere desunta dalle manifestazioni concrete del soggetto.

In altre sentenze rotali nelle quali il dubbio è stato formulato per esclusione (dell'indissolubilità), l'attore determinante la volontà è ricondotto sostanzialmente al molo di *causa simulandi*, che spinge a porre l'atto positivo di esclusione - cioè la *causa simulandi* si riconosce in un radicato errore che non rimane solo speculativo ma diventa pratico o operativo, attraverso l'esclusione di una proprietà essenziale<sup>25</sup>.

#### **4.2. La consapevolezza o invincibilità dell'errore**

L'equiparazione della determinazione della volontà alla cosiddetta esclusione implicita, da quanto abbiamo cercato di esporre, non rappresenta altro che uno - quindi non l'unico ed esclusivo - dei meccanismi concettuali e psicologici per spiegare la modalità di influenza di una concezione erronea sulla volontà negoziale. Infatti, i due orientamenti giurisprudenziali che sono stati presentati contengono comunque elementi di ragionevolezza nel loro tentativo di spiegare le modalità di influenza dell'errore sulla volontà.

In altri termini, la giurisprudenza rotale ritiene applicabile uno o l'altro canone (1099 o 1101) a seconda della consapevolezza (eventualmente anche per conoscenza sopravvenuta sulle vere proprietà essenziali o sulla sacramentalità del matrimonio)<sup>26</sup> che ha il soggetto riguardo alla divergenza che si produce tra la volontà reale e la sua manifestazione. Il can. 1099 risponde alla fattispecie del soggetto che è autodeterminato a volere quello che pensa (erroneamente) sia un matrimonio. Sarà un errore determinante - e invalidante - se non conosce altri progetti oltre a quello che ha erroneamente falsificato.

<sup>25</sup> Cf. Cf. coram Salvatore del 25 novembre 2019, A. 166/2019, n. 9, che cita una coram Stankiewicz, sent. del 23 luglio 1982, RRDec., vol. 74, p. 426.

<sup>26</sup> P.J. VILADRICH, a riguardo pensa al caso di un soggetto, caduto nell'errore determinante, che prima di sposarsi venga informato (es. partecipando al corso prematrimoniale) sulla verità delle proprietà o della sacramentalità del vincolo. P. J. VILADRICH, op. cit., 249.

Certamente, nella maggior parte dei casi, saprà che esistono altri progetti alternativi a quello che sceglie nonostante tutto, per cui la sua decisione potrà costituire un'esclusione (implicita) di tali progetti.

### **5. Errore, esclusione implicita e preparazione al matrimonio**

Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento, non per complicare inutilmente la vita dei fedeli né tanto meno per esacerbarne la litigiosità, ma solo per accertare la verità sul vincolo coniugale. Configurandosi come *ministerium veritatis*, ha quindi una "connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana" ed offre, altresì, un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali matrimoniali emergenti<sup>27</sup>.

Infatti, da questa nostra analisi su errore o esclusione, va tenuto in conto che i dati provenienti dall'attività giudiziale della Chiesa *in re matrimoniali*, mettendo in rilievo la realtà di un Occidente sempre più secolarizzato e post-cristiano, sollecitano ad approfondire lo sforzo pastorale di evangelizzazione delle nuove generazioni di fedeli.

È possibile che le informazioni - fornite durante la preparazione al matrimonio - siano ricevute in modo spersonalizzato, senza operare come una vera opzione nel giudizio della ragione pratica dei nubendi.

Il Viladrich, a riguardo pensa al caso di un soggetto, caduto nell'errore determinate, che prima di sposarsi venga informato (es. partecipando al corso prematrimoniale, o durante il processetto matrimoniale) sulla verità delle proprietà o della sacramentalità del vincolo. Tale «conoscenza vera, sopravvenuta» - ritiene giustamente l'autore - non deve interpretarsi come una scomparsa automatica dell'errore determinante, in quanto è necessario verificare se nel soggetto tali conoscenze acquisite operino come opzioni reali nel giudizio della ragione pratica.

Se questo non succede, il soggetto può rimanere ancora in uno stato di errore determinante. E se, invece, il soggetto prende in considerazione queste conoscenze sopravvenute sulle vere proprietà o sulla sacramentalità del matrimonio come una nuova alternativa della sua

---

<sup>27</sup> PAPA FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 24 gennaio 2014 in AAS 106 [2014] p. 89-90.

ragione pratica, in tal caso «la scelta [dallo stesso] ratificata a favore di un vincolo dissolubile, o privo di unità o di sacramentalità, si risolve tecnicamente con la figura dell'esclusione (can. 1101, § 2) con l'errore come *causa simulandi*»<sup>28</sup>. Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa<sup>29</sup> (Papa Francesco, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 2015), ma deve essere provata, rimanendo in ogni caso, ferma la presunzione di validità (magari più indebolita) comunque espressione *delfclvor matrimonii* e dell'inclinazione a realizzare la più radicale vocazione dell'uomo: il dono di sé.

Chi prepara al matrimonio deve accertarsi che i contraenti conoscano - non solo teoricamente ma soprattutto praticamente - la natura e le implicazioni del matrimonio.

Ciò sposta l'attenzione sulla serietà della preparazione, che è la vera e attuale sfida della pastorale matrimoniale. Sfida colta dal *Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita* con il documento: *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, del 2022, “che offre ai pastori, agli sposi e a tutti coloro che lavorano nella pastorale familiare, una visione e una metodologia rinnovata della preparazione al sacramento del matrimonio e a tutta la vita matrimoniale”, per dar seguito a un'indicazione ripetutamente espressa da papa Francesco nel suo magistero, ossia «la necessità di un “nuovo catecumenato” che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni successivi, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti »<sup>30</sup>.

Quanto detto in questa prolusione, il lettore lo può considerare come i pioli di una scala, che una volta in cima - come accade di solito - può essere messa da parte, con la speranza, però, di aver favorito una visione delle cose da un'altra prospettiva, quella giuridica, la quale è anche pastorale.

<sup>28</sup> P. J. VILADRICH, *op. cit.*, 249.

<sup>29</sup> PAPA FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 2015

<sup>30</sup> PAPA FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 2017; cfr. anche Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 2018; *Amoris laetitia*, 205-211.



---

QUADRO STATISTICO  
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO CALABRO  
NELL'ANNO 2023

**1. QUADRO SINTETICO**

Pendenti al 31.12.2022	135
Introdotte nel 2023	126 <i>(-17 rispetto all'anno precedente)</i>
Decise nel 2023	121 <i>(-16 rispetto all'anno precedente)</i>
Processi documentali	0
Ordinarie terminate	121 <i>(-1 rispetto all'anno precedente)</i>
Perente o archiviate	6
Rimaste pendenti al 31.12.2023	134

**2. PROCESSI BREVIORRE PRESSO LE DIOCESI  
SVOLTI NELL'ANNO 2023**

	2023
<b>Reggio Calabria – Bova</b>	0
Locri – Gerace	2
Oppido Mamertina – Palmi	0
Mileto – Nicotera – Tropea	0
<b>Catanzaro – Squillace</b>	0
Lametia Terme	0
Crotone – S. Severina	1
San Marco Argentano – Scalea	0
Cassano all'Jonio	1
Rossano – Cariati	2
Lungro	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>

### 3. DATO SCORPORATO DELLE CAUSE DECISE NELL'ANNO 2023

Decise	<b>121</b>	<i>di cui introdotte nell'anno 2017</i>	1
		<i>di cui introdotte nell'anno 2018</i>	1
		<i>di cui introdotte nell'anno 2019</i>	1
		<i>di cui introdotte nell'anno 2020</i>	7
		<i>di cui introdotte nell'anno 2021</i>	22
		<i>di cui introdotte nell'anno 2022</i>	68
		<i>di cui introdotte nell'anno 2023</i>	21
Affirmative	<b>119 (98%)</b>		
Negative	<b>2 (2%)</b>		

### 4. MOVIMENTO DELLE CAUSE NEL QUINQUENNIO 2019-2023

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Decise	Perente o archivate	Pendenti a fine anno	Terminate
2023	135	126	121	6	134	127
2022	163	109	137	2	135	122
2021	189	113	139	0	163	118
2020	172	120	100	3	189	99
2019	161	134	111	4	172	144

(\*) comprende le cause ordinarie terminate più le perente/archivate

### 5. ESITO DELLE CAUSE NEL QUINQUENNIO 2019-2023

Anno	Decise	Decise		Perente o archivate	Totale definite	Decise pro nullitate
		Affirmative	Negative			
2023	121	119	2	6	127	98%
2022	137	132	5	2	137	98%
2021	139	136	3	0	139	98%
2020	100	97	3	3	103	97%
2019	119	114	5	4	123	96%

(\*) comprende le cause ordinarie terminate più le perente/archivate

## 6. ANALISI PER CAPI DI NULLITÀ NEL QUINQUENNIO 2019-2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Grave difetto di discrezione di giudizio	102	88	89	72	75
Esclusione della prole	25	20	21	17	21
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo	19	14	16	13	17
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	7	5	3	6	5
Errore su qualità della persona	6	12	8	9	12
Esclusione della fedeltà	5	6	5	5	6
Condizione <i>de futuro</i>	2	4	3	4	2
Dolo	1	0	0	1	2
Errore doloso	1	0	0	0	0
Grave timore incusso	1	6	1	6	2
Simulazione totale del matrimonio	1	1	3	1	2
Esclusione della dignità sacramentale	0	2	4	1	2
Esclusione del <i>bonum coniugum</i>	0	1	1	0	0
Condizione <i>de prole habenda</i>	0	1	0	0	0
Impotenza	0	0	0	0	0
Errore di diritto sulla dignità sacramentale	0	0	0	0	0
Difetto di forma	0	0	0	0	0

## 7. PROVENIENZA DELLE CAUSE INTRODOTTE NEL QUINQUENNIO 2019-2023

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Reggio Calabria – Bova</b>	32	25	26	30	30
Locri – Gerace	5	4	5	4	9
Mileto – Nicotera – Tropea	8	7	11	11	15
Oppido Mamertina – Palmi	9	14	15	9	11
<b>Catanzaro – Squillace</b>	21	20	20	24	20
Lametia Terme	12	10	12	7	10
Crotone – Santa Severina	22	9	11	12	11
San Marco Argentano – Scalea	9	9	7	5	16
Rossano – Cariati	5	6	4	5	3
Cassano all'Jonio	3	5	2	13	8
Lungro	0	0	0	1	1
<b>Totale</b>	126	109	113	120	134

### 8. ESITO DEI CAPI DI NULLITÀ NELL'ANNO 2023

	2023	% capi decisi	Decisi pro nullitate	Decisi pro validità
Grave difetto di discrezione di giudizio	102	60,00%	97	5
Esclusione della prole	25	14,70%	25	0
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo	19	11,17%	15	4
Errore su qualità della persona	6	3,52%	6	0
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	1	4,11%	5	2
Grave timore incusso	1	0,58%	3	2
Esclusione della fedeltà	5	2,94%	3	2
Condizione de futuro	2	1,17%	2	0
Simulazione totale del matrimonio	1	0,58%	0	1
Dolo	1	0,58%	1	0
Errore doloso	1	0,58%	1	0

### 9. PROVENIENZA DELLE CAUSE DECISE NEL QUINQUENNIO 2019-2023

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Reggio Calabria - Bova</b>	26	28	35	20	24
Locri - Gerace	5	5	10	5	7
Mileto- Nicotera - Tropea	6	10	14	11	11
Oppido Mamertina - Palmi	13	15	13	10	12
<b>Catanzaro - Squillace</b>	20	24	32	18	29
Lametia Terme	13	11	9	3	10
Crotone - Santa Severina	13	16	7	13	7
<b>San Marco Argentano - Scalea</b>	10	7	8	9	6
Rossano - Cariati	7	5	6	5	5
Cassano all'Jonio	8	15	5	6	5
Lungro	0	0	0	0	1
<b>Totale</b>	121	136	139	100	117

PARTE II

STUDI



---

# NEI VARIEGATI RIFLESSI DELLE MIGRAZIONI IN TERRA DI CALABRIA, QUASI UN RIVERBERO DELLA FATA MORGANA?

SALVATORE BERLINGÒ

## 1- Dove, come e quando del fenomeno della Fata Morgana e dei suoi effetti.

Le coeve problematiche dei flussi migratori indotti dalla mobilità internazionale, divenute straordinariamente più pressanti in concomitanza con i connessi fenomeni della mondializzazione<sup>1</sup>, impongono un tempestivo e approfondito ripensamento del già vasto scenario dei percorsi di studio e di ricerca che, in Italia, si collocano *a latere* della usuale programmazione didattica e scientifica.

Qualche anno fa, a Reggio Calabria, si è tenuto un incontro di studio su *Il Mediterraneo: così vicino, così lontano*<sup>2</sup>. Siffatta formulazione potrebbe far pensare ad un miraggio, capace di coinvolgere

---

<sup>1</sup> Le problematiche cui si accenna nel testo hanno una portata planetaria (si rinvia, per tutti, a **M. B. STEGER**, *La globalizzazione*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2016), ma implicano un'incidenza del tutto specifica sulla realtà europea, come può evincersi dal saggio di **A. ARMELLINI** e **G. MOMBELLI**, *Né Centauro, né Chimera. Modesta proposta per un'Europa plurale*, Marsilio, Venezia, 2017 e dal rapporto prodotto dalla COMECE (**Commissione degli episcopati della Comunità europea**), *Promuovere la pace nel mondo, vocazione dell'Europa*, in *Il Regno-doc.*, n° 17 del 2016, p. 564, ma pure dall'acuta analisi di **S. FERRARI**, *Eclisse dell'Europa, laicità e libertà religiosa*, in *Il Regno-att.*, n° 10 del 2016, p. 305, che, a fronte di irrefutabili dati demografici, socio-economici e politici, paventa un «doppio declino» del nostro Continente «in Occidente e con l'Occidente».

<sup>2</sup> Cfr. il volume *Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno*, a cura dell'**Associazione ex Consiglieri Regionali della Calabria**, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2015.

e commuovere gli astanti, per poi evaporare, però, alle prime luci dell'alba o al primo contatto con la realtà.

Se proprio vuol ricorrersi ad una metafora, credo, quindi, sia più in linea con quanto si sta per dire utilizzare una diversa figura, che indica il fenomeno di *rifrazione in alto* dell'immagine, anche perché si atteggia non già secondo una dimensione meramente soggettiva - come il miraggio - ma si concretizza in una proiezione oggettiva, reale (sebbene temporanea), che, a parte altre zone ben localizzate del Pianeta, di frequente si osserva anche nell'area dello Stretto di Messina, prendendo il nome di **Fata Morgana**.

Perché sembra congruo evocare, a proposito del Mediterraneo, la dinamica della *rifrazione in alto*, cui dà forma il fenomeno della Fata Morgana? Perché il Mediterraneo, con il susseguirsi delle sue storie ed il precipitato delle sue tradizioni, opera come una sorta di catalizzatore o di prisma rifrangente che di continuo rimette a fuoco e sposta in avanti ed in alto gli scenari futuri e le prospettive a venire delle varie identità afferenti alle terre che in esso si specchiano, la cui condizione essenziale per mantenersi e svilupparsi è quella di non ripiegare su sé stesse, ma di proiettare senza tregua all'esterno ed in avanti o, se si preferisce, di *trascendere* le proprie entità.

Per altro, già in precedenza, ancora a Reggio Calabria, si era svolto l'annuale Convegno dell'**European Consortium for Church and State Research**, nel corso del quale si trattò dello scarto che i fenomeni connessi alla globalizzazione, subentrando al predominio delle civiltà secolarizzate, andavano viepiù dilatando tra la dimensione soggettiva del cittadino e quella del fedele (o dell'appartenente a culture ed etnie dalla fede profondamente segnate)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. **European Consortium for Church and State Research** ed., *Cittadini e fedeli nei Paesi dell'Unione Europea. Una doppia appartenenza alla prova della secolarizzazione e della mondializzazione*. Atti del Colloquio (Università per Stranieri: Reggio Calabria, 12-15 novembre 1998), Bruylant-Leuven, Giuffrè-Milano, Nomos-Baden Baden, 1999. Può sottolinearsi la portata premonitrice di quel Convegno, notando come si sia avvertita ancora dopo l'opportunità di rimettere a tema gli argomenti in esso trattati, con analisi debitamente aggiornate e contestualizzate proprio con riferimento al bacino del Mediterraneo ed ai flussi migratori in esso registrabili. Ci si può riferire al *Rapporto Milano. Cittadinanza ed appartenenza religiosa nel contesto euromediterraneo*, a cura della Redazione del 1 dei *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, pubblicato in quella Rivista (*Quad. dir. pol. eccl.*, n° 1 del 2016) con il titolo *Cittadinanza e libertà religiosa nell'Area Euromediterranea*; cfr. pure gli Atti del Convegno ADEC 2015, nel volume *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Università degli Studi, Trento, 2016; nonché: **C. CARDIA**, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e plura-*

Del resto, che il rapporto fra globale e locale si atteggi in modi estremamente diversi, secondo le differenti aree e fasi in cui esso si configura, era stato intuito da un valoroso pensatore reggino, Domenico Farias. Egli non aveva mancato di osservare in modo perspicuo che negli ambiti territoriali in cui la mondializzazione modernizzante fa sentire il suo influsso, producendo solo un incremento di consumi e non uno sviluppo di energie creatrici, i fenomeni connessi alla globalizzazione hanno una ripercussione tale da tradursi inevitabilmente in forme di localismo reattivo<sup>4</sup>; per cui, a fronte dell'affluenza di sempre più numerose schiere di immigrati, sovente si intrecciano e si alternano, da una parte e dall'altra, nelle relazioni tra autoctoni ed extracomunitari, comportamenti ora di certezza- sicurezza (oggi diremmo: 'identitari'), ora di incertezza-timore (oggi diremmo: 'securitari'): l'insicurezza dell'immigrato e la sicurezza dell'indigeno o, viceversa, e, sempre più di frequente, la sicurezza del primo e l'insicurezza del secondo, portato a dubitare e ad avere paura<sup>5</sup>.

Proprio per questo, fin da quel momento, mi ero andato convincendo che l'obiettivo di ogni serio impegno didattico avrebbe dovuto essere «quello di educare i 'parlanti' diverse lingue a saper interloquire in un unico discorso» ed a «sapere prestarsi all'ascolto di uno straniero, che, pur restando tale, e cioè integro nella sua identità linguistica e culturale, non venisse più avvertito come estraneo o, addirittura, ostile, ma venisse accolto e trattato *alla pari* e come *prossimo*, nonostante – anzi, a maggior ragione, per – la sua *diversità*»<sup>6</sup>.

---

lismo confessionale, cit., n° 22 del 2016, pp.1-17, in specie p. 6 ss., il dossier su *Religious Pluralism & European Integration*, in [www.olir.it](http://www.olir.it) e la IV edizione della *Bruno Kessler Lecture*: H. BIELEFELDT, *Il potenziale della libertà di religione. L'esperienza di un relatore speciale delle Nazioni Unite*, tenuta a Trento il 20 Ottobre 2016. Non è un caso, infine, che la **Commissione Europea**, nell'*Invito a presentare proposte EACEA/05/2016*, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 3 (*Sostegno alle riforme delle politiche, Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù*) abbia precisato, che per la loro ammissibilità, dette proposte devono «perseguire prevalentemente uno dei seguenti due obiettivi generali...: 1) prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere i valori democratici, i diritti fondamentali, la comprensione interculturale e la cittadinanza attiva; 2) promuovere l'inclusione degli studenti svantaggiati, comprese le persone provenienti da un contesto migratorio, prevenendo e contrastando le prassi discriminatorie».

<sup>4</sup> D. FARIAS, *Mondialità dell'età contemporanea e contemporaneità della storia locale*, nell'opera collettanea *Chiesa e Società nel Mezzogiorno*. Studi in onore di Maria Mariotti, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 1655- 1671.

<sup>5</sup> D. FARIAS, *Il cambiamento dei rapporti tra territorio e cultura e le dichiarazioni universali dei diritti*, nel volume *Testimonianze calabresi dei diritti dell'uomo e dei popoli*, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2002, p. 26 s.

<sup>6</sup> S. BERLINGO', *Introduzione*, al volume *Testimonianze calabresi*, cit., p. 8. Del resto,

Era possibile far leva, nel formulare quell'auspicio, su quanto aveva affermato Giorgio La Pira, il Siciliano (di Pozzallo) Sindaco Santo di Firenze, nel contesto della Settimana di Studi sull'uomo mediterraneo, svoltasi a Tunisi in ottobre del 1968, e cioè che, ai nostri giorni, l'«utopia profetica» è «la sola realtà storica possibile»<sup>7</sup>.

È opportuno ricordare come Reggio Calabria sia il baricentro del bacino del *Mare Nostrum* non in un senso meramente topografico, e neppure solo geografico, quanto, piuttosto, nel senso di punto focale, sia pure *eccentrico*, e quindi *strano* - ma proprio perché strano ed *eccentrico sano e creativo* (per rifarmi ad un noto asserto di Gödel) - in cui, come in un *vortice*, anzi in un *vortice* iperbolico, si addensano tutte le virtualità e tutte le conflittualità tipiche del Mediterraneo<sup>8</sup>.

Reggio è situata sul lembo di quello che - con un richiamo a Giustino Fortunato - si può definire uno sfasciume idrogeologico, con cui, per altro, l'Europa protende le sue propaggini verso due Continenti, l'africano e l'asiatico<sup>9</sup>; e come dalla caotica stratificazione geologica

in quel medesimo torno di tempo, pure **A. CAVALLI**, *Il messaggio universale dell'Unione europea*, in *il Mulino*, n° 4 del 2000, pp. 629-632, proponeva il «modello europeo» - che è, in fondo, un modello euromediterraneo, potendosi cogliere profonde suggestioni mediterranee presso i popoli di tutte le regioni europee - quale risposta «al più grande problema che il processo di globalizzazione pone al mondo contemporaneo: come si fa a vivere e collaborare pacificamente senza cancellare le differenze, ma anzi valorizzandole in quanto differenze». Per mio conto, avevo già maturato analoghi convincimenti esponendoli in *Introduzione* al volume *Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni*, Giappichelli, Torino, 1997, 9-21, e riprendendoli, più tardi, nello scritto *Il 'cammino' e le 'radici': riflessioni su di una 'nuova' missione della 'vecchia' Europa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n° 2 del 2005, pp. 361-368. In questa prospettiva appare inoltre opportuno il richiamo alla *Lettera aperta della KEK alle Chiese e alle organizzazioni associate in Europa e invito al dialogo e alla concertazione*, del 21 giugno 2016, in [www.ceceurope.org](http://www.ceceurope.org), nonché il già ricordato rapporto della COMECE, *Promuovere la pace*, cit., in specie p. 565 ss.

<sup>7</sup> **G. LA PIRA**, *La cultura e la civiltà mediterranea per la storia nuova del mondo*, in **ID.**, *Il sentiero di Isaia. Scritti e discorsi (1965-1977)*, a cura di **G(ianni)**, e **G(iorgio)**. **GIOVANNONI**, con *Introduzione* di **W. VELTRONI**, Paoline, Milano, 2004, pp. 151-153. Pure Papa **FRANCESCO**, *Discorso in occasione del conferimento del 'Premio Carlo Magno'*, ha ribadito che per realizzare il «sogno» di un «nuovo umanesimo europeo» servono «memoria, coraggio, sana e umana utopia» (cfr. *Il Regno-doc.*, n° 9 del 2016, p. 282).

<sup>8</sup> Scrive **C. ALVARO**, *Mediterraneo*, ora in **ID.**, *Viaggio in Turchia*, Falzea Editore, Reggio Calabria, 2003, p. 142:

«Negli uomini dei paesi del Mediterraneo i vizi che li perdettero e le virtù che li portarono in alto sono rimasti prevalenti in ogni individuo; da individuo a individuo e da nazione a nazione difetti e virtù formano quasi una parentela che in tutto il millenario rimescolio della loro storia è rimasta egualmente viva in tutti; come in una famiglia dove si possono osservare i diversi caratteri come hanno allignato dall'uno all'altro». Devo al Prof. Antonino Zumbo, già Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria - che tengo a ringraziare - le preziose indicazioni degli scritti di Alvaro richiamati nel testo.

<sup>9</sup> Sulla peculiare e storica «medianità» di Europa - la mitica principessa fenicia rapita da Zeus sotto le finte sembianze di un docile toro e portata a Creta per esservi sedotta - ha foca-

dei terreni di quella provincia è indotto l'*humus* per il frutto tipico e unico al mondo che è il *bergamotto*, così dalla seriale sedimentazione delle civiltà e delle culture che vi si sono succedute lungo il corso dei secoli, lasciandovi tracce imperiture, è germinata una vocazione all'*intercultura*. Proprio per questo Reggio ed il suo *hinterland* possiedono la capacità di riconoscere, accogliere e valorizzare i vari contributi identitari, arricchendoli ed implementandoli: allo stesso modo in cui l'essenza del bergamotto fissa il *bouquet* aromatico di ciascun profumo, senza annullarlo o alterarlo, ma semplicemente rinvigorendo le fragranze più leggere, evidenziando quelle latenti, attenuando e temperando quelle più forti<sup>10</sup>.

La Calabria è, ancora e sempre, marca di frontiera: con il peso delle chiusure, delle fratture, delle separatezze, degli scontri, dei conflitti e, soprattutto - come risulta insuperatamente evidenziato da Georg Simmel<sup>11</sup> - delle ambiguità che ciò può comportare<sup>12</sup>; ma anche con la ricchezza degli scambi, delle integrazioni, dei reciproci arricchimenti, delle sinergie di cui può fruire ogni postazione allocata al crocevia di più culture ed etnie<sup>13</sup>: al centro - nel senso prima chiarito - del Mediterraneo, in seno ad un mare predisposto a cogliere nel medesimo ambito e lungo le sue sponde quelle tante alterità o diversità, che ne rendono plurale e complessa la cifra identificativa.

---

lizzato l'attenzione, con suggestivi approfondimenti storiografici, non privi di spunti attuali, **A. BANCALARI MOLINA**, *La idea de Europa en el mundo romano. Proyecciones actuales*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2015.

<sup>10</sup> Cfr. **S. BERLINGO**, *La ricchezza dell'intercultura nell'esperienza locale*, in *La Chiesa nel tempo*, n.1 del 2004, p. 110 s.

<sup>11</sup> **G. SIMMEL**, *Étude sur les formes de la socialisation*, trad. franc., PUF, Paris, 1999.

<sup>12</sup> Non è mancato chi (**K. LEHNERT**, *La Calabria a Berlino*, in *Il Quotidiano*, 3 luglio 2001, p. 9) ha fatto assurgere, per quest'aspetto, la Calabria a simbolo dell'Italia e dell'Europa; l'aveva già notato **D. FARIAS**, *Situazioni ecclesiali, e crisi culturali nella Calabria contemporanea*, Marra, Cosenza, 1987, p. 334, secondo cui «il patrimonio culturale calabrese» - come dire: il codice genetico di questa Regione - «non è solo calabrese e spesso non è nativamente calabrese e rinvia *altrove* per poter essere capito ed apprezzato». A mia volta, sempre in quello scritto, chiosavo, tuttavia, che la «molteplice eccentricità o perifericità» della Calabria potrebbe dialetticamente capovolgersi nel suo opposto, ossia in una «plurima centralità». Forse proprio per questo anche del Mare che bagna le coste calabresi **C. ALVARO**, *Mediterraneo*, cit., p. 141, dice: «...chi l'ha veduto una volta vi torna spesso con la memoria, e si propone di rivederlo ancora».

<sup>13</sup> Scriveva il poeta veneto Biagio Marin al suo carissimo amico Arturo Carlo Jemolo che, spesso, le linee di demarcazione tendono a trasformarsi in linee di comunione: cfr. *Arturo Carlo Jemolo: da lettere inedite (1913-1981)*, a cura di **A. GALANTE GARRONE**, **M. C. AVALLE**, La Stampa, Torino, 1994, p. 851.

## 2 - Il 'made in Italy' dantesco ed il doppio registro adottato per l'accoglienza degli stranieri nel «bel paese là dove 'l si suona».

Del *Mediterraneo* come *mare dell'unico Dio*, ma anche teatro di *differenze e conflitti*, ha ragionato a suo tempo, nel corso di una lezione magistrale tenuta sempre a Reggio Calabria, Andrea Riccardi<sup>14</sup>. L'autorevole studioso, in alcuni dei suoi lavori relativi all'area del Mediterraneo<sup>15</sup>, ha giustamente ed energicamente messo in guardia sui possibili tragici eventi provocati dal riversarsi sulle coste calabro-sicule di epocali flussi migratori, avvertendo che essi possono condurre ad una drammatica involuzione, dalla coabitazione al conflitto. Si produrrebbe, per tal via, la scomparsa proprio di quel 'mondo' che, ancora una volta, La Pira, con il suo nobile e profetico anelito, preconizzava potesse trasformarsi in un novello Lago di Tiberiade, in cui fare rivivere, nel contrappunto con la confusione babelica, lo Spirito pacifico, tollerante e plurale della Pentecoste<sup>16</sup>.

Per contribuire ad evitare l'esito nefasto del vanificarsi dello spirito 'pentecostale', di cui si è appena detto, sono state colte, in Italia, l'urgenza e l'opportunità di un recupero della *mission* formativa volta

---

<sup>14</sup> Il testo può consultarsi sul sito web dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, [www.unidarc.it](http://www.unidarc.it). Giova richiamare in questa sede alcuni passaggi delle conclusioni di Riccardi: «Le semplificazioni sono inadatte a comprendere il mondo del Mediterraneo: le tante comunità, ben più di tre, i tanti atteggiamenti diversi di fronte all'unico Dio, le molte vie, le società modernizzate, le vie pacifiche e quelle violente. Ci vuole senso della complessità per orientarsi. Spesso la religione – e l'islam in particolare – è oggi "deculturata", distaccata dalle mediazioni culturali e storiche, mentre i processi di globalizzazione tendono a veicolare caricature ideologiche semplificate. Anche il fondamentalismo è legato in qualche modo a questo processo di deculturazione delle religioni. I processi di radicalizzazione si legano allo spaesamento, causato dalla globalizzazione, che vive nelle periferie delle grandi città europee come in quelle del Sud del mondo...Il Mediterraneo continua a essere il mare dell'unico Dio e delle molte comunità di credenti, ma, in un mondo globalizzato, è richiesta una nuova comprensione e nuovi investimenti di pensiero, cultura e umanità».

<sup>15</sup> Cfr., in particolare, A. RICCARDI, *Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitto*, 2ª ed., Guerini e Associati, 2014, ma anche ID., *La strage dei cristiani. Mardin, gli Armeni e la fine di un mondo*, Laterza, Bari, 2014. La problematica, era già stata magistralmente approfondita da F. CARDINI, *Europa e Islam, storia di un malinteso*, Laterza, Bari, 1999.

<sup>16</sup> Cfr. il volume *Ritornare a Israele. Giorgio La Pira, gli ebrei, la Terra Santa*, Edizioni della Normale, Pisa, 2016, con un'Introduzione (così come titolata significativamente in *Il Regno-att.*, n° 10 del 2016, p. 284 ss.) di D. MENOZZI, *Figli dell'unico Abramo*. In ordine agli eventi paventati da Riccardi è sufficiente rievocare quanto avvenuto il 26 febbraio 2023 con il tragico naufragio di Cutro, in cui persero la vita più di novanta migranti, fra i quali più di trenta bambini.

all'accoglienza degli (studenti) stranieri, articolando i programmi didattici non già mediante la formazione di classi 'ghetto'<sup>17</sup>, bensì con il ricorso ad un *doppio registro*: per un verso, fornendo agli allievi stranieri ogni utile strumento per la loro migliore compenetrazione nella lingua e nella cultura italiane; per altro verso, coltivando negli studenti italiani l'attitudine ad un senso di apertura e di dialogo nei riguardi degli stranieri, con l'intento di contribuire alla tessitura di una rete di rapporti reciprocamente arricchenti e di supportare una *politica di cooperazione e di sviluppo* tanto dei territori di contesto, quanto dei territori di provenienza dei migranti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di *predisporre risorse umane, indigene ed estranee, nel ruolo di mediatori interculturali e di 'facilitatori' delle e nelle relazioni euromediterranee*, in specie con la formazione del personale richiesto dal terzo settore (o 'pilastro'), dal nuovo *welfare* (si pensi, ad esempio, all'iniziativa dei cc.dd. *corridoi umanitari*<sup>18</sup>), dall'impegno per una *nuova cittadinanza* attiva, partecipe e responsabile in tutte le Regioni ed i Paesi interessati (anche attraverso il rientro concordato nei territori di provenienza delle unità di personale cui siano state fornite e/o di cui siano state affinate le competenze più adatte per programmare e realizzare lo sviluppo delle loro comunità d'origine).

Al riguardo si potrebbe rilevare che il rimando ad una sorta di 'mito' dell'italianità nel mondo poco si concilia con l'apertura allo 'straniero'

---

<sup>17</sup> L'11 aprile scorso, durante lo svolgimento della "Giornata del Mare e della cultura marinara", sempre a Reggio Calabria, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presente per l'occasione, si è appreso che - al netto della dibattuta questione sul prefissato e sempre più basso numero di stranieri in ciascuna classe scolastica e della circostanza secondo cui gli allievi stranieri di prima generazione presentano una deficienza formativa in italiano pari al 22%, equivalente ad un anno di scuola in meno rispetto agli studenti italiani, ed un tasso di dispersione scolastica del 30% a fronte del 9% degli italiani - il Ministero avrebbe già per tempo avviato uno studio di fattibilità, al fine di creare un sistema di accoglienza e di integrazione più efficace, con classi più inclusive e con il ricorso al potenziamento della conoscenza e dello studio dell'italiano ad opera di specializzati mediatori culturali. E' il caso di osservare, del resto, che proprio a Reggio Calabria la locale Università per Stranieri "Dante Alighieri" ha attivato, fin dall'anno accademico 2007/2008 (il primo dopo il conseguimento del riconoscimento legale) un Corso di laurea in *Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea* (corrispondente a quello in atto denominato: *Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa*) e un Corso di laurea magistrale in *Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea* (corrispondente a quello in atto denominato: *Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale - POLIS*).

<sup>18</sup> Sull'esperienza, in proposito, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con la Federazione delle Chiese evangeliche e delle Chiese valdesi e metodiste, si v., *ex multis*, P(aolo). T(ommasoni)., *I corridoi umanitari*, in *Il Regno-att.*, n° 6 del 2016, p. 138, nonché il sito [www.santegidio.org](http://www.santegidio.org).

e rischia piuttosto di indulgere alle derive identitarie spesso sottese in ogni richiamo alle ‘radici’<sup>19</sup>. Ed invece è senz’altro ammissibile sostenere pure il contrario, cioè che il rinvio alle ‘radici’ potrebbe non essere discriminante e rivelarsi, viceversa, inclusivo, come dimostrano casi emblematici, quale, ad esempio, quello del ricorso alla forza attrattiva del ‘*made in Italy*, con l’evocazione, per antonomasia, della figura e del magistero di Dante Alighieri. Nella dottrina di quest’ultimo Autore risultano, infatti, reperibili decisivi elementi sia per assumere a cifra ermeneutica del Mediterraneo la chiave interpretativa proposta fin dall’esordio del presente contributo, sia per far comprendere come le problematiche dell’intercultura possano giovare del coordinamento fra un’adeguata rivendica delle identità<sup>20</sup> e l’instaurazione di maggiori e più sostanziali rapporti di giustizia tra i popoli e le nazioni più diversi.

La tematica interculturale non può fare a meno dei tratti distintivi della *concretezza* – di «concretezza mediterranea» discorre magistralmente ed autorevolmente Paolo Grossi<sup>21</sup> –, che esige – come ammonisce l’episodio evangelico –, da parte di chi è continuamente sollecitato a rifrangere sempre più in alto lo sguardo, di non astrarsi in una mera contemplazione estatica, annichilito a fronte dei bagliori accecanti e quindi ‘anestetizzanti’ (si pensi alle tre tende da allestire, secondo la proposta di Pietro, sull’alto monte: *Mt* 17, 1-8; *Mc* 9, 2-8; *Lc* 9, 28-56) della Trasfigurazione (quasi a volerla intendere come ‘fine della storia’).

Basta riflettere sul fatto che Dante è un antesignano della concezione, molto attuale ai nostri giorni, secondo cui quanto più ci si riconosce nell’altro, tanto più si deve crescere in sé stessi (e viceversa)<sup>22</sup>. Quanto, poi, alla concretezza, detta concezione trova nell’Alighieri basi ben più robuste e realistiche di quanto non possano offrire, alle pur apprezzabili teorie sull’universalità o *universabilità* dei diritti umani, gli studi astratti della semeiotica contemporanea o le visioni empiriologiche del moderno scientismo riduzionista. Quest’ultima chiave di lettura della realtà è, per certi aspetti, l’erede dell’‘aristotelismo

<sup>19</sup> Cfr. M. BETTINI, *Contro le radici. Tradizioni, identità, memoria*, il Mulino, Bologna, 2012.

<sup>20</sup> Cfr. K. A. APPIAH, *La menzogna dell’identità. Come riconoscere le false verità che ci dividono in tribù*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2019.

<sup>21</sup> Cfr. P. GROSSI, *Scritti canonistici*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 234.

<sup>22</sup> Cfr. A. ZIELINSKI, *Être chez soi, être soi. Domicile et identité*, in *Études*, n° 6 del 2015, p. 63.

radicale' contro cui Dante si è vigorosamente battuto, sempre più convintamente, nel corso dell'evoluzione del suo pensiero (dal *De vulgari eloquentia*, al *De Monarchia*, al *Convivio*, alla poetica del *Dolce stil novo*), con il superamento dell'utilizzo dei meri universali linguistici e con il recupero dei *simplicissima signa*, della 'luce' indiretta o, meglio, 'incarnata' degli occhi di Beatrice (l'«amor che nella mente mi ragiona»).

### 3 - Il 'bisogno di mondo' e la rifrazione in alto dell'identità plurale della Calabria.

Anche in forza degli esiti delle più recenti ricerche, condotte in materia da esimi studiosi, italiani e stranieri - a iniziare da Miguel Asín Palacios<sup>23</sup>, passando per Maria Corti<sup>24</sup> - è possibile focalizzare gli obiettivi di formazione e ricerca nella valorizzazione della lingua di Dante come modulo 'narrativo' della storia di una concreta e ben definita identità, quale quella italiana, per sua natura aperta all'accoglienza ed alla 'contaminazione', nel senso di una pacificazione e di un mutuo arricchimento fra le varie civiltà e culture che al Mediterraneo fanno capo.

Del resto, proprio nell'introduzione ad una raccolta di scritti interdisciplinari<sup>25</sup> non manca di notarsi con acume che «nell'epoca contemporanea...caratterizzata da quelle che sono state definite 'identità

---

<sup>23</sup> Cfr. **M. ASÍN PALACIOS**, *Dante e l'Islam*, trad. it., Luni editrice, Milano, 2014 (l'originale in spagnolo risale al 1919).

<sup>24</sup> Cfr. la raccolta di scritti postuma di **M. CORTI**, *Scritti su Cavalcante e Dante*, Einaudi, Torino, 2003.

<sup>25</sup> Si può consultare, al riguardo, nel sito [www.quadernibalestrieri.it](http://www.quadernibalestrieri.it), in particolare l'Introduzione al *Quaderno 8*, della *Biblioteca Balestrieri*, con il saggio di **V. CRUPI**, *Lungo i sentieri dell'interculturalità medievale: Dante e l'Islam*, ivi, pp. 13-24, che ci rende edotti sulle fonti arabo-musulmane della Divina Commedia, per il tramite del *Libro della Scala di Maometto*, mentre altri saggi evidenziano gli influssi, sulla lingua del Poeta, del 'volgare illustre' praticato nella *Magna Curia* di Federico II, insediata proprio nelle terre «di qua e di là del Faro»: cfr. **G. FOLENA**, *Cultura e poesia dei Siciliani*, in *Storia della letteratura italiana*, a cura di **E. CECCHI** e **N. SAPEGNO**, vol. I: *Le Origini e il Duecento*, Garzanti, Milano, 1965, p. 277. Da ultimo, per i più recenti contributi sul pensiero di Dante, in ordine a quanto sostenuto nel testo, si rinvia, ancora, a **V. CRUPI - A. F. CALABRESE**, *La Trinità in Dante. Dalla "Vita Nuova" alla "Divina Commedia"*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020 (con la recensione di **S. BERLINGÒ**, *Poesia e Mistero*, consultabile nel sito [www.unidarc.it](http://www.unidarc.it)); **M. NARO**, *Alta fantasia. L'altra teologia di Dante Alighieri*, Morcelliana, Brescia, 2021; **G. BRUNELLI**, *Dante: la visione dell'arte*, in *Il Regno-att.*, n° 10 del 2021, p. 4.

fluide' [o 'liquide' o 'plurali'] ... la situazione è per certi versi paradossale. Mentre a livello teorico si continua ad operare nella direzione di un indebolimento della nozione di identità...nell'immaginario sociale e nella pratica politica sempre più spesso si praticano tentativi di riappropriazione funzionale di quella nozione... 'Per chi ha paura, tutto fruscia', scriveva Sofocle»<sup>26</sup>.

Ma a proposito d'identità – e scontato che, come scrive di recente un economista attento alle *humanities*, gli alberi non danno alcun frutto se le radici non vengono alimentate da buona terra<sup>27</sup> - il tentativo di recuperare una identità italo-calabrese intesa come identità *plurale*, per sua natura vocata ad interloquire con l'*universo*, anzi col *pluriverso*, si armonizza con quel *bisogno di mondo* in cui Fernand Braudel ravvisava l'*input* avvertito ed utilizzato dagli europei per accedere alla navigazione d'alto mare ed impadronirsi così di tutti e sette i pelaghi del pianeta<sup>28</sup>.

È probabile, per altro, che Braudel trascurasse come, nell'intimo delle genti mediterranee, quel bisogno di mondo sottintendesse un significato ed un valore ancora più profondi, e cioè quelli riposti nell'e-vangelico *Duc in altum!* (Lc 5,4), così energicamente evocato da San Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica *Novo Millennio Ineunte*, del 2001<sup>29</sup>.

In vero, la posizione tipica (e topica!) della Calabria (detta anche "Italia", dal mitico sovrano Italo), emblematica rispetto a tante altre periferie del mondo, ha in sé le potenzialità per battere in breccia ogni barriera, per far sì che i muri periferici – come già è avvenuto a Berlino – si trasformino in confini aperti e vitali, dotati di enormi prospettive di rilancio, di crescita e di sviluppo. Non a caso Domenico Farias, riferendosi all'esempio fornito dagli studiosi della Scuola giuridica peloritana – che con la Calabria ha condiviso notevoli affinità e personalità – ha avuto modo di notare che la scelta di una collocazione territoriale periferica, se talora esclude il ricercatore dall'accesso «a contatti scientificamente stimolanti e arricchenti, ... lo aiuta in

<sup>26</sup> Cfr. *Quaderno*, cit., pp. 7-12.

<sup>27</sup> Cfr. L. BRUNI, *Investire in humanities e coesione sociale*, in *Il Sole24Ore*, 2 marzo 2016.

<sup>28</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, Mondadori, Milano, 1999, p. 375.

<sup>29</sup> Cfr., al riguardo, anche P. CODA, *Una Chiesa di misericordia*, in *Il Regno-doc.*, n° 19 del 2016, p. 642.

compenso a non essere succube di mode effimere e a condividere anche il clima spirituale prevalente in luoghi dove la presenza più o meno visibile di una sapienza antica si unisce all'esperienza di situazioni sociali dolenti che invitano tutti alla serietà e all'essenzialità, anche lo studioso»; il coraggio da quest'ultimo dimostrato di saper vivere in «una condizione *sui generis* di marginalità in un senso analogo a quello che i sociologi americani della prima scuola di Chicago davano a questa parola» gli garantisce, per converso, una impareggiabile ed invidiabile libertà di pensiero<sup>30</sup>.

Tutto può sembrare, quindi, vicino, a portata di mano; ma la limpidezza dello sguardo, propria dei naviganti adusi a perscrutare le correnti mediterranee, se, da un lato, consente di percepire sempre nuovi scenari, deve, d'altro canto, preservare da ogni autoinganno. Solo così potrà puntarsi con qualche speranza di successo ad un traguardo che è tuttora lontano, perché sono ancora lunghi i tratti del cammino da compiere seguendo il non facile itinerario dell'interculturalità, per il quale non esiste un modulo predefinito, ma, se mai, può cogliersi l'esigenza di una perenne riscoperta e rielaborazione<sup>31</sup>.

Il crinale su cui la Calabria, come qualsiasi altra marca di confine, insiste, è il ciglio di una voragine in fondo alla quale potrebbe essere sospinta dalla sua marginalità e dalla incapacità della sua gente di uscire dalle strettoie di una *fera*, piuttosto che *fiera*, selvatichezza e

---

<sup>30</sup> Cfr. **D. FARIAS**, *Giornate in onore di Angelo Falzea*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 217 s.

<sup>31</sup> Cfr. **A. RICCARDI**, *La civiltà del convivere*, nel volume collettaneo *Islam e occidente. Riflessioni per la convivenza*, Laterza, Bari, 2002, p. 48. **S. FERRARI**, *Eclisse dell'Europa*, cit., p. 308, soffermandosi sull'esigenza di un'aggiornata rivisitazione, nel contesto interculturale, delle problematiche afferenti alla laicità ed alle libertà di religione, indica come direzione di ricerca meritevole di essere esplorata «l'idea di *'embedded neutrality'*»; tuttavia lo stesso Autore ritiene che, anche al riguardo, «molte altre verifiche andrebbero compiute». Qualche perplessità, in proposito, suscitano gli esiti della pur accurata indagine di **F. MACIOCE**, *La laicità e l'integrazione sociale: un rapporto ambiguo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n° 27 del 2016, p. 17, secondo cui anche la prospettiva dell'assimilazionismo sarebbe autenticamente laica, quando, spostando «l'integrazione dal piano dei valori al piano della forza (sociale e politica)», si limiterebbe «ad imporre, in nome del principio di maggioranza, o della tradizione storica, o del sistema costituzionale vigente, un determinato modello di coesistenza come l'unico possibile»: quasi che questi assetti politico-sociali non rappresentassero plessi o nuclei di valore determinati e circoscritti, non esaustivi – 'per la contraddizione che nol consente' (*Inferno*: canto XXVII, v. 117) – dell'*humanum*, ossia di una realtà – come si esprime lo stesso Autore (ivi, p. 14) – «*al di là delle culture*, in un punto archimedeo cui tutte le culture guardano e da cui tutte traggono linfa». Sul tema cfr. pure, per una pacata analisi di Cass. Pen., Sez. I, del 15 maggio 2017, criticata su più fronti per asserite propensioni «assimilazionistiche», **A. LICASTRO**, *La questione del kirpan tra esigenze di sicurezza e suggestioni «assimilazionistiche»*, pubblicato in data 23 maggio 2017, sul blog [messinordine.it](http://messinordine.it)

di un chiuso particolarismo. E sarebbe tragedia nella tragedia, questa volta non solo per le aree come quelle della Calabria, se il Mediterraneo, anziché trasformarsi – come agognato da La Pira – in un nuovo grande lago di Tiberiade, in una via d'acqua confluyente nel porto di Isaia<sup>32</sup>, segnasse irrevocabilmente – come pure è stato paventato e sta tragicamente verificandosi – uno spartiacque fra due mondi irrimediabilmente divaricati, a somiglianza di quanto avvenuto per il Rio Grande tra le due Americhe, e come oggi potrebbe avvenire tra il Sud d'Italia e la 'Padania', tra la Vallonia e le Fiandre, tra l'Europa della Grecia e quella di Berlino, tra l'Europa e l'Africa, tra gli USA ed il Messico, tra i ricchi della terra ed i poveri del pianeta.

#### **4. L'imperativo del Mare Amoro e gli 'ottativi categorici' mirati ad una sostanziale e concreta giustizia.**

Proprio nelle zone più deboli, periferiche e marginali, le identità sono spinte, maggiormente che altrove, a rinserrarsi ognuna nel proprio 'castello'. Ciascuna, all'interno del proprio maniero, procede, prima ancora che ad elaborare strategie di difesa, ad evocare – come ne *Il deserto dei tartari* di Dino Buzzati – figure di nemici inesistenti ed a trasformare ogni straniero in un nemico o, quanto meno, in un fastidioso estraneo. Non è fuori luogo ricordare, a questo proposito, come si esprime l'Ostessa de *Il Castello* di Kafka, irritata dall'insistenza con cui K. reclama di avere udienza dal Conte: «Lei non è del Castello, lei non è del paese, lei non è nulla»; anzi – aggiunge – «anche lei è qualcosa, sventuratamente è un forestiero, uno che è sempre di troppo, è sempre tra i piedi, uno che (...) procura un mucchio di grattacapi, (...) che non si sa quali intenzioni abbia».

Reggio Calabria è stata a suo tempo insignita della qualifica di «Città metropolitana»<sup>33</sup>. Questo titolo risulta essere realmente di sua spettanza in quanto Città vocata ad assumere il ruolo strategico di

---

<sup>32</sup> Cfr. **G. LA PIRA**, *Il grande lago di Tiberiade. Lettere di Giorgio La Pira per la pace nel Mediterraneo (1954-1977)*,

a cura di **M. P. GIOVANNONI**, Edizioni Polistampa, Firenze, 2006.

<sup>33</sup> Sul vorticoso itinerario che oggi conduce le 'metropoli' a trasformarsi in 'cosmopoli', cfr. le suggestive riflessioni di

**F. RELLA**, *Immagini del tempo. Da metropoli a cosmopoli*, Bompiani, Torino, 2016.

un fulcro di irradiazione amministrativo ed urbano al centro o, per meglio dire, nel cuore del Mediterraneo, ossia di un Mare, come si è già accennato, predisposto a recepire, nel medesimo ambito, lungo le proprie sponde, quelle tante alterità o diversità che ne rendono plurale e complessa l'identità, e lo hanno fatto identificare da un poemetto ducentesco con il *Mare Amoro*<sup>34</sup>. In esso si stagliano, secondo l'espressione lapiriana prima ricordata, le sembianze tipiche dell'«umanesimo mediterraneo», che non è affatto declinabile (e quindi mono-declinante) secondo inflessioni arcaiche, erudite o solipsisticamente 'identitarie', ma anche e soprattutto in un senso tale da favorire una feconda temperie (*interdisciplinare*) di molteplici saperi strumentali e, insieme, di variegate cosmo-visioni volte ad apprezzare beni relazionali o immateriali non competitivi.

Al riguardo, un ausilio notevole può essere offerto dalla riscoperta del nucleo «transculturale»<sup>35</sup>, e dunque genuinamente «mediterraneo», della fraternità, che, non a caso, spesso si traduce in gesti, testimonianze e anche istituzioni ispirate da e sostanziate di aiuti concreti verso i ceti più marginalizzati e negletti dal nostro modo di (con)vivere. Del resto, già due secoli fa, Proudhon aveva ricordato che nella lingua ebraica ogni atto di beneficenza verso il prossimo era sinonimo di *zedaqah*, ossia di filantropia; e, di seguito, Massimo Cacciari aveva rilevato come si fosse prodotto, nel tempo, «una sorta di 'contagio'» fra i «maestri dell'esilio» e gli «antichi nomolatri», rappresentati dal giudaismo e dal cristianesimo, attraverso la rivalutazione di quel tratto di continuità fra Vecchio e Nuovo Testamento che è possibile cogliere nella regola del dialogo e nel valore attribuito alla relazione con l'altro<sup>36</sup>.

Non solo la Calabria e il Meridione d'Italia, ma la stessa Europa sono ormai ad un bivio: devono scegliere se atteggiarsi come luoghi da *visitare* (o, per chi crede nella nemesi storica, da *conquistare*)<sup>37</sup>,

<sup>34</sup> Codice a penna, n° 2908 della *Biblioteca Riccardiana* di Firenze.

<sup>35</sup> Rinvio, come già altre volte, per il significato da dare a questo termine, alla pertinente avvertenza rintracciabile in **D. FARIAS**, *Crisi dello Stato, nuove disuguaglianze e marginalità*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 109, secondo il quale, con detta espressione, non dovrebbe alludersi ad un mero spazio comune a più culture, quanto piuttosto ad una «frontiera tra la cultura con le sue evidenze acquisite e una realtà radicalmente diversa e ignota, che è oggetto di desiderio, di una ricerca e di un'avventura dello spirito che prendono l'uomo nel più profondo di sé».

<sup>36</sup> Per le opportune referenze in merito rinvio a **S. BERLINGO'**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 81 s.

<sup>37</sup> In proposito torna utile rammentare che Kant, nel suo saggio sulla pace perpetua, aveva tenuto a precisare la differenza – fondamentale per una retta e paritetica impostazione dei

ovvero come luoghi aperti all'*ospitalità* ed all'*accoglienza*, capaci di recuperare al dialogo persino gli interlocutori più riottosi, che solo i sedimenti di civiltà e di cultura depositati in terre come quelle lambite dal Mediterraneo possono essere in grado di catturare e di coinvolgere in un rinnovato senso dell'*amicizia*<sup>38</sup>.

Ovviamente, il principale veicolo di comunicazione per l'instaurarsi di questi rapporti non può che essere offerto dal *linguaggio*. Tuttavia, anche per questo aspetto - in specie quando si hanno come principali interlocutori stranieri provenienti da Paesi e condizioni disagiate o difformi rispetto alle nostre («le periferie del mondo»<sup>39</sup>) - occorre studiarli di imprimere all'insegnamento della lingua una particolare inflessione, con l'uso di enunciati e di idiomi non meramente identificativi,

---

rapporti sociali ed interculturali - fra il *visitatore* e l'*ospite*, chiarendo che per quest'ultimo non bastano le comuni regole di convivenza, ma si richiede «un benevolo [ossia, un *amichevole*] accordo particolare», l'unico idoneo perché si possa accogliere «l'estraneo in casa come coabitante»: **I. KANT**, *Zum ewigen Frieden und andere Schrifften*, nella traduzione italiana a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant*, Utet, Torino, 1956, p. 303 ss.

<sup>38</sup> La realizzazione degli obiettivi di cui al testo può giovare, come di una tela di fondo - capace di corroborare le migliori intenzioni e di favorire le più estese condivisioni - dell'appello alla specifica forma di empatia, costituita, appunto, dal sentimento dell'*amicizia*, secondo la sua più appropriata accezione, ossia quella di antidoto che immunizza dal suo esatto opposto e cioè l'inimicizia, o - per usare un termine comune sia a Nietzsche sia a Scheler - «le ressentiment»: alimento di ogni tipo di guerra o di conflitto, così come l'*amicizia* è al fondamento della pace e dei rapporti di convivenza fra individui, popoli e nazioni. Non per nulla Papa **FRANCESCO**, *Omelia* pronunciata il 19 novembre 2016 durante il Concistoro per la creazione di 17 nuovi Cardinali, ha denunciato il «virus della polarizzazione e dell'inimicizia» che si va diffondendo ed insinuando in ogni dove (anche nella Chiesa), trasformando gli 'altri', particolarmente gli immigrati o i rifugiati, in «avversari» e «nemici» (in *Avvenire*, 20 novembre 2016, p. 5). Al riguardo, sia consentito rinviare a **H. L'HEUILLET**, *Du voisinage. Réflexion sur la coexistence humaine*, Albin-Michel, Paris, 2016, come pure al mio lavoro *L'Amicizia Mediterranea*, nel volume *Reggio città metropolitana. Per l'amicizia mediterranea*, a cura di G. Tuccio, Gangemi editore, Roma, 2010, pp. 113-116. Del resto, di *amicizia* a proposito del Mediterraneo aveva già scritto impareggiabilmente **C. ALVARO**, *Quasi una vita*, Bompiani, Milano, 1950: «Il Mediterraneo. Incontri e sedimenti di civiltà. Amicizie, che spesso rimontano nei secoli. I popoli affacciati a questo mare spettegolano uno dell'altro».

<sup>39</sup> Cfr. **A. RICCARDI**, *Periferie. Crisi e novità per la Chiesa*, Jaca Book, Milano, 2016, p. 121, secondo cui il tema delle periferie e quello della città globale conduce ad una rinnovata concezione della Chiesa e della pastorale. Si vedano pure, in tal senso: **J. W. O'MALLEY**, *Réforme de l'Église*, in *Études*, n° 4234 (janvier 2017), pp. 71-81; **E. ZANETTI**, *Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale*, in *Quad. dir. eccl.*, n° 30(2017), pp. 304-338; i contributi raccolti nel volume curato da **A. SPADARO** e **C. M. GALLI**, *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Queriniana, Brescia, 2016; nonché, nella Rivista *Quad. dir. pol. eccl.*, n° 1 del 2017, i saggi di **P. CAPPELLINI**, **G. CANOBBIO**, **A. GRILLO**, **G. DALLA TORRE**, **C. MINELLI**, **S. DIANICH**, **P. VALDRINI**, **P. PAPATHOMAS**, **D. KERAMIDAS**, **L. J. HOFFEMAN**, **N. DOE**, **A. MAFFEIS**, **C. FANTAPPIÈ**, sul tema monografico *A un secolo dalla codificazione piano-benedettina: istituzioni e diritto nell'esperienza ecclesiologica cristiana contemporanea*, a cura della Redazione del n° 1 della Rivista medesima.

ma aperti alla comunicazione interattiva con gli altri linguaggi, anche con quelli meno praticati e diffusi, ma concretamente e vitalmente centrati sulle storie e sulle narrazioni tipiche di ogni persona e cultura. Nel rispetto di queste finalità e modalità metodologiche – che non è agevole acquisire senza una formazione altamente qualificata, che si rifaccia alle acquisizioni già maturate in seno al *corpus* dottrinale di Dante Alighieri, ma non sempre tenute a mente dalle generazioni successive – l'insegnamento dell'italiano deve evitare di concretizzarsi in una nuova e più sottile forma di assimilazione e di assoggettamento, cercando di essere rispettoso di quel che Jacques Derrida soleva esprimere con il termine «*différence*»<sup>40</sup>, da riferire, nell'ambito che qui interessa, ad ogni 'differente' storia, linguaggio o discorso. Solo così, può favorirsi un dialettico e costruttivo confronto, propiziando attitudini e rapporti idonei a creare un clima di riconciliazione e di positiva concordia, nella libertà e nella simmetria delle posizioni di ciascuno.

La creazione di sinergie, anche a livello accademico, impegnate nel ruolo di fulcro propulsore di una visione d'Europa meno sbilanciata verso Nord-Est e con l'obiettivo di operare a mo' di crogiuolo per la creativa fusione del tipo di saperi innescati sulle varie e diverse (o 'altre') 'storie' afferenti alla civiltà mediterranea, renderebbe omaggio al magistrale insegnamento di Dante, che si studiò di adottare il '*volgare illustre*' - andando oltre l'originario ambito ridotto e circoscritto del suo primitivo impiego - come idioma capace di offrire l'unico conio possibile per una 'parlata' comune alle pur molteplici e fra loro (al primo impatto) irriducibili 'parlate' dei numerosi dialetti italiani<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> J. DERRIDA, *L'écriture et la différence*, Seuil, Paris, 1967.

<sup>41</sup> Di recente si è ispirata a questo modello, nel suo specifico ed attuale ambito di ricerca, una giovane e valente studiosa (in atto Professore Ordinario presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria), M. S. RATI, *Varietà dialettizzate e code mixing italiano/dialetto nel parlato degli immigrati*, in *Carte di viaggio*, n° 8 del 2015, p. 143 ss.; della stessa Autrice v. pure ID., *In Calabria dicono 'bella'. Indagini sul parlato giovanile di Reggio Calabria*, Società Editrice Romana, Roma, 2014. Ricordo che l'Alighieri, a proposito del *volgare illustre*, aveva scritto, nel *De vulgari eloquentia*, I, XVI, 4, che esso «in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla».

## 5 - Dante prima ed oltre Kant: dalla 'Giustizia della carità' alla 'Carità della Giustizia'

L'insegnamento di Dante può, infine, risultare utile a far capire come il 'primo amore', che soffia dove e quando vuole, postula un impegno che va oltre il kantiano 'amichevole' accordo particolare volto ad accogliere ed ospitare l'estraneo; e va pure ben oltre la razionale e formale *giustizia della carità* analizzata da Kelsen, nei termini di un sistema, per quanto si vuole evoluto ed aggiornato, di leggi regolatrici delle azioni filantropiche. Esso attinge a quell' 'oltre' che nel *De Monarchia* il grande Poeta individua come l'essenza stessa del diritto: l'«*hominis ad hominem proportio*», e cioè una risposta pronta, concreta alle richieste di giustizia commisurate a ciascuna distinta, perennemente nuova, e differente, richiesta di umanità (*unica semper!*), *una risposta che può essere data solo da una giustizia ispirata e guidata dalla carità (e non viceversa)*, e dunque dalla *carità della giustizia*.

Sicchè, nella duttile, ma non per questo meno ferma, impostazione del 'Ghibellin fuggiasco', la 'tempera' con cui la dolcezza della misericordia forgia la giustizia («*iustitia dulcore misericordiae temperata*»: Summa aurea, Liber V, § 1) non ne *s-tempera* affatto (a meno di non introdurre una palese aporia) ogni vincolante doverosità, ma la spinge anzi ad essere sempre più attuosa ed esigente (*overcoming law!*<sup>42</sup>), a rendersi sempre più vicina ai bisogni dei più miserevoli (*miseri-cordes!*) e diseredati, a massimizzare ed ottimizzare, in forza di una categorica precettività, i suoi obiettivi («*Optimierungsgebote*»<sup>43</sup>).

Si tratta, in definitiva, di un ideale *della*, ma anche di un impegno concreto *per la*, giustizia, volti a trasformare ciò che ordinariamente è percepito come pietra d'inciampo in una testata d'angolo (*Sal* 113-118; *Mt* 21,23), al fine di conseguire nuovi avanzamenti sulla via di un sempre più compiuto ed integrale bene-essere di tutte le genti e di una più efficace tutela dei meno protetti: una nozione di giustizia rispetto alla quale l'inciso scolpito nella stele di Hammurabi, sulla tu-

<sup>42</sup> R. A. POSNER, *Overcoming Law*, Harvard University Press, Cambridge-MA, 1995.

<sup>43</sup> R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto*, trad. it., Einaudi, Torino, 1997, p. 73, di cui v. pure, più di recente, ID, *Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica dei diritti fondamentali*, nel volume *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di M. LA TORRE e A. SPADARO, Giappichelli, Torino, 2002, p. 37 ss.

tela dei poveri, delle vedove, degli orfani, rappresentava, fin da allora, il 'depositato', riflesso nella storia, di un afflato superiore (divino?) e tuttavia profondamente umano; di quell'umano, che, come già si è detto, si propone al di là della pretesa di autosufficienza di ogni singola cultura<sup>44</sup>.

In questo senso è forse opportuno non dimenticare che il noto detto di Agostino, secondo cui *Dilige, et quod vis fac!* (*In Jo. Ep. tr. 7,8: PL 35,2033*) non venne pronunciato in un contesto tale da propiziare una più clemente ('debole' o 'mite'!) applicazione della legge, bensì nel vivo di una discussione sulla legittimità dell'applicazione di severe pene ecclesiastiche nei riguardi dei donatisti, pur in seno ad una comunità fondata sull'amore («*ad disciplinam dictante caritate*»), quale la *communio dei christifideles*, che, fin dalle origini, ha identificato nei *canones* le proprie regole distintive<sup>45</sup>.

Analogamente può comprendersi perché, proprio in una terra come la Calabria, dove forte è il rischio di un criminoso intreccio tra le reti capillari della malavita organizzata – definita dai Vescovi meridionali «*disonorante piaga della nostra società*»<sup>46</sup> – e le reti dei trafficanti di esseri umani insinuatesi tra i flussi dei migranti più disperati – sia risuonato alto e severo il monito di Papa Francesco per la scomunica degli 'ndranghetisti'<sup>47</sup>. Del resto, non fu detto segnatamen-

<sup>44</sup> Cfr. S. NATOLI, *Il rischio di fidarsi*, Il Mulino, Bologna, 2016.

<sup>45</sup> Rinvio, in proposito, a S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto*, cit., p. 181; ma v. pure A. G. HAMMAN, *La vita quotidiana nell'Africa di S. Agostino*, trad. it., Jaca Book, Milano, 1989, p. 271.

<sup>46</sup> Questa espressione si ritrova nel titolo del documento, datato 1975, *L'Episcopato calabro contro la mafia, disonorante piaga della società*, che fa eco ad una precedente lettera collettiva di parte dell'*Episcopato meridionale I problemi del Mezzogiorno*, del 1948. Entrambi i testi furono ispirati dagli Arcivescovi di Reggio Calabria, Mons. A. LANZA nel 1948 e Mons. G. FERRO nel 1975. Per una puntuale ricostruzione dell'atteggiamento assunto dall'episcopato nei confronti della mafia, si vedano ora R. GIUÈ, *Vescovi e potere mafioso*, Cittadella, Assisi, 2015 e

A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle chiese di Calabria e Sicilia*, Pellegrini, Cosenza, 2016.

<sup>47</sup> Ciò si è verificato nel discorso tenuto a braccio dal Papa il 22 giugno 2014 davanti a 250.000 fedeli nella Piana di Sibari. Del resto, quanto l'attuale Pontefice tenga a non disgiungere l'afflato caritatevole dal rigore e, ove necessario, dalla severità della giustizia, può dedursi dall'emanazione il 4 giugno 2016 del M. P. *Come una madre amorevole*, che prevede efficaci sanzioni nei riguardi dei Vescovi (o Eparchi o Superiori maggiori) negligenti nell'applicare le direttive sulla protezione dei minori, impartite da Giovanni Paolo II, con il M. P. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, ulteriormente integrate da Benedetto XVI e da Papa Francesco. Per la riforma del libro VI del Codice di diritto canonico, diretta a perseguire in modo ancor più compiuto questi scopi, si rinvia, da ultimo, alla Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* (in

te dall'Apostolo delle genti: «Qua propter, si esca scandalizat fratrem meum: non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem» (1 Cor 8, 11)?

Il recupero in ogni direzione e ad ogni livello, a cominciare dall'Europa e dai suoi popoli – che dal Mediterraneo hanno tratto origine – di un impegno e di uno stile di vita siffatto, coerente, rigoroso, e quindi volto ad imprimere una connotazione di servizio ad ogni espressione di autorità, può, in vero, offrire tuttora un fecondo alimento ed un robusto sostegno all'umano convivere in ogni regione del Pianeta<sup>48</sup>.

Occorre tuttavia attrezzarsi sul versante della testimonianza concreta, credibile, condivisa<sup>49</sup>: in un costante intreccio, se si vuole, tra *profezia e martirio* (nel suo più genuino significato di testimonianza incarnata), tra già e non ancora, e viceversa.

E d'altronde, proprio in vista della solidità da imprimere ad una testimonianza proveniente da un'Europa proiettata sul Mediterraneo - in un momento così delicato, tragico e complesso, in cui il brulichio dei popoli orientali e meridionali, gli inumani accampamenti dei rifugiati, il rimescolamento dei flutti da cui tanti innocenti vengono di continuo inghiottiti, la “terza guerra mondiale a pezzi” (secondo l'espressione coniata da Papa Francesco nel 2014), testimoniano tutt'altra realtà, oscurata dall'eclisse di uno smarrito spirito umanitario<sup>50</sup> – ritengo sia condivisibile e non casuale la scelta che, una volta tanto, pone l'Italia all'avanguardia della ricerca e della didattica protese, in modo specifico, a perseguire una *coesione sociale* basata sulla valorizzazione dei rapporti interreligiosi ed interculturali.

Obiettivi di questo tipo corrispondono alle pressanti urgenze che – al netto delle inadeguatezze e dei ritardi delle *policies* istituzionali – la realtà evidenzia, esigendo a che si proceda nel senso di una più proficua gestione dei *flussi migratori* e delle attività di *cooperazione internazionale*, anche in vista della salvaguardia dei traguardi di

---

[www.vatican.va](http://www.vatican.va)) entrata in vigore l'8 dicembre del 2021.

<sup>48</sup> Mi sono già espresso in questo senso in *Nel silenzio del diritto*, cit., p. 14 s.

<sup>49</sup> Cfr. la sollecitazione formulata da Papa FRANCESCO, *Discorso in occasione del conferimento del 'Premio Carlo Magno'*, cit., p. 278, secondo cui proprio ora «in questo nostro mondo dilaniato e ferito occorre ritornare a quella solidarietà di fatto, alla stessa generosità concreta che seguì il secondo conflitto mondiale». Nel contesto del perseguimento di tali obiettivi si colloca l'istituzione del **Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale**, con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 17 agosto 2016.

<sup>50</sup> Cfr. R. ESCOBAR, *Dalla parte giusta della storia*, in *il Mulino*, 2016, pp. 383-397.

democrazia e di libertà, che sembravano ormai consolidati nei nostri Paesi - così da poterne menare vanto dinanzi al mondo intero - e che rischiano invece di essere travolti da sopravvenienti, continue e irrisolte conflittualità<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Per una rassegna dei vari punti di vista in argomento, cfr. *La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo*, a cura di **H. GEISELBERGER**, Feltrinelli, Milano, 2017. Nelle odierne articolazioni societarie è sempre più difficile - a mio avviso - realizzare, come auspicato da **J. RAWLS**, *Political liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993, l'«overlapping consensus», ossia un consenso per semplice 'intersezione' o 'sovrapposizione'. Rinvio, da ultimo, per la critica alla teoria della giustizia di John Rawls, a **M. ALVAREZ ORTEGA**, *John Rawls y la religión en el espacio público: promesas y realidades de un mito teórico*, in *An. der. ecl. Est.*, cit., pp. 21-37.



---

# MATRIMONI INTERCONFESSIONALI E INTERRELIGIOSI NEL DIRITTO DELLA CHIESA CATTOLICA<sup>1</sup>

MARIANGELA GALLUCCIO

## 1. Culture, religioni e matrimonio

Indubbiamente l'evoluzione sociale dei paesi occidentali in senso multi-etnico e multi-culturale implica la continua ricerca di strumenti mirati a favorire la mescolanza delle culture, e ciò non soltanto per incoraggiare il reciproco riconoscimento, ma pure per consentire il dialogo e lo scambio, al fine della realizzazione di un modello di integrazione fra popoli di differenti tradizioni che possa realmente aprire ad un tempo di pace e fratellanza per l'umanità intera<sup>2</sup>.

In questo senso, sono innumerevoli le iniziative che hanno visto protagonisti i vari operatori sociali e che, partendo da una necessaria formazione interculturale, con il necessario coinvolgimento delle nuove generazioni<sup>3</sup>, si trovano ad affrontare altresì la regolamentazione

---

<sup>1</sup> Il presente contributo affronta in via esclusiva la regolamentazione dei matrimoni misti nel diritto canonico latino, rinviando ad altra sede la trattazione della tematica riferita ad altre confessioni religiose.

<sup>2</sup> Sul punto si vedano: M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino 2013, e Id., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo 2012, ove l'approccio interculturale è considerato il più adatto a tenere insieme pacificamente sistemi culturali differenti per la «produzione di un lessico dell'uguaglianza inclusivo delle diversità, ma allo stesso tempo motore di ulteriori processi di differenziazione pluralistica» (p. 335); P. Consorti, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, maggio 2007.

<sup>3</sup> Si pensi all'esperienza pionieristica portata avanti dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, ove trova spazio una proposta formativa in tema di mediazione culturale e coesione sociale. In merito si rinvia a S. Berlingò, *Per un'equa mondializzazione*

giuridica dei fenomeni dell'accoglienza e della stessa integrazione<sup>4</sup>.

Certamente, se la commistione e la pacifica convivenza fra sistemi culturali è, prima di ogni altra cosa, un'integrazione fra individui di diversa provenienza, non v'è dubbio che l'istituto del matrimonio tra persone di differenti culture e religioni, con i legami che da esso originano, vada considerato un importante strumento sociale e giuridico di integrazione<sup>5</sup>.

Tuttavia, se nei diritti degli stati democratici, in linea di massima, la libertà matrimoniale non subisce limitazioni che non siano in stretta connessione con la capacità e libertà di prestare un valido consenso<sup>6</sup>, spesso, invece, nei sistemi giuridici religiosi si riscontrano strumenti di contenimento dei matrimoni tra persone appartenenti a diverse confessioni religiose e che possono anche assumere la forma del divieto, con conseguente nullità del vincolo eventualmente contratto.

Negli ordinamenti a base confessionale il fondamento dell'endogamia religiosa trova la sua giustificazione principalmente nell'importanza attribuita dai rispettivi principi dottrinali all'unione matrimoniale, in conseguenza del collegamento naturale del matrimonio con la trasmissione (e la successiva cura) della vita<sup>7</sup>, nonché con la tutela della

*delle periferie nelle società plurali: un 'nuovo' Corso di laurea sull'interculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 27/2016; e, dello stesso Autore, in tema di dialogo fra culture e integrazione, il volume: *Pluralismo religioso e democrazia transculturale*, Napoli 2022.

<sup>4</sup> L'integrazione fra popoli e culture è al centro di delicate tensioni sociali che vengono a determinarsi tra residenti stanziati sopra un dato territorio, intenti a difendere la propria cultura, e i migranti che, da questo atteggiamento difensivo, si sentono pregiudizialmente respinti. Gli interventi mirati a sollecitare la reciproca conoscenza e favorire la coesione sociale appaiono, pertanto, necessari a scardinare tutti i pregiudizi culturali che possono fomentare «reazioni istintive ed irrazionali [...] per innescare di nuovo il processo di creazione dell'«altro» rispetto al «sé»», così: S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto*, Bologna 2002, p. 34 e dello stesso Autore: *Diritti e religioni*, in *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, a cura di S. Ferrari, Bologna 2008, p. 14.

<sup>5</sup> Sul tema si rinvia a: *Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti*, a cura di M. Tognetti Bordogna, Torino 2001; S. Ferrari, *Matrimonio e alterità. La rilevanza interordinamentale del matrimonio nei sistemi giuridici religiosi*, in *Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni*, 5/2005, pp. 193-215; M. Pompedda, *Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa: problema antropologico-interculturale o problema interreligioso?*, in *Annuario DiReCom*, 2/2003, pp. 13-30.

<sup>6</sup> Cfr. E. Dieni, *Introduzione al tema in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2 (2002), p. 7.

<sup>7</sup> Il legame matrimoniale che, in antropologia, è considerato istituto alla base della società (cfr. C. Levi-Strauss, *Le strutture elementari della parentela*, Milano 1972), nella tradizione teologica delle religioni e, in particolare, nel sistema dottrinale ebraico-cristiano, è da ricollegarsi all'opera creativa della divinità, di cui costituisce uno snodo fondamentale: la coppia primigenia (emblema di ogni coppia), proprio nella unione di uomo e donna, rispecchia l'immagine di Dio, partecipando

fede professata che può, così, propagarsi nello spazio e nel tempo<sup>8</sup>.

In relazione alla possibilità o meno di apertura alle nozze miste, la dottrina ha collocato i diritti delle confessioni religiose lungo un ideale arco<sup>9</sup>, ponendo alle due estremità le Chiese protestanti (ove non si riscontrano limiti ai matrimoni misti)<sup>10</sup> e la religione ebraica (ove, al contrario, la proibizione dei matrimoni interreligiosi è assoluta)<sup>11</sup>; fra questi due modelli si ritrovano la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse (nelle quali, seppur proibiti, i matrimoni misti possono ammettersi al verificarsi di determinate condizioni)<sup>12</sup> e la comunità islamica

---

anche alla stessa creazione, nel susseguirsi ininterrotto delle generazioni (cfr. Gn. 1, 26-28).

Pertanto, nel diritto della Chiesa, soprattutto in considerazione della natura sacramentale del matrimonio quale *consortium totius vitae* (can. 1055, §1, CIC), la necessità di garantire unioni stabili, caratterizzate dalla massima integrazione fra i coniugi, determina l'insorgere di divieti alle nozze, nel caso in cui i due nubendi appartengano a confessioni religiose diverse, soprattutto nell'ottica di preservare l'educazione (religiosa) della prole, quando non addirittura evitare il pericolo per la sopravvivenza della confessione religiosa considerata, ove per motivi storici e sociali la stessa confessione si trovi in posizione di minoranza. Sulla varietà delle motivazioni poste alla base dei divieti di nozze miste, si veda P. Moneta, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2003/2, p. 1323

<sup>8</sup> A tal proposito, in ordine al diritto canonico, è possibile richiamare il "dovere gravissimo" dei genitori di trasmettere la fede alla prole, e di istruirli sui principi della dottrina cristiana come previsto nei cann. 226, § 2 CIC, e 774, § 2 CIC. Sul tema dell'educazione della prole nel matrimonio canonico si veda: I. Zuanazzi, *L'ordinatio ad educationem prolis nel matrimonio canonico*, Napoli 2012 e in relazione ai matrimoni misti: R. Colombo, *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoe.chiese.it)*, n. 27/2017.

<sup>9</sup> Così: S. Ferrari, *Conclusioni su «Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa»*, in *Annuario DiReCom*, 2/ 2003, p. 94

<sup>10</sup> Sul tema delle nozze miste nelle Chiese luterane si rinvia a: G. Albisetti, *Il matrimonio valdese oggi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 12/1 (2004), pp. 135-142; L. Della Torre -M. Sbaffi, (a cura di), *La teologia del matrimonio e i problemi dei matrimoni interconfessionali - Dialoghi tra la Federazione luterana mondiale, l'Alleanza riformata mondiale e il Segretariato per l'unità dei cristiani, 1971 - 1977*, Torino 1980; A. Giraudo, *I matrimoni misti tra cattolici ed evangelici*, *Atti del Convegno Nazionale: Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e canoniche*, Presidenza della C.E.I., Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso-Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, Roma 21-23 febbraio 2013, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it); J. O. Larios Valencia, *Il matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti: analisi del Testo comune e del Testo applicativo*, in *Ius missionale: annuario della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana*, VI, (2012), pp. 197-224.

<sup>11</sup> Per i matrimoni misti nel diritto ebraico, si vedano: B. Gardella Tedeschi, *I matrimoni interreligiosi nel diritto ebraico*, in *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni (a cura di S. Ferrari)*, Bologna 2022, pp.131-137; A. M. Rabello, *Il matrimonio nel diritto ebraico*, in R. Aluffi Beck Peccoz - A. Ferrari - A. M. Rabello, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico, islamico: un commento alle fonti*, cit., pp 7-92

<sup>12</sup> Approfondimenti in ordine al tema delle nozze miste in relazione alle Chiese ortodosse si ritrovano in: V. Parlato, *Rigor iuris e misericordia nel matrimonio delle Chiese ortodosse*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoe.chiese.it)*, n. 2/2016; C. Vasil, *I matrimoni misti tra cattolici e ortodossi: il punto di vista ecumenico*, e A. Zambon, *I matrimoni misti tra cattolici e ortodossi. Il punto di vista canonistico*, in

(che consente il matrimonio interreligioso solo all'uomo che sposi una donna cristiana o ebrea, con un divieto ai matrimoni misti che riguarda esclusivamente le donne di religione musulmana)<sup>13</sup>.

## 2. I matrimoni misti nell'ordinamento canonico

Il diritto canonico prevede una duplice tipologia di nozze miste<sup>14</sup>:

1) le nozze celebrate tra un fedele battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto e una persona battezzata in una Chiesa cristiana che non è in piena comunione con la Chiesa cattolica: si tratta dei *matrimoni misti* in senso stretto intesi (interconfessionali), i quali, seppur proibiti in linea di massima, sono consentiti a condizione del rilascio di una apposita licenza dell'Ordinario, rispettosa di alcuni adempimenti (cfr. cann. 1124 ss.)<sup>15</sup>;

---

*Atti del Convegno Nazionale: Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e canoniche, Presidenza della C.E.I., Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso-Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, Roma 21-23 febbraio 2013, in www.chiesacattolica.it.*

<sup>13</sup>Sul matrimonio misto nel diritto islamico si rinvia a: R. Aluffi Beck-Peccoz, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in R. Aluffi Beck Peccoz – A. Ferrari – A. M. Rabello, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico, islamico: un commento alle fonti*, a cura di S. Ferrari, Torino 2006, pp. 181-246. Ulteriormente, sulle problematiche relative ai divieti di unione mista si possono consultare anche i contributi pubblicati in: *Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa*, in *Annuario DiReCom* 2/2003.

<sup>14</sup> Sul tema, tra gli altri, si vedano: G. Boni, *I matrimoni 'misti' tra diritti religiosi e diritti secolari*, in *Matrimonio e famiglia tra diritti religiosi e diritti secolari*, Bologna 2024, pp. 225-242; Id., *Disciplina cattolica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, Città del Vaticano 2002, pp. 21-118; S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, in *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, pp. 93-106; E. Camassa, *I matrimoni interreligiosi nel diritto canonico*, in *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, a cura di S. Ferrari, Bologna 2019, pp. 139-146; C. Canta, *Famiglie in dialogo. Indagine sui matrimoni "misti"*, Roma 2014; B. Gianesin, *Matrimoni misti*, Bologna, 1991; G. Marchetti, *I matrimoni misti: la preparazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25 (2012), pp. 229-243; J. Granados, *I matrimoni misti: fragilità e speranze di un'unità in cammino*, in *Atti del Convegno Nazionale: Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e canoniche, Presidenza della C.E.I., Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso-Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, Roma 21-23 febbraio 2013, in www.chiesacattolica.it*; A. Montan, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, in *I matrimoni misti*, cit., pp. 23-55; U. Navarrete, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 5 (1992) pp. 265-286; B. Serra, *I matrimoni misti nel diritto canonico*, in *Il diritto matrimoniale canonico, civile, concordatario: una lettura interdisciplinare. Lezioni di diritto matrimoniale canonico e concordatario. Volume I*, Napoli, 2021, pp. 83-94; J. Tomko, *Matrimoni misti*, 1971.

<sup>15</sup> Di seguito le norme relative ai matrimoni misti in senso stretto: «Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con

2) i matrimoni contratti tra un fedele battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto e una persona non battezzata e che, invece, risultano vietati in quanto corrispondenti all'impedimento matrimoniale di c.d. *disparitas cultus* (cfr. can. 1086 CIC, matrimoni interreligiosi)<sup>16</sup>.

La regolamentazione predisposta dal legislatore canonico per tali unioni si atteggia in modo peculiare: da un punto di vista formale, le due ipotesi di nozze miste - pur prevedendo situazioni sostanziali differenti, con diversificati effetti<sup>17</sup>, presentano una normativa, per così dire, intrecciata con rimandi reciproci<sup>18</sup>; dal punto di vista sostanziale, nonostante i matrimoni misti possano presentare rischi nei confronti della (eventuale) perdita della fede del coniuge cattolico, di fatto vengono consentiti per effetto di un intervento dell'autorità competente (Ordinario), ammettendosi la coppia mista al matrimonio, seppur con differenti atti giuridici (il rilascio di licenza o una dispensa), basati sulle medesime condizioni (contemplate nel can. 1125 CIC) e in conseguenza di una disciplina che costituisce il punto di arrivo di secoli di storia e sviluppo nell'ordinamento della Chiesa.

---

la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità» (can. 1124 CIC); «L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti» (can. 1125 CIC).

<sup>16</sup> Così dispone il can. 1086 CIC: «§ 1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata. § 2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126. §3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata».

<sup>17</sup> Nell'ordinamento canonico, in riferimento alle nozze miste, l'elemento di estraneità rispetto al contraente cattolico (ossi l'essere l'altro nubente non battezzato, oppure battezzato in una comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa Cattolica e, quindi, la condivisione o meno del sacramento del battesimo) implica alcune conseguenze. In primo luogo, da un punto di vista strettamente teologico si ravvisa una diversa "consistenza" sacramentale nei due tipi di unione: i primi non sono matrimoni- sacramento, mentre i secondi lo sono; in secondo luogo e da un punto di vista giuridico, il carattere sacramentale attribuito o meno a queste unioni comporta che se i matrimoni sacramentali sono indissolubili (ossia l'ordinamento non ne consente lo scioglimento), al contrario, i matrimoni non sacramentali, a determinate condizioni, possono essere sciolti (si pensi al caso dello scioglimento per il privilegio della fede, di cui *infra*, nota n. 20).

<sup>18</sup> Infatti, il can. 1086 CIC rimanda al 1125 CIC in tema di matrimoni misti, mentre il can. 1129 CIC richiama il can. 1086 CIC).

### 3. L'evoluzione storico-giuridica dei matrimoni misti nel diritto canonico

In effetti, nel corso del tempo, il diritto della Chiesa ha manifestato un duplice atteggiamento nei confronti delle nozze miste: tollerate, in quanto possibili “fucine” per la conversione al Cristianesimo del contraente non battezzato o non cattolico, ma pure valutate con un certo timore per il pericolo nei confronti della fede del contraente cattolico. Tale ambivalenza è già presente nella Chiesa apostolica, riconducibile alle indicazioni di prassi dell’Apostolo Paolo per il caso in cui, in un matrimonio contratto tra pagani, uno dei due coniugi si fosse convertito al cristianesimo, ricevendo il battesimo:

«Se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente di rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente»<sup>19</sup>.

Si raccomandava, pertanto, in queste ipotesi, una soluzione di tolleranza: gli sposi potevano permanere nel regime matrimoniale, a condizione che la fede del battezzato non fosse compromessa, altrimenti:

«se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! E che ne sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?»<sup>20</sup>.

Nel 387 fu S. Ambrogio ad enunciare per la prima volta un chiaro divieto di nozze miste, teorizzando la necessità che gli sposi professassero la medesima fede per poter accedere alla valida celebrazione

---

<sup>19</sup> Così: *I Cor* 7, 12-14.

<sup>20</sup> *I Cor*. 7, 15-16. Si tratta di quella peculiare forma di scioglimento del vincolo matrimoniale per il privilegio paolino o della fede, regolamentata a tutt’oggi nei cann. 1143 ss. CIC, ed in base alla quale, nel diritto canonico, si scioglie il matrimonio celebrato tra due non battezzati, nel caso in cui uno dei due abbia ricevuto il battesimo e contragga un nuovo matrimonio canonico, a condizione però che il coniuge non battezzato si separi.

del matrimonio cristiano<sup>21</sup>; tuttavia, si era ancora lontani dall'effetto dirimente della nullità nei confronti del vincolo contratto. Infatti, anche nei canoni dei Concili dei secoli IV-V d.C., la disciplina relativa ai matrimoni misti prevedeva un divieto di natura esclusivamente disciplinare, con effetti – per il caso di violazione – che comportavano l'applicazione di sanzioni soltanto nei confronti dei contraenti (spesso solo la donna) o dei loro genitori, ma che non incidevano giuridicamente sulla validità del vincolo matrimoniale<sup>22</sup>. Tali forme di divieto erano mitigate dalle c.d. *cautiones*, ossia speciali impegni che il contraente non battezzato era chiamato ad assumersi a tutela della fede del contraente cristiano.

Nel periodo medievale, con la diffusione dei movimenti ereticali, la disciplina delle unioni miste subì un importante cambiamento ad opera di Uguccone da Pisa (1140- 1210), distinguendosi il matrimonio celebrato tra battezzati e non battezzati dalle nozze contratte fra battezzati cattolici e battezzati scismatici o eretici, in parallelo con la diversificazione delle categorie giuridiche degli impedimenti dirimenti ed impedienti<sup>23</sup>. Ciò portò a considerare la prima tipologia di nozze come nulle (effetto dirimente) e la seconda come nozze valide, seppur vietate, pur continuandosi a parlare delle due fattispecie come *disparitas cultus*.

A partire dal XII secolo la disparità di culto fu considerata come impedimento dirimente in base al diritto consuetudinario, fino a quando,

---

<sup>21</sup> «*Primum ergo in coniugio religio quaeritur*», Ambrogio, *De Abrah.*, 1.9.84, P. L.14.451. Anche S. Agostino e altri Padri della Chiesa considerarono i matrimoni misti come un pericolo per la fede, in merito si vedano: F. Mennillo, *I matrimoni "dispari": il caso islamocristiano*, in A. Cilaro – F. Mennillo, *Due sistemi a confronto. La famiglia nell'Islam e nel diritto canonico*, (a cura di A. Cilaro), Padova 2009, p. 211; A. Cusmà Piccione, «*Non licet tibi accipere alienigenam*», *La disciplina della disparitas fidei nelle Costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano e nella riflessione cristiana*, Messina 2007, pp. 103 ss.

<sup>22</sup> A titolo di esempio, possono richiamarsi le disposizioni del Concilio di Elvira, svoltosi in Spagna al principio del IV secolo, ove si prevedeva, per le donne cristiane, un divieto a contrarre matrimonio con pagani, giudei ed eretici, corredato di una sanzione a carico dei genitori delle fanciulle date in mogli ad ebrei ed eretici e che consisteva nella esclusione dalla mensa eucaristica per un periodo di 5 anni, o addirittura per tutta la vita (come nel caso in cui il matrimonio fosse stato celebrato tra una donna cristiana ed un uomo non battezzato che ricopriva cariche sacerdotali in un culto pagano), cfr. G. D. MANSI, *Sacrosanctorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, Firenze 1759, 2, 8.

<sup>23</sup> Nel diritto della Chiesa, fino alla fine del Medioevo, non appare ancora definita la distinzione tra norma "proibente" e norma "invalidante"; si comincerà a distinguere a partire dall'XI-XII secolo nel momento in cui si struttura la categoria giuridica della nullità. Cfr. P. Gefaell, *Gli impedimenti matrimoniali: perché si possono stabilire legalmente dei limiti alla naturale capacità per il matrimonio?*, in *Iura orientalia* VII (2011), p. 26.

nella Costituzione *Singulari nobis* del 9 febbraio 1749, Benedetto XIV ne positivizzò in norma, per la prima volta, l'effetto dirimente e, successivamente, nei canoni della prima Codificazione del 1917 si ritrovò formalizzata la distinzione tra *disparitas cultus* e *mixta religio*, con la qualificazione della prima ipotesi come impedimento dirimente (con conseguente invalidità del matrimonio), ricomprendendosi, invece, la seconda figura fra i c.d. impedimenti impediendi (dai quali si originava la semplice illiceità delle nozze)<sup>24</sup>.

Nonostante tale differenza, in entrambi i casi il matrimonio poteva celebrarsi con il rilascio della dispensa da parte della competente autorità ecclesiastica<sup>25</sup>, a condizione che «urgessero giuste e gravi cause»<sup>26</sup> e che fossero prestate le c.d. *cautiones*, previste nel can. 1061 CIC del 1917 per i matrimoni tra battezzati cattolici e battezzati non cattolici<sup>27</sup>, ma che il can. 1070 CIC 1917 estendeva anche ai matrimoni cui si opponeva l'impedimento dirimente di disparità di culto<sup>28</sup>.

Veniva così a configurarsi quella disciplina “intrecciata”, anzi, potremmo dire “mista” in materia di nozze interconfessionali e interre-

<sup>24</sup> Una differenziazione terminologica fra queste due ipotesi di matrimoni misti cominciò ad adoperarsi a partire dal XVII secolo quando alla dizione *disparità di culto* si aggiungerà quella di *mixta religio* per indicare i matrimoni fra battezzati cattolici e battezzati non più in comunione con la Chiesa di Roma. A partire dalla Riforma protestante e, soprattutto, dopo il XVII secolo, per indicare le nozze fra cattolici e protestanti si iniziarono ad adoperare formule quali: «*diversa fides*», «*dispar religio*» e «*diversa religio*», anche perché le comunità protestanti vennero definite con il termine «*religio*»; in merito, si rinvia a: A. Maffei, *Matrimoni misti e comunità ecclesiale*, in *Atti del Convegno Nazionale: Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e canoniche*, Presidenza della C.E.I., Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso-Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, Roma 21-23 febbraio 2013, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it).

<sup>25</sup> Cfr. 1071 CIC 1917, che rinviava alla disciplina applicabile «*matrimonii quibus obstat impedimentum disparitatis cultus*».

<sup>26</sup> Cfr. can. 1061 CIC 1917.

<sup>27</sup> Più in particolare le *cautiones* consistevano nella promessa della parte non battezzata di non attentare alla fede del coniuge cattolico, mentre entrambi i nubendi dovevano promettere di battezzare la prole nella Chiesa cattolica e di educarla secondo i principi della dottrina cristiana; infine, per la concessione della dispensa, era necessario acquisire la certezza morale che le *cautiones* sarebbero state effettivamente adempiute una volta celebrato il matrimonio, come prevedeva il can. 1061 CIC summenzionato, disponendo: «§1. Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, nisi: 1° Urgeant iustae ac graves causae; 2° Cautionem praestiterit coniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda; 3° Moralis habeatur certitudo de cautionum implemento. §2. Cautiones regulariter in scriptis exigantur».

<sup>28</sup> Così il can. 1070 CIC 1917: «§1. Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate conversa. §2. Si pars tempore contracti matrimonii tanquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, standum est, ad normam can. 1014, pro valore matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam».

ligiose per due impedimenti al matrimonio essenzialmente e teologicamente differenti, e che costituiva il risultato della *cautela* con cui la Chiesa cattolica accettava di prendere in considerazione le unioni miste. Tanto è vero che lo stesso legislatore canonico sollecitava i pastori d'anime a dissuadere i fedeli dalla celebrazione di tali matrimoni, oppure ad adoperarsi in modo che gli stessi fossero celebrati con un obbligo di vigilanza sull'adempimento delle *cautiones*; al coniuge cattolico, invece, competeva impegnarsi per la conversione del coniuge non cattolico<sup>29</sup>.

Tale situazione si modificò nel XX secolo a seguito dei grandi cambiamenti sociali, frutto dell'incremento degli scambi culturali e di una nuova sensibilità in campo ecumenico<sup>30</sup>, che resero la diffidenza verso la diversità in campo religioso sempre meno giustificabile e socialmente non accettabile. Infatti, il vento di rinnovamento del Concilio Vaticano II spirò anche nella direzione della valorizzazione delle unioni miste<sup>31</sup>, soprattutto in considerazione del riconoscimento del diritto umano fondamentale alla libertà di religione, strettamente connesso con la dignità di ogni essere umano<sup>32</sup>. Pertanto, l'assise conciliare vaticana, valutando con grande attenzione le altre religioni, e particolarmente le confessioni cristiane non cattoliche, abbandonò le posizioni di condanna e le dichiarò «costituite in una certa comunione, sebbene imperfetta»<sup>33</sup>, sulla base dell'ineliminabile e comune dato teologico del sacramento del battesimo.

Nel 1970, Paolo VI con il *motu proprio Matrimonia mixta*<sup>34</sup>, introdusse alcune novità in relazione alle condizioni richieste per la concessione della dispensa, consistenti nella semplice informativa alla parte non battezzata o non cattolica degli impegni assunti (questa volta) esclusivamente dal contraente battezzato. Successivamente, tale disciplina venne trasfusa nel Codice di diritto canonico attualmente

---

<sup>29</sup> Infatti, il can. 1062 CIC 1917 statuiva: «*Coniux catholicus obligatione tenetur conversionem coniugis acatholici prudenter curandi*».

<sup>30</sup> Cfr. U. Navarrete, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, cit., p. 266.

<sup>31</sup> Cfr. P. Moneta, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, cit., p. 1326.

<sup>32</sup> Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, *Dichiarazione sulla libertà religiosa: Dignitatis humanae*, in AAS 58 (1966), pp. 929-941.

<sup>33</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II, *Decreto sull'ecumenismo: Unitatis redintegratio*, in AAS 57 (1965), pp. 90-107.

<sup>34</sup> Paolo VI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae "Matrimonia mixta"*, quibus Normae de matrimoniis mixtis statuuntur, 31 martii 1970, in AAS 62 (1970), pp. 257-263.

vigente (cfr. *infra* parr. 3-4) e, a livello processuale, in seguito integrata dall'Istruzione *Dignitas Connubii*, al fine dell'individuazione del diritto applicabile ai matrimoni dei fedeli cattolici, quando uno dei due contraenti afferisca alla Chiesa di Roma, nonché della normativa relativa ai procedimenti di nullità dei matrimoni tra acattolici battezzati<sup>35</sup>

#### 4. Il diritto canonico e le nozze interconfessionali (tra battezzati)

I matrimoni interconfessionali (misti in senso stretto intesi, in quanto celebrati tra cristiani cattolici e non cattolici) sono attualmente regolamentati nel Capitolo VI del Libro IV del Codice di diritto canonico del 1983, ove risultano (proibiti in linea di massima, ma) consentiti alle condizioni ivi previste nei cann. 1124- 1129 CIC.

La loro disciplina risponde anche al fatto che tali unioni sono state considerate anche nell'ottica di una reale attuazione del dialogo interconfessionale fra le Chiese cristiane<sup>36</sup>; infatti, le nozze tra battezzati cattolici ed acattolici possono costituire non soltanto un "campo" significativo di pratica nei rapporti fra le Chiese "sorelle" ma, dal punto di vista teologico-dottrinale, anche uno stimolo per lo studio e l'approfondimento delle differenze e dei punti di contatto tra le stesse Chiese, al fine di promuovere quella realizzazione dell'unità dei Cristiani auspicata dal Vaticano II e posta come fine ultimo dallo stesso messaggio evangelico, affinché in Cristo «tutti siano una sola cosa»<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Cfr. Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, *Dignitas connubii, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano 2005, artt. 2-4 e, sull'applicazione della medesima Istruzione nell'ambito trattato, si veda: B. J. Berkmann, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici. Una conquista da conservare, migliorare ed estendere*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoeChiese.it)*, n. 2/2019.

<sup>36</sup> A. Montan, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, cit., pp. 30 ss., ove si prende atto che, considerare i matrimoni misti in ottica promozionale, significa supportare i coniugi con anche una formazione caratterizzata da una «pedagogia attiva e attenta in ambito pastorale» (p. 31), per rafforzare la fede della coppia e la sua stessa testimonianza cristiana». Sul punto si vedano, altresì: S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., pp.100-101 e G. Boni, *I matrimoni 'misti' tra diritti religiosi e diritti secolari*, cit., p. 233.

<sup>37</sup> Così: Gv 17, 21. Sul Magistero relativo alle nozze miste si possono consultare: S. Giovanni Paolo II, *Esortazione Apostolica "Familiaris consortio" del 22 novembre del 1981*, in, AAS 74 (1982), n. 78 e il *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, nn. 143-160, in <http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/documenti/direttorio-per-lapplicazione-dei-principi-e-delle-norme-sullecum.html>.

I soggetti interessati da tali matrimoni sono cristiani (cattolici e non) che hanno in comune il sacramento del battesimo, dal quale scaturiscono conseguenze di ordine teologico (incorporazione a Cristo) e giuridiche (ingresso nella rispettiva Chiesa di appartenenza)<sup>38</sup>.

Per quel che concerne il contraente cattolico, il can. 1124 CIC<sup>39</sup> richiama, non solo chi sia stato battezzato nella Chiesa cattolica<sup>40</sup>, ma pure chi vi sia stato accolto dopo il battesimo, poiché proveniente da altra chiesa cristiana<sup>41</sup>. Inoltre, nel 2008, il *m. p. Omnium in mentem* di Papa Benedetto XVI ha abrogato la clausola che rendeva inapplicabile la normativa relativa ai matrimoni misti nei confronti dei cattolici che avessero abbandonato la Chiesa con atto formale, con la conseguenza che restano vincolati alle norme sui matrimoni misti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica (o in essa successivamente accolti), a prescindere dalla reale adesione di coscienza ai principi dottrinali della confessione cattolica<sup>42</sup>. Si arrivò a tale regolamentazione essenzialmente per due ordini di motivi: da una parte risultava alquanto complessa l'individuazione univoca della separazione del fedele con atto formale dal punto di vista teologico e giuridico; dall'altra parte, la questione dell'abbandono con atto formale avrebbe potuto incentivare l'apostasia dalla fede cattolica, soprattutto nei luoghi in cui i cattolici risultavano essere una minoranza<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Cfr. A. Montan, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, cit., p. 36.

<sup>39</sup> Per il testo del canone 1124 si veda, *supra*, nota n. 15.

<sup>40</sup> Nella Chiesa il primo elemento di qualificazione al quale si riferisce il canone trova il proprio fondamento nel *battesimo*, sacramento dell'iniziazione cristiana, amministrato validamente dal ministro del culto competente, secondo i principi del diritto canonico, mediante il «lavacro di acqua vera», così come prescrive il can. 849 CIC.

<sup>41</sup> In effetti, nell'ordinamento canonico non si riscontrano esplicite previsioni normative relative alle modalità di attestazione formale del passaggio da una Chiesa ad un'altra; tuttavia, in merito, la dottrina, ha precisato che, ai fini della prova dello stesso passaggio, non sarebbe sufficiente la semplice intenzione dell'anima, occorrendo invece che il soggetto dia inizio ad un cammino di pratica cattolica, che ci concretizzi, in foro esterno, con una qualche «esternazione» di tale sua intenzione (quale, ad esempio, la partecipazione ad una liturgia solenne oppure l'inserimento in via ufficiale nella comunità ecclesiale di riferimento, sul punto cfr. U. Navarrete, *L'impedimento di «disparitas cultus» (can. 1086)*, in *I matrimoni misti*, cit. p. 127.

<sup>42</sup> Sono stati interessati da tale modifica legislativa anche i cann. 1117 e 1124 CIC, così come il can. 1086 CIC in tema di disparità di culto (cfr. *infra* par. 4). In merito: Benedetto XVI, *Lettera apostolica in forma di motu proprio, Omnium in mentem del 26 ottobre 2009*, in AAS 102 (2010), pp. 8-10; P. Hallen, *Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications*, in *Studia canonica*, 45 (2011) 411-441; G. P. Montini, *Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico* e M. Mingardi, *Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico. Significato di una innovazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25 (2012), rispettivamente alle pp. 134-154 e 159-177.

<sup>43</sup> Sulla lettera circolare che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi inviò il 13 marzo del

Per quel che concerne l'altro contraente, si deve trattare di un soggetto che abbia ricevuto il battesimo (riconosciuto comunque come valido dalla Chiesa cattolica) in una confessione cristiana non in piena comunione con la Chiesa di Roma<sup>44</sup>.

I nubendi così individuati, potranno, eventualmente, contrarre nozze a condizione che, sussistendo una giusta e ragionevole causa, l'autorità competente (Ordinario) rilasci apposita licenza<sup>45</sup>, considerata come una facoltà concessa secondo la legge e che, in particolari circostanze potrebbe anche essere presunta, a meno che non se ne prescriva la forma espressa<sup>46</sup>.

A sua volta, il rilascio della licenza risulta subordinato all'adempimento di alcune condizioni, le c.d. *promissiones*, indicate nel can. 1125 CIC e consistenti, in primo luogo nella promessa di non abbandonare la fede e nell'impegno di fare il possibile per crescere la prole nella fede cattolica, cui è tenuto esclusivamente il contraente cattolico; tradizionalmente, tale dichiarazione è considerata in stretta connessione con il diritto divino, proprio per i rischi pastorali eventualmente connessi con le nozze miste. Invece, relativamente all'obbligo che la stessa parte cattolica si assume di "fare quanto è in suo potere", per crescere la prole nella fede cattolica, si tratta di una previsione ragionevolmente compatibile con la vita reale della singola coppia, escludendo la pretesa che il coniuge cattolico si carichi di un impegno impossibile, anche in considerazione che si tratta comunque di coppie che condividono la fede in Cristo.

Successivamente, si richiede che di tali impegni assunti dalla parte cattolica, venga edotta la parte non cattolica, destinataria così di una semplice informativa, con la quale viene resa partecipe degli impegni

---

2006 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali circa il modo di intendere dal punto di vista giuridico l'abbandono della Chiesa con atto formale, si veda: R. Coronelli, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 1 (2007), pp. 8- 34; P. Bianchi, *La circolare del 13 marzo 2006 del Pontificio consiglio per i testi legislativi alla prova di un caso concreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25 (2012) 178-188 e la stessa lettera circolare in *Communicationes XXXVIII* (2006), 170-184.

<sup>44</sup> Si tratta di fedeli appartenenti alle Chiese orientali non cattoliche, alla Chiesa luterana, anglicana, metodista, valdese, cfr: A. Montan, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, cit., p. 26.

<sup>45</sup> Cfr. S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., p. 96, ove si rileva come la discrezionalità dell'Ordinario nel rilascio della licenza per la celebrazione dei matrimoni misti, lungi dal considerarsi libera da qualsivoglia vincolo (nel qual caso scivolerebbe nell'arbitrio), deve rispondere a precisi criteri di conformità e bilanciamento con la *ratio legis*.

<sup>46</sup> Cfr. L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica a concordataria. Manuale giuridico-pastorale*, Roma 1990, p. 321.

assunti dal contraente cattolico, nel rispetto del principio fondamentale della libertà di religione di ogni persona; infine, entrambe le parti devono dichiarare di accettare il modello di matrimonio canonico, comprensivo delle proprietà ed elementi essenziali che lo tipizzano e che nessuno dei due contraenti deve escludere<sup>47</sup>. Tale precisazione ha una «forte valenza evocativa», in quanto finalizzata anche a *responsabilizzare* la parte cattolica in merito al rispetto della dottrina canonica matrimoniale, mentre l'altra parte viene resa partecipe dell'ideale coniugale del cattolico che deve rispettare e accettare a sua volta<sup>48</sup>.

In tale ambito, un ruolo fondamentale è svolto dalle Conferenze episcopali che stabiliscono il modo in cui devono esplicitarsi in foro esterno le dichiarazioni summenzionate, determinando altresì l'adattamento della normativa universale circa i matrimoni misti alle specificità dei luoghi ove le confessioni religiose si trovano ad operare<sup>49</sup>. Infatti, non può non considerarsi che l'intervento del diritto particolare in questo settore così delicato risponde principalmente a due esigenze fondamentali, connesse con la stessa essenza dell'intero ordinamento canonico: la prima motivazione coincide con il ruolo attribuito al Vescovo, il quale, tra le varie funzioni derivanti dal suo ufficio, deve regolamentare, secondo principi di carità e pastoraltà, non soltanto i rapporti fra i propri fedeli, ma pure quelli per così dire *ad extra*, ossia fra i propri fedeli e coloro che aderiscono a culti differenti<sup>50</sup>; la seconda esigenza riguarda la formazione di una prassi comune (per territorio ed esigenze pastorali) relativa «all'individuazione di parametri di riferimento omogenei circa la giustizia e la *rationabilitas* della *iusta causa* per la licenza alle nozze fra battezzati o per la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*»<sup>51</sup>, in considerazione sempre del fine ultimo dell'ordinamento (*salus animarum*)<sup>52</sup>, in questo caso riferibile tanto alla coppia mista, quanto ai suoi componenti, nelle loro specificità, tra le quali non può certo trascurarsi l'appartenenza religiosa.

<sup>47</sup> Cfr. G. Boni, *I matrimoni 'misti' tra diritti religiosi e diritti secolari*, cit., p. 232

<sup>48</sup> Ead., *La disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, cit., p. 99.

<sup>49</sup> Così statuisce il can. 1126 CIC: «Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma mediante la quale di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata».

<sup>50</sup> Cfr. S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., p. 99.

<sup>51</sup> Ivi, pp. 95 ss.

<sup>52</sup> Cfr. can. 1752 CIC.

Quanto alla forma delle *promissiones*, esse devono rendersi per iscritto in presenza del parroco o di chi ne fa le veci (in certi casi anche alla presenza di due testimoni); nel caso in cui siano rese oralmente, il parroco dovrà redigere un apposito verbale che ne attesti l'avvenuta attuazione<sup>53</sup>.

La celebrazione del matrimonio misto risulta regolata dal can. 1127 CIC, che rinvia alla forma prevista nel can. 1108 CIC, avuto riguardo al fatto che se «la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento *di un sacerdote*, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto»<sup>54</sup>.

Infine, la normativa inerente la disciplina dei matrimoni misti si chiude con una norma di rinvio, nella quale se ne prevede l'applicazione anche per il caso dei matrimoni cui si oppone la disparità di culto di cui al can. 1086 CIC<sup>55</sup>.

## 5. I matrimoni interreligiosi nel diritto canonico: l'impedimento di *disparitas cultus*

Disciplinato nel can. 1086 CIC<sup>56</sup>, l'impedimento di disparità di cul-

<sup>53</sup> Cfr. J. T. Martin De Agar, *Le competenze della conferenza episcopale: cc.1126 e 1127, § 2*, in *I matrimoni misti*, cit., pp. 147-148. Al riguardo, la Conferenza Episcopale Italiana ha previsto le modalità per effettuare le *promissiones* in tema di matrimoni misti nel *Decreto Generale sul Matrimonio*, ove si prevede che le stesse debbano essere sottoscritte davanti al parroco, il quale, sempre per iscritto, deve attestare che la parte non cattolica è stata informata degli impegni assunti dalla parte cattolica; inoltre deve constare la dichiarazione scritta da cui si provi che entrambe le parti sono state istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio. Tutte queste dichiarazioni devono essere esibite all'Ordinario del luogo di cui si chiede la licenza per il matrimonio misto (o la dispensa per il matrimonio ex 1086 CIC, di cui *infra* par. 4). Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990*, in *Notiziario CEI*, 10 (1990), pp. 257-278, art. 48-50.

<sup>54</sup> Il testo del can. 1127 CIC è stato modificato nel 2016 da Papa Francesco con il *motu proprio "De Concordia inter codices"* (in *L'Osservatore Romano*, 16 settembre 2016, anno CLVI, n. 212, p. 4), al fine di armonizzare la normativa matrimoniale tra i due Codici delle Chiese cattoliche (Chiesa latina e Chiese Orientali) con le disposizioni delle Chiese cristiane non cattoliche, anche in considerazione del continuo mutamento degli assetti sociali, dovuto al fenomeno delle migrazioni verso l'Occidente. Sul punto, si veda: F. Catozzella, *Le modifiche in materia di forma canonica del matrimonio introdotte dal Motu Proprio De concordia inter Codices*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 6/2017; B. Serra, *I matrimoni misti nel diritto canonico*, cit., pp. 90ss.

<sup>55</sup> Cfr. can. 1129 CIC.

<sup>56</sup> Per il testo del canone si veda *supra* nota n. 16.

to, costituisce un'ipotesi di matrimonio interreligioso vietato dall'ordinamento canonico con effetto dirimente. Tuttavia, se riguardiamo il panorama degli impedimenti matrimoniali<sup>57</sup>, si nota immediatamente che tale divieto alle nozze si atteggia in modo del tutto peculiare; esso, infatti, non solo si origina a causa di una qualità dell'altro contraente (la sua appartenenza religiosa) e non per una circostanza riferibile al fedele cattolico (come avviene per il caso degli altri impedimenti al matrimonio)<sup>58</sup>, ma pure costituisce l'unico impedimento matrimoniale per il quale il legislatore ha disposto le modalità di superamento, con conseguente ammissione della coppia mista alla celebrazione di un matrimonio (valido).

Tale divieto/impedimento dovrebbe fungere quasi come una sorta di schermo a tutela della fede del contraente battezzato; tuttavia, nonostante i suoi contatti con il diritto divino, si tratta di un impedimento dispensabile dall'autorità competente<sup>59</sup>, esclusivamente nel caso in cui il fedele battezzato presti garanzie proprio in ordine alla salvaguardia

---

<sup>57</sup> L'impedimento matrimoniale deve inquadrarsi nella categoria giuridica delle leggi c.d. inabilitanti, che determinano nella situazione tassativamente individuata (ossia una data circostanza di fatto), una particolare forma di incapacità giuridica limitante la libertà matrimoniale del fedele (cfr. cann. 9, 1073 CIC), in conseguenza del carattere pubblico del matrimonio-sacramento nell'ordinamento canonico (cfr. can. 1055, § 2 CIC). Statuito questo principio di base, il diritto della Chiesa attribuisce agli impedimenti matrimoniali un valore cogente differenziato. Alcuni impedimenti, infatti, più degli altri sono connessi in modo diretto ed esplicito all'essenza tipica del matrimonio (inteso come consorzio naturale permanente di un uomo e una donna caratterizzato dall'apertura alla prole), e perciò non possono rimuoversi mediante dispensa canonica: è il caso dell'impedimento di impotenza (cfr. can. 1084 CIC) o di c.d. precedente vincolo (cfr. can. 1085 CIC). Altri divieti al matrimonio, invece, derivano all'ordinamento canonico da situazioni di carattere antropologico, sociale o teologico-religioso (si pensi gli impedimenti c.d. di parentela, cfr. cann. 1091-1094 CIC), come pure vengono assunti da altri ordinamenti giuridici (come l'impedimento di ratto, can. 1089 CIC e il c.d. *crimen* can.1090 CIC di derivazione romanistica) e, in certi casi, possono dispensarsi. Infine, ci sono divieti matrimoniali collegati con la specificità del diritto canonico quale ordinamento religioso, come gli impedimenti di ordine sacro (cfr. can. 1087 CIC), voto pubblico di castità (cfr. can. 1088 CIC) e la disparità di culto (can. 1086 CIC), che, a certe condizioni, possono essere rimossi, consentendo il matrimonio. Sugli impedimenti: G. P. Montini, *Gli impedimenti dirimenti in genere* (cann. 1073-1076), in *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano 2002, pp. 345-364.

<sup>58</sup> S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., p. 105.

<sup>59</sup> Sulla dispensa quale atto amministrativo singolare si vedano i cann. 85 e ss. CIC. Si tratta di uno strumento unico, che consente al diritto della Chiesa di andare oltre sé stesso, nel rispetto del fine ultimo della salvezza e che vede impegnata l'autorità competente (Ordinario/Vescovo) che, con un'attività di ponderazione ed in presenza di una "giusta causa" (cfr. can. 90 CIC) bilancia, rispettivamente, la necessità dell'eccezione alla legge (giustificata dalla giusta causa) ed il danno che deriverebbe all'ordinamento dalla disapplicazione della medesima. Sulla dispensa nell'ordinamento canonico si vedano: S. Berlingò, *La causa pastorale della dispensa*, Milano 1978; Id., *La dispensa dagli impedimenti matrimoniali* (cann. 1078-1082), in *Diritto matrimoniale canonico*, vol I, Città del Vaticano 2002, pp. 377-392.

della fede cattolica, mediante l'adempimento delle *promissiones*, previste in tema di matrimoni misti dal can. 1125 CIC (cfr. *supra* al par. 3) e che, nel diritto vigente, vedono impegnato in massima parte il contraente battezzato, nel rispetto della religione professata dall'altro contraente. Tuttavia, al riguardo, si è pure considerato che un rilascio "consapevole" della dispensa, renderebbe necessaria ed opportuna anche un'indagine circa le intenzioni del nubente non battezzato in ordine allo svolgimento della futura unione, e del rispetto della fede del futuro coniuge<sup>60</sup>.

In effetti, proprio in considerazione del fatto che l'altro contraente non condivide con il nubente cattolico il sacramento del battesimo, e che la coppia mista potrebbe essere attratta nelle tradizioni e stili di vita del coniuge non battezzato (soprattutto se ha in previsione un trasferimento nel paese di origine di quest'ultimo), secondo indicazioni di dottrina e prassi, anche le *promissiones* in questi casi presentano alcune peculiarità. Certamente, per il contraente battezzato la promessa di preservare la fede costituisce, in tali unioni, un obbligo ancor più pressante, tanto che, ove ci possa essere il sospetto della compromissione della fede del battezzato/a, la dispensa non viene concessa, proprio per i profili di tutela collegati con il diritto divino messi in campo<sup>61</sup>.

Invece, in ordine alla promessa di fare quanto possibile per battezzare la prole nella Chiesa cattolica, come già detto in merito ai matrimoni misti, si tratterebbe di «un'obbligazione di mezzi e non di risultato»<sup>62</sup>, anche in considerazione del fatto che anche la parte non battezzata, in senso speculare, potrebbe essere tenuta ad un obbligo simile; pertanto, il matrimonio potrebbe essere consentito anche se non vi sia certezza assoluta dell'educazione cristiana della prole, tenuto conto delle leggi civili e delle tradizioni culturali del paese in cui la coppia potrebbe andare a vivere dopo le nozze<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. A. Montan, *Disciplina canonica particolare circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, cit., p. 134.

<sup>61</sup> Cfr. G. P. Montini, *Le garanzie o cauzioni nei matrimoni misti*, cit., in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 5 (1992), p. 289.

<sup>62</sup> G. Boni, *La disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, cit., p. 83.

<sup>63</sup> Cfr. Ead., *La disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, cit., p. 89; U. Navarrete, *L'impedimento di «disparitas cultus» (can. 1086)*, cit., p. 132-133.

Quanto alla casistica più frequente relativa alla concessione della dispensa, si riscontrano ipotesi in cui i nubendi non avrebbero rinunciato al loro progetto matrimoniale, con il rischio della celebrazione di un matrimonio soltanto civile per il caso di diniego della dispensa, con conseguente pregiudizio del proprio bene spirituale<sup>64</sup>; oppure si è tenuto in conto il voler assicurare alla prole un'educazione all'interno di una famiglia regolare, magari convalidando un'unione concubinaria; infine, la dispensa è stata concessa nel caso in cui le nozze miste erano l'unica possibilità, per la parte cattolica, di esercitare il diritto al matrimonio, a causa dell'esiguo numero di cattolici presenti nella zona<sup>65</sup>.

Pertanto, ai fini del rilascio/negazione della dispensa per la celebrazione del matrimonio interreligioso, non viene valutata in via astratta l'appartenenza religiosa del non battezzato, quanto piuttosto occorre procedere ad un approfondimento relativo soprattutto alle intenzioni reali della coppia considerata in ordine alle modalità di vita e temperamento della differente appartenenza religiosa, nel contesto socio-culturale di riferimento. Al riguardo, quindi, e nell'adempiimento del compito fondamentale di rendere il diritto universale sempre più prossimo alla sensibilità del territorio (o dei fedeli) di appartenenza, in alcuni casi, le Conferenze Episcopali, hanno previsto, accanto alle *promissiones* di cui al can. 1125 CIC, ulteriori condizioni a tutela dell'appartenenza religiosa della parte cattolica e gravanti sul contraente non battezzato<sup>66</sup>, mentre in altri casi, hanno sconsigliato agli Ordinari il rilascio della dispensa, indirizzando la coppia verso un matrimonio solo civile o una "convivenza a prova"<sup>67</sup>. Proprio in que-

<sup>64</sup> Cfr. B. Gianesin, *I matrimoni misti*, cit., p. 139.

<sup>65</sup> Cfr. A. Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 186. Cfr. G. P. Montini, *Le garanzie o cauzioni nei matrimoni misti*, cit., p. 293.

<sup>66</sup> Cfr. G. Boni, *La disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, cit., pp. 63-64. In Benin, ad esempio, se la parte cattolica è l'uomo, di solito la dispensa viene concessa, dopo che questi abbia effettuato le *promissiones*; se, invece, il coniuge cattolico è la donna, la concessione della dispensa sarà subordinata all'impegno dell'uomo non battezzato di consentire alla moglie la pratica del proprio culto e di non imporle la partecipazione a rituali contrari alla dottrina cristianesimo, nonché di costringerla ad abiurare (cfr. J. T. de Agar, *Le competenze della Conferenza Episcopale: cc.1126 e 1127*, § 2, cit., p. 149). La Conferenza Episcopale Francese, in tema di matrimonio tra cattolici ed islamici, prevede che il coniuge musulmano, informato/a degli impegni assunti dalla parte cattolica, si impegni con una dichiarazione a rispettare la fede e la pratica religiosa del coniuge cattolico (cfr. Conference Episcopale Française Secretariat pour les relations avec l'Islam. *Dossier sur les mariage islamochrétiens*, 4ème édition, édité par le Service Nationale pour le Relation avec l'Islam, Paris 2005).

<sup>67</sup> Nella disciplina dettata della Conferenza Episcopale Spagnola il rilascio della dispensa

sto senso si è anche pronunciata nel 2005 la Conferenza Episcopale Italiana, con alcune Indicazioni, nelle quali si sono rilevati gli elementi di criticità delle nozze fra battezzati cattolici e appartenenti alla confessione islamica, derivanti non solo dalla diversa posizione giuridica assegnata all'uomo e alla donna nel matrimonio islamico, ma pure dalle differenti caratteristiche del matrimonio nei due sistemi matrimoniali: unione unica ed indissolubile nell'ordinamento canonico; poligamica e dissolubile nell'ordinamento islamico, ove, peraltro, sussiste un obbligo di educazione della prole alla fede musulmana<sup>68</sup>.

## 6. Conclusioni

Certamente il tema delle nozze miste è una questione molto delicata ed attuale, coinvolgente non soltanto aspetti giuridici e sociali, ma anche teologici ed ecclesiologici legati alla stessa missionarietà della Chiesa<sup>69</sup>, al suo essere «nel mondo ma non del mondo»<sup>70</sup>, sia come comunità nel suo insieme, sia in riferimento ai singoli fedeli battezzati. Ciò può sollecitare una riflessione che certamente si proietta oltre, verso “il diverso”, inteso come fedele di differente appartenenza religiosa, al fine di una maggiore conoscenza e comprensione della sua fede, e dell'importanza della missione di divulgazione del Vangelo, in un'unione (il matrimonio) che si celebra anche per il bene dell'altra persona<sup>71</sup>; tuttavia, lo stesso fedele cattolico può trarne beneficio, “ri-valutando” le proprie intime motivazioni della sua stessa appartenenza alla Chiesa.

---

nel caso di matrimonio tra cattolici ed islamici è subordinato ad un periodo di prova durante il quale la coppia vive nel paese in cui si stabilirà poi definitivamente, al fine di consentire al futuro coniuge cattolico (specialmente se donna) di rendersi conto personalmente delle condizioni e differenze giuridiche e culturali del paese in cui la coppia mista dovrà vivere (cfr. Conferencia Episcopal Espanola. Comision Episcopal de Relaciones Interconfesionales, *Orientaciones para la celebración del los matrimonios entre catolicos y musulmanes en Espana (23.9.1987)*, in *I matrimoni tra cattolici ed islamici*, cit., p. 235.

<sup>68</sup> Cfr. Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, *I Matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni*, Roma 29 aprile 2005, in *Notiziario CEI*, 5 (2005), pp. 139-165; S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, cit., pp. 95 ss.; F. La Camera, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite. La disciplina della dispensa dall'impedimento di disparitas cultus nel matrimonio tra cattolici e islamici, tra Codice di diritto canonico e Indicazioni della Presidenza CEI, in Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti della disciplina delle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi e G. Macrì, Soveria Mannelli 2009, pp. 221-256.

<sup>69</sup> Cfr. G. Boni, *I “matrimoni misti” tra diritti religiosi e diritti secolari*, cit., pp. 233-234.

<sup>70</sup> Cfr. *Gv.*, 15, 18-21.

<sup>71</sup> Cfr. S. Berlingò, *La natura canonica dei matrimoni misti*, pp. 100ss.

Infatti, in una società oramai secolarizzata, la normativa canonica prevista per i matrimoni misti potrebbe farsi portatrice di nuovi significati e di nuovi messaggi, in una lettura che non soddisfi esclusivamente l'esigenza meramente difensiva della fede del battezzato, ma che si apra ad una prospettiva "promozionale" della stessa anche per il fedele cattolico.

Riguardando le specifiche modalità di superamento previste per l'impedimento di disparità di culto o per la celebrazione delle nozze miste (cfr. can. 1125 CIC), esse potrebbero, infatti, ben considerarsi come uno strumento di "pastorale matrimoniale" per lo stesso battezzato, il quale proprio, in virtù del percorso "informativo-formativo" previsto dal legislatore per il caso di nozze tra battezzato e non battezzato, giungerebbe al matrimonio misto con una più congrua preparazione.

Non possiamo non pensare, in merito, ai ripetuti e continui richiami di Papa Francesco che sollecita tutti gli operatori pastorali ad una più approfondita preparazione al matrimonio, in modo che i nubendi possano giungere ad una reale conoscenza del modello di matrimonio offerto dalla Chiesa, non solo per una maturazione e una vera adesione delle coscienze degli sposi al *consortium totius vitae* che fra loro veicola la Grazia, ma pure al fine della prevenzione delle nullità matrimoniali che, spesso, invalidano i matrimoni celebrati<sup>72</sup>.

Ulteriormente, tale funzione pedagogica potrebbe anche intravedersi nell'estensione della normativa sui matrimoni misti e sull'impedimento di disparità di culto anche ai battezzati separati con atto formale dalla Chiesa cattolica (cfr. *supra* par. 4), i quali si ritroveranno a doversi confrontare con le *promissiones* che, a loro volta, rimandando al senso stesso dell'essere cristiano cattolico, potrebbero fungere da strumento pastorale, per scandagliare le scelte di vita e di coscienza di chi si sia allontanato dalla fede cattolica, promuovendo così quella nuova evangelizzazione di cui, oggi, anche l'Occidente ha bisogno.

---

<sup>72</sup> Nel Magistero di Papa Francesco sono innumerevoli i riferimenti al recupero dell'importanza del significato del matrimonio cristiano, soprattutto nei Discorsi tenuti in occasione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario di fronte al Tribunale Apostolico della Rota Romana, tra gli altri rinviamo a titolo di esempio all'Allocuzione alla Rota Romana del 25 gennaio 2023 (in AAS 115 (2023), 2, pp. 174-178).



---

# I MATRIMONI MISTI: BREVE EXCURSUS LITURGICO E CANONISTICO

MICHELE MUNNO

## 1. Introduzione

*Lex orandi statuat legem credendi*: l'adagio latino attribuito a Prospero di Aquitania, il maggiore collaboratore di papa Leone Magno, è di notevole importanza. La celebrazione liturgica, infatti, è la forma più forte e incisiva per trasmettere e comunicare le verità fondamentali della fede, a cominciare da quella che contraddistingue il cristiano, ovvero la capacità di fare comunione, di fare chiesa. La liturgia comunica questo messaggio fondamentale e allena allo stile di vita comunitario non tanto con le parole, quanto piuttosto con la ritualità. È, importante, perciò, dare attenzione ai riti liturgici poiché attraverso di essi viene veicolata la fede della Chiesa.

Prima della riforma tridentina, ogni Chiesa particolare poteva utilizzare i libri liturgici che le diverse tradizioni avevano contribuito a redigere. Tale pluralità, tuttavia, poteva essere causa di confusione e, in alcuni casi, si poteva incorrere nel rischio dell'invalidità degli stessi sacramenti. Ne sono prova i dubbi che venivano proposti alla Sede Apostolica circa la materia, la forma e il ministro.

Il Concilio di Trento, perciò, tentò una riforma volta a unificare le celebrazioni delle Chiese particolari di tradizione latina, imponendo il rito romano e centralizzando la competenza in materia liturgica, che veniva riservata unicamente alla Sede Apostolica.

Da qui la nascita del Rituale Romano, detto anche "sacerdotale", libro liturgico contenente tutte le celebrazioni sacramentali che non erano riservate ai Vescovi.

L'*editio princeps* del Rituale Romano fu pubblicata nel 1614<sup>1</sup>. La parte relativa al sacramento del matrimonio era contenuta alle pp. 136-140<sup>2</sup>. Il rito della celebrazione del sacramento del matrimonio era essenziale; la rubrica faceva riferimento alle pubblicazioni che si sarebbero dovute eseguire prima della celebrazione e recepiva la forma canonica introdotta per la validità dal Concilio tridentino: il parroco delle parti avrebbe dovuto interrogare i contraenti (*N. vis accipere N. hic praesentem in tuam legitimam uxorem iuxta ritum Sanctae Matris Ecclesiae?*/ *N. vis accipere N. hic praesentem in tuum legitimum maritum iuxta ritum Sanctae Matris Ecclesiae?*) alla presenza di due testimoni<sup>3</sup>. Manifestato il consenso attraverso la risposta “Volo”, il parroco dichiarava ai contraenti: *Ego coniugo vos in matrimonium. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*<sup>4</sup>. Quindi, benedetti gli anelli, il sacerdote li aspergeva a forma di croce con l'acqua benedetta; gli sposi, presi gli anelli dalla mano del sacerdote, li scambiavano facendoli indossare alla controparte al dito anulare della mano sinistra, mentre il sacerdote accompagnava il gesto pronunciando le parole del *Signum Crucis*. Seguivano poi altre brevi orazioni<sup>5</sup> e la Messa per gli sposi, secondo il formulario del Messale Romano<sup>6</sup>.

Tale *editio* fu seguita da una serie di ristampe.

Di particolare importanza è l'edizione del 1926<sup>7</sup>, pubblicata per mandato di Papa Pio XI, perché accoglieva i cambiamenti intervenuti con la pubblicazione del *Codice di diritto canonico* del 1917 [= CIC1917]. Nell'edizione del Rituale Romano del 1926 ciò che riguardava il sacramento del Matrimonio era presentato al Titolo VII, suddiviso in tre capitoli: il sacramento del Matrimonio; il Rito della celebrazione del Matrimonio; la benedizione della donna dopo il parto. Il primo capitolo conteneva una serie di rubriche, che richiamava quanto prescritto dal CIC1917 circa gli impedimenti matrimoniali.

<sup>1</sup> Cfr. M. SODI – J. J. F. ARCAS (EDD.), *Rituale Romanum. Editio Princeps (1614)*. Edizione anastatica, *Introduzione e Appendice*, Città del Vaticano 2004.

<sup>2</sup> *Ivi*, 144-149.

<sup>3</sup> *Ivi*, 147.

<sup>4</sup> *Ivi*, 147.

<sup>5</sup> *Ivi*, 147-148.

<sup>6</sup> *Ivi*, 148.

<sup>7</sup> *Rituale Romanum. Pauli V Pontifici Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque auctoritate Ssmi D. N. Pii Papae XI ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum. Editio Taurinensis juxta typicam*, Torino – Roma 1926.

L'art. 5 conteneva un'indicazione relativa al matrimonio tra cattolici le cui parti appartenevano a diverse Chiese *sui iuris*:

*“Matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari jure cautum sit, in ritu viri et coram ejusdem Parocho sunt celebranda”*<sup>8</sup>.

Tale indicazione costituiva, infatti, un'eccezione al principio generale secondo cui il matrimonio doveva essere celebrato davanti al parroco della sposa.

L'*editio nona juxta primam vaticanam post typicam*, del 1952, al n. 4 dei *Praenotanda* stabiliva, poi, che i matrimoni tra cattolici e acattolici si celebrassero fuori dalla chiesa, ma l'Ordinario del luogo, per evitare mali maggiori, avrebbe potuto concedere che si celebrassero anche in un luogo di culto, senza far seguire la Messa, che veniva vietata in qualunque formulario e non solo in quella votiva degli sposi.

L'ultima edizione del Rituale Romano, pubblicato per mandato di Papa Paolo V dopo il Tridentino, è stata quella del 1952. A quest'edizione, infatti, seguì la revisione generale di tutti i libri liturgici, redatti secondo le nuove indicazioni del Concilio Vaticano II dal Consiglio per l'attuazione della Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra Liturgia.

Così la nuova *editio typica* dell'*Ordo celebrandi Matrimonium* è stata promulgata nel 1969 dall'allora Sacra Congregazione dei Riti [= OCM1969]. Nel decreto che accompagnava tale edizione si affermava la maggiore ricchezza del nuovo rito, voluta per significare più chiaramente la grazia del sacramento e, nello stesso tempo, perché meglio inculcasse i doveri dei coniugi. L'*editio typica* è entrata in vigore dal 1° luglio 1969. La relativa traduzione italiana fu approvata il 19 marzo 1975 ed era da ritenersi tipica per l'Italia [= RM1975].

A seguito della pubblicazione del *Codice di diritto canonico* del 1983 [= CIC1983] si rese necessaria una seconda edizione tipica del medesimo Rito, più ricco nelle premesse, nei riti e nelle preghiere e con l'introduzione di alcune variazioni, a norma del CIC1983.

Il Rito del Matrimonio, nella seconda edizione tipica, è entrato in vigore appena edito (19 marzo 1990), mentre la versione italiana dell'*editio typica altera* dell'*Ordo celebrandi Matrimonium* è stata

---

<sup>8</sup> *Ivi*, 258.

approvata secondo le delibere dell'Episcopato e ha ricevuto la conferma dell'allora Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (decreto Prot. N. 874/02/L del 29 aprile 2004); tale edizione è quella da considerare "tipica" per la lingua italiana e ufficiale per l'uso liturgico ed è obbligatoria dal 28 novembre 2004 [= RM2004].

## 2. Il matrimonio misto nella legislazione canonica latina

Il CIC1917 distingueva gli impedimenti matrimoniali in impedimenti impedienti e impedimenti dirimenti. Tra i primi era annoverato l'impedimento impediente di *mixta religio*: il tenore del c. 1060 era tale che proibiva "severissimamente" il matrimonio tra cattolici ed eretici o scismatici, arrivando ad affermare che se vi fosse stato pericolo di "perversione" per la parte cattolica, tale proibizione avrebbe dovuto essere considerata quale "legge divina"<sup>9</sup>. Di conseguenza, si sarebbe potuto dispensare dall'impedimento di mista religione solo per cause urgenti, cause gravi e giuste, con delle cauzioni: alla parte non cattolica era richiesto di evitare il pericolo di perversione della parte cattolica; ad entrambe le parti era chiesto l'impegno per il battesimo e l'educazione cattolica della prole; era richiesto, inoltre, che si avesse la morale certezza dell'adempimento di tali cauzioni scritte. La parte cattolica avrebbe dovuto anche curare la conversione del coniuge non cattolico. Agli Ordinari e agli altri pastori, poi, era chiesto di allontanare i fedeli dalle nozze miste e, se non avessero potuto impedirle, avrebbero dovuto curare che non si svolgessero contro le leggi di Dio e della Chiesa. Celebrate le nozze, infine, gli stessi pastori avrebbero dovuto vigilare sull'osservanza delle cauzioni (cfr. c. 1061).

Il c. 1070, §1 del CIC1917, poi, annoverava tra gli impedimenti dirimenti quello di disparità di culto, ovvero dichiarava irrito il matrimonio tra una parte battezzata e una parte non battezzata: *Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eadem ex haeresi aut*

---

<sup>9</sup> Considerare il matrimonio tra cristiani e non battezzati come illecito virgola e più tardi come invalido, era un principio ancestrale nella Chiesa cattolica. Sull'argomento si veda: P. ERDŐ, «I matrimoni misti nella loro evoluzione storica (La disparità di culto)», in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 11-22.

*schismate conversa*. Per la dispensa da tale impedimento dirimente, il c. 1071 rimandava alle stesse cauzioni richieste dal c. 1061, richiamate sopra.

La questione relativa ai matrimoni misti fu trattata ampiamente durante il Concilio Vaticano II, soprattutto per armonizzare la secolare tradizione della Chiesa con lo spirito ecumenico che privilegiava l'*unitatis redintegratio* auspicata dall'omonimo decreto conciliare sull'ecumenismo. Fu così che ebbe inizio un cammino, costituito da tappe che, gradualmente, misero in atto lo spirito ecumenico, anche sulla base della dichiarazione *Dignitatis humanae*, che aveva particolarmente insistito sulla libertà religiosa.

Una tappa significativa fu costituita dall'Istruzione dell'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede *Matrimonii sacramentum*, del 18 marzo 1966, che modificò il rigido tenore delle cauzioni e richieste dal CIC1917<sup>10</sup>.

Anche il primo sinodo dei vescovi trattò dell'argomento in otto questioni sulle quali i padri sinodali furono chiamati ad esprimere il proprio voto<sup>11</sup>.

Così, nel 1970, all'indomani della pubblicazione dell'*editio typica* dell'*Ordo celebrandi Matrimonium*, papa Paolo VI promulgò la Lettera apostolica in forma di Motu proprio *Matrimonia mixta*, con la quale impartiva nuove norme per regolare i matrimoni misti<sup>12</sup>.

Nell'*incipit* della Lettera apostolica, il santo Pontefice bresciano così scriveva:

«I matrimoni misti, cioè i matrimoni contratti dalla parte cattolica con la parte non cattolica, sia battezzata che non battezzata, sono stati sempre oggetto della premurosa sollecitudine della Chiesa in forza del suo stesso mandato. Tale sollecitudine le è attualmente richiesta con più urgente insistenza, attese le speciali circostanze della nostra età. Mentre infatti in passato i cattolici vivevano divisi dai seguaci di altre confessioni cristiane e dai non cristiani anche in rapporto al luogo e al territorio, nei tempi a noi più vicini non solo siffatta separazione si

---

<sup>10</sup> CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Decretum Crescens matrimoniorum, de matrimoniis mixtis inter catholicos et orientales baptizatos acatholicos*, 22 februarii 1967, in *EV* 2/961-963.

<sup>11</sup> Sulla questione si veda quanto scriveva U. NAVARRETE, «Matrimonia mixta in Synodo Episcoporum», in *Periodica* 57 (1968), 653-692.

<sup>12</sup> SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Istrutio Matrimonii sacramentum*, de matrimoniis mixtis, 18 martii 1966, in *AAS* 58 (1966), 235-239.

è notevolmente attenuata, ma le stesse relazioni tra gli uomini di varie regioni e religioni hanno avuto un ampio sviluppo, sicché ne è derivato un grande incremento numerico delle unioni miste. In tutto questo hanno anche influito la crescita e la diffusione della civiltà e dell'attività industriale, il fenomeno della urbanizzazione con il conseguente scadimento della vita in campagna, le migrazioni di massa e l'aumentato numero di profughi di ogni genere»<sup>13</sup>.

Tale premessa è tutt'oggi di grandissima attualità e aiuta a comprendere quanto l'emergenza legata ai flussi migratori contribuisca a porre rinnovata attenzione sulla questione dei matrimoni misti.

D'altra parte, già Paolo VI segnalava:

«La Chiesa si rende conto che i matrimoni misti, proprio perché son conseguenza della diversità di religione e della divisione esistente tra i cristiani, non giovano ordinariamente, tranne alcuni casi, alla ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani. In realtà sono moltissime le difficoltà inerenti ad un matrimonio misto, in quanto esso introduce una specie di divisione nella cellula vivente della Chiesa, come giustamente è chiamata la famiglia cristiana, e a causa della diversità di vita religiosa rende più difficile nella stessa famiglia l'adempimento fedele dei precetti evangelici, specie per quanto riguarda la partecipazione al culto della Chiesa e l'educazione della prole»<sup>14</sup>.

Di conseguenza, il *Motu proprio* proseguiva sconsigliando, in linea di principio, tali matrimoni:

«Per tali motivi la Chiesa, con senso di responsabilità, sconsiglia di contrarre matrimoni misti, essendo suo vivo desiderio che i cattolici nella loro vita coniugale possano raggiungere una perfetta coesione spirituale e una piena comunione di vita»<sup>15</sup>.

Anche se, subito dopo, veniva richiamato il diritto naturale, che porta a tutelare lo *ius matrimonii*:

«Ma poiché è un diritto naturale dell'uomo contrarre matrimonio e generare la prole, la Chiesa con le sue leggi, che dimostrano chiaramente la sua sollecitudine pastorale, provvede a regolare le cose in modo che da una parte sia garantito l'assoluto rispetto dei precetti

---

<sup>13</sup> PAULUS PP. VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Matrimonia mixta, quibus Normae de matrimoniis mixtis statuuntur*, 31 martii 1970, in EV 3/2415.

<sup>14</sup> *Ivi*, 2416.

<sup>15</sup> *Ivi*, 2417.

di diritto divino, dall'altra sia tutelato il predetto diritto a contrarre matrimonio»<sup>16</sup>.

Tali affermazioni risultano essere il “nodo” di tutta la questione relativa ai matrimoni misti.

In tali unioni, infatti, si verifica una sorta di “conflitto intrinseco” tra i precetti di diritto divino e il diritto naturale al matrimonio poiché non si può affermare un diritto naturale al matrimonio se questo compromette l'ordine morale e il valore soprannaturale della fede, poiché non si può disattendere il fondamento di diritto divino della proibizione dei matrimoni misti.

Circa tale conflitto intrinseco è interessante quanto scriveva Urbano Navarrete:

«Non si possono addurre, infatti, argomenti convincenti per provare che il cattolico sia tenuto per diritto divino a rinunciare al matrimonio con la persona amata, soltanto per la previsione che la eventuale prole non sarà battezzata ed educata nella chiesa cattolica, o forse nemmeno sarà battezzata affatto. Ciò vale soprattutto se la rinuncia a tale matrimonio comporta di fatto la rinuncia a poter esercitare il diritto al matrimonio e alla procreazione»<sup>17</sup>.

Più avanti, Navarrete continuava:

«Certo resta sempre l'obbligo nella parte cattolica di fare quanto potrà per ottenere il più possibile quanto al battesimo e quanto all'educazione, la quale, pur se non formalmente cattolica, potrà essere il più conforme possibile alla morale naturale e agli insegnamenti della Chiesa»<sup>18</sup>.

Quindi, Navarrete concludeva:

«In questo intrinseco conflitto di valori trova la sua spiegazione l'atteggiamento secolare della Chiesa che da una parte non esclude in modo assoluto la liceità dei matrimoni misti, e quindi li regola nella sua disciplina; d'altra parte, proprio perché riconosce le difficoltà intrinseche a tali matrimoni, lungi dal vedere in essi uno strumento di espansione missionaria, non solo li sconsiglia, ma, per permetterli, esige determinate garanzie finalizzate a rimuovere o almeno a mitiga-

<sup>16</sup> *Ivi*.

<sup>17</sup> U. NAVARRETE, «Matrimoni misti: conflitto tra diritto naturale e teologia?», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), 279.

<sup>18</sup> *Ivi*, 279.

re gli effetti negativi che potrebbero derivarne: sia gli sposi stessi, sia alla prole, sia anche alla comunità ecclesiale»<sup>19</sup>.

Paolo VI passava, poi, a distinguere il caso del matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica da quello del matrimonio tra una parte battezzata e una parte non battezzata, poiché pur se entrambi i casi ricadono sotto la terminologia di matrimonio misto, il matrimonio tra una parte battezzata e una parte non battezzata non è sacramentale e, di conseguenza, non gode di quell'indissolubilità assoluta propria del matrimonio-sacramento:

«La Chiesa non mette sullo stesso piano, né in sede dottrinale né in sede canonica, il matrimonio contratto da un coniuge cattolico con persona non cattolica battezzata e il matrimonio nel quale un coniuge cattolico si è unito con persona non battezzata. Difatti, secondo quanto ha dichiarato il Concilio Vaticano II, coloro che, anche se non cattolici, *credono in Cristo ed hanno debitamente ricevuto il battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica*. E quanto ai fedeli orientali battezzati al sacro fonte fuori della Chiesa cattolica, essi, anche se divisi dalla nostra comunione, hanno dei veri sacramenti nelle proprie chiese, soprattutto il Sacerdozio e l'Eucaristia che li unisce in maniera molto stretta con noi. Ciò significa che, nel caso di nozze tra battezzati – le quali sono un vero sacramento – si stabilisce una certa comunione di beni spirituali, che invece manca nel matrimonio contratto da coniugi, dei quali uno è battezzato, l'altro è privo di battesimo»<sup>20</sup>.

Ciò chiarito, il Pontefice passava a sottolineare i doveri a cui è tenuto il coniuge cattolico che dovesse contrarre matrimonio con una parte non cattolica o non battezzata:

«I fedeli dunque debbono essere avvertiti che è preciso dovere del coniuge cattolico conservare la propria fede, per cui non gli sarà mai lecito esporsi al pericolo prossimo di perderla. Inoltre nei matrimoni misti la parte cattolica ha l'obbligo non solo di perseverare nella fede, ma anche di provvedere, in quanto è possibile, perché la prole sia battezzata e sia educata nella stessa sua fede e possa ricevere tutti i mezzi per l'eterna salvezza, che la Chiesa cattolica mette a disposizione dei suoi figli. Per quanto poi riguarda l'educazione della prole, dato che

<sup>19</sup> *Ivi*, 282.

<sup>20</sup> PAULUS PP. VI, *Matrimonia mixta*, in EV 3/2419.

entrambi i coniugi hanno questo dovere e non possono assolutamente ignorarlo in tutte le obbligazioni morali che esso comporta, il problema è veramente difficile; la Chiesa tuttavia, come per gli altri problemi, cerca di risolverlo con le sue leggi e con la sua azione pastorale»<sup>21</sup>.

Il *Motu proprio*, quindi, presentava le disposizioni propriamente normative.

La prima disposizione riguardava la necessità della dispensa dell'Ordinario del luogo:

«Il matrimonio tra due persone battezzate, di cui una sia cattolica e l'altra non cattolica, costituendo di per sé un ostacolo alla completa fusione spirituale tra i coniugi, non è lecitamente contratto senza previa dispensa dell'Ordinario del luogo»<sup>22</sup>.

La seconda disposizione riguardava l'impedimento dirimente:

«Il matrimonio tra due persone, di cui una sia stata battezzata nella Chiesa cattolica, o in questa accolta, e l'altra non battezzata, è invalido se contratto senza previa dispensa dell'Ordinario del luogo»<sup>23</sup>.

La terza disposizione era quella relativa alla presenza di una "giusta causa", necessaria perché l'Ordinario del luogo potesse dispensare dall'impedimento:

«Dai suddetti impedimenti la Chiesa, tenuto conto delle condizioni e delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, non si rifiuta di dispensare, sempre che ci sia giusta causa»<sup>24</sup>.

La quarta disposizione riguardava la dichiarazione a cui la parte cattolica era tenuta:

«Per ottenere dall'Ordinario del luogo la dispensa dall'impedimento, la parte cattolica deve dichiararsi disposta ad allontanare da sé il pericolo di perdere la fede. Essa inoltre ha l'obbligo grave di formulare la promessa sincera che farà tutto quanto sarà in suo potere, perché tutta la prole sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica»<sup>25</sup>.

La quinta disposizione verteva sulla necessità che la parte non cat-

---

<sup>21</sup> *Ivi*, 2422-2424.

<sup>22</sup> *Ivi*, 2431.

<sup>23</sup> *Ivi*, 2432.

<sup>24</sup> *Ivi*, 2433.

<sup>25</sup> *Ivi*, 2434.

tolica o non battezzata fosse adeguatamente informata della dichiarazione di cui sopra:

«Di tali promesse, a cui è tenuta la parte cattolica, dovrà essere tempestivamente informata la parte non cattolica, in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica»<sup>26</sup>.

Quindi, la sesta disposizione riguardava i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, la cui presenza è necessaria per la validità del consenso:

«Ad entrambe le parti siano illustrate le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due contraenti dovrà escludere»<sup>27</sup>.

La settima disposizione costituiva un rimando alla legislazione complementare delle Conferenze Episcopali:

«È compito della Conferenza Episcopale, secondo la propria competenza territoriale, stabilire il modo in cui queste dichiarazioni e promesse, necessarie in ogni caso, dovranno essere fatte, se soltanto a voce, se anche per iscritto, se in presenza di testimoni; determinare poi come esse debbano risultare in foro esterno ed essere portate a conoscenza della parte acattolica; precisare infine se siano da richiedere, a seconda dei casi, altre condizioni»<sup>28</sup>.

L'ottava disposizione della Lettera apostolica in forma di *Motu proprio* riguardava la necessità della forma canonica, richiesta anche per la valida celebrazione dei matrimoni misti:

«I matrimoni misti devono essere contratti secondo la forma canonica, e ciò è condizione richiesta per la loro validità, salva la prescrizione del Decreto *Crescens matrimoniorum*, emanato dalla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali il 22 febbraio 1967»<sup>29</sup>.

La nona disposizione ammetteva la possibilità della dispensa dalla forma canonica:

«Se ci sono difficoltà gravi che impediscano l'osservanza della forma canonica, gli Ordinari del luogo hanno il diritto di dispensare dalla

---

<sup>26</sup> *Ivi*, 2435.

<sup>27</sup> *Ivi*, 2436.

<sup>28</sup> *Ivi*, 2437.

<sup>29</sup> *Ivi*, 2438.

forma canonica per il matrimonio misto; ma è compito della Conferenza Episcopale stabilire le norme, secondo le quali la predetta dispensa viene uniformemente e lecitamente concessa nella rispettiva regione o territorio, procurando che ci sia sempre una celebrazione in forma pubblica»<sup>30</sup>.

Una decima disposizione riguardava la registrazione del matrimonio celebrato:

«Bisogna fare in modo che tutti i matrimoni validamente contratti siano diligentemente registrati nei libri, prescritti dal diritto canonico. I pastori d'anime procurino che anche i ministri acattolici collaborino inserendo nei loro libri la registrazione delle nozze con la parte cattolica. Le Conferenze Episcopali vedano di esaminare le norme atte a determinare, nella loro regione o territorio, il modo uniforme con cui, dopo l'ottenuta dispensa dalla forma canonica, dovrà risultare nei libri, prescritti dal diritto canonico, il matrimonio pubblicamente celebrato»<sup>31</sup>.

Una particolare attenzione è da porre all'undicesima disposizione, poiché riguardava più strettamente la modalità liturgica per la celebrazione dei matrimoni misti. All'indomani della pubblicazione dell'*Ordo*, infatti, il *Motu proprio* di Paolo VI stabiliva:

«Quanto alla forma liturgica per la celebrazione dei matrimoni misti, nel caso che debba essere presa dal Rituale Romano, si dovranno seguire i riti dell'*Ordo* per la celebrazione del Matrimonio, promulgato per Nostra disposizione; e ciò sia quando il matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica (nn. 39-54), sia quando il matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte non battezzata (nn. 35-66). In particolari circostanze, nel matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica, potranno esser seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio durante la Messa (nn. 19-38), osservando per ciò che riguarda la Comunione Eucaristica le prescrizioni della legge generale»<sup>32</sup>.

Su questa disposizione si tornerà più sotto, esaminando l'edizione dell'*Ordo* del 1969 e quella del 1990.

---

<sup>30</sup> *Ivi*, 2439.

<sup>31</sup> *Ivi*, 2440.

<sup>32</sup> *Ivi*, 2441.

Le disposizioni successive riguardavano:

- la necessità da parte delle Conferenze Episcopali di informare la Sede Apostolica su tutte le decisioni che, secondo la loro competenza, avrebbero preso in materia di matrimoni misti (dodicesima prescrizione)<sup>33</sup>;
- il divieto di celebrare il matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono cattolico, e al ministro acattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo e, parimenti, un'altra celebrazione religiosa del matrimonio per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale, sia prima che dopo la celebrazione cattolica (tredicesima prescrizione)<sup>34</sup>;
- la richiesta fatta agli Ordinari del luogo e ai parroci di impegnarsi perché non mancassero al coniuge cattolico e ai figli, nati da matrimonio misto, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza (quattordicesima prescrizione)<sup>35</sup>;
- l'abrogazione delle pene stabilite dal c. 2319 del CIC1917 (quindicesima prescrizione)<sup>36</sup>;
- la possibilità, per l'Ordinario del luogo, di concedere la sanazione in radice di un matrimonio misto (sedicesima prescrizione)<sup>37</sup>;
- l'invito a ricorrere alla Sede Apostolica in caso di particolare difficoltà o di dubbio nell'applicazione della nuova normativa riguardante i matrimoni misti (diciassettesima prescrizione)<sup>38</sup>.

Attualmente, il CIC1983 presenta l'impedimento di disparità di culto al can. 1086, dichiarando invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata (§1) e richiedendo per la dispensa l'adempimento delle condizioni di cui ai cann. 1125-1126, ossia quelle che si devono adempiere anche per i matrimoni misti.

Per quanto riguarda questi ultimi, la normativa del CIC1983 afferma che non possono essere celebrati senza la licenza espressa della

---

<sup>33</sup> *Ivi*, 2442.

<sup>34</sup> *Ivi*, 2443.

<sup>35</sup> *Ivi*, 2444.

<sup>36</sup> *Ivi*, 2445.

<sup>37</sup> *Ivi*, 2446.

<sup>38</sup> *Ivi*, 2447.

competente autorità (can. 1124) ovvero l'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere la licenza se si adempie ad alcune condizioni: 1) la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti (can. 1125). Il can. 1126, poi, dispone che spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma mediante la quale di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.

Il CIC1983, quindi, non fa altro che recepire integralmente la normativa stabilita da Paolo VI dopo il Concilio Vaticano II<sup>39</sup>.

C'è da precisare, inoltre, che, stando al tenore del can. 1124, la categoria di "matrimonio misto" è propriamente da applicarsi al matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, mentre per il matrimonio tra un cattolico e una parte non battezzata sarebbe più propria la terminologia di "matrimonio con disparità di culto". Tale distinzione, come si è visto, non era molto chiara nel *Motu proprio* di Paolo VI che, nel Proemio, censiva sotto la medesima terminologia di matrimonio misto entrambe le fattispecie<sup>40</sup>.

Il Rito del Matrimonio, come si vedrà più sotto, sia nell'edizione del 1969 che nell'edizione *altera* distingue chiaramente le celebrazioni previste per le due fattispecie.

### **3. La legislazione complementare della CEI**

Prima di soffermarsi sul Rito, sembra opportuno annotare che il CIC1983, come già il *Motu proprio Matrimonia mixta*, demandano

---

<sup>39</sup> Sul can. 1086 del CIC1983 si veda: U. NAVARRETE, «L'impedimento di "disparitatis cultus" (can. 1086)», in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 107-137.

<sup>40</sup> Per una prospettiva più ampia della questione si veda: S. BERLINGÒ, «La natura canonica dei matrimoni misti», in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 93-106.

alle Conferenze Episcopali di emanare disposizioni per l'applicazione di alcune norme in riferimento alla situazione delle singole Nazioni<sup>41</sup>.

La Conferenza Episcopale Italiana, all'indomani del Motu proprio di Paolo VI, fissava tali disposizioni, andate in vigore dal 1° ottobre 1970:

«1) Le dichiarazioni e promesse siano date dalla parte cattolica normalmente per iscritto e ai sensi del n. 4 del Motu proprio dinanzi all'Ordinario o un suo delegato che può essere il parroco, il quale le porterà a conoscenza della parte acattolica. 2) Fermo restando l'obbligo della celebrazione del matrimonio misto nella debita forma pubblica dinanzi ad un legittimo ministro di culto, la dispensa dalla forma canonica sia concessa dall'Ordinario solo quando esistano gravi motivi di impedimento della celebrazione dinanzi al ministro cattolico, rimosso ogni pericolo di scandalo dei fedeli. Motivi gravi per la dispensa sono ritenuti sia il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia di una delle parti con il ministro acattolico sia la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione del matrimonio con la forma canonica. 3) La parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell'avvenuto matrimonio al proprio parroco, che curerà l'annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico»<sup>42</sup>.

C'è da evidenziare che la Commissione per l'Ecumenismo della Conferenza Episcopale Italiana preparò il documento *Indicazioni pastorali per i matrimoni misti* fornendo alcune indicazioni di carattere pastorale per la pratica attuazione del *Motu proprio* di Paolo VI. Tale documento, esaminato dai Membri del Consiglio Permanente, venne offerto alla Chiesa particolare quale utile sussidio pastorale. In tale documento la Commissione annotava, innanzitutto, che il caso più frequente in Italia era quello dei matrimoni tra una parte cattolica e l'altra battezzata non cattolica. Quindi, affermava:

«Nello spirito del promettente dialogo ecumenico, il parroco e il pastore non cattolico si metteranno in contatto per concordare una pastorale comune nella preparazione delle nozze e nell'assistenza al focolare misto. I nubendi saranno istruiti sui valori del matrimonio, che sono comuni alle loro confessioni e sui quali dovrà fondarsi la profonda unità

---

<sup>41</sup> Sulla competenza delle Conferenze Episcopali si veda: J. T. MARTÍN DE AGAR, «Le competenze della Conferenza Episcopale: cc. 1126 e 1127, §2», in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 139-157.

<sup>42</sup> PRESIDENTE DELLA CEI, *Decreto con il quale vengono promulgate le Norme circa i matrimoni misti*, Prot. n. 1943/70, Roma 25 settembre 1970, in ECEI 1/3478-3480.

della vita coniugale. Mediante il Battesimo, essi sono stati incorporati a Cristo; pertanto il loro amore coniugale viene assunto dall'amore stesso di Dio e partecipa dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa, sua Sposa. Da qui scaturisce il loro obbligo di dare insieme testimonianza di fede cristiana e di aiutarsi lungo il cammino verso la salvezza, nel reciproco rispetto delle convinzioni personali. Si prospetta così la concreta possibilità di costruire l'unità pur nella diversità parziale della fede»<sup>43</sup>.

Il Documento, poi, continuava facendo riferimento alla questione della dispensa dall'impedimento:

«Il Motu proprio ha conservato, oltre agli impedimenti di disparità di culto e della mista religione, la forma canonica "ad validatem". Concede all'Ordinario del luogo di poter dispensare dall'impedimento di mista religione quando: a) ricorre una giusta causa; b) la parte cattolica promette di custodire l'integrità della propria fede e di fare quanto dipende da lei perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; c) la parte non cattolica è messa al corrente della promessa fatta dalla parte cattolica. Qui è la più importante novità introdotta dal Motu proprio: sono abolite le "cauzioni" della parte non cattolica e alla parte cattolica si domanda la promessa formulata nella lettera b). Le norme stabilite dalla C.E.I. presentano uno schema di promessa, che ricalca sostanzialmente quanto è detto nel n. 4 del Motu proprio. La promessa sarà fatta normalmente per iscritto. La comunicazione della promessa al coniuge non cattolico sarà fatta dal sacerdote con la dovuta delicatezza; di tale comunicazione sarà preso atto nella documentazione, che sarà esibita al Vescovo con la domanda di dispensa. Il coniuge cattolico informerà l'altro coniuge degli obblighi derivanti dalla propria fede, a meno che non si proceda alla comunicazione ufficiale da parte del sacerdote»<sup>44</sup>.

Nel Documento della Commissione si trattava anche della possibilità di dispensa dalla forma canonica:

«L'Ordinario ha la facoltà di dispensare dalla forma canonica, quando si oppongono gravi difficoltà alla sua osservanza. Le norme della Conferenza elencano le seguenti difficoltà, che, per altro, vanno interpretate in senso esemplificativo: a) il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia delle parti con il ministro

---

<sup>43</sup> COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO, *Indicazioni pastorali circa i matrimoni misti*, Roma, 20 giugno 1972, in *ECEI* 1/4235.

<sup>44</sup> *Ivi*, 4236-4237.

acattolico; b) la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione con la forma canonica. Si richiede che, in caso di dispensa dalla forma canonica, il matrimonio sia celebrato davanti ad un legittimo ministro del culto: si è voluto, in tal modo, evidenziare il carattere religioso del matrimonio e agevolare nei contraenti la consapevolezza della indissolubilità del vincolo coniugale. Non è stata posta, quindi, l'alternativa del solo matrimonio civile. Quando le nozze sono celebrate davanti al ministro acattolico, la parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell'avvenuto matrimonio al proprio parroco per la necessaria annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico, cioè, di solito, in margine sul libro dei Battesimi (con l'aggiunta della dispensa concessa). Nell'ipotesi che l'attestato non sia trasmesso, il parroco della parte cattolica non mancherà, dopo congruo tempo di attesa, di domandare direttamente al ministro acattolico un estratto della celebrazione del matrimonio»<sup>45</sup>.

Quindi, si faceva riferimento anche alla forma liturgica:

«Per la forma liturgica si applicano le norme riguardanti la “communicatio in sacris”, di cui tratta il Direttorio ecumenico. Normalmente, è prevista la celebrazione del matrimonio misto al di fuori della Messa; tuttavia, non si esclude la possibilità della celebrazione *infra Missam*: “In particolari circostanze, nel matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica, potranno essere seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio *infra Missam*” (n. 11). Si ricordi che anche in tal caso non è ammessa l'intercomunione. Il Motu proprio prescrive: “È proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono, cattolico e al ministro acattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. È parimenti esclusa sia prima che dopo la celebrazione cattolica un'altra celebrazione religiosa del matrimonio, per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale”. È ovvio che tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale. Il ministro acattolico può intervenire al rito cattolico con qualche lettura biblica, con parole di augurio e con preghiere in comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, che sia presente al rito non cattolico»<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> *Ivi*, 4238-4239.

<sup>46</sup> *Ivi*, 4240.

## **4. I matrimoni misti nell'Ordo celebrandi Matrimonium**

### **4.1. L'Ordo celebrandi Matrimonium del 1969 e l'edizione italiana del 1975**

Il Motu proprio di Paolo VI, come evidenziato sopra, disponeva che si seguissero i riti dell'*Ordo celebrandi Matrimonium* sia quando il matrimonio avveniva tra una parte cattolica e una parte non cattolica, sia quando il matrimonio avveniva tra una parte cattolica e una parte non battezzata.

Ora, nei *Praenotanda* dell'Ordo del 1969 si affermava che la celebrazione del matrimonio, in via ordinaria, si dovesse svolgere durante la celebrazione della Messa<sup>47</sup>; a questo principio generale seguivano due eccezioni:

- la prima eccezione prevedeva che, per una giusta causa, si potesse celebrare il Rito del Matrimonio anche senza la messa<sup>48</sup>;
- la seconda eccezione prevedeva invece che, in alcune circostanze, fosse addirittura consigliabile omettere la celebrazione dell'Eucaristia<sup>49</sup>.

Più avanti, l'*Ordo* riprendeva le eccezioni specificando ulteriormente che qualora il matrimonio si celebrasse tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si sarebbe dovuto usare il Rito del Matrimonio senza la messa; tuttavia, con il consenso dell'Ordinario del luogo, si sarebbe potuto utilizzare anche il Rito del Matrimonio durante la Messa, ma omettendo la Comunione della parte che tra gli sposi non fosse stata cattolica, perché l'intercomunione era impedita dalla legge generale<sup>50</sup>.

La raccomandazione dell'*Ordo* fatta ai pastori d'anime merita particolare attenzione nel caso del matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico:

«I pastori d'anime dimostrino particolare interessamento per coloro che in occasione del matrimonio assistono alle celebrazioni liturgiche o ascoltano il Vangelo, siano essi non cattolici oppure cattolici che non partecipano mai quasi mai all'Eucaristia o che danno l'im-

---

<sup>47</sup> RCM1975, n. 8.

<sup>48</sup> RCM1975, n. 8.

<sup>49</sup> RCM1975, n. 8.

<sup>50</sup> RCM1975, n. 10.

pressione di aver perduto la fede: i sacerdoti, infatti, sono ministri del Vangelo di Cristo, e lo sono per tutti»<sup>51</sup>.

L'*Ordo*, poi, prescriveva che qualora il matrimonio fosse stato celebrato tra un cattolico e un non battezzato, si sarebbe dovuto usare il Rito specifico, più essenziale: era prevista la possibilità di tralasciare i riti di accoglienza<sup>52</sup>, prevedeva la Liturgia della Parola<sup>53</sup>, a cui seguiva la Liturgia del Matrimonio; quindi, la Liturgia continuava con le domande rivolte ai nubendi, lo scambio e l'accoglienza del consenso<sup>54</sup>; inoltre, era prevista la possibilità di omettere la benedizione e la consegna degli anelli<sup>55</sup> se le circostanze lo avessero sconsigliato, così come pure la possibilità di omettere la benedizione nuziale<sup>56</sup>; infine, dopo la preghiera del Padre nostro<sup>57</sup>, la Liturgia terminava con la benedizione finale che, dal tenore della rubrica, poteva anche essere omessa<sup>58</sup>; terminata la celebrazione si sarebbe dovuto sottoscrivere l'atto di matrimonio<sup>59</sup>.

#### **4.2. L'editio altera del 1990 e la traduzione italiana del 2004**

È bene, innanzitutto, richiamare alcuni passaggi della *Presentazione* all'edizione italiana, poiché viene richiamato il significato "specificatamente" cristiano del Matrimonio:

«L'unione coniugale è un valore universale dell'umanità, costituisce il fondamento della famiglia, cellula originaria della società, e si collega intimamente al mistero stesso della vita. Deriva dalla volontà di Dio Creatore e da lui riceve benedizione e santità. Gesù Cristo da parte sua ha elevato il Matrimonio a sacramento; ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa, la nuova alleanza. Il Signore crocifisso e risorto, dopo aver inserito i credenti nel corpo ecclesiale con il Battesimo, li santifica anche come coppia; comunica agli sposi lo Spirito Santo per renderli capaci di amarsi l'un l'altro con amore di donazione che sia un riflesso del suo sacrificio

---

<sup>51</sup> RCM1975, n. 11.

<sup>52</sup> RCM1975, n. 60.

<sup>53</sup> RCM1975, nn. 61-62.

<sup>54</sup> RCM1975, nn. 63-66.

<sup>55</sup> RCM1975, n. 67.

<sup>56</sup> RCM1975, n. 69.

<sup>57</sup> RCM1975, n. 70.

<sup>58</sup> RCM1975, n. 71.

<sup>59</sup> RCM1975, n. 72.

pasquale e della comunione trinitaria. Nell'adattamento del Rito la peculiarità del Matrimonio cristiano è stata messa in risalto offrendo una scelta più ampia di testi e dando indicazioni perché l'inserimento nella Celebrazione eucaristica faccia risplendere nella pienezza del suo significato la dimensione pasquale del "mistero grande" (Ef 5,25)<sup>60</sup>.

Dopo questa interessante sottolineatura, che evidenzia il principio di revisione dell'Ordo in modo tale che risultasse più chiaramente il principio secondo cui *lex orandi lex credendi*, la Presentazione dell'edizione italiana dell'Ordo del 1990, aggiunge un ulteriore elemento significativo relativo alla dimensione ecclesiale del sacramento del Matrimonio:

«La coppia e la famiglia, in virtù del sacramento, diventano immagine viva del mistero stesso della Chiesa e partecipano della sua fecondità. Attraverso la testimonianza di un amore oblativo, fedele, indissolubile e fecondo, accolgono e trasmettono in modo peculiare e insostituibile il dono della salvezza che viene da Cristo. La natura ecclesiale della celebrazione del Matrimonio risulta evidente soprattutto in alcuni momenti dell'azione rituale. Nei Riti d'ingresso è la Chiesa raccolta nel Signore che accoglie gli sposi: il saluto di colui che presiede e la monizione aiutano fin dall'inizio a evitare che la celebrazione assuma un carattere privato. Il Matrimonio infatti non riguarda soltanto gli sposi, i parenti e gli amici, ma richiede la partecipazione di tutta la Chiesa. La memoria del Battesimo, collocata subito dopo il saluto, evidenzia il fondamento teologico dell'atto del consenso, elemento costitutivo del sacramento. In forza del sacerdozio battesimale gli sposi partecipano al mistero dell'alleanza pasquale e compiono un atto propriamente ecclesiale. Il consenso degli sposi è la risposta a una parola di amore che, in quanto proveniente da Dio, li precede»<sup>61</sup>.

La Memoria del Battesimo è una novità introdotta dall'edizione italiana e non è presente nell'*editio altera* dell'Ordo del 1990.

Nel Rito, inoltre, c'è anche una tensione squisitamente pastorale e la novità della seconda edizione rispetto a quella precedente è costituita anche dal fatto stesso che tale tensione è esplicitata in modo chiaro, evidenziando una consapevolezza sempre maggiore della realtà, sempre superiore all'idea:

<sup>60</sup> RCM2004, *Presentazione*, n. 4.

<sup>61</sup> RCM2004, *Presentazione*, n. 5.

«Nell'esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede. Sembra opportuno in tali situazioni prevedere, come suggerisce l'edizione latina del 1990, la possibilità di celebrare il sacramento del Matrimonio "extra Missam" (*Praenotanda*, n. 29). Tuttavia, perché il Rito proposto per tali situazioni non venga percepito come una forma diminuita e debole, si è preferito dare al secondo capitolo, che nell'edizione tipica latina è denominato "Ordo celebrandi Matrimonium sine Missa", il titolo positivo di "Celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola". Questo capitolo è articolato in una sequenza rituale più semplice e utilizza un linguaggio più immediato. Non si sono voluti però tralasciare gesti e testi significativi quali la memoria del Battesimo, lo scambio della pace e la consegna della Bibbia. Tali elementi rituali intendono orientare verso l'Eucaristia che rimane sempre fonte e culmine della celebrazione della Parola, del consenso dei coniugi e della benedizione degli sposi»<sup>62</sup>.

La celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola è la forma prevista anche nel caso del matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, così come prevedono i *Praenotanda*. Infatti, dopo aver evidenziato con chiarezza che:

«Per mezzo del Battesimo, sacramento della fede, l'uomo e la donna una volta per sempre sono inseriti nell'alleanza di Cristo con la Chiesa, cosicché la loro unione coniugale viene assunta nell'amore di Cristo e arricchita della forza del suo sacrificio. A motivo di questa nuova condizione il Matrimonio valido dei battezzati è sempre sacramento»<sup>63</sup>.

E, di conseguenza, che:

«Con il sacramento del Matrimonio i coniugi cristiani esprimono e partecipano al mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa, perciò, sia nell'abbracciare la vita coniugale sia nell'accogliere ed educare la prole, si aiutano scambievolmente nel cammino verso la santità e nel popolo di Dio occupano anch'essi il loro posto ed esercitano il loro specifico carisma»<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> RCM2004, *Presentazione*, n. 7.

<sup>63</sup> RCM2004, n. 7.

<sup>64</sup> RCM2004, n. 8.

I *Praenotanda* fanno riferimento ad alcuni casi particolari:

«Riguardo al Matrimonio, non di rado si danno casi particolari: come il Matrimonio con persona battezzata non cattolica, con persona catecumena, o semplicemente non battezzata, o con persona che esplicitamente abbia rifiutato la fede cattolica. Coloro che svolgono la cura pastorale abbiano presenti le norme della Chiesa per questi casi e ricorrano, se il caso lo richiede, all'autorità competente»<sup>65</sup>.

Più avanti, quindi, come già nell'edizione precedente, si fa riferimento esplicito ai matrimoni misti:

«Se il Matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, si deve usare il rito della celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola (nn. 96-146); se la circostanza lo richiede, e con il consenso dell'Ordinario del luogo, si può usare il rito del Matrimonio durante la Messa (nn. 45-95); quanto ad ammettere la parte non cattolica alla comunione eucaristica, si osservino le norme stabilite per i vari casi»<sup>66</sup>.

Si noti, qui, il cambiamento rispetto all'edizione precedente. Nell'*Ordo* del 1969, infatti, si faceva riferimento, in negativo, al divieto della Comunione. Ora, invece, si rimanda alla normativa stabilita per i singoli casi. Il rimando, infatti, è al can. 844 del CIC1983, che disciplina la cosiddetta "communicatio in sacris" o meglio "in sacramentis". Di conseguenza, si configurano due diverse fattispecie, che sono regolate dai §§3-4 del can. 844. Secondo il can. 844, §3, infatti, i ministri cattolici amministrano lecitamente il sacramento dell'Eucaristia ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora lo richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente all'Eucaristia, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali (veterocattolici, comunità di giacobiti in India, armeni ortodossi che vivono in Brasile e Canada, giansenisti, chiesa nazionale polacca in USA, chiesa patriottica cinese, fraternità di San Pio X). Per la liceità, dunque, sono richieste delle condizioni simili a quelle previste dal can. 843, §1 per i fedeli cattolici: lo richiedano sponta-

<sup>65</sup> RCM2004, n. 22.

<sup>66</sup> RCM2004, n. 36.

neamente e siano ben disposti (relativamente alla disposizione si applicano i criteri del can. 843, §1). Per gli altri battezzati non cattolici, invece, la normativa è più restrittiva poiché il can. 844, § 4 riguarda le situazioni di pericolo di morte o altre gravi necessità riconosciute tali a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza episcopale. In questi casi, i ministri cattolici amministrano lecitamente l'Eucaristia anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica. Questi "altri cristiani" sono, dunque, i non cattolici diversi dagli orientali e da coloro che gli sono equiparati. A questi cristiani i ministri cattolici possono amministrare lecitamente l'Eucaristia solo in due circostanze e a quattro condizioni. Le circostanze sono: il pericolo di morte; altra grave necessità, a giudizio del Vescovo o della Conferenza Episcopale. Si evince, perciò, che *non si fa riferimento a un caso isolato*, ma a una situazione generale, in qualche modo stabile o ricorrente, come ad esempio il caso del carcere, di un campo di concentramento, o in mancanza abituale dei propri ministri; di conseguenza, in un caso isolato e urgente può decidere direttamente il ministro. Le condizioni richieste, inoltre, sono le seguenti: impossibilità di accedere al ministro della propria comunità; richiesta spontanea; manifestazione, circa l'Eucaristia, della fede cattolica; buona disposizione. C'è da dire, inoltre, che nell'Enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, Giovanni Paolo II, a proposito della *communicatio in sacramentis*, scriveva:

«Occorre badare bene a queste condizioni del canone 844 § 4 che sono inderogabili, pur trattandosi di casi particolari e determinati, poiché il rifiuto di una o più verità di fede su questi Sacramenti, e tra di essa quella concernente la necessità del sacerdozio ministeriale perché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima amministrazione; inversamente un fedele cattolico non potrà ricevere la comunione in una comunità mancante del valido sacramento dell'ordine»<sup>67</sup>.

Sembra, perciò, che quest'inciso renda inoperante la norma del canone 844, §4. Il can. 844, §5, inoltre, stabilisce che Vescovo diocesano o Conferenza Episcopale, prima di dare norme di carattere generale, soprattutto nelle situazioni ricorrenti e stabili, devono prima

<sup>67</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ecclesia de Eucharistia* sull'Eucarestia nel suo rapporto con la Chiesa, 17 aprile 2003, n. 46: EV 22/290.

consultare l'autorità competente, almeno locale, della Chiesa o comunità non cattolica interessata<sup>68</sup>.

Per quanto riguarda il caso specifico del matrimonio misto con una parte ortodossa, si tenga conto del seguente suggerimento:

«È consigliabile valorizzare il rito dell'incoronazione degli sposi – previsto dall'attuale *Rituale* – tipico della tradizione orientale: anzi per gli ortodossi l'incoronazione degli sposi con la relativa benedizione costituisce la parte essenziale del matrimonio. È altresì possibile celebrare il matrimonio nella messa, dal momento che le chiese ortodosse condividono la fede eucaristica della chiesa cattolica e le due chiese si riconoscono reciprocamente la successione apostolica del ministero ordinato. Il *Vademecum* consente che in questo caso anche il coniuge ortodosso e i fedeli ortodossi possano partecipare alla comunione eucaristica ai sensi del *Direttorio per l'ecumenismo*, senza peraltro che questo comporti che tale prassi diventi usuale successivamente. Il sacerdote ortodosso può essere invitato a partecipare al matrimonio, coinvolgendolo nella liturgia della Parola, nelle intercessioni, in una esortazione e benedizione agli sposi»<sup>69</sup>.

I *Praenotanda*, poi, fanno riferimento alla celebrazione del Matrimonio con disparità di culto:

«Se il Matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana, si usi il rito che appresso (nn. 147-170) è indicato, tenendo conto delle varianti previste per le diverse situazioni»<sup>70</sup>.

In questo caso, inoltre, i *Praenotanda* disciplinano come segue:

«Quando contraggono Matrimonio una parte cattolica con una parte catecumena o non cristiana, la celebrazione avviene nella chiesa o in altro luogo adatto, secondo il rito che segue. Questo rito deve essere osservato dal sacerdote o dal diacono, che abbia ricevuto delega dall'Ordinario del luogo o dal parroco ad assistere e benedire, a nome della Chiesa, il Matrimonio»<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> C'è da evidenziare che il cammino ecumenico intrapreso dalle comunità cristiane ha dato notevoli frutti riguardo ai matrimoni misti, con importanti ricadute pastorali. Ne sono esempio gli attuali accordi tra la CEI e la Tavola valdese e tra la CEI e l'Unione delle chiese battiste. Sull'argomento si veda, ad esempio: A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali», in AA.Vv., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 23-55.

<sup>69</sup> A. PACINI, «I matrimoni tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica in Italia», in *Rivista di Pastorale Liturgica* 3 (2014), 48-49.

<sup>70</sup> RCM2004, n. 36.

<sup>71</sup> RCM2004, n. 147.

Il Rito prevede che all'ora stabilita, colui che presiede, sacerdote o diacono, indossati il camice e la stola ed eventualmente il piviale (la dalmatica se diacono) di colore bianco o festivo, si reca con i ministranti alla porta della chiesa o al luogo prescelto, accoglie gli sposi e li saluta cordialmente. Quindi il sacerdote (o il diacono), i ministranti, gli sposi, i testimoni e tutti i presenti si recano ai posti loro riservati. Il sacerdote (o il diacono) si rivolge agli sposi per disporre i loro animi alla celebrazione del Matrimonio. Interessanti sono le parole riportate dal Rito, poiché evidenziano da una parte il rispetto per la parte non battezzata e dall'altra la necessaria missione evangelizzatrice a cui la Chiesa è chiamata:

«N. e N., la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio, nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. Per i credenti, Dio è fonte dell'amore e della fedeltà, perché Dio è amore. Ascoltiamo pertanto attentamente la sua Parola e preghiamolo con umiltà: adempia il Signore i desideri del vostro cuore ed esaudisca tutte le vostre preghiere»<sup>72</sup>.

Il *Praenotanda*, se lo dovessero richiedere le circostanze, prevedono anche la possibilità di omettere il rito di accoglienza<sup>73</sup>, iniziando direttamente la Liturgia della Parola, che, stando al tenore della rubrica, non può mai essere omessa:

«Segue, nel modo consueto la liturgia della Parola, prendendo i testi proposti al n. 113 oppure altre letture scelte tra quelle indicate nel Lezionario. Si possono proclamare una o due letture. Se le circostanze lo richiedono come più opportuno, si può proclamare una sola lettura. Si scelga sempre almeno una lettura che parli esplicitamente del Matrimonio»<sup>74</sup>.

Quindi, si tiene l'omelia sul testo sacro, adatta ai compiti e alle condizioni degli sposi e alle particolari circostanze.

La Liturgia continua con le domande rivolte ai nubendi, lo scambio e l'accoglienza del consenso. Anche nella seconda edizione è prevista la possibilità di omettere la benedizione e la consegna degli anelli se le circostanze lo richiedono<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> RCM2004, n. 149.

<sup>73</sup> RCM2004, n. 150.

<sup>74</sup> RCM2004, n. 151.

<sup>75</sup> RCM2004, n. 159.

Di consueto si pronuncia la benedizione nuziale sugli sposi. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano, si può omettere e invece della benedizione si dice una preghiera di invocazione. Segue la preghiera dei fedeli, il Padre nostro e si imparte a tutti i presenti e non solo agli sposi la benedizione<sup>76</sup>.

## 5. Brevi considerazioni finali

Senza alcuna pretesa, si è cercato di fare un veloce *excursus* storico, mettendo in evidenza come la questione dei matrimoni misti si è evoluta e, di conseguenza, come la disciplina canonica sia stata recepita con sempre maggiore consapevolezza nell'*Ordo celebrandi matrimoni*.

Come ricordava il direttorio di pastorale familiare del 1993, la stessa celebrazione del matrimonio è una realtà evangelizzante:

«È innanzitutto, realtà evangelizzante, “proclamazione, nella Chiesa, della buona novella sull’amore coniugale”. In essa, infatti, “il matrimonio dei battezzati, diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che salva ed eleva l’amore umano, arricchisce il popolo di Dio di nuove chiese domestiche e costituisce la famiglia cristiana immagine dell’insondabile comunione di amore che esiste nel mistero trinitario della stessa vita divina”. Come tale, la celebrazione è annuncio della fede della Chiesa ed esige di essere vissuta nella fede. È realtà evangelizzante perché celebrazione sacramentale, segno che costituisce anche nella sua realtà esteriore una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti: luogo nel quale appare manifesto che «i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa». Il normale inserimento della celebrazione del matrimonio nella liturgia eucaristica è un’ulteriore espressione di tutto ciò: viene messo in risalto, infatti, l’intimo legame che intercorre tra il matrimonio e l’eucaristia, sacrificio della nuova alleanza in cui “i coniugi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale”»<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> RCM2004, n. 168.

<sup>77</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, Roma, 25 luglio 1993, n. 69.

Relativamente ai matrimoni misti, inoltre, l'Ordo del 1990 si caratterizza per una maggiore "maturità", rispetto a quello del 1969.

Tale "maturità" emerge nella capacità di tradurre più chiaramente lo spirito del Vaticano II riguardo all'ecumenismo e al rispetto della libertà religiosa mentre, nei testi eucologici e nella tensione pastorale, è impregnato di quello spirito che caratterizza la grande preghiera universale della Chiesa nel Venerdì Santo che, preparandosi a contemplare lo Sposo dell'umanità, pendente dal talamo nuziale della Croce, implora che tutti i credenti diventino uno in Cristo<sup>78</sup> e che tutti gli uomini giungano alla conoscenza della verità tutta intera<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> **«V. Per l'unità dei cristiani.** Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo: il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. *Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore»* (Messale Romano. Riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI e riveduto da papa Giovanni Paolo II, Terza edizione, Città del Vaticano 2020 [= MR2020], 154).

<sup>79</sup> **«VII. Per i non cristiani.** Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza. *Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.* **VIII. Per coloro che non credono in Dio.** Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. *Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace: fa' che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore»* (MR2020, 155) In tal senso la liturgia della celebrazione del matrimonio corrobora la stessa azione missionaria della Chiesa, realizzando quanto afferma Papa Francesco nel n. 210 della recente Lettera enciclica *Dilixit nos* sull'amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo: «Parlare di Cristo, con la testimonianza o la parola, in modo tale che gli altri non debbano fare un grande sforzo per amarlo, questo è il desiderio più grande di un missionario dell'anima. Non c'è proselitismo in questa dinamica d'amore: le parole dell'innamorato non disturbano, non impongono, non forzano, solamente portano gli altri a chiedersi come sia possibile un tale amore. Con il massimo rispetto per la libertà e la dignità dell'altro, l'innamorato semplicemente spera che gli sia permesso di raccontare questa amicizia che riempie la sua vita».

---

## LA CURA PASTORALE DEI MATRIMONI MISTI E CON DISPARITÀ DI CULTO ALLA LUCE DI *AMORIS LAETITIA*\*

ANNARITA FERRATO

### **Premessa**

I “matrimoni misti” (tra un cattolico e un battezzato di un’altra confessione cristiana) e i matrimoni con “disparità di culto” (tra una persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta<sup>1</sup> e una non battezzata) sono una realtà particolarmente viva nel Sud Est Europa dove vivono insieme cattolici, ortodossi, musulmani, ma si stanno diffondendo in tutte le nazioni europee in conseguenza del forte fenomeno migratorio che sta cambiando il volto dei diversi paesi.

L’ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali degli ultimi anni ha creato l’occasione di unioni coniugali nelle quali risultano più evidenti le implicazioni problematiche dal punto di vista sociologico, psicologico, giuridico, religioso.

Quanto all’aspetto religioso, in questo contributo si vuole porre l’accento, in particolare, sulla cura pastorale dei matrimoni misti e con disparità di culto alla luce del recente magistero di Papa Francesco.

### **1. L’Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*. Una chiave di lettura**

A seguito delle due Assemblee Sinodali (quella Generale straordinaria del 18 ottobre 2014 e quella Generale ordinaria del 24 ottobre

---

<sup>1</sup> Dopo il m.p. *Omnium in mentem* di Benedetto XVI del 26 ottobre 2009 anche se si tratta di persona battezzata cattolica separata dalla Chiesa con atto formale.

2015), che hanno riguardato la riflessione dell'Episcopato cattolico sulla famiglia, il 19 marzo 2016 Papa Francesco ha firmato l'Esortazione apostolica post sinodale *Amoris laetitia*<sup>2</sup> sull'amore nella famiglia, pubblicata il successivo 8 aprile 2016.

Il testo, proprio nel titolo, sancisce la scelta dell'amore come parola chiave e come elemento di novità che intende offrire.

L'*incipit* richiama il testo programmatico del Pontefice *Evangelii gaudium*<sup>3</sup>, costituendone la declinazione in chiave familiare.

*Amoris laetitia* è un documento che punta a diffondere coraggio e serenità alle famiglie, un liberante messaggio sulla gioia dell'amore. Il card. Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, a cui lo stesso Francesco ha affidato la relazione introduttiva al Concistoro del 21 febbraio 2014 sul «Vangelo della famiglia», offre tre criteri per leggere AL che si possono così sintetizzare: il primo è quello dell'integrazione, il secondo è il discernimento tra divieto oggettivo e colpevolezza soggettiva, il terzo è quello ispirato dall'amore e dalla misericordia che deve sempre guidare l'applicazione di una legge. Si tratta di un «cambio di paradigma» nel solco della tradizione, una «sfida all'ulteriore riflessione teologica e a ripensare la prassi pastorale», un invito a recuperare «il carisma del discernimento spirituale» non per aprire «un'epoca di fatali conflitti, ma di una nuova gioia (laetitia) nella Chiesa»<sup>4</sup>.

In particolare, la logica della misericordia pastorale<sup>5</sup> pervade l'intera esortazione<sup>6</sup>, un testo attento ad illustrare un modo di camminare verso la pienezza dell'amore familiare più che a esportare una dottrina teologica o dettare norme morali<sup>7</sup>.

In tal senso *Amoris laetitia* è una «esortazione radicalmente pastorale»<sup>8</sup>, non è un grande trattato ma un grande racconto<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> FRANCESCO, Es. ap. postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in AAS 108 (2016), pp. 311-446. D'ora in poi l'Esortazione si citerà con la sigla AL.

<sup>3</sup> FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in AAS 105 (2013), pp. 1019-1137.

<sup>4</sup> L. MOIA, *I tre criteri per leggere Amoris laetitia*, in [www.avenire.it](http://www.avenire.it) (17 febbraio 2018).

<sup>5</sup> Cfr. AL nn. 307-312.

<sup>6</sup> L. BALDISSERI, Conferenza stampa per la presentazione dell'esortazione apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, 8 aprile 2016.

<sup>7</sup> A. FUMAGALLI, *La famiglia nella Amoris laetitia: il passo del Papa e il cammino della Chiesa*, in *Aggiornamenti sociali*, (giugno-luglio 2016), p. 468.

<sup>8</sup> A. SPADARO, «*Amoris laetitia*». *Struttura e significato dell'Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco*, Ancora 2016, p. 27.

<sup>9</sup> P. SEQUERI, *Lo speciale sigillo*, in *Avvenire* (9 aprile 2016), pp. 1-2.

La struttura variegata del documento e la sua estensione sconsigliano una lettura affrettata.

La sequenza dei nove capitoli, di cui è composta, più che paragonabile alla linearità di una mente ordinatrice, rassomiglia alle disposizioni di un corpo in movimento, in cui sono coinvolti i vari organi<sup>10</sup>.

## 2. Difficoltà e sfide attuali delle famiglie

A partire dal terreno biblico, nel secondo capitolo dell'esortazione il Papa considera la situazione attuale delle famiglie, tenendo «i piedi per terra»<sup>11</sup>; si rivolge alla realtà concreta, alle difficoltà ed alle sfide che le famiglie devono affrontare, convinto che le «richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia»<sup>12</sup>.

La situazione reale delle famiglie, insidiate da un «individualismo esasperato»<sup>13</sup> e da una «cultura del provvisorio»<sup>14</sup>, sfida a mostrare come il matrimonio tra un uomo e una donna, essendo «un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità, svolga una funzione sociale piena»<sup>15</sup>.

Il capitolo offre una lettura sociologica, che aiuta a decodificare i lineamenti del contesto attuale in cui la famiglia è maggiormente colpita rispetto al passato. Non si tratta di un'analisi lamentosa, sprezzante e negativa, ma di un tentativo di far emergere il bene che c'è. È l'invito ad individuare una versione altra della realtà che esiste<sup>16</sup>.

Le sfide vanno dal fenomeno migratorio alla negazione ideologica della differenza di sesso; dall'attenzione alle persone con disabilità al rispetto degli anziani; dalla decostruzione giuridica della famiglia alla violenza nei confronti delle donne. Il Pontefice insiste sulla concretezza, che è una cifra fondamentale dell'Esortazione; sono proprio la concretezza ed il realismo che pongono una sostanziale differenza tra «teorie» di interpretazione della realtà e «ideologie»<sup>17</sup>.

---

<sup>10</sup> A. FUMAGALLI, cit., p. 468.

<sup>11</sup> AL, n. 6.

<sup>12</sup> AL, n. 31.

<sup>13</sup> AL, n. 33.

<sup>14</sup> AL, n. 39.

<sup>15</sup> AL, n. 52.

<sup>16</sup> O. VEZZOLI, *Amoris laetitia. Tracce per una rilettura a distanza di sei anni*, in [www.diocesifidenza.it](http://www.diocesifidenza.it) (28 ottobre 2024), p. 5.

<sup>17</sup> A. SPADARO, cit., p. 12.

### 3. Migrazioni e aumento dei matrimoni misti in Italia

Il Papa osserva che le migrazioni «rappresentano un altro segno dei tempi da affrontare e comprendere con tutto il carico di conseguenze sulla vita familiare», nella consapevolezza che la «mobilità umana, che corrisponde al naturale movimento storico dei popoli, può rivelarsi un'autentica ricchezza tanto per la famiglia che emigra quanto per il paese che la accoglie»<sup>18</sup>.

Volendo porre lo sguardo al nostro Paese, da una ricerca dell'Eurispes è emerso che «la portata crescente del fenomeno migratorio nel nuovo Millennio ed il radicamento in Italia di una popolazione immigrata mediamente giovane sono all'origine, tra le altre cose, del costante aumento del numero dei matrimoni misti nel nostro Paese.

A partire dal 2000 è aumentata costantemente la formazione di unità familiari e di coppie interculturali, a testimonianza del fatto che il fenomeno migratorio, anche nel nostro Paese, manifesta ormai una tendenza al radicamento e all'integrazione sociale stabile.

Un percorso verso una società italiana sempre più multiethnica, come già consolidato in altre nazioni europee.

In Italia, in conseguenza dell'immigrazione, oltre al fenomeno delle coppie miste, ha iniziato a verificarsi anche quello delle unioni che Mara Tognetti Bordogna (2008) definisce "miste miste": unioni sentimentali tra due individui con una nazionalità diversa fra loro e diversa da quella del paese in cui risiedono.

Le unioni miste hanno raggiunto nel 2022 il 15,6% del totale dei matrimoni, +21% rispetto al 2021.

Secondo i dati Istat, i matrimoni con almeno uno sposo straniero hanno raggiunto nel 2022 il 15,6% del totale dei matrimoni (+21,3% rispetto al 2021). Tra questi, i matrimoni misti con cittadini italiani – sposo italiano e sposa straniera; sposo straniero e sposa italiana – sono 20.678, il 69,9% delle nozze con almeno uno sposo straniero e il 10,9% del totale delle nozze celebrate in Italia nel corso dell'anno. Quasi i tre quarti dei matrimoni misti (15.138) sono rappresentati da coppie con sposo italiano e sposa straniera, mentre 5.540 vedono spose italiane e sposi stranieri. Gli uomini italiani che sposano donne straniere sono molto più numerosi delle italiane che sposano stranieri, una 1/10.

---

<sup>18</sup> AL, n. 46.

I matrimoni misti in Italia sono il 15% e in crescita del 21% dal 2021, tendenza che si conferma stabile negli anni. Nei matrimoni con entrambi i coniugi stranieri gli sposi con cittadinanza diversa sono 1.325 (il 25,8%) (analisi su dati Istat, 1996-2022).

Aumentano anche i matrimoni misti con nuovi cittadini: oltre un matrimonio misto su 10 coinvolge una sposa o uno sposo italiano per acquisizione.

L'incidenza delle nozze tra sposi entrambi italiani è invece scesa costantemente dal 95,7% del 1996, all'88,5% del 2010, fino all'84,4% del 2022 (dati Istat).

Oltre un matrimonio misto su 10 coinvolge una sposa o uno sposo italiano per acquisizione.

La numerosità dei matrimoni misti rispecchia la distribuzione della presenza straniera sul territorio nazionale. Al Nord e al Centro un matrimonio su cinque coinvolge almeno uno sposo straniero, al Sud e nelle Isole l'incidenza si ferma all'8,9%.

La Provincia autonoma di Bolzano (27,9%) e la Toscana (23%) si segnalano per l'incidenza più elevata. Nei matrimoni con sposo italiano e sposa straniera un terzo delle spose sono originarie di un paese dell'Unione europea, il 27,9% dell'Europa centro-orientale, il 20,5% dell'America centro-meridionale. Solo il 6,5% è di origine africana; l'8,2% di origine asiatica. Invece, nelle nozze con sposo straniero e sposa italiana, un quarto dei mariti provengono dall'Ue (25,3%), oltre un quinto dall'Africa settentrionale (21,4%), il 14,8% dall'Europa centro-orientale ed un 12,3% dall'America centro-meridionale. Gli sposi asiatici si fermano al 7,1%.

Nonostante la presenza non trascurabile di immigrati di provenienza asiatica, soprattutto cinese, questa comunità si conferma più "chiusa": i cinesi contraggono matrimonio tra connazionali nell'85% dei casi (dati Istat elaborati da Eurispes, Rapporto Italia 2024).

L'incidenza delle nozze tra sposi entrambi italiani è scesa dal 95,7% del 1996, all'88,5% del 2010, no all'84,4% del 2022.

Ai matrimoni misti celebrati nel nostro Paese si aggiungono, dal 2016, le unioni civili tra coppie dello stesso sesso di cittadinanza diversa.

Le unioni tra persone dello stesso sesso con un unito italiano e un unito straniero ammontano nel 2022 a 427, pari al 15,2% del totale delle unioni civili, di cui 334 unioni di uomini e 93 unioni di donne.

Le unioni con almeno un unito straniero sono leggermente più frequenti al Centro (20,5% del totale delle unioni nella macroarea geografica), meno nelle Isole (14,1%, con la quota più bassa in Sicilia, 11,1%).

Stando sempre alle rilevazioni Istat, negli anni è progressivamente diminuita la quota di acquisizioni di cittadinanza per matrimonio. Sono, infatti, sempre più numerosi, tra i coniugi dei matrimoni misti, i neo-cittadini italiani.

Gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2022 sono stati 213.716, il 45,1% per residenza, il 46,1% per “altre motivazioni” (in particolare la trasmissione dello status dai genitori ai figli minori), solo l’8,8% per matrimonio.

I matrimoni misti in Italia sono il 15% e in crescita del 21% dal 2021. Al Nord e al Centro un matrimonio su cinque coinvolge almeno uno sposo straniero, al Sud e nelle Isole l’incidenza si ferma all’8,9%. La questione dei figli nati da unioni miste, quando questi ultimi sono contesi dai genitori, è tra le più spinose e ancora aperte in questa tipologia di unioni.

Numerosi sono i casi divenuti celebri perché attenzionati dai mass media, e che hanno raccontato storie di minori in alcuni casi allontanati o rapiti da un genitore per essere ricondotti nel paese di origine. Per quanto riguarda i figli, infatti, soprattutto in caso di separazione della coppia mista, nei casi più problematici si può arrivare alla sottrazione internazionale di minore: solo nella prima metà del 2022 il Mae ha registrato 51 nuovi casi (in crescita rispetto ai 29 dello stesso periodo del 2021), di cui 30 in Europa, 15 in America, 3 in Asia e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente. Si stima un totale di circa 300 bambini contesi dai genitori, condotti illecitamente all’estero dall’Italia (con riferimento soltanto ai casi denunciati al Ministero).

Tenendo, però, conto del fatto che la maggior parte dei genitori cerca di risolvere il problema tramite avvocati specializzati in materia, la stima va almeno raddoppiata. Pochi sono i casi risolti; la legge sul tema, la n. 64 del 1994, appare inadeguata, la nostra macchina giudiziaria troppo lenta, l’assenza di un secondo grado di giudizio e dell’immediata esecutività del decreto di rimpatrio in primo grado penalizza i cittadini italiani, nonostante l’impegno della “Task Force Minori Contesi” della Farnesina<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> R. SASO, *Immigrazione: In crescita i matrimoni misti in Italia*, in <https://www.leuri->

#### 4. Necessità di sviluppare nuove vie pastorali

Il capitolo sesto dell'Esortazione affronta alcune prospettive pastorali, partendo dall'assunto che il cammino dell'amore fecondo necessita di «nuove vie pastorali»<sup>20</sup>.

Il Pontefice le riassume in generale, lasciando alle diverse comunità l'elaborazione di proposte «più pratiche ed efficaci, che tengano conto sia degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali»<sup>21</sup>.

Francesco invita la Chiesa a non rivolgere l'indice di accusa contro chi non ha corrisposto all'ideale dell'amore, e nemmeno a trascinare per i polsi chi è lento e persino bloccato nell'adempiarlo, ma a tendere la mano aperta, per invitare a rialzarsi e sostenere nel cammino<sup>22</sup>.

Le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare<sup>23</sup>.

*Amoris laetitia*, infatti, chiede che la famiglia non sia più pensata esclusivamente come destinataria di un'azione formativa, di un agire pastorale o sacramentale<sup>24</sup>.

L'Esortazione richiede una nuova *forma ecclesiae*, missionaria e in effettiva uscita. Non basta semplicemente riorganizzare la pastorale familiare, ma occorre fare molto di più: rendere famigliare tutta la pastorale o, in termini più chiari, rendere famigliare tutta la Chiesa<sup>25</sup>.

L'attenzione del Pontefice si concentra innanzitutto sull'accompagnamento pastorale nelle varie tappe della vita di una coppia: preparazione al matrimonio, gli anni della vita matrimoniale, anche nelle situazioni complesse e nelle crisi, sapendo che «ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre sapere ascoltare affinando l'udito del cuore»<sup>26</sup>; si parla anche dell'accompagnamento delle persone abban-

---

spes.it/i-matrimoni-misti-in-italia/ (16 settembre 2024).

<sup>20</sup> AL, n. 199.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> A. FUMAGALLI, cit., p. 471.

<sup>23</sup> «La famiglia si costituisce così come soggetto dell'azione pastorale attraverso l'annuncio esplicito del Vangelo e l'eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l'apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l'impegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale» (AL, n. 290).

<sup>24</sup> V. PAGLIA, *Le implicazioni ecclesiologicalhe di Amoris laetitia*, in A.A.V.V., *Diritto canonico e Amoris laetitia*, LEV 2019, p. 15.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>26</sup> AL, n. 232.

donate, separate o divorziate e fin oltre il matrimonio, quando giunge la morte.

Tra le prospettive pastorali rientra l'aspetto ecumenico e interreligioso circa i matrimoni misti<sup>27</sup> e quelli con disparità di culto<sup>28</sup>.

### **5. Doveri pastorali nei matrimoni misti**

I matrimoni misti creano situazioni delicate sotto più punti di vista.

È quindi dovere dell'Ordinario del luogo, del parroco e dell'intera comunità parrocchiale fornire ai coniugi l'aiuto necessario perché possano realizzare l'unione della loro vita coniugale e familiare.

Così infatti statuisce il can. 1128 del Codice di Diritto Canonico:

«Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, ed aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della vita familiare e coniugale».

La pastorale dei matrimoni misti, infatti, non si esaurisce nella fase di preparazione e di celebrazione, ma continua a sollecitare la responsabilità dell'Ordinario del luogo e degli altri pastori di anime anche dopo la celebrazione del matrimonio.

È del 2010 la pubblicazione di un *Vademecum* per la pastorale delle parrocchie verso gli orientali non cattolici ad opera di due uffici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, cioè l'Ufficio Nazionale per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso e l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici.

Ciò anche perché

«il numero crescente dei matrimoni misti in Italia evidenzia la necessità di una fraterna collaborazione con i pastori delle Chiese orientali non cattoliche, per uno studio accurato della dottrina del matrimonio nella sua dimensione sacramentale, nelle sue esigenze etiche, nella sua situazione canonica e nelle sue implicazioni pastorali ed ecumeniche. I parroci devono procurare che non manchi mai al coniuge cattolico e ai figli, nati da un matrimonio misto, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza; esortino lo stesso coniuge cattolico a tener sempre presente il dono divino della fede cattolica, dandone testimonianza con dolcezza e rispetto; aiutino i coniugi nello sviluppo dell'unità della vita coniugale e familiare, che trova il suo

---

<sup>27</sup> AL, n. 247.

<sup>28</sup> AL, n. 248.

fondamento nel comune battesimo. È pertanto auspicabile, anche in questo caso, che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella misura del possibile, opportune relazioni»<sup>29</sup>.

## 6. Attenzioni pastorali ai matrimoni misti nelle Intese

Da qualche decennio nei documenti ecumenici si insiste perché la pastorale dei fidanzati e delle famiglie miste sia una pastorale comune, cioè assunta insieme dalle due Chiese<sup>30</sup>.

Ciò comporta, evidentemente, una maggiore consapevolezza da parte di tutti delle proprie responsabilità in tal senso<sup>31</sup>.

Questa pastorale comune va attivata sin dalla preparazione al matrimonio e, qualora fosse possibile, sin dal fidanzamento e per tutta la vita.

Un momento qualificante di questa azione è l'inserimento di una coppia mista nella vita della Chiesa, soprattutto nella vita della comunità parrocchiale<sup>32</sup>.

La Conferenza Episcopale Italiana ha stipulato Intese sia con l'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, il 16 giugno 1997, con testo applicativo del 25 agosto 2000 (*Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o Metodisti*), sia con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia in data 30 giugno 2009.

In questi documenti emerge la volontà di non tacere le differenze<sup>33</sup> e di tutelare la libertà di professare la propria fede da parte di ciascuno dei coniugi e di educare la prole in comune accordo o nella fede cattolica o in quella riformata<sup>34</sup>.

In particolare, nella preparazione al matrimonio tra due battezzati di confessioni diverse, soprattutto tra cattolici e riformati, è opportuno e doveroso che si presenti la bellezza del matrimonio e si indichino le differenze e le convergenze che la dottrina delle confessioni

---

<sup>29</sup> CEI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23.2.2010, in «Ius Ecclesiae» vol. XXII, n. 2 (2010), p. 522.

<sup>30</sup> A. MONTAN, *Matrimoni misti e problemi pastorali*, in A.A.V.V., *I matrimoni misti*, Lev Città del Vaticano 1998, p. 46.

<sup>31</sup> Nella stessa direzione cfr. *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti*, in *Notiziario CEI* (1997), pp. 149-150.

<sup>32</sup> A. MONTAN, *Matrimoni misti ...*, op. cit., p. 47.

<sup>33</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste in Italia). *Testo applicativo*, n. 4.

<sup>34</sup> Ivi, n. 8, a-b.

cristiane ha sul matrimonio, come la sacramentalità, l'indissolubilità, l'educazione religiosa dei figli.

La celebrazione delle nozze prevede un'adeguata preparazione umana e religiosa dei fidanzati prossimi al matrimonio. Si presume che l'aspetto del valore della famiglia e del matrimonio sia già stato valutato nel processo educativo dei giovani che sono cresciuti nelle comunità cristiane<sup>35</sup>.

Quando una coppia si presenta per chiedere di volere celebrare le nozze dal presbitero della comunità cattolica e uno dei due appartiene ad un'altra confessione cristiana, è opportuno anzitutto chiedere se la parte non cattolica abbia «annunciato alla propria comunità la sua intenzione di contrarre matrimonio con una persona dell'altra confessione cristiana»<sup>36</sup>.

È doveroso far conoscere le differenze circa la sacramentalità, l'indissolubilità, la procreazione, l'educazione religiosa dei figli e la partecipazione alla vita della comunità di provenienza senza coercizioni, affinché «sia rispettato il diritto – dovere dell'altro di testimoniare la propria fede con la parola e con l'esempio, anche come impegno educativo»<sup>37</sup>.

Il matrimonio, per entrambe le parti, «va vissuto nel quadro della fede in quanto segno del mistero grande cioè dell'amore di Cristo per la sua Chiesa (Ef 5,32); (e che) l'unione coniugale così compresa realizza un'intima comunione di vita e di amore, aperta alla solidarietà e alla corresponsabilità nella società religiosa e civile»<sup>38</sup>.

Se la parte acattolica non avesse interpellato il ministro dell'altra confessione, il presbitero cattolico «inviterà gli interessati, se non manifestano volontà contraria, a prendere contatti con il ministro dell'altra confessione (...) Di fronte alla volontà espressa da ambedue i nubendi di celebrare un matrimonio che sia riconosciuto da entrambe le Chiese, i ministri procederanno in pieno accordo alla loro preparazione al matrimonio, nel rispetto delle disposizioni disciplinari delle proprie Comunità, in una atmosfera di fraterna e reciproca collaborazione»<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> E. MALNATI, *Matrimonio e famiglia dopo Amoris laetitia*, Cantagalli 2017, p. 118.

<sup>36</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o Metodisti*, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it), n. 3.2.

<sup>37</sup> *Ivi*, n. 3.4.

<sup>38</sup> *Ivi*, n. 3.2.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

Prima della preparazione comune con i due ministri di culto, il documento tra Cattolici e Battisti suggerisce che «ognuno dei Ministri inviti i nubendi ad un colloquio preparatorio in ordine agli adempimenti previsti dalla propria Comunità, nella consapevolezza che tali adempimenti possono coinvolgere indirettamente anche il membro dell'altra confessione»<sup>40</sup>.

È pastoralmente opportuno che il presbitero faccia conoscere alla sua comunità che un/una suo/a fedele si prepara a celebrare il matrimonio con un cristiano/a di altra confessione.

La scelta della comunità in cui i nubendi desiderano celebrare le nozze deve essere fatta da loro liberamente.

Quanto allo svolgersi del cammino coniugale, in entrambi i documenti si legge:

«La presenza del Signore Gesù non si esaurisce nel momento della celebrazione delle nozze, ma con la grazia da lui promessa accompagna gli sposi in tutta la loro vita coniugale, che essi devono realizzare come un cammino proteso verso il traguardo di una perfetta unione. È compito della comunità cristiana educare e sostenere la coppia nell'atteggiamento di continua conversione; esortarla a chiedere consiglio per superare le molteplici difficoltà che dovrà affrontare; stimolarla a crescere insieme nella fede e a coltivare le virtù che rendono più ordinata e serena la vita in comune. Con questo spirito la coppia si disporrà a vivere con generosità la speciale esperienza di donazione nella paternità e nella maternità di fronte alla nuova vita, che potrà scaturire come dono divino della loro unione. Coloro che si sono uniti in matrimonio nella fede hanno quotidianamente bisogno dell'ascolto della Parola di Dio, della preghiera in comune e del sostegno fraterno della comunità cristiana, anche di fronte ai nuovi problemi e alle nuove responsabilità che dovranno assumere nel corso della loro vita coniugale. Si dovranno favorire, pertanto, i contatti di ciascuno di essi con la comunità della comparte, sia nella sede propria che negli incontri comuni di preghiera, in modo da offrire alla coppia interconfessionale il conforto di una comprensione e di un aiuto ispirato alla comune fede in Cristo e alla fiduciosa speranza in una unità dei credenti, che sarà invocata come dono dallo Spirito»<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo comune per un indiritto pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Battisti in Italia*, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it), n. 3.2.

<sup>41</sup> *Ivi*, n. 3.4.

Nel rispetto delle reciproche posizioni, del patrimonio comune e delle divergenze, che solo la fede in Cristo e la grazia del Signore possono far superare, l'auspicio è far sì che si incrementi sempre più la mutua comprensione ed il reciproco impegno per un progressivo cammino ecumenico.

## 7. Attenzione ai matrimoni misti in *Amoris laetitia*

Nell'Esortazione postsinodale si evidenzia la specifica attenzione che le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono.

I matrimoni tra cattolici e altri battezzati, infatti, hanno «elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico»<sup>42</sup>.

È compito del presbitero, ma anche della comunità parrocchiale, qualora si presenti una coppia di mista religione, che intende celebrare il matrimonio o nella Chiesa cattolica o acattolica, «ricercare anzitutto una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico fin dal tempo della preparazione delle nozze»<sup>43</sup>.

Per quanto riguarda la condivisione eucaristica, *Amoris laetitia* ricorda che

«la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate»<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> AL, n. 247.

Un recente dossier della rivista di spiritualità coniugale *Intams* fa il punto sulla questione evidenziando come sempre più persone si sposano nonostante differenze di lingua, cultura, tradizioni, costumi ed esperienze di vita e la religione è un'altra dimensione della vita umana; nessuna di queste differenze rappresenta oggi un ostacolo per le relazioni intime. Ogni coppia deve far fronte al compito di armonizzare le differenze, senza negarle. In tal senso G. SCIACCHITANO, *La diversità di fede non ostacola l'armonia della coppia*, in *Avvenire* (10 settembre 2024).

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> AL, n. 247.

## 8. Impegno ecumenico del vescovo

Il 4 dicembre 2020 è stato pubblicato «*Il Vescovo e l'unità dei cristiani: Vademecum ecumenico*», a firma del cardinale presidente Kurt Koch.

Nella Prefazione si legge:

«La responsabilità del vescovo nel promuovere l'unità dei cristiani è chiaramente affermata nel *Codice di diritto canonico* della Chiesa latina tra i compiti del suo ufficio pastorale: «Abbia un atteggiamento di umanità e carità nei confronti dei fratelli che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica, favorendo anche l'ecumenismo, come viene inteso dalla Chiesa» (Can 383 §3 CIC 1983). Di conseguenza, il vescovo non può considerare la promozione della causa ecumenica semplicemente come uno dei tanti compiti del suo ministero diversificato, un compito che potrebbe o dovrebbe essere rimandato davanti ad altre priorità, apparentemente più importanti. L'impegno ecumenico del vescovo non è una dimensione opzionale del suo ministero, bensì un dovere e un obbligo»<sup>45</sup>.

Il *Vademecum* affronta molti problemi pratici, tra i quali la questione dei matrimoni misti<sup>46</sup>.

Sottolinea che «il vescovo diocesano è chiamato ad autorizzare i matrimoni misti e può, in alcuni casi, consentire una dispensa dal rito cattolico per la cerimonia nuziale. I matrimoni misti non devono essere considerati come un problema, perché sovente sono un luogo privilegiato di edificazione dell'unità dei cristiani».

Il documento ricorda che «tuttavia i pastori non possono restare indifferenti alla sofferenza che la divisione dei cristiani provoca in queste famiglie, in modo indubbiamente più acuto che in qualsiasi altro contesto».

Perciò «la cura pastorale delle famiglie cristiane interconfessionali deve essere presa in considerazione a livello sia diocesano che regionale, a cominciare dalla preparazione iniziale della coppia al matrimonio fino all'accompagnamento pastorale quando nascono i figli e quando si tratta di prepararli ai sacramenti».

---

<sup>45</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Il Vescovo e l'unità dei cristiani: Vademecum ecumenico*, 4 dicembre 2020, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>46</sup> *Ivi*, n. 35.

Uno sforzo particolare si richiede «per coinvolgere queste famiglie nelle attività ecumeniche parrocchiali e diocesane», nel convincimento che «gli incontri tra pastori in vista dell'accompagnamento e del supporto offerti a queste coppie può costituire un terreno eccellente di collaborazione ecumenica», come già si è visto in n. 247 di *Amoris laetitia*.

Ricordando che «i recenti movimenti migratori hanno amplificato questa realtà ecclesiale», il Vademecum rileva che «da una regione all'altra esiste una grande diversità di pratiche in materia di matrimoni misti, di battesimo dei bambini nati da queste coppie e della loro formazione spirituale».

Ne deriva che «devono essere incoraggiati accordi a livello locale su queste cogenti questioni pastorali»<sup>47</sup>.

### **9. Matrimoni con disparità di culto: luogo privilegiato di dialogo interreligioso**

Nel considerare i matrimoni con disparità di culto, occorre tener presente la crescita costante del numero delle unioni tra cittadini italiani e stranieri appartenenti a confessioni cristiane o a religioni differenti.

Alcune di queste coppie sono formate da cattolici e musulmani, questione su cui la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana si è soffermata mediante la pubblicazione della nota dal titolo "*I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*"<sup>48</sup>.

Con il predetto documento, alla luce dell'esperienza, si tende in generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni.

Tuttavia, dinanzi ad una coppia islamo-cristiana che chiede il matrimonio, diverse sono le tappe da seguire per giungere ad esso.

Dapprima occorre una corretta ed esaustiva informazione della parte cristiana (che in genere è la donna) della diversa cultura propria dell'Islam, della concezione musulmana della famiglia, della coppia, della donna. Segue la preparazione vera e propria, momento in cui la parte cattolica è invitata a frequentare il corso di preparazione al

---

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, in *NCEI* (2005), n. 5, pp. 141-165.

matrimonio, a cui invitare, seppur non obbligandola, la parte musulmana. In tale occasione il parroco può chiederle di spiegare il proprio punto di vista sul matrimonio.

Dopo la celebrazione del matrimonio, c'è il dovere di accompagnare la nuova famiglia nello svolgersi della nuova vita.

In questo caso la pastorale richiede non poca creatività.

È ovvio che chi ha preparato la coppia deve continuare a vederla, così come non deve mancare il sostegno della comunità cristiana.

Nel caso in cui la coppia dovesse tornare in un paese a maggioranza islamica, diviene di fondamentale importanza il rapporto con altre famiglie cristiane.

Tra le situazioni complesse analizzate in *Amoris laetitia*, i matrimoni con disparità di culto sono considerati terreno prezioso in quanto «luogo privilegiato di dialogo interreligioso»<sup>49</sup> seppure comportino «alcune speciali difficoltà sia riguardo alla identità cristiana della famiglia, sia all'educazione religiosa dei figli»<sup>50</sup>.

È urgente provvedere ad una cura pastorale differenziata, che tenga conto dei diversi contesti sociali e culturali, nei territori di missione e nei Paesi di lunga tradizione cristiana<sup>51</sup>.

Il criterio è quello della valutazione caso per caso, del discernimento, dello sguardo benevolo e accogliente; ciò non vuol dire ignorare i complessi problemi esistenti quanto piuttosto valutare attentamente la situazione reale che varia da coppia a coppia<sup>52</sup>.

«È necessario rivolgere un'attenzione particolare alle persone che si uniscono in tali matrimoni, non solo nel periodo precedente alle nozze. Sfide peculiari affrontano le coppie e le famiglie nelle quali un partner è cattolico e l'altro non credente. In tali casi è necessario testimoniare la capacità del Vangelo di calarsi in queste situazioni così da rendere possibile l'educazione alla fede cristiana dei figli»<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> AL, n. 248.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> Cfr. (a cura di S. FERRARI), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Il Mulino 2019, p. 146.

<sup>53</sup> *Ibidem*. Il disposto del can. 1125 CIC, norma di riferimento sia per i matrimoni misti che per i matrimoni con disparità di culto, subordina il rilascio della dispensa dall'impedimento di disparità di culto, oltre alla sussistenza di una causa giusta e ragionevole, anche al rispetto di determinate condizioni, corrispondenti all'assunzione di precisi impegni da parte del nubente. In particolare la parte cattolica deve dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della fede e a promettere di fare quanto in suo potere perché i figli siano battezzati e educati

C'è dunque una attenzione al singolo caso, con attribuzione di particolare importanza alla preparazione precedente al matrimonio, all'acquisizione della consapevolezza delle difficoltà a questo connesse, alle differenze di ruolo uomo – donna e alle possibili difficoltà a questo collegate. Questo al fine di favorire una scelta consapevole rispetto alle difficoltà oggettive nelle quali queste unioni spesso incorrono<sup>54</sup>.

Ci sono poi situazioni più complesse che possono verificarsi nei Paesi dove la libertà di religione non esiste e nei quali – avverte il Pontefice - «il coniuge cristiano è obbligato a passare ad un'altra religione per potersi sposare, e non può celebrare il matrimonio canonico in disparità di culto né battezzare i figli. Dobbiamo ribadire pertanto la necessità che la libertà religiosa sia rispettata nei confronti di tutti»<sup>55</sup>.

Da qui l'accurato appello alla necessità che la libertà religiosa, quale diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo<sup>56</sup>, sia realmente tutelata.

## Conclusioni

Affinché dall'esperienza dei matrimoni misti si possano trarre frutti copiosi, oltre alla legislazione, è necessario l'impegno di fede e di prudenza dei coniugi, la dedizione dei pastori nella preparazione al matrimonio e la cura delle coppie di nuova formazione, realtà per certi aspetti riconciliate, che sviluppano le potenzialità dell'unico battesimo<sup>57</sup>.

E nei matrimoni con disparità di culto, quando, nonostante ogni prudenza<sup>58</sup>, il matrimonio è diventato un vincolo affettivo, non resta

---

nel credo cattolico, promesse delle quali deve essere tempestivamente informata l'altra parte. Il diritto – dovere di educare i figli nella fede cattolica, oggetto di questa promessa, è contenuto nel can. 793, § 1 CIC; per approfondire cfr. R. COLOMBO, *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in *www.statoecheme.it*, n. 27 (2017).

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 174.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve Diritto ecclesiastico*, Giuffrè 2022, p. 60.

<sup>57</sup> A. MONTAN, *Matrimoni misti ...*, op. cit., p. 55.

<sup>58</sup> Cosa fare se una cristiana e un musulmano si presentano e chiedono di sposarsi? Così risponde Mons. Paglia: «Credo che tutti voi, se vi sono capitati casi del genere, avete sperimentato la difficoltà a farli recedere. Del resto è comune il detto: l'amore è cieco. Forse dovremmo, in ogni caso, far capire che l'amore non può essere cieco se si pensa che deve portare alla felicità. E non è detto che anche una coppia islamo – cristiana, aprendo gli occhi, decida di sposarsi e viva davvero felice. A noi, loro amici, il compito di accompagnarli e sostenerli» (V. PAGLIA,

altro da fare che aiutare i coniugi a rinsaldarlo, rimanendo vicini a tutti i componenti della famiglia, affinché crescano di giorno in giorno nella pratica dei valori scelti.

Le parole finali di *Amoris laetitia*, rivolte alle famiglie di oggi, possono essere interpretate in chiave ecumenica e interreligiosa, attraverso la condivisione di un'unica prospettiva<sup>59</sup>:

«Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa»<sup>60</sup>.

---

*Pastorale per i matrimoni fra cattolici e islamici*, in A.A.V.V., *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, LEV 2002, p. 188).

<sup>59</sup> F. PESCE, *Dall'Amoris laetitia al dialogo ecumenico*, in *Paralellus*, vol. 10, n. 24 (maggio-agosto 2019), p. 244.

<sup>60</sup> AL, n. 325.



---

## L'IMMIGRAZIONE E LA CHIESA CALABRESE. UN INCONTRO TRA CULTURE

GIANFRANCO SURACE

### 1. I movimenti migratori e i fattori di attrazione ed espulsione

Le migrazioni sono un fenomeno tanto antico quanto l'umanità stessa. Fin dai primi insediamenti umani, le persone si sono spostate alla ricerca di cibo, di terre fertili, di nuove opportunità o per sfuggire a conflitti e disastri naturali.

Oggi, a seguito dei processi di globalizzazione, i movimenti migratori hanno subito un forte sviluppo, al punto che alcuni studiosi hanno definito l'epoca contemporanea come "l'era delle migrazioni".

Si ritiene che le prime migrazioni risalgano all'*homo erectus*; questa specie umana dall'Africa si sposta verso l'Asia e l'Europa, seguendo le migrazioni degli animali di cui si ciba, *l'homo sapiens* originario dell'Africa, viaggia in tutto il mondo in diverse ondate migratorie, colonizzando anche i continenti più remoti.

Anche i dibattiti sull'immigrazione e sulla cittadinanza hanno radici lontane: si pensi alle grandi migrazioni storiche. Nell'antichità Greci, Romani e molti altri popoli hanno intrapreso grandi migrazioni per motivi commerciali, politici e militari.

Le invasioni barbariche, le Crociate e le espansioni degli imperi islamici hanno determinato importanti spostamenti di popolazioni.

La colonizzazione europea delle Americhe, dell'Africa e dell'Asia ha provocato spostamenti forzati di milioni di persone, oltre a generare flussi migratori volontari.

La rivoluzione industriale, le guerre mondiali e i cambiamenti geopolitici hanno innescato nuove ondate migratorie su scala globale.

La globalizzazione e i conflitti in diverse regioni del mondo hanno reso le migrazioni un fenomeno sempre più complesso e attuale.

I motivi che spingono le persone a migrare sono molteplici e possono essere riconducibili a fattori economici (ricerca di lavoro, migliori condizioni di vita), politici (persecuzioni, conflitti), sociali (riunificazione familiare) o ambientali (disastri naturali, cambiamenti climatici).

Dal punto di vista analitico, si possono distinguere due tipi diversi di fattori che generano i processi migratori.

Il primo è costituito dai cosiddetti fattori di espulsione (push), vale a dire l'insieme delle problematiche interne al Paese (per esempio, guerre, carestie, mancanza di libertà politica e così via) che spingono le persone a migrare nella speranza di trovare migliori condizioni di vita.

Il secondo è rappresentato dai fattori di attrazione (pull), elementi tipici dei Paesi di destinazione, che riguardano in particolare maggiori possibilità di lavoro, maggiore libertà e benessere economico, elementi che contribuiscono ad attirare i migranti nei Paesi più ricchi. Anche specifiche politiche volte a incoraggiare l'immigrazione fanno parte dei fattori di attrazione.

La combinazione di questi due fattori ha prodotto, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, i modelli di regolamentazione dell'immigrazione.

Il primo è il modello storico. Adottato in passato da Paesi come gli Stati Uniti, Canada e Australia, dove la presenza di immigrati è fortemente incoraggiata a causa della scarsa manodopera locale, consiste in un modello che garantisce il diritto di cittadinanza a tutti i nuovi arrivati. Questi paesi hanno dato vita, nel corso del tempo, a vere e proprie nazioni di immigrati.

Adottato dagli ex imperi coloniali è il modello selettivo. Francia e Gran Bretagna, con questo modello, hanno favorito l'immigrazione di individui provenienti dalle ex colonie piuttosto che da altri Paesi, al fine di mantenere un controllo su di essi.

Altro modello, definito dei lavori ospiti, nasce dalla politica seguita in passato dalla Svizzera, Belgio e Germania, i quali hanno incoraggiato l'accesso temporaneo di manodopera straniera al solo fine di soddisfare le esigenze contingenti del mercato del lavoro, senza che ciò abbia comportato il riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

Infine, il modello di chiusura crescente. Si tratta della politica seguita oggi da gran parte dei Paesi occidentali i quali, di fronte ai massicci

esodi di popolazioni provenienti dai paesi più poveri, applicano misure sempre più restrittive nei confronti dei flussi migratori in entrata, generando fenomeni di diffusa illegalità.

## **2. Il fenomeno migratorio in Italia**

L'immigrazione in Italia è un fenomeno complesso e in continua evoluzione, che ha profondamente trasformato la società italiana negli ultimi decenni.

Dalle prime ondate migratorie del dopoguerra, fino ai flussi più recenti, l'Italia ha accolto persone provenienti da ogni parte del mondo, arricchendo il proprio tessuto sociale e culturale.

Anche l'Italia ha conosciuto due grandi esperienze migratorie.

La prima, avvenuta negli anni a cavallo fra Ottocento e Novecento, conosciuta come la Grande Emigrazione: migliaia di italiani emigrarono verso gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina lasciandosi alle spalle un Paese caratterizzato da una diffusa e crescente povertà. Sebbene il fenomeno migratorio abbia coinvolto gran parte delle regioni italiane, la maggior parte degli emigranti proveniva per lo più dal Mezzogiorno, le cui campagne, attraversate da crisi ripetute, erano sempre più povere.

La seconda esperienza migratoria è quella che si è sviluppata a partire dagli anni Cinquanta per concludersi negli anni Sessanta e Settanta; in queste decadi il flusso migratorio si è concentrato verso alcuni Paesi europei (Svizzera, Germania, Belgio).

Le condizioni dei migranti italiani nei Paesi di accoglienza si sono dimostrate difficili, sia per le condizioni di lavoro estremamente dure, sia per la situazione di emarginazione a cui erano continuamente sottoposti.

Per esempio, l'esperienza di emigrazione italiana in Belgio viene spesso associata alla tragedia di Marcinelle, la miniera di carbone che esplose a causa del gas grisou causando la morte di centinaia di emigranti italiani.

Queste due grandi emigrazioni hanno inciso sul tessuto economico-sociale italiano.

L'Italia è stata interessata anche da un significativo movimento interno dal Sud al Nord, dalle zone povere a quelle ricche, dall'agricoltura all'industria.

In pieno boom economico (anni Cinquanta-Settanta), un numero sempre più consistente di persone si sono trasferite nelle grandi città del Nord, Milano, Torino, Genova, il cosiddetto triangolo industriale.

Con l'esaurimento del boom economico, il crollo del muro di Berlino nel 1989, il continente europeo assiste a un'ondata di nuove migrazioni, che modifica notevolmente la direzione dei flussi migratori e i Paesi dell'area mediterranea, tra cui l'Italia; precedentemente paese di emigrazione, assume ora i caratteri di vero e proprio Paese d'immigrazione, con un impatto profondo sulle società di origine e di destinazione, sia a livello economico, culturale che demografico.

Secondo il portale internet [noi-italia.istat.it](http://noi-italia.istat.it), al 1° gennaio 2023, risiedono in Italia circa 5 milioni di cittadini stranieri che rappresentano l'8,7% del totale dei residenti. Rispetto all'anno precedente, sono aumentati di 111 mila unità (+2,2%). L'incremento dovuto al saldo naturale è di circa 43 mila individui, quello dovuto al saldo migratorio di circa 286 mila, mentre 214 mila sono gli stranieri che nel 2022 hanno acquisito la cittadinanza italiana (+76,9% rispetto al 2021).

Nel 2022 prosegue la diminuzione delle nascite di bambini stranieri (53 mila nati, rispetto ai 57 mila del 2021), aumentano le iscrizioni anagrafiche dall'estero (336 mila, rispetto alle 244 mila del 2021) e diminuiscono le cancellazioni anagrafiche per l'estero (51 mila, rispetto alle 64 mila del 2021).

All'inizio del 2023, in Italia, sono regolarmente presenti 3.727.706 cittadini non comunitari, il 60% dei quali ha un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Nel 2022, i nuovi permessi di soggiorno rilasciati a cittadini non comunitari sono quasi 449 mila, con un aumento dell'86,0% rispetto al 2021, dovuto in larga parte alla crisi dei rifugiati provenienti dall'Ucraina a causa della guerra. Per tale ragione, nel 2022 le motivazioni prevalenti dei nuovi ingressi sono state le richieste di asilo e protezione internazionale (45,1%), passate da circa 31 mila a oltre 200 mila (+556,0%), seguite dai ricongiungimenti familiari (28,1%) e dai motivi di lavoro (15,0%), in sensibile crescita, rispetto al 2021 (+32,2%).

Nella partecipazione al mercato del lavoro permangono ancora delle differenze tra italiani e stranieri. Nel 2023 il tasso di occupazione degli stranieri nella fascia d'età tra i 20 e i 64 anni cresce meno intensamente, rispetto a quello degli autoctoni (rispettivamente +0,8 punti percentuali e +1,5 punti), tornando ad allontanarsi dal valore de-

gli italiani della stessa fascia d'età (65,1%, contro 66,4%). Il tasso di disoccupazione, invece, diminuisce maggiormente per gli stranieri (-0,7, rispetto a -0,4 punti degli italiani), i quali continuano tuttavia a presentare un valore dell'indicatore significativamente più elevato (11,3%), rispetto a quello degli autoctoni (7,2%). Il tasso di inattività (15-64 anni) per gli stranieri (30,5%) resta invece inferiore, rispetto a quello degli autoctoni (33,6%), con differenze più marcate nel Mezzogiorno.

Nel 2023 il grado di istruzione degli stranieri è ancora inferiore a quello degli italiani, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni. Il 48,9% degli stranieri tra i 15 e i 64 anni ha conseguito al più la licenza media, contro il 35,6% dei coetanei italiani; il 40,1% ha un diploma di scuola superiore e il 11,1% una laurea, a fronte, rispettivamente, del 44,3% e del 20,1% degli italiani della stessa fascia d'età. Le differenze sono più evidenti per le classi di età più giovani e tendono a diminuire al crescere dell'età: la quota di laureati tra i 25 e i 34 anni è pari a 12,7% per gli stranieri e al 33,4% per gli italiani, mentre, tra i 55 e i 64 anni, le percentuali si avvicinano attestandosi, rispettivamente all' 11,1% e al 13,4%<sup>1</sup>.

### **3. Immigrazione e accoglienza in Calabria: Un focus approfondito**

La Calabria, regione del sud Italia caratterizzata da una forte identità culturale, sta vivendo negli ultimi anni un significativo fenomeno migratorio.

Seppur in misura minore rispetto ad altre regioni italiane, l'arrivo di persone provenienti da diverse parti del mondo sta arricchendo il tessuto sociale e culturale calabrese.

Perché la Calabria?

Diversi sono i punti che si intersecano nel tessuto sociale calabrese: la solidarietà ha una lunga tradizione di accoglienza, radicata nella cultura e nella storia delle sue comunità; le associazioni operano sul territorio, offrendo supporto ai migranti in diversi ambiti, legale, sanitario, educativo, lavorativo, finanziando numerosi progetti innovativi per l'integrazione, come percorsi di formazione professionale, attività culturali e iniziative di coesione sociale.

---

<sup>1</sup> <https://noi.italia.istat.it/pagina>.

Fin dall'antichità è stata una terra di accoglienza, un crocevia di culture e popoli, situata al centro del Mediterraneo, da sempre un punto di passaggio per mercanti, viaggiatori e popoli in movimento.

La tradizione dell'ospitalità è profondamente radicata nella cultura calabrese, come testimoniato da esempi storici di accoglienza: i Greci, che hanno fondato numerose colonie in Calabria, portando con sé la loro cultura, la loro lingua e le loro tradizioni; i Romani, integrando la Calabria nel loro impero e favorendo lo scambio di merci e di persone; i Bizantini, lasciando un'impronta profonda sulla cultura e sull'architettura; Normanni, Svevi e Aragonesi, succedendosi al potere, hanno contribuito alla multiculturalità della regione.

La storia della Calabria è ricca di episodi migratori che hanno plasmato il suo volto culturale e sociale. Tra questi, particolarmente interessanti sono le vicende degli Arbëreshë e dei Piemontesi.

Gli Arbëreshë in Calabria rappresentano uno dei gruppi etnici albanesi più numerosi d'Italia.

La loro presenza nella regione è il risultato di una serie di migrazioni avvenute tra il XV e il XVII secolo, quando comunità albanesi, fuggendo dalle invasioni ottomane, si sono stabilite in diverse zone della Calabria, portando con sé la propria lingua, le proprie tradizioni e la propria fede. Hanno contribuito in modo significativo alla formazione dell'identità culturale calabrese, nonché alla storia del Meridione e dell'Italia nel complesso<sup>2</sup>. Si sono concentrati principalmente nelle province di Cosenza e Catanzaro, dove hanno fondato numerosi borghi, mantenendo viva la loro lingua e le loro usanze.

Meno conosciuta è la presenza dei Piemontesi in Calabria; infatti, quando si parla di migrazioni in Italia, si pensa subito ai grandi flussi dal Sud verso il Nord. Eppure, la storia ci racconta anche di movimenti migratori in senso opposto.

Uno di questi, meno noto ma altrettanto affascinante, è quello che ha portato alcuni piemontesi a stabilirsi in Calabria, in particolare, un gruppo di valdesi, perseguitati per motivi religiosi, si è stabilito a Guardia Piemontese, fondando un nuovo borgo. Questo comune conserva ancora oggi tracce evidenti delle sue origini piemontesi, come la lingua occitana (guardiolò) ancora parlata da alcuni abitanti e la struttura urbanistica del paese<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cfr., V. TETI, *Il risveglio del drago*, Donizzelli editore, Roma 2024, p. 304.

<sup>3</sup> Cfr. A. PERRROTTA, *I valdesi a San Sisto, Guardia, Montalto, S. Vincenzo, Vaccariz-*

Tornando all'oggi, l'immigrazione in Calabria presenta alcune peculiarità, a differenza di altre regioni del nord, dove spesso è concentrata nei grandi centri urbani. In Calabria gli immigrati si sono integrati anche in piccoli comuni, contribuendo a contrastare lo spopolamento di alcune aree interne.

Negli ultimi decenni, infatti, molte aree interne della Calabria hanno registrato una forte diminuzione della popolazione, dovuta principalmente all'emigrazione verso le grandi città o verso altri Paesi.

L'arrivo degli immigrati ha contribuito ad invertire questa tendenza in alcune zone, innescando spontaneamente meccanismi virtuosi di rigenerazione urbana dei territori, con ampi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (e spesso abbandonato al lento degrado e all'incuria), finalizzati a consentire l'accoglienza dei rifugiati nei centri storici, ma anche a sviluppare circuiti innovativi di turismo solidale e di recupero degli antichi mestieri, delle attività e delle produzioni artigianali locali<sup>4</sup>.

Le comunità straniere più numerose in Calabria provengono dall'Africa, dall'Asia e dall'Europa orientale dedicandosi al lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e dei servizi, colmando vuoti occupazionali e contribuendo allo sviluppo economico locale.

Nonostante le difficoltà iniziali legate alla diversità culturale e linguistica, l'integrazione degli immigrati in Calabria sta procedendo positivamente.

Diverse associazioni e istituzioni locali promuovono progetti di accoglienza e inclusione, favorendo lo scambio interculturale e la coesione sociale.

In Calabria sono attivi numerosi progetti finanziati da enti locali, regionali e nazionali, volti a favorire l'integrazione; questi progetti includono corsi di lingua italiana, attività di orientamento al lavoro, iniziative interculturali e progetti di volontariato.

Comunque la Calabria, come altre regioni d'Italia, deve affrontare diverse sfide, come l'emergenza abitativa, l'integrazione lavorativa e garantire l'accesso ai servizi socio-sanitari a tutti, indipendentemente dalla nazionalità.

---

zo, *Argentina e Piano dei Rossi*, Pellegrini, Cosenza 2005, p. 19.

<sup>4</sup> Cfr. A. CORRADO-M. D'AGOSTINO, *I migranti nelle aree interne. Il caso della Calabria*, in *Agriregionieuropa*, 45/2016.

L'integrazione degli immigrati in Calabria è un tema complesso ma fondamentale per la crescita e lo sviluppo della regione.

Sono state messe in atto diverse iniziative, alcune delle quali hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci.

Sono diversi gli esempi di iniziative di successo, come i progetti di accoglienza diffusa, corsi di lingua italiana, iniziative interculturali, cooperazione tra enti pubblici e privati, coinvolgimento delle scuole, reti di accoglienza.

#### **4. Statistiche sull'immigrazione in Calabria**

Le statistiche sull'immigrazione in Calabria offrono un quadro interessante e in continua evoluzione.

Si evince un trend generale che evidenzia un aumento costante del numero di stranieri residenti in Calabria che si concentra nelle province di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.

Gli immigrati trovano occupazione principalmente nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, dei servizi domestici e nella cura delle persone anziane.

Nonostante le sfide, si osserva un crescente impegno da parte delle istituzioni e della società civile per favorire l'integrazione degli immigrati.

Per avere contezza della presenza degli stranieri nel territorio della regione Calabria, si leggano i dati specifici al 2023 sul sito governativo [integrazioneimmigranti.gov.it](http://integrazioneimmigranti.gov.it), da cui si evince una presenza di 97.062 stranieri residenti, un numero in costante crescita rispetto agli anni precedenti con una percentuale del 5,26% sul totale della popolazione.

I dati per provincia rivelano che gli stranieri residenti in regione sono presenti a Cosenza in cui vivono 34.266 cittadini stranieri, il 35,3% degli stranieri residenti in regione, segue Reggio Calabria (29.634, pari al 30,53%); Catanzaro (17.280, pari al 17,80%); Crotona (8.924, pari al 9,19%), Vibo Valentia (6.958 pari al 7,17%).

Le caratteristiche degli immigrati in Calabria possono essere ordinate così:

*Genere:* Si registra una popolazione straniera residente in Calabria a lieve prevalenza maschile (48.640, pari al 50,11%), con una componente femminile maggioritaria nelle province di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

*Provenienza:* La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,42% (26.618) degli stranieri presenti sul territorio, seguita da quella marocchina (15.029, pari al 15,48%) e da quella ucraina (6.342, pari al 6,53%), quest'ultima con un incremento percentuale del 16,62% rispetto alla rilevazione al 1 gennaio 2022 (5.438).

*Età:* Le fasce d'età più rappresentate tra gli stranieri sono quella "30-39 anni" (21,04%, pari a 20.420) e quella "40-49 anni" (19,94%, pari a 19.353). Gli stranieri di età inferiore a 18 anni sono 18.486 (19,05%). Gli ultra 65enni stranieri sono 4.735 (4,88%)

*Stranieri extra-UE:* sono 60.833 (62,67% del totale dei residenti stranieri), in maggior parte uomini (56,42%). L'incidenza degli stranieri extra-UE sul totale dei residenti in regione è pari al 3,29%, distribuiti nei territori delle cinque province calabresi, Reggio Calabria ne ha il maggior numero con 20.141 persone, seguita dalle province di Cosenza (19.720), Catanzaro (11.939), Crotona (5.393) e Vibo Valentia (3.640).

I principali paesi di cittadinanza dei residenti non comunitari in Calabria sono Marocco (15.029), Ucraina (3.342), India (4.286), Nigeria (2939) Albania (2.767) e Pakistan (2.701).

Tra le dieci nazionalità extra-UE più rappresentate, quelle che si caratterizzano per una maggiore presenza femminile sono Ucraina (74,98%) e Filippine (57,42%); la presenza maschile è maggiore tra coloro che provengono da Pakistan (89,86%) e Senegal (88,16%)<sup>5</sup>.

## **5. La Chiesa calabrese e l'accoglienza dei migranti**

La Chiesa cattolica in Calabria ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti.

La sua presenza capillare sul territorio, in quanto presente in ogni angolo della regione, anche nei centri più piccoli e isolati, ha garantito una vicinanza costante alle persone in difficoltà; unita ai valori di solidarietà, giustizia, accoglienza, e fratellanza propri del messaggio evangelico, ha reso le comunità ecclesiali calabresi dei veri e propri punti di riferimento per coloro che cercano rifugio e una nuova vita.

La Chiesa ha costruito nel tempo una vasta rete di solidarietà, composta da parrocchie, associazioni e volontari, che offre un soste-

---

<sup>5</sup> <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dati-immigrazione/regione/18>

gno concreto ai migranti sotto diversi aspetti: accoglienza, assistenza sanitaria, orientamento al lavoro, integrazione sociale.

Le iniziative sono diverse: molte parrocchie gestiscono centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, offrendo loro vitto, alloggio e assistenza; progetti di integrazione attraverso l'organizzazione di corsi di lingua italiana, attività di formazione professionale e iniziative interculturali per favorire l'integrazione dei migranti nella società calabrese; supporto legale, con offerta di assistenza legale ai migranti che ne hanno bisogno, per aiutarli ad orientarsi nel complesso sistema normativo italiano; la sensibilizzazione: attraverso le omelie, gli incontri e le iniziative pastorali, la Chiesa promuove una cultura dell'accoglienza e sensibilizza la comunità sui temi dell'immigrazione.

Esempi concreti:

- L'Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova, attraverso l'attività di "Caritas" e "Migrantes", per fornire risposte concrete alla nuova emergenza dei migranti, ha dato vita ad un Coordinamento di Enti e Associazioni Cattoliche denominato "Coordinamento Diocesano Sbarchi" che opera con attività di esclusivo volontariato presso il Porto di Reggio Calabria durante gli sbarchi. Insieme al centro d'ascolto S. Agostino, le suore Scalabriniane, il MASCI, l'AGESCI, il MOCI, all'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", alla Parrocchia San Nicola di Bari S. Maria della Neve, all'associazione Centro Reggino di Solidarietà (CE.RE.SO.), all'Associazione Abakhi ed alla Comunità Religiosa dei Padri Somaschi, abbiamo risposto alla proposta dei Comuni di Reggio Calabria e Bagnara Calabria mettendo a disposizione alcuni posti letto per la "Prima Accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati" dislocati nei vari territori.

- Il progetto di prevenzione e inclusione "Insieme si può", promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione col Centro diocesano per la Pastorale familiare *Amoris laetitia* e il Centro di aggregazione Fiori gioiosi dell'Associazione comunità Papa Giovanni XXIII e la "Casa del pellegrino e del migrante" della Diocesi di Locri-Gerace.

- Il Centro di accoglienza migranti della Diocesi di Oppido - Palmi; più conosciuta è certamente la tendopoli/baraccopoli di San Ferdinando, sita nella stessa 2<sup>a</sup> Zona Industriale del Porto di Gioia Tauro che, nel mese di marzo 2019, ha sostituito l'altra vecchia tendopoli/baraccopoli, ghetto di San Ferdinando, dove per anni hanno trovato riparo i braccianti africani immigrati.

- Caritas diocesane: Le Caritas diocesane svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza e nell'assistenza ai migranti, offrendo loro cibo, vestiario e supporto psicologico.
- Progetti di inclusione scolastica: Molte parrocchie collaborano con le scuole per favorire l'integrazione scolastica dei minori stranieri non accompagnati.

La Chiesa in Calabria rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. Il suo impegno, unito a quello delle istituzioni e della società civile, è indispensabile per costruire una Calabria più aperta e solidale.

## **6. I vescovi calabresi e l'immigrazione: una voce forte a favore dell'accoglienza**

Dopo il naufragio di Cutro, in seguito alla tragica morte di decine di migranti al largo delle coste calabresi, i vescovi hanno espresso profondo dolore e sconcerto, invitando tutti a non rimanere indifferenti e a impegnarsi per prevenire future tragedie, un momento di dolore ma anche di risveglio in cui tutti facciano la loro parte e di più, con responsabilità.

Sono chiamate a fare di più l'Europa, l'Italia e le Comunità cristiane, sentendosi tutti sulla stessa barca, su quella stessa barca che non deve naufragare perché sarebbe il naufragio della civiltà.

Per salvarci da questo tragico naufragio, con Papa Francesco i vescovi calabresi hanno invitato tutti a comportarsi con più umanità, guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle<sup>6</sup>.

Un pensiero significativo sul naufragio avvenuto davanti alle coste di Cutro è stato espresso dal Presidente della CEI Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, riferendosi ad un'ennesima tragedia che, insieme alle altre, ha reso il Mediterraneo un grande cimitero in questi ultimi venti anni. La questione dei migranti e dei rifugiati deve essere affrontata con responsabilità e umanità, con scelte e politiche

---

<sup>6</sup> Cfr., <https://www.conferenzaepiscopalecalabra.it/2023/02/26/naufragio-di-umanita-il-comunicato-dei-vescovi-calabresi>

nazionali ed europee per non permettere più situazioni analoghe<sup>7</sup>.

L'arcivescovo di Reggio Calabria-Bova e presidente della Cec, monsignor Fortunato Morrone, ospite della trasmissione di Radio Vaticana "La finestra del Papa", ha affrontato il tema migranti in riferimento all'ultimo naufragio avvenuto al largo delle coste di Roccella Jonica, con un numero di vittime pari a settanta persone, molte delle quali bambini.

Monsignor Morrone ha spiegato il termine di "naufragio anonimo e invisibile" – così definito dalla Conferenza Episcopale Calabria – ossia: naufragi che si ripetono con troppa frequenza, creando indifferenza anche a livello europeo e politici; invisibili, perché non ci toccano mai direttamente, anche se il mare restituisce una visibilità atroce.

Il presidente della Cec, nel suo intervento, ha voluto ringraziare gli operatori della Caritas di Reggio Calabria e, in modo particolare, di Roccella Jonica, che hanno accolto i migranti con generosità; visti i numerosi sbarchi, un "naufragio di umanità" di cui, in certo qual modo, siamo tutti responsabili.

La Chiesa – ricorda l'arcivescovo Morrone – mette in campo la bellezza di un'umanità che è accoglienza e disponibilità, che riconosce nell'altro, anche se è straniero, un essere umano, indipendentemente dal suo credo. Non è solo questione di carità, ma di testimonianza cristiana. Ha ricorda la generosità della comunità di Reggio Calabria, che ha garantito una sepoltura dignitosa a tanti uomini e tante donne che sono stati portati già defunti sul molo, una collaborazione tra diocesi e città metropolitana che ha garantito loro una sepoltura dignitosa nel piccolo cimitero di Armo.

Infine, Morrone ha richiamato le parole di papa Francesco in "Fratelli tutti", esortando ad una visione politica di ampio respiro, rivolto alla *governance* globale, dal momento che la questione dell'immigrazione non riguarda solo la Calabria, la Puglia o la Sicilia: l'umanità è sempre in movimento e non si può lavorare solo sull'emergenza mettendo delle pezze.

Il vescovo ha aggiunto che bisogna superare i particolarismi e nazionalismi che frammentano l'Europa. Se ognuno pensa a sé la società va a rotoli, crolla l'umanità<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Cfr., <https://www.rossanocariati.it/il-card-matteo-zuppi-arcivescovo-di-bologna-e-presidente-della-cei-interviene-sul-naufragio-avvenuto-davanti-alle-coste-di-cutro/>

<sup>8</sup>Cfr., <https://www.conferenzaepiscopalecalabra.it/2024/06/29/migranti-morrone-a-radio-vaticana-contro-le-tragedie-del-mare-serve-una-visione-politica-di-ampio-respiro-che-coin->

Il “Porto delle Grazie” di Roccella Ionica, nella Diocesi di Locri-Gerace, è divenuto negli anni uno degli approdi principali degli immigrati che attraversano il Mediterraneo alla ricerca di una nuova opportunità. In questo lembo di Calabria, la Chiesa, guidata da Mons. Francesco Oliva, ha aperto le porte all'accoglienza e all'integrazione quali espressioni di umanità e fede, contro ogni pregiudizio.

In seguito ai tragici naufragi avvenuti nel Mediterraneo, il vescovo di Locri-Gerace ha espresso profonda preoccupazione e indignazione: *“Cosa sta accadendo al nostro mondo? Com'è possibile continuare ad assistere a queste tragedie del mare che si ripetono ogni giorno? Com'è possibile tollerare ancora questi viaggi della morte, dove a morire sono esseri umani che cercano di sfuggire a situazioni di fame, di guerre, di diritti negati e, spesso, a morire sono i bambini?”* ... *“C'è tanta rabbia e indignazione per una tragedia che da tempo si ripete”* ... *“Queste tragedie avvengono davanti ai nostri occhi. Eppure nulla si muove. È alla deriva la nostra umanità. Serve un sussulto di umanità. Ogni naufragio rappresenta un fallimento collettivo, un segno tangibile dell'incapacità di proteggere le persone più vulnerabili”*. *“Mi chiedo: perché ai migranti non viene riconosciuto il diritto di poter fare un viaggio in sicurezza verso quei paesi ove possono vivere in pace e realizzarsi? La gestione delle migrazioni richiede lungimiranza, coraggio, responsabilità. Limitarsi a misure di contenimento, costose in termini economici e di vite umane, non è la soluzione. Urge una conversione politica, che metta al primo posto i diritti fondamentali di ogni uomo, una politica per l'umanità, una politica di accoglienza. Fratelli tutti! Questa è la verità che papa Francesco affida alla nostra sensibilità”*<sup>9</sup>.

I vescovi calabresi hanno avvertito anche un'urgenza comunicativa su diversi temi riguardanti l'immigrazione, sottolineando ripetutamente il diritto fondamentale all'asilo, richiamando i principi della dignità umana e della solidarietà internazionale; hanno condannato con forza i numerosi naufragi nel Mediterraneo, sottolineando la responsabilità di tutti di fronte a queste tragedie; si sono rivolti all'Europa affinché si

---

volga-tutta-europa-2/

<sup>9</sup><https://www.avveniredicalabria.it/roccella-jonica-il-vescovo-oliva-sui-migranti-morti-nel-mediterraneo/>

assuma le proprie responsabilità e metta in atto politiche migratorie più umane ed efficaci; hanno criticato le politiche di respingimento e di chiusura dei porti, ponendo l'accento sull'importanza dell'umanità e della compassione; hanno evidenziato l'importanza di promuovere l'integrazione dei migranti nella società calabrese, valorizzando le loro competenze e la loro cultura.

---

## L'INCIDENZA DEL TRANSESSUALISMO NEL MATRIMONIO CANONICO

D. FRANCESCO VARDÈ

### INDICE:

- 1.1 La persona transessuale prima dell'intervento chirurgico rispetto al matrimonio
- 1.2 Rilievi canonici sulla capacità psichica del transessuale
- 1.3 Capacità di assumere gli obblighi
- 1.4 La persona transessuale dopo l'intervento chirurgico
- 1.5 Rilievi canonici sulla incapacità fisica nel transessuale - Conclusione

### Premessa

Il problema delle persone transessuali si è imposto all'attenzione della pubblica opinione specie negli ultimi decenni, dopo che alcuni centri medico-scientifici hanno approfondito gli studi sulle forme di anomalie sessuali ed hanno moltiplicato interventi medico-chirurgici di correzione del sesso. Il transessualismo è un'anomalia, un disturbo dell'identità di genere, ossia della coscienza di appartenere all'uno o all'altro sesso, determinata dal contrasto tra "sesso biologico" e "sesso psicologico". Esso costituisce, come afferma il Faggioni:

«l'entità nosografica più rappresentativa nell'eterogeneo gruppo dei *disturbi dell'identità di genere*. È una sindrome psichiatrica, che si manifesta con un permanente conflitto fra sesso corporeo e sesso psichico»<sup>1</sup>.

Nel transessuale esiste un'*incompatibilità* tra il sesso della morfologia esterna del corpo, da una parte, e il sesso della rappresentazione

---

<sup>1</sup> M. FAGGIONI *Il transessualismo. Questioni antropologiche, etiche e canonistiche* in *Antonianum*, 75 (2000), 2, p. 284.

mentale del corpo o dell'immagine corporea *internalizzata* e idealizzata, dall'altra. Dal punto di vista esperienziale il transessualismo si presenta fundamentalmente come modificazione dell'esperienza del corpo<sup>2</sup>, il quale viene vissuto come estraneo e perciò rifiutato. L'argomento ha provocato varie ripercussioni e si è imposto al legislatore, in virtù delle sue conseguenze determinatesi a livello individuale e nell'ambito delle relazioni intersoggettive, all'interno del corpo sociale, allo psicologo, al sociologo, al chirurgo, ponendo perciò, complessi e delicati problemi anche sul piano morale e pastorale nella Chiesa, e quindi anche sul piano del diritto canonico<sup>3</sup>. L'intento perciò di offrire delle risposte a persone che vivono la drammatica condizione transessuale ci ha portato ad approfondire questo argomento, in particolare per ciò che concerne l'incidenza e i risvolti circa il matrimonio canonico, per dare qualche criterio valutativo e orientamento dal punto di vista giuridico, in merito alla possibilità o meno della persona transessuale di contrarre matrimonio. Anzitutto è estremamente importante, ai fini dell'accesso al matrimonio, distinguere i soggetti con disturbo dell'identità di genere in varie categorie, tenendo conto del quadro clinico di ogni singolo soggetto, così come il grado di sviluppo del transessualismo è rilevante ai fini dell'accesso alle nozze. Infatti se il transessualismo si presenta in una data forma, come si vedrà, esso rende incapace la persona di disporre di sé con la necessaria libertà e responsabilità e vi sono forti riserve sulla capacità di poter compiere scelte irrevocabili di vita come il vincolo sacro. Nei casi meno gravi si potrebbero avere posizioni più sfumate e possibiliste. Perciò vi sono situazioni personali che non sono rapportabili ai parametri generali di transessualismo vero, inteso come un grave disturbo dell'identità, ma manifestano un proprio inquadramento nosografico dai contorni più sfumati. Accanto al transessualismo in senso proprio possono situarsi

---

<sup>2</sup> G. ZUANAZZI, *Aspetti psicopatologici del transessualismo*, in *Medicina e Morale*, 35 (1985), n.4, p. 738-742.

<sup>3</sup> Sui temi dell'ordine morale oggettivo specie in campo bioetico, cfr. alcuni nostri contributi: F. VARDE', *Il diritto della Chiesa a dare un giudizio morale su temi sociali rilevanti. Riflessioni a partire dal disegno di Legge sui DICO (8.02.07)* in *Newsletter-Rivista on-line del Centro Multimediale dell'I.S.R. di Vibo V.*, (25.02.07): <http://www.cdmisrvv.it>.

F. VARDE', *L'incidenza del transessualismo nel matrimonio canonico*, in *IUSTITIA ET IUDICIUM, Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di A. Stankiewicz*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010. F. VARDE', *Transessualismo e matrimonio. Aspetti medici, antropologici, etici, giuridici*, Corso Editore, Ferrara, 2009, con la Presentazione di S.E.R. Mons. Loris Francesco Capovilla.

altri disturbi dell'identità di genere configurabili come *errori evolutivi* meno radicali. In altre parole si tratterebbe non di una cosiddetta "identità transessuale", ma di una "identità incerta", determinata da un arresto maturativo nel processo di consolidamento dell'identità, che può giovare degli opportuni sostegni pedagogici e psicoterapici per far giungere la persona in una situazione di normalità. Un approccio corretto alla condizione transessuale esige che si ponga attenzione non solo alle dinamiche storico-genetiche, ma anche al vissuto del soggetto, cioè al suo modo proprio di percepirsi e di essere-al-mondo. Non sempre il vissuto del soggetto affetto da disturbo dell'identità presenta gravi forme di patologicità ed è assolutamente inconciliabile con una particolare scelta di vita. I dati delle scienze medico-psichiatriche si devono intrecciare con i risultati a cui si perviene esaminando i singoli soggetti sotto il profilo esistenziale e fenomenologico. Non è sufficiente fare solo una diagnosi differenziale che definisca il disturbo dell'identità di genere secondo i criteri usati dalla scienza medica come fa il DSM-IV, senza verificare soprattutto quanto questo disturbo dell'identità alteri la struttura della personalità e incida sul vissuto del soggetto. Pertanto, ai fini dell'accesso al matrimonio, la Chiesa può pronunciarsi negativamente per casi gravi di disturbo dell'identità. La metodologia diagnostica infatti presenta dei limiti e, pur fornendo utili elementi oggettivi di valutazione e classificazione, non sembra adeguata da sola ad evidenziare gli aspetti necessari per una valutazione in ambito canonico e per una analisi esistenziale, che consideri la persona nella sua essenza ed esistenza spirituale. Sappiamo che la giurisprudenza canonica non applica direttamente i criteri<sup>4</sup> della nosografia psichiatrica, ma si accontenta del criterio funzionale, considerando gli effetti concreti di un disturbo, come incompatibili con i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio<sup>5</sup>. Non vi è dubbio quindi che il transessuale, posto dinanzi al matrimonio, può creare una multiforme problematica per il canonista: tanto nella fase pre- che in quella post-chirurgica. È noto che il sesso genetico, nonostante tutti gli interventi medici, è invariabile. Così tali interventi sembrano essere

---

<sup>4</sup> A tal proposito cf. l'interessante contributo del prof. N. SCHOCH, *Criteri per una determinazione giuridica della personalità anormale*, in AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Studi giuridici-48 LEV, Città del Vaticano 1998.

<sup>5</sup> Cf. RR, c. STANKIEWICZ, Bonaeren., 23 feb. 1990, in *RRDec.* 82 (1990), 155-156, n.8.

soltanto un compromesso tra le possibilità della chirurgia plastica e il desiderio del transessuale, non realizzabile nel suo nucleo, di un cambiamento di sesso. Il che induce talora al fatto che la soddisfazione del transessuale operato cessa molto presto di fronte alla constatazione che, nonostante tutto, il sesso non è mutato. Di tutto ciò occorre naturalmente tener conto: ma di fatto tali constatazioni non spostano la problematica canonistica in merito, pur costituendo questi dati di fatto almeno delle aggravanti circa le due situazioni del transessuale, prima cioè e dopo l'intervento chirurgico. Un'altra premessa tuttavia deve essere fatta, la quale rappresenta un orientamento di cautela, un dato di fatto che dobbiamo tener presente: sembra acquisito che l'orientamento sessuale, con le sue preferenze ed inclinazioni speciali, tanto nella sua forma "normale" quanto nelle sue forme devianti, quale è appunto il transessualismo, è segnato pienamente e dunque fissato al più tardi verso la fine della pubertà, cioè verso il 15° anno per le ragazze e il 17° anno di vita per i ragazzi. Non subito tuttavia il soggetto prende coscienza della propria deviazione, ed ancora più tardi avviene che la cosa diventi palese. Quindi è pressoché regola costante che queste deviazioni psico-sessuali siano presenti già in modo *latente*, prima che si manifestino e al soggetto e al suo ambiente<sup>6</sup>. È necessario tuttavia sottolineare ancora che per "latente" non si intende la possibilità o anche la probabilità di uno sviluppo in senso transessuale (od anche travestitico, omosessuale, o ninfomane), ma piuttosto si vuole indicare una deviazione già marcata, pur non ancora divenuta conscia o apertamente manifesta<sup>7</sup>. Il che naturalmente può costituire una difficoltà nel giudicare circa una incapacità latente, che soltanto dopo le nozze si è manifestata, ma la cui causa era antecedente alle nozze: non si deve cioè badare tanto all'esplosione di tale condizione abnorme, avvenuta dopo il matrimonio, quanto piuttosto alla esistenza ed essenza pre-nuziale di una causa determinante e precisa della stessa anomalia<sup>8</sup>. Tutto ciò premesso, vediamo quali impatti possono verificarsi tra la condizione transessuale e la celebrazione delle nozze: sono qui accennati soltanto alcuni aspetti, che tuttavia, per essere co-

---

<sup>6</sup> Cf. G. BIER, *Psychosexuelle Abweichungen und Ehenichtigkeit*, Würzburg 1990, p. 452.

<sup>7</sup> Cf. G. BIER, *Psychosexuelle...*, p. 452.

<sup>8</sup> Cf. RRD<sup>ec</sup>. diei 3 decembris 1982, c. Pinto Gómez, n. 11. in *SRRDec.* 74 (1982), 565-575.

muni anche ad altre fattispecie, concorrono poi a darci con chiarezza il punto nodale e proprio della questione in esame in questo nostro contributo.

### 1.1 La persona transessuale prima dell'intervento chirurgico rispetto al matrimonio

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 al canone 1055 § 1 descrive il matrimonio come

«il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento»

Il matrimonio altro non è, nella sua essenza, che la reciproca donazione dell'uomo e della donna aperta alla vita. Questi due aspetti (unitivo e procreativo) sono inerenti alla natura stessa del matrimonio, costituiscono la bontà intrinseca del matrimonio e sono assolutamente inseparabili<sup>9</sup>. La stessa differenziazione sessuale dell'uomo e della donna, («maschio e femmina li creò»: Gn 1,27), è finalizzata all'incontro interpersonale e alla procreazione. Principio fondamentale dell'ordinamento canonico in materia matrimoniale è che il matrimonio debba avvenire solo tra persone sessualmente diverse<sup>10</sup>. La diversità di sesso è elemento essenziale del matrimonio naturale. Così come è essenziale, ancor prima che il soggetto possa essere ammesso a contrarre matrimonio, stabilire la sua identità sessuale, non potendosi ammettere che una persona sia allo stesso tempo capace di contrarre matrimonio indifferentemente come maschio e come femmina, e solo successivamente è doveroso appurare se sia capace o meno di compiere l'atto coniugale.

C'è, infatti, una radicale differenza tra *sexus dubius* e *potentia dubia*: il sesso dubbio impedisce il matrimonio perché per legge naturale il matrimonio deve avvenire tra persone sessualmente diverse, mentre la potenza dubbia non impedisce il matrimonio, a tenore del can. 1084 § 2. Risulta invalido il matrimonio con una persona del

<sup>9</sup> Cf. PAOLO VI, *Humanae vitae*, n. 12 (EV 3/598), in AAS 60 (1968), p. 481-503

<sup>10</sup> Cf. C.I.C.\83 can. 1055 § 1; can. 1057 § 2; can. 1084 § 1; can. 1089.

proprio sesso perché non viene rispettata la qualità eterosessuale del matrimonio. Due uomini o due donne che si sposano non realizzano il disegno di unità procreativa e di comunione voluto da Dio sin dalla creazione né esprimono nell'autodonazione reciproca le qualità dell'amore sponsale tipiche della coppia eterosessuale. E' anche invalido un matrimonio con una persona che è inabile a contrarlo perché non si realizza l'unità fisico-psico-spirituale che il matrimonio richiede. La comunità di tutta la vita che l'uomo e la donna stabiliscono tra loro presuppone la piena complementarietà e reciprocità delle persone sul piano fisico, psicologico e spirituale. A livello fisico la diversa struttura corporea e fisiologica dell'uomo e della donna esprime la vocazione originaria dei due alla comunione sponsale. Secondo il progetto creativo di Dio il corpo ha un valore eminentemente sponsale, al punto che solo nella realizzazione di un tale progetto il corpo raggiunge il suo pieno significato. Il corpo, che esprime la femminilità per la mascolinità e viceversa, manifesta la reciprocità e la comunione delle persone. Giovanni Paolo II afferma:

«Il corpo umano, con il suo sesso e la sua mascolinità e femminilità, visto nel mistero stesso della creazione, è non solo sorgente di fecondità e procreazione, come in tutto l'ordine naturale, ma racchiude fin "dal principio", l'attributo "sponsale", cioè la capacità di esprimere l'amore: quell'amore appunto nel quale l'uomo-persona diventa dono e - mediante questo dono - attua il senso stesso del suo essere ed esistere»<sup>11</sup>.

Il matrimonio è la comunione d'amore e di vita di un uomo e una donna che, nella differenziazione complementare del loro *io e tu* sessuato, realizzano l'esperienza integratrice del *noi* coniugale. Nel matrimonio l'uomo e la donna donano integralmente se stessi (corpo, sentimento e anima) e realizzano la comunione sponsale diventando «una sola carne» (Gen. 2,24). Pertanto, siccome non può concepirsi e non può esistere matrimonio se non fra persone di sesso diverso, ci domandiamo se la persona transessuale sia in grado di essere di fronte al suo/a *partner* in un rapporto di alterità e se si possa verificare tra i due quella complementarietà e reciprocità psico-fisica che è il fondamento imprescindibile per l'instaurarsi di una autentica comu-

<sup>11</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano*, Città del Vatic. 1995, p. 77.

nione coniugale. Una persona non è maschio o femmina perché si sente tale, ma perché il suo corpo ammette e chiede di essere vissuto in senso maschile o femminile. Il nostro sesso nasce prima di noi: è un dato che antecede la nostra libertà. Questa lo riconosce e l'assume come compito - a volte sofferto e difficile, ma pur sempre possibile - di fedeltà al proprio essere uomo o essere donna<sup>12</sup>.

## 1. 2 Rilievi canonici sulla capacità psichica del transessuale

Ci si domanda quali problemi la condizione del transessuale pone da un punto di vista psichico-psicologico. Diciamo subito che tali problemi esistono, sotto l'aspetto della capacità al matrimonio, ed essi riguardano specificatamente lo stadio anteriore alla operazione di conversione; non cessano neppure dopo tali interventi chirurgici, come è già stato accennato: ma il transessuale operato presenta soprattutto problemi di ordine fisico che si approfondiranno più avanti.

Per quanto concerne il problema circa la nullità di un matrimonio celebrato da un transessuale prima dell'intervento di riconversione, occorre partire dal presupposto che tale situazione non comporti alcunché di fisico, e che sia per contro problema esclusivamente psichico-psicologico. Se dunque il problema del transessuale non operato è di natura psichiatrica -psicologica, in senso più lato, di natura psichica, soltanto allora si può stabilire l'abilità di un tale soggetto a contrarre matrimonio, quando si sarà convenientemente valutata la sua capacità di emettere un valido consenso. Questo a sua volta può essere inficiato: o perché il soggetto non sia in grado di prestare il consenso matrimoniale per grave difetto di discrezione di giudizio, ovvero perché egli è incapace di assumere-adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Di fatto, nelle fattispecie di anomalie psicosessuali, ed in specie di transessualismo, anche la giurisprudenza Rotale ha considerato il consenso o sotto la forma di difetto di discrezione di giudizio, o sotto la forma di incapacità ad assumere- concedere lo *jus in corpus*<sup>13</sup>. Le decisioni della Rota Romana interpretano la normativa canonica vigente secondo la mente del Romano Pontefice<sup>14</sup>. La dottrina del Concilio Vaticano II, soprattutto per quanto riguarda

<sup>12</sup>Cf. M. COZZOLI, *Cambiamento di sesso*, in LEONE S.- PRIVITERA S. (a cura di), *Dizionario di Bioetica*, Bologna - Acireale (CT) 1994, p. 116.

<sup>13</sup> Cf. RRDec. diei 8 apr. 1978, c. *Di Felice*, n. 2, in *SRRDec.* 70 (1978), 190- 197.

<sup>14</sup> Cf. PIO XII, *Alloc.* "Già per la terza volta", 3 ott. 1941, in *AAS* 33 (1941), 422.

la determinazione del contenuto del matrimonio cristiano, venne preparata dalla giurisprudenza rotale per la formulazione e la ricezione nel nuovo Codice<sup>15</sup>. I canoni del CIC 1983 riflettono le sentenze rotali più significative del periodo che va dal Concilio Vaticano II alla promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1983. Non è questa certamente la sede per esporre l'enorme letteratura canonistica, in merito a queste fattispecie di incapacità consensuale, del resto consacrate nella normativa del vigente Codice del 1983, dove è affermato con chiarezza che solamente un atto di consenso libero, volontario, di donazione, riesce a coinvolgere dal profondo del proprio essere uomo e donna, impegnandoli totalmente nella loro specifica complementarietà funzionale<sup>16</sup>. In tal modo il dimorfismo sessuale è funzionale all'unità: l'uomo e la donna sono "due" per essere "uno", "una sola carne"<sup>17</sup>. Tenendo presente quanto finora detto, è da notare che la dottrina e la giurisprudenza nella materia che si sta trattando, come in campi analoghi, non sono state chiare e definite già dall'inizio. Tutto ciò infatti che attiene alla incapacità consensuale si è andato progressivamente approfondendo, ed ancora allo stato attuale né dottrina né giurisprudenza possono ritenersi del tutto definite. Così si trova affermato in senso generico che il travestitismo (analogamente il transessualismo) può inficiare il valore del matrimonio soltanto quando intacca gravemente la discrezione di giudizio ovvero toglie la capacità di concedere lo *jus in corpus* perpetuo ed esclusivo. Certo, fino a qualche anno indietro, si era ancora in una fase dottrinale, aderente del resto alla normativa canonica antecedente al Concilio (cfr. can. 1081 par. 2 CIC/17), nella quale l'oggetto essenziale del consenso era definito come contenente detto *diritto* agli atti coniugali. Ma non può ormai dimenticare che, soprattutto secondo la Costituzione *Gaudium et spes* del Vaticano II, cui dottrina e giurisprudenza sono andate via via adeguandosi, il matrimonio, prima ancora e piuttosto che una donazione-accettazione di diritti, costituisce una mutua donazione delle persone contraenti: il che costituisce un istituto, o un contratto del

---

<sup>15</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Alloc. "Sono vivamente"*, 26 feb. 1983, Roma, *ad Romanae Rotae auditores coram admissos*, in: AAS 75 (1983), 558, n. 4.

<sup>16</sup> G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Studi giuridici

LXXIII-LEV, Città del Vaticano 2006, p.117.

<sup>17</sup> Cf. P. A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 19.

tutto singolare, anzi unico fra i negozi giuridici, e nel complesso delle relazioni umane<sup>18</sup>. Ma l'oggetto di eventuali incapacità non è solo uno *jus in corpus* nel senso di una mera capacità fisica, ma il *il diritto* ad una relazione interpersonale e all'integrazione vicendevole dei coniugi e la *traditio-acceptio* vista come profonda donazione reciproca delle persone e non solo dei corpi. Ora, per stabilire se il transessuale, prima dell'intervento operatorio, abbia o meno la capacità di celebrare matrimonio è necessario osservare che ci si trova di fronte ad una condizione di lunga durata e verosimilmente inemendabile<sup>19</sup>. D'altro canto, discorrere circa il grado di gravità di una deviazione in materia sessuale non è cosa scevra da difficoltà, il che vale soprattutto per il transessualismo<sup>20</sup>. Venendo quindi a determinazioni più precise, dobbiamo ammettere, con molti esperti, che il transessuale è capace di prendere decisioni che attengono ai comuni affari di ogni giorno: basandosi su questo principio, qualcuno potrebbe anche affermare che tale soggetto goda della capacità di dare il consenso matrimoniale. Ma la cosa necessita di approfondimento, anche alla luce dei concetti elaborati soprattutto in giurisprudenza, circa la capacità consensuale dei nubendi. La condizione transessuale conclamata comporta infatti un radicale disturbo circa la propria identità sessuale dei soggetti portatori di essa: e quindi sembra impossibile che costoro siano in grado di comprendere la vera natura del matrimonio quale appunto contratto o patto tra un uomo e una donna. Non vi è dubbio infatti - e la cosa dovrebbe risultare accertata dalle nozioni offerte in proposito - che essi sono affetti da un grave stato di confusione, in quanto non riescono a distinguere che cosa è un uomo e che cosa è una donna. In tal senso sembra del tutto lecito pensare ad un'incapacità di contrarre matrimonio; per meglio intenderci: in quanto capaci di intendere e volere, i transessuali possono anche essere in grado di esprimere un consenso, ma ciò che questo contiene, l'oggetto cioè del consenso non è propriamente "matrimonio"<sup>21</sup>. Quando infatti si afferma un'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, non è sufficiente affermare un'inabilità generica ed indistinta, che abbracci

<sup>18</sup> Cf. RRDec. diei 3 iulii 1979, c. *Pompedda*, n. 17, in *SRRDec.* 71 (1979), 379- 399.

<sup>19</sup>Cf. J.J.GRAHAM, *Transsexualism and the Nullity of Marriage*, Pontificia Univ. Gregoriana, Philadelphia, 1979 p. 118.

<sup>20</sup> Cf. G. BIER, *Psychosexuelle...*, p.423.

<sup>21</sup> Cf. J.J. GRAHAM, *Transsexualism...*, p. 118.

sommariamente gli oneri coniugali, ma è necessario dimostrare quale aspetto specifico ossia quale obbligo in particolare il soggetto è ritenuto incapace di assumere- adempiere<sup>22</sup>.

### 1. 3 Capacità di assumere gli obblighi

Non devono tuttavia, in questa nostra sede, mancare altre considerazioni, che valgano a meglio determinare tale incapacità di assumere gli obblighi, anche in forma più concreta e intelligibile. Così, basandoci su un'appropriata giurisprudenza, possiamo principalmente dire che il matrimonio dei transessuali, anche quando essi sono capaci di porre la copula coniugale, è nullo qualora si dimostri che essi, al tempo della celebrazione delle nozze, erano incapaci di concedere ed accettare in perpetuo lo *jus in corpus*<sup>23</sup>. Evidentemente questa incapacità intanto si oppone ad una valida celebrazione del matrimonio, in quanto si resta in presenza, primariamente, di un'invalidità del nubente ad assumere quell'obbligo derivante dalla naturale ordinazione del connubio al *bonum prolis*. Ma l'oggetto del consenso e quindi l'essenza del matrimonio non può coartarsi esclusivamente a questa naturale finalità, alla quale il Pinto Gomez si è riferito nelle sue sentenze ai diritti concessi dai nubendi, nella loro essenza, allo *jus in corpus*, dovendosi anche tener conto - almeno in egual modo - dell'altra ordinazione, quella cioè attinente al *bonum coniugum*<sup>24</sup>, non da intendersi solo come "onere"<sup>25</sup> ma un bene oltre che personale, interpersonale, nel senso che non può realizzarsi isolatamente ma insieme, con impegno reciproco del vicendevole amore-donazione coniugale. Ed è qui che si manifesta un altro aspetto dell'incapacità del transessuale. Basti pensare al fatto che un transessuale sposato, conscio della propria appartenenza sessuale deviata e soggettivamente provata come realmente presente, in base a tale sua autocomprensione, non può intendere il rapporto verso il suo coniuge come rapporto coniugale e soprattutto non è in grado di viverlo. Questo rapporto può continuare ad avere per lui il carattere di un rapporto amichevole quale tra

<sup>22</sup> Cf. RRDec. diei 14 ianuarii 1981, c. Egan, n. 6, in *SRRDec.* 73 (1981), 11- 17.

<sup>23</sup> Cf. RRDec. diei 14 aprilis 1975, c. Pinto Gómez, n. 8, in *SRRDec.* 67 (1975), 228-237.

<sup>24</sup> Per tale argomento Cf. R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Giappichelli ed., Torino 1995.

<sup>25</sup> Cf. RR c. Pinto, 27 maii 1983, sent.96\83, n. 4 (non pubbl.) Cit. in S. VILLEGGIANTE, *Il bonum coniugum nella giurisprudenza postconciliare*, Città del Vaticano, 1996, p. 153ss.

persone dello stesso sesso, e può quindi avere carattere continuativo sul livello intellettuale ed emozionale, ma di fatto non è più possibile la continuazione del rapporto sessuale, perché verrebbe giudicato come omosessuale. Manca così da parte del transessuale la capacità di esprimere il rapporto interpersonale verso il coniuge in modo permanente anche a livello sessuale<sup>26</sup>. Tutto ciò assume significato e può essere intelligibile se si riflette che il matrimonio esiste fra due persone di sesso opposto fisicamente e psicologicamente. Il transessuale ha il gravissimo desiderio psicologico di cambiare il proprio sesso anatomico. Per fare ciò egli vive e manifesta le qualità che sono caratteristiche del sesso opposto. Un simile atteggiamento psicologico spesso gli impedisce di assumere il proprio ruolo nella comunità familiare. Questo atteggiamento facilmente porta a conflitti nella famiglia, in quanto il proprio ruolo maritale può essere lasciato incompiuto, e la complementarietà che si suppone caratterizza la vita maritale può, così, essere pregiudicatamente assente. La conclusione in gioco non è la libertà psicologica per atti giuridici, ma l'attitudine a realizzare un felice e riuscito matrimonio. Il transessuale può essere capace di compiere un normale atto umano e di fare uso del suo intelletto e volontà. Il potere della volontà, tuttavia, è spesso indebolito, in tal modo che egli non è in condizione di adempiere, in modo normale, alcuni degli obblighi essenziali del matrimonio<sup>27</sup>. Per intendere più correttamente questa dottrina, è necessario riportarsi alla nozione del *consortium vitae coniugal*, come è intesa da canonisti e teologi dopo il Vaticano II. Il che necessariamente comporta anche una chiara idea di ciò che è l'oggetto del consenso secondo la più recente dottrina e giurisprudenza. Il consenso cioè deve essere considerato non soltanto come atto soggettivo psicologico (formato dall'apporto dell'intelletto e della volontà), ma anche sotto l'aspetto del suo contenuto oggettivo che implica una capacità nei nubendi di adempiere ciò cui si obbliga<sup>28</sup>. Tale *consortium vitae coniugal* inteso come oggetto del consenso si identifica nella definizione del matrimonio offertaci dal Legislatore, laddove lo intende come: a) *consortium omnis vitae*; b) *inter virum et mulierem*; c) *ordinatum ad bonum coniugum*; d) *ordinatum ad*

<sup>26</sup> Cf. G. BIER, *Psychosexuelle...*, p. 417.

<sup>27</sup> Cf. J. J. GRAHAM, *Transsexualism...*, p. 119.

<sup>28</sup> Cf. J. J. GRAHAM, *Transsexualism...*, p. 119.

*prolis procreationem-educationem; e) perpetuum et exclusivum.* Occorre tuttavia tener sempre presente che simili principi possono essere offerti e stabiliti in senso orientativo. Infatti in tutte le forme che possiamo dire, almeno nel linguaggio comune del termine, come “deviate” ovvero “anormali” dell’istinto e delle tendenze sessuali, non è mai sufficiente per il canonista, e quindi per il giudice ecclesiastico, accertare che in un caso concreto e determinato si verifichi una di tali condizioni, cioè semplicemente che il soggetto sia realmente transessuale (ovvero travestito od anche omosessuale). È necessario piuttosto stabilire che la devianza abbia un tale grado, o se si vuole una tale intensità, ovvero una tale “gravità” da indurre una situazione impeditiva della capacità consensuale del soggetto particolare. Bisogna tener conto che tra gli esperti delle scienze umane esistono delle idee diverse circa l’influsso dei disturbi psichici che non entrano sempre nella categoria delle malattie mentali o organiche sulla libertà della volontà. Mi sembrano significative le parole di Papa Giovanni Paolo II, nell’Allocuzione “*Le sono vivamente*”, del 1988, che «solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona [...] è di fondamentale importanza la individuazione delle forme più gravi e la loro differenziazione da quelle leggere, sia compiuta attraverso un metodo scientificamente sicuro e che le categorie appartenenti alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo automatico al campo del diritto canonico, senza i necessari adattamenti che tengono conto della specifica competenza di ciascuna scienza»<sup>29</sup>. Tutto ciò dobbiamo dire, anche se la dottrina medica - almeno parte di essa - sembra negare l’esistenza di “gradi” cioè l’esistenza di un ordine gerarchico di forme diversamente gravi nel travestitismo o nel transessualismo, e preferisce invece parlare di “tipi” o categorie, di uguale rango e di uguale valore delle varie deviazioni<sup>30</sup>. Si può dunque dire, che la condizione del transessuale - non ancora sottoposti ad intervento di conversione - rappresenta fundamentalmente una devianza del “normale” istinto e della “normale” tendenza sessuale, da porre in dubbio la capacità di contrarre da parte di soggetti che ne sono portatori. Tale incapacità

---

<sup>29</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Alloc. “Le sono vivamente”*, 25 gen. 1988, n. 6. p.1182, in AAS 80 (1988), p. 1178-1185.

<sup>30</sup> Cf. G. BIER, *Psychosexuelle...*, p. 424.

trova il suo fondamento in un'impossibilità psichica di assumere, e quindi adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio, relativamente alle due intrinseche finalità di esso - il bene dei coniugi e il diritto agli atti propriamente coniugali, ma talora vi può essere una incapacità di intendere correttamente l'oggetto del consenso e quindi un grave difetto di discrezione di giudizio.

#### 1.4 La persona transessuale dopo l'intervento chirurgico

Come già si è esposto, specifici sono i problemi che pone, sul piano canonico ed in riferimento particolare al matrimonio, il transessuale operato, colui cioè che ritiene - confortato forse anche da pareri medici - di aver acquisito quel sesso cui psichicamente già sentiva di appartenere. Urbano Navarrete, per chiarificare le questioni canoniche circa l'ammissione al matrimonio e la dichiarazione di nullità dello stesso, distingue la situazione dei transessuali operati da quella dei transessuali non operati. Nel caso in cui la persona transessuale abbia subito l'intervento chirurgico risulta che il motivo dell'incapacità si fonda sul fatto che sia il transessuale maschio sia il transessuale femmina, sono incapaci di contrarre matrimonio per *impotentia coeundi*. In entrambi i casi le persone sono impotenti alla copula sessuale e ciò rende il matrimonio nullo, secondo quanto afferma il can. 1084 § 1: «L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio»<sup>31</sup>. Nel caso, invece, in cui la persona transessuale non abbia subito l'intervento medico-chirurgico<sup>32</sup> e chiedi di contrarre matrimonio il parroco, non potendo dimostrare in concreto che tale persona non è capace di contrarre matrimonio, è tenuto ad assistere al matrimonio dopo aver espletato quanto viene

---

<sup>31</sup> Cf. NAVARRETE U., "Transsexualismus et ordo canonicus", in *Periodica de re canonica*, 86 (1997), pp. 112-117. <<Ideo in utroque casu persona devenit impotens coeundi, ad sensum c. 1084 §1.>>

<sup>32</sup> E' da notare che il transessuale non operato, dal punto di vista fisiologico e anatomico, appartiene ad un sesso ben determinato e, pertanto, non sempre è impotente alla copula sessuale. Esistono infatti casi di persone transessuali che, ancor prima di sottoporsi ad intervento chirurgico, hanno avuto normali rapporti sessuali con il proprio coniuge, dai quali sono stati concepiti e sono nati dei figli. Tuttavia, se ci dovesse essere *impotentia coeundi* essa non è causata da motivi fisiologici, ma psicologici, derivanti dal disturbo dell'identità, in quanto il soggetto ritiene di appartenere allo stesso sesso del suo *partner* e, pertanto, rifiuta di avere rapporti che giudica omosessuali.

richiesto dal canone 1066 del Codice di Diritto Canonico<sup>33</sup>. Se poi il matrimonio è stato celebrato e la persona al tempo della celebrazione delle nozze non avvertiva alcun sintomo o qualche lieve sintomo e successivamente si è rivelata transessuale, allora sarà compito del giudice verificare se al tempo della celebrazione del matrimonio la persona era affetta da sindrome transessuale e determinare la gravità della stessa. Tuttavia, orientativamente, potrebbe constare che la gravissima infermità psichica molto probabilmente era presente nel soggetto, anche se in forma latente, sebbene ancora non conclamata, già al tempo della celebrazione del matrimonio. E' probabile che il consenso espresso dal soggetto, al momento della celebrazione delle nozze, fosse invalido perché emesso da un soggetto che non poteva disporre di ciò che prometteva, la totalità della sua persona sessuata nelle dimensioni fisiche e psichiche, né potesse assumersi gli obblighi essenziali del matrimonio, impegnandosi in un patto irrevocabile di vita (can. 1057 § 2).

Il già citato padre James J. Graham si chiede se le persone transessuali possano contrarre matrimonio dopo aver subito l'intervento medico-chirurgico. A questo proposito sostiene che il transessuale femmina non è capace di contrarre matrimonio come maschio per impotenza assoluta e perpetua. Mentre il transessuale maschio dopo l'intervento chirurgico è apparentemente capace di rivestire il ruolo di *partner* femminile nel rapporto sessuale, ma gli manca la capacità di contrarre matrimonio come donna perché non è una vera donna e la sua relazione sessuale con un uomo non può essere considerata una vera *copula coniugalis*.

### 1.5 Rilievi canonici sull'incapacità fisica nel transessuale

A questo punto bisogna riproporre un'osservazione di capitale importanza, attinente alla natura del diritto canonico in cui la sostanza prevale sempre sulla forma, la realtà sull'esteriore apparenza, la verità oggettiva su quella formale sia pur questa giudiziaria. Punto decisivo della questione è chiarire se l'intervento prima ormonale e poi chirurgico realizzi nel soggetto transessuale un vero e proprio cambiamento

---

<sup>33</sup> Can. 1066: "Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere" («Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita»).

di sesso. La risposta circa la capacità al matrimonio della persona transessuale operata dipende dalla risposta data alla domanda sulla effettiva possibilità di cambiare sesso di una persona, dal momento che il matrimonio è possibile soltanto fra persone di sesso opposto. A tale proposito Mario Francesco Pompedda afferma:

«Se noi potessimo supporre, tanto più se potessimo dimostrare che tali interventi - detti di conversione - fossero tali o avessero tali risultati da offrirci un soggetto veramente e sostanzialmente modificato nel suo sesso, da aversi cioè un passaggio netto e definitivo da un sesso all'altro, non sorgerebbe questione alcuna»<sup>34</sup>.

La determinazione del sesso come anche la capacità agli atti propriamente coniugali non possono mai prescindere dalla concezione circa la natura del matrimonio, dalle specifiche finalità di esso, dalle proprietà essenziali del connubio. Con il mutamento di sesso viene meno uno dei presupposti per l'esistenza e l'identificazione del matrimonio, quale è disciplinato anche nell'ordinamento civile italiano<sup>35</sup>. Su tale legislazione civile, sulla quale non è nostro intento avanzare qui una valutazione sotto il profilo delle esigenze imposte dall'ordine naturale biologico, pare sufficiente dire che essa aderisce ad una visione formalisticamente esteriore o anzi di apparenza superficiale della questione, la cui gravità nessuno potrebbe negare né dimenticare<sup>36</sup>. Piuttosto sia consentito richiamare qui due decisioni emanate da altri organismi giuridici. La prima proviene dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, la cui derivazione come ben si sa è dal Consiglio d'Europa. Si tratta della questione 16/1989/176/ 232 decisa il 27 settembre 1990. La Corte non nega che una certa evoluzione della società sia da riconoscere, ma aggiunge subito che essa non autorizza affatto a ritenere che quando il processo di transessualizzazione è compiuto il cambiamento di sesso debba essere riconosciuto anche giuridicamente. Sostanzialmente la stessa Corte, rigettando le eccezioni sollevate contro una decisione dell'High Court inglese, ha affermato che il preteso cambiamento di sesso non può essere accettato così facilmente e

---

<sup>34</sup> M.F. POMPEDDA, *Nuove metodiche di intervento sulla vita umana e diritto matrimoniale canonico*, in C. ZAGGIA, (a cura di), *Progresso biomedico e diritto matrimoniale canonico*, Veneta, Padova 1992, p. 98-99.

<sup>35</sup> Legge 14 aprile 1982, n. 164, *Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*, in "Gazzetta Ufficiale", 19 aprile 1982, n. 106.

<sup>36</sup> Cf. M. F. POMPEDDA, *Nuove metodiche...*, p.132.

per conseguenza il matrimonio celebrato dal transessuale operato con persona di altro sesso non può essere considerato valido<sup>37</sup>. La seconda decisione è della Corte di Cassazione francese, ed è stata pronunciata il 21 maggio 1990: il transessualismo, anche quando è medicamente riconosciuto, non può essere ritenuto come vero cambiamento di sesso, poiché il transessuale, pur avendo perduto alcuni caratteri del suo sesso originario, non ha ugualmente acquisito quelli del sesso opposto. E riferendosi all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Corte osservava che la Convenzione stessa non impone di attribuire al transessuale un sesso che in realtà non gli è proprio<sup>38</sup>. Tornando dunque agli aspetti e riflessi canonistici che il transessuale operato comporta, un principio tuttavia dobbiamo qui ricordare e in qualche modo sottolineare, precisamente sotto il profilo dei supremi diritti dell'uomo ed in specie dello *ius connubii*<sup>39</sup>. In caso di dubbia capacità, sia che trattisi di dubbio *juris* sia che trattisi di dubbio *facti*, il matrimonio non può essere impedito, trattandosi di diritto derivante all'uomo dalla stessa natura quello di contrarre e far uso del matrimonio. Qualche anno fa la Congregazione per la Dottrina della Fede, in una lettera inviata al presidente della conferenza Episcopale Tedesca a proposito del matrimonio di transessuali, afferma chiaramente che non è possibile ammettere alla celebrazione sacramentale del matrimonio una persona transessuale, che sottoponendosi ad un intervento medico-chirurgico ha assunto le caratteristiche tipiche del sesso femminile, in quanto in lei è cambiato solo il fenotipo e pertanto contrarrebbe le nozze con una persona che biologicamente appartiene al suo stesso sesso<sup>40</sup>. È certo, infatti, che l'intervento chirurgico - anche il più riuscito - non realizza un vero e proprio cambiamento di sesso. Antonio Caruso afferma: «Bisogna considerare anzitutto realisticamente che anche l'operazione più perfetta non realizza mai un vero e proprio mutamento di sesso. Per quante argomentazioni si

<sup>37</sup> Cf. M.F. POMPEDDA, *Nuove metodiche...*, p. 132.

<sup>38</sup> Cf. M.F. POMPEDDA, *Nuove metodiche...*, p. 133.

<sup>39</sup> Cf. can. 1058. Tale *ius connubii* è un diritto naturale della persona: comprende il diritto a contrarre e il diritto a scegliere liberamente il coniuge. Essendo un diritto naturale, soltanto esso può essere limitato per ragioni gravi e giuste e le leggi limitative debbono essere interpretate strettamente: Cf. *Código de Derecho Canónico*, Universidad de Navarra, Pamplona 1984, p. 630.

<sup>40</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Schreiben vom 28. Mai 1991 an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz zur Eheschliessung von Transsexuellen*, in "De processibus matrimonialibus", 2(1995), p. 315.

possano addurre, non si può sostenere che dal punto di vista anatomico il sesso sia mutato»<sup>41</sup>. A seguito dell'intervento chirurgico si ha soltanto la ricostruzione degli organi genitali esterni, mentre dal punto di vista genetico, cromosomico, ormonale, gonadico tutto resta invariato. L'intervento non modifica il sesso di una persona, ma soltanto induce nel soggetto il convincimento di aver cambiato sesso.

In realtà i trattamenti ormonici e chirurgici trasformano un corpo "normale" in uno "artefatto" che non è più né maschio né femmina, bensì un corpo "neutro" che viene per certi versi mutilato dei caratteri sessuali primari e privato della capacità di procreare. Non si può infatti considerare ed affermare come adeguato a sostanziare la capacità copulativa qualsiasi atto o modalità dell'atto sessuale che sfoci o possa sfociare nel soddisfacimento venereo dei soggetti che lo compiono. Se invero così fosse, dovremmo comprendere nella definizione di atto coniugale anche quello compiuto da persone dello stesso sesso, od ancora ogni atto innaturale. In fondo sembra che, né si può né si deve assumere la funzione e il significato copulatorio o congiuntivo dell'atto coniugale a sé stante, dovendosi invece fare sempre riferimento alla copula come ad atto sessuale *coniugale* per sé idoneo alla generazione della prole. Il che va costantemente tenuto presente anche se questa attitudine (o idoneità) deve essere considerata in sé ed unicamente nel momento della fase copulatoria, senza cioè aver riguardo alla ulteriore fase, all'*actio naturae*, successiva e conseguente ad essa. In altre parole: compiuto da persona la quale ha ottenuto una parvenza di sesso maschile altro non può essere che una parvenza di atto coniugale, con cui non deve essere confuso e di cui non può significare assolutamente il corrispondente valore giuridico<sup>42</sup>. Né vi è modo per cui il rapporto sessuale fra un uomo e un transessuale possa in alcun senso essere ritenuto come vera copula coniugale, la quale, per essere consumativa del matrimonio, deve essere posta *humano modo* (can. 1061 par. 1) e cioè, prima ancora che all'aspetto psicologico, coinvolto nell'atto genuinamente coniugale, indica un riferimento all'aspetto naturale che l'atto stesso deve rivestire<sup>43</sup>. Quando si dice "naturale" ciò è in contrapposizione con artificiale:

---

<sup>41</sup>A. CARUSO, "Il «cambiamento» di sesso, orientamenti giurisprudenziali e dottrinali" in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 7 (1978), p. 706.

<sup>42</sup> M.F. POMPEDDA, *Nuove metodiche*, p. 122.

<sup>43</sup> M.F. POMPEDDA, *Nuove metodiche*, p. 123.

ma “artificiale” non in quanto ciò implica un aiuto portato alla natura dall’artificio, cioè dalla scienza e dalla tecnica umana, ma in quanto l’artificio si è sostituito alla natura stessa! Né si tratta soltanto di sostituirsi alla natura, ma piuttosto si tratta di simulare, senza peraltro creare, quello che la natura comporta significativamente. Tutto ciò va osservato, senza peraltro voler qui insistere su alcuni aspetti di fatto, ed in particolare sulla inadeguatezza di simili costruzioni artificiali a fornire all’organo femminile le sue naturali caratteristiche funzionali, ormonali, veramente idonee a realizzare le finalità, nell’atto stesso di compiere il congiungimento, dalla natura intrinsecamente attribuite all’organo femminile. La questione cioè circa l’identità del sesso non può non essere preliminare alla questione circa la potenza sessuale del soggetto: in quanto prima ancora di esaminare questa, si deve stabilire in relazione a quale sesso essa va giudicata<sup>44</sup>.

### CONCLUSIONE

In conclusione, sulla questione se la persona transessuale sia capace di contrarre matrimonio, come evidenziato in questo contributo, secondo il grado di sviluppo, pur dibattuta e con posizioni non sempre univoche, che si potranno approfondire in altra sede, vi è una generale convergenza nel riconoscere alla persona transessuale una incapacità a contrarre matrimonio perché non ha una chiara identità e non potendo considerarsi una vera donna o un vero uomo, per un vero amore sponsale, per motivi di equilibrio psichico che possono viziare il consenso e per l’impedimento di impotenza assoluta e perpetua che si realizzerebbe dopo l’intervento chirurgico.

Tutto il discorso fin qui fatto ha da ultimo un significato, nella visione cristiana di quel microcosmo che è l’uomo, nell’opera meravigliosa del Divino Artefice la cui intenzionalità è manifesta nella natura creata. Per essa si arriva ad affermare un ordine razionale, espresso e costituito nella stessa composizione, conformazione, tendenza della creatura umana: tale ordine ha una sua assoluta valenza veritativa e oggettiva, cui sarebbe incongruo ed irrazionale sottrarsi.

Come afferma il S. Padre Benedetto XVI, nell’ultimo Discorso alla Curia Romana del dicembre 2008, invitando ad un’«ecologia dell’uo-

---

<sup>44</sup> Cf. G. OESTERLE, “De hermaphroditismo in sua relatione ad canonem 1068 C.I.C.”, in *Il Diritto Ecclesiastico* 59 (1958), p. 22.

mo», fedele al dono della differenza sessuale alternativa all'ideologia «gender», sostenendo

«come non sia una visione superata se la Chiesa parla della natura dell'essere umano come uomo e donna, e chiede che questo ordine della creazione venga rispettato. Qui si tratta della fede nel Creatore e dell'ascolto del linguaggio della creazione, il cui disprezzo sarebbe un'autodistruzione dell'uomo e quindi una distruzione dell'opera stessa di Dio. Ciò che spesso viene espresso ed inteso con il termine *gender* si risolve nell'autoemancipazione dell'uomo dal creato e dal Creatore, (...) ma in questo modo vive contro la verità, contro lo Spirito creatore»<sup>45</sup>.

Entro l'universo visibile, l'uomo costituisce realmente la sommità dell'universo creato, in quanto in lui si manifesta l'intera verità della creazione come atto di amore. Certamente prima della condizione transessuale, viene l'essere persona e tale qualifica di persona è costitutiva e propria di ogni essere umano e precede l'identità sessuale del soggetto, come afferma la Congregazione per la dottrina della fede, valida per le persone omosessuali, reputando di poterla riferire anche a persone transessuali:

«La persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, non può essere definita in modo adeguato con un riduttivo riferimento solo al suo orientamento sessuale [...] La Chiesa rifiuta di considerare la persona puramente come un "eterosessuale" o "omosessuale" e che ognuno ha la stessa identità fondamentale: essere creatura e per grazia, figlio di Dio, erede della vita eterna»<sup>46</sup>.

Sicché l'essere riconosciuto come persona, comporta la considerazione del proprio valore, della propria dignità e dei propri diritti, poiché è il carattere "di persona" che conferisce ad ogni essere umano doveri e diritti. Pertanto riteniamo che sia giusto e doveroso anteporre, come si è fatto in questo contributo, all'aggettivo transessuale il sostantivo persona, rifiutando di ridurre un uomo o una donna al suo orientamento sessuale. I transessuali sono persone con tutta la dignità e grandezza che l'essere persona implica, cioè capace di au-

<sup>45</sup>BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana*, 22 dic. 2008, in *Avvenire*, an. XLI n. 304, p.5.

<sup>46</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La cura pastorale delle persone omosessuali*, Roma 1.10.1986, n. 16, (EV 10\940), in AAS 79 (1987) I, 543-554.

to comprendersi come essere personale e spirituale, come soggetto, che ha autocoscienza, morale e religiosa, autotrascendenza, quindi la capacità di potersi realizzare, nei limiti delle possibilità legate ad ogni essere umano, in libertà e responsabilità. Riteniamo che la Chiesa, sull'esempio di Cristo, è chiamata a prendersi cura delle persone transessuali, che hanno bisogno, come ogni uomo, di ascoltare parole di fede, speranza e carità. Esse devono essere accolte con infinita comprensione e sostenute nella speranza di superare le loro difficoltà personali, affettive, esistenziali e il loro eventuale disadattamento sociale. Come tutte le persone, sono chiamate, come cristiani, a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, unendo ogni sofferenza e difficoltà, che sperimentano a motivo della loro condizione, al sacrificio di Gesù Signore. Accettate, accolte e amate dalla comunità cristiana potranno sperimentare l'amore e la misericordia di Dio, che non abbandona mai nessuno dei suoi figli. Solo così, quindi, in questa visione veritativa e redentiva dell'uomo come la rivelazione "di Cristo" e "in Cristo" ci mostra e investe, riusciamo a scoprire la ragione ultima della Creazione dell'umanità come coppia uomo-donna. Nella sua comunione interpersonale, ordinata intrinsecamente alla vita, si esprime, entro l'universo creato, l'intrinseca natura dell'Atto creativo: si fa palese l'intima Sua volontà di chiamata all'Amore Eterno, alla *Communio Personarum* della Trinità Beata. Si deve così infine, notare ed evidenziare, come abbiamo cercato di fare nel percorso di questo nostro contributo, che in questa espressione e rivelazione è essenziale la dimensione corporea della comunione umana (uomo-donna) interpersonale, sicché l'uomo è collocato nell'universo creaturale-materiale e la verità dell'atto creativo si rende visibile in esso precisamente in quanto quella comunione di amore si realizza in modo precipuo e singolarissimo *in e per mezzo* del corpo sessuato. C'è un bellissimo pensiero dell'amato Papa Giovanni Paolo II, nella catechesi XIV del primo ciclo che si potrebbe tenere come indicazione sintetica di tutte le cose fin qui messe in luce. Dice il Papa:

«Ogni persona umana, nella sua singolarità irripetibile non è costituita solo dallo spirito ma anche dal corpo, così nel corpo e attraverso il corpo viene raggiunta la persona stessa nella sua realtà concreta.

Questo è *il corpo: testimone* della creazione come di un dono fondamentale, quindi testimone dell'Amore come sorgente, da cui è nato questo stesso donare.

La mascolinità e la femminilità – la sessualità – è il segno originario di una donazione creatrice di una presa di coscienza da parte dell'uomo, maschio-femmina, di un dono vissuto per così dire in modo originario»<sup>47</sup>.

Mascolinità e femminilità non sono così riducibili a semplici dinamismi psichici o a stereotipi culturali. Esse affondano le radici nel substrato fondativo e rivelativo della corporeità, che nella persona umana non è una biologicità senza valore, ma entra in modo originario ed essenziale a identificare la persona stessa, uomo o donna. Si può dunque dire che, mediante il corpo, la comunione interpersonale dell'uomo con la donna possiede una primordiale sacramentalità nell'ordine della creazione<sup>48</sup> e nella realtà sublime, elevata da Cristo Signore a dignità altissima nel Sacramento del Matrimonio, gli Sposi, Ministri di esso, si *amministrano* la Divina Grazia, Fonte inesauribile di perfezionamento per la loro continua, reciproca, vicendevole santificazione, diffondendo la bellezza, il fascino e lo *splendore della verità* sulla persona umana e il suo destino di Vocazione all'Amore<sup>49</sup>, di cui il Matrimonio ne è una sua eminente manifestazione<sup>50</sup>, come testimoniano le Pagine del Nuovo Testamento.

---

<sup>47</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano*, p. 75.

<sup>48</sup>Per tale argomento si veda: C. CAFFARRA, *La sexualidad en el Antiguo y Nuevo Testamento desde la perspectiva ètica* in: AA.VV., *Masculinidad y feminidad en el mundo de la Biblia*, Pamplona 1989.

<sup>49</sup> Cf. L. MELINA, *L'amore: incontro con un avvenimento*, in *La via dell'amore*, a cura di L. Melina- C. A. Anderson, Città del Vaticano, 2006, p. 1-11.

<sup>50</sup> Sia consentito, in sede di conclusioni, citare un nostro breve contributo su questo argomento che ci sta a cuore: *Il diritto della Chiesa a dare un giudizio morale su temi sociali rilevanti. Riflessioni a partire dal disegno di Legge sui DICO (8.02.07)* in *Newsletter-Rivista on-line del CENTRO MULTIMEDIALE dell'ISTITUTTO di SCIENZE RELIG. VV*, Internet (25.02.07): <http://www.cdmisrvv.it>.



SENTENZE  
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO CALABRO



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Cassano all'Jonio*

Nullità di Matrimonio: D. - G.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*  
(can. 1101, § 2 CIC).

Difensore del Vincolo: Avv. Sac. Giuseppe Blasi

Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Stephen Nmeregini Achilihu*

FATTISPECIE

1. Il Sig. M. D., (omissis), attore nella presente causa, conobbe la Sig.ra (omissis), convenuta, (omissis), nell'estate del 1985, tramite amici comuni, a (omissis) al mare. Dal primo incontro nacque subito tra i giovani una simpatia, tale che i due iniziarono a frequentarsi per stabilire un rapporto affettivo. All'epoca, M. lavorava presso (omissis), in qualità di responsabile nell'ambito delle relazioni industriali per la Calabria e tale attività lo obbligava ad essere in giro per l'Italia; mentre P. lavorava come (omissis).

Sin da subito i due scelsero di convivere e si ritrovarono ben presto a condividere anche gli impegni lavorativi in quanto (omissis) iniziò a collaborare con lo studio (omissis). Il periodo prematrimoniale fu con-

trassegnato da una frequentazione piuttosto superficiale tra le parti che si trovarono a condividere lo stile di vita, ma mancava tra i due una seria progettualità in ordine al loro futuro di coppia. Il fidanzamento rivelò già alcune difficoltà legate a divergenze caratteriali.

Dopo circa due anni di convivenza prematrimoniale, viene celebrato il matrimonio concordatario, il (omissis), Diocesi di Cassano All'Jonio, con una precisa riserva mentale da parte del Sig. M. D. in relazione all'esclusione dell'indissolubilità del vincolo. Egli escludeva in modo assoluto la possibilità di rimanere qualora le cose non fossero andate bene. Al matrimonio seguì il banchetto nuziale e il viaggio di nozze nel (omissis). La vita coniugale venne instaurata nella stessa casa dove convivevano, confinante con lo studio (omissis).

La convivenza matrimoniale si rivela, dunque, uguale a quella prematrimoniale, dal momento che permangono le difficoltà relazionali e, al contempo, risulta sempre più evidente la differenza di fondo quanto al loro stile di vita e alle prospettive di coppia. I due iniziano così ad essere sempre più distaccati. Nel frattempo, i loro impegni di lavoro diventano sempre più pesanti e il rapporto di coppia caratterizzato quasi da indifferenza. Così nel giugno 1991 M. decide di porre fine al matrimonio. Oggi le parti sono divorziate e M. è sposato civilmente da 25 anni.

**2.** Con supplice libello, datato 30.01.2020 e presentato il 28.02.2020, il Sig. D. M. adiva questo nostro Tribunale, tramite il Patrono di fiducia, Avv. Rot. Manuela De Sensi, chiedendo la declaratoria di nullità, contratto con la Sig.ra G. P. per il seguente capo: a norma del can. 1101, n. 2 CIC per *“esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore”*.

Con decreto del 28.02.2020, accertata la competenza del Tribunale, *“ratione contractus et domicilii partis conventae”*, veniva ammesso il libello, nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Sac. Giuseppe Blasi) e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

Il 29.05.2020 veniva emesso il decreto di concordanza del dubbio, determinando la formula del dubbio nei seguenti termini:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)".

In pari data si decretava la costituzione del Collegio (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Stephen Nmerugini Achilihu; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

Il 22.06.2020 era decretata l'apertura dell'istruttoria affidata al sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

La fase istruttoria iniziata il 24.07.2020 terminata il 22.09.2020: sono state raccolte le deposizioni dell'attore e di suoi tre testi.

La parte convenuta, regolarmente citata, il 24.07.2020 tramite pec, ha inviato un proprio scritto nel quale dichiara di non presentarsi all'udienza, di aver preso visione del libello dichiarando che i fatti corrispondono a verità e di non opporsi alla causa di nullità.

Con decreto del 27.08.2020 la parte convenuta veniva dichiarata "Assente dal giudizio".

In data 09.10.2020 si procedeva alla pubblicazione degli atti ed infine, il 28.10.2020, si decretava la 'conclusio in causa'.

Il Difensore del Vincolo ha presentato le *Animadversiones* il 20.11.2020.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 27.11.2020.

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva.

## IN DIRITTO

**3.** La richiesta di nullità matrimoniale nel caso concreto è fondata sulla simulazione del consenso per esclusione dell'indissolubilità. Il matrimonio sorge dal consenso, che il can. 1057 §2 definisce come "l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio". Non si tratta di un atto di volontà qualsiasi, ma di un atto diretto ad un oggetto preciso e indisponibile, che è l'intima comunità di vita e di amore coniugale, istituita dal Creatore e dotata di leggi proprie, avente stabilità per ordinamento divino per sua indole

ordinata alla procreazione ed educazione della prole (cfr. GS n. 48; cann. 1055-1057). Una volta emesso, il consenso produce un effetto giuridico che non è più a disposizione dei coniugi, non può essere revocato, deve essere manifestato legittimamente.

Il can. 1101 §1 riconosce la presunzione legale di corrispondenza tra il consenso interno e le parole o i segni esterni adoperati. Tale presunzione può essere superata, solo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di una reale difformità. Il §2 dello stesso canone stabilisce: "*Se una o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente*". In tal modo si richiama la classica fattispecie della simulazione, che è una grave discordanza tra la dimensione esterna ed interna dell'unica volontà consensuale. La simulazione può riguardare il matrimonio nella sua interezza (simulazione totale o assoluta), un elemento o proprietà essenziale (simulazione parziale o relativa). Gli elementi e le proprietà essenziali si ricavano dal disposto integrato dei cann. 1055 e 1056. Mentre il bene dei coniugi, la procreazione ed educazione della prole costituiscono il fine intrinseco del matrimonio, l'unità, l'indissolubilità e la fedeltà sono proprietà essenziali, che unitamente ne costituiscono la struttura fondamentale.

4. L'esclusione dell'indissolubilità è una delle ipotesi simulatorie molto ricorrenti, che costituisce un grave evento perturbatore ed un'offesa alla dignità sacramentale del matrimonio. Sia l'intenzione di contrarre un vincolo a tempo determinato o a prova, o escludendone formalmente il carattere indissolubile, orientandosi verso un legame solubile o riservandosi l'eventualità in futuro di porre fine al rapporto instaurato, sia l'esclusione della prole ovvero la mancanza di una reale *intentio prolis*, configurano l'ipotesi di simulazione. Il costante magistero della Chiesa parla della stabilità intrinseca come un bene naturale, "il bene" del Sacramento (*bonum sacramenti*). Essendo Dio l'autore del matrimonio, l'indissolubilità non dipende dall'arbitrio umano o dalle valutazioni concrete del legislatore, sicché, sottratto alla volontà discrezionale degli sposi e di qualsiasi altra persona o autorità, gode di stabilità per sua stessa natura, "per ordinamento divino" (GS n. 48). L'impegno assunto, all'atto della celebrazione nuziale, diviene irrevocabile sino alla morte, qualunque sia l'evolversi della concreta

vicenda matrimoniale. Esso non si concilia con un'intenzione concreta di liberarsene attraverso il divorzio, inteso come scioglimento volontario o arbitrario, unilaterale o condiviso, desiderando in ogni caso di recuperare il proprio stato libero.

Degna di particolare attenzione è la causa della simulazione (*causa simulandi*), che va considerata in relazione alla personalità, all'indole e al comportamento del simulante, pre e post-nuziale. Essa dev'essere grave, almeno soggettivamente, e proporzionata alla natura del bene che è escluso, non nel senso che valga a giustificare una siffatta esclusione, quanto invece a spiegarla *rationabiliter* con motivazioni sufficienti a rendere credibile, dal punto di vista logico, l'asserito comportamento simulatorio. Essa va correlata alla *causa contrahendi*. La prima costituisce la prova mediata, ossia indiretta, e consiste nelle ragioni di fatto che hanno indotto il contraente a simulare. D'altro verso, la *causa contrahendi*, anch'essa prova mediata, contiene i motivi di valutazione soggettiva che hanno indotto a contrarre nozze. L'intento simulatorio (*causa simulandi*) deve essere prevalente rispetto alla volontà di contrarre (*causa contraendi*), almeno nella valutazione soggettiva del simulante, sul quale influiscono fattori diversi, legati alla sua singolare personalità, alla sua situazione esistenziale, al suo modo di pensare, all'esistenza di idee erronee o quantomeno difformi dalla Dottrina della Chiesa.

Nel dubbio sulla reale e concreta volontà simulatoria non è possibile la dichiarazione di nullità matrimoniale, dal momento che il matrimonio gode del *favor juris* (can. 1060). Tale disposizione venne ribadita da Giovanni Paolo II nel suo discorso alla Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2002: "L'attività giudiziaria deve ispirarsi ad un *favor indissolubilitatis*, il quale ovviamente non significa pregiudizio contro le giuste dichiarazioni di nullità, ma la convinzione operativa sul bene in gioco nei processi, unitamente all'ottimismo sempre rinnovato che proviene dall'indole naturale del matrimonio e dal sostegno del Signore agli sposi". Va però ribadito che in ordine alla prova non è richiesta la certezza assoluta, bensì morale, quella che il Giudice si forma sulla base della *confessio iudicialis*, suffragata da prove concordi, desunte "*ante vel post nuptias sed tempore non suspecto*" attraverso la testimonianza di persone degne di fede.

## IN FATTO

5. Il Collegio ritiene di avere raggiunto la sufficiente certezza morale per dichiarare la presente causa *pro nullitate*. Durante la fase istruttoria sono stati escussi la parte attrice e tre testi da lui indotti. La parte convenuta è assente in causa ma ha fatto pervenire, in data 24.07.2020, una sua memoria affermando di non voler prenderne parte all'udienza, dichiarando di non aver nulla da eccepire riguardo il libello e di non opporsi alla declaratoria di nullità matrimoniale fondata su fatti e circostanze vere e concrete (cfr. S.I. p. 27).

L'analisi attentamente condotta sugli atti e le testimonianze rese in giudizio ci conducono ad affermare che il predetto matrimonio sia dichiarata nullo.

### **6. Deposizioni: attore, testi e dichiarazione della convenuta.**

La parte attrice introduce la presente causa, chiedendo l'accertamento della validità del proprio matrimonio affermando che la scelta di sposarsi ex parte sua fu soggetta ad esclusione dell'indissolubilità del vincolo.

**L'attore in causa** inizia delineando quando conobbe la convenuta e descrive le due famiglie di origine: *“Conobbi P. all’inizio dell’estate del 1985, al mare a (omissis), tramite comuni amici; io vivevo in Calabria dal 1981; mi ero trasferito per motivi di lavoro e già all’epoca facevo un lavoro che mi portava in giro per l’Italia”* (S.I. p. 16/2); *“La mia famiglia era composta dai genitori, oggi deceduti, e da quattro figli, di cui io sono l’ultimogenito. Mio padre era dirigente del (omissis), mentre mia madre originariamente lavorava presso il (omissis)... Mio padre, a motivo del suo lavoro, ha fatto sì che noi lo seguissimo e che, quindi, fossimo sempre in città diverse... La famiglia G. era composta dai genitori e da P., figlia unica; il padre, oggi deceduto, era avvocato... Questa famiglia, paragonata alla mia, era certamente meno tradizionale, nel senso che P. avevo un rapporto quasi amichevole con suo padre, mentre mio padre era ‘un padre di altri tempi’...”* (S.I. pp. 16-17/4).

**Per quanto esposto dall'attore** è chiaro che la diversità del carattere è stata alla base della sua decisione di escludere l'indissolubilità, prevedeva la difficoltà di far durare per sempre il suo matrimonio, data l'incompatibilità caratteriale e dichiara: *“Io di carattere sono*

*una persona che ama le cose semplici ed essenziali; ho un senso di responsabilità marcato e le mie decisioni sono sempre definitive e secche, non amo il compromesso e non sono diplomatico: o è bianco o è nero... P... aveva un carattere molto diverso dal mio, forse proprio per questo inizialmente mi piacque; era un tipo esuberante, a differenza di me che amo le cose semplici, P. aveva delle sovrastrutture nel modo di pensare e di agire; credo che abbia influito sul suo carattere il rapporto stretto con il padre, in quanto figlia unica; forse il troppo amore l'ha condizionata nella vita nel senso che si presentava come persona viziata” (S.I. p. 17/5).*

**Continua l'attore** citando alcuni episodi concreti durante il periodo del fidanzamento e soprattutto evidenzia come non volle entrare in società con il padre di P. per non legarsi troppo, per evitare, poi, che in futuro i rapporti professionali potessero incidere su quelli affettivi e renderlo, in una qualche maniera, impossibilitato ad attuare la sua volontà espressa *ante nuptias*: “Come già accennato, inizialmente andavamo d'accordo, ma, man mano che andavamo avanti, pesava la differenza di caratteri ed impostazione... nutrivò seri dubbi perché avvertivo la differenza sostanziale di caratteri ed impostazione di vita che fu più evidente quando io iniziai a collaborare nello studio legale del padre di P.; mi resi subito conto che era uno studio da mettere a posto a livello gestionale e nel giro di qualche mese riuscii a organizzarlo meglio sul piano finanziario; iniziai anche a formulare pareri e redigere atti. Dopo sette-otto mesi il padre di P. mi propose di licenziarmi da (omissis) e dar vita con lui ad uno studio in associazione; io rifiutai per la mia impostazione che mi porta a non volere padroni. Ad ogni modo da lì il rapporto fu certamente più totalizzante anche con P.; a motivo di questa collaborazione lavorativa mi resi conto ancor di più di come la sua impostazione fosse diversa dalla mia; anche nello studio il padre di P. tendeva ad alleviarle le responsabilità. Dissi no alla proposta del padre di P. perché lo studio in associazione avrebbe significato in maniera definitiva legarmi a P. ed io non mi sentii di farlo perché capii che se in futuro noi ci fossimo lasciati in quel modo avrei avuto seri problemi anche sul piano lavorativo” (S.I. p. 17-18/6-7).

**Così anche uno dei testi afferma** durante l'interrogatorio: “M. è una persona intransigente, ligia con un'alta morale; P. è molto più elastica per cui nell'approfondire la conoscenza questi due caratteri così diversi si sono andati a divergere” (S.I. p. 36/5).

**L'attore spiega** come le diversità tra di loro fossero grandi e con il tempo si fossero acuite. Sono arrivati al matrimonio, cercando di trovare qualcosa che mancava: *“Non vi fu una circostanza particolare. Sentimmo che ‘regolarizzare’ la situazione avrebbe potuto dare quel qualcosa nel rapporto che mancava e che, anzi, sentivo scemare man mano che conoscevo meglio P. e la sua vita. Il periodo precedente alle nozze fu rapido e non mutò rispetto a quello che già era”* (S.I. p. 19/8).

**Così conferma la convenuta nella sua memoria inviata:** *“...siamo giunti al matrimonio religioso con l’idea di dare ‘uno scossone’ al rapporto, credendo che un gesto forte come la celebrazione delle nozze, così socialmente percepibile e conforme alla nostra formazione culturale, forse più la mia che di M., potesse essere il punto fermo per quella relazione carente di condivisione profonda...”* (S.I. p. 27).

Nonostante la difficoltà del rapporto e le divergenze di vedute, il **D. confessa** che non era disposto a scendere a compromessi, se non sta bene con una persona si allontana: *“...avevo grosse riserve; ed esse nascevano dal fatto che mi rendevo conto che noi eravamo troppo diversi per poter vivere insieme e condividere; inizialmente tra noi vi era stata l’attrazione dovuta al fatto che eravamo proprio agli opposti ma, poi, nel tempo questo era diventato un problema. Mi sposai convinto che se le cose non fossero andate bene nel matrimonio, ci sarebbe stato ‘il paracadute del divorzio’. Di questa mia riserva ne parlai certamente con i miei amici; P., sebbene non fui così esplicito con lei, conosceva bene il mio modo di pensare e viveva con me le problematiche del nostro rapporto. Il mio carattere intransigente e fondato sulla regola del ‘bianco o nero’ mi portava alla convinzione che se fossi stato con una persona ci sarei dovuti stare bene; non ero disposto per la mia impostazione e personalità a stare con P. a tutti i costi, sebbene stessi per celebrare con lei il matrimonio”* (S.I. p. 19/9).

Anche **la G., parte convenuta**, nella memoria inviata conferma la riserva dell’attore: *“M. considerò la nostra unione solubile, mi spiego dicendo che egli non faceva mistero del fatto che se, in effetti, il matrimonio si fosse rivelato al di sotto delle aspettative e non avesse concretizzato quell’equilibrio che mancava non avrebbe esitato a separarsi”* (S.I. p. 27).

**Uno dei testi escusso conferma** la confessione dell'attore: *“Posso affermare con percezione sicura che la convivenza che i due avevano instaurato aveva consentito a M. di rendersi conto delle divergenze di vedute e prospettive fra di loro; fondamentalmente per tale ragione egli si è sposato con la convinzione che se il matrimonio non fosse andato bene vi avrebbe messo la parola fine senza indugio...”* (S.I. pp. 36-37/7).

Anche **un vecchio amico di entrambe** le parti, nel corso dell'audizione giudiziale, **ha affermato**: *“Dai discorsi che faceva M., essendo egli una persona molto precisa, leale e coerente, non avrebbe mai accettato di mantenere in vita il matrimonio con P. se l'unione coniugale non si fosse rivelata soddisfacente; per tale ragione considerava la separazione quale rimedio qualora le cose non fossero andate bene”* (S.I. pp. 40-41/7).

La convivenza coniugale si rivelò subito problematica. Non vi furono episodi gravi tali da determinare una lacerazione nella coppia, ma come era prevedibile e come ci si poteva aspettare perché troppo diverse le parti, **l'attore afferma**: *“La convivenza coniugale è durata meno di 4 anni, ma già dal secondo i problemi tra noi erano evidenti; in realtà, era la stessa situazione che c'era prima del matrimonio e che non era certamente migliorata: quelle divergenze che vi erano tra noi ci portarono ad allontanarci totalmente”* (S.I. p. 19/12).

In conclusione, tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti confermano il positivo atto di volontà dell'attore ad escludere l'indissolubilità del vincolo, un elemento essenziale del matrimonio.

**7.** Il Difensore del Vincolo conclude le sue osservazioni, dopo una precisa e dettagliata analisi della deposizione dell'attore, dei relativi testimoni e della memoria di parte convenuta, rimettendosi a prudente giustizia del Tribunale.

**8.** Tutto quanto precedentemente considerato, **in iure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra D. M. e G. P., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È data facoltà alle parti in causa, Sig.ri **D. M.** e **G. P.**, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 27 novembre 2021*

Sac. Stephen Nmeregini ACHILIHU, *Ponente*

Mons. Vincenzo VARONE

Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, Notaio

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Rossano – Cariati*

Nullità di Matrimonio: C. - V.

– *Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 C.I.C)”.*

Difensore del Vincolo:     Avv. rotale Erika Ferraro

Patrono di parte attrice:   Avv. Stefania Franca Pezzo

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Nicola Alessio*

FATTISPECIE

1. La Sig.ra C. R. ed il Sig. V. A. si conobbero nel 1991 a (omissis), lei aveva 18 anni, lui 19. Circa un anno prima della conoscenza, R. aveva perso il padre a cui era molto legata essendo figlia unica. Conosce A. in un momento di vacanza che con la madre si era concessa a (omissis), dove in un locale a servire le signore come cameriere è proprio A., che da subito si mostra cordiale e gentile con le due donne ma in modo speciale con R., alla quale chiede un appuntamento, che gli viene concesso, da allora inizia la loro relazione. La mamma di R. è molto contenta del giovane che corteggia la figlia tanto che la incoraggia a frequentarlo. R. sa che la relazione però non poteva continuare e che finendo la vacanza finiva anche la loro frequentazione. Lei, in-

fatti, abitava a (omissis) mentre A. viveva e lavorava saltuariamente a (omissis). Però con grande sorpresa, da parte di R., al momento della sua partenza da (omissis) si presenta A. con le valigie pronte per partire con lei. La mamma di R. accolse di buon grado A. e lo ospitò nella propria casa e gli trovò anche un lavoro, ma le cose precipitarono quando, dopo circa cinque mesi, incominciano liti alquanto violente e frequenti tra A., R. e la mamma di R., tanto che A. lascia la casa in cui era ospitato e va a vivere in fitto. R., stanca della vita con la madre da cui si sentiva prigioniera, pur di uscire da quell'ambiente, infatti, con la madre non andava affatto d'accordo, andò a convivere con A., consapevole però del carattere ed anche dell'indole di lui. Durante la convivenza R. realizza e comprende che quella relazione è malata, ciò nonostante decide comunque di sposare A. È spinta verso questa decisione perché è una situazione ormai compromessa, indotta dai principi tradizionali inculcati dal padre a cui sempre si è sentita legata e che in qualche modo non voleva deludere. Così credendo di onorare la memoria del padre, R., che viveva una situazione di convivenza, si sente in dovere di accedere al matrimonio con A. Un altro motivo che la spinse verso questa decisione è il non disattendere le aspettative dell'opinione pubblica del paese in cui vivevano. Ma ciò che la convinse definitivamente fu il fatto che sposandosi avrebbe finalmente messo fine alla sua convivenza con la madre, infatti, pur di uscire da quella situazione, era pronta a sposare A., che per sua stessa ammissione, con tutti i suoi limiti, rappresentava il suo liberatore (Cf. S.I. pagina 23 risp. 4). Il matrimonio fu celebrato il (omissis) a (omissis) dove entrambi marito e moglie lavoravano. R., dunque, aveva ottenuto il suo obiettivo: allontanarsi dalla casa della madre, ma il vivere quotidiano fianco a fianco il marito e il fatto che dal matrimonio fosse nata una figlia, la rendeva succube di una situazione di dipendenza da cui non poteva uscire. Quando anche A., stanco della vita con R., prende la decisione di lasciare il tetto coniugale, lei si sente finalmente libera di poter vivere la propria vita. Il matrimonio è durato 11 anni e da questa unione è nata una figlia. Nell'anno 2008 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**2.** In data 22 febbraio 2017 (Prot. n. 426/17) la sig.ra C. R., avendo intenzione di avviare la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio da lei contratto con il sig. V. A., chiede il gratuito

patrocinio al TEIC. In data 23 febbraio 2017 (Prot. n. 443/17) il Vicario Giudiziale decreta l'assegnazione alla richiedente del Patrono *ex officio*, l'Avv. Stefania Franca Pezzo. In data 13 giugno 2017 la parte attrice sottoscrive il mandato procuratorio all'Avv. Pezzo.

Il giorno 26 giugno 2017 (Prot. n. 1513/17) la Signora C., presenta il libello, datato 13 giugno 2017, presso Q.T., teso ad introdurre la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto. In pari data è stato emanato il decreto (Prot. n. 1514/17) di Ammissione del Libello, citazione in giudizio e di nomina di Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro). Il Decreto di concordanza del dubbio e costituzione del Collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside, Sac. Nicola Alessio, Istruttore e Ponente; Avv. Giuseppe Carlo Rotilio, Congiudice) è del 31 luglio 2017 (Prot. 1820/17). Il dubbio è stato formulato nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2 C.I.C)”.*

Il 13 settembre 2017 (Prot. N. 1977/17) si decreta l'apertura dell'Istruttoria ai sensi del can. 1677 § 4 del CIC e dell'art. 137 della *Dignitas Connubii*.

All'istruttoria sono state acquisite, le dichiarazioni della parte attrice, le testimonianze di quattro testi, tutti di parte attrice. La parte convenuta dichiarata “Assente dal Giudizio” con decreto del 26 aprile 2018 (Prot. n. 831/18).

In data 06 giugno 2018 (Prot. n. 1157/18) è stata decretata la pubblicazione degli atti a norma del can. 1598 §1 del CIC e dell'art. 229 della *Dignitas Connubi*.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emanato il 26 giugno 2018 (Prot. n. 1347/18).

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 16 luglio 2018 (Prot. n. 1507/18).

Il Patrono *ex officio*, Avv. Franca Stefania Pezzo, ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti pro parte actrice* il 23 luglio 2018 (Prot. n. 1552/18).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono

al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

### IN DIRITTO

3. Il can. 1101 è diviso in due paragrafi, il primo stabilisce la presunzione di diritto: «*Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*», che è fondata sull'obbligo dei contraenti di prestare un valido e reale consenso all'atto della celebrazione del matrimonio e che si presume dalle loro *parole* o *segni*. In ottemperanza del can. 1057 §1, che statuisce il consenso prestato dalle parti come causa efficiente del matrimonio, non può essere che quest'ultimo sia supplito da nessuna potestà umana. L'ordinamento canonico stabilisce una presunzione *iuris tantum* tra la volontà interna e ciò che viene manifestato, anche perché *omne factum praesumitur recte factum*, fondandosi sul normale e auspicato comportamento che dovrebbe tenere un cristiano in un atto particolarmente significativo ed importante come il matrimonio. Il seguente disposto poggia su quanto è stabilito dal can 1060, che non è una *praesumptio* nel senso tecnico del termine, ma una disposizione normativa che tende a privilegiare il matrimonio in quanto tale (Cf. R. COLANTONIO, *Valore della Presunzione del can 1101§1 del C.I.C.*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 15.). La giurisprudenza rotale ha indicato vari motivi per cui il Legislatore canonico abbia ritenuto di voler inserire questa norma: la non correttezza nel comportamento simulatorio (Cf. Coram MANNUCCI del 24 marzo 1925, RRD, Vol. XVII, p. 141-149), l'onestà naturale e l'amore verso la comparte (cf. Coram CANESTRI del 22 maggio 1943, RRD, Vol. XXXV, p. 360-375) ed altri ancora.

4. Esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza tra quanto manifestato e quanto voluto con la conseguente nullità del matrimonio, in questi casi si è in presenza di una simulazione, che può essere totale o parziale: nel primo caso si ha una volontà contraria a quanto dichiarato, nel secondo si esclude positivamente un elemento essenziale del negozio giuridico. Il secondo paragrafo del can. 1101 prende in considerazione queste eventualità e così statuisce: «*At si*

*alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit*». Per realizzare la fattispecie prevista dal legislatore devono essere presenti due volontà: una tesa a celebrare un rito e l'altra tesa ad escludere le implicanze giuridiche; si è in presenza di un'*intentio fraudis* che esclude quella *intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia*, che darebbe vita al *foedus* matrimoniale (Cf. G. SARACENI, *Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale canonico*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, op. cit., p. 5). Nel secondo paragrafo del 1101 ricaviamo gli elementi necessari per comprendere quando ci troviamo in casi di simulazione:

1) Il contraente simulante deve avere emesso **un atto positivo di volontà** che escluda il matrimonio totalmente (*matrimonium ipsum*) ed è il nostro caso, o uno degli elementi o delle proprietà essenziali. Quest'atto positivo di volontà può essere *actualis* o *virtualis*: nel primo caso sorge ed è presente al momento del consenso, nel secondo sorge prima delle nozze e non è revocato al momento della celebrazione. Non è sufficiente né un'*intentio generica* né una *habitualis* e né un'*intentio interpretativa*: nel primo caso siamo di fronte ad una disposizione generica del soggetto che non intacca la volontà, nel secondo siamo di fronte ad una disposizione sorta in un tempo antecedente alle nozze e non presente al momento della celebrazione, nel terzo ad una disposizione non presente all'atto della celebrazione ma che vi sarebbe stata se egli vi avesse pensato. Quest'atto positivo di volontà può essere manifestato in maniera implicita (Cf. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma, 2003, p. 212-213).

2) Il canone esige che l'oggetto, ciò che si esclude, deve vertere su una proprietà o un elemento essenziale oppure il matrimonio stesso. Quando si esclude il matrimonio stesso la persona non contrae affatto, quindi, non c'è alcuna donazione ed accettazione reciproca da parte dei contraenti o di uno di essi e si rifiuta quel *consortium totius vitae* stabilito dal can. 1055 §1. Rientra nella simulazione totale il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio (1055 §2). L'esclusione delle proprietà essenziali a cui si riferisce il can. 1101 §2 sono quelle stabilite dal can. 1056. Gli elementi essenziali del matrimonio

non sono precisati come le proprietà essenziali, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno raccolto questi elementi nella celebre trilogia agostiniana dei *tria bona*, che sono: *bonum prolis*, *bonum fidei* e *bonum sacramenti*.

5. Il magistero della Chiesa Cattolica ha sempre ribadito, conformemente all'insegnamento di Gesù (Cf. Mc 10, 2-12; Mt 5, 32; Lc 16, 18), che il matrimonio è intrinsecamente indissolubile in quanto il consenso prestato dagli sposi non è da essi revocabile ed è sottratto a qualsiasi loro arbitrio. Giovanni Paolo II nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* al n. 20 scrive: «È dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza – come hanno fatto i padri del sinodo – la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita ed a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza». All'indissolubilità sono tenuti non solo i cristiani, ma chiunque contragga matrimonio, essendo un requisito dell'unione dell'uomo con la donna (Cf. P. SILVESTRI, *Esclusione del bonum sacramenti*, in P. A. BONNET – C. GULLO, *Diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2003, vol. II, p. 343-344; Z. GROCHOLEWSKI, *l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in P. A. BONNET – C. GULLO, op. cit., p. 233). Pertanto, a norma del can. 1101 §2, chiunque contragga matrimonio escludendo l'indissolubilità, mediante atto positivo di volontà, emette un consenso simulato (Cf. Coram Funghini del 9 marzo 1994, RRD, vol. LXXXVI, p. 144; Coram Defilippi del 22 novembre 1996, vol. LXXXVIII, p. 747). Il nubende simulante o entrambi i nubendi conoscono l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e rifiutano l'indissolubilità perché hanno una mentalità divorzista, oppure, conoscendo i difetti del futuro coniuge, temono un fallimento, quindi, rifiutano l'indissolubilità se si verificherà il caso da essi ipotizzato (Coram Felici del 21 giugno 1950, RRD, vol. XLII, p. 389; Coram De Iorio, 6 marzo 1968, RRD, vol. LX, p. 180; Coram Masala del 16 luglio 1969, vol. LXI, p. 795), è necessario, di conseguenza, per coloro i quali si sposano riservandosi di sciogliere il matrimonio se l'unione non sarà felice, accertare se sia

stato prestato un consenso che escludesse la volontà di contrarre un vero matrimonio e non una vaga disposizione dell'animo, che non impedisce il sorgere del vincolo (Cf. P. SILVESTRI, *op. cit.* p. 359).

6. La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel can. 1101 §2 non è particolarmente agevole poiché l'indagine verte su un atto interno dell'animo del contraente e, inoltre, bisogna superare la *praesumptio* stabilita nel can. 1101 §1. È necessario addurre prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiarazioni verbali, tese a ricostruire la volontà di uno o di entrambi i nubendi al momento del consenso, la seconda ricostruisce la volontà simulatoria per via logica avvalendosi di fatti e circostanze. Gli elementi di prova richiesti sono elencati esplicitamente in una coram Civili del 20 luglio 1989: «*prae oculis habenda sunt: 1) judicialis simulationis confessio, quae non tantum ex cortice verborum derivanda est, sed potius ex summa totius probationis elementorum...; 2) extrajudicialis eiusdem confessio, a testibus nempe fide dignis qui eam tempore non suspecto acceperunt; 3) gravis subiective praesertim, et proportionata simulationis causa; 4) circumstantiae quae assertam exclusionem corroborarent*», in R.R.D., vol. LXXXI, p. 439. E' necessario rintracciare la *causa simulandi*, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva contrarre; la *causa contrahendi*, vale a dire la ragione per cui il simulante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con quella *simulandi* per capire se all'atto del consenso prevalesse una *voluntas simulandi* o *contrahendi* (Cf. A. D'AURIA, *op. cit.*, p. 222-223).

#### IN FATTO

7. La richiesta della parte attrice è fondata. Nelle sue dichiarazioni la Sig. C. afferma: «*Io stavo con lui per scappare dalla vita in cui vivo e dalla casa dove abitava mia madre. A 17 anni ho perso mio padre, dal quel momento la vita in casa non è stata più la stessa, io ero molto legata a mio padre e nel momento in cui è venuto a mancare il mio istinto affettivo si è rivolto ad A. che si è presentato come colui che mi prestava attenzioni. La relazione invece con mia madre è stata da sempre conflittuale, tanto è che per non stare in casa con lei facevo dei turni lavorativi oltre il normale*

orario di lavoro. In questo contesto, io e mia madre elaboravamo il lutto per la mancanza di mio padre. Le forti controversie con mia madre che quasi mi costringeva a non piangere la morte di mio padre soffocando così il mio dolore, mi fu diagnosticato un fibroadenoma al seno sinistro. I medici mi hanno detto che con molta probabilità tale patologia era dovuta alle forti emozioni, al fatto di averle subimate. Nel mentre succedevano queste cose A. entra nella mia vita e lo vedo come il mio liberatore» (Somm. Istr. p. 23 Risp. 4). La parte attrice con un positivo atto di volontà ha escluso dal consenso prestato un matrimonio cristiano così come proposto da Legislatore. La vicenda matrimoniale della Sig. C. realizza la previsione del can. 1101 § 2 perché la simulazione totale del matrimonio si realizza quando uno dei contraenti ha l'intenzione positiva di contrarre il suo matrimonio in maniera errata, che pur è durato 11 anni ed ha generato una figlia. La stessa nella sua dichiarazione afferma: «Il rapporto con mio padre era quasi morboso, mio padre per me era tutto come io ero tutto per lui. Stavamo sempre abbracciati e con lui mi sentivo protetta ed importante. Nel momento in cui si è presentato il problema conflittuale che A. ebbe con mia madre e la conseguente convivenza mia con A. ha prodotto in me un senso di non rispetto nei confronti della memoria di mio padre. Con mia madre invece, il rapporto era sempre freddo, lei lavorava e quando avevo bisogno di qualsiasi cosa c'era mio padre» (Somm. Istr. p. 23 Risp. 6). «La decisione di sposarci è stata di entrambi, io più che altro volevo onorare la figura di mio padre che non avrebbe concepito né la convivenza né tanto meno uno scandalo del genere» (Somm. Istr. p. 24 Risp. 11). «... il rapporto con A. si è sviluppato abbastanza in fretta, non ho avuto nemmeno la percezione di quello che stavo facendo perché tutto, ripeto, è avvenuto in fretta: morte di mio padre, malattia, disaccordo con mia madre e conoscenza di A. Io e A. non andavamo d'accordo, ma era per me una situazione di comodo perché lo vedevo come una via d'uscita» (Somm. Istr. p. 24 Risp. 8).

**8.** Malgrado l'assenza della parte convenuta, nelle dichiarazioni dei testi si trovano riscontri probatori a quanto affermato dalla parte attrice, questi ultimi confermano quanto dichiarato dalla Sig. C.: «Da quello che so, andarono a vivere con mia nonna a (omissis) per

circa 5 mesi. Tuttavia la loro convivenza si rivelò conflittuale tanto che decisero, A. e R., di andare ad abitare da soli insieme. Iniziò così una convivenza che durò fino al matrimonio, circa 7 mesi. Considerato il rapporto conflittuale che mia madre aveva con mia nonna, la convivenza fu concepita da mia madre come una via di uscita da quella situazione. Se la convivenza di mia madre con mia nonna fu negativa, quella con mio padre fu solo peggiore. Mia madre pensava che staccarsi dalla casa di mia nonna potesse costituire per lei la risoluzione dei problemi, così non fu. Anzi la situazione peggiorò e da lì in poi le cose con mio padre non sono andate bene. I problemi non erano solo conflittuali dal punto di vista verbale, ma sfociavano spesso in aggressioni violente e fisiche, non solo nei confronti di mia madre ma anche di mia nonna. Questo sia durante la convivenza a casa di mia nonna, sia durante la convivenza che i due ebbero a (omissis) e sia, soprattutto, dopo il matrimonio» (Somm. Istr. p. 38 Risp. 6). Continuando afferma: «I motivi che indussero mia madre a sposare A., per la conoscenza che ho acquisito, sono: in primis, quello che ho già detto in merito al suo allontanamento da sua madre; la sua istruzione religiosa; non voler deludere le aspettative sociali; voler onorare la memoria del padre che le aveva inculcato principi tradizionali alquanto rigidi» (Somm. Istr. p. 38 Risp. 9).

Un'altra teste in maniera conferma le dichiarazioni della Sig. C. e quelle della teste riportate sopra, afferma: «La Signora R. mi confidò che litigavano spesso e in modo molto acceso per via del carattere arrogante del marito. Tuttavia R., non volendo deludere le aspettative sociali, non volendo tornare dalla madre e soprattutto per onorare la memoria di suo padre, visto che convivevano ormai da un po' di tempo, volendo allontanarsi dalla madre, ritenne che la celebrazione del matrimonio fosse automatica» (Somm. Istr. p. 42 Risp. 6).

Un altro teste dichiara: «La loro conoscenza si sviluppò grazie al fatto che, essendo R. rimasta sola perché la madre era dovuta partire, A. si propose di accompagnarla a (omissis). Questo gesto fu visto in modo positivo e dalla mamma e da R. Tanto è che la signora B. trovò anche un lavoro ad A. e lo ospitò a casa sua per qualche mese. Questa convivenza andò bene per i primi 4/5 mesi, dopodiché sfociò in continui litigi tra A. e la Signora B., tra A. e

R., tra R. e la Signora B. Pensando di fare la cosa giusta e finalmente di uscire dalla cappa della casa materna che l'opprimeva, R. ritenne giusto andare ad abitare con A. in un'altra casa. Iniziò così la convivenza. Dalla conoscenza alla convivenza passarono circa 5/6 mesi, R. aveva 18 anni circa; penso che non avesse la giusta maturità per compiere un gesto del genere. Mi ha confidato più volte che lo ha fatto perché nutriva un senso di indipendenza e per uscire da un opprimente rapporto con la madre» (Somm. Istr. p. 46 Risp. 5). Continuando aggiunge: «Le motivazioni che indussero R. a sposare A. sono diverse: per poter allontanarsi definitivamente dalla madre in quanto il matrimonio fra i due avrebbe comportato il loro trasferimento in Calabria, lontano dalla madre. Un'altra motivazione che ha indotto R. al matrimonio scaturiva proprio dal fatto che avendo convissuto, questo portava automaticamente al matrimonio. R., infatti, di educazione Cristiana-Cattolica, lo fece e per onorare la memoria del Papà, che non avrebbe accettato una convivenza senza matrimonio, e per non disattendere le attese sociali in quanto tutti sapevano della loro convivenza» (Somm. Istr. p. 46 Risp. 9).

Infine anche l'ultima teste escussa afferma: «A mia figlia e anche a me a primo acchito piaceva A., lui corrispondeva con gentilezze e attenzioni. È stato lui a fare il primo passo e chiedere a mia figlia di uscire insieme e di iniziare così una frequentazione. Io ero contenta e ho spinto mia figlia a fidarsi di A. e di uscire con lui, mi aveva fatto una buona impressione. R. all'inizio accettò di buon grado questa relazione. Iniziò così il loro fidanzamento» (Somm. Istr. p. 53-54 Risp. 3). «La convivenza è stata determinata dal fatto che A., una volta convinto della sua posizione lavorativa, ha scariato completamente me che gli avevo fatto del bene e, dopo l'ennesima lite, tra me, A. e R., i due decisero di andare ad abitare per conto loro in una casa presa in affitto. R., anche se non era convinta, pur di allontanarsi da me, seguì A. Questi furono i presupposti che determinarono la loro convivenza, in sostanza il disaccordo generale che si respirava in famiglia» (Somm. Istr. p. 54 Risp. 9). Aggiunge: «Una volta iniziata la convivenza, consapevole e convinta degli insegnamenti ricevuti dal padre riguardo il matrimonio e la famiglia, pur non essendo innamorata di A., desiderosa di allontanarsi definitivamente da me, per non disattendere le attese sociali

che la vedevano ormai convivente, R. decise comunque di sposarlo. Il matrimonio, oltretutto, avrebbe offerto a R. la possibilità, tanto desiderata, date le nostre incomprensioni, di andare a vivere lontano da me. Infatti, officiato il matrimonio, i due sarebbero scesi in Calabria dove avrebbero lavorato e vissuto» (Somm. Istr. p. 54-55 Risp. 10). «Quando R. pronunciò il suo sì sull'altare, nel suo cuore e nel suo animo, escluse totalmente quel matrimonio con A. Questo posso dirlo con certezza poiché mia figlia me lo confidò sia prima, sia dopo il matrimonio» (Somm. Istr. p. 55 Risp. 12).

9. L'attento esame dei fatti ci ha consentito di giungere alla certezza morale che la Sig. C. abbia effettivamente simulato totalmente il matrimonio con atto positivo di volontà, come confermato concordemente da tutti i testimoni, con riscontro in fatti e circostanze.

10. Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, confortati dal pensiero del Difensore del Vincolo, che si rimette al saggio e prudente giudizio del collegio, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

la nullità del matrimonio celebrato tra C. R. e V. A., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice  
(can. 1101, § 2 C.I.C)”;

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Si fa divieto alla Sig.ra C. R., parte attrice, di contrarre un nuovo

matrimonio ‘*inconsulto Ordinario loci*’, che terrà conto del parere di questo Tribunale

È data facoltà al Sig. **V. A.**, parte convenuta, di passare a nuove nozze “*purché non vi siano impedimenti di altro genere*”.

La parte attrice è stata esonerata dal versare il contributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono ex officio, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d’impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 31 luglio 2018*

Sac. Nicola ALESSIO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO

Sig. Alessandro QUATTRONE, Notaio

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Neocastren*

Nullità di Matrimonio: C. - A.

– *Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.)*”.

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice: Avv. rot. Paola Dora Magauida  
Patrono di parte convenuta: Avv. Sante Luca Roperto

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti*

FATTISPECIE

**1.** Otto anni di matrimonio legarono N., A., A. e A. durante i quali ebbero due figli. Ma la convivenza fu estremamente litigiosa perché i dubbi e le incertezze prenuziali vissute dall’uomo si verificarono in modo sconvolgente. Dubbi e incertezze che resero inquieto il C. sul suo matrimonio con A. e furono espressi al parroco P. C. nel periodo prenuziale ‘sì da fargli esprimere l’avversione al matrimonio e l’esclusione dell’indissolubilità’.

**2.** È stato questo dunque il capo di nullità avanzato dalla parte attrice nel libello, che in data 16.06.2015, per tramite del suo Patrono

di fiducia, presentava innanzi a Q.N. Tribunale supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del matrimonio oggetto di causa a motivo della: “*esclusione della indissolubilità da parte sua ex can. 1101 §2*”.

Il 16.06.2015 è stato costituito il Collegio giudicante (Di Bella-Angotti (I)-Pizzimenti) e nominato il Tutore del Sacro Vincolo (Ferraro), mentre il 22.06.2015, constatata la competenza del Tribunale *ratione contractus et domicilii partis conventae*, veniva ammesso il libello e citate le parti per la contestazione della lite.

Avverso il libello attoreo è il pensiero della convenuta pervenuto il 07.07.2015 tramite il suo Patrono di fiducia.

In data 10.07.2015 si celebrava la *Sessio pro litis contestatione* ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101 §2 c.j.c.)*”.

Con decreto del 21.07.2015 si decretava l’apertura dell’istruttoria. La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell’istruttoria sono state interrogate entrambe le parti in causa, ascoltati i testi da entrambi indotti e acquisita una dichiarazione di un Parroco.

Finita la laboriosa istruttoria, in data 01.07.2016 si è pervenuti alla pubblicazione del Sommario Istruttorio, al quale sono seguiti, dopo acquisizione documentale, in data 07.09.2016 il 1° Supplemento Istruttorio e in data 07.10.2016 il 2° Supplemento Istruttorio.

Il decreto di conclusione in causa è del 27.10.2016.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 18.11.2016, il *Restrictus juris et facti pro parte actrice* è pervenuto il 27.10.2016, mentre il *Restrictus juris et facti pro parte conventa* è stato prodotto il 22.11.2016.

Il 25.11.2016 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza. Il Collegio, dopo ampia discussione, ha deciso: **DILATA** al fine di “**ottemperare a quanto rilevato dal D.V. nelle sue Osservazioni**”.

In data 27.07.2017 si è pervenuti alla pubblicazione del 3° Supplemento Istruttorio.

Il nuovo decreto di conclusione in causa è del 19.09.2017.

Le *Animadversiones alterae* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 17.10.2017, mentre il *Restrictus alter pro parte conventa* è stato prodotto il 27.10.2017.

Il 27.10.2017 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza, che è affermativa per il capo addotto.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

### IN DIRITTO

**3.** Una considerazione, anzitutto, facciamo, circa l'indissolubilità matrimoniale, a proposito del mutamento generalizzato di tale concetto, anche tra i cattolici. In realtà oggi non è che si sia creata una semplice mentalità divorzista ma, ancora peggio, siamo dinanzi ad una cultura della negazione dell'indissolubilità come bene naturale del matrimonio, vale a dire come suo bene essenziale imprescindibile. In pratica si afferma che la famiglia è una "*società naturale fondata sul matrimonio*" (art. 29 Cost. Italiana), e s'intende la "*società naturale*" come "*società libera*", società "*retta da un legame stabile tendenzialmente perpetuo*", non necessariamente "sempre perpetuo", perché ciò, come si afferma, "*contraddirebbe al concetto della famiglia come società naturale*" (cfr. **BRANCA, Il nuovo codice della famiglia, Introduzione**, pp. 7-8, Quaderni della Sinistra indipendente, Carecas, Roma 1995). In altre parole, chi ha una concezione laica del matrimonio vede e gestisce tale istituto a modo suo, facendolo dipendere solo dal proprio arbitrio, contrariamente a quanto afferma la **Gaudium et Spes**: "*L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata su leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dell'atto umano col quale i coniugi mutuamente si donano e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società l'istituzione del matrimonio*" (**Gaudium et Spes**, n. 48). Di modo che solo Dio è autore del matrimonio, "*suis legibus instructum*".

Infatti, il concetto di "naturale" ha un sapore prettamente laico che non corrisponde affatto al "naturale" contemplato dalla Chiesa al can.

1055 c.j.c. “§1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”.

Ciò premesso, notiamo che il can. 1057 §1 c.j.c sancisce: “*Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla umana potestati suppleri potest*”. Il consenso, dunque, non è un atto di volontà qualsiasi, ma un atto di volontà qualificato dall’oggetto: “*Consensus partium est unica, totalis et adeguata causa efficiens matrimonii, seu est absolute necessarius ac per se sufficiens ad matrimonium constituendum... Tria proinde simul requiruntur ad hoc ut consensus matrimonialis, seu coniugii totalis causa efficiens, habeatur, nempe: 1. actus voluntatis, seu ut ponatur actus vere humanus et quidam positivus voluntatis; 2. ut illo actu intendatur obiectum quod est matrimonium; 3. ut talis actus ponatur ab utraque parte*” (cfr. GROCHOLEWSKI, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, p. 21, Napoli 1973).

Il discorso è semplice: la Chiesa non obbliga nessuno al matrimonio, ma anzi garantisce al massimo la libertà della persona. Tuttavia, la persona, libera nella scelta, è assolutamente vincolata dall’oggetto: o la sua volontà intende ed accetta il matrimonio così come lo intende la Chiesa, oppure, se la sua volontà intende un oggetto diverso nella sua essenza, per ciò stesso questa sua volontà non è matrimoniale. Bisogna, pertanto, “*sentire cum Ecclesia*” per celebrare un valido matrimonio; la libera volontà dei contraenti, allora, avrà rilevanza giuridica solo se essi abbiano aderito con chiarezza e volontà a tutte le dimensioni essenziali del coniugio.

L’ordinamento canonico, al can. 1101 §1, dopo avere riaffermato, come mera esigenza del principio di certezza del diritto, la conformità tra il dichiarato e il voluto, ha stabilito: “§2. *At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel aliquam proprietatem, invalide contrahit*”.

Facciamo notare inoltre che, a differenza del “*bonum prolis*” e

del “*bonum fidei*” che possono essere considerati ***in seipsis o in suis principiis***, l’indissolubilità appartiene allo stesso matrimonio ***secundum se*** (TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theol.*, Suppl. q. 39, art. 3).

Nel linguaggio giurisprudenziale l’esclusione diretta del “*bonum sacramenti*” viene chiamata **simulazione** e si identifica con la **reservatio facultatis evadendi vinculum**. Usualmente ciò avviene quando vi è discordanza tra la volontà manifestata esternamente dal contraente e la sua reale intenzione o volontà interna. Nel diritto la simulazione è una vera esclusione di un qualcosa: o dello stesso matrimonio o di un elemento o di una proprietà essenziale del matrimonio. Tale esclusione deve avvenire mediante **un atto positivo della volontà**. La simulazione è **totale** quando si esclude lo stesso matrimonio, mentre è **parziale** quando vengono esclusi o gli elementi o le proprietà essenziali.

Perché la simulazione totale sia verosimile, è necessaria la prova del motivo per cui si è contratto (*causa contrahendi*), e del perché si sia simulato (*causa simulandi*). Nella simulazione parziale il nubente nega una proprietà o un elemento essenziali. Nel contempo vuole e non vuole il matrimonio, perché esclude o limita il diritto-dovere essenziale, escludendone ad es. gli atti coniugali, la fedeltà, l’indissolubilità, etc. Nella simulazione il soggetto si riserva la facoltà di rescindere il vincolo coniugale, sovrapponendo il proprio volere al volere dell’ordinamento. È in questa divergenza insanabile che consiste l’atto simulatorio, che è sempre un **quid positivum**, nel senso che **qui simulat vult simulare**. A tal proposito così leggiamo: “*Simulatio vero est quid positivum, seu a voluntate procedit... Qui simulat vult simulare; obiectum enim aliquod sive velle sive nolle positivum actum voluntatis importat*” (coram **HEARD** del 22.03.1947, S.R.R. Dec. vol. XXXIX, p. 191).

L’esclusione dell’indissolubilità, secondo la Giurisprudenza rotale, può essere **assoluta** o **ipotetica**. Così leggiamo: “*satis erit si meminerimus matrimonii indissolubilitatem duplici forma excludi posse: absolute..., vel hipoteticae, seu pro determinata quidam hypotesi, verbi gratia infelicis exitus nuptiarum, vel infedilitatis compartis... nam eo ipso quod statuit vinculum rumpere, data aliqua circumstantia, haec voluntas praevallet, natura sua, voluntati contrahendi coniugium*” (coram **PARISELLA** del 14.01.1982,

R.Rotae Dec. vol. LXXIV, p. 679). E ancora, in modo più pertinente notiamo: *“exclusio indissolubilitatis, quae matrimonium irritat, fieri potest absolute aut condizionate, nempe per conditionatam voluntatem vinculum rescindendi seu ad divortium recurrenti si quaedam contingant, verbi gratia si amor refrigescat vel concordia deficit. Haud est necesse ut fiat explicate, cum implicite sufficiat ad matrimonium irritandum”* (coram **JARAWAN** del 11.05.1985, R.Rotae Dec. vol. LXXVII, 238 n. 2).

Circa l'**atto positivo della volontà** con cui una o entrambe le parti escludono il matrimonio, o un suo elemento o una proprietà essenziale, osserviamo come la normativa stabilisca che questo debba essere specifico nel rendere inefficace il consenso. Pertanto, l'atto di volontà dev'essere presente all'atto della manifestazione del consenso. Attingendo da un poderoso Studio già menzionato, notiamo che secondo la Giurisprudenza un atto di volontà si considera positivo, e quindi presente e influente, quando è **attuale** o **virtuale**. È **virtuale** l'atto di volontà formulato in precedenza, ma ancora persistente e legato all'azione con vero nesso di causalità psicologica, nel senso che l'azione si esplica in collegamento con quell'atto di volontà, sotto il suo perdurante e attuale influsso e dentro precisi limiti dal medesimo precostituiti (cfr. **GROCHOLESWKI**, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, p. 101 e ss, D'Auria ed., Napoli 1973).

Inoltre, l'atto positivo della volontà può essere sia **esplicito** che **implicito**. A tal riguardo la Rota Romana ha così sentenziato: *“Actus positivus potest esse sive explicitus sive implicitus; est explicitus si tamquam obiectum directum et immediatum intendit exclusionem essentiae vel proprietatis essentialis matrimonii; est implicitus si tamquam obiectum directum et immediatum aliquid habet, in quo exclusio matrimonii vel eius proprietatis essentialis continetur”* (coram **STAFFA** del 21.05.1948, S.R.R.Dec. vol. XV (1948) 186, n. 2).

Dopo l'esposizione di questi chiari principi giuridici, da ultimo diciamo che, per provare il capo di nullità in questione, *“inquirendum est de positivo voluntatis actu, qui magis rebus actis quam verbis prolatis patet, cum cordis secreta abscondi vel detorqueri possint. Ad quae secreta detegenda multum confert investigare mentem et animum nupturientium, ut videatur an praesuppositum*

*psychologicum pro bono matrimonii denegando revere extiterit*” (coram **Di FELICE** del 10.03.1973). Inoltre la simulazione si prova mediante il vaglio delle circostanze **antecedenti**, **concomitanti** e **susseguenti**, conformemente alla confessione giudiziale ed extragiudiziale del simulante, provata da testi attendibili e in epoca non sospetta.

#### IN FATTO

**4.** La certezza morale sulla nullità di questo matrimonio si fonda sulla sincerità dell'attore la cui deposizione è avvalorata dai suoi testi e specialmente dal teste qualificato P. C. che ha ricordato dubbi e incertezze dell'uomo.

##### **1) Antefatti preuziali che determinano la volontà contra indissolubilitatem**

L'attore così depone:

- *“Fin da prima delle celebrazioni delle nozze sapevo della possibile nullità del matrimonio che stavo celebrando perché avevo grossi dubbi nel cuore insieme ad incertezze e a grandi insicurezze”* (S.I. p.19/2);

- *“quando ho incontrato A. la prima impressione che mi diede fu quella di una persona dolce, attenta, dinamica, per poi accorgermi, invece, della sua impulsività davanti alcune cose che la riguardavano e del suo “non prendere posizione” davanti ad altre”* (S.I. p. 20/3);

- *“cominciò a farmi sentire deluso perché l'idea che mi ero fatta su di lei non corrispondeva al vero”* (S.I. p. 21/3);

- *“cominciavano a nascere in me dubbi e perplessità sul nostro rapporto”* (S.I. p. 22/6);

- *“nel 2003 fu A. ad iniziare il discorso sul matrimonio dicendo che i tempi erano maturi. La cosa mi trovò inizialmente perplesso, però, poi, essendo ancora lontana la data, cominciai ad abituarli all'idea. (...) Appena però tutto cominciò a diventare più concreto e vicino, cominciai a stare male”* (S.I. p. 23/8);

- *“quello che fu determinante nel farmi capire che non volevo sposarmi, fu l'incontro con P. G. C., parroco, quando, durante il processino matrimoniale, non mancai di manifestargli i miei dubbi in ordine al matrimonio”* (S.I. p. 24/8).

Dal documento della posizione dell'interrogatorio prematrimoniale

ivi richiamato, tuttavia si evince ben poco data la scarsa nitidità della fotocopia.

Dicono i testimoni:

- *“A. prese le difese della sorella. Il problema era proprio questo (...) Questo logorava il loro rapporto”* (S.I. p. 43/4);

- *“N. non voleva che io interferissi per non esprimergli quel parere negativo di cui lui era sicuro. Era combattuto tra il voler continuare la storia con A. ed il suo non essere sicuro della sincerità di lei (...) N. non era sicuro della sincerità della ragazza”* (S.I. p. 49/ADR).

**2) Determinazione per un matrimonio “a prova”**

Dice l'attore:

- *“Mi sposai con la precisa convinzione che, qualora il dubbio fosse diventato certezza e cioè che A. non fosse stata la persona della mia vita, mi sarei separato chiedendole il divorzio”* (S.I. p. 25/10);

- *“anche quella mattina mi sentii fortemente tentato di non presentarmi alle nozze perché i dubbi che fino ad ora mi avevano accompagnato si presentarono con tutta la loro violenza”* (S.I. p. 25/11);

- *“non l’ho mai sentito parlare del divorzio in quanto tale ma sono convinta che, vista la sua speranza che le cose potessero cambiare sono certa che, nonostante la sua debolezza umana, qualora questo non fosse avvenuto le cose sarebbero finite come sono finite, con la separazione”* (S. I. p. 46/10).

- *“Sono certa che al momento delle nozze mio figlio nel suo cuore avesse una riserva sull’indissolubilità del matrimonio perché sperava troppo su un cambiamento di A.”* (S.I. p. 54/8);

- *“Il giorno delle nozze N. era una “pila elettrica” e non certo per l’emozione del momento”* (S.I. p. 59/6).

La deposizione della donna convenuta rispetto al periodo del fidanzamento si sintetizza nel dire: *“il fidanzamento è trascorso abbastanza serenamente”* (S.I. pp. 33-34/4). Non dice nulla sul processetto prematrimoniale menzionato, invece, dall’attore in riferimento al quale riferisce dell’intervento fatto dal parroco del tempo, P. C. il quale, a sua volta, ascoltato in fase istruttoria così depone: *“ricordo bene che nel mese di giugno del 2004 durante un*

*incontro per preparare l'Istruttoria matrimoniale, N. mi disse che non si sentiva di contrarre matrimonio con A. perché aveva forte incertezze, dubbi, insicurezze (...) Io per questo ho suggerito ad entrambi, e soprattutto a N., di prendersi del tempo e di riflettere bene sul passo da compiere al fine di non commettere errori. Difatti qualche giorno dopo mi è stato detto che a settembre il matrimonio non si sarebbe celebrato adducendo come scusante lo stato di salute del padre di N., che in quel periodo avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico" (Suppl. p. 8).*

Non è sufficiente questa dichiarazione base per la verità dei dubbi?

5. Sorprende e stupisce il **negative** del Tutore del Sacro Vincolo. È possibile in Atti ecclesiali non dare la *probatio* ad una testimonianza di un Parroco? riteniamo pertanto non ostante il pensiero negativo del Difensore del Vincolo.

\* \* \*

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

del matrimonio celebrato tra C. N., A., A. e A. A., ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.)”*,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Entrambe le parti, sigg. C. N., A., A. e A. A., hanno il diritto di contrarre un altro matrimonio, purché non vi siano impedimenti di

altro genere. La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI; la parte convenuta ha versato la somma di € 262,50 quale contributo obbligatorio ai costi di causa così come previsto dalle Norme CEI. La misura degli onorari dovuti dalle parti in causa ai rispettivi Patroni di fiducia risulta come da Dichiarazione sull'impegno economico da loro sottoscritta ed inclusa in Atti.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 c.j.c.), proponendo impugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello dev'essere interposto davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici) giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 c.j.c.). Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 c.j.c.) e sarà trascritta nei registri parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi pertinenti (can. 1682 §1 c.j.c.).

*Reggio Calabria, 27 ottobre 2017*

Can. Giuseppe Giovanni ANGOTTI, *Ponente*  
Mons. Saverio DI BELLA  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Diac. Pasquale Cuzzilla, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Crotone – S. Severina*

Nullità di Matrimonio: A. - V.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.)*".

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice: Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti*

### FATTISPECIE

1. L'attore, della presente causa, R. A. e la convenuta, L. V., si conoscevano fin da piccoli perché entrambi vivevano nel medesimo palazzo. Nel 1975, quando R. aveva vent'anni e L. diciotto, avviarono una relazione sentimentale. L'attore si dichiarò e, con il favore di entrambe le famiglie, si procedette al fidanzamento ufficiale. Il periodo di fidanzamento si protrasse per circa cinque anni. Inizialmente si è svolto in modo sereno, ma non mancò di evidenziare motivi di incomprensioni, tensioni e incertezze che comportarono delle perplessità circa il percorso affettivo, arrivando, per decisione di R. ad interrompere la relazione in prossimità del matrimonio. In particolare L. aveva avuto dei comportamenti, specie in due occasioni, che lo avevano fatto du-

bitare di lei, avendo il timore che potesse essergli infedele. Il primo avvenne nei primi anni di fidanzamento quando R. scoprì casualmente che, a sua insaputa, con la complicità del cognato e della madre di L., un ragazzo si era proposto come suo possibile fidanzato ed era stato accolto da loro, nonostante L. fosse già impegnata ufficialmente con R. Questo comportamento compromise il rapporto di fiducia nei confronti della donna e solo perché le assicurò che voleva stare con lui che l'attore continuò il rapporto. Un secondo episodio si verificò in prossimità del matrimonio, quando la convenuta accettò un regalo da un ragazzo, amico della sorella di R. Si trattava di un disco che a lei piaceva molto. Questo fatto fu occasione di un forte e acceso litigio tanto da indurre R. ad interrompere la relazione. Solo su insistenza dei genitori dell'attore, in modo particolare della madre che lo convinsero, R. tornò insieme a L.. R. sospettava che L. potesse essergli infedele ma, ciò nonostante, si giunse comunque alla scelta del matrimonio che fu celebrato il (omissis). I comportamenti della convenuta preludevano a possibile infedeltà. R. non avrebbe mai tollerato situazioni di disagio durante il matrimonio, simili a quelle vissute durante il fidanzamento. Sarebbe ricorso al divorzio, del quale era fermo sostenitore. In considerazione di tutto ciò maturò la definitiva volontà di accedere alle nozze con il chiaro proposito che, qualora l'unione coniugale si fosse rivelata infelice e non corrispondente alle proprie aspettative, egli avrebbe fatto ricorso al divorzio. Pur essendo di formazione cattolica, R. non vedeva altra via d'uscita per la situazione concreta nella quale si ritrovava che quella di andare all'altare con la riserva contro l'indissolubilità del vincolo. Le insistenze e le forti pressioni delle madri, "un fidanzamento in casa", che romperlo a quei tempi sarebbe stato uno scandalo, non consentirono a R. di tornare indietro. Egli, quindi, scelse ugualmente di sposarsi ma riservandosi di ricorrere al divorzio in caso di esito negativo della vita coniugale, manifestando tale riserva alle rispettive famiglie. L'attore si prepara ugualmente a celebrare il matrimonio in Chiesa, solo perché "così facevano tutti", con l'animo tormentato per i dubbi e le perplessità che lui continuava a nutrire.

La convivenza matrimoniale si rivela problematica fin dai suoi esordi, riproponendo le dinamiche del periodo del fidanzamento. Fin da subito i due giovani furono segnati da un grande dolore: la perdita del loro unico figlio ad appena un giorno di vita. La coppia riuscì a superare questo tragico evento. Ciò che, tuttavia, condusse alla rot-

tura del matrimonio, fu l'avvio da parte di L. di una relazione extra-coniugale. La donna scappò di casa insieme al vicino di casa, anche lui coniugato, e, alla scoperta di quanto accaduto, l'attore, per come aveva già previsto prima delle nozze, si determinò immediatamente per la rottura del coniugio. R., constatando la fondatezza dei dubbi che lo avevano motivato a contrarre il matrimonio con la riserva contro l'indissolubilità, secondo quanto deciso prima della celebrazione delle nozze, si attiva per la separazione in sede civile.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva sancita con la sentenza di divorzio nell'anno 1990.

2. L'attore, per il tramite del Patrono Stabile, Avv. Caterina Bruni, presentava in data 17.10.2018 (prot. n. 2047/18), al TEI Calabro, competente in forza del luogo di celebrazione delle nozze a norma del can. 1672, nn. 1 e 2, il supplice libello con il quale accusava la nullità del loro matrimonio per il seguente capo: *“Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore”* a norma del can. 1101, § 2, CIC.

In pari data, accertata la competenza del Tribunale, con decreto (prot. n. 2048/18) veniva ammesso il libello per il dubbio proposto nel termine richiesto, nominando il Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro) e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

Il 17.12.2018 (prot. n. 2597/18) veniva emesso il Decreto di concordanza del dubbio e costituzione del Collegio giudicante (Presidente: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Marcello Froiio; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

La formula del dubbio è stata determinata nel seguente modo:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

*Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)”.*

In data 04.02.2019 (prot. n. 256/19) veniva decretata l'apertura dell'Istruttoria affidata al sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

In sede istruttoria sono state raccolte la dichiarazione di parte attrice e le deposizioni dei suoi quattro testi. La convenuta, citata regolarmente, veniva dichiarata assente con decreto del 03.03.2020 (prot. n. 470/20).

Il 10.03.2020 (prot. n. 0508/20) si procedeva alla pubblicazione degli atti ed infine, l'11.07.2020, era decretata ritualmente la conclusione in causa (prot. n. 0999/20).

Il Difensore del Vincolo presentava le *Animadversiones* in data 29.07.2020 (prot. n. 1174/20) mentre il Patrono di parte attrice faceva pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 24.08.2020 (prot. n. 1332/20).

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva**.

## IN DIRITTO

3. Secondo quanto afferma il can. 1057 §1, “L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.” E al §2 chiarisce cosa sia il consenso: “è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.” Per il legislatore il consenso è la causa efficiente del matrimonio, ecco perché, non ci può essere un vero e proprio matrimonio senza un consenso validamente espresso. Il consenso matrimoniale deve essere libero, volontario, razionale, umano e conforme a quanto la Chiesa insegna sul matrimonio. Il consenso matrimoniale è un atto di volontà che *significa e comporta un dono mutuo, che unisce gli sposi tra loro e insieme li lega ai loro eventuali figli, con i quali essi costituiscono una sola famiglia, un solo focolare, una chiesa domestica (Lumen Gentium, n. 11).*

In dottrina si suole indicare con il termine simulazione “l’azione di colui che, per qualunque ragione, esternamente pronuncia parole o segni che, di per sé, significano la volontà di realizzare un determinato negozio giuridico e, tuttavia, internamente, non solo manca questa volontà ma addirittura esiste una *volontà contraria* alla dichiarazione esterna, sia volendo positivamente la mera apparenza esterna del negozio giuridico materialmente realizzato (*simulazione totale*), sia escludendo positivamente un elemento essenziale di quel determinato negozio giuridico (*simulazione parziale*).” (A. D’AURIA, *Il consenso*

*matrimoniale*, Roma 2007, pag. 407). Chi simula il consenso matrimoniale sostituisce alle parole esterne l'intima volontà di fare un matrimonio completamente diverso da quello stabilito dall'ordinamento canonico. Ecco perché, "col termine simulazione si indica l'atto della volontà per il quale, nonostante l'apparente manifestazione esterna del consenso, si esclude o il matrimonio in sé o qualcuno di quegli elementi essenziali senza i quali esso non può sussistere. Affinché vi sia simulazione, in senso proprio, deve dunque esserci una *discordanza* cosciente e volontaria tra la manifestazione esterna del consenso e ciò che realmente si vuole internamente" (A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, Roma 2007, pag. 408).

La simulazione è la discordanza fra la volontà interna e la volontà manifestata esternamente; nella simulazione il contraente, pur manifestando di volere porre in essere l'atto giuridico, internamente o non lo vuole del tutto, o lo vuole senza un elemento o una sua proprietà essenziale. La simulazione rende nullo il matrimonio perché manca l'oggetto stesso del matrimonio e cioè il mutuo consenso: "*Animus non contrahendi seu internus dissensus in matrimonium contra id quod prodit externa manifestatio, quae est simulatio seu fictio sensu stricto accepta, matrimonium reddit prorsus nullum, cum deficiat ipsa contractus substantia, quae in mutuo consensu circa obiectum contractus consistit, utique cum externa ipsius manifestatione*" (WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum. Ius matrimoniale*, vol. V, Roma 1946, pag. 593).

Stando alla lettera del canone 1101, la *conditio sine qua non* perché ci sia una vera simulazione è la presenza di un positivo atto di volontà, mediante il quale si escluda dal proprio consenso matrimoniale qualcosa che è richiesto dalla natura stessa del matrimonio: ciò significa che non basta la semplice assenza di volontà di qualche elemento costitutivo, ma è necessario un atto di volontà escludente quell'elemento, "*relate ad nullitatem matrimonii non interest scire utrum processerit an non concordantia in simulatione contrahentes, non requiritur finis malus decipiendi, nec intentionali divergentia idest conscientia difformitatis inter voluntatem et declarationem. Ius canonicum, ut nullus et inefficax retineatur consensus praestitus, unice requiritur quod, extante declaratione externa matrimonium contrahendi, coexistat cum ea positivus voluntatis actus excludentis tale matrimonium vel unum ex eius elementis*

*substantialibus. Requiritur positivus actus; non sufficit ergo simplex contraria animi dispositio, aut voluntas interpretativa, e contra sufficit voluntas virtualis quia adhuc influit et implicita quia eosdem parit iuridicos effectus ac explicita*” (c. Faltin, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1993, IV, pag. 547). Ai fini della concretizzazione del fenomeno simulatorio sarebbe necessaria, come fa notare il Giacchi: “non un’assenza della volontà matrimoniale ma la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio [...] una vera e propria volontà, un *velle* non piuttosto che un *nolle*.” (O. GIACCHI, *Il consenso matrimoniale canonico*, Milano 1968, pag. 62).

Il *bonum sacramenti* consiste nella indissolubilità del vincolo coniugale che, secondo il can. 1056, costituisce, insieme all’unità, una delle proprietà essenziali del matrimonio cristiano. Quest’ultimo, a sua volta, acquisisce una peculiare stabilità in ragione del sacramento che sorge quando viene celebrato tra battezzati: per tale ragione, il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessun motivo tranne dalla morte, secondo il disposto del can. 1141 CIC 1983 (coram Stankiewicz, 25.6.1993, in *ARRT*, 85 (1996), p.499, n. 8). Si tratta di una proprietà del vincolo matrimoniale: “avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell’intima identità e inscindibile appartenenza che supera i legami parentali e fa sì che i due diventino ‘una carne sola’. Da questa angolazione l’indissolubilità si manifesta come la pianezza dell’unità del matrimonio, talvolta indicata nei testi del Magistero coi termini dell’unità indissolubile e perpetua, o della fedeltà indissolubile e perpetua. L’indissolubilità del vincolo coniugale, pertanto, appartiene al matrimonio cristiano: “*non solum ‘in suis principiis’, sicut bona fidei et prolis, sed etiam ‘secundum se’ quia ‘ex hoc ipso quos per pactionem coniugalem sui potestatem sibi invicem in perpetuum coniuges tradunt, sequitur quod separari non possit; et inde est quod matrimonium numquam invenitur sine inseparabilitate; invenitur autem sine fide et prole, quia esse rei non dependet ab uso suo*” (coram Defilippi, 18.12.1996, in *ARRT*, 88 (1999), pp. 821-822, n. 7).

4. L’indissolubilità del matrimonio può essere intesa in una duplice accezione di significato: vi è una *indissolubilità intrinseca* per la quale il matrimonio cristiano, una volta validamente celebrato, non può

essere sciolto per volontà degli sposi, ed un' *indissolubilità estrinseca* per cui il matrimonio non può essere sciolto per cause o circostanze esterne sopravvenute o da parte di una autorità umana (coram Stankiewicz, 26.6.1987, in *ARRT*, 79 (1992), P.455, N. 3).

In ogni caso, il nubente che con un positivo atto di volontà escluda dal proprio consenso l'indissolubilità del suo matrimonio, contrae invalidamente perché, rifiutare positivamente una delle proprietà essenziali significa dirigere la propria volontà consensuale verso un oggetto o un negozio diverso dal matrimonio cristiano come proposto dal legislatore e a cui appartiene in modo essenziale la perpetuità del vincolo. (coram Funghini, 18.12. 1991, in *ARRT*, 83 (1994), p. 845, n. 3). Come avviene per gli altri beni del matrimonio, anche nel caso del *bonum sacramenti* l'esclusione deve essere posta in essere con un atto positivo di volontà, sia pure implicito o ipotetico, e ciò significa che si tratta di una situazione differente da quella del semplice errore circa la perpetuità del vincolo, o dalla semplice opinione o disposizione dell'animo favorevole al divorzio. L'esclusione del *bonum sacramenti* si verifica pertanto quando almeno uno dei nubendi ha l'intenzione positiva di celebrare un matrimonio meramente temporaneo, o dissolvibile a suo piacimento, per esempio al verificarsi di determinate condizioni o circostanze. (coram Funghini, 28.3.1990, in *ARRT*, 82 (1994), p. 240, n.2). In tal senso, per quanto riguarda i requisiti che configurano detta fattispecie simulatoria, l'attenzione è rivolta soprattutto a considerare le caratteristiche del positivo atto di volontà: come accade nel caso dell'errore circa l'indissolubilità del vincolo che non invalida il consenso se non determina la volontà a tenore del 1099, così tradizionalmente non si considerano sufficienti per ritenere escluso il *bonum sacramenti* le idee erronee sulla indissolubilità, o la propria opinione che il matrimonio è dissolvibile, o la mentalità divorzistica di uno o entrambi i contraenti. Infatti nessuno può voler celebrare seriamente il matrimonio, senza che la volontà comprenda altresì tutti quegli elementi che sono inseparabili dal concetto stesso di matrimonio, anche se sono ignorati dai contraenti o questi errino su di essi. Di conseguenza, come principio generale, chi veramente desidera sposarsi, ordinariamente vuole implicitamente l'indissolubilità del suo matrimonio, anche quando ignora o erra su di essa; pertanto, per il verificarsi della esclusione del *bonum sacramenti* si richiede che l'indissolubilità sia esclusa espressamente con atto positivo di volontà,

non bastando la manifestazione di un semplice errore o una predisposizione generica o una volontà abituale che non incida nell'atto del consenso restringendolo o limitandolo. (coram Funghini, 22.2.1989, in *ARRT*, 81 (1994), pp.130-131, nn. 2-3).

L'esclusione della indissolubilità del vincolo matrimoniale può essere realizzata in diverse modalità recepite dalla dottrina e dalla giurisprudenza canoniche: essa può avvenire in forma assoluta e in forma ipotetica o condizionata.

Nel caso di esclusione assoluta delle indissolubilità del vincolo, il nubente "*bonum sacramenti ab obecto consensus omnino reicit, quamlibet circumstantiam praetermittens*" (coram Ragni, 4.2.1992, in *ARRT*,83(1995), p. 26, n. 6). L'ipotesi dell'esclusione della indissolubilità del vincolo matrimoniale condizionata: «oggi è la più frequente a presentarsi. Generalmente l'atto positivo di volontà viene formulato in questi termini: "chiederò il divorzio se sarà necessario", cioè se sarà il caso, ed il caso previsto è dato da una determinata circostanza: "se il matrimonio non sarà felice"; "se le cose non andranno bene"; "se la vita coniugale sarà un fallimento"; "se la moglie sarà infedele". In tutti questi casi non si tratta di una esclusione condizionata dell'indissolubilità, cioè di una esclusione dipendente da una circostanza esterna, bensì di una esclusione che, se vera, è assoluta nel momento stesso in cui viene concepito l'atto positivo di volontà, proprio perché l'indissolubilità appartiene all'oggetto del consenso: è la rottura dell'unione coniugale, cioè del matrimonio *in facto esse* che si fa dipendere da una certa circostanza, non l'esclusione dell'indissolubilità in quanto tale: è ipotetica la rottura, non la esclusione. (S. Villeggiante, *L'esclusione del 'bonum sacramenti'*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, pp.212-213).

Entro l'esclusione, ipotetica o condizionata, del *bonum sacramenti* si possono ravvisare tre distinte modalità:

1. L'esclusione della **stabilità** del matrimonio.
2. L'esclusione della **perpetuità del vincolo** matrimoniale.
3. L'esclusione della **indissolubilità in senso stretto** e proprio, attuata mediante la positiva riserva a divorziare, al fine di recuperare la libertà personale.

Infatti, la proprietà essenziale della indissolubilità, vista come la pienezza vitale della forza con cui il vincolo unisce gli sposi, accumula

tre livelli di energia vincolante: la stabilità, la perpetuità, e infine in senso stretto, l'indissolubilità. (P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità* (cc. 1095-1107CIC), Milano, 2001, pp. 407-408).

**La stabilità** si fonda sui fini propri del matrimonio, specialmente la procreazione e l'educazione dei figli, la cui realizzazione congiunta necessita non solo di un lungo spazio di tempo nella vita degli sposi, ma anche della creazione e conservazione fra di loro di un ambito di convivenza, non episodico ma permanente. Per cui l'esclusione della stabilità del vincolo matrimoniale può esplicitarsi mediante l'intenzione di effettuare soltanto una convivenza sessuale di carattere transitorio, episodico e temporaneo, senza alcun impegno vincolante per la stabilità e la permanenza di tale relazione e della sua apertura alla comunità familiare (can. 1096, §1). (A. STANKIEWICZ, *La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001) pp.662-663).

**La perpetuità** del vincolo trova, invece, il suo fondamento: «nella complementarità tra femminilità e mascolinità, in quanto natura umana sessuata. Il matrimonio è unità nella natura sessuata». Pertanto l'esclusione della perpetuità del vincolo: può esplicitarsi con l'intenzione di rifiutarla completamente o in blocco, o di voler riconoscere l'esistenza del vincolo o di alcuni suoi aspetti, soltanto per un periodo di tempo "ad tempus", sia definito, sia indefinito, ma in tal caso in dipendenza del verificarsi di qualche prevista circostanza, o addirittura dall'arbitrio proprio del contraente, quando ciò viene inteso un consenso continuato ma reversibile».

Infine, **l'indissolubilità in senso stretto** costituisce il culmine della stabilità e perpetuità del vincolo, è alla base della natura del matrimonio come unione tra le persone ed evidenzia il reale ed irreversibile potere generatore della mutua identità e reciproca autodeterminazione personale dato alla libertà quando assume, mediante il dono e l'accettazione di sé, la una caro o capacità di unità contenuta nella complementare dualità sessuale umana. In quest'ultimo caso, l'esclusione della indissolubilità del vincolo coniugale in senso stretto si concreta nella positiva intenzione del nubente di celebrare un matrimonio intendendolo istituto dissolubile, ovvero vi è l'intenzione del soggetto di percepire il vincolo matrimoniale come rescindibile. Questa intenzione può concretizzarsi con varie modalità esecutive, ad esempio la

riserva di rescindere *proprio Marte* il vincolo coniugale in determinate circostanze per riacquistare la piena libertà dal legame coniugale, ottenere il divorzio civile per sciogliere il vincolo coniugale sia civile che canonico, perfino di carpire lo scioglimento canonico o la dichiarazione di nullità matrimoniale con mezzi legali o anche fraudolenti, o precostituiti con frode.

Nel consenso matrimoniale prestato dal nubente in questi casi, vi è una presenza costitutiva del cosiddetto *ius divortiandi* o riserva di un diritto a sciogliere il matrimonio, proprio perché valido o esistente, in base al riconoscimento di un potere estrinseco al vincolo matrimoniale, capace di cancellare giuridicamente ed efficacemente la sua forza di unire.

5. L'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale costituisce un *caput nullitatis* molto impiegato nella prassi forense: esso si concretizza in un radicato convincimento personale del nubente contrario alla proprietà essenziale della indissolubilità del vincolo coniugale, tradottosi poi in pratica ed applicato concretamente al matrimonio celebrato dal soggetto. Esso emerge frequentemente in chi si avvia al matrimonio in uno stato di perplessità, di incertezza verso il futuro, di timore per un esito infelice dell'unione coniugale. Si crea così uno stato di conflitto interiore, poiché il nubente, per un insieme di circostanze interne o esterne, non può o non vuole sottrarsi ad un matrimonio, di cui peraltro, avverte le difficoltà e l'elevato rischio di fallimento. Detto stato di dubbiosa conflittualità interiore ben potrebbe indurre il nubente a concepire il matrimonio con la persona dell'altro coniuge come **una prova** o come un rapporto interpersonale a tempo, oppure subordinato al verificarsi di certe condizioni. Il semplice proposito di separazione, qualora il matrimonio non avesse sortito l'esito sperato, potrà costituire un primo indizio circa una possibile esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, purché vi sia una effettiva rottura del legame matrimoniale con la persona del coniuge.

6. Quanto alla prova, occorre tenere presente il disposto del can 1678 § 1 *“In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus forte de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia*

*accedant elementa quae eas infirment. § 2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadean”.*

La possibilità lasciata al giudice di fondarsi anche sulla sola testimonianza delle parti implica un’attenta e non facile valutazione degli elementi probatori che da tali testimonianze possano far scaturire una certezza morale.

Perché possa essere provata la simulazione, dottrina e giurisprudenza richiedono la necessità di una prova diretta ed una indiretta che, considerate congiuntamente, possono conferire al giudice la certezza morale richiesta per la sua decisione. La prima tende a ricostruire, attraverso manifestazioni verbali, la vera volontà del soggetto al momento del consenso; attraverso la seconda, avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una connessione con l’oggetto dell’esclusione, si ricostruisce la volontà simulatoria per via logica. Notevole importanza assumono le dichiarazioni delle parti dalle quali dovrebbe meglio emergere la *causa simulandi*, il motivo cioè che ha spinto l’interessato alla simulazione del consenso. Essa va inoltre distinta tra *causa remota* e *causa proxima*. Quella remota è costituita dalla personalità del simulante, dall’educazione e formazione morale e religiosa, dalla sua indole, mentalità, modo di vivere, contesto sociale e culturale... La *causa simulandi proxima* invece, varia a seconda dell’oggetto dell’esclusione, e viene solitamente ravvisata in dubbi, incertezze, preoccupazioni che il simulante può avere nutrito in riferimento al buon esito del suo concreto matrimonio con l’altra parte. Altro elemento è la *causa contrahendi*, cioè la ragione per cui il simulante ha contratto matrimonio, la quale, evidentemente, deve essere correlata alla *causa simulandi* per verificare se prevalga o meno su quest’ultima: quanto più debole, dal punto di vista morale e cristiano, è il motivo per cui il contraente si è sposato, tanto più possibile risulta la simulazione del consenso. Infine sono da considerare indizi di prova le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, dimostrative cioè della realtà o quantomeno della verosimiglianza della falsa e corrotta manifestazione del consenso matrimoniale. Tra le circostanze contrarie alla indissolubilità del vincolo matrimoniale che si accompagna alla vicenda personale della coppia e che occorre valutare nel complesso della storia tra le parti, occorre ricordare: per es. una certa resistenza

alla celebrazione religiosa del matrimonio; la proposta di convivenza more uxorio o la proposta di celebrare un matrimonio solo civile, motivata dalla maggiore facilità a recuperare lo stato libero, la radicata *mens* divorzista, la brevità della relazione matrimoniale, una repentina ed unilaterale frattura del consorzio coniugale.

## IN FATTO

7. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa. Durante la fase istruttoria sono stati escussi l'attore e quattro testi da lui presentati. La parte convenuta ha disatteso le convocazioni del giudice, senza addurre motivazioni, per cui è stata dichiarata assente dal giudizio con decreto del 3 marzo 2020 (S.I. pag. 60). Nonostante questi limiti, gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea provata. Il collegio considera, infatti, che il matrimonio si debba dichiarare nullo per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore. Il pensiero dell'attore è espresso con linearità e chiarezza, trova conferma nelle dichiarazioni univoche dei testi che riferiscono per scienza diretta e riscontro nella convergenza delle circostanze.

8. Dalle dichiarazioni della parte attrice e dei testi si evince l'atto positivo di volontà ovvero la chiara manifestazione di volontà da parte dell'attore, in epoca prenuziale, circa la riserva apposta al vincolo nuziale. Infatti, la parte attrice ha manifestato, in prossimità delle nozze, alle persone indicate come testi di avere propositi contrari all'indissolubilità, manifestando l'intenzione di ricorrere al divorzio in caso di esito infausto della convivenza coniugale.

Infatti, **l'attore confessa**: *“Mi sposai con la ferma volontà di escludere l'indissolubilità nel senso che dissi chiaramente ai miei familiari che accettavo di andare avanti e di sposare L. ma qualora nel corso del matrimonio mi fosse stata infedele o mi avesse nuovamente adito di dubitare di lei in atteggiamenti poco chiari, avrei immediatamente divorziato. Di questo ne parlai chiaramente sia con i miei genitori e con i miei famigliari dicendogli io mi sposo ma sono pronto a mollarla e a divorziare se si possono presentare situazioni che mi avessero ancora una volta fatto dubitare di lei”* (S.I. pag. 23/8).

**Sul punto convergono sostanzialmente i testi** che hanno appreso tale volontà simulatoria nel periodo antecedente alle nozze:

- *“Mio fratello, di fronte alle insistenze che provenivano soprattutto dalle due mamme, disse chiaramente in famiglia, anche davanti a me, che si sposava con L. ma, considerati i forti dubbi che aveva circa la possibilità che lei in futuro potesse mantenersi fedele per le avvisaglie che c’erano state durante il fidanzamento, disse che qualora nel matrimonio si fossero verificati episodi di infedeltà, o anche solo qualora L. gli avesse fatto sospettare di infedeltà, l’avrebbe immediatamente lasciata ricorrendo al divorzio. Noi cercavamo di calmarlo e rassicurarlo mettendo una buona parola, ma lui ripeteva questa sua volontà e con questo animo rimase anche nel tempo successivo perché i suoi dubbi riemergevano e soprattutto questo ultimo fatto, accaduto quando già la data del matrimonio era stata fissata, lo aveva molto turbato”* (S.I. pag. 36/9).

- *“R. disse chiaramente a L. che una cosa del genere non doveva succedere mai più e che lui si sposava, ma se lei in futuro lo avesse tradito o gli avesse dato adito di dubitare della sua fedeltà l’avrebbe immediatamente lasciata e sarebbe ricorso al divorzio”* (S.I. pag. 40-41/8).

- *“Dietro queste forti insistenze da parte di entrambe le famiglie, R. acconsentì di andare avanti nel rapporto con L. ma disse chiaramente che qualora in futuro lei gli fosse stata infedele o avesse avuto comportamenti scorretti dai quali lui potesse dubitare della sua fedeltà, l’avrebbe lasciata immediatamente, ricorrendo al divorzio, anche qualora ci fossero stati figli. R. continuò a parlare di questo episodio che non aveva del tutto superato anche nei mesi successivi e ribadiva i dubbi che aveva ed il fatto che si sposava ma che non avrebbe esitato a lasciarla qualora si fossero presentati episodi di infedeltà”* (S.I. pag. 45/8).

- *“Nel contrarre matrimonio R. disse chiaramente, nel tempo che precedette le nozze e a seguito dell’ultimo fatto che ho raccontato, che si sposava, ma qualora L. avesse “sbagliato”, nel senso che, se gli fosse stata infedele, l’avrebbe immediatamente lasciata ricorrendo al divorzio”* (S.I. pag. 49/9).

9. Le motivazioni della nostra risposta affermativa circa l'accusata esclusione dell'indissolubilità, riposano nella solidità della prova indiretta, costituita da una *causa simulandi* grave, cui non è opponibile la *causa contrahendi*, che si dimostra insufficiente per dare vita alla comunità di vita ed amore perpetua che costituisce l'essenza del matrimonio. Dagli atti emerge chiaramente una *causa simulandi*, remota e prossima, ben distinta e predominante sulla *causa contrahendi*. Sono unanimi le risultanze circa la causa simulandi remota, costituita dalla mentalità divorzista dell'attore, da egli stesso riferita e confermata, senza ombra di dubbio da parte di tutti i testi, senza eccezione: *"Io ero assolutamente favorevole al divorzio come soluzione di un matrimonio non riuscito"* (S.I. pag. 23/11).

Tutti i testi concordano sulla fondatezza delle riferite idee divorziste dell'attore, ed hanno spiegato anche i motivi concreti per cui egli si formò la suddetta mentalità. La prova sul fatto che l'attore applicò al suo matrimonio con la convenuta la suddetta mentalità contraria all'indissolubilità, in caso di fallimento, oltreché dalla sua dichiarazione giudiziale, emerge in modo unanime dalle testimonianze dei testi.

**L'attore afferma:** *"mi sposai con la ferma volontà di escludere l'indissolubilità nel senso dissi chiaramente ai miei familiari che accettavo di andare avanti e di sposare L. ma qualora nel corso del matrimonio mi fosse stata infedele o mi avesse nuovamente adito di dubitare di lei in atteggiamenti poco chiari, avrei immediatamente divorziato"* (S.I. pag. 23/8).

**I testi confermano:** *"disse che qualora nel matrimonio si fossero verificati episodi di infedeltà, o anche solo qualora L. gli avesse fatto sospettare di infedeltà, l'avrebbe immediatamente lasciata ricorrendo al divorzio"* (S.I. pag. 36/9); *"lui si sposava ma se lei in futuro lo avesse tradito o gli avesse dato adito di dubitare della sua fedeltà l'avrebbe immediatamente lasciata e sarebbe ricorso al divorzio"* (S.I. pag. 41/8). *"Ribadiva i dubbi che aveva ed il fatto che si sposava ma che non avrebbe esitato a lasciarla qualora si fossero presentati episodi di infedeltà"*; *"R. all'epoca, anche per il fatto che aveva una certa lontananza dalla chiesa, parlava del divorzio come una cosa certamente e facilmente accessibile nel caso in cui un matrimonio non fosse andato bene, e aveva questa ferma convinzione anche relativamente al suo matrimonio"* (S.I. pag. 45/8-11). *"R. era favorevole al divorzio, per il caso di un ma-*

*trimonio infelice e soprattutto in caso di infedeltà; lo diceva spesso nei discorsi che facevamo e soprattutto prima del matrimonio in riferimento al suo*” (S.I. pag. 49/9).

La causa simulandi proxima si ravvisa indiscutibilmente nei forti dubbi e perplessità sul futuro vincolo coniugale, nutriti dall'attore in prossimità delle nozze, a causa di quello che era successo durante il fidanzamento, cioè i comportamenti della donna che lo avevano fatto dubitare di lei. Tali fatti emergono chiaramente dall'istruttoria.

**Dichiara la parte attrice:** *“in cuor mio niente era più come prima, avevo sempre il tarlo del dubbio che lei potesse essermi infedele poiché quei comportamenti secondo me preludevano a possibili infedeltà; con queste forti perplessità mi avviai al matrimonio”* (S.I. 23/7); e spiega:

- *“Quell'episodio compromise la fiducia che io avevo nei suoi confronti...”* (S.I. pag. 22/7);

- *“Anche in quell'occasione lei cercò di giustificarsi ma tra di noi gli animi si erano accesi e in occasione di un litigio da lì a breve decisi di interrompere la relazione. Io sono sempre stato un tipo molto geloso, tengo molto a che si abbiano comportamenti rispettosi e chiari e fu per questo che avevo deciso di rompere il fidanzamento nonostante avessimo già fissato la data del matrimonio”* (S.I. pag. 23/7).

**I testi sul punto si esprimono concordemente:**

- *“Inizialmente sembrava che il rapporto potesse essere sereno, ma con il tempo emersero delle avvisaglie in quanto ci furono degli episodi che minarono il loro rapporto e la fiducia di mio fratello nei confronti di L..... Questo evento segnò profondamente mio fratello che non lo dimenticò mai..... Questo lo mandò su tutte le furie tanto che decise di lasciarla e di mandare a monte il matrimonio. Mio fratello era un tipo che teneva a che la fidanzata avesse un determinato comportamento di rispetto nei suoi confronti ed era anche un ragazzo geloso, per cui questo episodio per lui fu qualcosa di molto forte e determinante poiché gli confermava il fatto che non potesse fidarsi di lei”* (S.I. pag. 35/8);

- *“Inizialmente andavano d'accordo, però durante il fidanzamento si scoprirono alcune situazioni che a R. diedero molto fastidio... Nell'imminenza del matrimonio successe poi un altro episodio a seguito del quale R. non voleva più sposare L.... Quindi*

questo fu un fatto grave che mio fratello prese malissimo e disse “basta”, non voleva più sposarla in quanto non aveva più fiducia in L.” (S.I. pag. 40/8);

- “Il periodo del fidanzamento durò in tutto circa cinque anni, nel corso dei quali vi furono degli alti e bassi in quanto a fasi di tranquillità si alternarono momenti di tensione poiché succedettero alcuni episodi che dispiacquero molto R. il quale ci teneva al che la fidanzata tenesse un determinato comportamento corretto, anche perché era un tipo anche geloso.... Un altro episodio accadde invece poco tempo prima del matrimonio.... La cosa turbò molto R. perché si rendeva conto che L. continuava a guardarsi intorno nonostante avessero già deciso di sposarsi, per cui andò da mia madre e le disse che non si sentiva sicuro di L. riguardo alla sua possibile fedeltà e al suo amore verso di lui e che voleva lasciarla e non sposarla più” (S.I. pag. 44/8);

- “All’inizio stavano facendo un buon percorso di fidanzamento, ma succedettero delle cose che mandarono in crisi il rapporto” (S.I. pag. 49/8).

In questa prospettiva, le risultanze circa la causa contrahendi dimostrano che i motivi che spinsero l’attore a contrarre il matrimonio risiedono non nel desiderio di una vita matrimoniale completa così come la intende la dottrina cattolica, ma dalle circostanze che risultano negli atti di causa tra le quali la mancanza di coraggio di tirarsi indietro, le insistenze e il senso del dovere rispetto alla buona fama delle famiglie. Tale situazione trova ampi riscontri nell’istruttoria.

**Afferma l’attore:** “Mi sposai ugualmente nonostante le mie forti perplessità perché intervennero le famiglie quando io avevo deciso di interrompere il rapporto, perché il fidanzamento durava da tanti anni ed il matrimonio era imminente, per cui mi avviai alle nozze sperando che la nostra unione potesse andare bene, pur permanendo in me sempre quel tarlo. Inoltre devo dire che accettai di sposarmi in Chiesa solo per convenzione sociale, perché così facevano tutti, ma non che io, all’epoca, ci tenessi, lontano come ero dalla pratica religiosa, tanto che feci la cresima solo qualche giorno prima del matrimonio” (S.I. pag. 23/10).

La consonanza delle **dichiarazioni dei testi** conferisce il timbro di veridicità alle asserzioni dell’attore:

- “Mio fratello, di fronte alle insistenze che provenivano so-

prattutto dalle due mamme, disse chiaramente in famiglia, anche davanti a me, che si sposava con L. ma...” (S.I. pag. 36/9);

- “A R. quell’episodio aveva dato molto fastidio ed accettò di andare avanti fino al matrimonio solo per le insistenze, soprattutto della madre di L., ed anche perché lei stessa gli chiedeva scusa e lo invitava a perdonarla dicendogli che lei voleva stare con lui...” (S.I. pag. 40/8);

- “Dietro queste forti insistenze da parte di entrambe le famiglie R. acconsentì di andare avanti nel rapporto...” (S.I. pag. 45/8);

- “In quella circostanza R. voleva lasciare L. ma ebbe molte pressioni da parte delle famiglie così cedette...” (S.I. pag. 49/8).

Quanto detto finora viene avvalorato da una serie di circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio. Il fidanzamento, come è stato più volte richiamato, si è svolto in un clima di conflittualità per i comportamenti della convenuta.

Secondo quanto **afferma l’attore** e spiega l’andamento della vita coniugale: “Il matrimonio è durato in tutto circa quattro anni e mezzo. La problematica che ci siamo trovati ben presto ad affrontare, e che ha turbato moltissimo entrambi ma soprattutto L., fu la perdita di nostro figlio ad appena un giorno di vita, cosa che avvenne nell’ottobre del 1980. ...Il rapporto tra di noi sembrava normale, pur senza particolare slancio. All’inizio del 1983 ci trasferimmo in una località appena fuori (omissis) ove vi erano alcune case poco distanti tra di loro. Nell’agosto del 1984 una sera, rientrato dal lavoro, non trovai L. e, facendo una ricognizione in casa, notai che mancavano alcuni oggetti e suoi effetti personali. Ebbi subito un’intuizione e mi recai a casa dei nostri vicini di casa con i quali ci frequentavamo. Chiesi alla moglie se il marito fosse in casa ma lei mi disse che non c’era, ma che sarebbe ritornato a breve. Mi venne subito da replicare che secondo me non sarebbe ritornato e di andare a controllare anche lei negli effetti personali del marito per verificare se era tutto a posto. Ritornò piangendo, dicendomi che effettivamente il marito aveva portato via le sue cose per cui le dissi che sicuramente era scappato insieme a mia moglie” (S.I. pag. 24/16).

Il testimoniale nel suo insieme riporta dichiarazioni convergenti con **la versione dell’attore** circa le dinamiche della convivenza matrimoniale:

- ....“L. dopo il matrimonio rimase subito incinta, ma purtroppo persero il bambino appena nato. Fu un momento molto doloroso, ma R. cercò di stare accanto alla moglie e tutti noi cercammo di sostenerli nel superare questa tragedia. Sembrava che le cose tra di loro potessero riprendere bene, ma devo dire che un grande entusiasmo da parte di lei verso mio fratello non c'è mai stato, anzi mi sembrava che lo considerasse come un giocattolo nelle sue mani. Quando si trasferirono nell'ultima abitazione, un po' fuori (omissis), successe il fatto che determinò la rottura del matrimonio” (S.I. 37/16);

- “Per come successivamente li ho visti io, andavano d'accordo ma non vedevo in loro un grande trasporto...” (S.I. 46/16).

Ad ultimare la presente disamina non resta registrare l'avvenimento che portò definitivamente la fine della convivenza coniugale, cioè la fuga della donna con il suo vicino di casa anche lui coniugato. L'attore afferma:

- “All'inizio del 1983 ci trasferimmo in una località appena fuori (omissis) ove vi erano alcune case poco distanti tra di loro. Nell'agosto del 1984 una sera, rientrato dal lavoro, non trovai L. e, facendo una ricognizione in casa, notai che mancavano alcuni oggetti e suoi effetti personali. Ebbi subito un'intuizione e mi recai a casa dei nostri vicini di casa con i quali ci frequentavamo. Chiesi alla moglie se il marito fosse in casa ma lei mi disse che non c'era, ma che sarebbe ritornato a breve. Mi venne subito da replicare che secondo me non sarebbe ritornato e di andare a controllare anche lei negli effetti personali del marito per verificare se era tutto a posto. Ritornò piangendo, dicendomi che effettivamente il marito aveva portato via le sue cose per cui le dissi che sicuramente era scappato insieme a mia moglie” (S.I. pag. 24/16).

#### **Le deposizioni dei testi sono convergenti:**

- “Una sera, nell'agosto del 1984, mio fratello rientrato la sera dal lavoro non trovò la moglie. Si scoprì che L. era scappata insieme ad un vicino di casa, anche lui sposato e la cui moglie era anche incinta, persona con la quale era nata una frequentazione ed un'amicizia anche con R. in quanto erano vicini di casa” (S.I. pag. 37/16);

- “Nell'ultimo periodo erano andati ad abitare da circa un an-

*netto in una casa fuori (omissis) e lì è successo quello che è successo: una sera mio fratello si è ritirato dal lavoro e non ha trovato L. in casa. Si rese subito conto che c'era qualcosa che non andava e si recò dai vicini di casa, una coppia che loro frequentavano. Allorché mancava anche il marito e scoprirono così che erano scappati insieme” (S.I. pag. 41/16);*

• *“Purtroppo un giorno mio fratello, tornando dal lavoro alle dieci di sera, non trovò la moglie in casa la quale, nell'uscire, aveva anche lanciato le sue chiavi nel cortile interno della loro abitazione. La cosa impensierì subito R., il quale poi si rese conto, entrando in casa, che mancavano gli effetti personali di sua moglie. Fatto sta che L. era scappata con il vicino di casa il quale, a sua volta, aveva lasciato sua moglie incinta” (S.I. pag. 46/16).*

**10.** Il Difensore del Vincolo, esaminati attentamente gli atti, si rimette alla prudente Giustizia del Tribunale.

**11.** Tutto quanto precedentemente considerato, **in iure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra A. R. e V. L., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Si fa divieto al Sig. A. R., parte attrice, di contrarre un nuovo matrimonio *‘inconsulto Ordinario loci’*, che terrà conto del parere di questo Tribunale.

È data facoltà alla Sig.ra V. L., parte convenuta, di passare a nuove nozze “*purché non vi siano impedimenti di altro genere*”.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 28 agosto 2020*

Sac. Marcello FROIIO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: C. - S.

- *Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.);*
- *Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.)”.*

Difensore del Vincolo:           Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice:       Avv. rot. Danila Leale

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Ercole Lacava*

FATTISPECIE

1. C. M. G. e S. R. si conobbero nel 1989 e dopo una breve frequentazione, sorto un reciproco sentimento, nel novembre dello stesso anno si fidanzarono. Durante il fidanzamento i due ebbero modo di conoscersi e di scoprire le loro diverse formazioni morali e culturali: lei cattolica convinta e praticante, lui di formazione e di cultura marxista e atea.

Il S., come conseguenza della sua formazione, era contrario ad ogni forma di matrimonio e voleva instaurare una convivenza con M. G.; questa d'altro canto essendosi affezionata al S. e sperando

che con il matrimonio il suo atteggiamento cambiasse, spinse il R. al matrimonio. Il S., innamorato di M. G., non esitò a dichiarare davanti all'ordinario del luogo la sua disponibilità ad accettare le proprietà essenziali del matrimonio.

Il matrimonio concordatario tra i due fu celebrato il (omissis) nella Chiesa parrocchiale (omissis). La vita matrimoniale sin dall'inizio si manifestò fallimentare. Dall'unione nacque una bambina. Nel maggio 2002 i due si separarono.

2. Il libello, redatto dal Patrono dell'attrice, avv. rotale Danila Leale, veniva presentato al TER Calabro in data 17 dicembre 2002. Lo stesso veniva ammesso con decreto il 17 dicembre 2002, constatata la competenza del Tribunale, a motivo del domicilio della parte convenuta.

In data 30 dicembre 2002, il convenuto faceva pervenire dichiarazione con la quale comunicava di non essere interessato alla causa e di non voler intervenire al processo.

Giorno 8 gennaio 2003 veniva contestata la lite e concordato il dubbio nella formula:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

1. Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.);
2. Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.)”.

Il 22 gennaio 2003 si decretava l'apertura dell'istruttoria.

L'istruttoria veniva svolta con l'audizione della parte attrice e dei testimoni dalla stessa indicati. La parte convenuta, più volte citata, non si è mai presentata, né ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni.

Giorno 17 febbraio 2004, preso atto che il Giudice Istruttore designato, Can. Pietro Lazzaro, era impedito nell'ufficio per gravi motivi di salute; che il Congiudice designato, Mons. Giovanni Ammendolia è deceduto; e che il Difensore del Vincolo deputato, avv. Annarita Ferrato è stata ammessa all'Albo dei Patroni abilitati, si decretava la ricostituzione del Collegio.

Il data 30 aprile 2004 si perveniva alla pubblicazione degli Atti.

Il 7 giugno 2004 veniva emesso il decreto di conclusione in causa dando così inizio alla fase dibattimentale.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo venivano acquisite agli atti il 7 giugno 2004. Il successivo 9 luglio 2004 il Patrono di parte attrice presentava il suo *Restrictus responsionis*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

### De exclusione boni sacramenti

3. A norma del can. 1056 c.j.c., l'indissolubilità è una proprietà essenziale del matrimonio che a motivo del sacramento acquista una peculiare stabilità nel matrimonio cristiano.

L'indissolubilità del matrimonio deve la sua origine e la ragione d'essere non solo nel diritto umano, ma anche e soprattutto in quello divino. Essa, infatti, è *'frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa'* (Familiaris Consortio n°20).

Normalmente il consenso interno si presume 'conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se una o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà [...] una proprietà essenziale del matrimonio, contraggono invalidamente' (can. 1101 c.j.c.). Dalla disposizione normativa di tale canone si ricava che, chi esclude dalla manifestazione del consenso matrimoniale la proprietà dell'indissolubilità, pone in essere un matrimonio non valido. Infatti chi vuole contrarre matrimonio che sia anche sacramento, deve rispettare i dettami della Chiesa Cattolica e mantenere fede al principio *'quod ergo Deus coniuxit homo non separet'* (Mt. 10,9).

Tuttavia, affinché possa parlarsi di consenso parzialmente simulato, occorre che l'esclusione del c.d. 'bonum sacramenti' avvenga mediante la manifestazione esplicita o implicita del proposito di voler realizzare un matrimonio solubile, e, quindi, con la volontà di andare alle nozze ponendo tale cautela (cfr. *coram* Fungini, Decisio 9 martii 1994, R.R.Dec.Vol. LXXXVI, p.145 n°2). Il nubente, pertanto, pur volendo il matrimonio si riserva la facoltà di recuperare la piena libertà dal vincolo con l'altro coniuge, trattandosi di un matrimonio che, secondo la sua intenzione, può essere sciolto in qualunque momento. Egli dunque vuole legarsi ad un vincolo che per suo arbitrio può rompere.

L'importante perché ci sia l'esclusione dell'indissolubilità è che l'atto positivo della volontà sia fermo, determinato, e perfetto al tempo della celebrazione del matrimonio con decisione vera e non ritrattata. L'atto positivo di volontà non va confuso con la semplice previsione del fallimento del matrimonio. La S.R. esige che vi sia una volontà specifica di escludere da questo matrimonio l'indissolubilità. (cfr. *coram* Pompedda 1.07.1969; *coram* Fiore 12.05.1969 ed altri).

4. Riguardo alla prova, è palese la difficoltà di valutazione della simulazione, scrutare l'atto interno del contraente non è facile impresa. La giurisprudenza, al riguardo, utilizza dei criteri che servono a provare l'esclusione direttamente o anche indirettamente. In particolare i criteri di prova diretta sono la confessione giudiziale e ancora più la conferma di questa che viene da quella extragiudiziale del simulante, riferita da testi attendibili e di epoca non sospetta.

I criteri di prova indiretta sono la causa *simulandi* distinta e prevalente da quella *contrahendi* e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti.

#### Esclusione del 'bonum coniugum'

5. Il 'bonum coniugum' essendo l'oggetto del consenso matrimoniale acquista un ruolo assolutamente centrale all'interno del sistema matrimoniale canonico. Si deve sottolineare il fatto che la perpetuità degli obblighi matrimoniali e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale trovano piena spiegazione nel valore trascendente del 'bonum coniugum' (cfr. F. Posa, *Il Bonum Coniugum nel quadro della disciplina canonica* - Ed. Vivere In, Roma 1999).

In una *coram* De Filippi diei 27 iulii 1994 si legge '*ad determinando elementa essentialia de "bono coniugum" utilis est recursus v.gr. ad decisionem coram Pinto diei 9 nov. 1994: "Bonum coniugum [...] intelligi debet modo a Concilio Vaticano II sic explicato "Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali iam non sunt duo, sed una caro (Mt. 19, 6) intima personarum atque operum coniunctione mutuam sibi adiutorium et servitium praestant (Gaudium et Spes n° 48). Sub adpectu autem giuridico comprehenduntur hic iura quae nupturientes sibi mutuo tradunt et acceptant ad obtinendam hanc personarum atque operum intimam coniunctionem*' (cfr. S:R.R. Decisiones *coram* Annè, diei 3 februarii 1969, p.183 n°16).

## IN FATTO

5. R. e M. G. si conobbero nel mese di maggio del 1989. Così la parte attrice afferma ‘Ci siamo conosciuti nel mese di maggio. Dietro sua iniziativa abbiamo iniziato a frequentarci, da parte sua con l’intenzione di una convivenza, da parte mia con l’intenzione di un matrimonio cristiano’ (S.I. p.12,3). Ancora, al numero seguente così continua: ‘Il fidanzamento durò circa quattro mesi, dal novembre 1989 all’aprile del 1990. Non ci fu fidanzamento ufficiale, nel senso stretto del termine, anche se la cosa fu resa nota’ (S.I. p.12,4). E poi: ‘Per me si trattava della prima esperienza, per lui invece no’ (S.I. p.12,5). M. G. proveniva da una famiglia che le aveva impartito un’educazione cristiana; ‘il S. invece era ateo teoretico, con un accentuato atteggiamento di ostilità nei confronti della Chiesa e dei Sacerdoti, e faceva parte della F.G.C.I. (Federazione Giovanile Comunisti Italiani). La sua famiglia era anch’essa atea e di sinistra. I suoi genitori sono divorziati, gli zii materni divorziati, i fratelli del S. (fratello e sorella) anch’essi divorziati dai rispettivi coniugi’ (S.I. p.12,6). Al numero seguente M. G. così afferma: ‘Mi spinse al matrimonio la speranza ed il desiderio di migliorarlo e di cambiarlo, oltre l’affetto che mi legava a lui. Per quanto riguarda il S. devo dire che egli desiderava vivere con me, ma sapeva che io non avrei mai acconsentito alla convivenza, volendo un matrimonio in Chiesa. Mi aveva spesso richiesto dei rapporti prematrimoniali, ai quali io non ho mai acconsentito, quindi, lui, egoisticamente, vedeva nel matrimonio la possibilità di ottenere quello che non poteva avere altrimenti’ (S.I. p.13,7). La deposizione dell’attrice prosegue in maniera abbastanza chiara e lineare: ‘Il S. escludeva il matrimonio come sacramento e le sue proprietà essenziali [...]. E questo perché come ho già detto era ateo teoretico. In diverse occasioni, a casa di mio padre, nell’occorrenza delle feste, prima del matrimonio, ci ritrovavamo ed egli sempre manifestava queste sue idee alla mia famiglia, nonché a mio cognato, docente di Teologia, col quale arrivava spesso ad avere accese discussioni, essendo mio cognato contrario alle idee del S.’ (S.I. p.13,8). R. non aveva nessun progetto matrimoniale, voleva instaurare esclusivamente una semplice convivenza.

Il matrimonio fu celebrato il (omissis), M. G. a D. del G.I. così risponde: ‘oggettivamente nelle circostanze prematrimoniali non c’è stato nulla che potesse acuire i miei dubbi e le mie ansietà circa l’e-

sito del matrimonio stesso. Devo dire però che quando il sacerdote che ci ha sposato gli fece firmare davanti all'Ordinario diocesano un documento col quale R. dichiarava di accettare le proprietà essenziali del matrimonio, lui mi confidò che lo faceva esclusivamente perché altrimenti il sacerdote non ci avrebbe sposato ma che le sue idee rimanevano quelle di sempre anche riguardo la prole ed il divorzio. Il convenuto non si è accostato al sacramento della penitenza prima del matrimonio, non ha partecipato alla Messa se non al momento del "sì", non ha preso la comunione' (S.I. p.14,12).

Questa la volontà contraria alle caratteristiche essenziali del matrimonio, con la quale il S. prestò il suo consenso.

Per quanto riguarda i figli, dopo quattro anni di matrimonio è nata una bambina, M. 'Non abbiamo avuto figli prima perché lui non ne voleva ed ha cercato sempre di evitarne. Del resto anche prima del matrimonio mi aveva detto che non avrebbe voluto avere figli perché avrebbero limitato la sua libertà e comportavano responsabilità. Di conseguenza ha accolto con stizza l'avvenimento e quando gli comunicai la mia gravidanza lui mi rispose: «cosa metti a fare al mondo un figlio con questo governo Berlusconi!»' (S.I. p.14-15,15).

Così M. G. continua: 'con la nascita della bambina la convivenza coniugale ebbe un cambiamento [...] S. iniziò a non chiedere rapporti coniugali [...], inoltre, per quanto riguarda la bambina, la trascurava, non prendeva parte alla sua educazione' (S.I. p.15,16).

A seguito delle predette situazioni M. G. si ammalò; così si legge: 'Negli ultimi periodi del matrimonio, ho confidato a mio padre e alle mie sorelle le mie difficoltà ed essi, vedendo il mio deperimento organico e le mie crisi di pianto mi convinsero a lasciare il S. e a pensare solo alla bambina perché se mi fosse successo qualcosa M. sarebbe rimasta sola' (S.I. p.15,17).

6. La parte convenuta benché citata più di una volta non si è presentata.

L'Ordinario Diocesano che ha autorizzato la celebrazione del matrimonio scrive 'il sig. S. dichiara di avere abbandonato la fede cattolica e di accettare le caratteristiche essenziali del matrimonio secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica e non si oppone all'educazione cristiana della prole' (S.I. p.5). Ma rispetto a questa dichiarazione il S. dichiara 'Io non sono credente in Dio, ma ho dichiarato davanti

all'Ordinario del luogo di accettare le caratteristiche essenziali del matrimonio soltanto perché altrimenti egli si sarebbe rifiutato di celebrare il matrimonio in Chiesa per come invece intendeva fare M. G. La mia dichiarazione però era puramente strumentale e non corrispondeva alle mie idee ed alla mia reale volontà'. Confessa altresì di non aver rispettato nessuno degli elementi che la Chiesa considera essenziali e che è stato ciò a costituire il fallimento del matrimonio: 'È stata tale divergenza su questioni essenziali del matrimonio che ha portato al fallimento del matrimonio stesso' (S.I. p.7).

7. I testi: la sorella dell'attrice, C. S., così dichiara: 'In mia sorella determinò il matrimonio il fatto che era molto innamorata di lui e sperava di riuscire a cambiarlo. Per lui era invece sufficiente a stare insieme, convivere: niente più al di là di una sintonia biologica istintiva. Difatti avrebbe, anche senza difficoltà, non contratto il matrimonio, ma una semplice convivenza' (S.I. p.29,8).

'Lui sosteneva di non credere al sacro vincolo del matrimonio né nella sua unità ed indissolubilità [...]. Durante il periodo del fidanzamento frequentando la mia casa paterna aveva infatti già espresso queste sue idee. Egli procedette al matrimonio religioso principalmente per fare piacere a mia sorella' (S.I. p.29,9).

Il teste, P. D., cognato di M. G. così afferma: 'Il S. escludeva i fini propri del matrimonio: l'unità, l'indissolubilità, la procreazione e soprattutto la sacramentalità. Che io sappia comunicò queste sue intenzioni subito a lei, ma poi esternò queste sue idee anche a noi. Spesso, anche nelle immediatezze del matrimonio, manifestò a me questa sua concezione e quando eravamo a casa del papà di mia moglie spesso ci scontravamo, perché essendo io insegnante di religione gli rispondevo, ma lui non mitigò mai questo suo atteggiamento ostile. Mia cognata pensava che sarebbe riuscita a cambiarlo e che lui avrebbe cambiato le sue posizioni' (S.I. p.33-34,9).

Il padre di M. G., così depone: 'Il S. escluse dal matrimonio le caratteristiche essenziali, la prole, la fedeltà, il rispetto reciproco. Diceva apertamente che lui non voleva avere figli e criticava la religione cattolica, bestemmiando e ridicolizzando mia figlia che invece ci credeva. A causa di questo suo atteggiamento spesso litigava sia con M. G. che con i miei generi' (S.I. p.52,9).

L'altra sorella di M. G., G., conferma la mentalità e l'atteggiamen-

to del R.: 'il S. escludeva le proprietà del matrimonio cattolico [...] voleva solo convivere [...]. Insomma un rapporto più materiale ed egoistico' (S.I. p.55,9).

## OSSERVAZIONI

8. La causa 'simulandi' si prova da sé: il convenuto dichiara 'aper-tis verbis' di essere non credente. La C. dice di lui 'era ateo teoretico con un atteggiamento di ostilità nei confronti della Chiesa e dei sacerdoti, faceva parte della F.G.C.I. (Federazione Giovanile Comunisti italiani). La sua famiglia era anch'essa atea e di sinistra. I suoi genitori sono divorziati, gli zii materni divorziati, ed i fratelli del S. (fratello e sorella) anch'essi divorziati dai rispettivi coniugi' (S.I. p. 12,6).

La causa 'contrahendi' è confessata dal S. il quale dichiara che M. G. intendeva contrarre matrimonio religioso.

La C. dirà nella sua deposizione 'sapeva che io non avrei mai acconsentito ad una convivenza, volendo un matrimonio in Chiesa [...] egli desiderava vivere con me [...] mi aveva spesso richiesto dei rapporti prematrimoniali ai quali io non ho mai acconsentito, quindi lui egoisticamente, vedeva nel matrimonio la possibilità di ottenere quello che non poteva avere altrimenti' (S.I. p. 13,7).

Il fallimento del matrimonio è da ricercarsi nel fatto che il S. ha quotidianamente violato gli elementi che costituiscono un vero matrimonio cristiano:

- la sua contrarietà alla prole;
- il suo vivere entro le mura domestiche come un estraneo;
- il vilipendio nei confronti della sposa;
- l'ostilità verso la pratica religiosa di M. G.;
- l'opposizione all'educazione cattolica della figlia, che perdura a tutt'oggi (S.I. p. 52,15-16; p. 56,15-16; p. 49,15-16; p. 33,9-16; p. 30,15-16; p. 14,13-14-16).

Le testimonianze appaiono univoche e confermano le dichiarazioni dell'attrice e quelle del convenuto contenute nella dichiarazione di pag. 7.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo  
che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra C. M., G. (al religioso M. G.) e S. R., ritenendo che al dubbio propostoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

1. Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.);
2. Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 § 2 c.j.c.)”.

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE AD OMNIA

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 13 luglio 2004*

Sac. Ercole LACAVA, *Ponente*  
Mons. Raffaele FACCILO  
Mons. Antonino DENISI

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Crotone – S. Severina*

Nullità di Matrimonio: L. - G.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Alberto Lorenzo*

FATTISPECIE

**1. Ante nuptias.** A. L., (omissis), ed I., E. G., (omissis) il 25.12.1986, si conoscevano già da lungo tempo sia in quanto entrambi originari dello stesso paese, (omissis), sia perché durante il periodo scolastico viaggiavano assieme quotidianamente studiando entrambi a (omissis). L'ultimo anno delle superiori la loro conoscenza si trasformò in amicizia, poi terminate le scuole ognuno fece le proprie scelte, lei andò a studiare all'Università, A. invece si arruolò ne (omissis). Di fatto, da quel periodo, si persero i contatti tra di loro; poi dopo circa due anni si rincontrarono a (omissis). In quella circostanza si scambiarono i numeri di telefono e da quel momento iniziarono a

sentirsi più spesso. Dopo qualche telefonata e lo scambio di messaggi col cellulare, a distanza di qualche settimana, si fidanzarono. Nel frattempo la loro frequentazione continuava soltanto telefonicamente, poiché vivevano distanti; lui una volta al mese, quando gli era possibile, si recava da lei a (omissis) e trascorreva con la G. il fine settimana. Sempre in questo periodo A. continuava la ferma militare ma per due volte venne trasferito.

Nel 2011 A. passò da (omissis) a (omissis) e, fino al 2016, anno del trasferimento a (omissis), gli toccò prestare servizio in diverse città italiane: (omissis).

La lontananza e la sua giovinezza lo facevano sentire un uomo libero, senza vincoli affettivi; non considerava i rapporti sentimentali come priorità della sua vita. La G. ne era consapevole; A. le aveva anche detto che era sua ferma intenzione non sposarsi, né avere una famiglia, e soprattutto non volere figli, perché tutto questo avrebbe limitato la sua libertà e pregiudicato la sua carriera, ma lei si illudeva che col matrimonio sarebbe riuscita a fargli cambiare idea. Si vedevano ogni 20/30 giorni e, con questo modo di procedere, la relazione sentimentale è andata avanti circa due anni. I rispettivi familiari, da parte loro, insistevano perché celebrassero il matrimonio. Nell'agosto 2010, mentre A. faceva addestramento in (omissis) in vista di una missione di pace in (omissis), I., E. per problemi suoi abbandonò la casa dei genitori e venne ospitata da uno zio; ma ebbe problemi anche con la moglie dello zio. Allora A. chiese a sua madre di ospitarla a casa loro, e alla G. disse che una volta rientrato da (omissis), perdurando i suoi problemi nella sua famiglia, sarebbe andata con lui a convivere a (omissis). Lei però non era per la convivenza ma per il matrimonio civile; i loro familiari insistevano invece per il matrimonio religioso, che loro accettarono sia per fare contenti i genitori e sia perché, così facendo, la G. sarebbe stata riammessa in famiglia; ed infatti si riappacificò coi suoi. Il matrimonio civile, vista la scarsa conoscenza tra loro, era meglio gradito a A. perché gli avrebbe consentito il ricorso al divorzio, e ciò portava la sua mente e la sua volontà a non volere il matrimonio religioso, ma alla fine accettò il matrimonio religioso soltanto per quieto vivere. Dei preparativi nuziali A. non si interessò, non prese iniziative, non partecipò anche perché si trovava in libano a circa 3000 chilometri da (omissis).

**2. Post nuptias.** Il matrimonio venne celebrato il (omissis). Celebrate le nozze, già dalla prima notte, per evitare il concepimento di un figlio, A. fece ricorso al rapporto sessuale protetto. Fra di loro vi erano divergenze tutti i giorni. La convivenza coniugale non si instaurò mai, anche perché lui lavorava a (omissis); fece anche un corso a (omissis) per cui a casa non c'era mai. Si vedevano soltanto qualche giorno al mese, per lo più durante le festività, e questo per cinque anni, durante i quali A. è rimasto costante nell'attuare la sua intenzione prenuziale di escludere la nascita dei figli. Tale argomento era fonte tra loro di accese discussioni.

Quando nel giugno 2016, A. ottenne il trasferimento a (omissis), nulla era cambiato tra di loro. Così a dicembre dello stesso anno, A. lasciò il tetto coniugale e se ne tornò a casa di sua madre, attuando poi con la separazione, e, successivamente, con il divorzio.

**3. Iter processuale.** In data 8 settembre 2021 il sig. A. L. ha presentato supplece libello, datato 13.07.2021, presso questo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, affinché venga riconosciuta la nullità del matrimonio celebrato con I., E. G. per i seguenti motivi: “1. *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*; 2. *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore*”. Sempre in data 08 settembre 2021 il Vicario Giudiziale, vista la competenza di questo Tribunale e sussistendo tutti i requisiti di legge, decretava l'ammissione del libello. Con lo stesso decreto nominava come Difensore del Vincolo l'Avv. Rot. Erika Ferraro. Con decreto del 06 ottobre 2021 veniva concordato il dubbio secondo la seguente formula:

*“Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC);*
- 2) *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”.*

Con lo stesso decreto veniva costituito il Collegio giudicante nelle persone di: Mons. Vincenzo Varone, *Preside del Collegio*; Sac. Alberto Lorenzo, *Giudice Istruttore e Ponente*; Can. Vincenzo Ruggiero, *Congiudice*.

In data 03 novembre 2021 veniva emanato il Decreto di apertura della fase istruttoria.

Durante la fase istruttoria è stata ascoltata la Parte attrice e quattro testi di parte attrice. La Parte convenuta, regolarmente citata per due volte, non si è presentata in Tribunale per rendere la propria deposizione e pertanto è stato emanato regolare decreto di assenza in giudizio in data 03 marzo 2022. Tuttavia la stessa parte convenuta, in data 24 novembre 2021, a mezzo email, aveva fatto pervenire una missiva in Tribunale nella quale confermava il contenuto del libello.

In data 03 marzo 2022 veniva emanato il Decreto di pubblicazione degli atti. In data 24 marzo 2022 veniva emanato il Decreto di conclusione in causa.

Durante la fase dibattimentale interveniva il Difensore del Vincolo, il quale, in data 02 maggio 2022, ha depositato le proprie *Animadversiones*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

### *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo, can. 1101 §2 CIC*

4. Il can. 1055 stabilisce che il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Nostro Signore a sacramento, pertanto tra due battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Al can. 1056 vengono poi stabilite le proprietà essenziali del matrimonio e cioè l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Infine al can. 1057 si stabilisce che l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili, infatti il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio. Già la dottrina conciliare trattava, nella *Gaudium et Spes*, del matrimonio come sacramento e come esso

si forma attraverso il consenso libero dei nubendi. A tal proposito al n° 48 della costituzione conciliare si afferma: “L’intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall’alleanza dei coniugi, vale a dire dell’irrevocabile consenso personale”. Tuttavia, talvolta interviene la simulazione da parte di uno o dei due nubendi che escludono o il matrimonio o uno o più elementi essenziali di esso. Della simulazione il Codice di Diritto canonico tratta al can. 1101 § 2 dove si afferma: «*Ma se uno o entrambe le parti escludono con un atto positivo di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale contraggono invalidamente*».

In base al contenuto del canone si possono quindi distinguere due forme di simulazione. Una forma di simulazione è quella parziale, nella quale esiste una volontà matrimoniale, ma intrinsecamente contraddittoria, ovvero accanto ad una volontà matrimoniale esisterebbe un’altra volontà che la annulla; un’altra forma è invece quella totale che si caratterizza per il fatto che la volontà “simulatoria”, ovvero la volontà reale del soggetto che si differenzia da quella solennemente dichiarata, si indirizza alla stessa essenza del matrimonio, cioè al consorzio di tutta la vita e all’assunzione in modo complessivo della situazione giuridica di coniuge nei confronti dell’altra parte (Cfr. Bianchi P., *Quando il matrimonio è nullo?*, ed. Ancora, 2007, pp. 136-137).

La giurisprudenza rotale, in merito, precisa, in varie decisioni, che la proprietà essenziale dell’indissolubilità del matrimonio viene esclusa in primo luogo da parte di chi riserva a se stesso il potere di sciogliere il vincolo e di recuperare la sua libertà (Cf. *coram* Stankiewicz, decisio diei 29 ian. 1991, in R.R. Dec., vol. LXXIII, p.49; *coram* Pompedda, decisio diei 23 maii 1977, in R.R. Dec., vol. LXIX, p. 303). È sufficiente che il soggetto si riprometta di rompere ogni vincolo, non si richiede che il contraente voglia chiedere il divorzio o instaurare la causa di nullità per passare a nuove nozze; basta che consideri il matrimonio, celebrato con tale positiva limitazione, come non esistente e se stesso non vincolato da alcun legame (*coram* Palestro, decisio diei 24 mar.1993, in R.R. Dec., vol. LXXXV, p. 214), ed ancora in una *coram* Stankiewicz del 27 iun.1987 (R. R. Dec., vol. LXXIX, p. 459) si precisa: “*Haec autem exclusio indissolubilitas, quae matrimonium irritat, fieri potest etiam per conducionem seu*

*relativam voluntatem vinculum rescindendi, sicut centies repetit iurisprudencia Nostri Fori, id est si quandam contigat v.g. si amor refrigescat vel concordia deficiat aut conviventia coniugalem infelicem assequantur exitum, et ita porro”.*

La prova della simulazione può avvenire a condizione che la confessione del simulante avvenga in tempo non sospetto e quindi prima dell'avvenuta celebrazione del matrimonio. La causa della simulazione deve sempre superare quella prodotta per contrarre il matrimonio. Inoltre sono importanti le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto coniugale. Pertanto in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina canonica è opportuno valutare accuratamente il fatto per determinare se effettivamente quanto preteso in giudizio sia sufficiente a determinare l'invalidità del matrimonio.

#### *Esclusione della prole, can. 1101 §2 CIC*

5. La concezione del matrimonio emersa dal Concilio Vaticano II insegna che il *bonum prolis* e il diritto agli atti coniugali sono due aspetti entrambi insiti nella natura del matrimonio. La Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*, n. 50, infatti, sancisce: «*Matrimonium et amor coniugalis indole sua ad prolem procreandam et educandam ordinatur. Filii sane sunt praestantissimum matrimonium donum et ad ipsorum parentum bonum maxime conferunt*». La Lettera Enciclica *Humanae Vitae* di Paolo VI aveva richiamato: «*hic denique amor fecundus est, quippe qui non totus in coniugum communione contineatur, sed eo etiam spectat ut pergat, nova-sque exsuscitet vitas (n.9)*», «*...ex quo fit, ut in tradendae vitae munere iis integrum non sit, se arbitrato suo gerere, quasi ipsis liceat vias honestas, quas sequantur, modo omnino proprio ac libero definire; cum, contra, opera sua ad consilium Deo Creatoris accomodare teneantur, quod hinc ipsa matrimonii eiusque actuum natura exprimit, hinc constans Ecclesiae doctrina declarat (n.10)*».

Il nuovo Codice di Diritto Canonico ha fatto proprio tale insegnamento nel can.1055, §1: «*Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatur...*». Anche il can. 1096 così recita «*matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem*” ordinato alla

procreazione: “*ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreando*” (can.1096, §1). L’Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio* di Giovanni Paolo II, poi, chiarisce: «...l’amore abbraccia anche il corpo umano ...la sessualità, mediante la quale l’uomo e la donna si donano l’uno all’altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l’intimo nucleo della persona umana come tale (n.11)...secondo il disegno di Dio, il matrimonio è il fondamento della più ampia comunità della famiglia poiché l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione ed educazione della prole, in cui trovano il loro coronamento (n.13 e n.14)». Ne deriva, quindi, che «il dovere di soddisfare il *debitum* coniugale su richiesta del partner si configura fin dall’inizio del matrimonio con la stessa stabilità e continuità dell’altro dovere di collaborare alla formazione di una vita matrimoniale conforme alla dignità della persona...» (R. Sebott – C. Marucci, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli, p.133). Quanto detto è valido per ogni matrimonio, anche se contratto in età matura e non più fertile. Infatti «*Matrimonium non a libera hominum voluntate suam repetit originem, sed institutum est a Deo, qui illud voluti suis legibus praeditum ac instructum*» (Paulus VI, Allocutio ad Prelatos Auditores, Advocatos et Officiales Tribunalis S. Romanae Rotae, diei 9 februarii 1976; AAS LXVIII [1976] p. 207).

Dunque, al momento della manifestazione del consenso, affinché il matrimonio sia valido, nell’animo dei nubendi deve essere presente l’intenzione di riconoscere all’altro coniuge il diritto alla procreazione. Infatti se una o l’altra parte, con atto positivo di volontà, esclude sifatto bene della prole, contrae invalidamente (c.1101, §2).

«*Ex adverso tam essentialibus positis dictaminibus, matrimonium “validum” non contrahit (coram Ragni, dec. Diei 4 iulii 1995, in: RRD, vol. LXXXVII, p.454, n.9): nupturiens qui absolute – consensum matrimonialem eliciens – copulam carnalem cum comparte et acceptare et tradere excludit; nupturiens qui tantummodo ius ad abusus sexuales concedere ac acceptare intendit, seu solum actus contra naturam perducere intendit; contrahens qui ius ad copulam concedere vult « quoad determinatum tempus (periodi infecundi della donna) aut systematice matrimonii iuribus abutendo onanistice etc.... ‘per tutti i periodi fecondi’».*

È necessario, pertanto, approfondire l'esatto significato del *bonum prolis*: per sua indole naturale, infatti, il matrimonio è ordinato non solo alla procreazione ma anche all'educazione della prole poichè «*non intendit natura solum generationem eius (i.e. prolis), sed traductionem et promotionem usque ad perfectum statum hominis, in quantum homo est, qui est virtutis status*» (S. Thomas Aquinas, in IV Sent., Dist. XXVI, qu.1, art.1, solut.). L'educazione della prole è intimamente connessa con la generazione: «*In prole non solum intellegitur procreatio prolis, sed etiam educatio ipsius, ad quam, sicut ad finem, ordinatur tota communicatio operum quae est inter virum et mulierem, in quantum sunt in matrimonio coniuncti, quia patres naturaliter thesaurizant filiis*» (S. Thomas Aquinas, In IV Sent., Dist. XXVI, qu.1, art.1, solut.).

Per quanto attiene alla procreazione, è necessario distinguere tra diritto ed esercizio del diritto, ossia tra la vera negazione del diritto in sé stesso e l'intenzione generica di avere figli in futuro. La prima, infatti, è la negazione assoluta alla comparsa del diritto alla prole, ovvero un'intenzione assoluta e perpetua di non generare figli e, pertanto, invalida il consenso. La seconda, viceversa, attiene solo all'esercizio del diritto alla prole e, mantenendosi estranea al consenso, non è in grado di inficiarne la validità. Si legga in proposito l'Angelico: «*...fides et proles possunt dupliciter considerari. Uno modo in seipsis. Et sic pertinent ad usum matrimonii, per quem et proles producit, et pacto coniugalis servatur...matrimonium numquam invenitur sine inseparabilitate, invenitur autem sine fide et prole, quia esse rei non dependet ab usu suo... Alio modo possunt considerari fides et proles secundum quod sunt in suis principiis: ut pro prole accipiatur intentio prolis et pro fide debitum servandi fidem. Sine quibus etiam matrimonium esse non potest, quia haec in hoc matrimonio ex ipsa pactione coniugali causantur: ita quod, si aliquid contrarium huius exprimeretur in consensu qui matrimonium facit, non esset verum matrimonium*» (Suppl., qu.49, art.3). Eminente giurisprudenza rotale (coram Stankiewicz, die 29 octobris 1987, in RRD, vol. LXXIX, p. 600) ritiene che l'esclusione temporanea della prole invalida il matrimonio se concorra con l'esclusione della indissolubilità (cf. anche coram Di Felice del 15 novembre 1986; c. Stankiewicz, 22 febbraio 1996, in: RRD, vol. LXXXVIII, p. 123, n. 12). Oltretutto, se la prole è stata esclusa per un patto tra i nubendi,

anche l'esclusione temporanea della stessa induce nullità del vincolo. Ed infatti: *«pactum semper ingreditur consensum idemque vitiat si sit contra matrimonii substantiam; neque ligatur peculiaribus formis, cum ad essentiam pacti oporteat habeatur in idem placitum consensus, sive simul ab utroque contrahente elicitus, sive determinatus a propositione alterius, cui alter libere accedat et positive consentiat»* (coram Fiore, diei 28 maii 1985, in una Romana, n.3).

La prova dell'esclusione della prole può avvenire a condizione che la confessione del simulante sia posta in tempo non sospetto e quindi prima dell'avvenuta celebrazione del matrimonio. La causa della simulazione deve sempre superare quella prodotta per contrarre il matrimonio. Inoltre sono importanti le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto coniugale. Pertanto in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina canonica è opportuno valutare accuratamente il fatto per determinare se effettivamente, quanto preteso in giudizio sia sufficiente a determinare l'invalidità del matrimonio. Come si afferma in una *coram* Funghini del 14.10.1992: *«iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore unsuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibiliorumque reddant»*.

## IN FATTO

**6. Premessa.** Il Collegio, dopo aver valutato l'insieme della vicenda, nell'esaminare le risultanze istruttorie ha raggiunto la sufficiente certezza morale per pronunciare un giudizio affermativo per i capi di nullità concordati, ovvero per l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo e della prole da parte dell'uomo attore.

Applicando i principi Giurisprudenziali al caso in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, si trae l'assoluta certezza che il sig. A. L., Parte attrice contrasse matrimonio con la sig.ra I., E. G. con la volontà di escludere l'indissolubilità del vincolo e la prole dal proprio matrimonio. Dagli atti emergono tutte le prove richieste dalla Giurisprudenza Rotale: prova diretta e prova indiretta.

**7. Prova diretta.** Dall'analisi degli atti di causa emerge una forte prova diretta poiché l'attore rende una chiara confessione giudiziale da cui risulta evidente l'atto positivo di volontà diretto ad escludere l'indissolubilità del vincolo e la prole dal futuro matrimonio: *“Alla fine acconsentii perché, e lo dissi pubblicamente anche a loro, “il matrimonio per me è un pezzo di carta e lo si può strappare in qualunque momento. Affermavo ciò perché era davvero questa la mia idea del matrimonio, idea che mi ero fatto alla luce della vicenda matrimoniale dei miei genitori, di cui ho detto in precedenza”* (Summ., p. 16/4). Più oltre afferma: *“Non ero né consapevole né pronto a condurre la vita matrimoniale, perché ancora non mi sentivo pronto per avere una famiglia, lo facevo unicamente per dare un aiuto ad I. per sganciarsi dalla sua famiglia. D'altra parte come già detto ho ribadito più volte a lei, ai suoi, ai miei ed anche a parenti ed amici che per me il matrimonio era un pezzo di carta che potevo strappare in qualsiasi momento. In questo contesto fui sempre chiaro soprattutto con I. circa l'intenzione di avere dei figli; non solo prima delle nozze ma anche dopo manifestai chiaramente l'intenzione di sorvolare su questo argomento e, anche quando entrai in polizia, le dissi chiaramente che di figli avremmo potuto solo iniziare a parlarne una volta che si sarebbe concretizzato il mio trasferimento a (omissis), cosa che all'epoca non era possibile prevedere”* (Summ., p. 17/9).

La volontà simulatoria dell'attore viene confermata dalla *confessio extraiudicialis* dei testi di parte attrice.

Un teste dichiara: *“Con A., d'altra parte, quando si apriva l'argomento del matrimonio e quello della possibilità di avere dei figli era piuttosto categorico, diceva infatti di non volere né il matrimonio né i figli, e questo a mio avviso perché voleva tenere lontano il peso della responsabilità di una famiglia in quanto ciò significava rinunciare alle grandi libertà di cui godeva”* (Summ., p. 35/8).

Un altro teste dichiara: *“D'altra parte mi era noto che lui non volesse dei figli perché stava cercando di sistemarsi professionalmente e questo, poiché aveva scelto la vita militare, perché sapeva che si sarebbe dovuto spostare spesso ed avrebbe creato disagi a lui ed anche ai futuri figli”* (Summ., p. 46/7). Più oltre afferma: *“Come ho già detto mi ha stupito la notizia di celebrare il matrimonio, perché questo non era nei progetti di A., né lui aveva mai*

fatto confidenza a noi di progetti connessi a questa prospettiva. Ripeto ci lasciò sorpresi la sua decisione perché fino ad allora si era mostrato poco propenso alla vita matrimoniale tanto che lui non aveva un buon concetto del matrimonio stesso e ci ripeteva sovente “il matrimonio è un pezzo di carta che si può strappare in qualunque momento” (Summ., p. 46/8).

**8. Prova indiretta.** In atti emerge anche la presenza di una valida prova indiretta costituita da una forte *causa simulandi* a fronte di una debole *causa contrahendi*.

La *causa simulandi proxima* va individuata nei dubbi e nelle perplessità dell'attore circa il futuro matrimonio, dubbi dovuti al fatto che l'attore non amava la convenuta e viveva il rapporto senza particolare coinvolgimento affettivo, inoltre frequenti erano i litigi nella coppia. Furono queste le motivazioni che portarono l'attore a dubitare sul futuro connubio ed a formulare la riserva antivincolista ed antiprocreativa, una riserva che nell'attore era rafforzata anche dal fatto che la stessa già faceva parte della propria *forma mentis* poiché seguiva l'esempio dei propri genitori che erano divorziati. In merito l'attore dichiara: “Nel nostro rapporto non mancarono i litigi ed in alcune circostanze manifestammo l'uno all'altro la volontà di terminare la relazione, ma poi o per volontà mia o per volontà di Irma si ricomponeva sempre tutto” (Summ., p. 16/5). Più oltre afferma: “I dubbi e le perplessità sulla riuscita del matrimonio c'erano ed erano legate alla motivazione che ci spingeva a celebrarlo. Tuttavia forte del mio convincimento che si trattasse di un pezzo di carta da poter strappare in qualunque momento avessi voluto, lo celebrai comunque per cercare di dare una mano ad I.” (Summ., p. 18/11).

La *causa simulandi proxima*, così come presentata dall'attore nella sua deposizione, viene confermata anche dall'apparato testimoniale.

Un teste dichiara: “In prossimità delle nozze non vedevo in A. alcun coinvolgimento anche per ciò che attiene i preparativi, che ritengo siano stati portati avanti dalla G.; A. dava l'impressione che per lui andare a sposarsi era una cosa come un'altra da dover porre in essere, senza alcun entusiasmo e soprattutto continuando a rimanere lontano da casa per dedicarsi al suo lavoro” (Summ., p. 35/9).

Un altro teste dichiara: *“Non avendo contezza di come portassero avanti il rapporto, ma vedendo che A. continuava a mantenere sempre uno stile di vita tipico come di una persona che non ha legami, quando A. comunicò che si sposava si io sia gli altri amici pensammo che ci stesse facendo uno scherzo, perché tutto pensavamo fuorché una decisione simile da parte sua. Ciò derivava dal fatto che lui non si trovava nelle nostre zone perché essendosi arruolato si trovava fuori e ritornava poche volte e quando ciò avveniva era sempre con noi. Di conseguenza non riuscivamo a capire come potessero due persone che già vivevano a distanza e quando avevano l’opportunità di stare insieme, non sfruttavano questi momenti per condividere del tempo in comune, per cui a noi risultava molto strano che avessero preso una simile decisione che di conseguenza non era la naturale evoluzione di quel rapporto per come era stato vissuto, anche perché A. tutto sembrava tranne che innamorato”* (Summ., p. 45/5).

La causa *contrahendi* va individuata nel fatto che l’attore, nonostante la sua contrarietà al matrimonio religioso nonché la consapevolezza di non nutrire amore per la convenuta, si decise per il matrimonio unicamente per venire incontro alla volontà della convenuta che era quella di evadere dal proprio contesto familiare opprimente. Un matrimonio che l’attore si trovò costretto ad accettare unicamente perché i genitori della convenuta rifiutarono la convivenza da lui proposta. In merito l’attore dichiara: *“Ritengo che il nostro rapporto non assunse mai le sembianze di un fidanzamento finalizzato al matrimonio. Dopo poco più di un anno che avevamo avviato la nostra relazione, a seguito di uno dei numerosi litigi che avvenivano in casa G., I. mi contattò per dirmi che la situazione per lei era insostenibile. Era Agosto del 2010 ed io mi trovavo in (omissis) per ultimare un percorso di addestramento in vista di una missione di pace in (omissis). In quella circostanza I. mi disse di aver litigato in maniera piuttosto seria con il padre, che aveva avuto una crisi d’ansia e che aveva deciso di andare via da casa e si era rifugiata in un primo momento da uno zio. Ma avendo avuto delle discussioni con questo zio e con sua moglie era stata costretta ad andare via anche da casa loro. Fu allora che chiese a mia madre di ospitarla in casa, poiché io non potevo raggiungerla. Le dissi però che nel momento in cui avrei fatto ritorno da (omissis) pote-*

va raggiungermi a (omissis) ed avremmo potuto convivere. Lei mi rispose inizialmente che accettava questa proposta. A distanza di qualche giorno la convivenza non le andava più bene e mi propose il matrimonio civile. Questa soluzione, come la prima da me formulata, non piacque ai suoi genitori ed in modo particolare alla madre la quale impose che se il matrimonio si fosse dovuto celebrare allora lo si sarebbe dovuto fare in chiesa, anzi aggiunte in qualunque forma purché venisse rimarcato l'aspetto religioso" (Summ., p. 15-16/4). Più oltre afferma: "Ai miei non dissi mai il motivo per cui la sposavo, ovvero per aiutarla ad andar via da quell'ambiente familiare che per lei era opprimente; i suoi, che invece conoscevano il motivo della nostra decisione, da parte loro cercarono di scoraggiarci, ma vedendo che era quella la volontà di I., ovvero allontanarsi da casa e considerato che la mia proposta di convivenza realizzava quel desiderio di evadere dal proprio ambiente familiare da parte della figlia, imposero che se questo doveva avvenire allora sarebbe stato necessario la celebrazione del matrimonio" (Summ., p. 16/6).

Tale causa *contrahendi* è confermata anche dai testi di parte attrice che la illustrano così come presentata dall'attore nella sua deposizione. Di rilievo risulta essere la seguente testimonianza: "A., secondo il mio punto di vista, sposò I. in un certo senso per aiutarla ad evadere dal proprio ambiente familiare ed allo stesso tempo era un modo per lui per allontanarsi un po' dal suo ambiente familiare e dai relativi problemi. In questo, di fatto, considerò il matrimonio come l'occasione per avere almeno un punto di riferimento e di appoggio e, nello stesso tempo, come una prova per verificare se ci fossero state o meno le opportunità per andare avanti insieme con I., altrimenti avrebbe messo in atto quella che era la sua concezione del matrimonio, cioè un semplice pezzo di carta di cui potersi disfare. Non mancò chi provò a sconsigliarlo a fare questo passo o a valutarlo meglio, come gli stessi genitori sebbene divorziati, e ricordo in questo che anche il padre, che lo contattava in video chiamata, in quanto audioleso (come peraltro anche la madre) che gli diceva alla luce del proprio vissuto che il matrimonio non era un gioco e di pensarci bene, ma lui non fece tesoro di questi consigli" (Summ., p. 41/11).

**9. Circostanze.** Le circostanze prenuziali e postnuziali avallano, infine, la fondatezza della tesi attorea e risultano essere in linea con il capo di nullità concordato. In merito alle circostanze prenuziali si evidenzia: fidanzamento caratterizzato da numerosi litigi (Cfr. Summ., p. 16/5); assenza di progettualità futura; rapporti intimi cautelati (Cfr. Summ., p. 17/9).

In riferimento alle circostanze postnuziali si evidenzia: la vita coniugale, durata circa cinque anni, fu del tutto inesistente e resa problematica a causa della mancanza di amore che li portò a vivere ben presto due vite parallele. In merito l'attore dichiara: *“Inizialmente fissammo la dimora coniugale in una casa presa in fitto a (omissis). Un mese dopo le nozze avendo vinto il concorso in polizia venni mandato, come già detto, a (omissis) per frequentare la relativa scuola. Di fatto già dopo il primo mese di nozze eravamo stati assieme soltanto per una settimana/dieci giorni circa. Una volta trasferito potevo fare rientro a (omissis) solo per le feste comandate e per pochi giorni l'estate e qualche fine settimana al mese. Di fatto tra noi non si instaurò mai una piena comunione di vita, anche perché avevamo due stili di vita molto differenti che facilmente cozzavano uno con l'altro, di conseguenza si litigava assai spesso. Dopo un anno di corso a (omissis) ottenni il trasferimento a (omissis), dove per avere qualche opportunità in più per stare a casa, mi sacrificavo lavorando tutti i giorni della settimana. Ritornavo ogni mese a casa e mi fermavo per tre/quattro giorni per poi rientrare. Già in questo periodo vedevo che tra noi le cose non andavano più bene e di fatto ognuno faceva la propria vita, come esempio posso riportare il fatto che io uscivo con i miei amici e lei con le sue amiche. Proposi che venisse a vivere con me a (omissis) dove avrebbe potuto avere anche lei qualche opportunità di lavoro ma palesandole da subito che appena si fosse presentata l'occasione del trasferimento a (omissis) per me, non avrei esitato ad accettarlo. Poiché questa condizione non le andava bene non se ne fece nulla. Inoltre già dal 2015 iniziammo a non avere più rapporti intimi tanto che quando ritornavo a casa preferivo dormire sul divano. Piano piano iniziammo ad allontanarci ma non avendo entrambi alcun interesse a salvare quel matrimonio nato senza i giusti presupposti non abbiamo fatto nulla per cercare di recuperare il rapporto. E così si arrivò all'epilogo nel dicembre del 2016 quando io lasciai*

*la casa coniugale che nel frattempo avevamo spostato in una casa di proprietà della nonna ereditata da I.*” (Summ., p. 18-19/15); i rapporti intimi furono sempre cautelati per volontà dell’uomo in quanto non era sua intenzione avere figli (Cfr. Summ., p. 19/16); come ulteriore circostanza va sottolineato che la separazione di fatto fu attuata dall’attore che mise in atto il suo proposito simulatorio (Cfr. Summ., p. 19/15).

**10. Il Difensore del Vincolo.** Nelle *Animadversiones* fatte pervenire il Difensore del Vincolo, dopo attenta e scrupolosa analisi, *in iure et facto*, si rimette al prudente giudizio del Collegio.

**11. Motivazioni e disposizioni finali.** Si può, dunque, alla luce degli esiti istruttori, ritenere provato, con la richiesta certezza morale, che nella vicenda matrimoniale di cui è causa, l’attore, al momento del consenso matrimoniale, ha escluso dal proprio matrimonio l’indissolubilità del vincolo e la prole con un chiaro e fermo atto positivo di volontà. Una volontà simulatoria che viene corroborata dalla presenza di una forte *causa simulandi* a fronte di una debole *causa contrahendi*.

P. Q. M.

alla luce delle circostanze sopra esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio davanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al caso del matrimonio in oggetto

dichiariamo, pronunciamo e  
definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **A. L. e I., E. G.** e ritenendo che al dubbio proposto:

“*Se consti della nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC);
- 2) Esclusione della prole da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC).

per l'esclusione della prole da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC).

È data facoltà al Sig. **A. L.**, parte attrice, e alla Sig.ra **I. E. G.**, parte convenuta, di passare a nuove nozze "*purchè non vi siano impedimenti di altro genere*".

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma dl can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 09.05.2022*

Sac Alberto LORENZO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Lamezia Terme*

Nullità di Matrimonio: F. - G.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*  
(can. 1101, § 2 CIC);

Difensore del Vincolo: Sac. Francesco Vardè

Patrono di parte attrice: Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram p. Bruno MACRÌ o.f.m. capp*

FATTISPECIE

1. D. F. e S. G., vicini di casa, iniziarono la loro frequentazione nel febbraio del 1971, quando lui aveva 21 anni e lei appena 14.

D., alla prima esperienza sentimentale, invaghitosi di S., iniziò a frequentarla di nascosto da entrambe le famiglie. Scoperti dalla mamma di S., i due giovani decisero di compiere la *fuijtina*. Durante questa fuga d'amore D., scoperta la non verginità della ragazza, ebbe dubbi e perplessità sulla consequenziale decisione matrimoniale.

Dopo appena due mesi dalla *fuijtina* vennero celebrate le nozze il 3 aprile 1971.

La vita coniugale, durata circa nove anni e dalla quale nacquero tre figli, venne repentinamente interrotta nel 1980 da D., avendo

egli scoperto una relazione extraconiugale. Tale evento determinò la decisione dell'attore, così come aveva preannunciato prima del matrimonio nell'ipotesi di infedeltà, di richiedere la separazione giudiziale e successivo divorzio in data 21 settembre 1987.

2. Con decreto del 13.02.2015, al Sig. D. F. veniva assegnato il Patrono Stabile Avv. Caterina Bruni la quale, a nome del suo assistito, il 19.05.2015 presentava supplice libello, datato 29.04.2015, col quale chiedeva venisse dichiarata la nullità del presente matrimonio per “*esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*” (can. 1101 § 2 C.J.C.).

Il 19.05.2015 costituito il Collegio giudicante (Preside: Mons. Saverio Di Bella; Giudice Istruttore e Ponente: P. Bruno Macrì, o.f.m. capp.; Congiudice: Can. Vincenzo Ruggiero) e nominato il Difensore del Vincolo (Sac. Francesco Vardè), dopo aver constatato la competenza del Tribunale “*ratione contractus*”, si decretava l'ammissione del libello e successivamente la contestazione della lite e la concordanza del dubbio (decr. del 09.07.2015), il quale, ultimo, veniva così stabilito:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101 § 2 c.j.c.)*”.

Il 18.11.2015 si decretava l'apertura dell'Istruttoria che veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

L'istruttoria si svolge mediante l'esame della parte attrice, della parte convenuta, tramite rogatoria, e con l'escussione di quattro testimoni indotti dall'attore.

Il giorno 19.07.2016 si decretava la pubblicazione degli atti.

In data 01.09.2016, a seguito di comunicazione con la quale viene richiesto di consentire alla parte convenuta di poter leggere gli atti di causa, il Tribunale inviava al Vicario Giudiziale del Tribunale (omissis) il fascicolo del Sommario Istruttorio per la presa visione da parte della convenuta.

Il 30.09.2016 la parte convenuta faceva pervenire uno scritto autografo. In pari data si decreta la pubblicazione del supplemento istruttorio.

Il decreto di conclusione in causa è emesso in data 26.11.2016.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 07.12.2016.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* il 22.12.2016 e il *Restrictus responsionis* in data 23.12.2016.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

### IN DIRITTO

**3.** *Nuptias consensus facit* (cfr. C.J.C., can. 1057 §1): il consenso è l'elemento costitutivo del matrimonio, non soltanto un elemento essenziale; è, anzi, l'essenza stessa del "*matrimonio in fieri*".

Il consenso matrimoniale è, come esplicita lo stesso canone 1057 al paragrafo 2, "*l'atto che costituisce il matrimonio*": intima comunità di vita e di amore, ordinata "*al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole*" (cfr. can. 1055 §1), comunità "*unica ed indissolubile*" (cfr. can. 1056).

L'autenticità poi, e la validità, del consenso matrimoniale, dipende, oltreché dalla capacità intellettuale e volitiva delle parti, dall'assenza di circostanze che possono viziare la validità stessa od addirittura rendere finto od inesistente il consenso.

**4.** Il Codice - can. 1101 §1 - in tema di consenso matrimoniale, pone una *presunzione di diritto*: "*il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio*"; chi afferma il contrario deve quindi provarlo con argomenti convincenti (cfr. cann. 1584-1585); si suppone difatti che, ordinariamente, nessuno intenda dire il contrario di quello che pensa e che i segni esterni posti manifestino le intenzioni reali corrispondenti.

Il paragrafo secondo del succitato canone 1101 configura quindi l'ipotesi di "*simulazione*" o, nel linguaggio canonistico, "*esclusione del matrimonio*": "*se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente*".

5. Se si esclude il matrimonio stesso si ha la “*simulazione totale*” o “*assoluta*”, qualora cioè si riduca la celebrazione del matrimonio a mera apparenza formale e ci si sposi unicamente per un fine estrinseco, inteso come oggetto esclusivo del consenso.

Si ha invece “*simulazione parziale*” o “*relativa*” qualora si dovesse escludere non il matrimonio nella sua interezza - “*totius vitae consortium*” -, ma un suo elemento od una proprietà essenziale, qualora cioè si intendesse contrarre un matrimonio configurato secondo un proprio schema soggettivo e non secondo quello che è il matrimonio nella sua oggettività.

L'esclusione della indissolubilità del matrimonio, cioè la volontà di rompere il vincolo, ne comporta sempre la nullità: l'indissolubilità è difatti una proprietà essenziale del matrimonio e chi volesse contrarre un matrimonio dissolubile, sia in modo assoluto che ipotetico, non intende il matrimonio voluto da Dio e, quindi, *contrae invalidamente*.

Quanto ad una esclusione solo ipotetica della indissolubilità, così si legge in una *coram Felici* del 5 marzo 1980: “*L'esclusione della indissolubilità può essere anche ipotetica, come quando si respinge la perpetuità del vincolo non in senso assoluto ma con riferimento ad un evento futuro. I nubendi sono soliti, se preoccupati ed ansiosi circa il felice esito del matrimonio, stabilire di rompere il vincolo ove questi risulti infelice. In questi casi si deve esaminare in profondità la volontà del nubente. Se con atto positivo della volontà si intende contrarre, 'sive absolute sive hypotetiche' un vincolo non indissolubile col rigetto di una proprietà essenziale del matrimonio, il matrimonio è contratto invalidamente. Ma se si tratta 'de mera considerazione possibilitatis divertendi' ove il matrimonio abbia un esito infelice allora il matrimonio stesso è contratto validamente*” (cit. in DELLA ROCCA, *Diritto matrimoniale canonico*, vol. III, p. 270).

6. La simulazione, per invalidare il consenso, deve essere espressa, a termini del can. 1101, con un “*atto positivo della volontà*”; non è quindi sufficiente e rilevante una volontà vaga od incerta o semplicemente “*negativa*”, che non intenda né rifiuti il matrimonio: “*itaque nec actus voluntatis excludens matrimonium ipsum (...) potest in mera inertia, in non velle, consistere. Contra consistit in velle non*” (dec. 10 decembris 1969, *coram De Jorio*).

7. Per avere la prova della simulazione devono concorrere tre condizioni: a) la confessione del simulante, extragiudiziale ed espressa in “*tempo non sospetto*”, raccolta da testi degni di fede: “*fundamentum totius probationis (simulationis) constituitur confessione ipsius simulantis, qui sive ante sive brevi post nuptias fictionem sui consensualiis personis manifestavit, dummodo id a testibus fide dignis in iudicio reveletur*” (Coram Wynen, S.R.R. Dec., vol XLIV (1952) 47s., n.6); b) la causa della simulazione : la “*existentia gravis proportionatae que causae limitationis vel recusationis consensu*” (DELLA ROCCA, o.c., p.149); c) le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto matrimoniale “*quae tales esse debent ut saltem possibilem reddant simulationem*” (*ibidem*).

Se la confessione del simulante costituisce il fondamento di tutta la prova - la simulazione infatti è un fatto interno che non può essere conosciuto da altri se non è manifestato da quello che l'ha posto - “*non è però un mezzo atto a provare la simulazione, perché è in contrasto con le parole o segni usati nella celebrazione del matrimonio, che si presumono conformi al consenso interno dell'animo. Di conseguenza la veridicità della rivelazione si deve confermare con argomenti così validi da superare la presunzione contraria*” (BERSINI F., *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, Torino 1985, p. 109).

Secondo la costante e uniforme giurisprudenza rotale è da attribuirsi la massima importanza alla “*causa simulandi*”, che deve essere sempre “*apta ac proportionata gravitate ornata, saltem in aestimatione simulantis*” (DELLA ROCCA, o.c., p.229). Se mancano ragioni idonee alla simulazione del consenso l'asserito simulante non è credibile poiché non sembra verisimile che si voglia contrarre matrimonio e, nello stesso tempo, si abbia un atto positivo della volontà contrario allo stesso.

La “*causa simulandi*” deve inoltre concorrere, certo prevalendo, con la “*causa contrahendi*”: “*posita autem contrahendi causa (quaenum quam deficere potest, alioquin explicabilis maneret matrimonii celebratio) ad simulationem probandam requiritur ut adsit et causa simulandi, quae in super prae valentem se exhibeat*” (*ibidem*).

## IN FATTO

8. Il signor D. F. ha ritenuto di poter accusare la nullità del proprio matrimonio contratto con la signora S. G. per aver prestato un consenso viziato per esclusione della indissolubilità da parte sua. Una attenta analisi condotta sugli atti, prendendo in esame sia le dichiarazioni dell'attore che della convenuta, e le testimonianze rese in giudizio dai testi, ci consente di affermare con certezza morale che il predetto matrimonio possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1101 §2 CIC.

Dall'analisi degli atti di causa risulta infatti la prova dell'esistenza dell'atto positivo di volontà contrario alla indissolubilità del vincolo da parte del Sig. F.

Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e pertanto la tesi attorea dell'esclusione dell'indissolubilità provata.

9. L'attore è arrivato alla celebrazione del matrimonio avendo la convinzione che se la G. lo avesse tradito sarebbe ricorso al divorzio. D., giovane di 21 anni, conobbe S., di appena 14 anni, e se ne invaghì. L'ostacolo alla frequentazione da parte della famiglia della convenuta portò i due giovani a compiere la *fuijtina* (S.I. 18/6). Con la "fuga d'amore" D. si rese conto che la ragazza non era più vergine: *... pensavo che anche per S. fosse la prima esperienza sentimentale, quando però ricorremmo alla "fuijtina" per unirci la trovai non vergine e quindi mi resi conto che aveva già conosciuto qualcun altro anche se lei non voleva ammetterlo* (S.I. 18/5). Deluso per la scoperta, decise che, una volta sposato, sarebbe ricorso al divorzio in caso di infedeltà da parte di S.: *Da parte mia, nel fuggire insieme con S. avevo già messo in conto il matrimonio; fatta però la fuijtina e dopo la prima notte trascorsa insieme rimasi sorpreso e deluso per quanto avevo scoperto. Non potevo però più tirarmi indietro dal matrimonio. Ricordo bene che dissi alla convenuta: io ti sposo ma se dovessi scoprire che mi tradisci ti lascio e ricorro subito al divorzio. A quell'epoca infatti il divorzio era stato appena approvato e se ne parlava molto; io infatti votai a favore del divorzio quando ci fu il referendum che tentò di abrogarlo. Non avrei infatti mai accettato l'infedeltà e lo dissi chiaramente a S. in quella circostanza (...) senz'altro escludevo l'indissolubilità del*

*matrimonio perché mi stava a cuore la fedeltà coniugale; inoltre il divorzio anche per la legge che era stata appena approvata sembrava all'epoca la via d'uscita possibile e praticabile per i matrimoni infelici, ed in particolare per me se fosse stata offesa la fedeltà coniugale (S.I. 18 ss./7). L'attore aggiunge: Come ho detto, non avrei esitato a divorziare se avessi scoperto un'infedeltà di S. Del resto non mancai di ripetere nei giorni prima del matrimonio e dopo, anche davanti ai miei fratelli e sorelle, la mia volontà di rompere il matrimonio ricorrendo al divorzio se lei non si fosse conservata fedele (S.I. 19 ss./10).*

La parte convenuta non smentisce né conferma l'intenzione di D. di escludere l'indissolubilità ricorrendo al divorzio nell'ipotesi di infedeltà coniugale.

**10.** L'esclusione dell'indissolubilità, dichiarata dall'attore in giudizio, è stata comunicata in modo esplicito a tutti i testimoni che, direttamente dall'attore, hanno appreso la sua ferma intenzione di ricorrere al divorzio nell'ipotesi di infedeltà da parte di S.

Un teste depone: ... *Dopo la fujitina [omissis] tornò però deluso e ci disse di aver appreso che S. aveva avuto un altro fidanzato per cui le aveva detto con chiarezza: “stai attenta perché se dovessi sbagliare io ti lascio!” (...) senz'altro soprattutto all'epoca D. aveva pensato che non c'erano stati altri ragazzi nella vita della G. che era appena quattordicenne; perciò fu forte la sua delusione ma ormai doveva riparare con il matrimonio alla fujitina! (S.I. 28/4) e con chiarezza aggiunge: Come già ho detto, D. non fece mistero dell'eventualità di ricorrere al divorzio, che era stato proprio allora introdotto, se S. non si fosse dimostrata una donna fedele (S.I. 29/8).*

Altro teste, avendo appreso direttamente dall'attore le sue intenzioni in merito al divorzio, conferma: *A tutti noi di famiglia D. aveva detto che sposava sì S. ma con la convinzione che se avesse sbagliato sul piano della fedeltà coniugale non avrebbe esitato a lasciarla rompendo il matrimonio con il divorzio che proprio allora era stato approvato (S.I. 32/8).*

Altro teste di scienza diretta, per aver più volte parlato con il F., può affermare: *D. aveva saputo intanto che nonostante non fosse neppure quattordicenne S. aveva avuto un altro fidanzato prima*

di lui e ciò aveva deluso e “preoccupato” [omissis] per cui spesso in famiglia lo sentivamo ripetere che se lei non si fosse comportata bene l’avrebbe senz’altro lasciata. Del resto proprio in quel tempo era stato approvato il divorzio che aveva reso facile questa mentalità (S.I. 35/8).

Altro teste racconta: D. però non affrontò il matrimonio con tutta serenità nell’aver saputo, avvenuta la *fuijtina*, che S. benché ragazzina, aveva già avuto un altro fidanzato prima di lui. A quel punto D. lo sentivamo ripetere spesso in famiglia di aver detto a S. che se non si fosse comportata bene non avrebbe esitato a lasciarla ricorrendo al divorzio. Proprio a quel tempo era stata approvata la legge sul divorzio e questi discorsi erano più facili da farsi (S.I. 39/8).

Tutti i testi confermano quindi le dichiarazioni extragiudiziali dell’attore, ricevute prima del matrimonio direttamente da lui, relative all’intenzione di ricorrere al divorzio in caso di infedeltà. Chiara dimostrazione di un preciso e ben circostanziato atto di volontà diretto ad escludere l’indissolubilità del matrimonio con la G.

**11.** Per quanto attiene alla prova indiretta, essa avvalorata le dichiarazioni giudiziali dell’attore in merito alla sua riserva circa la perpetuità del vincolo.

Partendo dalla “*causa simulandi remota*” occorre evidenziare come, nel periodo in cui è nata la relazione tra D. e S., in Italia era stato introdotto da poco l’istituto del divorzio, al quale l’attore si dichiarò da subito favorevole, come da lui riferito (cfr. S.I. 19/7; S.I. 19/10) e confermato da tutti i testimoni senza eccezione (cfr. S.I. 29/8; S.I. 32/8; S.I. 35/8; S.I. 39/8).

**12.** Per quanto riguarda la “*causa simulandi proxima*” occorre considerare la delusione ed i dubbi che nacquero nel F. in seguito alla *fuijtina* con la G., avendo scoperto, nonostante la giovane età della donna, di non essere il suo primo uomo.

L’attore, infatti, dopo la notte passata fuori con S., deluso e sorpreso afferma: ... *fatta però la fuijtina e dopo la prima notte trascorsa insieme rimasi sorpreso e deluso per quanto avevo scoperto. Non potevo però tirarmi indietro dal matrimonio* (S.I. 19/7) e, sul proprio stato d’animo, successivo alla scoperta, aggiunge: ...

*Ai miei infatti avevo detto di aver scoperto che a mia insaputa S. era già stata fidanzata; del resto in quei giorni che si preparava il matrimonio anche un amico mi confidò di sapere di una relazione precedente della G. e mi disse chi fosse il ragazzo. Si trattava di un giovane operaio che lavorava alle dipendenze di questo mio amico imprenditore edile, oggi deceduto; la sua impresa infatti aveva effettuato dei lavori proprio dietro la casa dei G. e quel ragazzo era stato impiegato in quei lavori. Questa rivelazione, unita alla scoperta fatta nella notte della fujitina, mi fecero andare alle nozze con dubbi, perplessità e riserve (S.I. 19s./10).*

Dagli atti emergono con chiarezza i dubbi, che a partire dalla *fujitina*, si ingenerarono nel F. e che lo portarono ad esternare chiaramente, a tutti i testimoni, che confermano in modo unanime, la sua volontà di ricorrere al divorzio nell'ipotesi di tradimento (cfr. S.I. 28/4; 35/8; 39/8). Si configura in tal modo la gravità dei motivi che sono alla base della causa simulandi prossima.

**13.** In questo contesto la “causa contrahendi”, ben evidente, è però insufficiente per dare vita ad una comunione di vita ed amore perpetua: il contesto socio-culturale nel quale i due giovani vivevano li aveva indotti, nell'impossibilità di conoscersi liberamente, a ricorrere alla *fujitina*. Passo, quest'ultimo, che per la mentalità delle famiglie in cui vivevano, non lasciava altra scelta se non il matrimonio al quale arrivarono impreparati e senza alcun progetto, dopo meno di due mesi dal giorno della fuga d'amore.

L'attore, infatti, sottolinea: *Naturalmente non ci fu certo tempo per fare progetti in ordine al matrimonio e alla vita matrimoniale. A febbraio avevo finito il servizio militare, a marzo la fujitina con la G., il 3 aprile mi ritrovai sull'altare!* (S.I. 19/8).

Fanno eco e confermano i testimoni; un teste depone: *le cose avvennero così rapidamente che certamente si trovarono sposati senza alcun vero progetto di vita familiare* (S.I. 28/6). Altro teste: *In quella situazione certamente si andava al matrimonio senza particolari progetti* (S.I. 32/6); ed altro teste: *Non ebbero neppure il tempo di formarsi convinzioni in ordine alla vita familiare futura* (S.I. 35/6; cfr. S.I. 39/6).

Quanto sopra considerato evidenzia come la decisione di celebrare le nozze sia stata inevitabile conseguenza della *fujitina*.

Appare evidente la solidità della prova indiretta, costituita da una causa simulandi grave, alla quale non è opponibile la pur sussistente causa contrahendi, chiaramente insufficiente.

**14.** Le circostanze prenuziali sono anch'esse coerenti con la tesi attorea: meno di due mesi dalla conoscenza al matrimonio, mancanza di conoscenza e progettualità della relazione prenuziale.

Quanto agli eventi postnuziali occorre sottolineare la reazione dell'attore di fronte al sospetto di infedeltà della moglie. Coerente con quanto aveva dichiarato prima del matrimonio decise, immediatamente ed in meno di 24 ore, la separazione e poi il divorzio. L'attore ricorda con lucidità la circostanza che lo determinò alla separazione: *... In genere, infatti, quando c'era qualche piccolo litigio ero io a non avvicinarmi ma lei prima che passassero due o tre giorni si avvicinava; ha sempre fatto così. In quell'estate, invece, i giorni passavano ed io mi meravigliavo sempre di più finché mi nacque anche qualche sospetto. Intanto io non sapevo che per altre motivazioni anche a mio padre erano nati dei sospetti riguardo la G.: sembrava che ricevesse delle visite di un giovane! Del resto ormai eravamo andati ad abitare quasi di fronte ai miei e forse mio padre aveva notato dei "movimenti"; a me però non era stato detto nulla inizialmente. Fui piuttosto io ad aprirmi con mio padre dicendogli che avevo dei sospetti, a quel punto mio padre mi confermò, anzi mi disse che per lui il sospetto si era trasformato in realtà poiché aveva visto entrare un uomo in casa mia ed uscirsene poi dal balcone posteriore: mio padre infatti era sceso in strada per accertarsi. Mi disse questo e non mi lasciò andare a casa da solo quel giorno temendo qualche reazione da parte mia: mi accompagnarono poi lui e mio cognato, oggi deceduto. Giunto a casa, chiamati anche i genitori di lei, dissi che da quel momento la nostra vita insieme era finita. Io quella sera stessa tornai a casa dei miei e lei dai suoi portando con sé i figli (S.I. 21s./14).*

Tutti i testi, concordemente tra loro, confermano la circostanza e la decisione, immediata ed irrevocabile da parte di D., di ricorrere alla separazione (cfr. S.I. 29 ss./12; S.I. 32 ss./10; S.I. 36/12; S.I. 40 ss./12).

**15.** Il Difensore del Vincolo deputato si esprime in termini di

mancanza e di insufficienza di una causa simulandi remota: (...) *dal momento che dagli atti emerge con chiarezza l'educazione tradizionale, di sani principi morali e impartita nella famiglia molto unita (Animadversiones Defensoris Vinculi 4/4)*. A questo proposito occorre pure sottolineare che la famiglia F. "di principi tradizionali" viene anche descritta dalla convenuta in questi termini: ... *la famiglia era cattolica ma non li abbiamo visti andare in Chiesa (S.I. 53/2)*.

Inoltre dall'istruttoria è emerso chiaramente come la causa simulandi remota per l'attore tragga la sua forza dalla importanza della fedeltà in costanza di matrimonio, la cui mancanza, essendo lui favorevole all'appena introdotto istituto del divorzio, lo avrebbe tranquillamente legittimato e determinato a ricorrervi, essendosi oltretutto espresso favorevolmente in occasione del referendum.

Il Difensore del Vincolo si esprime anche in termini di prevalenza della causa contrahendi che, a suo dire, così describe: (...) *Per quanto attiene, infatti, alla causa contrahendi, ci pare che non vada smiunito il peso del forte legame prolungatosi fin dalla conoscenza, fino al punto che proprio perché contrari i genitori, i due giovani ricorrono alla "fuga d'amore" per suggellare il loro fortissimo sentimento (Animadversiones Defensoris Vinculi 4/4)*.

Diversamente da tale conclusione ci preme evidenziare che il matrimonio venne celebrato decorsi appena due mesi dalla "fuga d'amore". Lasso di tempo che difficilmente avrebbe potuto consentire il consolidarsi del legame.

Concordiamo fine con l'analisi del Patrono in risposta alla "presunta mendacia del F." sul tradimento, avanzata dalla convenuta e ripresa dal Difensore del Vincolo (cfr. *Animadversiones Defensoris Vinculi 5/4*), sia con il richiamo alla sentenza di separazione che è stata pronunciata con addebito di responsabilità per infedeltà alla G. (cfr. S.I. 59; *Restrictus iuris et facti pro parte actrice 9/8*), sia perché ... *qualora, per assurdo, si volesse ritenere insussistente l'infedeltà, ai fini della prova del capo di nullità sarebbe irrilevante, dal momento che è ampiamente emerso come il F. si sia determinato alla rottura per il convincimento che tale tradimento ci sia stato (Restrictus responsionis pro parte actrice 3/3)*

Pertanto, alla luce di quanto detto, le conclusioni del Difensore del Vincolo non possono essere accolte, in quanto le tavole processuali offrono prove chiare ed evidenti dell'esistenza da parte dell'attore di

un intento simulatorio nell'andare a nozze, escludendone la indissolubilità.

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra **F. D.** e **G. S.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101 § 2 c.j.c.)”*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

È data facoltà al Sig. **F. D.**, parte attrice, e alla Sig.ra **G. S.**, parte convenuta, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1

CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 23 dicembre 2016*

p. Bruno MACRÌ o.f.m. capp., *Ponente*  
Mons. Saverio DI BELLA  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Lamezia Terme*

Nullità di Matrimonio: T. - A.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*  
(can. 1101, § 2 CIC);

Difensore del Vincolo: Sac. Fabrizio Ammenda  
Patrono di parte attrice: Avv. Sante Luca Roperto  
Patrono di parte convenuta: Avv. Salvatore Colavolpe

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram p. Bruno MACRÌ o.f.m. capp*

FATTISPECIE

1. G. T. svolge il suo servizio di carabiniere a (omissis) e, in questa città, nel 2008, tramite amici comuni, ha modo di conoscere A. A., ventiseienne; i due cominciano a frequentarsi e ben presto il loro incontrarsi si trasformerà in relazione sentimentale. G. ha 27 anni e proviene da (omissis), in provincia di (omissis), dove vive la sua famiglia.

La famiglia di A. vive invece a (omissis); la A., infatti, si trovava allora a (omissis) per seguire un corso per sommelier. Nonostante le parti abbiano un carattere piuttosto diverso, solare ed esuberante lei, tranquillo e riservato lui, il loro stare insieme diviene "ufficiale". G., infatti, dopo che A. tornerà a (omissis) avendo completato il corso di

formazione a (omissis), sarà spesso ospite della famiglia A. nei fine settimana; la frequentazione tra i due giovani, felice per alcuni, non priva di dissidi per altri, determina comunque la decisione di sposarsi, arrivando a fissare la data del matrimonio, dopo un primo rinvio, all'aprile del 2013.

Prima delle nozze il T. aveva ottenuto trasferimento in (omissis), a (omissis) e lì, dopo il matrimonio, le parti vivranno insieme per un anno; ottenendo un nuovo trasferimento a (omissis), per 4 anni G. e A. vivranno in una piccola casa in affitto; nel 2018 potranno finalmente stabilire vita coniugale nella casa costruita per loro dal papà di G., in un terreno non distante dalla casa dei T.

La vita insieme non manca però di rivelare una notevole litigiosità dovuta appunto alla diversità di carattere tra le parti finché G., ai primi di maggio del 2019, decide di interrompere la vita coniugale andando via di casa. L'improvvisa e netta rottura della vita coniugale è da riferirsi, a detta del T., all'atteggiamento costantemente prevaricatore di A., atteggiamento che aveva suscitato forti perplessità e riserve nell'animo di G. già nell'andare a nozze. Da parte di lei la causa del fallimento è da vedersi invece in una relazione extraconiugale instaurata dal T. quando ancora le parti vivevano insieme, relazione che aveva sciupato un rapporto altrimenti felice.

**2.** Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono di parte attrice, Avv. Sante Luca Roperto, in data 10 giugno 2022, affinché venga riconosciuta la nullità del matrimonio per "*esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore*".

In data 18 giugno 2022, accertata la competenza di questo Tribunale, si decretava l'ammissione del libello, la nomina del Difensore del Vincolo, Sac. Fabrizio Ammenda, e citate le parti in giudizio.

Giorno 22 luglio 2022 veniva acquisito in atti un memoriale, datato 20 luglio 2022, della parte convenuta, tramite l'Avv. Salvatore Colavolpe che contestualmente si costituiva come Patrono di parte convenuta allegando il relativo mandato procuratorio.

In data 01 agosto 2022 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*"Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can 1101, § 2, CIC)".*

Nello stesso decreto veniva costituito il Collegio giudicante (Presidente del Collegio: Mons. Vincenzo Varone; Giudice Istruttore e Ponente: P. Bruno Macrì o.f.m. capp.; Congiudice: Sac. Alberto Lorenzo).

Il giorno 19 settembre 2022 si decretava l'apertura dell'istruttoria che si svolgeva con l'esame delle parti e l'escussione di dieci testi, tre di parte attrice, cinque di parte convenuta e due ex officio.

Il 17 luglio 2023, infine, veniva decretata la pubblicazione degli atti.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso in data 04 agosto 2023.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il giorno 01 agosto 2023.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Sante Luca Roperto, ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* il 22 settembre 2023.

Il giorno 25 settembre 2023 è pervenuto il *Restrictus juris et facti* da parte del Patrono di parte convenuta, Avv. Salvatore Colavolpe.

In data 27 settembre 2023 è stato acquisito in atti il *Restrictus Responsionis* di parte attrice.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

**3.** Il consenso matrimoniale è, come esplicita il nuovo Codice al canone 1057, § 2, "l'atto che costituisce il matrimonio": intima comunità di vita e di amore, ordinata "al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole" (cfr. can. 1055 §1), comunità "unica ed indissolubile" (cfr. can. 1056).

L'autenticità poi, e la validità del consenso matrimoniale, dipende, oltretutto dalla capacità intellettuale e volitiva delle parti, dall'assenza di circostanze che possono viziare la validità stessa od addirittura rendere finto od inesistente il consenso.

Il Codice - can. 1101 §1-, in tema di consenso matrimoniale, pone una "*presunzione di diritto*": "il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio"; chi afferma il contrario deve quindi provarlo con argomenti convincenti (cfr. cann. 1584-1585); si suppone difatti che, ordinariamente, nessuno intenda dire il contrario di quello che pensa e

che i segni esterni posti manifestino le intenzioni reali corrispondenti.

Il paragrafo secondo del succitato canone 1101 configura quindi l'ipotesi di "simulazione" o, nel linguaggio canonistico, "esclusione" del matrimonio: "se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente".

Se si esclude il matrimonio stesso si ha la "simulazione totale" o "assoluta", qualora cioè si riduca la celebrazione del matrimonio a mera apparenza formale e ci si sposi unicamente per un fine estrinseco, inteso come oggetto esclusivo del consenso.

Si ha invece "simulazione parziale" o "relativa" qualora si dovesse escludere non il matrimonio nella sua interezza - "totius vitae consortium" -, ma un suo elemento od una proprietà essenziale, qualora cioè si intendesse contrarre un matrimonio configurato secondo un proprio schema soggettivo e non secondo quello che è il matrimonio nella sua oggettività.

4. L'indissolubilità del vincolo matrimoniale è una proprietà essenziale del matrimonio, definita come tale dallo stesso Codice di Diritto Canonico (can 1056), oltre che da dottrina e giurisprudenza. Si ha quindi una chiara ipotesi di simulazione parziale, qualora si escluda una proprietà essenziale quale l'indissolubilità.

L'esclusione dell'indissolubilità può essere sia assoluta che ipotetica: non è cioè necessario, per determinare la nullità del consenso, che il contraente simulante stabilisca in modo assoluto di divorziare "sed sufficit sibi reservet facultatem divertendi" (cfr. *coram Massimi*, 21 settembre 1923; *coram Rogers*, 8 luglio 1969). Comunemente si ha esclusione del bonum sacramenti "subordinate cuidam hypothese determinatae, veluti si amor deficiat, si lites graves oriantur, si vita communis intolerabilis evaserit, etc." (*coram Jarawan*, Romana, 30 settembre 1987).

5. - Tre sono le condizioni che devono concorrere al fine di provare la simulazione:

- a) confessione del simulante
- b) causa della simulazione
- c) circostanze antecedenti, coincidenti e susseguenti al patto matrimoniale.

Innanzitutto, particolare importanza al fine di provare l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo deve essere accordata alla confessione extragiudiziale del simulante, fatta in tempo non sospetto ed avvalorata da testi credibili, poiché quella del simulante in giudizio non è da sola idonea "ad probationem contra valorem matrimonii constituendam" (cfr. n. 117 instructionem "Provida Mater", 15 augusti 1936). La prova testimoniale ha perciò la sua rilevanza; essa non sta nel numero dei testi addotti, bensì nella coerenza e nell'autenticità di quanto da questi viene dichiarato.

Nella giurisprudenza rotale si considera sufficientemente provata la simulazione "si praeter confessionem partis sit manifesta causa simulationis et simulatio evincatur ex circumstantiis antecedentibus concomitantibus et subsequentiis matrimonium" (*coram Solieri*, in SRR Dec., vol. XVIII, 1926, pag. 254 n°5).

La volontà contraria all'indissolubilità deve essere provata con argomenti validi in giudizio, considerando che il consenso costituisce il matrimonio attraverso un atto di volontà, l'eventuale esclusione di una proprietà essenziale deve pertanto derivare da una precisa e singolare determinazione della volontà. È onere dell'attore provare che vi era un'intenzione prematrimoniale di contrarre un vincolo dissolubile "absolute vel hypothetice" e la volontà di cessare non solo "certis in adiunctis" ma anche di sciogliere il vincolo e recuperare la propria libertà consentendo così di superare le presunzioni di cui ai cann. 1060 e 1101 §1 (cfr. DELLA ROCCA, o.c., pag. 101) poiché per la prova dell'esclusione dell'indissolubilità "non sufficit vagum propositum divertendi, neque verba leviter dicta vel in aestu irae vel commotionis animi" (*coram Jarawan*, Kansanapolitana, 1 aprile 1987).

La simulazione, per invalidare il consenso, deve essere infatti espressa, a termini del can. 1101, con un "atto positivo della volontà"; non è quindi sufficiente e rilevante una volontà vaga od incerta o semplicemente "negativa", che non intenda né rifiuti il matrimonio: "itaque nec actus voluntatis excludens matrimonium ipsum (...) potest in mera inertia, in non velle, consistere. Contra consistit in velle non" (dec. 10 decembris 1969, *coram De Jorio*).

**6.** La giurisprudenza rotale è inoltre costante nel ritenere che si debba dare massima importanza alla "causa simulandi", la quale deve essere sempre "apta et ac proportionata gravitate ornata, saltem in

aestimatione simulantis”, concorrendo ma certo prevalendo con la causa contraendi (cfr. Della Rocca, o.c., pag. 149.229). Infine occorre che risulti in giudizio una “determinata et saltem subiectiva gravis causa simulandi” (Coram Jarawan, Kansanapolitana, 1 aprile 1987). Infatti se mancassero gravi ragioni idonee alla simulazione del consenso il preteso simulante non sarebbe credibile, in quanto non è verosimile che si voglia contrarre matrimonio e poi al contempo escludere con atto positivo di volontà una proprietà essenziale del matrimonio.

Occorre infine indagare sull’origine, sullo sviluppo e sulla formazione della relazione sponsalizia. Ugualmente si deve esaminare la “ratio sese gerendi in vita communi” da parte del presunto simulante soprattutto qualora si fossero verificati i fatti ai quali egli riferì la propria riserva di sciogliere il vincolo accertando anche quale dei coniugi abbia abbandonato la casa coniugale e quale motivo sia stato addotto come causa (cfr. Coram Finghini, Romana, 11 marzo 1987). Tutti elementi, questi, che concorrono a costituire la prova dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo.

## IN FATTO

7. G. T., attore in giudizio, ha inteso confessare, nella sua deposizione, le perplessità che nutriva rispetto alla convenuta, A. A., riguardo a una loro futura vita familiare insieme; proprio a motivo di ciò - dichiarerò - ebbe a decidere di rivedere quanto stabilito in vista del matrimonio con la convenuta, inizialmente fissato per aprile del 2011: l’attore afferma di aver voluto interrompere la relazione e la frequentazione con la A.; racconta in giudizio: *Il nostro stare insieme era segnato da frequenti litigi dovuti al suo carattere; ad esempio non riuscivo ad accettare il fatto che la convenuta avesse un linguaggio scurrile, desse confidenza a tutti e dicesse molte bugie (...) ero comunque innamorato di A. e speravo che con il tempo potesse cambiare; inoltre non avevo frequentazioni di amici a (omissis) e quella con A. era evidentemente la relazione che mi assorbiva (...) avevamo fissato di sposarci nell’aprile del 2011, la decisione in verità del matrimonio fu determinata da pressioni da parte della famiglia di lei; io non ero del tutto convinto di sposarmi, durante però i preparativi per il matrimonio di fatto mi accorgevo di non essere coinvolto nel modo naturale che mi sarei atteso: ogni cosa*

era decisa da A. e da sua madre. Avevamo scelto anche dove sposarci: la disponibilità di alcune Chiese e il locale del ricevimento vicino a (omissis). Con il locale, una location molto ambita e costosa, scelta dalla famiglia A. avevamo anche sottoscritto il contratto consueto in vista del ricevimento. Nonostante l'impegno assunto e le scelte fatte per le nozze, io ero molto dubbioso perché A. continuava ad essere troppo decisiva nelle nostre cose escludendo me da ogni decisione, ogni cosa era decisa da lei e dai suoi familiari, A. non si confrontava con me ma con la sua famiglia. Non riuscivo quindi a sentirmi sicuro per affrontare il matrimonio e manifestai la mia volontà di annullare tutto. Ciò ebbe anche dei costi poiché il contratto con il locale aveva previsto una penale di 5.000 euro in caso di rottura. La mia famiglia, vedendo la mia insicurezza e "sofferenza", mi sostenne nella mia volontà. Naturalmente la decisione fu motivo di litigi e tensioni sia per gli aspetti economici sia per il fatto che andasse a monte tutto (...) nel momento in cui decisi di annullare il matrimonio ero determinato a rompere anche il rapporto con A.. Di fatto interrompemmo il nostro stare insieme. (S.I. 23-25/ 7)

**8.** Il T. non manca di ribadire come non si trattasse, in quel momento, di un semplice voler rinviare le nozze e che la motivazione era data dalla sua insicurezza e non dai costi, comunque alti, della location inizialmente scelta per il ricevimento nuziale. (cfr. S.I. 25/ 7).

Di fatto, però, G., dopo poco tempo, riprende la frequentazione con la A.; confessa l'attore: *Io in verità ero solo a (omissis), vivevo in caserma, e comunque avevo voluto e volevo bene ad A. Non passò molto tempo da quando avevamo annullato tutto che ricevetti dei messaggi ed una telefonata da parte di A. che mi invitava a vederci di nuovo ed io acconsentii; riprese perciò la nostra frequentazione. Io però sentii naturalmente il bisogno di dirle che dovevamo vivere con più serenità e dialogo il nostro stare insieme.* (S.I. 25/8)

Nell'estate del 2011 il T. ottiene l'atteso trasferimento in Calabria, nella sede di (omissis); poiché A. non intende seguirlo se non da sposata – il T. aveva proposto la convivenza – G., quasi ogni fine settimana, viaggia per (omissis) dove vive la A. con la sua famiglia, e ne è ospite. L'attore, a domanda del Giudice istruttore, dichiara in giudizio di aver desiderato la convivenza "sia per non viaggiare,

sia per conoscere come di fatto avrebbe funzionato la vita insieme” (S.I. 26); quindi confessa di aver accettato di nuovo la decisione di sposarsi; depone: *di fronte all’insistenza da parte di A. e dei suoi familiari di decidere il matrimonio finii con il cedere nuovamente all’idea; dissi però a me stesso che non avrei esitato a lasciarla se non avesse cambiato davvero atteggiamento smettendo di essere lei a decidere ogni cosa sulla nostra vita(...) nonostante quanto ho detto ero innamorato di A. e volli darle un’altra possibilità con il matrimonio.* (S.I. 26s). Il T. avrebbe quindi manifestato la volontà di interrompere la vita coniugale qualora le cose non fossero cambiate – la A. non avesse finalmente cambiato atteggiamento – e di tale riserva, dichiara G., avrebbe anche messo a parte genitori ed amici, perplessi per la sua decisione di sposare A.; racconta in giudizio l’attore: *della mia riserva ebbi a confidarmi con amici e genitori, i miei amici infatti non avevano mancato di notare la mia sofferenza. Il collega che prestava servizio a (omissis) e tramite il quale avevo conosciuto A., già dopo i primi mesi del nostro stare insieme mi aveva messo in guardia poiché aveva visto l’eccessiva litigiosità del nostro stare insieme e altri amici poi notarono la mia sofferenza a motivo del legame non facile con la convenuta. A questi perciò confidai, essendomi stupiti della mia decisione di sposare comunque la A., la mia riserva che in me era molto chiara: avrei interrotto la nostra vita coniugale se la convenuta non fosse cambiata nei miei confronti; di ciò parlai anche con i miei genitori.* (S.I. 27/9); a domanda del Giudice istruttore l’attore precisa come anche la convenuta fosse consapevole della sua volontà e, non manca di dichiarare, “lei mi tranquillizzò assicurandomi che con il matrimonio si sarebbe aggiustato tutto” (S.I. 27). A., da parte sua, nega decisamente ogni riserva in G.; dichiara in giudizio: *G. non vedeva l’ora di sposarsi. Non ha manifestato alcuna riserva circa l’indissolubilità del matrimonio. A me non lo ha mai manifestato, non so se l’abbia detto ad altri.* (S.I. 39/9)

Le nozze tra le parti saranno celebrate il (omissis); l’attore racconta in giudizio: *Nel 2012 decidemmo di sposarci per l’anno successivo. Anche questa volta però i preparativi nuziali non sono stati vissuti con serenità, continuavo a soffrire del suo eccessivo decisionismo e delle sue pretese.* (S.I. 27s/10).

9. La A., da parte sua, dichiara senza esitazione alcuna come andassero verso le nozze *non mancando di progettare la nostra futura vita familiare, con tranquillità. Il matrimonio era l'esito naturale del nostro stare insieme, felici di poterlo fare. Eravamo così innamorati che G. avrebbe già voluto un figlio e naturalmente io lo invitai a fare le cose con calma: prima il matrimonio e poi sarebbero venuti i figli.* (S.I. 36/7).

Con riferimento alla scelta di una data per la celebrazione delle nozze, A. inizialmente afferma: *Decidemmo insieme di sposarci. I tempi ci apparivano ormai maturi, avendo trascorso cinque anni di fidanzamento sereno. Insieme curammo i preparativi del matrimonio. Decidemmo la data del 27 aprile del 2013* (S.I. 36/8)); a domanda del Giudice istruttore risponde: *Questa è stata la nostra prima data per le nostre nozze. Non c'era stata nessun'altra data* (S.I. 36).

Solo gradualmente, e non senza incertezze, A. dichiara di ricordare, più che una prima data per la celebrazione del matrimonio, la scelta di “una particolare location”, ritenuta poi troppo costosa dai T.; non riesce però ad essere precisa circa le circostanze dichiarate da parte attrice; nega comunque una qualsiasi rottura, né ammette ombra alcuna, nella relazione con G.

La convenuta dichiara in giudizio: *Quanto dichiarato dall'Atto- re non risponde assolutamente al vero; soprattutto nel dichiarare dubbi rispetto alle nozze e nell'aver manifestato la volontà di annullare tutto: è falso! (...) non ci fu assolutamente alcuna interruzione nel nostro stare insieme dopo quella circostanza legata alla scelta di una nuova location per le nozze* (S.I. 38s/8s).

10. Non mancano ulteriori versioni divergenti, se non opposte, tra le dichiarazioni delle parti, relativamente ad esempio al viaggio di nozze, rinviato di un anno a detta di parte attrice (cfr. S.I. 28/10), realizzato nel luglio immediatamente successivo alle nozze, nella deposizione di parte convenuta (cfr. S.I. 39/10): i testi, e di entrambi le parti, ricordano in effetti un viaggio di nozze seguito alle nozze, nell'estate (cfr. S.I.). L'attore dichiara inoltre come la A. non intese condividere in pieno il primo anno di vita coniugale a (omissis) - dove il T. era stato trasferito da (omissis) già prima di sposarsi - preferendo piuttosto rimanere con i suoi familiari a (omissis) e fermandosi a

(omissis) solo per brevi periodi (cfr. S.I. 28/12), affermazione contraddetta dalla deposizione della convenuta (cfr. S.I. 40s/12s) e che non trova comunque riscontro significativo nelle deposizioni dei testi ascoltati in giudizio. Egualmente, quanto alla volontà di avere figli; G. al riguardo dichiara: *io avrei voluto figli fin dall'inizio ma fu A. a volere che attendessimo un po': prima preferiva vivere con più libertà anche viaggiando spesso (...) io volevo un figlio per desiderio di paternità ma anche perché speravo che la nascita di un bambino avrebbe contribuito alla serenità coniugale, ho dovuto anche fare delle cure a motivo di un problema che incideva sulla mia fecondità. Nasceva M. ma da sempre permaneva la fragilità della vita coniugale; ciò nonostante volli un figlio per i motivi che ho già detto e anche perché la convenuta, quando si decise anche lei per un figlio, mi fece pesare la mia problematica fisica* (S.I. 29/13). A., da parte sua, racconta in giudizio: *Il matrimonio era stato consumato, ma abbiamo dovuto attendere il 2016 per poter avere un figlio perché G. ha dovuto fare un intervento di varicocele e curare un problema di fecondità. Io desideravo figli sin da subito, dopo il matrimonio* (S.I. 40/11).

**11.** Dal 2014 il T. ottiene di poter prestare servizio nella sua città di origine, (omissis), dove le parti andranno a vivere, i primi anni in un piccolo appartamento preso in fitto, quindi nell'appartamento costruito su un terreno di proprietà della famiglia di G.

La vita coniugale, - si legge nella deposizione giudiziale dell'attore, e dei testi di parte, è però costantemente litigiosa. Il T. racconta in giudizio: *La vita coniugale è durata cinque anni e non vide un miglioramento di vera serenità del nostro rapporto perché la personalità di A. continuava ad essere dominante e nascevano frequenti incomprensioni tra noi e, naturalmente, litigi; causa particolare di litigi era la presenza dei genitori: venivano a (omissis) in casa nostra fermandosi anche per mesi e proprio nei momenti in cui c'erano loro A. si faceva più forte e prevaricante nei miei confronti; non riusciva a capire come ciò rovinasse la nostra vita coniugale.* (S.I. 28s/13).

Nel maggio 2019 G. decide di interrompere la vita coniugale; dichiara in giudizio: *Accanto alle divergenze di carattere, all'invasione dei familiari di A., un altro motivo che incise negativamente*

*sul matrimonio fu la poca responsabilità della convenuta nella gestione della vita familiare: dovevo occuparmi io di tutto, anche del bambino spesso dovevo occuparmi io: A. faceva la mamma solo quando io ero in servizio; quando io ero in casa anche le faccende domestiche dovevo farle io: lei si diceva sempre stanca. Vedendo che le cose non cambiavano né nel rapporto con me né nelle responsabilità della vita familiare, mi ritrovai esausto e decisi di andarmene da casa: lei non mancava di attaccarmi anche di fronte al bambino; era il maggio del 2019. (S.I. 29s/14).*

**12.** Con riferimento al tenore della vita coniugale molto diverso è il quadro offerto dalla convenuta.

*A. racconta infatti in giudizio: Anche quegli anni [a (omissis)] furono tranquilli, anche se G. era molto assente per lavoro e perché spesso, finito il lavoro, andava a caccia o a pesca. Io non facevo questioni, anche perché ero troppo innamorata (...) abbiamo viaggiato insieme, spesso all'estero (...) Intanto il padre di G. aveva costruito una nuova casa per noi – anche mio padre diede un aiuto economico – e nel 2018 potemmo trasferirci in questa casa in un terreno vicino ai suoceri (...) A (omissis) i miei genitori venivano di tanto in tanto, soprattutto quando nacque M. si trattennero e in occasione delle feste; c'era un legame peraltro molto forte tra G. e loro e tra i genitori di G. e loro. Nella casa costruita dal papà di G. aveva voluto una piccola mansarda invitandoli anche a trasferirsi da (omissis) in Calabria. (S.I. 41s).*

Diversa anche, nella deposizione della A., appare, la motivazione della rottura della vita coniugale: una relazione extraconiugale da parte dell'attore, ed essa, comunque, apparirebbe un dato oggettivo.

*Depone la convenuta: Già nei primi mesi in cui andammo a vivere nella casa coniugale nuova, nostra, notavo un certo nervosismo in G. ed anche aggressività nei miei confronti, insieme con alcuni segnali allarmanti: un rapporto diverso con il telefonino, un continuo uscire e lasciarmi sola in casa, addurre servizio notturno in borghese e senza arma, lasciarmi letteralmente in casa per un mese – io non guidavo –; naturalmente cominciai a pensare a una relazione extraconiugale e volli averne una prova lampante. Avevo iniziato a fare scuola-guida e il 27 marzo del 2019 mentre lui mi aveva accompagnato a lezione di guida lasciai il telefonino*

*in modalità aereo sotto il sedile della macchina con il registratore aperto; in macchina c'era anche nostro figlio. Ho ascoltato tutto l'audio registrato e la presenza di una donna con dichiarazioni inequivocabili e una particolare confidenza anche da parte di questa donna con M. Quando mostrai l'audio a G., si inalberò divenendo aggressivo e minacciando di denunciarmi per violazione della privacy. Io per amore ero disposta a perdonarlo e non mancai di dirlo. G. avrebbe voluto fare il separato in casa, ma io gli dissi che ero ben disposta a rimanere con lui ma doveva scegliere tra me e l'altra donna. I primi di maggio andò via da casa. Il T. è rimasto una settimana in caserma e poi andò a convivere con quella donna, in casa di lei in contrada (omissis). Hanno, poi, per diverso tempo vissuto in affitto, infine sopra casa dei genitori di lui. Per un anno il papà di lui non lo ha accettato. (S.I. 42s/14).*

**13.** I testi, dell'una e dell'altra parte, dimostrano di conoscere piuttosto bene le parti, e le circostanze che ne accompagnarono la frequentazione prima, la vita coniugale poi, appaiono coerenti nelle loro dichiarazioni, gli uni però rispetto a quanto affermato dal T., gli altri rispetto a quanto raccontato in giudizio dalla A.

In altri termini i testi di parte attrice mettono in luce le perplessità di G. suscitate dal carattere eccessivamente estroverso della convenuta, la litigiosità del loro stare insieme e la riserva, da parte del T., circa l'indissolubilità del suo matrimonio con la A.

I testi di parte convenuta, da parte loro, sottolineano un rapporto tranquillo tra le parti, felici di stare insieme, e desiderosi di sposarsi.

Ciò, in vero, non rende obiettivamente significativa la prova testimoniale.

Si citano, solo per esemplificare, dichiarazioni giudiziali di segno nettamente opposto riguardo alle circostanze dedotte in giudizio, a favore o contro l'asserita simulazione del consenso nuziale da parte dell'attore.

*Non notavo un buon carattere in A. – dichiara un teste di parte attrice -, tutt'altro; era sempre anche piuttosto aggressiva nei confronti dell'attore e dai modi anche poco garbati. G., quando stavamo insieme ed era presente lei, era sempre molto a disagio perché lei lo aggrediva costantemente; peraltro in molte occasioni fu molto spregiudicata e volgare con grande imbarazzo di G. (...)*

G. aveva fissato una data di matrimonio nonostante noi amici lo scoraggiavamo dallo sposare la convenuta così diversa da lui e dai modi così scostanti; in effetti l'attore annullò la prima data di matrimonio e interruppe anche la frequentazione con la A., poi si risolse a riprendere quella frequentazione; poiché io mi meravigliai di quest'ultima decisione mi disse che voleva riprovarci però l'avrebbe lasciata se da sposati non avesse cambiato atteggiamento (...) non me lo fece intendere mi disse esplicitamente che non avrebbe esitato a lasciarla se le cose non fossero andate bene (...) credo che abbia ripreso la relazione poiché A. dovette molto insistere; capivo nel parlare con lei che teneva molto al matrimonio e, soprattutto, ad un matrimonio sfarzoso; per lei il matrimonio era solo piuttosto esteriorità. (S.I. 65/3s)

Di ben altro tenore la deposizione di un teste di parte convenuta; questi afferma: *Anche se non li ho frequentati in modo diretto negli anni del loro fidanzamento, entrambi non mancavano di raccontarmi le loro vicende. Ricordo che parlavano con complicità del loro stare insieme e raccontavano dei momenti felici vissuti (...) ... senz'altro G. era espansiva ma non mi pare che ciò disturbasse G., anzi, potrei dire che si compensassero nei caratteri. Non riterrei che fosse eccessiva G. (...) non condivido assolutamente l'affermazione che mi si dice riferita da un teste che G. fosse in alcuni momenti, tra amici, sprezzante e aggressiva nei confronti di G. A me non risulta che G. avesse delle riserve nello sposare la A. (...) Escluderei che qualcuno abbia sconsigliato le nozze, del resto anche i familiari di G. erano contenti di G. e felici del matrimonio. G. era in effetti ben voluta da tutti. (...) Il matrimonio è stato celebrato in Sicilia e io e D. abbiamo partecipato. Il clima tra gli invitati era festoso. Ricordo bene come quel giorno G. fosse particolarmente emozionata. Dopo poco tempo fecero il viaggio di nozze, ricordo che erano i primi giorni d'estate; si erano sposati in aprile.* (S.I. 70s/4.6s)

**14.** La diversità tra le personalità delle parti, e le circostanze che ne avrebbero accompagnato la relazione, nella deposizione di parte attrice, non mancherebbero di offrire una sufficiente causa *simulandi*, ed una altrettanto buona causa *contrahendi*, rispetto all'asserita simulazione del consenso da parte attrice, né mancherebbero, come

detto, dichiarazioni significative dei testi di parte al riguardo; ciò che però incrina la prova del capo di nullità accusato, che altrimenti potrebbe risultare fondato, è non solo la deposizione, di segno del tutto diverso, di parte convenuta - potrebbe teoricamente considerarsi di "convenienza" - quanto il fatto che appare confortata, e non poco, dalle dichiarazioni dei testi da essa addotti. Non mancano in verità, come rilevato, talune contraddizioni e incoerenze nella versione di parte convenuta, non meno, però, risulta inficiata la credibilità dell'attore specie nel mettere a fuoco la motivazione che produsse la fine del rapporto coniugale con la A. E proprio le circostanze che determinano la rottura della vita coniugale costituiscono la prova ultima della verosimiglianza di una simulazione del consenso nuziale!

Dall'attore, e dai suoi testi - questi potrebbero in verità non sapere - viene infatti taciuta la circostanza significativa che apparirebbe alla base della rottura del matrimonio, la frequentazione di un'altra donna da parte di lui, una vera relazione extraconiugale, che A. afferma abbia determinato l'improvviso cambiamento del T. nella vita familiare.

Lo stesso papà dell'attore non può non confermare come, prima ancora di lasciare il tetto coniugale, G. avesse detto ai familiari tutti, come dichiarato da parte convenuta, di essersi innamorato di un'altra donna. (cfr. S.I. 93)

Sembrerebbe del resto affiorare agli atti come "palese" - questa è l'espressione usata da una teste di parte convenuta - tale relazione (cfr. S.I. 73/11), della quale peraltro la A. dichiara di possedere una prova obiettiva.

Potrebbe anche leggersi diversamente la frequentazione di un'altra donna da parte del T., come qualcuno dei testi allude? (cfr. S.I. 93). L'attore non dà modo di comprenderlo perché tace questa circostanza, gettando perciò un'ombra, legittima, sulle sue dichiarazioni.

L'esclusione dell'indissolubilità, accusata da parte attrice, appare perciò non potersi riconoscere, in causa, con la sufficiente dose di certezza morale esigita dal diritto e dall'equità.

**15.** Il Difensore del Vincolo, messe a fuoco la scarsa credibilità, e contraddittorietà, di molte dichiarazioni rese in giudizio, argomenta pure, e pone in dubbio, la sostanza dell'asserita simulazione e la sussistenza di una significativa causa *simulandi*; chiede senz'altro un responso negativo rispetto al capo di nullità contestato.

**16.** Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **G. T. e A. G. A.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore  
(can 1101, § 2, CIC)”.*

si debba rispondere:

NEGATIVE

La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale. La misura degli onorari dovuti dalla parte attrice al suo Patrono di fiducia è risultata conforme al conferimento d’incarico professionale sottoscritto ed incluso in Atti.

La parte convenuta ha versato la somma di € 262,50 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale. La misura degli onorari dovuti dalla parte convenuta al suo Patrono di fiducia è risultata conforme al conferimento d’incarico professionale sottoscritto ed incluso in Atti.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva a norma del can. 1682, § 2, c.j.c.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 - 1640, c.j.c.), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale della Rota Romana.

L'appello dev'essere interposto davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici) giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630, § 1, c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633, c.j.c.).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679, c.j.c.).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 29 settembre 2023*

P. Bruno MACRÌ o.f.m. capp., *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Sac. Alberto LORENZO

Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: R. - R.

- *Simulazione totale del consenso da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 CIC)*”.

Difensore del Vincolo:           Avv. Demetrio Morabito

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Giovanni Madafferi*

FATTISPECIE

1. R. M. N. e R. R. si conobbero nel marzo del 2001. Entrambi erano studenti universitari e, per una reciproca attrazione, cominciarono a frequentarsi, dando inizio ad una relazione sentimentale. Quattro mesi dopo, la parte attrice scoprì di essere incinta di un bambino. Da quel momento in poi la loro relazione ebbe il suo nuovo baricentro attorno a tale evento. Il matrimonio fu determinato e condizionato dall'intervento del padre della donna e, a seguito di veloci preparativi, si giunse alla celebrazione delle nozze il (omissis).

Dopo il matrimonio, la dimora coniugale fu fissata presso un appartamento situato al piano di sopra rispetto all'abitazione dei genitori della sposa. Il rapporto coniugale fu conflittuale sin dagli albori; anche se la mancanza di armonia familiare non impedì, nel 2005,

l'arrivo di un secondo figlio. La separazione legale fu chiesta dalla signora R., ed è avvenuta in forma consensuale. La separazione civile è stata omologata dal Tribunale di T. il 16 febbraio 2011.

2. In data 22/12/2020, R. M. N. presentava innanzi a Q.N. Tribunale Supplice Libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio con R. R. *a motivo della simulazione totale da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 C.I.C.)*. Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale, in pari data con decreto del Rev.do Vicario Giudiziale veniva ammesso il Libello, nominato il Tutore del Sacro Vincolo, nella persona del Sac. Davide Riggio (successivamente sostituito dall'Avv. Demetrio MORABITO, con Decreto di Nomina dell'08/02/2022) e citate le parti in giudizio.

Il 13/01/2021, dalla parte convenuta perviene documentazione con cui si accertava lo svolgimento di un procedimento canonico presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, avente ad oggetto l'accertamento della nullità del matrimonio tra le parti per lo stesso capo ad oggetto del presente giudizio. Tale causa, introdotta dall'attrice il 22/02/2013, fu conclusa, prima del giudizio finale, per volontà della stessa istante, la quale presentò rinuncia all'istanza il 12/11/2014. Fece seguito il decreto di archiviazione in data 25/02/2015. Il 14/01/2021 il TER Pugliese, rispondendo alla richiesta di Q.N. Tribunale, inviava la documentazione relativa al procedimento, che veniva così acquisita in Atti.

Il 25/01/2021 veniva emesso il Decreto di concordanza del dubbio, il quale veniva formulato nei seguenti termini:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Simulazione totale del consenso da parte della donna, attrice  
(can. 1101 §2 CIC)”*.

Col medesimo atto, veniva contestualmente costituito il Collegio giudicante (Froio-Madafferi-Pizzimenti).

In data 15/02/2021 si decretava l'apertura *dell'istruttoria in casu*, affidata all'infrascritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell'istruttoria sono state interrogate le parti e i testi introdotti dalle stesse; oltre agli atti del procedimento tenutisi di fronte al

TER Pugliese, di cui si è già detto, sono state raccolte ulteriori prove documentali.

Con decreto del 14/07/2022 veniva disposta la pubblicazione degli atti. Il 19/09/2022 si decretava la *conclusione in causa*.

Le *Animadversiones Defensoris vinculi* sono state acquisite in Atti il 30/09/2022.

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMA ISTANZA.

### IN DIRITTO

**3.** Il can. 1101 del Codice vigente (corrispondente al can. 1086 del Codice abrogato, applicabile nel caso, attesa la data di celebrazione del matrimonio) mentre nel suo primo paragrafo pone la presunzione di conformità del consenso alle parole o ai segni usati per esprimerlo, prevede nel secondo paragrafo l'ipotesi inversa, ovvero che, nonostante l'espressione esterna del consenso, uno o entrambi i nubenti abbiano escluso il matrimonio stesso o uno dei suoi elementi o proprietà essenziali.

**4.** La simulazione totale, ovvero l'esclusione del *matrimonium ipsum* – fenomeno certamente di non facile ricorrenza –, può verificarsi tanto in forma esplicita quanto implicita, la quale si ha quando le motivazioni soggettive che portano alle nozze – nella terminologia scolastica, il *finis operantis* – assorbono totalmente la considerazione del nubente, di modo che il matrimonio degrada a puro mezzo di soddisfazione dei propri interessi e la causa propria di esso – il *finis operis* – non è fatta minimamente oggetto di volizione. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di chi si sposa solo per dare una copertura sociale ad una diversa relazione illecita; ma anche quello di chi ha di mira solamente la legittimazione della prole, o l'acquisto della cittadinanza e così via. Altro esempio di simulazione implicita sarebbe quello di un contrasto insanabile tra il *finis operantis* – inteso con volizione prevalente – ed il *finis operis* stabilito dalla natura e, quindi, da Dio.

5. L'esclusione deve essere posta in essere mediante un atto positivo della volontà. La giurisprudenza è sempre stata molto rigorosa nell'accertamento di questo requisito, ponendo molta attenzione a non confonderlo con un atteggiamento di mera inerzia o passività del volere, o ancora con atti che ricadono nel campo dell'intelletto, come il timore o la semplice previsione della fine infelice del matrimonio e così via. La prova della simulazione o esclusione segue una via diretta ed una indiretta. La prima si avvale della confessione giudiziale del presunto simulante, rafforzata dalle dichiarazioni extragiudiziali riportate da testimoni degni di fede e non sospetti quanto al tempo della loro conoscenza. La seconda prevede un esame logico comparativo della *causa simulandi* e della *causa nubendi*, onde appurare se, a lume di logica, l'esclusione appaia plausibile, vale e dire se erano più forti i motivi che potevano portare il nubente a contrarre un valido matrimonio ovvero quelli che potevano spingerlo a rifiutare *in toto* il coniugio o a privarlo di una sua nota essenziale.

6. La *causa simulandi remota* viene individuata nell'indole del simulante, nel suo ambiente familiare, nella sua educazione, nel suo modo di comportarsi antecedente alle nozze. Rilevano a questo proposito i costumi dissoluti del soggetto, la sua formazione relativa al matrimonio del tutto difforme dai principi cattolici, il suo allontanamento dalla Chiesa. La *causa simulandi proxima* può ritrovarsi nella mancanza di amore verso la comparte, o addirittura nel fastidio o avversione nei suoi confronti, o ancora nell'esser fatto il nubente oggetto di pressioni per celebrare le nozze. Nel valutare invece la *causa contrahendi*, occorrerà indagare se i nubendi sono stati spinti al matrimonio da un genuino amore sponsale, ovvero da altre motivazioni (interesse, insistenza dei familiari o della comparte, convenienza sociale etc.).

7. Infine la prova indiretta sarà completata da un approfondito esame di tutte le circostanze del caso: infatti le circostanze rendono chiare ed univoche le parole stesse, e contemporaneamente motivano le asserzioni facendole più verosimili. Tra le circostanze antecedenti alle nozze si considererà ad es. la durata e il modo con cui si è svolto il fidanzamento, la ricorrenza o meno di litigi e separazioni, l'esistenza di progetti matrimoniali. Tra quelle concomitanti, l'atteggiamento

della parte simulante durante il rito e la successiva festa nuziale. Tra quelle susseguenti, infine, lo svolgimento tranquillo o meno della convivenza, l'eventuale prassi contraccettiva, l'osservanza della fedeltà coniugale, la durata della vita in comune, l'iniziativa della separazione e la disponibilità alla riconciliazione etc. (cfr. D. TETI, *La simulazione totale del matrimonio nel diritto canonico*, in *Lessico del diritto di famiglia* 2/2002)

**8.** In tutti i casi di simulazione, la Giurisprudenza rotale ha da tempo individuato alcuni elementi di prova che necessariamente devono essere presenti per consentire il raggiungimento della certezza morale da parte del Giudice collegiale: *“Plura complectitur simulationis probatio cum validis argumentis superando sit contraria presumptio, in canone 1101 §1 statuta. Haec trial una simul concurrant: confessio asserti simulationis iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide digni tempore insuspecto facta, qui illam in iudicio referre vel comprobare valeant; proporzionata et gravis simulandi causa, a contrahendi bene distincta et circumstantiae prae et post matrimoniales nec non matrimonium concumitantes”* (coram FUNGHINI, diei 09-III-1994, in R.R.Dec. vol. LXXXVI).

## IN FATTO

**9.** L'Istruttoria *in casu* presenta un elevato livello di conflittualità tra le parti, con la difficoltà dimostrata dalle stesse di pervenire ad una ricomposizione delle reciproche divergenze. Molte energie sono state rivolte alla smentita delle affermazioni e della posizione dell'altro. I fatti risultano narrati, anche a più riprese e da prospettive diverse, dall'una e dall'altra parte, grazie anche alla presenza in Atti dell'istruttoria svoltasi tra il 2013 e il 2014 presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (v. S.I. pagg. 22-128). Riteniamo, quindi, di poter pervenire ad una sintesi degli eventi capace di sorreggere, senza la presenza di alcun ragionevole dubbio, un pronunciamento finale sul quesito di nullità in oggetto.

**10.** La *causa simulandi remota* è da ritrovare nella struttura tradizionale della famiglia R.: un padre autoritario, affettivamente “distan-

te” dai figli, tutore di un ordine morale molto severo, a cui tutti gli altri membri della famiglia dovevano sottoporsi.

*La mia famiglia è composta dai miei genitori e quattro figli. Mio padre era pensionato, come lavoratore (omissis), la mamma era casalinga. La nostra è sempre stata una famiglia di tipo tradizionale, cattolici e praticanti a tutt’oggi. Da sempre vi è stato un ottimo dialogo tra la mamma e noi figli, di meno con nostro padre che per la sua mentalità manteneva un po’ le distanze da noi figli ma solo a motivo di dimostrare la sua autorevolezza nei confronti di noi figli. Dalla mia famiglia comunque noi tutti figli abbiamo ricevuto una sana educazione morale, educativa e soprattutto religiosa (S.I. pag. 138/10).*

In tale contesto, “i valori cristiani tradizionali” sono vissuti quale *instrumentum unitatis familiae*; per cui al di là di ogni finalità evangelica, per “*morale cristiana*” è da intendersi l’insieme delle regole che permettono al “capo-famiglia” di mantenere l’ordine e il rispetto dei ruoli all’interno della propria casa, oltre che di garantire la rispettabilità-onorabilità di fronte all’opinione pubblica nel contesto sociale di appartenenza. Con la conseguenza che, con particolare riferimento al destino dei figli, quest’ultimo rimane subordinato alla conservazione di un ordine istituito di rapporti ed equilibri familiari e sociali. Secondo tale educazione, il matrimonio va vissuto dentro un bilanciamento-riconoscimento di prerogative, doveri, responsabilità e ruoli, senza che la dimensione affettiva della persona possa contare più di tanto. Ecco come si esprime la madre dell’Attrice nel 2014: *Mia figlia ha un carattere buono, fragile, molto condizionabile e quindi molto debole di carattere. La nostra famiglia è composta da noi genitori e da 4 figli di cui è la terzogenita. Ho già detto che nei nostri confronti M. N. ha avuto sempre rispetto e sudditanza specie per il fatto della gravidanza quando noi le imponemmo il matrimonio che lei subì senza poter reagire. Mia figlia ha ricevuto un’educazione cristiana e morale (S. I. pag. 49/4).*

**11.** La causa *simulandi proxima* è riscontrabile nelle crisi e problematiche del fidanzamento. Un fidanzamento molto breve, appesantito dagli impegni derivanti dagli studi universitari e segnato, già dopo quattro mesi dal suo inizio, dalla scoperta di una gravidanza inattesa e dalla conseguente destabilizzazione della relazione tra la R. e il R.

*“Il fidanzamento”, è durato un anno all’interno del quale io rimasi incinta come già depresso nel precedente interrogatorio del 16 marzo 2021[...] per ritrovarmi dinanzi alla gravidanza ad essere lasciata da R. Non fu assolutamente un anno sereno e tranquillo. Non ci frequentavamo molto durante questo anno di fidanzamento perché R. all’epoca studiava a (omissis) mentre io preferivo viaggiare e quindi ci vedevamo sporadicamente.*

Difficile accettare il fatto che per due persone che non si conoscevano per nulla, siano sufficienti quattro mesi di frequentazione (per altro discontinua) per stabilire una relazione profonda e stabile, oltre che finalizzata al matrimonio. Tanto più che la R. proveniva dal fallimento di un’altra relazione sentimentale, durata diversi anni. Alla luce di tali premesse, non si presenta sufficientemente motivata l’affermazione che la notizia della gravidanza abbia semplicemente anticipato decisioni già chiare e pacifiche.

*Il fidanzamento è durato poco più di un anno; ci determinammo al matrimonio perché M. N, rimase incinta involontariamente. Il matrimonio non era previsto ma con la gravidanza si aprì la strada verso le nozze. Il matrimonio fu deciso liberamente e non ci fu alcun condizionamento né da parte dei miei né da parte dei suoi (S.I. pag. 45/5).*

*Non ho mai percepito tale stato d’animo in lei, ho sempre pensato che vi fossero dei sentimenti tra di noi, e che il matrimonio, pure se affrettato a motivo dell’insorta gravidanza, fu decisione presa da entrambi senza alcun tipo di coercizione. Lo ribadisco, tra noi c’era amore e comprensione, non avevamo pensato subito al matrimonio data la brevità del fidanzamento, ma alla fine eravamo contenti di sposarci (S.I. pag. 164/3).*

È, invece, più credibile che la notizia del nascituro abbia impattato su una relazione ancora immatura, destabilizzando gli equilibri tra le parti e la loro reciproca percezione, fino a spiegare più che plausibili interruzioni temporanee della frequentazione.

D’altronde, lo stesso convenuto, durante l’istruttoria del 2014, aveva affermato che: *Non so come hanno reagito i genitori di M. N. Quando M. N. rimase incinta io rimasi spaventato, non mi aspettavo questa notizia ero imbarazzato nel comunicarlo ai miei genitori. Io proposi anche l’aborto, ma nel giro di mezza giornata esclusi questa ipotesi e accettai la gravidanza e di fronte alla volontà di*

*M. N. di volere il matrimonio tutto si risolse con la reciproca accettazione. In questo periodo dalla gravidanza al matrimonio non ricordo momenti tristi* (S.I. pagg. 45-46/5).

Anzitutto, sottolineare di non aver conosciuto la reazione dei futuri suoceri alla notizia della gravidanza, è già indice di un atteggiamento di lontananza e distacco assunto dall'uomo in quell'occasione. Inoltre, per quanto alte possano essere le capacità di resilienza del convenuto, risulta difficile credere alla possibilità che in "mezza giornata" una persona possa passare con disinvoltura da una condizione di "spavento-imbarazzo" alla piena "pacificazione-accettazione" di un evento "non voluto"; e dalla *proposta di aborto* alla permanente gioia per la venuta del nascituro. Si tratta di incrinature e contraddizioni, all'interno dell'esposizione del resistente, che avvalorano la tesi attorea alla base della *causa simulandi*.

**12.** La *causa contrahendi* è da rintracciare tutta nell'intervento del padre dell'Attrice, il quale, alla notizia della gravidanza della figlia, si muove secondo le regole del proprio contesto sociale e morale di riferimento. La R. non dispone delle possibilità di far valere una propria distinta volontà e posizione. Ella vorrebbe semplicemente che il R. si assumesse le sue responsabilità di padre, senza necessariamente arrivare al matrimonio. Ma, se da un lato, la sua necessaria sottomissione alle decisioni paterne non le permisero di contestare la risoluzione genitoriale; dall'altro, l'acerbità della relazione con il convenuto non le consentirono di raggiungere una pur minima serenità su cui poggiare la scelta consapevole di un valido consenso matrimoniale.

*L'iniziativa del matrimonio fu presa esclusivamente da mio padre, il quale, nonostante la sua mentalità, non mi avrebbe chiesto né ora né mai di interrompere la gravidanza come del resto avrebbe voluto R., però lo stesso mio padre ad ogni costo mi impose, stavolta con autorevolezza ed autorità, che mi dovevo assolutamente sposare con R. Io certamente, nonostante la gravidanza che avrei comunque continuato a portare avanti per i miei principi morali e cristiani, ma non sposandomi con R., pur credendo nel matrimonio sacramento. L'atteggiamento di R. dinanzi alla mia gravidanza mi fece crollare il mondo addosso per l'atteggiamento assunto, e fui personalmente io a prendermi il coraggio per presentarmi con l'ecografia in mano a casa dello stesso R. e in-*

*formare la sua famiglia, ma tutto ciò non voleva assolutamente dire da parte mia che io lo stessi cercando per sposarlo; volevo semplicemente che ne fossero al corrente i genitori e che lo stesso R., pur non volendolo sposare, si fosse assunto quanto meno le sue responsabilità di padre del futuro nascituro.*

In conclusione, *finis operis* e *finis operantis* non possono trovare alcuna ragionevole composizione.

**13.** *Quanto all'atto positivo di volontà, esso si presenta più volte confermato in Atti: Non so chi prese l'iniziativa di mettersi insieme, sono particolari che io non conosco. Non ci fu fidanzamento ufficiale in quanto con la notizia della gravidanza inaspettata, noi genitori imponemmo a mia figlia il matrimonio riparatore. Dalla notizia della gravidanza al matrimonio sono passati 4 mesi, giusto il tempo di fare le carte. Ognuno stava nelle proprie case, mia figlia era sola, abbattuta e triste e più volte mi ha manifestato la volontà di non volersi sposare in quanto non le piaceva il carattere di R., molto instabile e problematico come dopo il matrimonio io ho potuto verificare. Ma prima io ero accecata dallo scandalo che mia figlia ini aveva procurato in casa mia. Di conseguenza non vedevo altro se non il matrimonio riparatore. Per questa ragione non sentivo i dubbi che M. N. mi diceva sulla sua volontà di non volersi sposare con R. Ci fu scarsa frequentazione nonostante lei fosse incinta perché ricordo che R. non veniva tutti i giorni ma solo nei fine settimana in quanto lui trovava la scusa di essere studente di (omissis) dove lui dichiarava di soggiornare (S.I. pagg. 49-50/5).*

Cogliamo l'occasione per evidenziare come il comportamento del R, coincida con il profilo di chi si sente distante dagli eventi, in quanto onerato da una responsabilità quanto meno *inattesa*, e non piuttosto con la condizione gioiosa di chi sta semplicemente accelerando la realizzazione della sua felicità, che, invece, metterebbe la persona dentro dinamiche di partecipazione e coinvolgimento.

*Dei preparativi se ne occupò M. N., i suoi e i miei genitori; io ne rimasi fuori perché ero intento a studiare (S.I. pag. 46/10)*

**14.** Le circostanze post-nuziali sono perfettamente coerenti con la riserva mentale *ante-nuptias*: la dimora coniugale stabilita al pia-

no superiore rispetto alla casa dei signori R., abitazione costruita e arredata dal padre della donna; le relazioni difficili tra i genitori della donna e il convenuto; la distanza affettiva e anche fisica tra le parti.

*La nostra convivenza coniugale durò di fatto dal 2002 al 2011. Fu però per me motivo di liberazione parziale il fatto che R. durante i giorni infrasettimanali volle andarsene ad abitare a (omissis) dove, a suo dire, doveva completare gli studi in (omissis), ed abitava da un suo amico che poi fu nostro testimone di nozze; in (omissis) comunque non si laureò mai. Veniva a casa nei fine settimana e non sempre. Tutta la vita coniugale fu un enorme travaglio quotidiana per tutti quanti e non solo per me, anche per i miei genitori e i miei fratelli. Ciononostante rimasi incinta del secondo figlio nel 2005, casualmente e fortuitamente, vista l'amara esperienza precedente prima del matrimonio. Stavolta, a differenza della prima gravidanza, la reazione di R. fu impassibile anche perché nulla gli gravava o cambiava (S.I. pag. 141/20)*

La convivenza coniugale durò nove anni. La durata del matrimonio non significò di per sé stessa armonia tra i coniugi, armonia, che infatti non vi fu. La R. continuò a sentirsi legata al marito per un mero *senso del dovere e di rispetto verso quell'ordine sociale e familiare* in cui è cresciuta e per il bene dei propri figli. I figli furono la fonte affettivo-motivazionale che permettono alla donna di continuare a sottoporsi all'obbligo dell'essere moglie, senza soccombere del tutto psicologicamente. Ciò spiega anche l'arrivo del secondogenito, nel 2005, pur senza il trasporto di una relazione sentimentale risanata.

**15.** Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario tra R. M. N. e R. R., ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

Simulazione totale del consenso da parte della donna, attrice  
(can. 1101 §2 CIC)”

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È data facoltà alla sig.ra R. M. N., parte attrice, e al sig. R. R., parte convenuta, di passare a nuove nozze “*purché non vi siano impedimenti di altro genere*”.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio al costo di causa. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 11 novembre 2022*

Sac. Giovanni MADAFFERI, *Ponente*

Sac. Marcello FROIO

Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: M. - G.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore*  
(can. 1101, § 2 CIC).

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice: Avv. rot. Danila Leale

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Mons. Antonio Morabito*

### FATTISPECIE

M. N. e G. M. S. si conoscono nell'estate del 2010 per tramite di comuni amici. Sorto reciproco interesse, dopo qualche mese di frequentazione amicale, i due decidono di iniziare una relazione sentimentale.

Il fidanzamento, durato cinque anni, mette in luce, sin dall'inizio, una profonda diversità tra le parti che sfocia in continui litigi, rotture e riprese e un rinvio delle nozze.

Nonostante ciò però, le nozze vengono celebrate il (omissis).

Il coniugio appalesa sin da subito l'inconsistenza e la fragilità dell'unione, e la convivenza mostra in maniera chiara e definitiva l'inesistenza di afflato, del tutto priva di autentico e sincero dialogo, ma

piuttosto evidenzia la precarietà della coppia sotto ogni aspetto, riproducendo l'andamento altalenante del fidanzamento, finché, dopo appena tre anni di matrimonio, la rottura diventa inevitabile.

Dal matrimonio non sono nati figli. Tra le parti è in atto la separazione legale davanti al Tribunale civile di (omissis), omologata il 02.02.2020.

In data 19.02.2021, il M. presentava innanzi a Q.N. Tribunale, per tramite del suo Patrono di fiducia, supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del suo matrimonio contratto con la G. a motivo della “*esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’uomo ex can. 1101 §2*”.

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale, veniva ammesso il libello, nominato il Tutore del Sacro Vincolo (Ferraro), e citate le parti per la *contestatio litis* con decreto in pari data.

Acquisita la risposta di parte convenuta, che conferma quanto dichiarato nel libello, in data 26.04.2021 si celebrava la *Sessio pro contestatio litis*, concordando il dubbio nella seguente formula:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’uomo, attore (can. 1101 §2)*”.

Contestualmente si costituiva il Collegio giudicante (Varone - Morabito (I) - Pizzimenti).

Con decreto del 12.05.2021 si decretava l’apertura dell’istruttoria. La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell’istruttoria è stata interrogata parte istante e raccolte le deposizioni testimoniali dei testi da egli indotti. Parte convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e veniva dichiarata assente dal giudizio con decreto del 23.08.2021.

In pari data si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 18.09.2021.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti l’01.10.2021, mentre il *Restrictus juris et facti pro parte actrice* è pervenuto il 02.10.2021.

Il 18.10.2021 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza, che è **affirmative** per il capo addotto.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

## IN DIRITTO

Il Sacramento del matrimonio nasce dal consenso legittimamente manifestato da parte dei coniugi, quale atto di volontà tramite il quale l'uomo e la donna donano sé stessi e si accettano reciprocamente. Il *consortium totius vitæ* è ordinato al bene dei coniugi ed alla generazione ed educazione della prole ed è caratterizzato da due proprietà essenziali cioè l'unità e l'indissolubilità, in forza delle quali l'unione coniugale si presenta come esclusiva e perpetua.

Il carattere essenzialmente autodonativo del patto coniugale postula che esso debba necessariamente sorgere da un libero atto di volontà cosciente e consapevole, da una libera decisione interiore; tuttavia, se i soggetti devono essere liberi nella scelta tanto del matrimonio quanto del futuro coniuge, non lo sono certamente con riferimento all'adesione dei contenuti essenziali del matrimonio, quali l'unità, l'indissolubilità, il *bonum coniugum* e l'*ordinatio ad prolem*.

Naturalmente, la volontà che nasce dalla dimensione interiore dei coniugi dev'essere espressa nell'ambito sociale mediante una dichiarazione esteriore: a tal proposito, il Legislatore canonico ha formulato, nel can. 1101 §1 del Codice vigente, una presunzione legale circa la corrispondenza tra la volontà manifestata esternamente dai coniugi e la loro volontà interiore, ammettendo comunque l'eventualità di una discrepanza tra le due dimensioni, esterna ed interna, dell'unica volontà dei nubenti. Tale frattura tra l'effettiva volontà del nubente e la manifestazione esterna del segno nuziale prende il nome di simulazione o, per utilizzare la terminologia codiciale, di esclusione.

Affinché si determini tale esclusione si richiede nel nubente l'esistenza di un **atto positivo di volontà** escludente, che risulti superiore rispetto all'apparente atto di volontà di contrarre. Il Legislatore, quindi, vincola il fenomeno giuridico dell'esclusione all'effettiva esistenza di un atto positivo di volontà, alla "necessaria positività" dell'atto escludente, onde non è sufficiente l'assenza della volontà matrimoniale, ma è necessaria "*la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio (...) una vera e propria volontà, un velle*

non piuttosto che un nolle” (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1974, p. 92). La Giurisprudenza rotale ha costantemente sostenuto che il positivo atto di volontà consiste “*in firmo, deliberato et concreto proposito prae mente concepto et cum consensu matrimoniali essentialiter connexo*” (coram FIORE, *decisio diei 18.11.1964*, in R.R.Dec. 56, p. 813, n. 2).

Pertanto, l’atto positivo di volontà, attuale o quantomeno virtuale, può essere realmente espresso mediante un atto escludente esplicito oppure implicito, cioè mediante comportamenti concludenti del soggetto o attraverso circostanze che emergono dallo stile di vita del medesimo; dev’essere frutto di un attività deliberativa e va distinto dalla volontà che si trova nello stato di inerzia, dalla volontà generica, costituita cioè da una disposizione generale della mente che comunque non intacca la volontà concreta e specifica di quel determinato matrimonio, e dalla volontà ipotetica o interpretativa; va inoltre distinto dal semplice errore e dall’intenzione abituale, ossia un modo di pensare che riguarda genericamente il matrimonio senza intaccare la volontà in ordine al matrimonio concreto del nubente: in tutte queste ipotesi, l’*intentio* del nubente non ha efficacia invalidante.

L’esclusione può avere ad oggetto l’intero matrimonio, per cui la Dottrina e la Giurisprudenza parlano di ‘simulazione totale’; ovvero una proprietà o un elemento essenziale dello stesso – come nella fattispecie in esame – per cui si parla di ‘simulazione parziale’. Il **bonum sacramenti**, nella triplice accezione di stabilità, perpetuità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, rappresenta uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico (v. can. 1056 c.j.c.). Trattasi di una proprietà essenziale del vincolo matrimoniale: “*avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell’intima identità e inscindibile appartenenza che supera i legali parentali e fa sì che i due diventino una carne sola*”(coram STANKIEWICZ, *decisio diei 25.06.1993*).

L’esclusione del *bonum sacramenti* presuppone un atto positivo di volontà prenuziale contrario all’indissolubilità del vincolo, traducendosi nella riserva del diritto (o della facoltà) di sciogliere, in futuro, il proprio matrimonio (*ius solvendi vincolum*). Il *bonum sacramenti* può, in concreto, essere respinto sia in forma assoluta (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento del matrimonio a prescindere da ciò che accadrà in futuro), sia in forma ipotetica o *si casus ferat*

(quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento solo nel caso in cui il matrimonio dovesse andar male). Entro l'esclusione, ipotetica o condizionata, del *bonum sacramenti*, la Giurisprudenza rotale individua tre distinte modalità: c.d. *matrimonium ad experimentum* (in cui viene colpita la stabilità del vincolo matrimoniale); c.d. 'matrimonio a tempo' (in cui viene meno la stessa perpetuità del vincolo); e matrimonio celebrato con la riserva di ricorrere al divorzio (in cui viene meno la stessa indissolubilità del vincolo) (cfr. *coram POMPEDDA, decisio diei 23 octobris 1998*, in R.R.Dec. 90, pp. 622-635).

Per quanto attiene alla **prova della simulazione**, "*iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibiliorumque reddant*" (*coram FUNGHINI, decisio diei 14.10.1992*, in R.R.Dec. 86, p. 469, n. 13).

Secondo lo schema delineato dalla tradizione giurisprudenziale, si dovrà procedere a mezzo di prova diretta ed indiretta; tramite la prima si potrà ricostruire, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte in sede di confessione giudiziale, o riferite dai testi, l'effettiva volontà presente nel nubente al momento della prestazione del consenso; con la prova indiretta, invece, si mirerà a ricostruire la volontà simulatoria avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una certa connessione con l'oggetto dell'esclusione: l'indagine sarà rivolta, pertanto, all'individuazione della *causa simulandi*, di quella *contrahendi*.

Il punto di partenza è inevitabilmente la **confessione del presunto simulante**, sia giudiziale che extragiudiziale, finalizzata, prevalentemente a ricercare l'atto positivo di volontà con il quale egli abbia manifestato l'intenzione di contrarre un matrimonio non indissolubile. Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova piena, ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze di persone degne di fede apprese in tempo non sospetto, al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella propria confessione giudiziale. Fondamentale è poi l'individuazione della **causa simulandi**, quale motivazione che spinge il soggetto a simulare il consenso; essa viene distinta in *remota et proxima*. La *causa simulandi remota* deve indi-

viduarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell'ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la *causa simulandi proxima*, invece, viene ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del matrimonio con l'altra parte. La *causa simulandi* dovrà essere ***apta et proportionate gravis*** e considerata “*non tantum in seipsa et absolute, sed relate ad simulantem, in aestimatione eiusdem*” (cfr. P. BRUNO BOCCARDELLI, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la *causa simulandi* venga posta in relazione alla ***causa contrahendi***, vale a dire la ragione per la quale il simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque contratto il matrimonio: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell'amore esistente tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione.

Infine, a corroborare quanto emerso dalle prove, contribuisce la valutazione di tutte le **circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti** il matrimonio, da cui poter ricavare importanti elementi di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del comportamento del nubente che si presume abbia escluso l'indissolubilità del vincolo: tali circostanze, ovviamente, non sono in grado da sole di costituire prova piena, in quanto interessano solamente indirettamente l'esclusione da dimostrare, tuttavia possono concorrere positivamente o negativamente a sostenere o a demolire una determinata tesi simulatoria.

## IN FATTO

L'attenta analisi delle Tavole processuali, alla fine di una intensa ed esauriente attività istruttoria, ha permesso al Collegio di pronunciarsi, dopo ampia discussione, circa l'invalidità del presente matrimonio. Alla luce degli Atti e dei fatti di causa, e nonostante il comportamento processuale di parte convenuta che non si è costituita davanti al Giudice, né ha motivato la sua assenza o fatto conoscere per iscritto il suo pensiero, sebbene ritualmente citata più volte, il Collegio giudicante ha ritenuto di aver raggiunto la certezza morale richiesta dalla Normativa canonica per poter rispondere *affirmativamente* al dubbio pro-

posto circa l'invalidità ***ob exclusionem indissolubilitatis ex parte viri ex can. 1101 §2.***

L'attore in causa ha dichiarato di aver conosciuto la convenuta nell'estate del 2010 in occasione di una festa tra comuni amici. Dopo la prima conoscenza nata dal rapporto amicale, seguì la frequentazione con successivo fidanzamento. Il rapporto sentimentale registrò numerose interruzioni, ed una in particolare, la più grave, avvenne nel giugno 2015 allorché furono annullate le nozze già stabilite per il successivo mese di agosto. A tal proposito significativa è la testimonianza qualificata da parte del Parroco di (omissis), parrocchia dei nubendi. Il Sacerdote ha dichiarato rispondendo ad una ADR del Giudice così come segue: *“è stato l'attore a venire a parlare con me per manifestare la sua volontà di non sposarsi più con G. S. perché tra loro c'erano sempre contrasti e posizioni diverse”* (Somm. 35/Ex officio). Il Sacerdote ha riferito anche di essere a conoscenza delle diversità caratteriali tra i due: *“ciascuno manifestava problematiche nei confronti dell'altro partner, particolarmente il M. nei confronti della G. Diceva che S. era insopportabile e che erano incompatibili”* (Somm. idem). Infatti, a dire del Sacerdote, il M. era *“persona insicura e molto dipendente dalla madre”*, rimasta vedova al tempo in cui il figlio era molto piccolo, la G. invece era *“determinata, testarda, volitiva, dominante nel rapporto”*.

Il testimoniale escusso, interamente indotto dall'attore, conferma le dichiarazioni dell'uomo. Il primo teste, fratello maggiore del M., ha dichiarato che in occasione del rinvio delle nozze, il Parroco ha voluto conoscerne le ragioni e se fosse ancora il caso di procedere, visto che il rapporto era così litigioso sin dall'inizio: *“mio fratello però non andò personalmente perché si vergognava di fronte al Parroco di dire che non faceva più le nozze e per questo ha mandato me. Il Parroco procedette ad annullare le nozze fissate per agosto 2015, mentre il matrimonio effettivo avvenne nel dicembre dello stesso anno”* (Somm. 25/3, Ex officio). La seconda teste, madre del M., ha dichiarato di essere rimasta vedova sin dal 1994, con quattro figli: *“sono stata madre e padre ed ho cercato di dare loro una buona educazione e di sistemarli”* (Somm. 28/1). La teste ha specificato che non vi fu mai intesa tra lei e i parenti della G., né vi fu mai ufficializzazione del fidanzamento. A quel tempo il figlio lavorava a (omissis), mentre S. collaborava nell'asilo della propria genitrice, e

questo per tutta la durata del fidanzamento, durato quasi cinque anni. La teste ha concluso dicendo: *“li sentivo litigare sempre al telefono. N. era spesso agitato e nervoso. Diceva che “non ce la faceva più”. Il fidanzamento è stato interrotto e ripreso più volte proprio a motivo dei continui litigi, che avvenivano per qualsiasi cosa, e per il fatto che S. non voleva partecipare agli eventi della mia famiglia”* (Somm. 28/Ex officio). L'ultimo teste, fratello minore del M., ha affermato che N. ebbe dei dubbi e perplessità al momento delle nozze legati a problemi di incompatibilità con S., fino a dichiarare *“a settembre mi disse “tranquillo, se le cose non dovessero andare per il meglio, divorzio”* (Somm. 31/6). Lo stesso teste conclude, registrando che anche la convivenza coniugale fu alquanto travagliata: *“la convivenza matrimoniale è durata pochi anni e fu vissuta male: N. e S. hanno continuato a vivere un rapporto litigioso, cosa che nel 2019 portò mio fratello a chiudere definitivamente la relazione con S. G., fino alla rottura definitiva in estate”* (Somm. 32/14).

Consta rilevare che la presente causa ha registrato l'assenza della parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, circostanza che ha comportato dichiarazione d'assenza della stessa, che ha comunque voluto rilasciare una dichiarazione di verità dalla quale risulta con certezza: *“1. che tranne qualche inesattezza sulle date, quello che è stato scritto nel libello corrisponde al vero; 2. che non intendo prendere parte a questa causa; 3. che qualunque decisione del Tribunale la accoglierò”* (cfr Somm. 11 Prot. 0837/21).

La lettura degli Atti ha dimostrato in definitiva, giudizialmente e in maniera inconfutabile, sia *ante* che *post-nuptias*, la **causa simulandi**, così come anche la **causa contrahendi**, ossia la volontà, chiara e proporzionata del M. di escludere l'indissolubilità del coniugio laddove le cose non fossero andate bene dopo la celebrazione delle nozze. In conclusione, tutte le **circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti** confermano il positivo atto di volontà diretto ad escludere il vincolo dal suo matrimonio con la G.

Il Difensore del Vincolo, posti i rilievi fatti e attenzionando l'intera fattispecie, dopo aver osservato che esiste *“omogeneità tra le dichiarazioni dell'attore e i suoi testi [...] ritiene in coscienza di dover rimettersi alla Prudente Giustizia dei Rev.mi Sigg. Giudici”*.

Alla luce dei suesposti Atti e fatti di causa, il Collegio, in ossequio alla disciplina di cui al can. 1579 c.j.c. ritiene di aver raggiunto la cer-

tezza morale per **rispondere al dubbio formulato così come segue.**

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**,  
Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo  
Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

del matrimonio celebrato tra **M. N.** e **G. M. S.**, ritenendo che al  
dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101 §2 c.j.c.)”*,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

Entrambe le parti, sigg. **M. N.** e **G. M. S.**, hanno il diritto di con-  
trarre un altro matrimonio, purché non vi siano impedimenti di altro  
genere.

La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo  
obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. La  
parte convenuta non si è costituita in giudizio. Gli oneri processuali  
non coperti dal contributo di parte attrice, sono a carico del Tribuna-  
le. La misura degli onorari dovuti dalla parte attrice al suo Patrono di  
fiducia è conforme alla Dichiarazione sull’impegno economico sotto-  
scritta ed inclusa in Atti.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di  
pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai  
sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di  
difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 c.j.c.), proponendo im-  
pugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribu-  
nale Apostolico della Rota Romana. L’appello dev’essere interposto  
davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici)**

**giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 c.j.c.). Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 c.j.c.) e sarà trascritta nei registri parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi pertinenti (can. 1682 §1 c.j.c.).

*Reggio Calabria, 18 ottobre 2021*

Mons. Antonio MORABITO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Rossano – Cariati*

Nullità di Matrimonio: C. - D.

– *Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101 § 2 CIC).*

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice: Avv. Roberto Ruggeri

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Michele Munno*

### FATTISPECIE

**1.** Le parti si conobbero in un locale nel 1992, dove l'attrice era stata condotta da alcuni amici, con il desiderio di sollevarla dal forte turbamento seguito al suicidio, alla presenza della stessa attrice, di un giovane che le aveva manifestato i propri sentimenti, mentre lei aveva opposto un rifiuto, desiderando consacrarsi al Signore. La frequentazione con il convenuto, saltuaria e sempre ad iniziativa dello stesso convenuto, durò per circa tre anni, finché lo stesso convenuto le chiese di unirsi in matrimonio, mentre l'attrice non seppe opporre un rifiuto.

Il matrimonio, preparato esclusivamente dai familiari e di cui l'attrice si disinteressò completamente, fu celebrato il (omissis).

La vita coniugale, da cui nacquero due figlie, durò circa 9 anni, finché l'attrice, incapace di sopportare la convivenza e rifiutandosi di avere rapporti intimi, a causa della sempre maggior presenza del convenuto in casa, decise di interromperla, senza possibilità di ristabilirla.

Le parti, con sentenza del Tribunale Civile di (omissis) del 05.11.2015, hanno ottenuto la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Il 26.09.2016, l'attrice, tramite il proprio patrono di fiducia Avv. Stefania Pezzo, presentava supplice libello (datato 08.09.2016), presso il N. Tribunale, chiedendo che venisse vagliata la validità del proprio matrimonio con il convenuto, a norma del can. 1101 §2 del CIC (Summ., 3).

In data 30.09.2016, riconosciuta la competenza del N. Tribunale "ratione contractus", veniva emesso il decreto di ammissione del libello e citazione in giudizio delle parti, con la contestuale nomina del Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro).

Il 31.10.2016, veniva emesso il decreto di concordanza del dubbio e della costituzione del Collegio (Preside, Istruttore e Ponente: Mons. Vincenzo Varone; Congiudici: Sac. Pasquale Zipparrì e Mons. Vincenzo Pizzimenti). Il dubbio veniva determinato nel seguente modo:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

*Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice (can. 1101 § 2 CIC)”.*

Il 20.01.2017, veniva decretata la nuova costituzione del Collegio: il Sac. Nicola Alessio veniva designato quale nuovo Giudice Istruttore e Ponente (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Nicola Alessio; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

Il 04.02.2017 veniva emesso il decreto di apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al Rev.do Sac. Nicola Alessio.

In data 28.03.2017 veniva decretata la nuova e definitiva costituzione del Collegio: il Sac. Michele Munno veniva nominato Giudice Istruttore e Ponente (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Michele Munno; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti).

3. In fase istruttoria, l'attrice con una sua dichiarazione datata 16.08.2017 e pervenuta il 28.08.2017, ha chiesto la revoca del suo precedente patrono e la costituzione del nuovo, Avv. Roberto Ruggeri (Summ., pp.17-20); successivamente sono stati ascoltati l'attrice e tre suoi testi. Il convenuto, debitamente citato, si rendeva indisponibile per la prima convocazione (Summ., p. 78) e, successivamente, comunicava di rinunciare al procedimento (Summ., p. 81).

Pertanto, con decreto del 02.02.2018, lo stesso convenuto veniva dichiarato assente dal giudizio.

Conclusa l'istruttoria, in data 09.02.2018, veniva emesso il decreto di pubblicazione degli atti.

Il 16.03.2018 veniva emesso il decreto di *conclusio in causa*.

Il Patrono di parte attrice faceva pervenire il *Restrictus iuris et facti pro actore* il 27.03.2018.

Il Difensore del Vincolo presentava le *Animadversiones* il 06.04.2018.

Terminata la fase della discussione, si addivene infine alla decisione della causa.

Ora spetta a Noi Giudici rispondere al dubbio concordato, con sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

#### IN DIRITTO

4. È opportuno, innanzitutto, ricordare quanto prescrive il can. 1101, §1 del vigente Codice, ovvero *Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*. Tale canone riprende, quasi alla lettera, quanto nel Codice di diritto canonico promulgato nel 1917 prescriveva il già can. 1086, §1: *Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*.

Si nota facilmente che il vecchio can. 1086, §1, attraverso l'uso dell'avverbio *semper*, sottolineava enfaticamente tale presunzione. Tuttavia, si tratta di una *presumptio iuris tantum*, ammettendo la prova del contrario e, proprio per questo motivo, il can. 1101, §1 non riporta l'avverbio utilizzato nella formulazione del can. 1086, §1, non più vigente.

Il can. 1086, §1 del Codice del 1917, poi, prescriveva: *At si alterutra vel utraque pars positivo voluntaris actu excludat matrimo-*

*nium ipsum, aut omne ius coniugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem, invalide contrahit*; mentre il can. 1101, §1, ora vigente, così prescrive: *At si alterutra vel utraque pars positivo voluntaris actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentialia aliquod elementum, vel essentialia aliquam proprietatem, invalide contrahit*. Interessante è, quindi, notare che, pur essendo diversa la formulazione del §2 dei succitati canoni, entrambi dichiarano che contrae invalidamente il matrimonio chi esclude *matrimonium ipsum*.

Anche se il can. 1101, §2, richiamando quanto prescritto dai cann. 10 e 124, costituisce una legge irritante, essa è tale non in virtù della legge positiva che sancisce tale principio, ma in virtù della stessa legge naturale, poiché nessuna potestà umana può supplire ciò che costituisce lo stesso matrimonio: *Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet* (can. 1057, §1). Di conseguenza, il matrimonio ha una sola causa efficiente, ossia il consenso dei nubendi.

Pertanto, se dunque qualcuno esclude, con atto positivo della volontà, l'oggetto formale ed essenziale – ovvero lo stesso matrimonio – oppure qualcosa che riguarda propriamente tale oggetto formale – dare e accettare reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio e cioè stabilire tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole – oppure non ha assolutamente la volontà di contrarre matrimonio, anche se apparentemente scambia il consenso, produce un atto giuridico nullo.

Tale fenomeno si chiama simulazione totale.

5. C'è da dire che né il Codice del 1917 né il Codice vigente utilizzano l'espressione *simulatio totalis*; tale espressione, tuttavia, viene adoperata nella giurisprudenza rotale (A. Stankiewicz, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem*, in *Monitor ecclesiasticus* 122 [1997], 199-200). La simulazione totale non va confusa in alcun modo con forme psicologiche deboli di esclusione, come la "semplice disponibilità", la "propensione d'animo" o l' "intenzione abituale", poiché, in linea generale, la simulazione consiste nella deliberata discordanza, nel soggetto simulante, tra la sua volontà interna e la sua manifestazione o dichiarazione.

6. Sotto l'unico capo della simulazione totale si considerano diverse fattispecie o figure specifiche di nullità. Così, principalmente, si dà simulazione totale se qualcuno:

- non vuole dare positivamente il consenso (cf coram Abbo, sent. diei 8 februarii 1968, RRDec., vol. LX, p. 81, n. 8) oppure se qualcuno interpreta una commedia (coram Parisella, sent. diei 16 iunii 1983, RRDec., vol. LXXV, p. 343, n. 3), nel caso in cui del tutto manca la volontà matrimoniale (coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, RRDec., vol. LXXXIV, p. 467, n. 9);

- esclude la comparte come nubenda e la considera, forse, come semplice amante (cf coram Mercieca, sent. diei 15 iunii 1973, RRDec., vol. LXV, p. 508, n. 2);

- ha la volontà di escludere lo stesso matrimonio, poiché il proposito è contenuto in colui che esclusivamente attraverso la celebrazione esterna del rito nuziale si volge a perseguire un fine completamente diverso dal matrimonio, che si propone pure unicamente di pattuire, esclusi però tutti gli effetti del matrimonio (coram Stankiewicz, sent. diei 26 iunii 1986, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 401, n. 7);

- include nell'oggetto del consenso gli elementi che contraddicono radicalmente quella condivisione di vita e di amore che è stata stabilita dallo stesso Creatore (coram de Lanvesin, sent. diei 19 novembris 1986, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 644, n. 6)

Avendo considerata la varietà delle figure specifiche che comprendono il capo della simulazione totale, si richiede che nei singoli casi si esaminino attentamente se davvero si tratti della fattispecie della simulazione totale o invece di un'altra anomalia del consenso matrimoniale, che non invalida il consenso oppure rende invalido il matrimonio per un altro capo di nullità.

7. Per quanto riguarda la prova, la simulazione totale, secondo lo schema elaborato dalla tradizione giurisprudenziale, va dimostrata a mezzo di prova diretta e indiretta. A mezzo di prova diretta si deve ricostruire, attraverso le dichiarazioni della parte e dei testi, in sede di confessione giudiziale, l'effettiva volontà al momento della prestazione del consenso. A mezzo di prova indiretta si deve ricostruire la volontà simulatoria.

È necessario, pertanto, individuare la *causa conthraendi*, la *causa simulandi* e valutare le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio.

## IN FATTO

8. Il Collegio dei Giudici, dopo ampio e approfondito esame degli atti della causa N.M. C. – D., non ha argomenti validi per negare il capo di nullità addotto. Pertanto, i Giudici si dicono concordi nel dichiarare la nullità di questo matrimonio, che traspare in tutta oggettività dalla lettura delle tavole istruttorie.

La presente istruttoria si è svolta con l'escussione della parte attrice e di tre testi per la parte attrice.

### **CIRCA LA CONFESSIONE DEL SIMULANTE**

9. La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a coloro che sono diretti protagonisti dei fatti e, in particolar modo, alla confessione giudiziale del simulante.

L'attrice, fin dall'infanzia, ha sperimentato una forte attrazione per la vita religiosa e, nella stessa, si è andata determinando una sempre più chiara volontà di donarsi completamente al Signore attraverso la professione dei consigli evangelici in un istituto religioso.

Per le modeste condizioni economiche della famiglia di origine, l'attrice non poté continuare gli studi e, all'età di circa 15 anni, iniziò a lavorare presso una pizzeria a (omissis), suo paese di origine. Proprio lì, quando aveva circa 18 anni, fu oggetto di attenzioni da parte di un giovane, che prestava il servizio di leva nella (omissis). Questi si era invaghito dell'attrice e la corteggiava. Quando lei cercò di chiarire che non era affatto interessata a frequentare il giovane, volendosi consacrare al Signore e diventare religiosa, il pretendente compì un gesto folle e si uccise davanti agli occhi dell'attrice, sparandosi al petto con la pistola di ordinanza. Tale gesto turbò gravemente l'attrice e ne indebolì notevolmente la volontà.

Infatti, quando conobbe il convenuto – anche questi militare, come il primo pretendente – il quale nel suo modo di fare ricordava il giovane suicida, ella fu incapace di esprimergli la sua volontà di consacrarsi al Signore e diventare religiosa e, quando il convenuto, dopo circa tre anni di sporadica frequentazione, le chiese di sposarlo, l'attrice accettò la proposta e contrasse matrimonio solo per paura che potesse ripetersi quel fatto drammatico che l'aveva così gravemente turbata qualche anno prima.

Proprio la paura, pertanto, può essere considerata *causa conthra-endi* nella scelta del matrimonio da parte dell'attrice.

Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'attrice, alla domanda sul perché ella decise di fidanzarsi e poi di sposarsi con il convenuto, l'attrice risponde: «*Per paura*» (Summ., p. 43); e, in seguito, aggiunge: «*Aurei voluto dirgli le stesse cose che avevo detto al ragazzo precedente, cioè che sentivo la vocazione religiosa e volevo diventare suora. In quel momento rimasi in silenzio tuttavia dopo qualche mese accettai la proposta contro la mia stessa volontà e con paura*» (Summ., p. 43). Precedentemente, la stessa attrice aveva dichiarato che il suo era «*un matrimonio che non ha motivo di esistere. Per quanto mi riguarda non è mai stato tale*» (Summ., p. 37). Particolarmente rilevante, inoltre, è quanto la stessa attrice dichiara a proposito della cerimonia nuziale: «*Interiormente non ero presente alla cerimonia. Non mi resi conto minimamente di come si svolse la liturgia. Più volte mi era venuto il desiderio di scappare via e pregavo ed ero in dialogo con il Signore che mi desse la forza di sopportare tutto ciò, sia in quel momento che nel futuro, perché per me era una forzatura, una finzione*» (Summ., p. 44).

#### CIRCA LE DEPOSIZIONI DEI TESTI

**10.** Le parole dell'attrice trovano, peraltro, puntuale conferma nelle deposizioni dei suoi testi, di cui uno solo è a conoscenza dei fatti *directe oculi propri*, mentre gli altri due li hanno appresi dall'attrice in tempi non sospetti, prima della presentazione del libello. Le deposizioni dei testi, infatti, confermano che la molto debole *causa conthraendi* fu solo la paura.

Un primo teste afferma: «*Rifiutava di uscire perché era terrorizzata ed aveva sempre paura e di qualsiasi cosa. Con questo ragazzo non riusciva a manifestare un altro rifiuto perché aveva paura*» (Summ., p. 58).

Un altro teste dichiara: «*Mi ha detto che anche in quel tempo era spaventata ed aveva paura a manifestare a G. la sua vera volontà e i suoi desideri perché aveva paura che si sarebbe potuto sparare anche lui se gli avesse riferito quello che veramente pensava e voleva*» (Summ., p. 64).

Così anche il terzo teste: «*Ha preso sopravvento la paura, temeva che qualcun altro potesse ripetere il gesto del suicidio*» (Summ., p. 69).

**CAUSA SIMULANDI**

**11.** Molto chiara, d'altra parte, emerge fortissima la *causa simulandi*. L'attrice, infatti, ha sempre voluto donarsi completamente al Signore e intraprendere la vita religiosa. Ciò emerge non soltanto dalle dichiarazioni dell'attrice in merito alla sua infanzia, poiché alcune manifestazioni di attrazione per il sacro, soprattutto in passato, erano abbastanza comuni tra i fanciulli, soprattutto se frequentavano spesso luoghi come la parrocchia, l'oratorio, la casa religiosa di qualche comunità presente in paese. Dalle dichiarazioni dell'attrice, infatti, emerge una vera e propria maturazione interiore, tanto che, alla domanda circa l'età in cui ella avesse maturato la decisione di consacrarsi pienamente al Signore, l'attrice risponde: «Avevo circa 18 anni, ne ero pienamente consapevole» (Summ., p. 39 bis).

Proprio tale decisione, ferma e pienamente consapevole da parte dell'attrice, determinò la sua volontà di voler fare chiarezza nei confronti del suo primo pretendente: «Con gioia gli dissi che volevo intraprendere la vita religiosa e che ero pienamente consapevole della mia scelta. E fu un attimo. Lui scese dalla macchina ed io sentii uno sparo e lo vidi accasciarsi a terra» (Summ., p. 39 bis). La sua decisione non cambiò in seguito al terribile evento, poiché la stessa attrice dichiara: «Nonostante ciò continuavo a desiderare fortemente di fare la suora» (Summ., p. 42) e, come già sottolineato, voleva comunicare tale intenzione anche al convenuto, quando questi iniziò a manifestarle attenzioni: «Avrei dovuto dirgli le stesse cose che avevo detto al ragazzo precedente, cioè che sentivo la vocazione religiosa e volevo diventare suora» (Summ., p. 43). Tale decisione da parte dell'attrice, inoltre, resta ferma nel momento stesso della celebrazione nuziale con il convenuto, dichiarando l'attrice: «Volevo essere suora non moglie» (Summ., p. 43).

Anche i testi confermano tale *causa simulandi*.

Un primo teste afferma: «Sin da piccola manifestava profondo interesse verso la vita consacrata» (Summ., p. 57); e, più avanti: «Perché il suo desiderio era questo, sin da bambina: di prendere i voti. Era sempre il suo sogno» (Summ., p. 57). Inoltre, facendo riferimento all'episodio del suicidio aggiunge: «Non ricambiava i suoi sentimenti perché lo vedeva solo come un amico e gli aveva chiaramente detto di non essere interessata a lui perché provava interesse per la vita religiosa» (Summ., p. 57).

Il secondo teste afferma: *«Mi raccontava che c'era un ragazzo a cui piaceva e la cercava spesso. E quando ha capito che lui voleva più di un'amicizia L. ha deciso di dirgli la verità: lei voleva essere suora»* (Summ., p. 62).

Così pure il terzo teste: *«Mi ha raccontato di questo ragazzo che era innamorato di lei. Lei lo ha rifiutato perché era sua intenzione di diventare suora e non voleva intraprendere questa relazione»* (Summ., p. 69).

#### CIRCOSTANZE

**12.** Per quanto riguarda le circostanze antecedenti, si è già evidenziata la volontà dall'attrice di diventare religiosa, l'episodio del suicidio del suo primo pretendente, che ha indebolito le capacità volitive della stessa attrice, e lo stato di paura prodotto in lei della possibilità del potersi ripetere di quel terribile episodio, manifestando il secondo pretendente, cioè il convenuto, dinamiche che ricordavano quelle precedenti.

Inoltre, sia l'attrice che i testi, evidenziano che il tempo di frequentazione con il convenuto, precedente al matrimonio, sebbene fu di tre anni circa, fu caratterizzato da incontri poco frequenti, a causa della distanza del lavoro dello stesso convenuto e che l'iniziativa di cercare l'attrice, durante quei tre anni, fu sempre del convenuto, come pure quella di chiederle di sposarlo. Il matrimonio, pertanto, non fu una naturale evoluzione del rapporto, tanto che l'attrice dichiara: *«Quando lui mi chiese di sposarmi, restai meravigliata proprio perché gli incontri erano sporadici e da parte mia non c'era alcun interesse, anzi freddezza»* (Summ., p. 43).

Anche un teste sottolinea una tale dinamica forzata, dichiarando: *«A causa del lavoro, lui faceva pressioni per il matrimonio. In quanto all'innamoramento, mia cugina non si è mai dimostrata innamorata e non ha mai utilizzato questa parola. Era terrorizzata e non riusciva ad esprimere il suo rifiuto»* (Summ., p. 58). Mentre un altro teste afferma: *«L'iniziativa del matrimonio venne da G., L. non ne aveva il minimo pensiero»* (Summ., p. 65).

È da sottolineare, coerentemente, che l'attrice, di conseguenza, si disinteressò completamente della preparazione delle nozze, a cui, tra l'altro, non fece seguito il viaggio di nozze.

Per quanto riguarda le circostanze concomitanti, poi, è da sotto-

lineare quanto sia l'attrice che un teste dichiarano a proposito della celebrazione nuziale.

L'attrice, infatti, dichiara: «*Fu un matrimonio "limitato" nel numero di partecipanti e nelle forme, poiché non avevo gioia e desiderio di farlo. Non ci fu viaggio di nozze*» (Summ., p. 44); aggiungendo: «*Interiormente non ero presente alla cerimonia. Non mi resi conto minimamente di come si svolse la liturgia. Più volte mi era venuto il desiderio di scappare via e pregavo ed ero in dialogo con il Signore che mi desse forza di sopportare tutto ciò sia in quel momento che nel futuro perché per me era solo una forzatura, una finzione. Dio sapeva benissimo che la mia era solo paura, soffrivo interiormente e chiedevo perdono perché non volevo tradire il Signore*» (Summ., p. 44).

Mentre un teste afferma: «*Mia cugina non era gioiosa e felice come di solito sono tutte le spose. I presenti erano felici dell'avvenimento, ma mia cugina era assente perché agiva contro la sua volontà. Stava dove la mettevano, era passiva in tutto*» (Summ., p. 59).

#### CIRCA LA CONVIVENZA CONIUGALE

**13.** Alla domanda su quanto durò effettivamente la convivenza coniugale e quali problemi sorsero, l'attrice dichiara: «*A causa della sua assenza, durò nove anni. La frequentazione tuttavia fu molto inferiore per le sue continue e prolungate assenze. I problemi che sorsero furono forti perché avevo bisogno di stare in solitudine e la presenza di mio marito in casa mi stressava. Appena lui rientrava, io uscivo per andare in chiesa. Mi piaceva molto stare in chiesa e sentire la presenza di Dio. Mio marito successivamente fu trasferito a (omissis) ed iniziò a ritornare più spesso (una volta ogni quindici giorni) quindi si può immaginare quanto fosse scarsa la precedente frequentazione. A questo punto io decisi di tornare definitivamente in Calabria*» (Summ., p. 44).

Un teste aggiunge: «*Il suo desiderio era ed è quello di essere suora e che non riusciva più a condurre quella vita forzata*» (Summ., p. 71).

Particolarmente importanti sono le dichiarazioni dell'attrice sui rapporti coniugali e sulla nascita dei figli.

A proposito dei rapporti intimi afferma: «*Per me era una sofferenza insopportabile perché mi sentivo di tradire il Signore. A causa*

delle troppe assenze di mio marito avevamo pochi rapporti e quei pochi erano vissuti con notevole disagio e sofferenza, sia durante che dopo» (Summ., p. 45); mentre circa i figli, dichiara: «Abbiamo avuto dei figli perché sono venuti i figli, ma non perché io li desiderassi. Aver avuto figli ha arricchito la mia devozione al Signore, ma, a differenza delle altre mamme, io non ho provato la gioia nel sapere di essere in attesa. Non ho mai voluto essere moglie» (Summ., p. 45).

Un teste, a proposito dei figli, aggiunge: «Non sono state il frutto dell'amore» (Summ., p. 61).

Infine, è da sottolineare che, interrotta la convivenza, non vi è stata più possibilità di ristabilirla. L'attrice dichiara in proposito: «Una volta andata via mio marito tentò una riconciliazione per salvare il matrimonio, riconciliazione che da parte mia fu del tutto ignorata» (Summ., p. 45).

**14.** Sembra evidente, a questo punto, la *causa simulandi* sia remota che prossima: l'attrice ha sempre voluto essere religiosa e ha sempre escluso il matrimonio, non solo come un *nolle*, ma precisamente come un *velle non*. Un atto positivo della volontà, infatti, come richiesto per questo capo di nullità, non può essere ritenuto una semplice mancanza di volontà, una volontà solo negativa, ma dev'essere una volontà positiva contraria all'essenza stessa del matrimonio e tale, nel caso, è stata la volontà dell'attrice, che ha subito il matrimonio con il convenuto solo per paura che potesse ripetersi l'evento traumatico del suicidio, mancando del tutto la volontà di prestare un vero consenso e di darsi e accogliere il convenuto in un consorzio di tutta la vita.

**15.** L'attento esame dei fatti ci ha consentito di giungere alla certezza morale che l'attrice ha effettivamente escluso il *matrimonio stesso* con atto positivo di volontà, come confermato concordemente da tutti i testimoni, con riscontro in fatti e circostanze pre e post nuziali. Peraltro, la credibilità dell'attrice risulta provata dai riscontri puntuali e obiettivi con le deposizioni dei testi, nonché dalla concordanza con tutte le circostanze e i fatti della causa.

**16.** Circa le *Animadversiones*, il Difensore del Vincolo, consi-

derato tutto quanto riportato sia in diritto che in fatto, si rimette alla giustizia del N. Tribunale (Animadv., p. 8).

17. Tutto questo precedentemente considerato, *in iure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra la Sig.ra C. L. e il Sig. D. G., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Simulazione totale del matrimonio da parte della donna, attrice  
(can. 1101 § 2 CIC)”

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

É data facoltà alla Sig.ra C. L., parte attrice, e al Sig. D. G., parte convenuta, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio al costo della causa.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1

CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 27 aprile 2018*

Sac. Michele MUNNO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Lamezia Terme*

Nullità di Matrimonio: M. - S.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)*".

Difensore del Vincolo:           Avv. rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Emmanuel Okot-Akumu*

FATTISPECIE

1. A. e I. si sono conosciuti intorno all'anno 2010, nel luogo di lavoro, in quanto entrambi erano operatori di telefonia mobile presso il call-center. A. ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria, mentre I. ha conseguito la laurea in biologia.

Il rapporto sentimentale tra i due si intraprese dopo una breve frequentazione e da lì a poco fu ufficializzato alle rispettive famiglie, tanto che già dopo alcuni mesi si iniziò a parlare di matrimonio e nel corso dello stesso anno avviarono i preparativi fissando la data per il mese di giugno dell'anno successivo.

Il fidanzamento è andato avanti per circa un anno e mezzo, durante il quale i due giovani ebbero modo di frequentarsi e conoscersi. Ciò nonostante, nei mesi che precedettero il matrimonio si presentarono

le «difficoltà i dubbi e i problemi» di non facile soluzione: i caratteri diversi dei ragazzi; i problemi di natura economica che attraversava la famiglia di I., il rapporto ormai in crisi dei genitori di I.

I due, infatti, avevano modi differenti di approccio alle varie problematiche che andavano ad affrontare e spesso con divergenze di vedute: A. un carattere tranquillo, metodico e socievole; I. amante della vita mondana e prigioniera della sua famiglia di origine.

Il matrimonio concordatario fu celebrato il (omissis).

L'esperienza coniugale, durata per circa due anni, si rivelò infelice e per certi versi deludente a causa di discordanze di vedute, di diversità di aspettative tali da creare nella coppia una situazione di tensione e di insoddisfazione.

La rottura era irreparabile. Nell'estate del 2013 i due pongono fine alla loro convivenza matrimoniale: prima con la separazione consensuale e poi con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologate dal Tribunale di (omissis).

**2.** In data 24.04.2019 il Sig. M. A., presentava supplice libello presso il nostro Tribunale.

Con decreto del 24.04.2019, accertata la competenza del Tribunale "*ratione contractus et domicilii partis conventae*", veniva nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro), ammesso il libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 04.06.2019 si decretava la concordanza del dubbio il quale ultimo, veniva così stabilito:

*“Se consti della nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:  
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”*.

In pari data si decretava la costituzione del Collegio giudicante (Mons. Vincenzo Varone, Preside; Sac. Emmanuel Okot-Akumu, Giudice Istruttore e Ponente; Avv. Giuseppe Carlo Rotilio, Congiudice).

Il 21.06.2019, la Sig.ra S. I. faceva pervenire una comunicazione dove manifestava la sua intenzione di non voler prendere parte al

processo e nel contempo confermava quanto contenuto nel libello per come esposto e presentato dall'attore.

In data 08.07.2019 si decretava l'apertura dell'istruttoria in *casu* affidandola al sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

L'istruttoria si svolgeva con l'escussione della parte attrice e di quattro testi della stessa parte attrice.

In data 23.10.2019 si decretava l'assenza dal giudizio della parte convenuta.

Terminata la fase istruttoria, si perveniva con decreto alla pubblicazione degli atti (28.10.2019), cui faceva seguito la "*conclusio in causa*" (decreto del 23.11.2019)

Il Difensore del Vincolo ha presentato le *Animadversiones* l'11.12.2019.

Terminata la fase della discussione, si addviene infine alla decisione della causa.

Ora aspetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato, con sentenza definitiva di primo grado di giudizio.

## IN DIRITTO

3. Il canone 1057, 2 c.j.c. pone ogni attenzione sul consenso e così lo definisce: «*Consensus matrimonialis est actus quo vir et mulier, foedere irrevocabili, sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*».

Il vincolo coniugale, pertanto, dipende dalla volontà umana, ma non spetta alla volontà dell'uomo stabilire natura e durata del vincolo. Quindi negli effetti, in questo caso – *con l'ipotesi della simulazione* – non si è espresso un valido consenso.

Nella legislazione canonica il concetto di esclusione del "*bonum prolis*" viene definito col termine «**simulazione**», che può essere relativa o assoluta.

Il canone 1101 c.j.c. così stabilisce:

1. Si presume che il consenso interno della volontà sia conforme alle parole o ai segni usati nel celebrare il matrimonio.

2. Se tuttavia una delle due, o ambo le parti con positivo atto della volontà esclude lo stesso matrimonio, oppure qualche elemento essenziale del matrimonio, oppure qualche proprietà essenziale, *contrae invalidamente*.

È evidente la necessità di un atto positivo della volontà e i diversi tipi di esclusione totale (del matrimonio in blocco) o parziale (di uno dei suoi elementi o proprietà essenziali).

Nella giurisprudenza canonica vi è *assorbimento* tra il concetto di esclusione e quello di simulazione. La simulazione si verifica nel soggetto che, anche se manifesta esternamente ed in apparenza la volontà di celebrare le nozze secondo il modello voluto dalla Chiesa, con un particolare atto di volontà *mortifica* il valore del consenso, escludendo l'indissolubilità come oggetto del consenso. Ciò si può verificare in modo assoluto, o sotto forma di riserva, o per convinzioni erronee secondo cui il *nubente* si riserva di rompere il vincolo in caso di infelice esito delle nozze. In questo caso la giurisprudenza canonica denomina questo tipo di simulazione col termine *ipotetica*. Tuttavia bisogna provare che la simulazione sia avvenuta e a ciò concorrono tre condizioni:

- a) la confessione del simulante fatta in tempo non sospetto, cioè prima o subito dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio;
- b) la causa della simulazione deve essere grave e superare quella che è stata prodotta per la stessa causa di contrarre il matrimonio;
- c) le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto matrimoniale.

Si rileva pertanto, che la confessione stragiudiziale del simulante da sola non è sufficiente e occorre prendere in attenta considerazione le circostanze particolari di ogni singolo matrimonio, tra le quali riveste speciale importanza la personalità del simulante e la "*causa simulationis*".

La simulazione può essere totale quando è presente una riserva, quando il contraente intende escludere con un atto positivo di volontà lo stesso matrimonio essendo per lui una pura formalità vuota, facendo del rito stesso un elemento solo esterno in cui ci si ritrova estranei.

Nella simulazione parziale, il simulante pone un atto di volontà, che pur ammettendo la volontà di contrarre, esclude uno o più elementi del medesimo negozio matrimoniale; il contraente vuole il matrimonio ed allo stesso tempo non lo vuole, perché esclude o limita qualche diritto-dovere essenziale: atti coniugali, fedeltà, indissolubilità, ciò che costituisce la comunione di vita.

Appare chiaro come nella giurisprudenza rotale è molto ampio l'arco che comprende la possibilità di esistenza nei confronti di una

simulazione totale, contraria alla validità del sacramento per cause anche diverse e concomitanti. È quindi la volontà dissimulatoria che costituisce l'atto positivo della volontà di cui parla il can 1101 §2 e che determina «*l'intento delle parti, come tendente a dar vita a una finzione, come tendente, cioè, a togliere valore e significato, ad annullare la realtà dell'intento tipico del negozio: così l'intento negoziale diviene, in fatto irreali e quindi il negozio stesso è apparente*» (cfr., S. Pugliatti, *La simulazione nei negozi unilaterali*: in, *Diritto Civile, Metodo-Teoria-Pratica. Saggi*, Milano 1951, p. 542).

Si evidenzia come nel fenomeno simulatorio si hanno due volontà che coesistono e si combinano, dando così luogo ad un risultato che, secondo i giuristi, può dirsi “*finzione o apparenza*”.

Da quanto detto si può desumere che: «*nell'animo del nubente, perché si abbia simulazione [...] occorre vi sia non un'assenza della volontà matrimoniale ma la positiva volontà escludente*» (cfr., O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio*, Milano 1968, p. 92).

## IN FATTO

4. L'istruttoria, per quanto breve, è più che sufficiente per mettere a disposizione ogni elemento favorevole ai fini dell'acquisizione della certezza morale necessaria per un giudizio definitivo.

Da una attenta, dettagliata e analitica valutazione di tutti gli elementi forniti *ex acto et probatus*, il Collegio Giudicante ha ritenuto di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per dichiarare che il matrimonio tra A. e I. non avrebbe dovuto essere mai celebrato.

Con estrema cautela e precisione si procede all'analisi dei punti chiave della vicenda matrimoniale che permetterà a questo Collegio di mettere in evidenza la fondatezza della tesi attorea dell'*indissolubilità* di questo matrimonio e come la celebrazione è stata nulla.

I punti chiave da seguire sono: conoscenza delle parti; presentazione ai rispettivi genitori e famiglia; il fidanzamento; i preparativi, la celebrazione, la convivenza coniugale.

L'analisi dei fatti inizia con la conoscenza delle parti. A. e I. si sono conosciuti nel 2010, presso il posto di lavoro: (omissis), dove entrambi svolgevano la mansione di operatori di telefonia mobile. Lui 31enne, (omissis), lei 30enne, specializzanda in (omissis).

Tra i due vi fu una breve conoscenza durata per alcuni mesi, dopo

di che il loro rapporto sentimentale era conosciuto da entrambe le famiglie che lo approvavano.

**L'attore** così evidenzia: *“Il nostro rapporto era conosciuto da entrambe le famiglie e lo approvavano. Già dopo solo un mese di frequentazione tra di noi abbiamo iniziato a frequentare le reciproche famiglie”* (S.I. 40/6). Con queste premesse il rapporto fu approvato con il *benepiacito* delle rispettive famiglie, dando così l'inizio al fidanzamento. L'attore continua: *“Non vi fu fidanzamento ufficiale nel senso tradizionale della parola. ...è durato all'incirca un anno e mezzo. Inizialmente il nostro rapporto fu vissuto in modo tranquillo e con l'entusiasmo dei primi mesi...”* (S.I. 40/7). Durante il fidanzamento, però si evidenziarono delle forti divergenze: *“... dopo circa un anno, si evidenziarono delle forti incomprensioni dovute alle differenze caratteriali... abbiamo subito molto la crisi familiare dei genitori di I... la stessa se ne faceva carico in maniera preponderante rispetto a quello che io ritengo essere un normale ruolo figlio-genitori. Tengo a precisare che durante i preparativi del matrimonio ci si scontrava anche per sciocchezze e per diversità di vedute»*, così sottolinea l'attore, (S.I. 40/7).

La relazione tra i due proseguì in maniera altalenante dovuta alle incomprensioni corroborate di difficoltà, di dubbi e di problemi di non facile soluzione. Ciononostante si procedette alla preparazione del matrimonio e la data delle nozze è stata fissata nell'estate del 2010, per l'anno successivo.

I preparativi alle nozze sono stati curati da entrambi, in particolare, dai genitori di A. i quali avevano acquistato anche la casa dalla famiglia S., in modo da aiutarli dal punto di vista economico; avevano fissato la chiesa ed il ristorante, in pratica erano già stabiliti tutti i preparativi per la celebrazione delle loro nozze. L'attore precisa: *“...durante il periodo del fidanzamento, la famiglia S. ebbe dei problemi economici e per far fronte a questo, la mia famiglia si rese disponibile ad acquistare la loro casa. Con ciò i miei genitori volevano raggiungere una doppia finalità ovvero: aiutare economicamente la famiglia di I. in modo da alleggerire i dissapori che si erano creati tra di noi proprio perché lei si faceva carico dei problemi della sua famiglia di origine, e anche per dare una dimora a noi sposi”* (S.I. 41-42/12).

Furono proprio queste problematiche che avevano fatto vacillare

l'ultima fase del loro fidanzamento, così l'attore ribadisce: *“Infatti, la nota crisi dei genitori di I. peggiorò fino ad arrivare alla loro separazione e questo fece sì che tutto questo clima si riversò negativamente sul nostro nucleo familiare appena costituito. La goccia che ha fatto ulteriormente traboccare il vaso fu quando la madre di I. le chiese di farle da garante per un mutuo per acquistare un'altra casa, tutto ciò andava contro la mia volontà e la mia idea di nucleo familiare autonomo e indipendente dalle reciproche famiglie di origine”* (S.I. 42-43/16).

Circostanze ribadite dai testi.

**Primo teste:** *“La vita coniugale, come nel fidanzamento, si è svolta con alti e bassi. I. continuava sempre ad interessarsi dei problemi economici e coniugali dei suoi genitori. Nel frattempo la mamma aveva chiuso la sua attività per fallimento e si era separata dal marito. In questo periodo la mamma di I. voleva comprarsi casa e per fare ciò chiese alla figlia che si facesse carico del mutuo per la nuova casa. Quest'ultima cosa ha peggiorato il rapporto tra i coniugi in quanto mio figlio non era d'accordo nell'affrontare questo mutuo perché pensava che gravasse troppo sull'andamento economico della loro famiglia appena formata. Questa situazione ha fatto traboccare il vaso e mio figlio cominciò a pensare come uscire da questa situazione”* (S.I. 63-64/16).

**Secondo teste:** *“Posso affermare che nell'ultimo periodo del fidanzamento si evidenziarono incomprensioni e dissensi tra i fidanzati soprattutto determinati dall'aggravarsi della situazione economica per via del fallimento dell'attività commerciale della madre di I. e dell'aggravarsi del rapporto coniugale che da lì a poco sfociò nella separazione dei genitori”* (S.I. 72/7); ed ancora: *“...durante la convivenza vi erano stati molti litigi e disaccordi soprattutto a causa del fatto che I. non era riuscita a staccarsi completamente dalla sua famiglia di origine che le impediva di integrarsi a pieno nella sua vita coniugale inoltre vi era un continuo sostegno economico da parte di I. per la sua famiglia”* (S.I. 74/17).

Il giorno 10.06.2011, avvolti da queste problematiche, i due giunsero alla celebrazione delle nozze. Ebbene, la vita coniugale durò all'incirca due anni; sembrava una normale vita di coppia ma con il passare del tempo riemersero le divergenze caratteriali che avevano avuto prima, e che poi li portarono ad avere frequenti incomprensioni.

La rottura era inevitabile. Nella sua deposizione l'attore così confida: *“Nel contrarre matrimonio nutrivo delle incertezze e dei dubbi in quanto questi continui asti che caratterizzavano prevalentemente l'ultima fase del fidanzamento ed unitamente alle forti discussioni che avevamo a causa dei problemi della sua famiglia (problemi sia coniugali che economici), hanno fatto sì che in cuor mio nascessero serie perplessità sul buon esito del matrimonio... per questo stato d'animo che nutrivo e, nell'accorgermi che le problematiche rimanevano invariate, escludevo l'indissolubilità del matrimonio”* (S.I. 40-41/8).

Così ribadisce un teste: *“La vita coniugale è durata un paio di anni. Gli sposi hanno trascinato i problemi che avevano avuto durante il fidanzamento all'interno del loro matrimonio”* (S.I.83/16); e continua: *“Il litigio tra i coniugi è nato a causa della pretesa da parte della mamma di I. che quest'ultima si facesse da garante per un mutuo che sarebbe servito all'acquisto di una nuova casa. A. ha richiesto la separazione legale a fine agosto del 2013”* (S.I. 83/17-19).

Così finisce la vicenda.

**L'attore** si descrive come una persona favorevole al divorzio nei casi in cui la convivenza divenga intollerabile; e dichiara di aver sposato la convenuta con le migliori intenzioni ma sapendo che ella aveva un legame profondo con la propria famiglia di origine che supportava sia a livello di rapporti tra i genitori, che di lì a poco divorziarono, che economicamente. *“Quando ho conosciuto i genitori di I. il loro rapporto era in crisi tant'è che successivamente si separarono”* (S.I. 40/5).

5. Il Difensore del Vincolo nelle *Animadversionis*, ha adempiuto il suo *munus* con grande oggettività, professionalità e coerenza, analizzando a fondo la deposizione dell'attore, dei testimoni escussi, nello spirito di una autentica investigazione della veridicità e conclude il tutto rimettendosi alla prudente giustizia del Collegio Giudicante.

In base ai fatti e con il sostegno del diritto, tutto procederà in direzione della giustizia e della verità: *salus animarum* (can. 1752 CIC).

6. Tutto questo precedentemente considerato, **in iure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo  
che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra il Sig. **M. A.** e la Sig.ra **S. I.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti della nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);

si debba rispondere

AFFERMATIVE.

È data facoltà al Sig. **M. A.**, parte attrice, e alla Sig.ra **S. I.**, parte convenuta, di passare a nuove nozze “*purché non vi siano impedimenti di altro genere*”.

La parte attrice ha già versato la somma di euro 525,00 quale contributo obbligatorio al costo della causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa sentenza venga notificato alle parti interessate.

*Reggio Calabria 28 12.2019*

Sac. Emmanuel OKOT-AKUMU, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*San Marco Argentano – Scalea*

Nullità di Matrimonio: A. - D.

- *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 2 CIC).*

Difensore del Vincolo:            Avv. rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Can. Antonello Pandolfi*

FATTISPECIE

1. I due giovani: G. A., di 19 anni, e V. G. D., di quasi 16 anni, si conobbero nel 1999 a (omissis), paese di residenza di entrambi.

Pur conoscendosi di vista, e sapendo chi fossero, non avevano mai avuto modi di incontrarsi, e fu proprio dopo il primo incontro fortuito, che i due cominciarono a frequentarsi più assiduamente. Erano entrambi alla prima esperienza sentimentale, e mentre V. G. vi si era tuffata a capofitto, ritenendo il loro stare insieme come un fidanzamento, G., invece, attratto certamente dalla ragazza, voleva vivere solo una esperienza giovanile, una distrazione estiva dopo gli impegni dello studio per conseguire il diploma.

Il loro rapporto, tuttavia, si trasformò in un vero fidanzamento, che vide il coinvolgimento delle famiglie e la durata di 5 anni. Fu connotato da varie difficoltà legate essenzialmente ad una incompatibilità caratteriale tra le parti.

Nonostante le evidenti incomprensioni, i due approdarono alle nozze sotto la spinta di gravi e serie pressioni psicologiche esercitate dai genitori adottivi della donna, anziani e malati, i quali volevano vedere la figlia sistemata prima di morire.

L'Attore si accostò al sacramento speranzoso in un assestamento del rapporto dopo il matrimonio, con la specifica riserva prenuziale che se ciò non fosse accaduto avrebbe dissolto il vincolo, ricorrendo alla separazione e al divorzio. La Convenuta, chiaramente e visibilmente immatura per un passo del genere, non ebbe libertà di scelta.

**2.** Le nozze furono celebrate il (omissis). Il matrimonio ebbe la breve durata di sei anni e fu caratterizzato dalle stesse problematiche *ante nuptias*.

Infatti, fin da subito registrò gravi difficoltà di dialogo, tensioni e litigi. I loro caratteri e le loro personalità troppo diverse determinarono oltre che incomprensione, anche l'allontanamento affettivo che non permise di realizzare una vera "*communio vitae*" tipica dello stato coniugale. Nel corso della durata della vita matrimoniale, G. prese maggior contezza del fatto che V. G., nel modo di condurre la sua vita e il rapporto coniugale, era rimasta ancora una ragazzina capricciosa, irresponsabile e superficiale e dell'essersi approcciata al matrimonio priva della necessaria maturità. In tale contesto di instabilità del rapporto, G. mantenne fermo il proposito di ricorrere al divorzio, e visto che i timori e le preoccupazioni circa la riuscita del matrimonio si rivelarono fondati, decise di lasciare definitivamente la casa coniugale rompendo il vincolo matrimoniale con la separazione legale in forma consensuale nel 2011, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di divorzio nel 2015.

**3.** Con libello depositato il 18 novembre 2020, il Sig. G. A., adiva Q.N.T. denunciando il fallimento del proprio matrimonio contratto con la Signora V. G. D., chiedendone, in pari tempo la declaratoria di nullità a motivo della simulazione parziale del consenso da parte dell'uomo attore, per aver escluso l'indissolubilità del vincolo a norma

del can. 1101 § 2 C.J.C, e per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta ex canone 1095, n. 2 C.J.C.

Amnesso il libello, e nominato il Difensore del Vincolo, nella persona dell'Avv. Rot. Erika Ferraro, constatata la competenza del Tribunale, in pari data veniva decretata la concordanza del dubbio a norma del can. 1513 §§ 1 e 2 e 1676 § 2 del C.I.C., nei seguenti termini:

“*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 2 CIC)”.

Contemporaneamente veniva costituito il Collegio giudicante: Preside Mons. Vincenzo Varone, Giudice Istruttore e Ponente Can. Antonello Pandolfi, Congiudice Mons. Vincenzo Pizzimenti.

L'apertura dell'Istruttoria in caso e il conferimento della stessa al sottoscritto Ponente è stata decreta il 20 gennaio 2021.

In data 22 marzo 2021 veniva acquisita presso il Q. N. T. una missiva della parte convenuta, nella quale dichiarava di essere favorevole alla presente causa, ma che non si sarebbe presentata in giudizio.

All'istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni della parte attrice e le testimonianze di quattro testi di parte attrice, di cui una dichiarazione giurata di un teste qualificato *ex officio* (sempre di parte attrice). La parte convenuta, ritualmente citata, non essendosi presentata in giudizio, con decreto del 27 aprile 2021 è stata dichiarata assente dal giudizio.

Il 27 aprile 2021 veniva emesso il decreto di nomina del Perito *ex officio*, Psicologo psicoterapeuta, la quale espletato il giuramento in data 24 maggio 2021, in data 05 giugno 2021, faceva pervenire la perizia canonica sugli atti di processo.

Seguivano gli adempimenti della pubblicazione degli atti, avvenuta in data 07 giugno 2021, e susseguente conclusione in causa, in data 25 giugno 2021.

Una volta recepito il *Restrictus iuris et facti pro actore*, acquisito il 02 luglio 2021, e le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo acquisite agli atti il 14 luglio 2021, il Collegio giudicante poteva andare alla decisione del caso, che si è avuta il 28 luglio 2021 ed è stata “*pro nullitate*”.

Ora spetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato, con sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

## IN DIRITTO

### De exclusione indissolubilitatis (can. 1101, § 2 CIC)

4. Il consenso è “*actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*” (can. 1057 § 2 c.j.c.).

Soprattutto il can. 1056 c.j.c. statuisce: “*Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem*”; ideoque: “*Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum*” (can. 1134).

Si ha simulazione del consenso per esclusione dell'indissolubilità quando il nubente vuole un matrimonio dissolubile o si riserva la facoltà di riprendersi la propria libertà, in modo assoluto o ipotetico. Ipotetico naturalmente è solo l'evento al quale il nubente subordina la durata del vincolo “*Vinculum ipsum dissolvere, quantum ex ipsis est: ecce praecisa intentio quam veri simulatores in mente necessario habent. Propositum eorum non est morale tantum, immo vel legale, vinculi vim violare, sed vinculum ipsum efficere irritum, finem ipsi eius exsistentiae imponere*” (coram Burke, decisio diei 2 maii 1991, RRDec., vol. LXXXIII, p. 293, n. 7).

5. La prova della simulazione si profila in genere sotto un duplice aspetto: prova diretta e prova indiretta.

La prova diretta è data dalla *confessio iudicialis* del simulante, e ancor più dalla conferma di questa che proviene dalla *confessio extraiudicialis*, riferita da testi attendibili e di epoca non sospetta.

La causa *simulandi* costituisce la prova mediata, ossia indiretta, e consiste nella situazione di fatto in cui versa il simulante.

La causa *contrahendi*, anch'essa prova mediata, emerge dai motivi di valutazione soggettiva che convinsero il simulante a sposarsi.

Nella prova indiretta vanno, infine, ricomprese tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, che offrono degli *indicia et*

*adminicula* (cfr. can. 1679) e valgono a perscrutare l'animo e l'intenzione del presunto simulante.

*De gravi defectu discretionis iudicii (can. 1095, n. 2 CIC)*

6.-7. (omissis)

IN FACTO

**8.** Il Collegio dei Giudici, valutati tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la sufficiente certezza morale, per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio.

Durante tutta la fase istruttoria, sono stati escussi la parte attrice e quattro testi indotti dalla parte attrice. Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea, dell'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore, e la *discretio iudicii* della donna, convenuta, ampiamente provata.

Nella stesura della sentenza procederemo con ordine, per quanto attiene alla valutazione delle prove, esaminando i due capi di nullità invocati per la *declaratio nullitatis*.

*De exclusione indissolubilitatis ex parte viri actoris (can 1101, § 2 CIC)*

**9.** In atti, le intenzioni matrimoniali dell'attore, ai fini della dimostranda simulazione del consenso, appaiono chiari, lineari ed univoci. Sia nella dichiarazione dell'Attore, che nelle deposizioni dei testi, si ha la medesima versione dei fatti, riferendo ognuno dettagli e particolari di propria conoscenza e di grande utilità per l'accertamento della Verità.

*De confessione judicialem et extrajudiciali*

**6.** Dalla confessio *iudicialis* dell'attore si evince chiaramente che, all'atto del consenso, abbia simulato parzialmente il suo assenso nuziale, mediante un fermo, deliberato e concreto atto positivo di volontà, volto ad escludere l'indissolubilità del vincolo, qualora nel corso

della vita coniugale il rapporto con V. G. non fosse cambiato.

La simulazione è provata anche nella confessio *extrajudicialis*, rappresentata in giudizio dai testimoni, i quali hanno ricevuto le confidenze in merito alla riserva mentale dell'attore in tempo non sospetto.

Tutte le difficoltà e i problemi sorti nell'ambito della coppia durante il periodo del fidanzamento, portarono G. a nutrire seri dubbi sulla buona riuscita del suo matrimonio con V. G. Tutta la serie di queste situazioni lo portarono a riservarsi la possibilità di sciogliere il Sacro vincolo, ricorrendo al divorzio. Nel corso dell'interrogatorio giudiziale confessa la sua volontà simulatoria. Dichiara: *“Nel luglio del 2004 il papà di V. era ricoverato perché gravemente malato. In quella circostanza la madre ci disse che era arrivato il momento di sposarci perché mio suocero voleva vederci sistemanti e anche perché, secondo lei, c'erano tutti i presupposti per fare questo passo, in quanto io oramai lavoravo stabilmente con loro ed ero considerato come un figlio, degno di fiducia. Si è fissata la data delle nozze per il settembre dello stesso anno, quindi a distanza di pochi mesi, perché mia suocera diceva: “Dovete farlo subito, al più presto, altrimenti papà non fa in tempo a vedervi sposati”. Non ebbi tempo neppure di rifletterci ed assecondai la proposta della madre di V., anche perché in fin dei conti la mia vita si svolgeva nell'albergo, in continuo contatto con la loro famiglia. Data la situazione precaria di salute del padre, che di lì a poco sarebbe potuto morire, io mi sentii moralmente obbligato e quindi non potevo fare altro. Il mio era un “atto dovuto” per ripagare la fiducia che mi era stata accordata. Il nostro più che un rapporto di coppia era un rapporto di cooperazione lavorativa, mi sembrava di essere entrato in un vicolo cieco, nel senso che in quel momento loro non potevano fare a meno di me, del mio aiuto e, pertanto, se mi fossi tirato indietro sarebbero “saltati” anche i nostri accordi lavorativi. Era come un “prendere tutto il pacchetto”. Inoltre, avvertivo un forte senso di protezione nei confronti di V., che volevo preservare da ogni tipo di dolore dopo il trauma subito...”* e ammette: *“...Nonostante mi fossi reso disponibile verso tale richiesta, nutrivò forti e seri dubbi, che durante il fidanzamento erano andati crescendo...sulla riuscita del nostro matrimonio. Queste titubanze mi portarono a porre una riserva sull'indissolubilità del matrimonio. La mia intenzione pre-nuziale era chiara: avrei provato a sposarmi con tanti timori*

sull'esito del matrimonio. Perciò se in futuro non mi fossi trovato bene, ognuno avrebbe preso la propria strada, ci saremmo lasciati facendo ricorso alla separazione e al divorzio. Questo lo dicevo in modo chiaro prima di sposarmi" (S.I. 22,23/7).

L'atto positivo di volontà, come concepito *in nuptiis* dall'Attore, era assolutamente idoneo a viziare *ab intrinseco* il suo consenso.

7. La *confessio simulantis* è avallata dai supporti testificali che, riproducendo in giudizio la *confessio extraiudicialis* dell'Attore, forniscono un solido argomento di prova. Tutti i testi concordano nel riferire, le problematiche esistenti tra la coppia durante il fidanzamento, che ha registrato continui alti e bassi e qualche interruzione, delle incomprensioni derivanti dalle tensioni generate dall'aspetto lavorativo e di gestione dell'attività dei D., delle differenze caratteriali e dei litigi per un nonnulla (cfr. S.I. 40,41/6; 49/6; 56,57/6). Elementi, questi, che avevano portato l'attore ad avere seri dubbi sulla riuscita del suo matrimonio e a indurlo a porre la riserva mentale circa l'indissolubilità.

Il **primo teste**, così depone: *"Prima del matrimonio G. aveva molti dubbi sul futuro coniugale tant'è che mi confidò che qualora il matrimonio non fosse riuscito come desiderava vi avrebbe posto fine con la separazione e il divorzio. Nonostante questi dubbi andò avanti, sentendosi in dovere soprattutto verso la suocera che gli aveva mostrato affetto e fiducia e anche nei confronti del suocero per senso di gratitudine perché gli aveva dato in mano tutta la loro attività"* (S.I. 42/9).

Il **secondo teste** riferisce sulla volontà simulatoria di G.: *"Nel momento in cui il padre di V. si aggravò e fu ricoverato in ospedale, si prospettò da parte della mamma l'idea di un matrimonio. Apparentemente le condizioni c'erano perché G. ormai si era inserito pienamente nel lavoro e nella famiglia stessa; da parte dei D. c'era il desiderio e la necessità di vedere la figlia sistemata. G. in quell'occasione si sentì quasi obbligato ad accettare il matrimonio. Visto l'andamento del fidanzamento litigioso e pieno di contrasti, G. pose come condizione che se le cose non fossero andate per il verso giusto avrebbe posto fine al loro rapporto. Questa riserva la confidò a me personalmente e in qualche occasione la espresse anche a V. in mia presenza, dicendole testualmente: "Guarda che*

se le cose non andranno bene ci lasceremo". Dal canto suo, lei rispondeva con molta superficialità: "Si... vabbè!" (S.I. 50/7).

Il **terzo teste** escusso dà ulteriore conferma della riserva e dichiara: "Ad un certo punto del loro rapporto il padre di V. si ammalò gravemente e la madre voleva vederla sistemata prima che la situazione peggiorasse. G. non era sicuro ad affrontare il matrimonio e di fronte a questa decisione (che fu della futura suocera) lo vedevo confuso e perplesso. Visto l'andamento altalenante del fidanzamento e l'incompatibilità caratteriale, non era sicuro della buona riuscita del matrimonio. Infatti, a tale proposito ricordo che anche a me G. confidò prima di sposarsi l'intenzione che, qualora il suo rapporto con V. non fosse riuscito secondo le sue aspettative, vi avrebbe posto fine ricorrendo al divorzio" (S.I. 57/7).

### ***De causa simulandi et causa contrahendi***

**8.** Gli elementi e i motivi che hanno portato alla *causa simulandi* e a quella *contrahendi* sono da ricercare nella vita dei due giovani, prima del matrimonio e nel substrato familiare e sociale. Seguiamo il racconto dell'attore che, facendo in modo dettagliato la sua dichiarazione, ci dà precisi indizi sulla situazione del caso. I due giovani erano dello stesso paese, (omissis), piccolo paese dell'entro terra cosentino. Racconta l'odierno attore: "Mi avvicinai con V. nell'aprile del 99 quando io avevo 19 anni e frequentavo l'ultimo anno di liceo scientifico a (omissis); lei, invece, non aveva compiuto ancora 16 anni e si era già trasferita all'istituto industriale di (omissis), dopo essere stata bocciata al primo anno della Ragioneria di (omissis)... Pur sapendo già chi fosse, essendo dello stesso paese, ebbi modo di parlarci per la prima volta quando diedi un passaggio ad un mio amico che era in compagnia di V. Facemmo un giro per il paese e da quel momento iniziò con lei un rapporto più confidenziale che ci ha portati a vederci più spesso, tanto che in una delle nostre uscite, in modo alquanto infantile, mi chiese: "Dobbiamo ritenerci fidanzati?". Ed io dissi di sì. La mia risposta fu dettata dal fatto che mi piaceva e poi perché avevo voglia di vivere un'estate piacevole dopo il conseguimento del diploma. La nostra relazione la vedevo come un'esperienza giovanile" (S.I. 18/3).

Per entrambi era la prima esperienza sentimentale (cfr. S.I. 19/4);

e riguardo al fidanzamento l'attore dichiara: *“Fin dall’inizio del nostro rapporto io, dal canto mio, misi a conoscenza i miei genitori, che non ebbero nulla da dire sulla nostra frequentazione. Cosa un po’ diversa per quanto riguarda i genitori di V., per i quali non era inconcepibile che mi frequentasse fuori di casa, senza che io ancora mi fossi presentato al loro cospetto...i genitori di V. conoscevano i miei genitori e soprattutto il padre di lei era molto amico di mio nonno e perciò ci teneva particolarmente a che mi incontrasse personalmente. Io allora andavo spesso al bar di loro proprietà con l’intento di farmi conoscere più da vicino dal padre. Pian piano, quindi, vi fu un coinvolgimento di entrambe le famiglie...”* (S.I. 19/5).

Si precisa che i genitori della ragazza erano molto avanti negli anni (il padre aveva ottant'anni quando la ragazza ne aveva quindici), in quanto l'avevano adottata in tarda età. Proprio perché un po' all'antica, per costoro *“era inconcepibile”* che i giovani si frequentassero *“fuori di casa”* e perciò vollero che il giovane si *“presentasse al loro cospetto”* (S.I. 19/5).

Costoro furono molto contenti del giovane, apprezzato e ritenuto una persona seria, onesta ed affidabile, tanto da inserirlo con mansioni di gestione nella loro attività alberghiera, destinata a divenire di proprietà di V. G. al compimento dei suoi diciotto anni.

Tuttavia, questo coinvolgimento non giovò al rapporto affettivo tra i due giovani, che, seppure fosse turbolento a causa delle differenze caratteriali, proseguiva e si confondeva con il rapporto lavorativo, tanto che il giovane dichiara che ad un certo punto non capiva se fosse il fidanzato o il *“dipendente”* di V. G.

Così espone i fatti l'odierno attore: *“Il nostro fidanzamento è durato 5 anni, vissuto in diverse tappe. Dopo il diploma conseguito nel giugno del 1999, mi sono iscritto all’Università di (omissis) e, perciò, io e V. ci vedevamo solo nel fine settimana. Dopo un anno, nel settembre 2000, ho lasciato l’università e di pomeriggio andavo a lavorare nel bar di V. in attesa che mi chiamassero da (omissis) per un lavoro in fabbrica, cosa che accadde ad ottobre 2000, quando lasciai il paese e partii. Stetti lì per 3 mesi, fino al 31 dicembre 2000, perché venni arruolato al servizio di leva, che feci a (omissis) per 2 mesi ...e poi al mio paese, (omissis), prestando servizio al comune. Quando rientrai in paese, dopo le ore di servi-*

zio civile dedicavo l'altro tempo ad aiutare la famiglia D. nel bar, contribuendo a realizzare il desiderio di mio suocero nella continuazione dell'attività di famiglia, anche perché V. ancora studiava...l'intera struttura e la relativa gestione furono intestate a V. al raggiungimento della maggiore età, perché il padre voleva definire le questioni patrimoniali prima che morisse ed essere certo che la figlia fosse l'unica intestataria di tutto. Il mio rientro a (omissis) e l'inizio del lavoro nella loro famiglia mi permisero di stare più a stretto contatto con V. e di accorgermi che qualcosa cominciava a cambiare: notavo nei miei confronti distacco ed indifferenza, mi resi conto che lei in me aveva trovato la persona che avrebbe potuto sostituirla in quello che era il suo compito, ovvero la gestione dell'attività del padre. Io ero combattuto tra due pensieri: quello di sentirmi onorato e orgoglioso della fiducia che mio suocero aveva riposto nei miei confronti nell'affidarmi anche le redini dell'albergo; dall'altro invece cominciavo a sentirmi trascurato da V. per le sue scarse attenzioni, per cui mi ponevo il quesito se per lei fossi il fidanzato o il suo "dipendente". Vi sono stati diversi litigi perché ogni occasione per lei era buona per uscire e per distrarsi, mentre io ero oberato di impegni al lavoro e quando rientrava la scorgevo da lontano sorridente salvo poi incupirsi appena metteva piedi in albergo. Ricordo pure che, poiché la madre non poteva più andare a messa per le sue condizioni di salute, diceva alla figlia di andare al posto suo e poi venivo a sapere che invece di andare in chiesa se ne stava in giro. V. in tutto ciò mostrava la sua voglia di spensieratezza e di divertimento ma anche molta immaturità, superficialità e nessuna responsabilità in quelle che erano i suoi doveri, delegando me di svolgere le sue mansioni. Così spesso e volentieri litigavamo perché io le rimproveravo il suo infantilismo o certi strani capricci (come ad esempio, comprare in inverno costumi da bagno per la stagione estiva) mentre lei mi accusava di essere troppo rigido, inflessibile e pretenzioso. In effetti, devo ammettere che io ero proprio così come mi descriveva e lei l'esatto contrario, molto frivola, puerile e leggera. Avevamo due caratteri diametralmente opposti che ci portavano a scontrarci spesso, anche su cose futili. A volte era presente pure la madre alle nostre discussioni, la quale mi invitava ad essere comprensivo, adducendo che la figlia fosse ancora "una bambina" e facendo leva sul fatto che V. avesse subito

dei traumi psicologici non indifferenti ma che prima o poi sarebbe cambiata. Ricordo che la madre molto cattolica e praticante diceva: “Ognuno deve portare la propria croce, abbi fede”. Io le rispondeva: “Se si continua così non possiamo andare avanti. Tuttavia ho continuato a sperare in un cambiamento...” (S.I. 20, 21/6).

Nella dichiarazione scritta della convenuta, essa afferma che in realtà, avrebbe avuto bisogno dei suoi spazi e tempi per crescere e maturare (cfr. S.I. 31), mentre G., al contrario, di lasciarsi andare alle emozioni e adottare un approccio meno razionale. Due caratteri e due personalità diametralmente opposte: lei ancora adolescente, e alle prese con tutti i bisogni e disagi tipici di questa fase di crescita, lui un giovane rigido, controllato e pretenzioso.

Conferma gli interventi della madre nelle loro discussioni, volte a rassicurare G., chiedendogli di essere paziente con V. G., a causa della sua giovane età: “...Mia mamma cercava di rassicurarlo, dicendogli che avrebbe dovuto darmi del tempo per crescere e maturare perché ancora ero piccola. G. con molta pazienza diceva che avrebbe aspettato. Sia io che i miei genitori vedevamo in G. un ragazzo buono, generoso e premuroso. G. si dedicava anima e corpo al lavoro, certe volte mi sentivo inadeguata e quando cercavo evasione nelle passeggiate con le mie amiche lui mi redarguiva non capendo che ancora non ero pronta ad affrontare quegli impegni così pesanti e avevo bisogno di tempo e degli spazi che oggi posso dire di non avere mai avuto...” (S.I. 31).

Il fidanzamento fu connotato anche da una breve rottura. Riferisce a tale proposito l'attore: “...Ricordo che ci fu una brevissima interruzione della durata circa di una settimana nel periodo in cui prestavo il servizio di leva a (omissis). Mi lasciò V. con una motivazione così banale che neppure lei sapeva quello che diceva e quello che voleva, tanto che, dopo aver parlato con mia sorella, ritornò sui suoi passi. Preciso che suo padre non venne mai a sapere di questa interruzione, evidentemente perché se V. glielo avesse confidato ne sarebbe rimasto rattristato e, per come era fatta lei, non lo avrebbe mai scontentato. Lui era un brav'uomo, di gran cuore, e mi voleva tanto bene. Questo sentimento era da me ricambiato, da subito mi sono affezionato tantissimo a lui, al punto che anch'io, come la figlia, non avrei mai voluto arrecare dispiaceri...” (S.I. 21,22/6).

9. La decisione matrimoniale fu presa nella primavera/estate del 2004 allorché la situazione di salute del padre di V. G. precipitò. Entrambi i genitori si ritrovarono ricoverati in ospedale e desiderando vedere la figlia sistemata anche sotto il profilo affettivo, dopo aver regolarizzato la sua posizione lavorativa ed economica, chiesero loro di sposarsi il più presto possibile, prima che il padre morisse.

G., sempre trattato come un figlio dai D., e coinvolto pure nella gestione degli affari di famiglia, si ritrovò dinanzi a questa decisione, presa dai genitori di V. G., sorpreso e impreparato. Sentiva tutto il peso e la portata di tale passo come un vero e proprio “obbligo morale”, che non poteva in alcun modo disattendere, considerato il suo carattere altamente coscienzioso.

Naturalmente, pressato e dubbioso si avviò all’altare in maniera non serena, pieno di timori sull’esito dell’unione (cfr. S.I. 22, 23/7). Riferisce ancora l’attore: “.....vi fu un peggioramento dello stato di salute di entrambi. Infatti, in prossimità del matrimonio, nel mese di agosto, fu ricoverata anche mia suocera in una clinica di (omissis), insieme al marito. Successivamente la mamma di V. dovette essere operata d’urgenza a (omissis) nel reparto di Neurochirurgia. Nonostante loro si trovassero in ospedale, pretese che comunque noi andassimo avanti con i preparativi e con il matrimonio, pur sapendo che non avrebbero potuto essere presenti, perché sarebbero stati soddisfatti solo in questo modo, cioè nel vederci marito e moglie. Preciso che durante questo periodo io e V. eravamo molto provati. Anziché concentrarci sulle nozze imminenti ci ritrovammo io a gestire da solo il lavoro e V. a badare ai genitori ricoverati nelle strutture ospedaliere. Inoltre quando V. rientrava a casa voleva stare solo con me e, anche se continuava ad indossare la sua maschera di “falsa parvenza” per nascondere le proprie fragilità e insicurezze, percepivo che si sentiva smarrita e che aveva un disperato bisogno di essere rassicurata. In questo momento così difficile avvertivo in modo particolarmente pressante il dovere e il peso di starle vicino, essendo sola in grave difficoltà a livello psicologico, per cui sorvolavo su tante cose per non crearle ulteriori disagi. Ancor di più i miei timori sul futuro coniugale si fecero assillanti ma eravamo ad un passo dalle nozze e allora mi radicaì nella mia riserva prenuziale contraria all’indissolubilità” (S.I. 24, 25/8).

La Convenuta, da parte sua, conferma la tesi attorea (cfr. S.I. 31,32).

Anche i testi nel corso della loro escussione, riferiscono, in modo univoco e concorde su quanto dichiarato dall'attore e sopra esposto (cfr. S.I. 41/7; 49,50/7; 57/7).

### ***De indicis et adminiculis***

**10.** Tra le circostanze e gli indizi che sono la riprova di quanto preventivamente l'attore in causa aveva programmato e dallo stesso confessato, avallato dai testi indotti e verificato al vaglio motivazionale, esaminiamo i seguenti elementi:

- il Matrimonio venne deciso in pochissimi mesi (cfr. S.I. pp. 22/7; 31; 41/7; 50/8);

- anche i preparativi curati in modo frettoloso e superficiale (cfr. S.I. pp. 24/8; 32; 50/8).

A tal proposito, l'Attore riferisce: *“I preparativi sono stati curati da noi stessi in modo molto frettoloso e con agitazione per diverse ragioni: il tempo a nostra disposizione era veramente breve; l'attività alberghiera in estate era in piena attività; soprattutto, cosa ben più grave, vi fu un peggioramento dello stato di salute di entrambi i miei suoceri, infatti in prossimità del matrimonio, nel mese di agosto, fu ricoverata anche mia suocera in una clinica di (omissis), insieme al marito, successivamente la mamma di V. dovette essere operata d'urgenza a (omissis) nel reparto di Neurochirurgia. Nonostante loro si trovassero in ospedale, pretesero che comunque noi andassimo avanti con i preparativi e con il matrimonio, pur sapendo che non avrebbero potuto essere presenti, perché sarebbero stati soddisfatti solo in questo modo, cioè nel vederci marito e moglie. Preciso che durante questo periodo io e V. eravamo molto provati. Anziché concentrarci sulle nozze imminenti ci ritrovammo io a gestire da solo il lavoro e V. a badare ai genitori ricoverati nelle strutture ospedaliere. Inoltre, quando V. rientra a casa voleva stare solo con me e, anche se continuava ad indossare la sua maschera “di falsa parvenza” per nascondere le proprie fragilità e insicurezze, percepivo che si sentiva smarrita e che aveva un disperato bisogno di essere rassicurata. In questo momento così difficile avvertivo in modo particolarmente pressante il dovere e il peso di starle vicino, essendo sola e in grave difficoltà a livello psicologico, per cui sorvolavo su tante cose per non crearle*

*ulteriori disagi. Ancor di più i miei timori sul futuro coniugale si fecero assillanti ma eravamo ad un passo dalle nozze e allora mi radicaì nella mia riserva prenuziale contraria all'indissolubilità" (S.I. 24/8).*

Ancora: il giorno del matrimonio non fu felice a causa dell'assenza dei genitori di V. ricoverati in ospedale, e degli stati d'animo dei nubendi, chiaramente turbati (S.I. 25,26/12; 32).

Così racconta l'Attore: *"Le nozze furono celebrate il (omissis) nella chiesa di (omissis). Seguirono il banchetto nuziale e anche il viaggio di nozze. Come previsto i genitori di V. non furono presenti al matrimonio perché entrambi ricoverati per motivi di salute. Del giorno del matrimonio mi è rimasto impresso sull'altare il volto di V., bagnato dalle lacrime versate durante tutta la celebrazione, che io ho interpretato come segnale di emozione di tristezza per la mancanza dei suoi genitori, nonché di disagio perché evidentemente non si sentiva ancora pronta ad un passo del genere. Anche il mio stato d'animo non era affatto tranquillo per la grande incognita sul nostro futuro coniugale" (S.I. 25,26/12).*

La Convenuta confessa il suo stato d'animo e così si esprime: *"... Non avrei mai immaginato di sposarmi in quelle condizioni ma non avevo scelta!" (S.I. 32).*

Le problematiche esistenti nel periodo prenuziale, emersero e si acuirono ancor di più durante il coniugio, ovviamente aggravate dalla quotidiana convivenza. Neppure la nascita della figlia (avvenuta nel 2006), apportò miglioramenti nella vita di coppia, pertanto non si realizzò nessun cambiamento sperato. La decisione di interrompere il matrimonio, durato appena sei anni, dunque è imputabile alla volontà dell'Attore, il quale, resosi conto che il matrimonio era ormai inesorabilmente destinato al fallimento anche per la presenza di un altro uomo, mise in atto la sua riserva mentale e andò via di casa. Dichiara l'attore: *"Il matrimonio è durato 6 anni nel corso dei quali si sono registrati gli stessi problemi che vi erano nel periodo del fidanzamento, acuiti dalla convivenza...I nostri litigi continuavano quotidianamente per qualsiasi motivo, anche il più futile. Nel frattempo la madre rientrò dall'ospedale e venne trasferita in una clinica di riabilitazione. V. mi diceva che andava dalla madre e invece il più delle volte ne approfittava per andarsene in giro per conto suo. Rientrata poi a casa per accudire mia suocera cercam-*

mo l'aiuto di una badante perché volevo che V. mi aiutasse nella gestione dell'attività. Eppure non faceva né l'una né l'altra cosa. Questa cosa peggiorò ancora di più il nostro rapporto" (S.I. 26, 27/14). Continua poi dicendo: "Io speravo in un cambiamento che non c'è mai stato nonostante l'arrivo anche di nostra figlia I... Ho continuato nella vita coniugale, sempre nella speranza di un miglioramento del rapporto, fino a quando lei ha superato ogni limite: mi sono accorto che lei frequentava un'altra persona. Così, in occasione di un nostro litigio più acceso me ne sono andato di casa, mettendo in atto la riserva di cui ho detto prima..." (S.I. 27/15).

Come risulta in atti, tali eventi sono riferiti anche dai testi (cfr. S.I. 43/14; 51,52/14).

**De gravi defectu discretionis iudicii ex parte mulieris, conventae (can. 1095, n. 2 CIC)**

(Omissis)

**16.** Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **A. G.** e **D. V. G.**, e ritenendo che al dubbio propostoci:

- “Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
- 1) Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
  - 2) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 2 CIC)”;

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

per l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).

AFFIRMATIVE

per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 2 CIC).

È data facoltà al Sig. A. G., parte attrice, e alla Sig.ra D. V. G., parte convenuta, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §2 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 28 luglio 2021*

Can. Antonello PANDOLFI, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: B. - B.

– *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).*

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice: Avv. Cristina Latella

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Giuseppe Praticò*

### FATTISPECIE

**1.** R. D., Attore in Causa, conobbe A., Parte Convenuta, nel 2004, presso l'Oratorio (omissis), allorquando lui allenava una squadra di pallavolo e lei ne era giocatrice. All'epoca R. D. era diciassettenne mentre A. era quindicenne.

Dopo poco tempo dalla conoscenza i due giovani hanno intrecciato una relazione sentimentale che ha portato al fidanzamento nel successivo 2005. La loro frequentazione, per i primi tempi, fu per lo più tra le mura dell'Oratorio, in considerazione del fatto che A. aveva timore di rendere nota la relazione affettiva a causa del di Lei papà. Per entrambi fu la prima esperienza sentimentale rilevante.

Il tempo del fidanzamento trascorse, per la maggior parte, in sere-

nità; ci fu una sola interruzione del rapporto nel 2006 per iniziativa di A., la quale dopo sei mesi volle re-intraprendere la relazione. Il fidanzamento fu ufficializzato, rendendolo noto alle rispettive famiglie nel 2013. L'iniziativa fu di R. D.

Trascorsi quattro anni, i due decisero di addivenire alle nozze, che furono celebrate il (omissis). Da riportare, per ciò che emerge dalle risultanze istruttorie, dei generici dubbi emersi da parte dell'Attore poco prima delle nozze con A.

La dimora coniugale fu fissata nel Comune di (omissis) in un appartamento di proprietà della famiglia della Convenuta. La convivenza coniugale durò poco più di due anni. Poco si sa di come si svolse effettivamente tale periodo, se non che A. insisteva per la nascita di figli che R. D. non volle per sua ferma decisione.

Nel 2017 per iniziativa di A. la vita coniugale si interruppe; R. D. fece un tentativo di riconciliazione ma non sortì effetto. Si addiène, così, alla rottura definitiva con la decisione per la separazione civile prima e del divorzio dopo.

**2.** Il Libello, presentato presso il Nostro Tribunale dal Sig. B. R. D. il 25 Settembre 2020 è stato da Noi paritempo ammesso con Decreto Prot. n.° 1604/20. Il giorno 23 Ottobre 2020 (Prot. n.° 1835/20) è costituito il Collegio giudicante ed è formulato il Dubbio nei seguenti termini:

*se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: «Esclusione dell'indissolubilità del Vincolo da parte dell'Uomo Attore (can. 1101 § 2 C.I.C.)».*

Il 13 Novembre 2020 si decreta l'apertura dell'Istruttoria (Prot. n.° 1977/20), ed il conferimento dell'Istruttoria al Giudice Istruttore, Sac. Giuseppe PRATICÒ.

In data 27 Gennaio 2021 si decreta Assente dal Giudizio (Prot. n.° 0194/21), a norma del can. 1592 §1 C.I.C., la Sig.ra B. A., Parte Convenuta in Causa.

Il 09 Giugno 2021 con Decreto (Prot. n.° 1370/21) si perviene alla Pubblicazione degli Atti.

Il Decreto di Conclusione in Causa è emesso il 01 Luglio 2021 (Prot. n.° 1612/21). Sono state acquisite agli Atti: le *Animadversio-*

nes del Difensore del Vincolo ed il *Restrictus* del Patrono di Parte Attrice, rispettivamente in data 17 Luglio 2021 e in data 23 Luglio 2021.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al Dubbio concordato con la seguente Sentenza Definitiva di Prima Istanza.

## IN DIRITTO

**3.** L'argomento che ora si accinge a trattare, equivale – com'è noto – ad una simulazione parziale del consenso nuziale, simulazione che, costituendo un vizio del consenso, genera, a sua volta, la nullità del patto nuziale.

Si rammenta, altresì, che l'esclusione della perpetuità del vincolo investe uno dei *'tria bona'* di agostiniana memoria, identificantesi con una proprietà essenziale del coniugio sottratta all'arbitrio personale del nubente; di qui la nullità in caso, appunto, di esclusione o volontario rigetto.

Tanto premesso, occorre fare attenzione ancora a che, parlandosi di esclusione del *bonum sacramenti*, sia presente, da parte del nubente o della coppia, e al momento della prestazione del consenso nuziale, il ben noto atto positivo di volontà, un atto cioè volitivo escludente la perpetuità del vincolo, sia pure con modalità differente. Esso deve provenire necessariamente dalla volontà per essere invalidante nei confronti del matrimonio, e da ciò consegue che non va confuso – tale atto – con altri fattori simili, quali, esattamente: la previsione del fallimento matrimoniale; la volontà abituale o interpretativa; la mentalità genericamente divorzista, non indirizzata al caso concreto; il semplice errore circa l'indissolubilità del matrimonio.

Quanto alla modalità con cui s'intende porre in essere l'atto positivo di volontà, è il caso di rammentare che essa è piuttosto variegata, e va dal matrimonio in prova (*ad experimentum*), a quello da sciogliere a proprio piacimento, all'esclusione in via ipotetica dell'indissolubilità del matrimonio, ossia al verificarsi o meno d'un evento futuro e incerto, all'esclusione dell'indissolubilità *si casus ferat*, come, ad esempio in caso d'infelice esito del ménage coniugale.

A quest'ultimo proposito, è da precisare che il contraente vuole il matrimonio che celebra, ma lo vuole riservandosi *ius solvendi vincu-*

lum in caso di fallimento del medesimo, con il che egli compie una volizione inefficace.

A conferma di ciò, così perentoriamente si afferma in una Sentenza Rotale: «*Qui, in consensu, positivo voluntatis actu, sibi servat ius dirimendi vinculum pro casu infelicis exitus coniugii, eo ipso excludit indissolubilitatem e consensu...*» (coram Huber, 28.09.1995).

4. All'indispensabilità dell'atto volitivo è da abbinare *in subiecta materia* una *causa simulandi* che, al vaglio, risulti *apta et proporzionata gravis* almeno soggettivamente, se è vero, come sostiene la Giurisprudenza Rotale, che «... *simulationem evinci non posse absque congrua causa ex actis emergente...*» (coram Bruno, 23.07.1982).

Parimenti, oltre a tener presente la 'causa motiva' dell'asserita esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale, non vanno ignorate, ai fini probatori, le circostanze del caso, le quali, non di rado, risultano più probanti delle parole e, per ciò stesso, costituiscono com'è noto la prova indiretta dell'asserita esclusione della perpetuità del vincolo coniugale.

Al riguardo, così si afferma in una Sentenza Rotale: «... *adducenda sunt.. et facta atque eventus, sive antenuptialia, sive postnuptialia, certa, inoppugnabilia, inambigua, ex quorum summa aliquando melius quam a testibus, simulati consensus probatio derivari vel corroborari potest...*» (coram Mattioli, 1.12.1966).

Oltre agli aggettivi adoperati nella su citata sentenza, onde qualificare la tipologia delle circostanze, va rilevato pure l'esigenza che esse siano pertinenti anche nell'esclusione dell'indissolubilità *si casus ferat*, e ciò per poter essere efficaci a livello probatorio.

In proposito, così si riassume in altra Sentenza Rotale: «*Adsit oportet positivus voluntatis actus non ineundi indissolubile foedus coniugale aut frangendi omnino illud, quibusvis adiunctis concurrentibus...*» (coram Ewers, 11.10.1969).

Ancora, sempre ai fini probatori: «*Nulla autem certa regula hac in materia tradi potest; tota enim res pendet non ex nudis verbis, sed ex omnibus circumstantiis causae diligenter perpendendis...*» (coram Filipiak, 22.02.1957).

Infine, è da tener presente, in questa sede, che non esclude la perpetuità del vincolo coniugale chi pensa (*actus intellectus*) di "lasciare"

il coniuge al verificarsi di certe circostanze o eventi, ma soltanto chi propone (*actus voluntatis*) di compiere questo passo.

## IN FATTO

5. Gli Atti di Causa forniscono le prove del Dubbio concordato ed il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere. Durante l'Istruttoria sono stati escussi l'Attore e quattro Testi da Lui indotti. La Convenuta, nonostante le due convocazioni del Giudice Istruttore, non si è presentata a rendere dichiarazione, senza addurre peraltro eventuali giustificazioni, per cui è stata – con Decreto – dichiarata assente dal giudizio. Gli esiti istruttori appaiono congrui nella loro formazione e formulazione ai fini decisionali, e la tesi attorea non si mostra provata. Infatti, il Collegio ritiene che il presente matrimonio non si debba dichiarare nullo.

L'Attore, nel Libello presentato presso Questo Tribunale, accusa di nullità il suo matrimonio per la di lui esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. La certezza morale deve dedursi dalle prove *ex actis et probatis*. Nella presente Causa, le dichiarazioni sia della Parte Attrice sia dei Testimoni da lui indotti, nonché le circostanze riferite alle nozze, *ante et post*, non presentano una tale coerenza da permettere che si consegua la certezza morale richiesta dal Diritto.

Infatti, l'uomo Attore, dalle risultanze istruttorie, non risulta credibile e coerente in quanto la sua dichiarazione è discordante e non pienamente confermata dalle affermazioni dei Testi, che risultano generiche e contraddittorie.

6. La generica e, talora, imprecisa narrazione dei fatti, assume valore in relazione alla logicità della prova, dalla quale non emerge un chiaro *atto positivo di volontà* da parte dell'Attore, ma piuttosto una mera previsione o timore di un infausto esito del connubio, che – secondo i principi esposti *in iure* – non è sufficiente a svuotare il consenso.

Ciò premesso, prendendo in considerazione la deposizione giudiziale dell'Attore, non emerge chiaramente la volontà di erigere una macchinazione simulatoria in relazione all'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma dei dubbi generici ed imprecisati riferiti ai suoi sentimenti verso la Convenuta, senza peraltro nulla specificare.

Dalla sua deposizione si evince: «*I dubbi erano principalmente su me stesso, io avevo molto rispetto di A. e i problemi erano solo ed esclusivamente sui miei sentimenti nei suoi confronti. Io palesai questi dubbi ad A. in più di un'occasione... e lei ne era consapevole*» (Summarium, p. 25/7); ed aggiunge: «*...manifestai i miei dubbi dicendole che se le cose non fossero andate bene avremmo divorziato*» (Summarium, *ibidem*).

Niente è dato sapere circa un effettivo riscontro da parte della Donna, la quale non si è presentata in giudizio nonostante sia stata citata per ben due volte. Tuttavia, sempre dall'affermazione attorea si riscontra che: «*Lei fu favorevole perché era una cosa che avevamo concordato già dai tempi del fidanzamento*» (Summarium, *ibidem*), anche se subito dopo l'uomo si affretta a precisare che: «*Condivideva il ragionamento dal punto di vista logico, ma non viveva benissimo questa condizione*» (Summarium, *ibidem*).

Invero, l'Attore, riferendosi del tempo del fidanzamento, nulla a riguardo riporta; sostiene che tale decisione (del fidanzamento) fu presa di comune accordo (cf. Summarium, p. 23/5), e circa ciò che doveva essere la futura vita matrimoniale dichiara: «*Non abbiamo mai programmato la nostra vita matrimoniale né abbiamo pianificato cosa fare o non fare...*» (Summarium, p. 25/9). Quindi, contraddice se stesso e quanto dichiarato. Non si fa accenno alcuno ad ipotesi di divorzio.

Pertanto, dalla dichiarazione dell'Uomo Attore si deduce che Egli non manifestò mai la propria volontà; anzi, le sue ragioni per la "presunta" esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale restano ambigue. Di fatti, l'Uomo nega se stesso allorquando, per un verso, afferma che: «*La scelta di sposarci fu la cosa più logica da fare per il susseguirsi degli eventi, ma non perché ne ero davvero convinto*» (Summarium, p. 26/10); per altro verso dice che: «*Glielo chiesi ... perché pensavo che l'amore era proprio quello: stare bene con A. e nulla più*» (Summarium, p. 24/7).

Vi è da aggiungere, peraltro, che l'Attore descrive in sede di interrogatorio l'iter psicologico della sua decisione e dichiara le ragioni della sua "presunta" simulazione fondate nei dubbi manifestati in prossimità delle nozze: «*Io non mi sentivo sicuramente pronto a condurre una vita matrimoniale... perché in quel momento volevo realizzarmi nelle mie passioni. Quella del matrimonio era*

*una cosa che dovevo fare, più che volevo fare»* (Summarium, p. 26/11); *«Avevo forti dubbi sulla riuscita del matrimonio e A. ne era a conoscenza... La pressione di non deludere ha influito parecchio. L'abbiamo vissuta come il male minore. E il male minore era sposarci ed eventualmente divorziare, ma non lasciarci prima del matrimonio»* (Summarium, p. 27/13). Esaminata, però, la sostanza delle affermazioni attoree, si evince la volontà dell'Uomo e l'intenzione del suo animo di non mostrare come positiva la volontà di escludere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, in modo diretto e contrario all'essenza stessa del matrimonio; ma si tratta piuttosto di atto meramente presunto della Parte per la sua condizione psicologica al momento del matrimonio, senza però influsso alcuno sulla scelta e sulla volontà matrimoniale, tale che non indusse l'Attore a porre limiti al proprio consenso matrimoniale.

Mancano in Atti le dichiarazioni extragiudiziali per la conferma della tesi attorea. I Testimoni escussi ignorano del tutto il proposito dell'Uomo e dichiarano di non sapere nulla circa l'animo interno del presunto simulante, e solo con parole generiche riferiscono che l'Uomo celebrò il matrimonio perché non ebbe il coraggio di tirarsi indietro: *«R. mi disse che non si sentiva pronto ad affrontare questa situazione, ma non mi riferì i motivi per cui non si sentiva pronto»* (Summarium, p. 58/6); *«R. non era sereno e tranquillo... rispose che non poteva tornare indietro e che il matrimonio si doveva celebrare. Inizialmente noi familiari abbiamo cercato di farlo ragionare, dicendogli che non sarebbe successo nulla se faceva un passo indietro, ma R. insisteva a dirci che non poteva dare un dispiacere ad A. né alla sua famiglia»* (Summarium, p. 58/10); *«R. non mi disse mai dei dubbi in merito al matrimonio con A.»* (Summarium, p. 65/9); *«Poco prima del matrimonio R. venne a trovarmi... era in preda al panico, mi disse che non era pronto a sposarsi e passare la sua vita con A.; non ricordo che mi disse qualcosa di specifico, ma mi manifestò le sue paure e i suoi timori per una scelta definitiva da cui non poter tornare indietro»* (Summarium, p. 78/9).

**7.** Nella Causa in oggetto non si rinviene la cosiddetta prova indiretta, che consta della *causa simulandi remota* e soprattutto della *causa simulandi proxima*, oltre che dalle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti.

In relazione alla *causa simulandi remota*, innanzitutto si deve dire che nulla è da far risalire al contesto in cui si è formato l'Attore che lo abbia influenzato a costruirsi un convincimento che avrebbe portato ad escludere l'indissolubilità in campo religioso e matrimoniale. La di Lui famiglia, infatti è sempre stata una famiglia unita, caratterizzata da rapporti forti e molto rispettosi nei confronti dei membri (cf. Summarium, p. 75/4), e anche se il papà fu un rappresentante del Partito Socialista con una visione molto aperta della vita (non si specifica cosa questo, nel particolare, voglia intendere) tuttavia, con riferimento all'educazione e crescita personale, umana e culturale, l'Uomo afferma di sé e delle sue sorelle che: «*Siamo stati cresciuti nei sani principi del rispetto e dell'educazione. Mio padre... ci ha sempre lasciato la libertà di scelta ma sempre nel rispetto delle regole e del rispetto del prossimo*» (Summarium, p. 21/3). Ciò è unanimemente riportato e riconosciuto da tutti i Testi, che riconoscono nei componenti della famiglia atteggiamenti quali la libertà alle scelte e la conseguente considerazione delle decisioni di ciascuno senza alcuna indebita intromissione: «*Tra R. e i miei genitori vi è sempre stato un rapporto tranquillo, buono, vi era dialogo e lo hanno sempre lasciato libero nelle sue scelte*» (Summarium, p. 56/4); «*I rapporti tra di noi sono normali, ognuno è libero di fare le proprie scelte, se ne discute insieme, ma poi ognuno decide per sé, non c'è mai stata un'imposizione categorica da parte di noi genitori sui figli*» (Summarium, p. 63/4). Essi, inoltre, non riportano alcunché di mentalità divorzista o contro l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, né con riferimento all'Attore, né per ciò che attiene ai componenti del nucleo familiare di origine, né ai luoghi frequentati o alle frequentazioni sociali.

La *causa simulandi proxima* dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale che, nella prova della simulazione sia totale che parziale, rappresenta il massimo argomento, non è chiara e non risulta prevalente sulla *causa nubendi*. Negli Atti di Causa non è provata la tesi dell'Attore, in quanto non emergono convincimenti, situazioni ed elementi probatori tali da determinare la simulazione e confermare, quindi, la presunta volontà escludente l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Infatti, non vi sono, in merito, manifestazioni verbali esplicite e dirette dell'Uomo – al momento delle nozze – circa l'indissolubilità dell'impegno matrimoniale. Non si rileva neanche una

volontà implicita di rifiuto dell'indissolubilità, poiché non sono state riscontrate scelte logicamente contrarie all'accettazione del matrimonio indissolubile.

Indiziaria e assolutamente rilevante è la circostanza che l'Uomo riferisce, nell'immediata imminenza delle nozze, di essere andato a casa di un amico con la valigia nell'intento di scappare ed evitare così la celebrazione (cf. Summarium, p. 27/14); amico che comunque lo distolse e dissuase dall'intento (cf. Summarium, p. 78/9). Anche quest'episodio della valigia, come il resto delle risultanze probatorie si presenta contraddittorio; di fatti il teste qualificato della madre dell'Attore sostiene che: *«qualche giorno prima del matrimonio, vidi mio figlio preparare la valigia per andare via e mi spiegò il suo intento, ma senza approfondire i motivi... Dopo questa discussione R. posò la valigia e uscì di casa, ma non saprei dire cosa fece né da chi andò, ma poi rientrò»* (Summarium, p. 65/6). Pertanto, mentre alcune dichiarazioni sostengono l'Attore uscito di casa con una valigia, titubante e dubbioso prima delle nozze, la di Lui mamma dichiara che la valigia fu lasciata in casa.

La causa nubendi: *«stare bene con A. e nulla più»* (Summarium, p. 24/7). Si esprime così l'Attore allorquando chiarisce in sede istruttoria come fu lui a fare la proposta per le nozze. Uno "star bene" che nell'animo dell'Uomo probabilmente non aveva contorni definiti tra sentimento e amore, visto il lungo tempo di conoscenza e di fidanzamento. Una luce in tal senso la fornisce un Teste: *«i due si conoscevano ormai da 15 anni e il loro rapporto tutto era, amicizia, lavoro, divertimento, tranne che amore»* (Summarium, p. 77/6). Se di dubbi si poteva parlare, di certo non erano inerenti all'indissolubilità del matrimonio, e lo stesso Teste lo chiarisce: *«i dubbi di R. non riguardavano il matrimonio in sé, ma il suo rapporto con A.»* (Summarium, *ibidem*). Vi è da precisare, tuttavia, che l'espressione dubbi utilizzata e riportata dai Testi è da riferire ad una di loro lettura dei fatti *post nuptias* desumibile dall'atteggiamento dell'Uomo, poiché di fatto mai l'Attore direttamente ne riferì la portata ed il senso, così come riferisce la madre: *«R. non mi disse mai di dubbi in merito al matrimonio con A.»* (Summarium, p. 65/9).

**8.** Rileva, quindi, come l'Attore avesse un chiaro sentimento verso la Convenuta; sentimento che non è dato sapere dagli Atti di che

tenore fosse nella sua intensità, ma che certamente era prevalente ai fini della scelta nuziale senza fare intendere alcun atto simulatorio circa l'esclusione volontaria e positiva dell'indissolubilità al connubio. La prova di ciò è data dalle circostanze antecedenti e susseguenti alle nozze, con attinenza di riferimento alle interruzioni della relazione tra i due. Prima del matrimonio, infatti, sono riferite delle interruzioni, e quella più certa e dichiarata dall'Attore e dai Testi con sicurezza di conoscenza è quella che fece la Convenuta nel 2008: *«su iniziativa di A. perché mi disse che non era più innamorata di me e non voleva più stare insieme... fino a quando sempre lei decise di chiedermi di tornare insieme ed io non ebbi problema a riprendere il rapporto»* (Summarium, p. 24/7); *«Durante il periodo del fidanzamento io so di una loro separazione su iniziativa di A., anche se dopo sono tornati insieme»* (Summarium, p. 57/6). È l'Attore, quindi, che non ha problemi a tornare con A. e a riprendere la relazione con lei. Ed è sempre lo stesso Attore che dopo la separazione *post nuptias* fa dei tentativi di riconciliazione, i quali però trovano nella Convenuta una decisa opposizione ponendo definitivamente fine al matrimonio, così come dichiara un amico comune ad entrambi che ne ascoltava le confidenze: *«fu A., stanca di quella situazione, a prendere l'iniziativa e lasciare R. Lui provò a ricucire la cosa tornando a casa, ma incontrò il padre di lei al bar sotto casa, il quale gli disse che A. non voleva vederlo e si sarebbe fatta risentire lei. A... non si fece più sentire... pose definitivamente fine a quel matrimonio quando riportò alla madre di lui i suoi effetti personali»* (Summarium, p. 80/14). A quel punto l'Attore comprese quel sentimento a cui non sapeva o voleva dare il nome di "amore", a causa di una sua immaturità caratteriale, che nulla riguarda l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, oggetto di questa Causa, e con questa erroneamente confusa per i tratti ambivalenti e contraddittori della sua personalità, e cercò di recuperare il rapporto ma nulla poté: *«R. prese atto che davvero stava perdendo una persona importante... e cercò di recuperare la situazione, anche solo per parlarle per un'ultima volta. Ma A. fu un muro inamovibile, era arrabbiata e delusa»* (Summarium, *ibidem*).

Si devono, pertanto, prendere in considerazione altre ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio di cui si chiede la dichiarazione di nullità. Se si fa solo un'analisi descrittiva dei fatti senza cer-

carne la spiegazione dinamica e senza impegnarsi ad una valutazione globale degli elementi che completano la personalità del soggetto e la vicenda che ha portato alla formazione del consenso matrimoniale ed alla rottura della vita coniugale, l'analisi risulta parziale e non pienamente rispondente agli Atti ed ai fatti di Causa così come emersi nell'indagine istruttoria. È determinante infatti la personalità dell'Attore che rifugge ed è incapace ad assumersi le proprie responsabilità derivanti dal matrimonio: «*R. è sempre stato un eterno ragazzino, la sua testa è rimasta a quando aveva 15 anni, fundamentalmente è una persona un po' infantile, un grande amico e un bravo ragazzo, molto goliardico, ma non gli affiderei mai mia figlia. A R. non piacciono le responsabilità*» (Summarium, p. 75/4); soprattutto quella di mettere alla luce un figlio che è stata la causa scatenante della delusione e della frustrazione della Convenuta e che l'hanno portata e porre fine alla vita matrimoniale: «*A. voleva avere un figlio e lui non era pronto a questa eventualità: A. pressava per avere un bambino, lui pressava per non averlo... [R.] Mi diceva che litigavano spesso proprio per la questione dei figli. Lui non accettava la responsabilità che comportava avere un figlio*» (Summarium, pp. 79-80/14).

Tutto questo precedentemente considerato, **in iure et in Facto**, avvalorato e supportato dalle conclusioni che in merito ci vengono fornite dal Difensore del Vincolo, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTA

della nullità del matrimonio Concordatario celebrato tra B. R. D. e B. A., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione dell'indissolubilità del Vincolo da parte dell'Uomo Attore (can. 1101 § 2 C.I.C.)»,*

si debba rispondere

NEGATIVE.

La Parte Attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. La Parte Convenuta non si è costituita in giudizio. Gli oneri processuali non coperti dal con-tributo di parte attrice, sono a carico del Tribunale. La misura degli onorari dovuti dalla Parte Attrice al suo Patrono di fiducia è conforme alla Dichiarazione sull'impegno economico sotto-scritta ed inclusa in Atti.

Così sentenziamo e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare, notificare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 C.I.C.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 C.I.C.), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Istanza Superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'eventuale appello deve essere interposto davanti a Questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 C.I.C.), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 C.I.C.). Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 C.I.C.).

*Reggio Calabria, 28 Luglio 2021.*

Sac. Giuseppe PRATICÒ, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: T. - P.

– *Simulazione del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2)*".

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Alfredo Travaglione

Patrono di parte attrice: Avv. Domenico Coco

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio*

FATTISPECIE

T. G. e P. E. si conoscono casualmente nell'estate del 1996 a (omissis), condividendo per un certo tempo le medesime adolescenziali amicizie. Ebbero modo di ritrovarsi insieme in occasioni che agevolavano l'inizio di un'attrazione unicamente fisica. Subito dopo la conoscenza iniziale, i due iniziano a frequentarsi e la loro improvvisa ed immatura passione li portò ben presto a fare i conti con l'improvvisa gravidanza di E.

Nonostante gli attriti e le incomprensioni, la giovanissima età e la carenza totale di progettualità future, i due sono costretti dalle rispettive famiglie a contrarre matrimonio.

Le nozze vengono celebrate (omissis) in Reggio Calabria.

Il matrimonio dura appena nove mesi, ossia fino al giugno del 1998. Sin da subito si appalesano l'inconsistenza e la fragilità dell'unione, e la convivenza mostra in maniera chiara e definitiva l'inesistenza di afflato e di reali sentimenti, e la rottura diviene definitiva.

La separazione legale non avviene tuttavia nell'immediatezza ma anzi rimandata di comune accordo dalle famiglie, nella speranza che il legame si potesse recuperare in vista di una sopraggiunta maturità; ciò però non fu possibile, nonostante i tentativi di riconciliazione promossi dai genitori.

Dal matrimonio è nato un bambino. Tra le parti c'è oggi il divorzio pronunciato con sentenza del 13.01.2012 davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria.

In data 12.07.2017, il T. produceva istanza per patrocinio gratuito, avendo intenzione di avviare procedimento per la declatoria del suo matrimonio celebrato con la P. Con decreto del 10.12.2018, alla parte richiedente, veniva assegnata l'assistenza legale del Patrono Avv. Coco che, a nome del suo assistito, in data 10.06.2019, presentava innanzi a Q.N. Tribunale supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio oggetto di causa “*a motivo della simulazione del consenso matrimoniale da parte dell'uomo, attore (ex can. 1101 §2)*”.

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale, veniva ammesso il libello, nominato il Tutore del Sacro Vincolo, e citate le parti per la *contestatio litis* con decreto del 12.06.2019.

Acquisito il parere del Difensore del Vincolo, in data 05.07.2019 si celebrava la *Sessio pro contestatio litis*, concordando il dubbio nella seguente formula:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Simulazione del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2)*”.

Contestualmente veniva costituito il Collegio giudicante (Varone - Rotilio (I) - Pizzimenti).

Con decreto del 22.07.2019 si decretava l'apertura dell'istruttoria. La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell'istruttoria è stata interrogata parte istante e raccolte le deposizioni testimoniali dei testi da egli indotti. La parte convenu-

ta, sebbene ritualmente citata più volte, non si è costituita in giudizio: veniva pertanto dichiarata assente dal giudizio con decreto del 25.11.2019.

Giorno 26.11.2019 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 03.12.2019.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo e il *Restrictus juris et facti pro actrice* del Patrono sono pervenuti rispettivamente il 03.12.2019 e il 16.12.2019.

Il 28.12.2019 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza, che è affermativa per il capo addotto.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

Il Sacramento del matrimonio nasce dal consenso legittimamente manifestato da parte dei coniugi, quale atto di volontà tramite il quale l'uomo e la donna donano sé stessi e si accettano reciprocamente. Il *consortium totius vitae* è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole ed è caratterizzato da due proprietà essenziali cioè l'unità e l'indissolubilità, in forza delle quali l'unione coniugale si presenta come esclusiva e perpetua. Il carattere essenzialmente autodonativo del patto coniugale postula che esso debba necessariamente sorgere da un libero atto di volontà cosciente e consapevole, da una libera decisione interiore; tuttavia, se i soggetti devono essere liberi nella scelta tanto del matrimonio quanto del futuro coniuge, non lo sono certamente con riferimento all'adesione dei contenuti essenziali del matrimonio, quali l'unità, l'indissolubilità, il *bonum coniugum* e l'*ordinatio ad prolem*.

Naturalmente, la volontà che nasce dalla dimensione interiore dei coniugi dev'essere espressa nell'ambito sociale mediante una dichiarazione esteriore: a tal proposito, il Legislatore canonico ha formulato, nel can. 1101 §1 del Codice vigente, una presunzione legale circa la corrispondenza tra la volontà manifestata esternamente dai coniugi e la loro volontà interiore, ammettendo comunque l'eventualità di una discrepanza tra le due dimensioni, esterna ed interna, dell'unica vo-

lontà dei nubenti. Tale frattura tra l'effettiva volontà del nubente e la manifestazione esterna del segno nuziale prende il nome di simulazione o, per utilizzare la terminologia codiciale, di esclusione.

Affinché si determini tale esclusione si richiede nel nubente l'esistenza di un **atto positivo di volontà** escludente, che risulti superiore rispetto all'apparente atto di volontà di contrarre. Il Legislatore, quindi, vincola il fenomeno giuridico dell'esclusione all'effettiva esistenza di un atto positivo di volontà, alla "necessaria positività" dell'atto escludente, onde non è sufficiente l'assenza della volontà matrimoniale, ma è necessaria "*la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio (...) una vera e propria volontà, un velle non piuttosto che un nolle*" (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1974, p. 92). La Giurisprudenza rotale ha costantemente sostenuto che il positivo atto di volontà consiste "*in firmo, deliberato et concreto proposito previe mente concepto et cum consensu matrimoniali essentialiter connexo*" (coram FIORE diei 18-XI-1964, in R.R.Dec. 56, p. 813, n. 2).

Pertanto, l'atto positivo di volontà, attuale o quantomeno virtuale, può essere realmente espresso mediante un atto escludente esplicito oppure implicito, cioè mediante comportamenti concludenti del soggetto o attraverso circostanze che emergono dallo stile di vita del medesimo; dev'essere frutto di un'attività deliberativa e va distinto dalla volontà che si trova nello stato di inerzia, dalla volontà generica, costituita cioè da una disposizione generale della mente che comunque non intacca la volontà concreta e specifica di quel determinato matrimonio, e dalla volontà ipotetica o interpretativa; va inoltre distinto dal semplice errore e dall'intenzione abituale, ossia un modo di pensare che riguarda genericamente il matrimonio senza intaccare la volontà in ordine al matrimonio concreto del nubente: in tutte queste ipotesi, l'*intentio* del nubente non ha efficacia invalidante.

L'esclusione può avere ad oggetto l'intero matrimonio, per cui la Dottrina e la Giurisprudenza parlano di 'simulazione totale'; ovvero una proprietà o un elemento essenziale dello stesso – come nella fattispecie in esame – per cui si parla di 'simulazione parziale'. Il **bonum sacramenti**, nella triplice accezione di stabilità, perpetuità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, rappresenta uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico (v. can. 1056 c.j.c.). Trattasi di una proprietà essenziale del vincolo matrimoniale: "*avente la forza*

di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell'intima identità e inscindibile appartenenza che supera i legali parentali e fa sì che i due diventino una carne sola" (coram STANKIEWICZ diei 25-VI-1993).

L'esclusione del *bonum sacramenti* presuppone un atto positivo di volontà preuziale contrario all'indissolubilità del vincolo, traducendosi nella riserva del diritto (o della facoltà) di sciogliere, in futuro, il proprio matrimonio (*ius solvendi vincolum*). Il *bonum sacramenti* può, in concreto, essere respinto sia in forma assoluta (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento del matrimonio a prescindere da ciò che accadrà in futuro), sia in forma ipotetica o *si casus ferat* (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento solo nel caso in cui il matrimonio dovesse andar male). Entro l'esclusione, ipotetica o condizionata, del *bonum sacramenti*, la Giurisprudenza rotale individua tre distinte modalità: c.d. *matrimonium ad experimentum* (in cui viene colpita la stabilità del vincolo matrimoniale); c.d. 'matrimonio a tempo' (in cui viene meno la stessa perpetuità del vincolo); e matrimonio celebrato con la riserva di ricorrere al divorzio (in cui viene meno la stessa indissolubilità del vincolo) (cfr. coram POMPEDDA diei 23-X-1998, in R.R.Dec. 90, pp. 622-635).

In particolare, riguardo l'ipotesi di esclusione dell'indissolubilità *si casus ferat*, generalmente, l'atto positivo di volontà, concretantesi nella riserva di ricorrere al divorzio al verificarsi di determinate circostanze, ove esistente, non determina una 'esclusione condizionata dell'indissolubilità', ossia dipendente da una circostanza esterna, quanto una 'esclusione assoluta' nel momento stesso in cui viene concepito l'atto positivo di volontà, proprio perché l'indissolubilità appartiene all'atto del consenso. In altri termini, è la rottura del matrimonio *in facto esse* che si fa dipendere da una certa circostanza, non l'esclusione dell'indissolubilità in quanto tale: è ipotetica la rottura, non l'esclusione. Ne consegue che, in ossequio a tale costante orientamento della Giurisprudenza, ciò che dà corpo all'atto positivo di volontà è solo la *reservatio iuris seu facultatis solvendi vinculum si casus ferat*, non la volontà di celebrare il matrimonio e poi di scioglierlo con il divorzio.

Per quanto attiene alla **prova della simulazione**, "*iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore unsuspecto facta; gravis et proportionata*

*simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilioremque reddant*” (coram FUNGHINI diei 14-X-1992, in R.R.Dec. 86, p. 469, n. 13).

Secondo lo schema delineato dalla tradizione giurisprudenziale, si dovrà procedere a mezzo di prova diretta ed indiretta; tramite la prima si potrà ricostruire, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte in sede di confessione giudiziale, o riferite dai testi, l’effettiva volontà presente nel nubente al momento della prestazione del consenso; con la prova indiretta, invece, si mirerà a ricostruire la volontà simulatoria avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una certa connessione con l’oggetto dell’esclusione: l’indagine sarà rivolta, pertanto, all’individuazione della *causa simulandi*, di quella *contrahendi*.

Il punto di partenza è inevitabilmente la **confessione del presunto simulante**, sia giudiziale che extragiudiziale, finalizzata, prevalentemente a ricercare l’atto positivo di volontà con il quale egli abbia manifestato l’intenzione di contrarre un matrimonio non indissolubile. Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova piena, ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze di persone degne di fede apprese in tempo non sospetto, al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella propria confessione giudiziale. Fondamentale è poi l’individuazione della **causa simulandi**, quale motivazione che spinge il soggetto a simulare il consenso; essa viene distinta in *remota et proxima*. La *causa simulandi remota* deve individuarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell’ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la *causa simulandi proxima*, invece, viene ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del matrimonio con l’altra parte. La *causa simulandi* dovrà essere **apta et proportionate gravis** e considerata “*non tantum in seipsa et absolute, sed relate ad simulantem, in aestimatione eiusdem*” (cfr. P. BRUNO BOCCARDELLI, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la *causa simulandi* venga posta in relazione alla **causa contrahendi**, vale a dire la ragione per la quale il simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque contratto il

matrimonio: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell'amore esistente tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione.

Infine, a corroborare quanto emerso dalle prove, contribuisce la valutazione di tutte le **circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti** il matrimonio, da cui poter ricavare importanti elementi di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del comportamento del nubente che si presume abbia escluso l'indissolubilità del vincolo: tali circostanze, ovviamente, non sono in grado da sole di costituire prova piena, in quanto interessano solamente indirettamente l'esclusione da dimostrare, tuttavia possono concorrere positivamente o negativamente a sostenere o a demolire una determinata tesi simulatoria.

### IN FATTO

L'attenta analisi delle Tavole processuali, alla fine di una intensa ed esauriente attività istruttoria, ha permesso al Collegio di pronunciarsi, dopo ampia discussione, circa l'invalidità del presente matrimonio. Alla luce degli Atti e dei fatti di causa, e nonostante il comportamento processuale della convenuta che non si è costituita davanti al Giudice, né ha motivato la sua assenza o fatto conoscere per iscritto il suo pensiero, sebbene ritualmente citata più volte, né contribuendo in alcun modo alla ricerca della verità – il Collegio giudicante ha ritenuto di aver raggiunto la certezza morale richiesta dalla Normativa canonica per poter rispondere *affirmativamente* al dubbio proposto circa l'invalidità *ob simulationem consensus ex can. 1101 §2* da parte dell'uomo, attore in causa.

In merito alla conoscenza, così l'attore dichiara: *“Io e P. E. ci siamo conosciuti in (omissis) quando io contavo diciannove anni, come anche lei. Avendo appena terminato gli studi, ero “sulla strada e mi divertivo”. Anche E. aveva da poco terminato gli studi. Mi fu presentata per tramite di un comune amico. Abbiamo subito avviato la nostra conoscenza”* (S.I. p. 24/2). Dalla biografia e dal carattere di G. apprendiamo che proviene da una famiglia nella quale *“ha sempre avuto un buon rapporto ma al contempo spesso scontro perché sono sempre stato un ribelle. Avendo viaggiato in tutto il mondo (India, Thailandia, Cambogia, Vietnam, New York,*

*etcetera) ho acquisito una visione molto aperta della vita” (S.I. p. 25/Ex officio), e segnatamente che sottolinea essere “una persona molto libera in tutto, nella vita e nel pensiero. Sono “caleidoscopico” (S.I. p. 25/6). Come già evidenziato, queste “idee libertine” si concretizzano negativamente quando E. rimane subito gravida: “ho portato E. in casa, come facevo con le altre. Dopo quattro mesi dalla conoscenza, E. è rimasta incinta. Essendo ancora molto giovane, “mi è caduto il mondo addosso”. Mi sono ritrovato in un vortice depressivo ed emotivo perché ero ancora un ragazzino di diciotto anni catapultato in qualcosa più grande di me. Mi rendevo conto di perdere la mia libertà, le mie fantasie e i miei progetti, ma ho dovuto assumermi la responsabilità di essere padre. Riconosco che il matrimonio cristiano è un passo molto importante, sicché ho detto sin da subito ai miei genitori che “non intendevo sposarmi in Chiesa né avviare una convivenza”. Acconsentivo a crescere quel bambino ma senza vincoli, perché non amavo E.” (S.I. 25/7).*

Alla luce di quanto occorso, nonostante la volontà di non voler contrarre nozze, senza alcun progetto in ordine al futuro coniugale ed esclusivamente per accontentare i genitori di ambo le parti, il T. procede giocoforza alla celebrazione del matrimonio nella piena consapevolezza della nullità di quanto in maniera simulata stava facendo: “Sono stati i miei e i di lei genitori ad obbligarmi a questo matrimonio. Mi hanno stressato al punto da aver fatto le valigie per scapparmene di casa. Mi hanno ripreso alla stazione. Come ho detto, mi hanno causato un forte stress depressivo ed emotivo. Mi sono accostato alle nozze solo per accontentare i genitori, in quanto non mi reputavo assolutamente pronto per questo passo. E. era al corrente della mia volontà, così come lo erano la mia e la di lei famiglia” (S.I. p. 25/7, Ex officio).

A mezzo di indagine per tramite della Curia arcivescovile è stata approfondita l'inconsueta risposta dell'uomo attore quando dice “Mi sono accostato alle nozze dichiarando già in sede di processuolo di sposarmi solo per accontentare i genitori”. Dalla predetta indagine è emerso quanto segue: “Preso atto da quanto dichiarato, rinvengo nell'Archivio dei processetti matrimoniali documentazione regolarmente compiuta, senza alcun riferimento a quanto dichiarato dal sig, T. Volendo approfondire la vicenda dichiarata, mi premuro di contattare quello che fu il celebrante del matrimonio e che

approntò la documentazione matrimoniale. Il Reverendo (omissis) conferma quanto dichiarato dal sig. T. e cioè che la dichiarazione di costrizione fu resa per iscritto in un primo processetto matrimoniale, poi fermato nella sua compilazione ma ancora custodito negli Archivi della Parrocchia di (omissis). Ricevuto il primo processetto, ho avuto conferma che il T. ebbe a rispondere: “Mi sposo per accontentare i genitori di E. Sono credente ma non mi sento pronto per celebrare il matrimonio cristiano. In questo momento sono convinto che sarebbe un matrimonio nullo”. Dopo di ciò ho contattato la sig.ra P. che conferma il tutto e che il matrimonio è stato celebrato solo dalla costrizione della inaspettata gravidanza e non per convincimento. Dalla vicenda per come descritta, il mio personale convincimento da operatore del diritto, è che il matrimonio tra i sigg. T. e P. sia nullo ab origine per difetto del consenso matrimoniale di entrambi” (S.I. p. 45-47).

Il testimoniale, sebbene interamente di parte istante, acclara l'assunto attoreo. I testi riferiscono elementi probatori che contribuiscono alla valutazione di tutte le circostanze esaminate **prima, durante e dopo** il matrimonio. Così un teste dichiara in giudizio: “A G. non piaceva avere un rapporto stabile con le donne; gli piaceva uscire con le ragazze senza intrattenere nulla di serio” (S.I. p. 36/Ex officio), e più avanti specifica: “I genitori di entrambe le parti hanno imposto il matrimonio. G. non si voleva sposare. Ricordo che il giorno prima delle nozze, il T. si era preparato lo zainetto e la chitarra per andarsene di casa. L'hanno bloccato e “l'hanno fatto ragionare” (S.I. p. 37/Ex officio). E così un altro: “G. è uno spirito libero, ribelle. Fino ad otto anni fa ha girato il mondo stile “sesso, droga e rock'n'roll. Pochi mesi dopo la conoscenza, E. è rimasta incinta. I di lei genitori hanno detto ad E. “o abortisci o ti sposi”, i genitori di G., in quanto molto cattolici, hanno “consigliato” il matrimonio. Hanno detto “ti devi sposare”. G. non era convinto e non voleva sposarsi. Lui se ne voleva andare perché non si voleva sposare e non ce la faceva più. Sono stati “giorni di fuoco” perché G. non si voleva assolutamente sposare, ma i genitori insistevano e alla fine lui ha dovuto aderire. Se la P. non fosse rimasta incinta, il T. non l'avrebbe assolutamente sposata. Erano giovani e lui voleva solo divertirsi e non pensava minimamente, a quell'età, di formarsi una famiglia” (S.I. p. 43/6-8, Ex officio).

Vengono in definitiva dimostrate giudizialmente e in maniera inconfutabile, sia *ante* che *post-nuptias*, la **causa simulandi prosima e remota**, così come anche la **causa contrahendi**, ossia la volontà – chiara e proporzionata del T. – di avviarsi alle nozze escludendone totalmente il consenso: “La convivenza è durata appena nove mesi, durante i quali litigavamo sempre. Per me, rimanere a casa era “la morte”. Mi sentivo chiuso. Stavo impazzendo. Stavo sempre davanti alla TV ed ero ingrassato. Dopo soli nove mesi ho deciso che era il momento di dire “basta”, ed ho preso la decisione di dare adempimento a quella che era la mia volontà pre-nuziale, cioè lasciare definitivamente la P.” (S.I. p. 26/12). L’uomo ha manifestato esteriormente un consenso non conforme alla sua volontà interiore. In conclusione, tutte le **circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti** confermano il positivo atto di volontà dell’attore diretto ad escludere il suo matrimonio con la P.

Il Collegio, pertanto, dopo attenta analisi dei fatti e degli Atti di causa, valutando altresì il supporto delle *Animadversiones* presentate dal Tutore del Sacro Vincolo – che si è rimesso “*al solenne e prudente giudizio di Codesti Rev.mi Sigg. Giudici*”, ritiene di aver raggiunto la certezza morale per rispondere al dubbio proposto.

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra **T. G.** e **P. E.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Simulazione del consenso da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101 §2 c.j.c.)*”,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È fatto divieto alla parte attrice, sig. **T. G.**, di passare a nuove nozze senza aver consultato l'Ordinario del luogo, che terrà conto del parere di Questo Tribunale. Parte convenuta, sig.ra **P. E.**, ha il diritto di contrarre un altro matrimonio, purché non vi siano impedimenti di altro genere. La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI, ed essendo stato assegnato il patrocinio d'ufficio, null'altro è dovuto. La parte convenuta non si è costituita in giudizio. Gli oneri processuali non coperti dal contributo di parte attrice, sono a carico del Tribunale.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 c.j.c.), proponendo impugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. L'appello dev'essere interposto davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici) giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 c.j.c.). Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 c.j.c.) e sarà trascritta nei registi parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi pertinenti (can. 1682 §1 c.j.c.).

*Reggio Calabria, 25 gennaio 2019*

Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Mileto – Nicotera – Tropea*

Nullità di Matrimonio: G. - F.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)".*

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice: Avv. Maria Stefania Filippone

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Can. Antonio Russo*

FATTISPECIE

1. G. F. e F. R. M. si conobbero nel 1996. All'epoca della conoscenza il G. aveva 18 anni e la donna 14, iniziarono la loro relazione quando l'uomo aveva ventiquattro anni e la F. venti anni. Il primo lavorava come parrucchiere in (omissis) e la ragazza lavorava nel bar – pizzeria di famiglia sempre nella medesima cittadina. L'ambiente familiare dei due è simile e l'educazione da essi ricevuta è improntata a valori tradizionali di onestà, rispetto e laboriosità. Erano entrambi alla prima esperienza sentimentale, che iniziò per attrazione fisica e avrebbero dovuto avviare e vivere il loro rapporto nelle modalità e

nella libertà dei tempi odierni. Il rapporto tra i due non si è sviluppato nella maniera tipica di un amore tra due ventenni in modo libero che nel tempo avrebbe dovuto prendere i connotati di una relazione strutturata, da subito ha dovuto prendere i connotati di un rapporto conosciuto dalle rispettive famiglie e orientato al matrimonio. F. e R. M., pur entrambi molto giovani, non poterono vivere questo rapporto nella libertà che i tempi di oggi esigono, ma si dovevano incontrare sotto la sorveglianza di un parente di lei, già prima dell'ufficializzazione, dopo un anno e mezzo il rapporto è stato ufficializzato alla presenza delle rispettive famiglie. Il fidanzamento dall'ufficializzazione è durato sei anni. I due, in periodo prematrimoniale, non hanno avuto il modo di frequentarsi in maniera libera e di potersi conoscere, la loro frequentazione avveniva sempre sotto la sorveglianza di qualcuno, pertanto, nel lungo periodo di fidanzamento non si sono conosciuti e non hanno vissuto in maniera libera le tipiche dinamiche prematrimoniali di una coppia. Il G. soffriva queste modalità di fidanzamento, ma per l'attrazione fisica che provava nei confronti della F. sopportò tali modalità di frequentazione. La donna, così come emerso dall'istruttoria, era totalmente asservita ed accondiscendente ai desideri del padre, che era colui che imponeva le modalità di frequentazione della coppia, pertanto, non avvertiva il disagio di un fidanzamento vissuto nel modo descritto. I due si lasciarono per un po' di tempo in periodo pre-matrimoniale, ma fu sempre l'uomo a riprendere i contatti nella convinzione che la sua assenza convincesse la fidanzata a rendersi più autorevole ed autonoma nei confronti del genitore arrivando a nuove modalità di incontro. Speranza che non si realizzò, il G. era affascinato dalla donna e subì le imposizioni nelle modalità di frequentazione. Arrivati ad una sistemazione economica, il fidanzamento si è concluso con il matrimonio, che è stato celebrato in (omissis). La scelta matrimoniale suscitò delle perplessità nel G., che si sposò nella possibilità di riprendersi la sua libertà. Forte era il dubbio che la donna che stava per sposare in realtà non la conoscesse. Alla celebrazione seguirono i festeggiamenti di rito e tutto si svolse nella normalità. Il matrimonio è stato consumato. Dopo un anno e mezzo dalla celebrazione i due si erano già lasciati. I dubbi del G. sono divenuti una realtà, la convivenza ha fatto esplodere la mancata conoscenza tra i due. Raggiunto lo scopo che l'attrazione fisica alimentava si sono scoperti due estranei.

2. In data 24 febbraio 2020 il sig. G. F. avendo intenzione di avviare la causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui contratto con la sig.ra R. M. F., sottoscrive il mandato procuratorio all'Avv. Maria Stefania Filippone.

Il giorno 15 giugno 2020 (Prot. N. 739/20) il patrono di parte attrice, presenta il libello presso Q.T., teso ad introdurre la causa per la dichiarazione di nullità del citato matrimonio. In pari data è emanato il decreto (Prot. n. 740/20) di ammissione del libello e di nomina del Difensore del Vincolo, nella persona dell'Avv. Rot. Erika Ferraro, e le parti sono citate in giudizio per la concordanza della formula del dubbio. Il libello è ammesso in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio delle parti.

In data 20 luglio 2020 (Prot. N. 01069/20) è emanato il decreto di costituzione del Collegio giudicante e di contestazione della lite. A norma del can. 1513 § 1 e 2 del CIC e 48 § 1 della *Dignitas Connubii*, è nominato il Collegio giudicante: Preside: Mons. Vincenzo Varone; Giudice Istruttore: Can. Antonio Russo; Congiudice: Can. Vincenzo Ruggiero. A norma del can. 1676 § 2 e 3 del CIC è decretato che la causa sia trattata con processo ordinario. È stata decretata la contestazione della lite e formulato il dubbio seguenti termini:

“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC);
- 2) Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”.

Il 19 agosto del 2020 (Prot. N. 01278/20) si decreta l'apertura dell'Istruttoria ai sensi del can. 1677 § 4 del CIC e dell'art. 137 della *Dignitas Connubii*.

All'istruttoria sono state acquisite, oltre la dichiarazione della parte attrice, le testimonianze di quattro testi, tutti di parte attrice.

In data 15 dicembre 2020 (Prot. N. 2316/20) è decretata l'assenza in giudizio della parte convenuta.

In pari data è stata decreta (Prot. N. 2317/20) la pubblicazione degli atti a norma del can. 1598 §1 del CIC e 229 della *Dignitas Connubii*.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emanato il 23 febbraio 2021 (Prot. N. 0356/21).

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 15 marzo 2021 (Prot. n. 0539/21).

Il Patrono di parte attrice, Avv Maria Stefania Filippone, ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* il 24 marzo 2021 (Prot. n. 0648/21).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

### IN DIRITTO

3. Il can. 1101 è diviso in due paragrafi, il primo stabilisce la presunzione di diritto: «*Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*», che è fondata sull'obbligo dei contraenti di prestare un valido e reale consenso all'atto della celebrazione del matrimonio. In ottemperanza del can. 1057§1, che statuisce il consenso prestato dalle parti come causa efficiente del matrimonio, non può essere che quest'ultimo sia supplito da nessuna potestà umana. L'ordinamento canonico stabilisce una presunzione *iuris tantum* tra la volontà interna e ciò che viene manifestato, anche perché *omne factum praesumitur recte factum*, fondandosi sul normale e auspicato comportamento che dovrebbe tenere un cristiano in un atto particolarmente significativo ed importante come il matrimonio. Il seguente disposto poggia su quanto è stabilito dal can 1060, che non è una *praesumptio* nel senso tecnico del termine ma una disposizione normativa che tende a privilegiare il matrimonio in quanto tale (Cf. R. COLANTONIO, *Valore della Presunzione del can 1101§1 del C.I.C.*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 15.). La giurisprudenza rotale ha indicato vari motivi per cui il Legislatore canonico abbia ritenuto di voler inserire questa norma: la non correttezza nel comportamento simulatorio (Cf. Coram MANNUCCI del 24 marzo 1925, RRD, Vol. XVII, p. 141-149), l'onestà naturale e l'amore verso la comparte (cf. Coram CANESTRI del 22 maggio 1943, RRD, Vol. XXXV, p. 360-375) ed altri ancora.

4. Esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza tra quanto manifestato e quanto voluto con la conseguente nullità del matri-

monio, in questi casi si è in presenza di una simulazione, che può essere totale o parziale: nel primo caso si ha una volontà contraria a quanto dichiarato, nel secondo si esclude positivamente un elemento essenziale del negozio giuridico. Il secondo paragrafo del can. 1101 prende in considerazione queste eventualità e così statuisce: «*At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit*». Per realizzare la fattispecie prevista dal legislatore devono essere presenti due volontà: una tesa a celebrare un rito e l'altra tesa ad escludere le implicanze giuridiche; si è in presenza di un'*intentio fraudis* che esclude quella *intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia*, che darebbe vita al *foedus* matrimoniale (Cf. G. SARACENI, *Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale canonico*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, op. cit., p. 5). Nel secondo paragrafo del 1101 ricaviamo gli elementi necessari per comprendere quando ci troviamo in casi di simulazione:

1) Il contraente simulante deve avere emesso **un atto positivo di volontà** che escluda il matrimonio totalmente (*matrimonium ipsum*) o uno degli elementi o delle proprietà essenziali. Quest'atto positivo di volontà può essere *actualis* o *virtualis*: nel primo caso sorge ed è presente al momento del consenso, nel secondo sorge prima delle nozze e non è revocato al momento della celebrazione. Non è sufficiente né un'*intentio generica* né una *habitualis* e né un'*intentio interpretativa*: nel primo caso siamo di fronte ad una disposizione generica del soggetto che non intacca la volontà, nel secondo siamo di fronte ad una disposizione sorta in un tempo antecedente alle nozze e non presente al momento della celebrazione, nel terzo ad una disposizione non presente all'atto della celebrazione ma che vi sarebbe stata se egli vi avesse pensato. Quest'atto positivo di volontà può essere manifestato in maniera implicita (Cf. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma, 2003, p. 212-213).

2) Il canone esige che l'oggetto, ciò che si esclude, deve vertere su una proprietà o un elemento essenziale oppure il matrimonio stesso. Quando si esclude il matrimonio stesso la persona non contrae affatto, quindi, non c'è alcuna donazione e accettazione reciproca da parte dei contraenti o di uno di essi e si rifiuta quel *consortium*

*totius vitae* stabilito dal can. 1055§1. Rientra nella simulazione totale il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio (1055§2). L'esclusione delle proprietà essenziali a cui si riferisce il can. 1101§2 sono quelle stabilite dal can. 1056. Gli elementi essenziali del matrimonio non sono precisati come le proprietà essenziali ma la dottrina e la giurisprudenza hanno raccolto questi elementi nella celebre trilogia agostiniana dei *tria bona* che sono: *bonum prolis*, *bonum fidei* e *bonum sacramenti*.

5. Delineeremo unicamente il *bonum sacramenti et prolis*, i soli che interessano alla presente causa. Il magistero della Chiesa Cattolica ha sempre ribadito, conformemente all'insegnamento di Gesù (Cf. Mc 10, 2-12; Mt 5, 32; Lc 16, 18), che il matrimonio è intrinsecamente indissolubile in quanto il consenso prestato dagli sposi non è da essi revocabile ed è sottratto a qualsiasi loro arbitrio. Giovanni Paolo II nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* al n. 20 scrive: «E' dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza – come hanno fatto i padri del sinodo – la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza». All'indissolubilità sono tenuti non solo i cristiani ma chiunque contragga matrimonio, essendo un requisito dell'unione dell'uomo con la donna (Cf. P. SILVESTRI, *Esclusione del bonum sacramenti*, in P. A. BONNET – C. GULLO, *Diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2003, vol. II, p. 343-344; Z. GROCHOLEWSKI, *l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in P. A. BONNET – C. GULLO, op. cit, p. 233). Pertanto, a norma del can. 1101 § 2, chiunque contragga matrimonio escludendo l'indissolubilità, mediante atto positivo di volontà, emette un consenso simulato (Cf. Coram Funghini del 9 marzo 1994, RRD, vol. LXXXVI, p. 144; Coram Defilippi del 22 novembre 1996, vol. LXXXVIII, p. 747). Il nubente simulante o entrambi i nubendi conoscono l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e rifiutano l'indissolubilità perché hanno una mentalità divorzista, oppure, conoscendo i difetti del futuro coniuge temono un fallimento,

quindi, rifiutano l'indissolubilità se si verificherà il caso da essi ipotizzato (Coram Felici del 21 giugno 1950, RRD, vol. XLII, p. 389; Coram De Iorio, 6 marzo 1968, RRD, vol. LX, p. 180; Coram Masala del 16 luglio 1969, vol. LXI, p. 795), è necessario, di conseguenza, per coloro i quali si sposano riservandosi di sciogliere il matrimonio se l'unione non sarà felice, accertare se è stato prestato un consenso che escludesse la volontà di contrarre un vero matrimonio e non una vaga disposizione dell'animo, che non impedisce il sorgere del vincolo (Cf. P. SILVESTRI, *op. cit.* p. 359).

7. La prole come bene del matrimonio non è qualcosa di statico, perché c'è prima un'apertura, e dopo una realtà che esige un atteggiamento concreto dei coniugi/genitori dinanzi alla persona del figlio, che varia anche a seconda della crescita dei figli, perché non è lo stesso il bene della prole quando i figli sono piccoli e il bene della prole quando questo sono già cresciuti. Comunque, riguardo al momento del consenso, il *bonum prolis* è identificato con la donazione/accettazione della dimensione feconda della propria mascolinità/femminilità, che implica l'assunzione della potenziale paternità e maternità tra i coniugi. Deve essere presente nei nubendi una vera donazione della paternità/maternità *coniugali*, mettendo in luce come sia importante capire cosa significhi il bene della prole nella volontà dei contraenti, che non devono indirizzare la loro volontà al figlio a qualunque costo, perché questo è un dono e non un diritto, ma all'altro coniuge in quanto tale, il che implica anche l'apertura agli atti coniugali nel rispetto delle sue dimensioni unitiva e procreativa. È necessaria l'apertura alla potenziale paternità/maternità che deve necessariamente esistere nella donazione coniugale, nella quale il *bonum coniugum* ed il *bonum prolis* sono dimensioni inscindibili della coniugalità. Il punto del problema è determinare se si accetta e si dona la propria dimensione di fecondità della sessualità, che è inscindibile dalla donazione corporea sessuale tra uomo e donna, non la semplice volontà e ancor meno la semplice intenzione di avere figli. Non basta che i coniugi restino aperti alla fecondità ma, dalla stessa prospettiva della verità sulla persona e sul matrimonio, il fatto che la prole venga concepita esige che i coniugi si assumano le conseguenze per quanto riguarda la cura e l'educazione di essa. Questo sarebbe il senso nel quale l'accettazione ed educazione della prole formano parte del *bonum prolis* come

elemento essenziale dell'oggetto del patto coniugale. Perché ci sia consenso matrimoniale valido non è quindi necessaria la presenza di una volontà articolata che consapevolmente accetti diversi obblighi: apertura alla fecondità, accettazione dell'eventuale prole, volontà di educarla, ecc., ma basta che ci sia una reale donazione e accettazione vicendevole come coniugi, con tutto quello che la realtà *coniuge* implica nella sua essenzialità, specificamente, nell'argomento che ora trattiamo, riguardo alla dimensione procreativa dell'unione coniugale. Si intende, però, che ciò non deve significare che l'oggetto conscio del patto sia l'interscambio di diritti e di obblighi, ma la reale volontà di donarsi coniugalmente. Nella vera volontà matrimoniale, non c'è un oggetto complesso e articolato del consenso, quasi che i coniugi dovessero positivamente integrare nella loro volontà i diversi elementi: c'è, semplicemente, la volontà di sposarsi, cioè, di donarsi coniugalmente, e da questa reale donazione scaturiscono i diritti e gli obblighi. Nella volontà simulatoria, invece, questa unicità viene sciolta, quando il contraente che esclude pretende un consenso che abbia alcuni elementi del matrimonio ma volendo escluderne altri, vale a dire, vuole l'altro come coniuge, ma non con tutto quello che implica l'essere coniuge, escludendo positivamente alcune delle dimensioni della coniugalità, la fecondità in questi casi. Indubbiamente, una volontà che accetti gli atti aperti alla vita ma rifiuti radicalmente la vita stessa o il prendersi cura degli eventuali figli, non sarebbe una volontà matrimoniale, perché anche in questi casi si rifiuterebbe la dimensione di fecondità della coniugalità. Ancora una volta, si scorgerebbe una scissione nell'unità essenziale dell'atto di donazione coniugale il quale, quando è vero, implica la donazione/accettazione della coniugalità con quello che essa implica nella sua essenzialità. Questa unità della donazione, che non esige una complessa formazione di una volontà articolata in un insieme di diritti e obblighi, viene palesata con grande semplicità dalla tradizione liturgica con le parole della celebrazione nuziale, che esprimono il contenuto delle nozze come manifestazione esterna costitutiva della relazione coniugale. In quelle semplici parole, quando non si è intromessa la forza distruttrice della simulazione, si contiene tutta l'essenza della vera donazione coniugale. La scissione e la dispersione tra i diritti e gli obblighi matrimoniali avviene nel consenso simulato, quando il contraente, volontariamente, decide di fare la scissione: "voglio questo ma non quest'altro"; non invece nel

consenso vero, nel quale la vera volontà di donarsi coniugalmente, con tutto quello che implichi la donazione, coinvolge l'insieme dei diritti e obblighi matrimoniali essenziali. In sintesi al momento della manifestazione del consenso la volontà interna dei contraenti era una volontà veramente matrimoniale? nella quale c'è una donazione/accettazione vicendevole in tutte le dimensioni essenziali della mascolinità e femminilità, non in astratto, ma nella situazione concreta dei contraenti e secondo un determinato progetto matrimoniale che risponde e rispetta sia la loro reale situazione sia le esigenze della verità sulla persona e sulla sessualità.

8. La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel can. 1101§2 non è particolarmente agevole poiché l'indagine verte su un atto interno dell'animo del contraente e, inoltre, bisogna superare la *praesumptio* stabilita al 1101§1. È necessario addurre prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiarazioni verbali, tese a ricostruire la volontà di uno o di entrambi i nubendi, al momento del consenso, la seconda ricostruisce la volontà simulatoria per via logica avvalendosi di fatti e circostanze. Gli elementi di prova richiesti sono elencati esplicitamente in una coram Civili del 20 luglio 1989: «*prae oculis habenda sunt*: 1) *judicialis simulationis confessio*, quae non tantum ex cortice verborum derivanda est, sed potius ex summa totius probationis elementorum...; 2) *extrajudicialis eiusdem confessio*, a *testibus nempe fide dignis qui eam tempore non suspecto acceperunt*; 3) *gravis subiective praesertim, et proportionata simulationis causa*; 4) *circumstantiae quae assertam exclusionem corroborent*», in R.R.D., vol. LXXXI, p. 439. È necessario rintracciare la *causa simulandi*, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva contrarre; la *causa contrahendi*, vale a dire la ragione per cui il simulante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con quella *simulandi* per capire se all'atto del consenso prevalesse una *voluntas simulandi* o *contrahendi* (Cf. A. D'AURIA, op. cit., p. 222-223).

## IN FATTO

9. La richiesta della parte attrice è fondata. Il G. e la F. celebrarono il loro matrimonio dopo un lungo fidanzamento, ma le modalità in cui

questo si svolse non consentì alle parti una conoscenza adeguata, che se fosse stato vissuto, sempre il periodo pre-matrimoniale, in modalità più libere sicuramente non avrebbero contratto matrimonio. L'attore quando notò la parte convenuta aveva diciotto anni e la donna quattordici anni e ne fu subito colpito per la bellezza (Cf. Somm. Istr. p. 28). Entrambi alla prima esperienza sentimentale, avviarono la loro frequentazione quando l'attore aveva ventiquattro anni e la convenuta venti. Inizialmente si frequentarono di nascosto, ma dopo pochissimo il padre della convenuta impose che i due si frequentassero alla presenza di un familiare della donna. Dopo un anno e mezzo ci fu l'ufficializzazione del rapporto alla presenza dei rispettivi genitori. Il fidanzamento dall'ufficializzazione è durato sei anni. Il lungo periodo non consentì la conoscenza delle parti perché i due si incontravano sotto la sorveglianza di qualche parente. L'attore accettò tale modalità di vivere il fidanzamento perché era ammaliato dalla convenuta, la desiderava e pur di poterla avere era disposto a qualsiasi sacrificio (Cf. Somm. Istr. p. 29). Il G. si è comportato in questa vicenda come un bambino, che desidera un giocattolo e - ottenutolo - lo mette da parte. Il matrimonio evidentemente non è un giocattolo e le implicanze della scelta matrimoniale hanno notevoli conseguenze. Celebrato il matrimonio, scoprì una donna che non conosceva e con cui non aveva alcuna affinità. La F. non aveva problemi nel vivere la sua relazione con il G. nelle modalità descritte perché molto legata alla sua famiglia. In periodo pre-matrimoniale ci fu una separazione al fine di scuotere la parte convenuta, dichiara l'attore: *«Io non sopportavo l'eccessiva presenza dei suoi genitori nella nostra vita. Dopo un mese io l'ho ricercata pensando che le cose fossero cambiate, ritenendo che R. M. avesse avvertito la mia mancanza. In realtà R. M. era rimasta ferma nei suoi propositi e le modalità di frequentazione erano uguali a prima. Io ero sempre affascinato dalla bellezza di questa ragazza e mi sono rassegnato al ménage che mi era imposto. In questo periodo ci furono anche dei litigi che avvenivano sempre alla presenza di un membro della sua famiglia»* (Cf. Ibidem). La strategia messa in campo dal G. per scuotere la fidanzata non ha avuto effetto anzi ha avuto l'effetto contrario. La conclusione naturale del loro rapporto era il matrimonio. Il G. dichiara che nutriva forti perplessità sulla riuscita dello stesso, pertanto, contrasse matrimonio con riserva, afferma: *«Io prima della celebrazione delle nozze ho detto*

*e confessato ai miei genitori e familiari che se le cose non fossero andate bene con R. M. avrei chiesto il divorzio. Io ho contratto matrimonio riservandomi la possibilità di divorziare»* (Somm. Istr. p. 30). I due, prima del matrimonio, non hanno mai tematizzato l'argomento figli e coscienti tutti e due che la loro unione non fosse particolarmente stabile li rinviarono a quando e se il loro rapporto avesse preso un altro sviluppo (Cf. *Ibidem*). Il G. si sposò a prova, così afferma nelle dichiarazioni rese nella fase istruttoria, la parte convenuta era pressata dai propri genitori alla conclusione di un così lungo fidanzamento con il matrimonio (Cf. *Ibidem*).

**10.** La convivenza coniugale durò un anno e mezzo, si sposarono il 31 maggio del 2009 e alla fine del 2010 si erano già lasciati. L'anno e mezzo di convivenza rivelò l'inesistenza del loro rapporto, non dialogavano, il poco tempo che passavano insieme litigavano. I due lavoravano: la donna presso l'attività della famiglia di origine e l'uomo gestiva la sua attività di parrucchiere. Non furono mai una coppia perché mai si amalgamarono e mai riuscirono ad integrarsi ed avere una progettualità di vita comune. Il presupposto negativo con cui il G. contrasse matrimonio, qualora le cose non fossero andate bene: il divorzio, entrò in funzione. Il matrimonio non può avere come unica forza propulsiva l'attrazione fisica, è un aspetto della vita matrimoniale. Esaurita questa spinta, il G. capì che nulla lo legava alla donna. I figli non sono stati voluti e né cercati perché furono subordinati ad un futuro in cui la coppia avesse avuto un equilibrio ed un'armonia che di fatto non ci fu mai.

**11.** I testimoni sono tutti concordi nell'affermare che l'attore si è sposato "a prova" e che i figli non erano voluti, già prima della celebrazione del loro matrimonio, visto l'andamento del loro rapporto di coppia. La generazione della prole fu rinviata e subordinata ad una mitica armonia che mai si realizzò tra di loro (Cf. Somm. Istr. p. 44; 48; 52; 56).

**12.** La certezza morale raggiunta è confortata anche dal fatto che il Difensore del Vincolo nelle *Animadversiones* prodotte si rimette al saggio e prudente giudizio del Collegio.

**13.** Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **G. F. e F. R. M.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC);
- 2) Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”;

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC).

AFFIRMATIVE

per l'esclusione della prole da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC).

È data facoltà al Sig. G. F., parte attrice, e alla Sig.ra F. R. M., parte convenuta, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di

difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §2 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 31 marzo 2021*

Can. Antonio RUSSO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Crotone - Santa Severina*

Nullità di Matrimonio: P. - M.

- *Simulazione totale da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.),*
- *Timore grave incusso all'uomo, attore (can. 1103 c.j.c.)”.*

Difensore del Vincolo:           Avv. rot. Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Salvatore Scalise*

#### FATTISPECIE

1. P. F. conobbe R. nel settembre del 1983 e dopo pochi giorni si fidanzarono. Lui aveva vent'anni e lei diciotto. Erano entrambi giovanissimi. In lei, però, P. notò da subito un aspetto del suo carattere che lo metteva a disagio non solo nella relazione di coppia ma anche con gli altri: R. si comportava in modo scontroso nei suoi confronti e tendeva a sopraffare nella relazione di coppia, né voleva frequentare i suoi amici, tendendo all'isolamento dagli altri, soprattutto evitando rapporti con la famiglia di P., cosa che più di ogni altra gli produceva molto dolore perché lui era legatissimo ai suoi familiari.

Purtroppo dopo alcuni mesi, in seguito a un rapporto, R. rimase

incinta, nonostante P. si informasse da lei sulle sue condizioni femminili per usufruire del cosiddetto metodo naturale. Infatti, per come stavano andando le cose nella relazione, P. non avrebbe voluto da lei un figlio, anche perché l'aveva conosciuta appena tre mesi prima. Ma la sua giovane età da una parte e soprattutto l'influenza della sua famiglia dall'altra, dopo l'avvenuta gravidanza, lo costrinsero a portare avanti la relazione, semplicemente per incapacità di opporsi alla situazione. Questa influenza, però, col passare delle settimane si trasformò in una vera e propria minaccia. Nel momento in cui provò a rifiutare di sposare R., sebbene avesse più volte detto che avrebbe comunque curato in tutti i suoi aspetti tutto ciò che riguardava la bambina che stava per nascere. Alla situazione non facile si aggiungeva anche il fatto che aveva appena terminato il servizio militare ed era senza lavoro. Infatti, una sera di dicembre, il padre di lei, senza previo appuntamento, insieme a sua moglie, la figlia R. e due sue sorelle con relativi mariti si presentarono sotto casa dei genitori di P. pretendendo di salire e di parlare con familiari di lui. Ma la discussione fu solamente una serie di urla, imprecazioni, soprattutto da parte del padre di R., che intimorì P. e la sua famiglia con delle "minacce", se non avesse sposato R. gli avrebbe "tagliato la testa". Nonostante la famiglia, compattamente, non riteneva che il matrimonio si dovesse celebrare, P. chiese loro invece di accettare perché in quel modo pensò di tutelare i parenti e se stesso dalle minacce del padre di lei che in P. avevano procurato un grande disagio. Infatti, era irrequieto, non dormiva serenamente ed era molto preoccupato delle conseguenze di quelle parole. R., dal canto suo, dava ragione alla sua famiglia e pur accettando di celebrare le nozze, rifiutò tuttavia la proposta di andare ad abitare a casa dei familiari di P., per poter risparmiare vista la precarietà lavorativa. Avendo rifiutato, furono costretti ad andare a vivere in una casa canonica di V., dove il parroco, padre M., li ospitò in cambio della parziale ristrutturazione.

**2.** Il 12 febbraio 1984 si sposarono nella consapevolezza, almeno da parte di P., di celebrare una farsa. Lui non credeva assolutamente in quel matrimonio, anzi, mentre il sacerdote celebrava le nozze, le uniche parole che gli venivano in mente erano le minacce del padre di R.

Ad agosto nacque la bambina. R. fino ad allora e per gli anni suc-

cessivi si era rifiutata di vedere i genitori di P. e, di contro, pretendeva che si andasse solo dai suoi, come durante il brevissimo fidanzamento. R., inoltre, anche dopo il matrimonio, si è mostrata poco stabile nei suoi doveri coniugali. Col passare degli anni la vita coniugale divenne a dir poco devastante, e nonostante la nascita di altri due figli. Successivamente apprese anche che R. aveva abiurato la fede cattolica per abbracciare la setta dei Testimoni di Geova, su consiglio di suo fratello, G. R. cercò di coinvolgere anche P., ma lui rifiutò la proposta. Quando il padre di lei perse la vita, a causa di un incidente stradale, P. intravide la possibilità di riacquisire la sua libertà che per venticinque anni gli era stata negata. Infatti, pur assumendosi le proprie responsabilità di genitore, decise di interrompere quella dolorosa relazione.

**3.** In data 24.07.2018 P. F. ha presentato innanzi a Questo venerabile Tribunale supplìce libello con il quale chiedeva che il suo matrimonio con R. venisse dichiarato nullo per: *1. Simulazione totale da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2) e 2. Consenso non libero espresso dall'uomo attore a motivo del timore grave incusso a lui incusso dall'esterno con minacce di morte (can. 1103).*

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale, in data 24.07.2018 veniva decretava l'ammissione del libello, nominato il Difensore del Vincolo e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

Acquisita comunicazione di parte convenuta che contestava il contenuto del libello e chiedeva di essere sentita presso il Tribunale di residenza, in data 17.09.2018 il Tribunale costituiva il Collegio giudicante e decretava la contestazione della lite e la formulazione del dubbio nei seguenti termini:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

1. Simulazione totale da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101 §2 c.j.c.),
2. Timore grave incusso all'uomo, attore (can. 1103 c.j.c.)”.

In data 08.10.2018 si è decretata l'apertura dell'istruttoria *in casu* che veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

4. Interrogate entrambe le parti in causa e raccolte le deposizioni dei testi indotti dall'attore (parte convenuta è stata sentita in via rogatoria per tramite del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di L.), in data 28.01.2020 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti.

Giorno 21.05.2020 è stata decretata la conclusione in causa. Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 15.06.2020.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la **seguente sentenza definitiva di prima istanza.**

#### IN DIRITTO

5. Il can. 1055 stabilisce che il matrimonio è un patto, o meglio, con termine più strettamente giuridico, un contratto, con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, che per sua natura è ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole. Questo patto tra i battezzati è stato elevato da Nostro Signore a Sacramento. Pertanto ne deriva che tra due battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso Sacramento. Tuttavia va osservato che con l'espressione "contratto", la legge canonica non intende collocare un atto di tale importanza esistenziale sullo stesso piano di ogni altro negozio contrattuale, ma piuttosto porre l'attenzione sul fatto che il patto matrimoniale si realizza attraverso il concorrere delle volontà dei contraenti sul medesimo oggetto. Del resto nel Codice canonico si afferma al can. 1057 §1 che il matrimonio nasce dal consenso delle parti, consenso che è efficace soltanto se espresso in forma legittima e posto in essere da persone giuridicamente abili a prestarlo. Nel definire il consenso, la legge, infatti, precisa che è l'atto di volontà di ciascuna delle parti, indirizzato a quella peculiare donazione di sé che si attua nell'assunzione dei diritti e doveri matrimoniali, così come si stabilisce nel secondo paragrafo del can. 1057. Il riconoscimento all'altra parte dei diritti propri allo stato coniugale e l'assunzione nei confronti della stessa, della prole generata e della società di quelli che sono i doveri dello stato coniugale realizzano *«quella donazione di sé che è specifica del matrimonio ed offrono a questa stessa donazione un significato*

*giuridicamente praticabile ed eticamente sostenibile»* (P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano 1998 [3<sup>a</sup> ristampa 2007], p. 181).

Da quanto si è detto, appare chiaro che il consenso, sotto un profilo soggettivo, deve essere ritenuto un atto della volontà. Questa facoltà, propria della persona, suppone l'intelligenza e concretizza la libertà, la cui realizzazione, in particolare, «*può verificarsi solo in presenza di un atto che sia "umano", ovvero riconoscibile come proprio della persona e alla stessa imputabile per essere stato posto sulla base di almeno una sufficiente comprensione del suo significato e di una sufficiente libertà nell'eseguirlo[...]. La libertà, dunque, è funzionale all'intelligenza e alla volontà, ovvero alla capacità di responsabilità morale. Pertanto, perché il consenso matrimoniale sia un atto propriamente umano esso dovrà basarsi su di una sostanziale disponibilità e funzionalità nel soggetto che lo presta delle facoltà dell'intelligenza e della volontà debitamente coordinate in quella complessa operazione che è la decisione umana»* (P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, p. 181-182).

Venendo meno le prerogative sopra descritte il consenso risulta, quindi, essere viziato, tanto che la stessa legge canonica descrive in alcuni canoni quali di questi vizi possono comportare la nullità del matrimonio. Tra queste fattispecie di vizio di consenso vi è la simulazione parziale, nel caso la simulazione totale ed il timore grave incusso, che, essendo oggetto della presente causa, sarà di seguito presa in esame.

**6.** Già la Dottrina conciliare trattava, nella *Gaudium et Spes*, del matrimonio come sacramento e come esso si forma attraverso il consenso libero dei nubendi. A tal proposito al n° 48 della costituzione conciliare si afferma: «*L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dell'irrevocabile consenso personale*». Tuttavia, talvolta interviene la simulazione da parte di uno o dei due nubendi che escludono o il matrimonio o uno o più elementi essenziali di esso. Della simulazione il Codice di Diritto canonico tratta al can. 1101 §2 dove si afferma: «*Ma se uno o entrambe le parti escludono con un atto positivo di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale contraggono invalidamente*».

In base al contenuto del canone si possono quindi distinguere due

forme di simulazione. Una forma di simulazione è quella parziale, nella quale esiste una volontà matrimoniale, ma intrinsecamente contraddittoria, ovvero accanto ad una volontà matrimoniale esisterebbe un'altra volontà che la annulla; un'altra forma è invece quella totale che si caratterizza per il fatto che la volontà "simulatoria", ovvero la volontà reale del soggetto che si differenzia da quella solennemente dichiarata, si indirizza alla stessa essenza del matrimonio, cioè al consorzio di tutta la vita e all'assunzione in modo complessivo della situazione giuridica di coniuge nei confronti dell'altra parte (Cfr. Bianchi P., *Quando il matrimonio è nullo?*, Ed. Ancora, 2007, pp. 136-137).

La Giurisprudenza rotale ha recepito sin dalle prime sentenze il concetto tecnico di simulazione applicato al diritto matrimoniale come la divergenza tra la volontà interna e la sua manifestazione esterna. In una *coram* Funghini del 14.10.1992 vengono enucleate ben nove ipotesi di simulazione totale: colui che non presta alcun consenso; colui che ha intenzione di non contrarre, che esclude lo stesso matrimonio, che esclude la persona dell'altro nubente, chi celebra il rito nuziale come mezzo per raggiungere fini che non sono istituzionale del matrimonio. In una *coram* Ferreira Pena del 6.5.2006 si legge ancora: «*Sic simulatio totalis dependere potest, exempli gratia, a pervicaci detractatione personae compartis tamquam coniugis seu vitae socii vel refutatione ipsius vinculi coniugalis eiusque vis obligantis. Sed dependere etiam potest ab invincibili repudio sacramenti, ita ut si aliter fieri nequiret matrimonium nisi forma et cum significazione sacra, tunc nubens dispositus sit ad matrimonium ipsum recusandum*» (in *Studi Giuridici LXXXIII*, 2009, p. 116, nota 48).

7. Relativamente alla prova concreta della simulazione occorre che ricorrano tre elementi probatori, come si afferma in una *coram* Funghini del 14.10.1992: «*iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilioraque reddant*». Nello specifico il Giudice dovrà:

- Valutare la confessione del presunto simulante, che costituisce la prova fondamentale, finalizzata, prevalentemente a ricercare l'atto

positivo di volontà con il quale egli abbia manifestato l'intenzione di non contrarre matrimonio. D'altra parte, la confessione del simulante è condizione necessaria per provare l'esistenza di una positiva volontà di esclusione almeno di uno degli elementi essenziale del matrimonio, la quale è richiesta per una vera simulazione del consenso matrimoniale. Pertanto, «*non sufficit inclinatio, praevisio, voluntas interpretativa ad simulationem consensu matrimonialis cogitandam. Illa positiva voluntas audit non vagum sed certum voluntatis actum, qui consistit in firmo, deliberato et concreto proposito praevisio mente concepto et cum consensu matrimoniali essentialiter connexo*» (cfr. *coram* Fiore, 18 novembris 1964). Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova piena, ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze di persone degne di fede apprese in tempo non sospetto, al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella propria confessione giudiziale (cosiddetta *probatio per verba*, ovvero la prova diretta). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza rotale, la prova della simulazione, sia essa totale sia parziale, richiede, oltre alla confessione giurata delle parti simulanti, una convalida fatta con le deposizioni di testi degni di fede che abbiano avuto modo di raccogliere la confessione extragiudiziale dell'asserito simulante, sia attraverso dichiarazioni ad essi fatte dallo stesso sia attraverso circostanze riguardanti il matrimonio apprese quando ancora non si pensava ad introdurre la causa di nullità (cfr. *coram* Giannecchini 8 luglio 1975);

- Individuare la *causa excludendi seu simulandi* che deve essere «*gravem, aptam et proportionatam ad simulationem ipsam provocandam, saltem in mente simulantis*», quale motivazione che spinge il soggetto a simulare il consenso. Tale prova della simulazione è di fondamentale importanza, in quanto «*cum modus agendi hominum ex rationabili causa semper procedat praevalens voluntas in indissolubilitate recusanda a sua determinata causa simulandi eruenda est; qua deficiente, ne quidem actus positivus voluntatis, quo excluditur aliquod essenziale elementum vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem, adesse potest*» (cfr. *coram* Palestro, diei 2 maii 1990). La *causa simulandi* viene distinta in *remota et proxima*. La *causa simulandi remota* deve individuarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell'ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la *causa simulandi proxima*, invece, viene

ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del matrimonio con l'altra parte e portando di conseguenza ad escludere o il matrimonio stesso e un suo elemento essenziale. È necessario, poi, che la *causa simulandi* venga posta in relazione alla *causa contrahendi*, vale a dire la ragione per la quale il simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque contratto il matrimonio: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell'amore esistente tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione;

- Considerare infine tutto l'insieme di fatti e circostanze sia precedenti sia concomitanti sia susseguenti il matrimonio che possono essere validi argomenti probatori di supporto atti a rendere credibile la simulazione (cosiddetta *probatio per facta*, ovvero la prova indiretta), in quanto come insegna la giurisprudenza rotale, «*potius quam dicta, quae saepe mendacium redolent, facta antecedentia, concomitantia ac matrimonium sequentia attendenda sunt, cum modus agendi et loquendi simulantis ante et post nuptias, ...veram ipsius intentionem in contrahendo manifestare valeat. Proinde ad mentem illius qui simulasse dicitur, ad ipsius educationem, ad signa amoris ante nuptia inter partes habita...et ad modum sese gerendi in vita coniugali cum comparte attendendum est*» (cfr. coram Bruno del 8 luglio 1975).

8-9. omissis

## IN FATTO

**10. Confessione della parte attrice.** L'attore ha iniziato la propria confessione giudiziale descrivendo il proprio nucleo familiare di appartenenza, sottolineando come al suo interno abbia ricevuto un'educazione confacente ai principi della dottrina cattolica e lui stesso era un assiduo praticante, partecipando attivamente alle attività parrocchiali. In merito l'attore dichiara: «*La mia famiglia era composta dai genitori e da cinque figli, tre maschi e due femmine, di cui io sono il terzogenito. Mio padre era operaio, mia mamma casalinga. Avevamo un ottimo rapporto, eravamo uniti, vi era un ottimo dialogo e ci volevamo bene aiutandoci l'uno con l'altro. Eravamo e siamo*

*una famiglia cattolica e praticante, infatti anche oggi frequentiamo molto la chiesa e siamo vicino ai sacerdoti collaborando con essi. Io sono di carattere molto buono, difficilmente mi arrabbio e cerco aiutare le persone che hanno bisogno» (S.I., p. 17, n. 3).*

Quanto poi alle modalità con le quali fu condotto il periodo di fidanzamento, l'attore afferma quanto segue: *«All'incirca di un anno la nostra frequentazione assunse le sembianze di un vero e proprio fidanzamento, anche se non fu vissuto in modo molto sereno in quanto i genitori di R. non volevano e non permettevano a R. di frequentare casa dei miei genitori, e ci vedevamo di nascosto. Infatti quando mio padre decise di rendere ufficiale il nostro fidanzamento e andò a trovare i genitori di R., anche in questa situazione i suoi genitori non mi permettevano di stare da solo con lei. Adirittura anche nei nostri dialoghi doveva essere presente il padre di R. Si abbiamo avuto rapporti prematrimoniali infatti lei rimase incinta prima del matrimonio» (S.I., p. 18, n. 4).*

Circa le motivazioni che hanno indotto le Parti alla celebrazione del matrimonio, l'attore afferma quanto segue: *«Sì, ci fu il fidanzamento ufficiale, ma non parlammo mai di progetti matrimoniali, se ci siamo sposati era solo per il fatto che R. come ho già riferito rimase incinta e suo padre mi minacciò di sposarla altrimenti mi avrebbe commesso atto non lecito. La mia posizione sul matrimonio canonico e su quelli che sono i diritti e i doveri del matrimonio non era chiara e sufficiente per poter decidere di affrontare una vita matrimoniale» (S.I., p. 18, n. 6). Ed ancora: «I nostri rispettivi genitori erano a conoscenza della nostra relazione, tant'è vero come ho già riferito vi fu un fidanzamento ufficiale dove le nostre famiglie ebbero modo di conoscersi secondo quella che è la nostra tradizione calabrese. I miei genitori non erano d'accordo, in quanto io non avevo né un lavoro e né una sistemazione adeguata per poter vivere il matrimonio, mentre i genitori di R. al contrario erano molto favorevoli al matrimonio, situazione che per loro faceva sì di non avere un'altra bocca da sfamare» (S.I., p. 18, n. 7). Ed ancora afferma: «L'iniziativa del matrimonio partì dal mio ex suocero, in quanto venne a casa nostra imponendo ai miei genitori di sposarmi. I miei genitori dal canto loro non volevano in quanto io non ero pronto ancora ad assumermi questa nuova situazione, ma C., nonostante le spiegazioni mie e dei miei genitori, impose a noi*

*minacce molto pesanti, tant'è vero arrivando a dichiarare che se non avessi sposato la figlia mi avrebbe fatto del male. Così fummo costretti ad accettare questa nuova situazione ed io a sposare R. Tutto ciò che io ho riferito in questo Tribunale in merito a questa vicenda potrà essere confermata testimonialmente da coloro che verranno a deporre» (S.I., p. 19, n. 8). Ed ancora: «La scelta matrimoniale fu una forzatura in quanto io fui costretto a sposarmi per aver messo incinta R.» (S.I., p. 19, n. 9).*

Quanto al periodo della convivenza coniugale l'attore ha dichiarato: *«La dimora coniugale fu posta nella canonica di (omissis), in quanto il parroco mi aiutò e mi diede la casa senza pagare, contraccambiando con qualche lavoretto in chiesa. E anziché ringraziare la chiesa di averci aiutato, mio cognato, il quale convertì tutta la famiglia alla setta dei Testimoni di Geova, mi obbligò di lasciare la casa ed andare a vivere in una casa popolare. La convivenza fu vissuta in modo negativo già fin dal primo momento, infatti lei stava sempre dai suoi genitori, fu una convivenza fatta da litigi continui, anche quando nacque la primogenita M. dopo sei mesi dal matrimonio. La convivenza durò ben 25, anni ma furono vissuti in modo turbolento ed inquieto fino a che io scopro dei messaggi che lei intratteneva con un altro uomo, non solo ma scoprii che in casa mia mio figlio coltivava una pianta di marijuana, quando mi accorsi di questo subito obbligai mia moglie e mio figlio di toglierla dalla nostra abitazione, e lei anziché far capire a nostro figlio che non era una cosa lecita, aiutò mio figlio a nascondere la nonostante io più volte insistevo a farla sparire. Tutto ciò portò alla rottura definitiva e lei mi cacciò via di casa. Dal matrimonio nacquero altri due figli» (S.I., p. 20, n. 15).*

**11. La parte convenuta.** Nel corso del suo interrogatorio la parte convenuta, nel fornire la propria versione di fatti e circostanze ha contrastato completamente la tesi attorea. In particolare, relativamente alle modalità con le quali fu vissuto il periodo di fidanzamento nonché alle motivazioni che hanno indotto le parti alla celebrazione del matrimonio.

Circa il periodo di fidanzamento la convenuta dichiara: *«La nostra relazione prematrimoniale è durata circa 1 anno ed eravamo entrambi molto innamorati. Ai miei genitori, in particolare a mia*

*madre, non piacque molto la personalità di F. perché era impulsivo e arrogante. Per esempio non accettava che mio padre ci impedisse di stare da soli. Voglio precisare che mio padre è originario della Calabria e aveva un particolare senso di rispetto e voleva controllare i nostri comportamenti. Nonostante questo, però, noi riuscivamo a trovare momenti di intimità» (S.I., p. 45, n. 6).*

Circa la decisione matrimoniale, la convenuta dichiara: *«Proprio perché non si trovava bene in famiglia e desiderava uscirne, mi chiedeva con insistenza di sposarlo. Siccome l'unica possibilità che avevamo di poter realizzare questo suo desiderio era che io rimanessi incinta, decidemmo proprio questa soluzione. Io essendo molto innamorata di lui non valutai, in quel momento, tutte le conseguenze negative di una tale scelta, essendo allora giovanissima: avevo 17 anni. Infatti rimasi incinta» (S.I., p. 45, n. 7).* Ed ancora afferma: *«che non fui io né i miei familiari, in particolare mio padre, a volerci far sposare ma fu proprio F. a insistere: pertanto non è vero quanto lui afferma nel Libello che, cioè, ci sono state pressioni da parte di mio padre. I miei familiari non accolsero bene quanto era avvenuto tra noi. Tanto è vero che quando noi dovemmo fare la “fuitina” mio padre venne a casa di F. dove noi eravamo andati, appena io ero uscita da lavoro. Ricordo che arrivati a casa di lui avvisai i miei tramite un'altra persona informandoli che io ero a casa di F. perché ero rimasta incinta e volevo sposarlo. A quel punto mio padre venne a casa di F. per discutere con i suoi genitori di quanto avvenuto, anche perché io ero sempre minorenn» (S.I., p. 46, ADR).* Per quanto concerne l'atteggiamento e la posizione assunta dal padre della convenuta in riferimento alla decisione matrimoniale, la convenuta dichiara: *«che mio padre non ha fatto alcuna pressione né minaccia perché ci sposassimo, anzi era rimasto male dal nostro comportamento, tuttavia anche mio padre, a quel punto, era d'accordo che ci sposassimo, considerata la situazione. Tanto è vero che dopo tre giorni mio padre venne a prendermi e mi riportò a casa. Devo anche aggiungere che a casa di F. io ero trattata molto male, soprattutto dalla parte di sua madre» (S.I., p. 46, ADR).* Ed ancora afferma: *«ripeto che non ci sono state minacce da parte di mio padre nei confronti di F. perché mi sposasse; solo si era arrabbiato ed era deluso per quanto avevamo fatto» (S.I., p. 46, ADR).* Quanto poi alla posizione delle Parti in rife-

rimento alle proprietà del matrimonio religioso, la convenuta dichiara: «Prima delle nozze il sacerdote ci fece una breve preparazione al senso cristiano del matrimonio, entrambi accettavamo tutti gli obblighi del matrimonio cristiano: non avemmo alcuna riserva» (S.I., p. 46, n. 9).

Relativamente alla vita matrimoniale la convenuta ha dichiarato quanto segue: «La convivenza matrimoniale è durata diversi anni. Io ero molto innamorata di lui e anche F. lo era di me, ma amava in maniera morbosa, era molto geloso, possessivo e sospettoso: non voleva neppure che io andassi a trovare zia madre, anche nel periodo in cui ero incinta. Di conseguenza tra noi molto spesso c'erano incomprensioni e litigi proprio a causa del suo carattere sospettoso e litigioso» (S.I., p. 47, n. 12). Quindi ha aggiunto: «Dal nostro matrimonio è nata la bambina concepita e poi, dopo tre anni, abbiamo voluto, di comune accordo, un'altra figlia a cui è seguito dopo un altro anno il nostro ultimo figlio» (S.I., p. 47, n. 13).

**12. L'apparato testimoniale.** Sono state eseguite le escussioni di due testi presentati dalla parte attrice; da tali testimonianze non emergono elementi a supporto del capo relativo alla simulazione totale da parte dell'attore né, tantomeno, emergono elementi comprovanti il capo relativo al timore grave incusso nell'attore.

Il primo dei testi sentiti in sede istruttoria ha dichiarato: «Il loro fidanzamento è durato molto poco perché dopo 3 mesi R. è rimasta incinta. Quando sorse tale gravidanza mio fratello rimase assai sconvolto e penso anche la ragazza. Entrambi erano molto giovani e P. aveva un lavoro che avrebbe dovuto lasciare in quanto doveva prestare il servizio militare. Ne parlò in famiglia e disse che non aveva intenzione di sposarla ma avrebbe preso le sue responsabilità nei confronti del nascituro. I miei genitori furono d'accordo. Mio fratello quindi non si sentiva pronto e non voleva sposarsi, anche perché si conoscevano da appena pochi mesi» (S.I., p. 32, n. 5).

Circa la decisione matrimoniale la teste afferma che l'attore accettò di sposare la convenuta nonostante lo stesso avesse l'appoggio dei propri genitori che lo invitavano a non celebrare matrimonio: «Quando il padre di R. venne a conoscenza della gravidanza, a differenza dei miei genitori, impose ai due di sposarsi. Ricordo che una sera il padre di R., C., venne a casa nostra a parlare con i miei genitori

e, senza mezzi termini, disse che i due ragazzi si dovevano sposare. Sorse un po' di litigio ma C. disse che, avendo fatto quello sbaglio, dovevano rimediare e addirittura minacciò mio fratello di fargli del male. Di fronte a questa minaccia P. disse che avrebbe accettato di sposarsi. I miei genitori continuavano a dissuaderlo ma lui, essendo intorpidito, disse che avrebbe accettato di sposarsi perché temeva le rappresaglie del padre di R. che era il classico "padre-padrone" (S.I., p. 32, n. 6).

In riferimento alla posizione dell'attore circa la sua presunta volontà simulatoria, la teste afferma che non ha mai ricevuto confidenze dall'attore in merito: «Non ricordo se fecero una preparazione particolare al matrimonio. Non so se due accettavano tutti gli obblighi del matrimonio cristiano, di certo con mio fratello non ne ho parlato» (S.I., p. 33, n. 9).

Il secondo teste escusso dichiara: «P. e R. erano molto giovani, mi sembra 19 e 20 anni. Si conobbero a (omissis) e tra loro sorse subito un'amicizia e cominciarono a frequentarsi. In pratica si considerarono fidanzati» (S.I., p. 35-36, n. 4). Circa le motivazioni che hanno indotto l'attore al matrimonio, il teste dichiara: «Seppi che poco tempo dopo la loro conoscenza dovettero sposarsi perché R. era rimasta incinta. Essendo fidanzato con la sorella di P. sentii dire che tale decisione fu presa perché il padre di R., in pratica, aveva imposto il matrimonio. Di più non so perché allora io non avevo ancora un rapporto più profondo con la famiglia della mia fidanzata. In seguito seppi che ci furono anche delle minacce da parte del padre di R. rivolte a P., ma di più non saprei dire» (S.I., p. 36, n. 5).

**13. Causa contrahendi.** La decisione matrimoniale fu presa da entrambi a seguito della sopraggiunta gravidanza. Una gravidanza che comunque fu cercata dalle parti in quanto era loro desiderio sposarsi e formare famiglia così come emerge dalla deposizione della convenuta. Una decisione matrimoniale che fu presa dall'attore nonostante i propri genitori lo esortassero a non celebrare matrimonio.

**14. Causa simulandi.** La *causa simulandi remota* risulta essere del tutto assente dato che l'attore ha ricevuto una buona educazione confacente ai principi della dottrina cattolica e lui stesso, come dichia-

rato nel corso della propria deposizione, era un assiduo praticante e partecipa attivamente alle attività parrocchiali.

Per quanto concerne la *causa simulandi proxima*, quest'ultima risulta essere molto debole dato che non emergono particolari problematiche che abbiano potuto portare l'attore a nutrire dubbi e perplessità sul futuro matrimonio; d'altra parte quelle preoccupazioni che l'attore asserisce nelle deposizioni appaiono come le normali titubanze di chi si appresta ad iniziare una nuova fase della propria. Infatti, oltre alla circostanza della gravidanza, il rapporto fu pacifico e privo di litigi.

**15. Circostanze.** *Le circostanze antecedentii e susseguenti alle nozze non collimano con la tesi attorea. In merito alle circostanze antecedenti, come in precedenza messo in luce, si evidenzia l'assenza di litigi ed interruzioni nel rapporto.*

Circa le *circostanze concomitanti* va evidenziato che la presente vicenda matrimoniale riguarda un matrimonio durato venticinque anni, caratterizzato dalla presenza di ben tre figli e dall'amore reciproco. Come ulteriore circostanza che va a minare la tesi attorea, va evidenziato che la separazione di fatto fu attuata dalla convenuta. In merito l'attore dichiara: «*La convivenza durò ben 25, anni ma furono vissuti in modo turbolento ed inquieto fino a che io scopro dei messaggi che lei intratteneva con un altro uomo, non solo ma scoprii che in casa mia mio figlio coltivava una pianta di marijuana, quando mi accorsi di questo subito obbligai mia moglie e mio figlio di toglierla dalla nostra abitazione, e lei anziché far capire a nostro figlio che non era una cosa lecita, aiutò mio figlio a nascondere la nonostante io più volte insistevo a farla sparire. Tutto ciò portò alla rottura definitiva e lei mi cacciò via di casa»* (S.I., p. 20, n. 15).

**16. La non-prova della simulazione totale da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.).** Analizzando le risultanze istruttorie, sia dalla deposizione delle Parti che dalle testimonianze emerge come risulta essere del tutto assente nell'attore una presunta volontà simulativa diretta a simulare il consenso matrimoniale nella sua totalità. Al riguardo di rilievo risulta essere la seguente dichiarazione della convenuta: «*Prima delle nozze il sacerdote ci fece una breve preparazio-*

ne al senso cristiano del matrimonio, entrambi accettavamo tutti gli obblighi del matrimonio cristiano: non avemmo alcuna riserva» (S.I., p. 46, n. 9). Anche i testi di parte attrice non sono a conoscenza di una presunta riserva nell'attore in epoca prematrimoniale: «Non ricordo se fecero una preparazione particolare al matrimonio. Non so se due accettavano tutti gli obblighi del matrimonio cristiano, di certo con mio fratello non ne ho parlato» (S.I., p. 33, n. 9).

Tuttavia, dall'insieme delle risultanze istruttorie, emerge, invece, chiaramente una forte causa *contrahendi*. Pertanto questo capo di nullità non risulta essere dimostrato.

(Omissis)

**18. Il Difensore del Vincolo.** Dopo aver tutto ben esaminato in fatto ed in diritto il Difensore del Vincolo, constatando che non emergono elementi comprovanti i capi di nullità concordati, chiede che al dubbio si risponda *negativamente*.

**19. Conclusioni.** Pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte **in diritto ed in fatto**, Noi sottoscritti Giudici, dopo aver invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo e  
e definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra P. P. F. e M. R. e ritenendo che ai dubbi proposti:

“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:

1. Simulazione totale da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c.);
2. Timore grave incusso all'uomo, attore (can. 1103 c.j.c.)”,

si debba rispondere:

NEGATIVE AD OMNIA.

La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo sono a carico del Tribunale.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 c.j.c.), proponendo impugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello dev'essere interposto davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici) giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 c.j.c.). Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 c.j.c.).

*Reggio Calabria, 26 giugno 2020*

Sac. Salvatore SCALISE, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Oppido Mamertina – Palmi*

Nullità di Matrimonio: C. - C.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)*".

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice: Avv. Maria Stefania Filippone

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Can. Francesco Vardè*

### FATTISPECIE

1. P. C., attore in causa, (omissis), nell'estate del 2010, conobbe tramite social la Sig.ra F. C., convenuta, (omissis).

Il rapporto prematrimoniale durò circa cinque anni. Sin dall'inizio emersero evidenti e significative differenze caratteriali, di mentalità, di interesse, ostative ad un percorso lineare di crescita comune e all'istaurarsi di un dialogo autenticamente costruttivo e profondo. Inoltre, la consapevolezza che non vi era un forte ed appagante coinvolgimento emotivo, era fonte di disagio interiore che faceva maturare nell'attore numerose perplessità e riserve sull'opportunità di procedere nel rapporto. Tuttavia, rimanendo sullo sfondo la speranza che la vita coniugale potesse consolidare il loro rapporto e che il tempo potesse risolvere

le loro divergenze, l'attore maturò la decisione matrimoniale non senza nutrire seri dubbi e perplessità circa la scelta coniugale e avesse più volte affermato che, laddove il loro ménage non avesse avuto una positiva evoluzione, si sarebbe attivato per riacquistare la sua piena libertà di stato, facendo ricorso alla separazione e al divorzio, istituti dai quali si sentiva debitamente tutelato, come nelle dichiarazioni in Atti di causa.

2. L'8 agosto 2015 venne celebrato il matrimonio, con la scelta del regime della separazione dei beni, nella Parrocchia (omissis). Al matrimonio seguì il banchetto e il viaggio di nozze. Instaurata la vita coniugale, questa si protrasse per circa cinque anni, non ebbe esito positivo e rimase infeconda. Dopo cinque anni di convivenza coniugale condotta con difficoltà all'insegna della indifferenza reciproca, i due hanno interrotto la convivenza ed intrapresero nell'anno 2020 il procedimento di separazione consensuale a seguito di negoziazione assistita e successivo divorzio nel settembre 2021. La parte convenuta è assente in causa.

3. L'attore in data 09 febbraio 2022 introduceva supplice libello chiedendo che venisse accertata la validità del proprio matrimonio ad *normam canonis* 1101 §. 2 *ob exclusum boni sacramenti ex parte viri actoris*. Unitamente al libello depositava mandato nominando quale proprio Patrono di fiducia l'Avv. Maria Stefania Filippone.

In pari data veniva decretata l'ammissione del libello e la nomina in causa del Difensore del Vincolo nella persona dell'Avv. Rot Erika Ferraro.

Il 17 marzo 2022 veniva decretata la costituzione del Collegio: Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Can. Francesco Vardè Congiudice; Can. Vincenzo Ruggiero, ed il dubbio formulato *iuxta formula*:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”.*

Dopo l'emissione del decreto di apertura dell'istruttoria, del 12 aprile 2022, la causa veniva regolarmente istruita partendo con l'audizione della parte attrice.

La parte convenuta non si è presentata all'udienza comunicando di ritenere vero quanto esposto nel libello, di avere gravi difficoltà di carattere personale ad intervenire al procedimento, di non voler coinvolgere i familiari e di confermare che per l'attore il vincolo matrimoniale che andavano a contrarre non era un vincolo permanente ma suscettibile di interruzione nel caso di esito negativo dell'unione coniugale.

Il 17 ottobre 2022 perveniva la prima missiva della parte convenuta che dichiarava di essere favorevole al presente procedimento, e riconosceva la veridicità del libello, precisando di non volerne però prendere parte né alla prima di data di citazione né alle seguenti. La seguente missiva del medesimo giorno riguardava correzione di errori di scrittura. Dopo regolare citazione, preso atto delle missive, il 19 ottobre 2022 la parte convenuta veniva dichiarata assente in causa, venivano poi escussi quattro testi attorei.

Conclusasi la fase istruttoria, veniva disposta la pubblicazione degli atti di causa, giusto decreto del 02 novembre 2022 e da ultimo, il 22 novembre 2022, è stato emesso il Decreto di conclusione in causa.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti in data 07 dicembre 2022. Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il suo *Restrictus Juris et Facti* il 09 dicembre 2022.

Quindi, tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di PRIMA ISTANZA.

## IN DIRITTO

4. Il can. 1101 è diviso in due paragrafi, il primo stabilisce la presunzione di diritto: «*Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis*», che è fondata sull'obbligo dei contraenti di prestare un valido e reale consenso all'atto della celebrazione dello stesso. In ottemperanza del can. 1057§1 il quale statuisce che il consenso prestato dalle parti è causa efficiente del matrimonio e pertanto non può essere supplito da nessuna potestà umana. L'ordinamento canonico stabilisce una presunzione *iuris tantum* tra la volontà interna e ciò che è manifestato, anche perché *omne factum praesumitur recte factum*, fondandosi sul normale e auspicato comportamento che dovrebbe tenere un cri-

stiano in un atto particolarmente significativo ed importante come il matrimonio.

Il seguente disposto poggia su quanto è stabilito dal can. 1060, che non è una *praesumptio* nel senso tecnico del termine, ma una disposizione normativa che tende a privilegiare il matrimonio in quanto tale (cfr. R. COLANTONIO, *Valore della Presunzione del can 1101§1 del C.I.C.*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 15.). La giurisprudenza rotale ha indicato vari motivi per cui il Legislatore canonico abbia ritenuto di voler inserire questa norma: la non correttezza nel comportamento simulatorio (*Coram Mannucci* del 24 marzo 1925, RRD, Vol. XVII, p. 141-149), l'onestà naturale e l'amore verso la comparte (*Coram Canestri* del 22 maggio 1943, RRD, Vol. XXXV, pp. 360-375) ed altri ancora.

Esiste la possibilità reale e giuridica di una discordanza tra quanto manifestato e quanto voluto con la conseguente nullità del matrimonio, in questi casi si è in presenza di una simulazione, che può essere totale o parziale: nel primo caso si ha una volontà contraria a quanto dichiarato, nel secondo si esclude positivamente un elemento essenziale del negozio giuridico. Il secondo paragrafo del can. 1101 prende in considerazione queste eventualità e così statuisce: «*At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit*». Per realizzare la fattispecie prevista dal legislatore devono essere presenti due volontà: una tesa a celebrare un rito e l'altra tesa ad escludere le implicanze giuridiche; si è in presenza di un'*intentio fraudis* che esclude quell'*intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia*, che realizzerebbe il *foedus* matrimoniale (cfr. G. SARACENI, *Il fenomeno simulatorio nella problematica del consenso matrimoniale canonico*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Roma 1990, p.5). Nel secondo paragrafo del 1101 ricaviamo gli elementi necessari per comprendere quando ci troviamo in casi di simulazione:

1) Il contraente simulante deve avere emesso un atto positivo di volontà che escluda il matrimonio totalmente (*matrimonium ipsum*) o uno degli elementi o delle proprietà essenziali. Quest'atto positivo di volontà può essere *actualis* o *virtualis*: nel primo caso sorge ed è presente al momento del consenso, nel secondo sorge prima delle

nozze e non è revocata al momento della celebrazione, in questi casi il matrimonio è invalido, «il consenso simulato consiste essenzialmente nella sostituzione, cosciente e voluta, di quest'unica volontà di sposarsi con un'altra volontà interna alla quale manca l'integra verità essenziale del matrimonio» (P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, p. 333). Non è sufficiente né un'intentio generica né una *habitualis* e né un'intentio interpretativa: nel primo caso siamo di fronte ad una disposizione generica del soggetto che non intacca la volontà; nel secondo siamo di fronte ad una disposizione sorta in un tempo antecedente alle nozze e non presente al momento della celebrazione, un modo di pensare che riguarda genericamente il matrimonio ma che non riguarda la volontà circa il proprio matrimonio (Coram Heard del 7 marzo 1942, RRD, vol. XXXIV, p. 167); nel terzo ad una disposizione non presente all'atto della celebrazione ma che vi sarebbe stata se egli vi avesse pensato ma ciò non è rilevante. Quest'atto positivo di volontà può essere manifestato in maniera implicita (cfr. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003, p. 212-213).

2) Il canone esige che l'oggetto, ciò che si escluda, debba vertere su una proprietà o un elemento essenziale oppure il matrimonio stesso. Quando si esclude il matrimonio stesso la persona non contrae affatto, quindi, non c'è alcuna donazione e accettazione reciproca da parte dei contraenti o di uno di essi e si rifiuta quel *consortium totius vitae* stabilito dal can. 1055§1. Rientra nella simulazione totale il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio (1055§2). L'esclusione delle proprietà essenziali cui si riferisce il 1101§2 sono quelle stabilite dal can. 1056 e sono l'unità, che si oppone alla poligamia e l'indissolubilità, che si oppone al divorzio. Gli elementi essenziali del matrimonio non sono precisati come le proprietà essenziali ma la dottrina e la giurisprudenza hanno raccolto questi elementi nella celebre trilogia agostiniana dei *tria bona* che sono: *bonum prolis*, *bonum fidei* e *bonum sacramenti*.

5. Si delinea brevemente l'esclusione dell'indissolubilità che interessa alla presente causa. Il Magistero della Chiesa Cattolica ha sempre ribadito, conformemente all'insegnamento di Gesù (cfr. Mc 10, 2-12; Mt 5, 32; Lc 16, 18), che il matrimonio è intrinsecamente indissolubile in quanto il consenso prestato dagli sposi non è da essi revocabile ed

è sottratto a qualsiasi loro arbitrio. Giovanni Paolo II nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* al n. 20 scrive: «È dovere fondamentale della Chiesa riaffermare con forza – come hanno fatto i padri del sinodo – la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio: a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza». All'indissolubilità sono tenuti non solo i cristiani ma chiunque contragga matrimonio, essendo un requisito dell'unione dell'uomo con la donna (cfr. P. SILVESTRI, *Esclusione del bonum sacramenti*, in P. A. BONNET – C. GULLO, *Diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2003, vol. II, p. 343-344; Z. GROCHOLEWSKI, *l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in P. A. BONNET – C. GULLO, op. cit., p. 233). Pertanto, a norma del can. 1101 § 2, chiunque contragga matrimonio escludendo l'indissolubilità, mediante atto positivo di volontà, emette un consenso simulato (*Coram* Funghini del 9 marzo 1994, RRD, vol. LXXXVI, p. 144; *Coram* Defilippi del 22 novembre 1996, vol. LXXXVIII, p. 747). Il nubente simulante o entrambi i nubendi conoscono l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e rifiutano l'indissolubilità perché hanno una mentalità divorzista, oppure, conoscendo i difetti del futuro coniuge, temono un fallimento, quindi, rifiutano l'indissolubilità se si verificherà il caso da essi ipotizzato (*coram* Felici del 21 giugno 1950, RRD, vol. XLII, p. 389; *coram* De Iorio, 6 marzo 1968, RRD, vol. LX, p. 180; *coram* Masala del 16 luglio 1969, vol. LXI, p. 795), è necessario, di conseguenza, per coloro i quali si sposano riservandosi di sciogliere il matrimonio se l'unione non sarà felice, accertare se è stato prestato un consenso che escludesse la volontà di contrarre un vero matrimonio e non una vaga disposizione dell'animo, che non impedisce il sorgere del vincolo (cfr. P. SILVESTRI, op. cit. p. 359).

6. La prova che una fattispecie rientri in quanto statuito nel can. 1101§2 non è particolarmente agevole poiché l'indagine verte su un atto interno dell'animo del nubente e, inoltre, bisogna superare la *presumptio* stabilita al 1101 § 1. È necessario addurre prove dirette ed indirette, le prime sono date da dichiarazioni verbali, tese a rico-

struire la volontà del nubente o di entrambi i nubendi, al momento del consenso, la seconda ricostruisce la volontà simulatoria per via logica avvalendosi di fatti e circostanze.

È necessario rintracciare la *causa simulandi*, ovvero, il motivo per cui il contraente ha simulato il consenso in modo da comprendere quale matrimonio voleva contrarre; la causa *contrahendi*, vale a dire la ragione per cui il simulante ha contratto matrimonio, che va posta a confronto con quella *simulandi* per capire se all'atto del consenso prevalesse una *voluntas simulandi* o *contrahendi* (cfr. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, op. cit., p. 222-223). L'accertamento dell'atto positivo di esclusione deve essere provato, secondo la Giurisprudenza della Rota, sulla condotta, sulle azioni e sull'atteggiamento di fronte alla Chiesa da parte della persona più che sulle sue parole (*Coram Bejan* del 21 ottobre 1957, RRD, vol. XLIX, p. 208).

## IN FATTO

7. Il Collegio dei Giudici, valutati attentamente tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la sufficiente certezza morale, per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio. Gli Atti di causa presentano una certa omogeneità in quanto attore e testi affermano le medesime cose e la parte convenuta, benché assente in causa, ci ha inviato missiva affermando la veridicità del libello.

Durante tutta la fase istruttoria, sono stati escussi la parte attrice, con quattro testi da lei indotti. Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea ampiamente provata. L'analisi attentamente condotta sugli atti, nonché le testimonianze rese in giudizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1101 §2 del Codice di Diritto Canonico, a carico della parte attrice.

È evidente la sussistenza di tutti gli aspetti ed elementi fondanti il capo di nullità accusato: la *causa simulandi proxima*, la *causa simulandi remota*, un'ideale *causa contrahendi*, l'*atto positivo di volontà, il modus se gerendi coerente*.

La volontà della parte attrice di ricorrere allo scioglimento del matrimonio è confermata anche dalla deposizione dei testi, ma la veridicità delle loro dichiarazioni trova conforto e riscontro nella vicenda matrimoniale così come si è sviluppata.

A corroborare quanto emerso dalle prove assunte, contribuisce la valutazione di tutte le circostanze esaminate prima, durante e dopo il matrimonio, da cui poter ricavare importanti elementi di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del comportamento del nubente che si presume abbia escluso l'indissolubilità del vincolo.

Tali circostanze, ovviamente, non sono in grado da sole di costituire prova piena, in quanto interessano solamente indirettamente l'esclusione da dimostrare, tuttavia possono concorrere positivamente a sostenere la determinata tesi simulatoria *in casu*.

8. Dalle dichiarazioni dell'attore conosciamo il contesto in cui nasce la relazione con la convenuta e la loro giovane età: *“con F. ci siamo conosciuti tramite social, io mi trovavo a (omissis), mentre F. viveva a (omissis). Era l'anno 2010, io contavo 21 anni e facevo il gommista lì e lei aveva 16 anni e stava a casa”* (S.I., p. 20).

Per quanto riguarda i suoi sentimenti e i suoi propositi futuri, egli dichiara: *“per me si trattava più di attrazione fisica piuttosto di innamoramento, eravamo di carattere molto diverso, lei era molto legata alla sua famiglia e tra noi non c'era complicità di progettare nulla fra di noi, infatti avevo la convinzione che se non sarebbe cambiata io mi sarei ripreso la mia vita e avrei divorziato”* (S.I., p. 22). Da tale *mens* si può desumere la causa simulandi quando appunto dichiara di aver escluso prima delle nozze l'indissolubilità del vincolo circa il suo proposito escludente l'indissolubilità del suo matrimonio con la convenuta e la sua *“mens divortiandi”*.

La causa *contrahendi* è motivata da quanto l'attore dichiara: *“Arrivammo al matrimonio avendolo deciso il padre di F.; egli parlava sempre di matrimonio e ci spingeva a sposarci al più presto; io accettai con i dubbi che prima ho espresso (...). Per me, come ho già accennato, il matrimonio era come “a prova”, come anche per i miei perché loro non volevano e non approvavano il matrimonio con F. perché non vedevano in lei e nella sua famiglia una mentalità idonea e più simile alla nostra. Io ricordo che ho confidato ai miei che se non andava bene io avrei divorziato e ripreso la mia vita; anche a F. parlavo di queste cose e le avevo confidato che se non andavamo d'accordo avrei divorziato e lei era favorevole a questo”* (S.I., p. 22).

Le riserve di lui nascevano dalla situazione interiore e dalle insicu-

rezze soggettive e oggettive dell'attore: *“come ho già detto, il padre di F. spingeva verso un matrimonio al più breve tempo possibile ed io questo spinta la vedevo in modo sbagliata perché non c'era stata tra di noi una conoscenza sufficiente. F. seguiva suo padre in questa decisione, ed io alla fine accettai sempre nella speranza che le cose col matrimonio sarebbero cambiate”* (S.I., p. 22). Circa i preparativi alle nozze egli dichiara: *“La preparazione documentale la facemmo a (omissis) perché è stata F. a preparare il tutto. Non ricordo se fu proprio lì a fare l'esame dei fidanzati prima del matrimonio, ricordo che alle domande mi sembra di aver risposto onestamente ma sempre pensando al fatto che F. sarebbe. cambiata e per cui non ho confidato questi dubbi al sacerdote che ho esposto le domande durante l'esame dei fidanzati. Io sono stato piuttosto formale nelle mie risposte per i dubbi che dentro di me nutrivo”* (S.I., p. 22).

Il matrimonio durò circa cinque anni e rimase infecundo per decisione della donna, ed anche perché i rapporti erano rari e protetti; e non si instaurò mai una vera comunione tra le parti per come afferma l'attore e la volontà dell'attore di mettere fine alla sua storia rimase immutata durante gli anni di convivenza matrimoniale, così afferma: *“F. non si era mai staccata dai suoi, tanto è vero che ho dovuto allestire una stanza da letto per le loro visite, se non venivano loro andava lei a trovare i suoi o da sola o insieme a me. I nostri rapporti intimi erano rari e protetti. Il matrimonio è durato circa cinque anni e dopo circa tre anni F. mi disse di non dormire insieme, ma bensì sul divano dicendomi che lei voleva ritrovare se stessa e voleva una pausa”* (S.I., p. 22).

E continua circa la loro inconsistente comunione coniugale: *“Tra di noi non si è mai creata nessuna complicità e armonia; negli ultimi periodi lei mi diceva di vedermi solo come un fratello. Lei, solo dopo il matrimonio, mi ha detto di non volere figli e così alla fine non ne nacquero e aggiungo che lei voleva, quando accadevano, che i rapporti fossero protetti”* (S.I. p. 23). E così chiosa circa l'epilogo del loro matrimonio: *“la convivenza è durata circa cinque anni ed io avevo perso ogni speranza circa il suo cambiamento e ho preso la decisione di riprendermi la mia vita secondo i miei dubbi che ho espresso prima (...) la decisione l'ho presa io”* (S.I. p. 23).

L'insicurezza interiore e l'incertezza della buona riuscita del matri-

monio sono alla base della riserva mentale che vizierà il consenso e dalla lettura delle tavole processuali si riscontra che la volontà della simulante, l'attore, è indirizzato a contrarre un matrimonio dissolubile. Nella decisione *de quo* si corrobora così che quanto dichiarato dall'attore, la volontà positiva di contrarre matrimonio escludendone l'indissolubilità, trova piena conferma nelle deposizioni dei testi escussi.

**9. Il primo teste**, fratello dell'attore afferma: *“io vedevo mio fratello che non era lui, quando era con noi era una persona mentre quando era con lei lo isolava da tutti, anche da noi familiari. Erano due persone completamente diverse, lei era molto legata ai suoi genitori, specialmente a suo padre. Penso che lui fosse attratto da questa ragazza, che era bella, però caratterialmente erano due mondi distanti”* (S.I. p. 33). E continua sulle volontà del fratello circa il suo matrimonio: *“P. lo sapeva ma, come detto, era molto attratto da lei e sperava che col matrimonio potesse cambiare, considerando che dopo il matrimonio sarebbero andati via da quel contesto familiare, e vivendo da soli potevano amalgamare questo amore che non è mai nato. Mio fratello ha scelto la strada del matrimonio anche perché non aveva un'altra scelta, ma già prima del matrimonio ha confidato a tutta la nostra famiglia che se lei e la situazione non fosse cambiata, lui comunque avrebbe preso la strada del divorzio: è stata una forma di prova, “se cambia proseguo, altrimenti divorzio”* (S.I. p. 33).

E prosegue circa la sua idea reale sul suo matrimonio “a prova”: *“A mio avviso mio fratello non l'ha preso come un Sacramento vero e proprio perché, come ho già detto, non può essere preso come una “prova” di convivenza, come lui ci diceva prima del matrimonio e se le cose non sarebbero cambiate avrebbe divorziato”* (S.I. p. 34).

In merito alla infelice vita coniugale ed alla immutata volontà dell'attore di mettere fine alla sua relazione nel caso la situazione con la convenuta fosse diventata insostenibile, il testimone dichiara: *“per quanto ne so, la loro convivenza matrimoniale fu “amorevolmente nulla” nel senso che non c'era un rapporto di coppia come si deve, sembravano ognuno per i fatti suoi. Lui mi diceva che non avevano rapporti intimi, solo poche volte e quelle poche volte erano protetti”* e conclude: *“il matrimonio è durato circa 5 anni, però*

lui ci ha confidato che già dopo circa tre anni dal matrimonio lui dormiva da solo sul divano. Mio fratello prese l'iniziativa della separazione dicendo che non ce la faceva più, che era arrivato al limite ed è successo quello che ci aveva detto prima del matrimonio: che se le cose non fossero cambiate lui avrebbe divorziato e così fu" (S.I. p. 34).

Il **secondo teste**, madre dell'attore, così afferma circa dubbi e perplessità del suo matrimonio: "P. aveva dei dubbi su di lei, tanto è che ci diceva che lui voleva sposarsi ma che se non andavano d'accordo si sarebbero lasciati e divorziato. A me queste cose chiaramente non piacevano e speravo che potessero conoscersi meglio, ma purtroppo così non fu a causa della mentalità dei suoi, come ho già detto. Credo che lui la vedeva fredda e chiusa e sperava che col matrimonio sarebbe cambiata, ma purtroppo, invece, le cose non andarono così" (S.I. p. 37). E prosegue sulla volontà effettiva del figlio: "a mio avviso pur sapendo del matrimonio come sacramento, però non lo vedeva per se come tale perché aveva questo dubbio, che ho già detto, che se le cose non sarebbero andate bene avrebbe divorziato; ha provato, ha tentato, sperando che lei cambiasse" (S.I. p. 37). E infine sull'epilogo del loro matrimonio ella afferma: "il matrimonio è durato circa cinque anni, ma non erano tanto uniti, conducevano vite separate, lui subiva molto però non mi diceva niente, ma io lo vedevo che non era normale e lui quando non ne poté più venne da me e disse che non andavano più d'accordo e che da due anni che dormiva sul divano. In questo periodo spesso cucinavo io per loro. Ad un certo punto P. mi confidò che voleva fare il divorzio che non a andavano più d'accordo e che non era vita più che potevano fare insieme" (S.I. p. 38).

Il **terzo teste**, una zia dell'attore, così esordisce: "mio nipote mi confidava che era attratto da lei fisicamente, che lei era attaccata ai suoi e quindi aveva dei dubbi sulla persona di F. che non aveva carattere. Anche noi avevamo dei dubbi poiché non li vedevamo come una coppia normale" (S.I. p. 40). E sui suoi propositi divorzisti afferma: "P. mi ha confidato che si è sposato con la speranza che lei sarebbe cambiata e ci diceva a me e ad altri familiari che se ciò non fosse avvenuto avrebbe divorziato" (S.I. p. 40). E sulla causa della scelta matrimoniale (causa nubendi) la donna dice: "è stata la famiglia di lei che ha proposto il matrimonio; P. voleva attendere

*ancora un po' ma per il motivo che ho detto prima, per la sua speranza che lei cambiasse e che si allontanasse dalla sua famiglia specie da suo padre, si è sposato*" (S.I. p. 40). E sulla fine del loro rapporto afferma: *"il matrimonio è durato circa cinque anni e si è arrivati alla separazione perché mio nipote non ce la faceva più e che quei dubbi che ha espresso prima del matrimonio li ha attuati separandosi e divorziando, perché lei non era cambiata secondo le aspettative e speranze di P."* (S.I. p. 41).

Il **quarto** e ultimo teste, cugino dell'attore così afferma: *"ritengo che P. più che innamorato fosse attratto fisicamente poiché lei è una bella ragazza. Ritengo che P. in definitiva si sia sposato come un'ancora di salvataggio per lei, perché confidava molto che facendola uscire da quel contesto familiare e andando al nord, lei sarebbe cambiata"* (S.I. p. 43). E sulla effettiva volontà del cugino come da lui confidato dice: *"P. mi diceva che se le cose non fossero cambiate col matrimonio, non avrebbe esitato a divorziare facendomi delle affermazioni molto specifiche. Come ho detto il matrimonio per P. era una possibilità di cambiamento, ma ciò purtroppo non avvenne"* (S.I. p. 43).

Si ricava, quindi, da tutta la fase istruttoria, che la *causa nubendi* non ha avuto nell'attore, alla base, una volontà matura, corroborata da una profonda conoscenza responsabilizzante tra le parti, ma piuttosto il fondamento labile di una infatuazione e attrazione più fisica e di un desiderio di evasione dall'ambiente familiare da parte della convenuta, che ha fatto prevalere nell'uomo la volontà simulante, sia sotto il profilo remoto, sia sotto il profilo prossimo. Quanto alla prova circostanziale, soprattutto le problematiche familiari, la rigidità dovuta alla mentalità chiusa, di cui l'attore è consapevole, seppur sperando poi col matrimonio poter mutare, portano a presumere nell'uomo una volontà molto effimera, inconsistente, a impegnarsi in un vincolo indissolubile, e piuttosto una volontà molto più fondata di apporre al matrimonio il cd. *ius divortiandi si casus ferat*, in cui dottrina e giurisprudenza individuano il frequente caso di riserva mentale di sciogliere il matrimonio se le cose andranno male, come nel caso di specie.

**10.** L'attento esame dei fatti ci ha consentito di giungere alla certezza morale che l'odierno attore abbia effettivamente escluso l'indissolubilità, come confermato in modo preminente da lei stessa e

concordemente dai testimoni, con riscontro in fatti e circostanze pre e post nuziali. Peraltro la credibilità dell'attore risulta provata dai riscontri obiettivi con le deposizioni dei testi, nonché dalla concordanza con tutte le circostanze ed i fatti della causa.

**11.** Circa le *Animadversiones* occorre sottolineare che il Tutore del sacro vincolo coerentemente e fiduciosamente si rimette alla prudente giustizia del Tribunale (cfr. ADV, p. 8).

**12.** Tutto quanto precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, invocando il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **C. P.** e **C. F.** ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:  
Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

É data facoltà al Sig. C. P., parte attrice, e alla Sig.ra C. F., parte convenuta, di passare a nuove nozze *“purché non vi siano impedimenti di altro genere”*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo

impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §2 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 19 dicembre 2022*

Can. Francesco VARDÈ, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Reggio Calabria – Bova*

Nullità di Matrimonio: B. - P.

– *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC)*".

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro

Patrono di parte attrice: Avv. Rot. Danila Leale

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Mons. Vincenzo Varone*

FATTISPECIE

1. D. B. e F. P. si conobbero grazie alla frequentazione dello stesso club service nella loro città di provenienza. Entrambi avevano 17 anni e frequentavano il liceo. I due si piacquero e decisero di approfondire la loro conoscenza. Le rispettive famiglie, pur non essendoci un fidanzamento ufficiale, erano favorevoli a questo rapporto e diedero ai ragazzi il tempo necessario per conoscersi meglio. Dopo sei mesi di frequentazione, i due decisero di fidanzarsi. Finito il liceo, il rapporto che fino a quel momento era stato vissuto in maniera tranquilla e serena iniziò a deteriorarsi. D. si trasferì per motivi di studio dapprima a (omissis), poi a (omissis), infine a (omissis). Ciò raffreddò molto il rapporto di coppia visto che la lon-

tananza non permetteva ai due giovani di frequentarsi come prima.

Dopo quasi undici anni di fidanzamento, nel 2006 convolò a nozze la sorella di D. Questi, col desiderio di rendere felici i propri genitori e di voler emulare la sorella, propose il matrimonio a F. I due fissarono la data del matrimonio a giugno 2007.

D., pur avendo deciso di sposarsi, non partecipò alla preparazione del matrimonio e continuò a vivere a (omissis), incontrandosi in maniera sporadica con F. Nella città incontrò una donna sul posto di lavoro, verso la quale, in poco tempo, iniziò a provare dei forti sentimenti.

D. iniziò a nutrire seri dubbi sulla riuscita del proprio matrimonio. Ormai, però, era tardi. I preparativi erano già in atto e D., conscio dell'errore commesso, per non deludere soprattutto i suoi genitori, non riuscì a tirarsi indietro ma si riservò la possibilità di divorziare se le cose in futuro non avessero portato ad una stabile e serena convivenza coniugale.

Le nozze furono celebrate a (omissis). La cerimonia si svolse in maniera serena, pur nascondendo D. la sua tristezza, conscio di aver compiuto una scelta non realmente voluta.

I giovani non stabilirono da subito una reale convivenza coniugale. D. continuò a vivere a (omissis), mentre F. dimorava a (omissis). Dopo qualche tempo F. si trasferì a (omissis), ma il rapporto con D. non migliorò. Entrambi vivevano le proprie vite e non vi era nessun affiatamento tra i due.

Conscio dell'errore commesso, D., dopo due anni di matrimonio, prese l'iniziativa per la separazione, mettendo di fatto fine al rapporto con F.

In data 21/11/2014 il Tribunale di (omissis) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**2.** Il signor D. B. in 13/03/2018 presentava supplice libello, tramite il proprio Patrono, Avv. Rot. Danila Leale, presso Q.N. Tribunale, al fine di chiedere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio celebrato con la signora F. P. per il capo di nullità a motivo "*dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore*" (can. 1101, § 2 CIC).

Il medesimo giorno, dopo aver constatato la competenza del Tribunale, veniva emesso il decreto di ammissione del libello e di citazione

delle parti in giudizio e nominato l'Avv. Rot. Erika Ferraro in qualità di Difensore del Vincolo.

In data 16/04/2018 viene emesso il decreto di concordanza del dubbio e costituzione del Collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside; Mons. Antonio Morabito, Istruttore e Ponente; Can. Vincenzo Ruggiero, Congiudice); il dubbio veniva concordato come da libello, determinando la formula nel seguente modo:

*“Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”.

Il 09/05/2018 veniva emesso il decreto di apertura dell'istruttoria. Per ragioni di opportunità pastorale, in data 17/09/2018 viene decretata la nuova costituzione del Collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside; Can. Antonio Foderaro, Istruttore e Ponente; Can. Vincenzo Ruggiero, Congiudice). Successivamente vengono ascoltati la parte attrice e tre testi di parte attrice.

La parte convenuta regolarmente citata, non si è presentata alle udienze disposte dal giudice e viene dichiarata assente in causa in data 13/02/2020. Lo stesso giorno, viene decretata la nuova costituzione del Collegio (Mons. Vincenzo Varone, Preside, Istruttore e Ponente; Can. Antonio Foderaro, Congiudice; Can. Vincenzo Ruggiero, Congiudice).

Conclusa la fase istruttoria, in data 19/05/2020 veniva disposta la pubblicazione degli atti di causa e il 18/06/2020 veniva emesso il decreto di *conclusio in causa*.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il suo *Restrictus iuris et facti* in data 01/07/2020.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state presentate in data 08/07/2020.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

**3.** Il matrimonio è originato dal consenso dei coniugi legittima-

mente manifestato (c. 1057 §1). Il consenso è un atto di volontà “quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium” (c. 1057 §2). Questa volontà di auto-donazione coniugale, che dà origine al matrimonio, non può essere sostituita da nessuno (c. 1057 §1), e quindi deve sorgere da una decisione libera e interiore della persona. Perciò, anche se si presume la corrispondenza tra la volontà esternamente manifestata e la volontà interna (c. 1101 §1), il legislatore prevede che si possa verificare una discordanza tra le due dimensioni, esterna e interna, dell’unica volontà del contraente. Pertanto, “*si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum vel essenziale aliquam proprietatem, invalide contrahit*” (c. 1011 §2).

4. Per il presente caso è necessario ricordare che tra gli elementi e proprietà essenziali del matrimonio si trova l’indissolubilità (“*totius vitae consortium*”, c. 1056), e ciò non in modo estrinseco o capricciosamente aggiunto, ma come espressione di quella donazione totale delle persone dei coniugi, che è alla base della visione cristiana del matrimonio. Nel contesto di questa visione profondamente personalistica di donazione emergono gli elementi e le proprietà dell’istituzione matrimoniale. Ma non può la Chiesa, né la legge canonica imporre ai contraenti una visione del matrimonio, il quale può sorgere unicamente dal loro consenso (c. 1057 §1). Il consenso delle parti è un atto della volontà (c. 1057 §2) che avrà giuridica rilevanza in ambito canonico solo se e nella misura in cui i contraenti abbiano aderito deliberatamente e liberamente a tutte le dimensioni essenziali del matrimonio. Perciò, se c’è contrasto tra la volontà dei contraenti e l’istituzione matrimoniale, non c’è vero consenso matrimoniale canonico. Volere un matrimonio quindi non è possibile senza che la volontà abbia come oggetto l’istituzione matrimoniale con tutti i suoi elementi e proprietà essenziali, tra cui l’indissolubilità del vincolo.

5. Il contrasto tra la volontà dei contraenti e gli elementi essenziali del matrimonio è frutto di un’intenzionalità secondo la quale i nubendi, o almeno uno di essi, sono disposti ad istaurare un rapporto di fatto che la Chiesa non può considerare veramente coniugale in quanto privo dell’autentica donazione personale, l’unica capace di creare

quell'istituzione, che tra battezzati da Cristo fu elevata a sacramento (c.1055, par. 2). Così, il Magistero insegna che “se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente”, perché “*l'amore coniugale deve essere pienamente umano, esclusivo e aperto a una nuova vita*” (GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, nn. 11, 29).

**6.** In concreto, l'intenzione contro l'indissolubilità, si identifica con l'intenzione contro la perpetuità del vincolo, e positivamente consiste nel volere un matrimonio solubile o da sciogliere, riservandosi per il futuro l'eventualità di porre fine al rapporto istaurato. Tale intenzione si attua quando il contraente, al momento di celebrare il matrimonio, si nega a rimanere indissolubilmente unito all'altro contraente. Questo diniego avviene mediante un atto positivo della volontà tramite il quale il contraente si propone, nel momento della celebrazione, la possibilità di rimanere libero da ogni vincolo matrimoniale nel futuro. È questo proposito che impedisce il sorgere di un matrimonio valido, indipendentemente da quale sia l'eventualità futura in forza della quale il proposito di scioglimento si pensi che si avveri o meno.

In questo senso, la giurisprudenza ha più volte dichiarato giuridicamente irrilevante che l'esclusione sia apparentemente condizionata ad una circostanza futura, dalla quale il contraente faccia dipendere la sua decisione di mantenere o meno la perpetuità del vincolo (ARRT., sent. dierum 23.3.1956, c. Filipiak e 25.2.1961, c. Lefebvre). Giuridicamente interessa soltanto il fatto dell'esclusione della perpetuità del vincolo. In realtà, l'oggetto della condizione è lo scioglimento del vincolo, mentre l'esclusione in quanto tale è sempre certa, e mai ipotetica.

Per questo, la dottrina più autorevole interpreta come esclusione dell'indissolubilità l'ipotesi dei matrimoni cosiddetti “*ad experimentum*” (cf. F. HURT, *Consensus vitiatu*s in matrimoniis “*ad experimentum*”, in *Periodica* 37 <1948> p. 305 ss.), perché giustamente si afferma che l'oggetto dell'atto positivo di volontà non è direttamente il divorzio da farsi nel futuro, che il nubente può anche augurarsi di non doverlo mai fare, bensì la riserva del diritto a farlo (cf. Z. GROCHOLEWSKI, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, Neapoli 1973, p. 116). Tale riserva, come il

Magistero Pontificio ha recentemente indicato, compromette gravemente la sincerità della donazione matrimoniale, e di conseguenza anche la validità del vincolo: “la donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente” (GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, n. 16).

7. Sono conosciute le comuni interpretazioni di questa legge sostanziale (c. 1101). Difatti la giurisprudenza e la dottrina indicano il significato della clausola “atto positivo di volontà di escludere” sottolineando che deve essere una circostanza attuale o virtuale, effettivamente posta dal contraente, e quindi non solo interpretativa o abituale, e meno ancora un “*quid negativum*”. Processualmente è conosciuta la prassi di individuare la “*causa simulandi*” e la “*causa contrahendi*” e il loro rapporto con le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, per ottenere certezza morale sulla nullità del matrimonio, in modo che la presunta intenzione simulatoria risulti adeguatamente motivata. Tale certezza deve essere ricavata dagli atti e prove, specialmente dalla dichiarazione giudiziale del simulante convenientemente suffragata dalla possibile ammissione extragiudiziale circa la propria esclusione, riferita nel processo da persone degne di credito, specialmente dall'altro coniuge (da valutare ai sensi dei cc. 1536 e 1679).

## IN FATTO

8. Il Collegio ha raggiunto la sufficiente certezza morale per accogliere la richiesta della parte attrice. Durante l'istruttoria sono stati escussi l'attore e cinque testimoni da lui indotti. La convenuta ha disatteso le convocazioni, per cui è stata dichiarata assente dal giudizio con decreto del 13/02/2020. Gli esiti istruttori sono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea risulta provata. Il Collegio considera infatti che il presente matrimonio debba essere dichiarato nullo per l'accusata esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore.

9. Nell'indicare le motivazioni della nostra risposta **affermativa sulla pretesa esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore**, vogliamo partire proprio dai risultati raggiunti sulla **prova indiretta**,

costituita da una grave causa simulandi alla quale, non sarebbe ragionevole ritenere opponibile i fatti emersi circa la *causa contrahendi*. I motivi a fondamento dell'esclusione dell'indissolubilità, secondo l'unanime versione dell'attore e dei testi, sono riconducibili, sia alla mentalità di D., contrario all'idea di perpetuità del vincolo, sia alle perplessità che progressivamente, durante il fidanzamento, e in un modo ancor più incisivo nell'imminenza delle nozze, egli nutriva sulla solidità del rapporto con F., che aveva pensato di sposare per risolvere i problemi esistenti tra loro, ma dubitando della reale possibilità di realizzare con lei un futuro coniugale positivo.

9. a) La **causa simulandi sotto il profilo remoto** è da ricercare nella forte distanza che entrambe le parti hanno dovuto affrontare durante il loro fidanzamento. D. era conscio che la storia con F. stesse andando avanti quasi per inerzia. Entrambe le parti si conobbero molto giovani, ma tutto cambiò dopo il diploma. I due iniziarono a vedersi sempre meno ed i dubbi di D. aumentavano giorno dopo giorno. *“I primi anni del rapporto andarono tranquilli, iniziata l'università, cambiati anche i ritmi ci vedevamo molto meno e possiamo dire che il fidanzamento fu preso da una routine che in sé non aveva grossi problemi, solo degli alti e bassi ma di nessuna importanza sostanziale. Finita la frequenza universitaria iniziai la specializzazione che per due anni e mezzo frequentai a (omissis), poi mi trasferii in (omissis) e quindi a (omissis). Il mio trasferimento di sede raffreddò i nostri rapporti a motivo anche che la mamma di F. non vide di buon occhio il fatto che io dovevo andare fuori per lavoro”* (Somm. p. 17/4).

Del mutato rapporto nella coppia parlano anche i genitori di D., uno di loro dichiara *“Dopo la laurea mio figlio fece la specializzazione prima (omissis) poi un periodo all'estero e poi a (omissis); in questo periodo i due si vedevano solo durante le vacanze o quando D. rientrava a (omissis)”* (Somm. p. 35/6); *“Tale allontanamento non fu solamente fisico ma diventava via via qualcosa di più significativo: D. non la sentiva vicina e avvertiva che lei non aderiva pienamente a quello che era il suo progetto di impegno professionale”* (Somm. p. 36/7). Dello stesso parere l'altro genitore *“Gli anni del fidanzamento trascorsero a distanza più per forza di inerzia che per una reale condivisione”* (Somm. p. 41/6).

9. b) **Sotto il profilo prossimo** la riserva di D. si riconduce ai dubbi che insorsero progressivamente in lui, specialmente dopo l'incontro con l'attuale compagna. I sentimenti che provava nei confronti della donna divenivano giorno dopo giorno più forti, arrivando al punto di fargli capire che l'amore nei confronti di F. era ormai sparito: *“nel dicembre di quell' anno (2006) conobbi sul posto di lavoro una persona che dopo qualche tempo divenne un'amica speciale con cui condividevamo e ci confrontavamo sui nostri dubbi, le nostre crisi, le nostre solitudini. Questa persona aveva evidenziato la disaffezione che io nutrivo verso F. Io a quel punto dovevo sposarmi nel senso che non potevo dare un colpo così brutto alla mia famiglia perché le nozze erano imminenti”* (Somm. p. 17-18/4).

10. Gli atti mostrano anche la **debolezza della causa contrahendi**, costituita da diversi fattori: volontà emulativa nei confronti della sorella, avvenuta pochi mesi prima della proposta di matrimonio fatta a F. e forte desiderio di non deludere i propri genitori, visti i dodici anni di fidanzamento: *“nel 2006 si sposò mia sorella e questo in un certo senso ha fatto scattare in me il pensiero che i miei genitori mi vedessero sistemato con una persona a loro gradita. Prima di quella data il discorso del matrimonio, dei figli, non esisteva nei discorsi tra me e F. Fui io per i motivi che ho già detto a dire a F. “adesso tocca a noi” anche per vedere come poterci riunire”* (Somm. p. 17/4); ricerca di stabilità emotiva ed illusione di poter recuperare il rapporto ormai logoro attraverso l'unione coniugale *“la motivazione che mi spinse a parlare di matrimonio fu sostanzialmente la conseguenza di una situazione che era instabile e che si voleva recuperare”* (Somm. p. 17/4).

11. Quanto appena esposto sulla solidità della prova indiretta permette di rinvenire negli atti **un'attendibile prova diretta**, costituita dalle dichiarazioni giudiziali dell'attore, dove emerge una sua insufficiente intenzione matrimoniale, coerente con la sua mentalità e con le riserve che nutriva nel suo animo nei confronti della convenuta. Le dichiarazioni fatte in proposito dall'attore in sede giudiziale sono coerenti con le sue pregresse dichiarazioni extragiudiziali, che sono state riferite nel processo dai testi che avevano ricevuto le sue confidenze:

11. a) Nella sua dichiarazione giudiziale l'attore manifesta di essersi

sposato con l'intenzione di liberarsi dal vincolo in caso di esito negativo dell'unione, secondo la mentalità divorzista che gli era propria: *“La situazione in cui mi trovavo ebbi modo di dividerla manifestando la mia difficoltà ad affrontare il matrimonio e questo lo dissi a mia madre che mi consigliò di fare ciò che era giusto cioè sposarmi e poi nonostante abbia condiviso la cosa con un'altra persona non mi aspettavo delle risposte perché anche se io non volevo ma dovevo sposarmi [...] Con gli altri amici condivisi anche la mia intenzione di rescindere il rapporto qualora le cose perseguissero la stessa strada”* (Somm. p. 18/6).

11. b) Le dichiarazioni extragiudiziali preuziali che l'attore sostiene di aver fatto sono state confermate dai testi che si sono riferiti a confidenze molto esplicite:

D. informò sua madre della sua volontà simulatoria: *“io stessa dissi a D. se riteneva opportuno procedere al matrimonio e lui mi disse: “Se non va bene posso divorziare”. Fu per me una risposta un po' strana, ma eravamo già avanti con i preparativi e lui non avrebbe mai fatto qualcosa che potesse deludere noi genitori né i genitori di F. né le aspettative della fidanzata”* (Somm. p. 36/7).

Lo stesso fece col padre: *“Ribadisco che alle mie domande perché lo vedevo non felice delle imminenti nozze, mi disse che a causa dei suoi sentimenti cambiati nei confronti di F. aveva dubbi sulla riuscita del matrimonio e che quindi si sposava con la volontà di divorziare se le cose non fossero andate bene tra loro, io per la mia educazione sono rimasto molto male di queste sue parole, ma lo incoraggiai a fare la cosa giusta e a sposarsi sperando che fosse un momento di crisi prematrimoniale destinato a risolversi con la convivenza”* (Somm. p. 42/8); ed infine al suo amico fraterno dice: *“Quando fu fissata la data delle nozze questi dubbi divennero sempre più forti tanto che mi disse che fosse stato per lui non si sarebbe più sposato, ma che lo faceva soltanto per non dare un dispiacere alle famiglie dopo dodici anni di fidanzamento vissuto praticamente in grande armonia tra i rispettivi genitori. Io vedendolo così evasivo lo stuzzicavo e per capire effettivamente le sue reali intenzioni e lui mi disse a quel punto che andava alle nozze con la volontà di divorziare se non fosse riuscito a ricucire il rapporto con F., lo gli dissi che era molto stressato ma lui mi*

sembrava avesse già preso la sua decisione di sposarsi con l'idea di non credere alla riuscita del matrimonio anche per la presenza di quest'altra donna alla quale sembrava molto legato" (Somm. p. 47/6).

**12.** Quanto alle **circostanze**, oltre ai crescenti problemi pre-nuziali, avallano l'esclusione altri fatti susseguenti, come la freddezza di D. il giorno del matrimonio (cfr. Somm. p. 18/9) la breve durata del rapporto, durante il quale non si riuscì mai a formare una vera unione coniugale, e a dire dell'attore, era presente una forte distanza fisica e affettiva che aveva portato la coppia a vivere il matrimonio nel quasi totale disinteresse reciproco (cfr. Somm. p.18/10). A queste circostanze principali si aggiungono altre di minor rilievo, ma coerenti con i fatti su cui poggia la riserva attorea, come sono le cautele utilizzate nella vita intima e la condotta fredda e distaccata mantenuta dall'attore durante tutto il periodo coniugale (cfr. Somm. p. 19/11).

**13.** In merito alle *Animadversiones* occorre sottolineare che il Difensore del Vincolo si è rimesso alla giustizia del Tribunale.

**14.** Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto, sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici, dopo aver invocato il Nome del Signore,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **D. B. e F. P.** ritenendo che al dubbio propositoci:

“*Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*

Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, attore  
(can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È data facoltà al Sig. D. B., parte attrice, e alla Sig.ra F. P., parte convenuta, di passare a nuove nozze “*purchè non vi siano impedimenti di altro genere*”.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma dl can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 31 luglio 2020*

Mons. Vincenzo VARONE, *Ponente*  
Can. Antonio FODERARO  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Locri – Gerace*

Nullità di Matrimonio: I. - F.

- *Simulazione totale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC);*
- *Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)".*

Difensore del Vincolo:           Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice:       Avv. Rot. Ivana Ventura

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Dott. Nicola Pio Vertolo*

FATTISPECIE

**1. F. I. e F. F.** si conobbero nell'agosto del 2000 a (omissis), in un ristorante, dove entrambi si trovavano con i propri familiari. Lei aveva 15 anni, era originaria ed abitava a (omissis) e frequentava il Liceo (omissis); mentre lui aveva 19 anni, abitava a (omissis) e studiava (omissis) a (omissis). Fu il giovane a prendere contatti con la ragazza, riuscendo ad ottenere in qualche modo il suo numero di telefono. Dopo un'iniziale conoscenza, al termine dell'estate, F. fece rientro a (omissis). Dopo qualche mese fece presente la sua intenzione di trasferirsi all'Università di (omissis). Al suo ritorno conobbe la famiglia

di lei: prima la madre e il fratello e poi, durante le festività natalizie, il padre, che si trovava in (omissis) per lavoro. Il fidanzamento durò 14 anni. F. lasciò gli studi universitari e cominciò a lavorare, mentre F., dopo il diploma, conseguì la laurea in (omissis). La giovane era ben integrata in parrocchia e partecipa assiduamente alle attività pastorali. F. si dimostrava palesemente distaccato da ogni discorso di fede. Al compimento dei 18 anni di F., sulla spinta della famiglia di lui, F. propose di fissare la data delle nozze. Né F., né la sua famiglia, però, acconsentirono, decidendo fosse necessario prima che la giovane completasse gli studi universitari. Le nozze furono celebrate il (omissis). La vita matrimoniale fu breve e segnata da continue liti e incomprensioni. Dopo due mesi dalle nozze i due vivevano in casa in camere separate. Due anni dopo F. decise di porre fine alla convivenza coniugale. Dal matrimonio non sono nati figli. La separazione legale è stata dichiarata dal Tribunale di (omissis) il 17 aprile 2019.

2. In data 14.04.2021, la Sig.ra I. F., per il tramite dell'Avv. Ivana Ventura, Patrono Stabile (assegnato alla parte attrice con decreto del 28.09.2020, a seguito di richiesta di gratuito patrocinio), presenta presso Q.N. Tribunale Supplice Libello, datato 10.04.2020. chiedendo la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio per *simulazione totale da parte dell'uomo convenuto*" (can. 1101 § 2 CIC), e, in subordine, a motivo "*dell'esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo convenuto*" (can. 1101 § 2 CIC).

Il 14.04.2021, veniva ammesso il libello, nominato il Difensore del Vincolo nella persona dell'Avv. Rot. Erika FERRARO, citate le parti in giudizio e proposto, infine, il dubbio di causa come da libello.

Con decreto del 17.05.2021 viene costituito il Collegio giudicante (Mons. Vincenzo Varone: Preside; Sac. Nicola Pio Vertolo: Giudice Istruttore e Ponente; Mons. Vincenzo Pizzimenti: Congiudice) e concordato il dubbio nel seguente modo:

*"Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Simulazione totale da parte dell'uomo, convenuto  
(can. 1101, § 2 CIC);  
*in subordine:*
- 2) Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)".

In data 14.06.2021 veniva decretata l'apertura dell'Istruttoria, affidandola contestualmente all'infrascritto Istruttore e Ponente.

La causa veniva regolarmente istruita mediante l'audizione della parte attrice e dei quattro testi indotti dalla stessa. Il 20.07.2021, dopo due sessioni deserte e una comunicazione scritta del Sig. F., con cui attestava di non opporsi alla causa in corso, si dichiarava l'assenza in giudizio della parte convenuta. Lo stesso giorno, viene acquisita in Atti, una deposizione scritta del Rev.do Parroco di (omissis), che deponava a favore della credibilità della parte attrice.

Il 20.07.2021 si perveniva alla pubblicazione degli atti, mentre il decreto di *conclusio in causa* è stato emesso il 16.09.2021.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 05.10.2021.

Il 18 ottobre 2021 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMA ISTANZA.

## IN DIRITTO

### *Sulla Simulazione totale*

**3.** Il can. 1101 del Codice vigente (corrispondente al can. 1086 del Codice abrogato, applicabile nel caso, attesa la data di celebrazione del matrimonio) mentre nel suo primo paragrafo pone la presunzione di conformità del consenso alle parole o ai segni usati per esprimerlo, prevede nel secondo paragrafo l'ipotesi inversa, ovvero che, nonostante l'espressione esterna del consenso, uno o entrambi i nubenti abbiano escluso il matrimonio stesso o uno dei suoi elementi o proprietà essenziali.

La simulazione totale, ovvero l'esclusione del *matrimonium ipsum* – fenomeno certamente di non facile ricorrenza –, può verificarsi tanto in forma esplicita quanto implicita, la quale si ha quando le motivazioni soggettive che portano alle nozze – nella terminologia scolastica, il *finis operantis* – assorbono totalmente la considerazione del nubente, di modo che il matrimonio degrada a puro mezzo di soddisfazione dei propri interessi e la causa propria di esso – il *finis operis* – non è fatta minimamente oggetto di volizione. Potrebbe es-

sere, ad esempio, il caso di chi si sposa solo per dare una copertura sociale ad una diversa relazione illecita; ma anche quello di chi ha di mira solamente la legittimazione della prole, o l'acquisto della cittadinanza e così via. Altro esempio di simulazione implicita sarebbe quello di un contrasto insanabile tra il *finis operantis* – inteso con volizione prevalente – ed il *finis operis* stabilito dalla natura e, quindi, da Dio.

L'esclusione deve essere posta in essere mediante un atto positivo della volontà. La giurisprudenza è sempre stata molto rigorosa nell'accertamento di questo requisito, ponendo molta attenzione a non confonderlo con un atteggiamento di mera inerzia o passività del volere, o ancora con atti che ricadono nel campo dell'intelletto, come il timore o la semplice previsione della fine infelice del matrimonio e così via. La prova della simulazione o esclusione segue una via diretta ed una indiretta. La prima si avvale della confessione giudiziale del presunto simulante, rafforzata dalle dichiarazioni extragiudiziali riportate da testimoni degni di fede e non sospetti quanto al tempo della loro conoscenza. La seconda prevede un esame logico comparativo della *causa simulandi* e della *causa nubendi*, onde appurare se, a lume di logica, l'esclusione appaia plausibile, vale e dire se erano più forti i motivi che potevano portare il nupturiente a contrarre un valido matrimonio ovvero quelli che potevano spingerlo a rifiutare *in toto* il coniugio o a deprivarlo di una sua nota essenziale.

La *causa simulandi remota* viene individuata nell'indole del simulante, nel suo ambiente familiare, nella sua educazione, nel suo modo di comportarsi antecedente alle nozze. Rilevano a questo proposito i costumi dissoluti del soggetto, la sua formazione relativa al matrimonio del tutto difforme dai principi cattolici, il suo allontanamento dalla Chiesa. La *causa simulandi proxima* può ritrovarsi nella mancanza di amore verso la comparte, o addirittura nel fastidio o avversione nei suoi confronti, o ancora nell'esser fatto il nubente oggetto di pressioni per celebrare le nozze.

Nel valutare invece la *causa contrahendi*, occorrerà indagare se i nubendi sono stati spinti al matrimonio da un genuino amore sponsale, ovvero da altre motivazioni (interesse, insistenza dei familiari o della comparte, convenienza sociale etc.).

Infine la prova indiretta sarà completata da un approfondito esame di tutte le circostanze del caso: infatti le circostanze rendono chiare ed univoche le parole stesse, e contemporaneamente motivano le

asserzioni facendole più verosimili. Tra le circostanze antecedenti alle nozze si considererà ad es. la durata e il modo con cui si è svolto il fidanzamento, la ricorrenza o meno di litigi e separazioni, l'esistenza di progetti matrimoniali. Tra quelle concomitanti, l'atteggiamento della parte simulante durante il rito e la successiva festa nuziale. Tra quelle susseguenti, infine, lo svolgimento tranquillo o meno della convivenza, l'eventuale prassi contraccettiva, l'osservanza della fedeltà coniugale, la durata della vita in comune, l'iniziativa della separazione e la disponibilità alla riconciliazione etc. (cfr. D. TETI, *La simulazione totale del matrimonio nel diritto canonico*, in *Lessico del diritto di famiglia* 2/2002).

#### *Sull'Esclusione della Dignità sacramentale*

4. Tema assai delicato è quello del rilievo della volontà individuale in relazione al valore sacramentale del matrimonio. Indiscusso punto di partenza della riflessione in materia è il tradizionale principio in base al quale non la fede dei contraenti, ma il consenso costituisce il matrimonio. Invero, attesa la peculiarità del sacramento nuziale, che il Redentore elevò a dignità e valore salvifico assumendolo *ut sic* dall'ordine della creazione, non si dà nel matrimonio un'intenzione sacramentale disgiunta e/o diversa dall'intenzione – per usare la trattatizia terminologia – contrattuale: volere il matrimonio come patto naturale tra uomo e donna, uno, indissolubile e fecondo, equivale, tra i battezzati, a volere il sacramento, a prescindere da una più o meno viva coscienza e/o intensa volontà in relazione agli aspetti ed alle conseguenze spirituali e soprannaturali dell'atto (cfr. in merito le ampie analisi di M. F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, pp. 31 ss. e di C. J. ERRAZURI MACKENNA, *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, ivi, p. 43 ss.).

Partendo da tali presupposti teologici la tradizionale giurisprudenza si era attestata sulla posizione – magistralmente canonizzata dal card. Gasparri nel suo classico *Tractatus canonicus de matrimonio* (cfr. vol. II, Città del Vaticano 1932, pp. 46, 86) – di riconoscere rilievo irritante alla volontà del nubente contraria alla dignità sacramentale del coniugio solo qualora essa si fosse tradotta in un rifiuto del *matrimonium ipsum*: “*volo matrimonium sed nolo sacramentum*,

*et si sacramentum fieret, tunc nolo matrimonium*". È palese che in quest'ottica la negazione della dignità sacramentale rileva solo se assume i contorni della simulazione totale.

5. Sono note le critiche a cui è andata incontro tale tradizionale posizione, accusata di un eccessivo oggettivismo (talora *automatismo*) sacramentale. Il lodevole intento di recuperare un valore dell'intenzionalità specificamente sacramentale – e quindi di salvaguardare, di riflesso, la pregnanza religiosa e la fruttuosità spirituale del matrimonio – hanno spinto a richiedere nel nubente un qualche grado di vitalità di fede, al fine di poter riconoscere la validità del sacramento. Troviamo traccia di tale orientamento nelle celebri proposizioni sul matrimonio formulate nel 1977 dalla Commissione Teologica Internazionale (cfr. EV 6, pp. 370-397): esse, pur non avendo valore strettamente magisteriale, hanno avuto una certa influenza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Tali proposizioni, pur tenendo fermo il principio che il consenso e non la fede costituisce il matrimonio, aprono una significativa breccia quando affermano che, in mancanza di quel grado minimo di fede che può identificarsi con l'apertura alla trascendenza (*Gläubigkeit*), viene in discussione l'esistenza di una vera intenzione di ricevere il sacramento.

A partire da questo ordine di idee, e in uno spirito tipicamente postconciliare, caratterizzato dal rinnovato personalismo e quindi dalla conseguente maggior attenzione alla concreta volontà dei soggetti, la giurisprudenza ha preso a considerare la possibilità di valutare l'esclusione della dignità sacramentale anche come ipotesi di simulazione parziale, ed in tal senso si riscontrano diverse pronunce rotali degli anni Ottanta e Novanta del secolo appena trascorso – anche se in verità tale esclusione è stata spesso considerata in associazione con qualche altro elemento o proprietà essenziale del matrimonio (v. in argomento il lucido saggio di P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, op. cit., pp. 75 ss.; e per le opportune indicazioni giurisprudenziali A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, ivi, pp. 93 ss.).

Un appiglio testuale significativo a tale approccio è stato offerto dalla dizione del can. 1099 (*sull'error iuris*), che accomuna la dignità sacramentale alle due proprietà del coniugio (unità ed indissolubilità)

tradizionalmente canonizzate, così suggerendo una sua assimilabilità a quelle (va peraltro ricordato che l'inserimento della sacramentalità nella norma sulla simulazione è stato rigettato dalla Commissione di riforma del codice).

In verità è stata messa giustamente in rilievo la difficoltà di assimilare alle proprietà o agli elementi del matrimonio il suo carattere sacramentale, che in realtà ne costituisce piuttosto la dimensione spirituale e soprannaturale, ponendosi su un piano diverso, di modo che – a differenza di quelli – non è concepibile negarla senza negare il matrimonio stesso (cfr. C. BURKE, *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche*, in AA. VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, p. 146 ss.).

La più recente giurisprudenza sembra avvertita delle cennate considerazioni ed incline a riportare la fattispecie in discorso alla figura giuridica della simulazione totale: “*Ex supra allatis principiis, doctrinae atque H A. T. iurisprudentiae, logice deduci posse videtur, quod si verum est, non posse inter baptizatos validum contractum consistere, quin sit eo ipso sacramentum (can. 1055, § 2), sequitur: qui, inter baptizatos, positivo voluntatis actu, excludit sacramentum, seu melius sacramentalem matrimonii dignitatem, eo ipso excludit contractum, ideoque matrimonium ipsum*” (coram Faltin, *decisio diei 16 aprilis 1997*, in RRDec., LXXXIX, p. 306, n. 10).

**6.** Sembra che vada inequivocabilmente in quest'ultima direzione il più recente Magistero pontificio. Il riferimento obbligato è alle *due Allocuzioni rivolte agli Uditori Rotali dal Papa Giovanni Paolo II nel 2001 e nel 2003*, nelle quali il tema è affrontato e precisato in maniera chiara ed approfondita. Nel discorso del 2001 il venerato Pontefice ha in un primo momento richiamato l'attenzione sull'inerenza della dignità sacramentale al dato naturale: “Il fatto però che il dato naturale sia autoritativamente confermato ed elevato a sacramento da nostro Signore non giustifica affatto la tendenza, oggi purtroppo largamente presente, a ideologizzare la nozione del matrimonio – natura, essenziali proprietà e finalità –, rivendicando una diversa valida concezione da parte di un credente o di un non credente, di un cattolico o di un non cattolico, *quasi che il sacramento fosse una re-*

*altà successiva ed estrinseca al dato naturale e non lo stesso dato naturale, evidenziato dalla ragione, assunto ed elevato da Cristo a segno e mezzo di salvezza”* (n. 4).

Successivamente il Papa ha espresso alcune acute considerazioni “sul rapporto tra l’indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, atteso che, a partire dal Vaticano II, è stato frequente il tentativo di rivitalizzare l’aspetto soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte teologiche, pastorali e canonistiche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi.

Quasi all’inizio del mio pontificato, dopo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia nel quale fu trattato questo tema, mi sono pronunciato al riguardo nella *Familiaris consortio*, scrivendo: “*Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio*” (n. 68: AAS, 73, pag. 163). Di conseguenza, per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all’economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l’unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi (1, 27; 2, 18-25). È ciò che ha fatto Gesù parlando dell’indissolubilità del vincolo coniugale (cfr Mt 19, 3-12; Mc 10, 1-2), ed è ciò che ha fatto San Paolo illustrando il carattere di ‘mistero grande’ che ha il matrimonio ‘in riferimento a Cristo e alla Chiesa’ (Ef 5,32). In una diversa prospettiva, il segno sacramentale consisterebbe nella risposta di fede e di vita cristiana dei coniugi, per cui esso sarebbe privo di una consistenza oggettiva che consenta di annoverarlo tra i veri sacramenti cristiani. Perciò, l’oscurarsi della dimensione naturale del matrimonio, con il suo ridursi a mera esperienza soggettiva, comporta anche l’implicita negazione della sua sacramentalità. Per contro, è proprio l’adeguata comprensione di questa sacramentalità nella vita cristiana ciò che spinge verso una rivalutazione della sua dimensione naturale.

D’altra parte, l’introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del ‘principio’ - oltre ai gravi rischi che ho indicato della *Familiaris consortio* (n. 68, l.c. pag. 164-165): giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare

da parte di battezzati non cattolici - porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un 'mistero grande' in riferimento a Cristo e alla Chiesa" (n. 8).

**7.** Tornando sull'argomento nell'Allocuzione del 2003, Giovanni Paolo II ha ribadito che "l'importanza della sacramentalità del matrimonio, e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione potrebbe anche dar luogo ad alcuni equivoci, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudizio sulla loro validità. La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia *la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità*. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, *un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali*.

Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità (cfr. can. 1101 § 2) e l'errore determinante circa la dignità sacramentale (cfr. can. 1099) come eventuali capi di nullità. *Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubenti che non tenga conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale*" (in *Ius Ecclesiae* 15 [2003], pp. 278-279).

**8.** M. GAS I AIXENDRI nel commentare il discorso papale annota che nell'ipotesi in cui ricorra "una volontà esclusivamente contraria alla dimensione soprannaturale del matrimonio, a tenore delle parole del Papa [...], si dovrà affermare che il rifiuto o l'errore determinante sulla sacramentalità del proprio matrimonio, potrebbero soltanto intaccare la validità di esso, se si attingesse al rifiuto dello stesso matrimonio perché è sacramentale, venendo a mancare la retta intenzione di contrarre ed inficiando così la valida costituzione del segno sacramentale (cioè della donazione coniugale) [...].

In altre parole, il rifiuto della sacramentalità può diventare giuridicamente rilevante (invalidante) attraverso una falsificazione del segno sacramentale (cioè del matrimonio) oppure attraverso lo stesso rifiuto

del matrimonio se è sacramento” (*Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel matrimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico canonico*, ib., pp. 288-289).

Dal canto suo M. RIVELLA ha affermato: “Ritengo che nel contenuto ... delle due recenti allocuzioni pontificie alla Rota Romana possa trovarsi la risposta alla questione affrontata, ma non inequivocabilmente risolta, dal n. 68 di *Familiaris consortio*, cioè in che cosa consista e come sia possibile determinare il grado minimo di intenzionalità sacramentale necessario per consentire l’accesso al matrimonio da parte dei battezzati, pena l’invalidità del matrimonio stesso: è necessaria e sufficiente quell’intenzione che si dirige a contrarre le nozze nella loro dimensione ‘naturale’, dal momento che nel matrimonio fra battezzati tale intenzione è già oggettivamente e univocamente rivolta al matrimonio sacramentale” (*Il matrimonio dei cattolici non credenti e l’esclusione della sacramentalità*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, op. cit., p. 118-119).

9. Ritengo che, dopo gli autorevoli (e convincenti) pronunciamenti magisteriali testé ricordati, sia divenuto arduo continuare a configurare l’esclusione della dignità sacramentale come simulazione parziale. Ciò equivarrebbe a contraddire l’insegnamento pontificio, con l’implicita ammissione che la volontà del soggetto si è rivolta verso un modello di matrimonio valido solo su un piano naturale: ma questa volontà, espressa da un battezzato, in realtà diviene *eo ipso* (anche) intenzione sacramentale, in virtù dell’identità tra il sacramento nuziale e la realtà creazionale del matrimonio, la quale, come ha mirabilmente ricordato il Pontefice sulla scorta del consolidato magistero (cfr. l’enciclica *Arcanum divinae sapientiae* di Leone XIII), presenta delle note di trascendenza intimamente inscritte nella propria consistenza di diritto naturale (cfr. in tal senso M. RIVELLA, art. cit., pp. 119-120).

Al riguardo il card. POMPEDDA ha affermato in maniera netta: “non pare affatto concepibile distinguere tra due volontà, l’una rivolta a costituire un valido matrimonio secondo il diritto di natura, e l’altra contrapposta, mirante a realizzarlo privato della sua sacramentalità, o meglio della sua capacità di significare quello che per diritto divino naturale è chiamato a significare e non altro” (art. cit., p. 41).

Su un piano più concreto il noto e compianto canonista, partendo

dal presupposto che la dignità sacramentale nulla aggiunge – sotto il profilo dell'essenza naturale e quindi delle obbligazioni da essa scaturenti – all'istituto matrimoniale, così argomenta: “l'esclusione della *sacramentalis dignitas* non potrà a nostro avviso essere considerata capo autonomo di nullità, essendone completamente assenti i presupposti. E l'indagine minima circa le intenzioni dei nubenti ammetterà una inquisizione limitata alla mera realtà naturale costituendo quest'ultima l'unico oggetto intenzionale, *recte ponendus*, così come voluto dall'arcano disegno creatore di Dio” (ivi, p. 39).

**10.** Anche P. MONETA ha riconosciuto la difficoltà di concepire ancora l'esclusione della sacramentalità come capo autonomo: “È vero che la sacramentalità ... permea di sé tutto il matrimonio, interagisce con le proprietà essenziali rafforzandole ed arricchendole di più profondi contenuti. Ma perché si possa pervenire ad invalidare il matrimonio, a vanificarlo nella sua specifica sostanza, occorre che tale interazione abbia assunto una qualche rilevanza sul piano umano: occorre cioè che l'esclusione della sacramentalità sia rifluita sull'esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale, abbia portato il nubente a porsi in contrasto con i contenuti più specificamente umani e naturali del matrimonio” (art. cit., p. 82). L'Autore ne ricava che “un atteggiamento di ripulsa verso il valore sacramentale del matrimonio potrà più facilmente condurre a rinnegare anche alcuni aspetti fondamentali propri dell'unione naturale, ma di per se stesso non potrà comportare la radicale compromissione della validità del matrimonio” (ivi, p. 85).

È vero che Moneta si sforza poi di recuperare uno spazio logico-giuridico per il capo in questione, ma in conclusione ammette che alla fin fine esso andrà necessariamente a confluire in una delle tipiche ipotesi di simulazione: in particolare quella relativa al *bonum coniugum* o, se assume connotazioni più radicali, la stessa simulazione totale (ivi, p. 87 ss.). Sulla scorta di quanto premesso, reputo anch'io che il capo di esclusione della dignità sacramentale debba essere o di consistenza tale da poter essere dimostrato come una vera e propria simulazione totale, ovvero vada affrontato non in modo autonomo, bensì in quanto si sia concretizzato nella positiva esclusione di un elemento o proprietà essenziale – *ex natura rei* – del patto coniugale.

Non va peraltro sottaciuto quanto in prospettiva psicologica acu-

tamente si osserva, cioè che chi non crede al valore sacramentale del matrimonio, non ha, a maggior ragione, motivo di escluderlo (cfr. G. DALLA TORRE, *Il valore della presunzione del can. 1101 in una società secolarizzata*, in AA. VV., *Matrimonio e sacramento*, op. cit., p. 70).

## IN FATTO

**11.** Nell'Istruttoria *in casu*, è stata sentita la parte attrice e i quattro testi indotti dalla stessa. A tutto ciò si aggiungono: una dichiarazione spontanea depositata in forma scritta sulla credibilità della parte istante, del Rev.do Parroco di (omissis) e una breve attestazione della parte convenuta, pervenuta via mail, nella quale lo stesso scrive:

*Il sottoscritto F. F. nulla oppone alla richiesta di annullamento del matrimonio proposta da I. F., anzi aderisce ed insiste nella stessa (S.I. 104).*

Quanto al significato da trarre da queste poche parole, riteniamo che, vista la scelta del F. di non presentarsi in giudizio, sia da intendere quale adesione del convenuto alla tesi attorea come espressa nel Libello.

La dichiarazione processuale dell'attrice si presenta approfondita: il racconto della Sig.ra I. è particolarmente attento e particolareggiato nella ricostruzione dei fatti, esplicitando circostanze di tempo e di luogo, oltre che le motivazioni e gli stati d'animo alla base dei propri comportamenti. Come detto, ella adduce quattro testi, che con la propria deposizione, sostengono senza contraddizioni la versione attorea.

**12.** In riferimento al primo capo di nullità in oggetto, non riteniamo raggiunta la certezza morale riguardo alla prova della *simulazione totale*. L'esclusione del *matrimonium ipsum*, nel caso in giudizio, ha bisogno di un esame delle motivazioni che portarono il convenuto alle nozze (*finis operantis*) *fino ad escludere del tutto la considerazione* da parte dello stesso soggetto della causa propria del matrimonio. La ricostruzione processuale dei fatti non è in grado di dimostrare l'esclusione dalla *voluntas nubendi* del convenuto del *finis operis*. Nella posizione attorea, come espressa nel Libello di inizio causa, così leggiamo:

Nel 2014 F., sulla spinta dei genitori, inizia a parlare di matrimonio in maniera più insistente. F. vorrebbe ancora temporeggiare ma alla fine decide di assecondare il desiderio di F. ponendo come punto fermo che il matrimonio avvenga in Chiesa secondo il rito cattolico. F. acconsente ma di fatto non ha nessuna intenzione di fare un matrimonio con rito cattolico né intende lo stesso quale sacramento (S.I. pag. 5).

Nella dichiarazione processuale, l'attrice arricchisce di particolari e cerca di approfondire ricostruendo le motivazioni dell'uomo:

*Non credo che F. fosse realmente consapevole della scelta matrimoniale. Da quello che ho percepito dopo le nozze, il suo unico motivo era sposarsi per assolvere ad un obbligo morale dettato dalle convenzioni sociali, perché era giusto sposare la "fidanzatina storica". Dopo le nozze ho avuto conferma di tutto ciò perché fu lui stesso a dire che si era sposato per "salvare le apparenze" (S.I. pag. 38/10).*

*Che io ricordi, F. non mi ha mai manifestato dubbi sull'indissolubilità del matrimonio, anche se in generale non considerava il matrimonio come un vincolo sacro indissolubile. Ribadisco che dai suoi comportamenti e da quei pochi momenti in cui si è espresso chiaramente con me delle sue convinzioni, prima del matrimonio, F. non percepiva il matrimonio come un sacramento, ma come una tradizione o convenzione sociale (S.I. pag. 40/10).*

Alla problematicità nell'argomentare la completa esclusione della causa propria del *matrimonium ipsum* considerando il tenore delle espressioni dell'attrice e dei testi, si affianca l'improbabile dimostrazione della sostanziale incompatibilità tra le "convenzioni sociali" o "l'obbligo morale" da soddisfare e il *finis operis* del matrimonio canonico.

**13.** In riferimento all'esclusione della sacramentalità da parte del convenuto, bisogna dire che i fatti riportati dall'attrice sono correlati al venir meno di almeno uno tra gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio: il *bonum coniugum*.

Non rimane alcun ragionevole dubbio sulla disaffezione dell'uomo rispetto alla dimensione religiosa e al suo distacco dalle pratiche di fede. Occorre, però, dimostrare che tale rifiuto della religiosità, compresa la sacramentalità del matrimonio, non si riduca ad una presa di

distanza da tradizioni religiose, da ritualità di cui si disconosce il senso o da un'autorità ecclesiastica che non si intende riconoscere.

*F. non mi ha mai detto che il matrimonio non è un sacramento perché per dirlo dovrebbe conoscere il significato della parola "sacramento"; la cosa chiara che disse era che per lui non era essenziale sposarsi in chiesa perché non credeva né nel significato della chiesa né nel significato dei sacramenti in generale, né nel matrimonio, neppure civile. Per lui sarebbe andata bene anche una convivenza se non fosse stato per la volontà della sua famiglia di vederlo sposato secondo quelle che erano le convenzioni sociali (S.I. pag. 40/10).*

È necessario che ad un tale rigetto della sacramentalità del matrimonio siano correlate pratiche di vita, stili relazionali, scelte e comportamenti che escludano almeno uno degli elementi e proprietà essenziali del patto coniugale.

**14.** Nell'Istruttoria *in casu* emergono chiaramente i ripetuti maltrattamenti da parte del convenuto nei confronti dell'attrice. Maltrattamenti che comprendono: i tentativi di inibizione della donna nella sua sfera emotiva; le immotivate proibizioni tendenti ad ostacolare lo sviluppo culturale, della personalità, delle relazioni e della socialità; gli impedimenti e le limitazioni tendenti a condizionare l'autonomia decisionale, lavorativa ed economica della donna; episodi di vera e propria violenza fisica. Vediamone solo alcuni esempi attraverso qualche estratto dalla dichiarazione di parte attrice:

*A quel tempo io ero una ragazza molto remissiva: F. non gradiva che io indossassi gonne o abiti eccessivamente femminili, così come non gradiva che io salutassi altri uomini, pretendeva che lo avvisassi sempre quando rientravo a casa o per ogni mio minimo movimento, e io in tutto questo lo assecondai passivamente. Anche perché F. poneva in essere questi atteggiamenti con molta aggressività verbale. In tre occasioni in un certo senso si mostrò anche manesco: una volta per strapparmi di forza di mano l'autografo che mi era stato regalato da un cantante locale, un'altra volta avvenne sul lungomare di (omissis) in presenza dei miei cugini, dove mi diede uno schiaffo alla nuca e un calcio perché secondo lui nel porgergli un caricabatteria lo avevo urtato malamente; ancora un altro episodio avvenne la sera del fidanzamento ufficiale*

quando ci scambiammo gli anelli: F. mi diede un colpo secco con la punta delle dita nel fianco perché mi disse di avermi sentito dire parole offensive nei suoi confronti davanti ad altre persone, parole che invece io non dissi mai (S.I. pag. 33/6).

Dopo il diploma i genitori di F. avevano chiesto di fissare la data del matrimonio, con particolare insistenza da parte di sua madre. Fui io ad oppormi a quelle insistenze, spiegando loro che prima dovevo terminare gli studi e F. avrebbe dovuto trovare un lavoro, altrimenti non mi sarei sposata, nemmeno dopo la laurea (S.I. pag. 35/8).

Le modalità tradizionali con cui si è svolto il fidanzamento non consentirono un'intima conoscenza tra i due. La formazione personale della donna, con esperienze relazionali limitate dalla severità dell'educazione familiare e molto legata ai valori religiosi ed evangelici, la spingeva ad avere sempre e comunque un'opinione positiva degli altri. Ciò fece sì che, per tutto il periodo prenuziale, F. abbia mantenuto la fiducia nella persona del fidanzato, senza porre in essere giudizi negativi o mettere in dubbio l'intenzione di F. di voler perseguire il bene di lei. Anche in occasione dei comportamenti squalificanti dell'uomo nei suoi confronti, non ebbe esitazione a spiegarsi quali reazioni ai disagi provenienti dalla problematicità della forma tradizionale della frequentazione prenuziale.

Il fidanzamento è durato circa 14 anni. La prima fase del fidanzamento è quella in cui io ancora frequentavo le scuole superiori. Le famiglie si conobbero ufficiosamente, ma il vero fidanzamento ufficiale, con relativo scambio di fedine, avvenne nell'estate successiva alla nostra conoscenza, nel 2001, in modo da attendere il rientro di mio padre per le ferie. Mentre l'anello vero e proprio mi fu regalato dalla mamma di F. il giorno stesso del compimento dei miei 18 anni, venendo appositamente da (omissis). In questo periodo ci frequentavamo esclusivamente in famiglia: era F. a venire a casa mia, cenava insieme a noi, si intratteneva un po' e poi andava via. Anche in casa eravamo controllati a vista e se capitava che a casa mia non c'era nessuno dei miei parenti, F. non veniva (S.I. pagg. 34-35/8).

Nel rapporto con F., in questo periodo, passiamo da un'infatuazione di una ragazzina adolescente ad una donna innamorata che desiderava costituire una famiglia. Io desideravo costruire una

*famiglia con F. D'altra parte lui si presentava come un ragazzo molto serio, dedito alla famiglia, si preoccupò anche di prendersi cura di mio padre quando lui stette male: era serio, presente e premuroso nel contesto familiare. Furono queste tre cose a colpirmi di lui. Anche il fatto che lui era così geloso, mi lusingava: nella sua possessività, nella mia testa di giovane, non vedevo un qualcosa di malato, ma il suo modo di tenere a me. Facevo passare in second'ordine anche quegli atteggiamenti violenti, verbalmente e non solo, giustificandoli come espressione del suo carattere, insofferente alla mancanza di quotidianità nel nostro rapporto (S.I. pag. 35/8).*

Da quanto emerge in atti, la *voluntas contrahendi* del convenuto fu centrata nella cura di predisporre un'unione coniugale secondo le norme morali del contesto di appartenenza, che gli consentissero il riconoscimento dello *status* di *adulto* nel proprio ambiente sociale. Ciò, allo stesso tempo, gli consentiva di ritenersi libero di perseguire interessi, piaceri e relazioni paralleli alla vita matrimoniale, consentitigli dalla condizione di *insindacabilità* di cui gode il ruolo *maschile* in quel particolare modello di famiglia e società.

*Non credo che F. fosse realmente consapevole della scelta matrimoniale. Da quello che ho percepito dopo le nozze, il suo unico motivo era sposarsi per assolvere ad un obbligo morale dettato dalle convenzioni sociali, perché era giusto sposare la "fidanzatina storica". Dopo le nozze ho avuto conferma di tutto ciò perché fu lui stesso a dire che si era sposato per "salvare le apparenze". Questo me lo disse a me e successivamente lo ha ripetuto anche davanti ad altre persone che me lo hanno riferito. A mio avviso F. non mi è stato neppure fedele durante il fidanzamento: di questo me ne accorsi già durante il fidanzamento perché una volta andai a casa sua e mentre aspettavo che rientrasse ho sbirciato in un suo quaderno dove trovai la trascrizione di alcune sue chat con una ragazza, in cui le diceva che l'avrebbe tradita con me e lei di tutto punto gli rispondeva che semmai la tradita non era lei ma io che ero la sua ragazza (S.I. pag. 38/10).*

Si spiega così anche la manifestazione esplicita di volontà di avere dei figli dal matrimonio, da parte dell'uomo. Una manifestazione che però fu accompagnata da comportamenti incoerenti, manifestanti uno stato d'animo combattuto.

*Prima del matrimonio e subito dopo in una occasione F. mi disse che voleva avere un bambino, ma di fatto credo che lui non desiderasse avere dei figli con me. F. era a conoscenza, perché glielo dissi io, che sono portatrice sana di anemia mediterranea e soffro di carenza di acido folico che mi' obbliga a seguire una cura per il resto della vita. Questo significava che per essere sicuri di avere un figlio sano, lui doveva sottoporsi ad alcuni esami, cosa che però non fece mai. Se veramente desiderava avere un figlio si sarebbe subito sottoposto a questi accertamenti. Questa mia convinzione è rafforzata dal fatto che dopo che ci siamo separati lui ha avuto due figli da un'altra donna (S. I. pag. 39/10).*

**15.** Le circostanze *post-nuptias* sono pienamente coerenti con lo svolgimento del periodo pre-nuziale e confermano la tesi attorea dell'esclusione della sacramentalità del matrimonio, che di fatto va correlata all'esclusione del *bonum coniugum*.

*La dimora coniugale fu posta a (omissis), in una casa che acquistammo subito dopo il matrimonio. [...] Concretamente io non ho gestito mai nulla del budget familiare, perché essendo il conto intestato a lui difficilmente potevo essere io a gestire. D'altra parte neppure io chiesi autonomia di spesa, perché non avevo velleità di spendere denaro per vestiti o altro. [...] Forse questa cosa l'ho più subita che accettata. Non ricordo di essere mai andata dal parrucchiere. Da lui non ho mai avuto soldi né gliene ho chiesti, i soldi che io avevo in tasca erano quelli che ricevevo dai miei genitori in occasione di compleanni o altre ricorrenze. La convivenza coniugale è durata due anni. Con F. abbiamo vissuto come marito e moglie solo i primi due mesi: eravamo una coppia normale, uscivamo insieme, dormivamo insieme e solo nel primo mese e mezzo anche i nostri rapporti intimi erano normali, aperti al concepimento. Dopodiché F. inizia a peggiorare il suo modo d'essere: ha iniziato a dormire in un'altra camera, con la scusa di non disturbarmi perché la notte russava. Non ero stata io a dirgli di spostarsi perché mi disturbava, nonostante usassi i tappi la notte perché effettivamente russava, non avrei mai voluto che andasse a dormire in un'altra stanza: era stato lui a farlo di sua spontanea volontà. Quello non sarebbe più stato matrimonio inteso come unione di coppia. Il suo allontanamento è stato anche fisico, spi-*

*rituale, la sera tornava a casa sempre ubriaco, anche in occasione di un matrimonio di una amica mi fece andare da sola, così come in occasione della comunione di una mia nipote quando io dovetti andare in chiesa da sola e lui si presentò con calma al ristorante insieme alla madre, accomodandosi tutte e due in disparte e lontani da me. In un'altra occasione ebbi il sospetto che uscisse con un'altra donna (S.I. pagg. 41-43/12).*

Le deposizioni dei testi sono pienamente concordi con la narrazione dell'attrice e non presentano contraddizioni interne (S.I. pagg. 63-71; 85-93).

**16.** Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra I. F. e F. F., ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

1) Simulazione totale da parte dell'uomo, convenuto  
(can. 1101, § 2 CIC);

*in subordine:*

2) Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC)”

si debba rispondere:

NEGATIVE

per la simulazione totale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC).

AFFIRMATIVE

per l'esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, § 2 CIC).

Ambedue le parti, sigg. I. F. e F. F., hanno il diritto di contrarre un altro matrimonio, purché non vi siano impedimenti di altro genere.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Essendole stato assegnato un Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 18 ottobre 2021*

Dott. Nicola Pio VERTOLO, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*



---

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO  
Reggio di Calabria

*Cassano all'Jonio*

Nullità di Matrimonio: C. - G.

- *Simulazione totale del consenso da parte dell'uomo, attore* (can. 1101, § 2 CIC);
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore* (can. 1095, n. 2 CIC).

Difensore del Vincolo: Avv. rot. Erika Ferraro  
Patrono di parte attrice: Avv. Stefania Franca Pezzo  
Patrono di parte convenuta: Avv. Rot. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di primo grado

*Coram Sac. Pasquale Zipparri*

FATTISPECIE

1. A. W. C. e N. G. si conobbero nel 1985 a (omissis), durante il periodo universitario, tramite alcune studentesse, ospiti della casa religiosa dove alloggiava anche N. G. e dove era Superiora la zia di quest'ultima; cosicché le parti ebbero modo di conoscersi e frequentarsi. Le parti, all'epoca, avevano circa 20 anni e, mentre la parte attrice frequentava i corsi universitari della facoltà di (omissis), la parte convenuta frequentava la facoltà di (omissis). Dopo un breve periodo di frequentazione, avviarono un rapporto di fidanzamento che durò

circa 13 anni; già nel 1985 si presentarono alle rispettive famiglie che accolsero favorevolmente la relazione tra i due. Intanto, la parte attrice ha conseguito la laurea in (omissis) e, nel 1995, ha trovato impiego presso (omissis), dove si è trasferito. Data la notevole distanza tra i due, gli incontri si limitarono solo nei fine settimana a (omissis), presso l'abitazione della famiglia C., laddove N., per motivi di lavoro, si era stabilita dall'estate del 1997. Nel dicembre dello stesso anno, la parte convenuta, accortasi del ritardo del ciclo mestruale, informò l'attore che, tornato da (omissis), la accompagnò presso un laboratorio per sottoporsi ad un esame dal quale emerse lo stato di gravidanza della donna.

A seguito di tale circostanza, A. W. e N. cominciarono a decidersi per il matrimonio al fine di far nascere il bambino all'interno di una famiglia costituita giuridicamente e benedetta da Dio. Tuttavia, circa un mese prima del matrimonio si verificò l'interruzione di gravidanza, ma ormai tutto era pronto e le nozze furono celebrate in forma concordataria il (omissis). Significativo fu l'episodio, avvenuto circa due anni prima del matrimonio, a seguito del quale la parte attrice rimase profondamente segnata umanamente e professionalmente: la morte della nipotina di soli 13 anni, dopo che lo zio aveva lottato molto per curarla e assisterla, ma inutilmente.

Il vissuto coniugale durò circa quindici mesi e risultò fin da subito carente, in quanto A. W. si mostrò indifferente e distaccato nei confronti della comparte, nonché assente nella vita di coppia; alla fine, le distanze tra le parti divennero incolmabili e, dopo circa un anno e mezzo dal matrimonio, le stesse decisero di separarsi legalmente e, dopo tre anni, di chiedere e ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dalla relazione non sono nati figli.

L'attore vive a (omissis) con un'altra donna con la quale è sposato civilmente e dalla quale ha avuto due figli; la convenuta vive a (omissis) con un altro uomo con il quale non è sposato civilmente e non ha avuto figli.

**2.** In data 01 luglio 2019, A. W. C. presentava, presso codesto Tribunale Ecclesiastico, supplice libello (datato 16 maggio 2019) con il quale accusava di nullità il proprio matrimonio con N. G., adducendo il capo di nullità della simulazione totale del consenso da parte

dell'uomo, ai sensi del can. 1101, § 2 del CIC; depositava congiuntamente mandato ad essere rappresentata, assistita e difesa in giudizio, nominando quale proprio patrono di fiducia l'Avv. Stefania Franca Pezzo. In pari data, questo Tribunale nominava il Difensore del Vincolo nella persona dell'Avv. Rot. Erika Ferraro; quindi, constatata la propria competenza, preso atto che il libello non era destituito di probabili motivazioni giuridiche e verificata la capacità di stare in giudizio della stessa parte attrice, ne decretava l'ammissione e citava le parti interessate ed il Difensore del Vincolo per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 8 agosto 2019 N. G. si costituiva in giudizio in qualità di parte convenuta depositando mandato ad essere rappresentata, assistita e difesa in giudizio, nominando quale proprio patrono di fiducia l'Avv. Rot. Manuela De Sensi e opponendosi alla motivazione della richiesta della parte attrice e ai fatti riferiti, adducendo il capo di nullità del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri coniugali da dare e accettare reciprocamente da parte dell'uomo, ai sensi del can. 1095, n. 2 del CIC. In data 9 agosto 2019, questo Tribunale disponeva la proposta di ampliamento della formula del dubbio proposto con il capo indicato dalla parte convenuta.

**3.** Con decreto del 23 settembre 2019 fu costituito il Collegio Giudicante (Varone - Zipparrì - Ruggiero) e il dubbio veniva formulato nei seguenti termini:

*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

- 1) Simulazione totale del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC).

Il decreto di apertura dell'istruttoria è del 18 ottobre 2019 che, in pari data, veniva affidata al Sottoscritto Giudice Istruttore e Ponente.

Furono ascoltate le parti, tre testi di parte attrice, un teste di parte convenuta e fu acquisita una dichiarazione scritta di un altro teste di parte convenuta.

Con decreto del 23 febbraio 2021 fu designata la Dott.ssa Franca Imbroinise quale perito *ex officio* affinché svolgesse sulla parte attrice in causa il proprio lavoro; la relativa relazione peritale venne allegata

agli atti in data 19 marzo 2021, mentre in data 23 marzo 2021 si decretava la pubblicazione degli atti.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 23 aprile 2021.

Le *Animadversiones* dell'Avv. Rot. Erika Ferraro sono state presentate in data 15 maggio 2021.

Il Patrono di parte attrice faceva pervenire il proprio *Restrictus iuris et facti* in data 19 maggio 2021; mentre il Patrono di parte convenuta depositava il proprio *Restrictus iuris et facti* il 27 maggio 2021; in pari data giungeva anche il *Restrictus responsionis pro parte actrice*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

## IN DIRITTO

4. Il giudizio di questa causa si articola su due capi di nullità. Gli esiti istruttori sono congrui – nella loro formazione e formulazione – ai fini decisionali e, mentre si ritiene di dover respingere la tesi attorea in quanto questo collegio non ha raggiunto la certezza morale circa il capo di nullità della simulazione totale da parte dello stesso attore, quella della parte convenuta si mostra provata nel capo di nullità da essa proposta. Infatti, il Collegio ritiene che il presente matrimonio debba essere dichiarato nullo unicamente a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore.

### SULLA SIMULAZIONE TOTALE

5. Il consenso è la causa efficiente del matrimonio (cfr. con. 1057, § 2 CIC). La dichiarazione esterna di tale consenso si presume conforme alla volontà interna del nubente. Perciò ove ciò manchi, si ha simulazione (cfr. con. 1101, § 1 CIC). Insegnava Gaio: *Simulatae nuptiae nullius momenti sunt*. Vi sono due tipi di simulazione: totale, ossia radicale, la quale esclude lo stesso matrimonio, e parziale, con cui viene respinto un suo elemento o una sua proprietà essenziale. A tale proposito il con. 1101, § 2 recita: «Se una o entrambe le parti escludono con positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà, contraggono invalidamente». La simulazione “totale” - invocata nella presente

causa - si caratterizza per il fatto che la volontà “simulatoria” (ossia: la volontà reale del soggetto, che si differenzia da quella solennemente dichiarata) si indirizza alla stessa essenza del matrimonio, cioè al consorzio di tutta la vita e all’assunzione in modo complessivo della situazione (giuridica) di coniuge nei confronti dell’altra parte. In modo forse più semplice: se nel caso della simulazione “parziale” il soggetto vuole sì un matrimonio, ma monco in uno degli aspetti ritenuti inderogabili dall’ordinamento canonico, nella simulazione “totale” il soggetto vuole positivamente rifiutare il matrimonio stesso; vuole - nonostante le apparenze - non sposarsi e non assumere gli obblighi e i diritti coniugali nel loro complesso. Mentre in chi simula “parzialmente” può esistere la volontà e la persuasione di fare un vero matrimonio (in ipotesi non conoscendo o non considerando il soggetto che la sua volontà è intrinsecamente contraddittoria perché esclusiva di un elemento o di una proprietà del progetto normativo di matrimonio), in chi simula “totalmente” esiste necessariamente la consapevolezza di non contrarre un vero matrimonio, in quanto la sua volontà è per definizione contraria all’essenza stessa dell’istituto giuridico e al complesso dei suoi obblighi, giuridici e morali. Più concretamente si ha simulazione totale nei seguenti casi:

a. quando si ha un positivo rifiuto dell’altra persona come proprio coniuge (cfr. *coram* Funghini, *decisio diei 14 octobris 1992*, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiae*, vol. LXXXIV, p. 468, n. 11);

b. quando si ha la volontà di non prestare alcun consenso, avendo il fermo proposito di non contrarre matrimonio e di porre al contrario un gesto solo esteriore, una “commedia” (cfr. *coram* Stankiewicz, *decisio diei 29 ianuarii 1981*, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiae*, vol. LXXIII, p. 47, n. 6);

c. quando si ha la ferma intenzione di ricusare gli elementi minimi del consorzio coniugale così come intesi dall’ordinamento canonico quali identificanti il matrimonio: ossia, quando si rifiuti la creazione di un consorzio permanente di vita ordinato al bene dei coniugi e della prole (cfr. can. 1055, § 1 e 1096);

d. quando si strumentalizza la celebrazione nuziale a un fine totalmente estrinseco alla costituzione del vincolo coniugale e dei rispettivi diritti e doveri, che positivamente non si intendono assumere (cfr. *coram* Jullien, *decisio diei 23 iunii 1938*, in APOSTOLICUM ROTAE

ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiae*, vol. XXX, p. 344);

e. secondo parte della Giurisprudenza rotale rientra anche nella simulazione totale la positiva esclusione della dignità sacramentale del matrimonio (cfr. *coram Fiore, decisio diei 17 iulii 1973*, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiae*, vol. LXV, pp. 592-593, n. 4).

6. Tale riserva deve risultare da un positivo atto di volontà nel momento della manifestazione del consenso matrimoniale. Dalla Giurisprudenza - occorre notare - non si richiede una volontà assoluta di liberarsi dal vincolo, essendo sufficiente che il nubente si riservi la facoltà di liberarsi ove le circostanze lo richiedano. Secondo la Giurisprudenza rotale, l'atto positivo di volontà nasce dal concreto proposito, concepito prima del matrimonio ed essenzialmente legato al consenso matrimoniale, di celebrare un matrimonio destinato allo scioglimento o almeno dissolvibile. L'atto positivo di volontà non va confuso quindi né con una semplice disposizione d'animo, né con l'intenzione abituale, né con la volontà interpretativa e neppure con una volontà generica volta ad escludere il contratto o qualche bene o proprietà essenziale.

7. La prova della simulazione è data direttamente: a) dalla confessione giudiziale del simulante; b) dalla confessione extragiudiziale dello stesso, riferita da testimoni, fedeli e degni, che l'appresero in tempo non sospetto; indirettamente: c) dalla *causa simulandi* prossima e remota, grave e soggettivamente proporzionata, ben distinta e predominante sulla *causa nubendi*; d) da circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti che convalidino l'asserita esclusione.

SUL GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO  
8-12. (omissis)

## IN FATTO

13. Cercando nella motivazione *in facto* di perseguire quella perpicuità raccomandata dalle norme canoniche (cfr. art. 254, § 1 DC), in merito al tema della simulazione dell'uomo attore, si ritiene utile suddividere la valutazione degli elementi di prova secondo una crite-

riologia che sembra assai utile e ormai consolidata nella Giurisprudenza rotale. Lo stesso metodo viene seguito per il capo della incapacità consensuale riconducibile allo stesso uomo attore, pur essendo il Collegio pervenuto, relativamente al primo capo di nullità, ad una decisione di segno negativo, dal momento che non sono emersi dalle risultanze gli elementi probatori a supporto di detta ipotesi giuridica.

*SULLA SIMULAZIONE TOTALE DELL'UOMO, ATTORE*

**14.** Nella causa di cui discutiamo, l'uomo accusa di nullità il suo matrimonio con la parte convenuta per simulazione totale da parte propria. Nella presente causa sia le dichiarazioni delle parti sia quelle dei testimoni, nonché le circostanze non presentano un impianto probatorio tale da permettere che il giudice consegua la certezza morale richiesta dal diritto per la dichiarazione di nullità per simulazione totale da parte della parte attrice. Anche se alcune dichiarazioni, sia dell'uomo attore che dei testi di parte attrice, sembrano avvalorare tale capo di nullità; tuttavia non dimostrano sufficientemente gli elementi che ne configurano la fattispecie giuridica: non si ravvisa un chiaro atto di volontà teso a escludere il matrimonio in sé. Inoltre, nel nostro caso e per il presente capo, non è sufficientemente provata la *prova indiretta*, che consta della *causa simulandi remota* (indole del presunto simulante o pratica familiare) e soprattutto della *causa simulandi proxima* (le ragioni che indussero il presunto simulante ad escludere il matrimonio stesso), oltre che delle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti le nozze.

**15.** In relazione alla *causa simulandi remota* innanzitutto si deve notare che la parte attrice ebbe una formazione cristiana. Senza dubbio tale *forma mentis* dell'uomo mutò col passare del tempo, ma la formazione delle persone sempre influisce sulla vita; in specie, l'attore era molto legato alla famiglia di origine da cui aveva ricevuto una formazione cristiana, che non voleva disattendere. Pertanto, dagli atti di causa non si evince l'esistenza provata di questo capo di nullità.

*SUL GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DA PARTE DELL'UOMO, ATTORE*

*(Omissis)*

**23.** Il Tutore del sacro Vincolo chiede di rispondere ad ambedue i capi di nullità proposti *Negative, seu non constare de nullitate matrimonii in casu*. Tuttavia il Collegio ritiene di accogliere solo in parte tale richiesta, in quanto sulla base degli atti di causa il capo di nullità del grave difetto di discrezione di giudizio risulta sufficientemente dimostrato.

**24.** Quanto al *vetitum*, riteniamo di dover applicare la legge canonica ulteriormente specificata dall'articolo 251, § 1 della Istruzione *Dignitas Connubii*. Oltre all'obbligo previsto dalle norme canoniche, date le motivazioni che sorreggono la nostra decisione, riteniamo assai opportuna l'apposizione di un divieto per la parte attrice di passare a nuove nozze senza il consenso del competente Ordinario. Il presente Collegio giudicante ritiene di esprimere fin da questo momento il suo parere nella prospettiva di una eventuale richiesta di rimozione del *vetitum* da parte dell'uomo per un nuovo matrimonio. Ciò perché al Perito d'ufficio è stato esplicitamente chiesto dal Giudice Istruttore come si è evoluta allo stato attuale la condizione psichica e affettiva dell'uomo attore, al fine di valutare se quest'ultimo sarebbe in grado oggi di esprimere un valido consenso facendo una scelta matrimoniale libera e consapevole in termini di discernimento. A tal proposito, la Dott.ssa Imbroinise rileva un miglioramento in termini di maturità: «L'Attore attualmente ha una relazione più partecipata sul piano emotivo ed affettivo, esprime maggiore consapevolezza e libertà di pensiero; si rende conto di ciò che è accaduto in lui, dei suoi agiti e delle sue risposte in quel periodo» (*Summ. Instr.* 113).

**25.** Visto quanto sopra, in sede di rimozione del divieto matrimoniale, il Collegio indica fin d'ora la necessità:

a. di valutare se la parte attrice abbia proseguito un percorso di maturazione psicologica e affettiva per una più consapevole assunzione delle responsabilità del matrimonio;

b. di valutare come si sia evoluta nel tempo la situazione personale dell'uomo;

c. di valutare la eventualità di mettere l'interessato a confronto con un perito di fiducia dell'Ordinario, per poter confermare, dal suo punto di vista, l'attitudine dello stesso ad esprimere un valido consenso matrimoniale.

Considerata la natura autenticamente collegiale di questo parere, maturato proprio nel momento del giudizio della causa, l'Ordinario richiesto per la rimozione del divieto, letta la sentenza, potrà fare riferimento alle suddette indicazioni senza interrogare nuovamente questo Tribunale Ecclesiastico.

**26.** Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo  
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **C. A. W. e G. N.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*

1. Simulazione totale del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC);
2. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC);

si debba rispondere

NEGATIVE

per la simulazione totale del consenso da parte dell'uomo, attore (can. 1101, § 2 CIC).

AFFIRMATIVE

per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, n. 2 CIC).

Al Sig. C. A. W., parte attrice, è fatto DIVIETO di passare a nuove nozze senza l'autorizzazione del competente Ordinario, ai sensi dell'articolo 251 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*. Visto quanto detto sopra non è necessaria la consultazione del Tribunale Ecclesiastico

Interdiocesano Calabro che ha già espresso in questa sentenza il proprio parere (cfr. nn. 13-14).

La parte attrice e la parte convenuta hanno versato, rispettivamente, la somma di € 525,00 e di € 262,50 quale contributo obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dai predetti contributi, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

*Reggio Calabria, 28 maggio 2021*

Sac. Pasquale ZIPPARRI, *Ponente*  
Mons. Vincenzo VARONE  
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

# APPENDICE

Aggiornata all'anno 2025



**PAPA FRANCESCO**

*Romano Pontefice*

**Segretario di Stato:**

S. Em.za il Sig. Card. Pietro Parolin

**Segreteria di Stato::**

Palazzo Apostolico, 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.69884293 – 06.69884490

**Supremo Tribunale  
della Segnatura Apostolica**

**Prefetto:** S. Em.za il Sig. Card. Dominique Mamberti

**Segretario:** S. E. Mons. Andrea Ripa

**Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887520 - Fax 06.69887553

**Tribunale  
della Rota Romana**

**Decano:** S. E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo

**Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887502 - Fax 06.69887554

**Penitenzieria Apostolica  
Palazzo della Cancelleria**

**Penitenziere Maggiore:** S. Em.za il Sig. Card. Angelo De Donatis

**Reggente:** S. E. Mons. Krzysztof Józef Nykiel

**Uffici:** 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887526 - Fax 06.69887557

**CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**

**Presidente:** S. Em.za il Sig. Card. Matteo Maria Zuppi

**Segretario generale:** S. E. Rev.ma  
Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi

**Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI**

**Direttore:** Sac. Gianluca Marchetti

**Uffici:** 00165 - Circonvallazione Aurelia, 50

Tel. 06.66398213 – Fax 06.66398267

E-mail: [giuridico@chiesacattolica.it](mailto:giuridico@chiesacattolica.it)

**CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA**

**Presidente:**

S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone  
*Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria – Bova*

**Segretario:**

S.E. Rev.ma Mons. Attilio Nostro  
*Vescovo di Mileto - Nicotera - Tropea*

## VESCOVI CALABRESI E TRIBUNALI DIOCESANI

### CASSANO ALL'JONIO

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino

**Vicario Giudiziale:** Sac. Pasquale Zipparrì

### CATANZARO – SQUILLACE

**Arcivescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago

**Vicario Giudiziale:** Sac. Marcello Froiio

### COSENZA – BISIGNANO

**Arcivescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Checchinato

**Vicario Giudiziale:** Mons. Francesco Marigliano

### CROTONE – SANTA SEVERINA

**Vescovo Eletto:** S.E. Rev.ma Mons. Alberto Torriani

**Vicario Giudiziale:** Mons. Alfonso Siniscalco

### LAMEZIA TERME

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Serafino Parisi

**Vicario Giudiziale:** Sac. Aldo Figliuzzi

### LOCRI – GERACE

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Francesco Oliva

**Vicario Giudiziale:** Sac. Antonio Peduto

### LUNGRO

**Eparca:** S.E. Rev.ma Mons. Donato Oliverio

**Vicario Giudiziale:** Papàs Raffaele De Angelis

### MILETO – NICOTERA – TROPEA

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Attilio Nostro

**Vicario Giudiziale:** Can. Francesco Vardè

OPPIDO MAMERTINA – PALMI

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti

**Vicario Giudiziale:** Sac. Domenico Caruso

REGGIO CALABRIA – BOVA

**Arcivescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone

**Vicario Giudiziale:** Can. Demetrio Sarica

ROSSANO – CARIATI

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Maurizio Aloise

**Vicario Giudiziale:** Sac. Nicola Alessio

SAN MARCO ARGENTANO – SCALEA

**Vescovo:** S.E. Rev.ma Mons. Stefano Rega

**Vicario Giudiziale:** Can. Antonello Pandolfi

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO  
CALABRO D'APPELLO**

Via Arcivescovado, 13

80100 Catanzaro

Tel. 0961.721333

e-mail: [info@teicappello.it](mailto:info@teicappello.it), pec: [cancelleria@pec.teicappello.it](mailto:cancelleria@pec.teicappello.it);

web: [www.teicappello.it](http://www.teicappello.it)

**Moderatore:**

S. Ecc.za Rev.ma Mons.Claudio Maniago  
*Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace*

**Vicario Giudiziale:**

Mons. Erasmo Napolitano

**Cancelliere:**

Diac. Pasquale Cuzzilla

**Promotore di giustizia:**

Sac. Davide Riggio

**Giudici:**

P. Nicola Coppoletta o.f.m.conv.

Mons. Pietro Maria Del Vecchio

Mons. Antonino Denisi

Mons. Raffaele Facciolo

Mons. Antonio Foderaro

Sac. Raffaele Pragliola

Can. Demetrio Sarica

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO CALABRO**

Via Tommaso Campanella, 63  
89127 Reggio Calabria  
Tel. 0965.895092

e-mail: [info@teicalabro.it](mailto:info@teicalabro.it), pec: [cancelleria@pec.teicalabro.it](mailto:cancelleria@pec.teicalabro.it);  
web: [www.teicalabro.it](http://www.teicalabro.it)

**Moderatore:**

S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone  
*Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria-Bova*

**Vicario Giudiziale:**

Mons. Vincenzo Varone

**Vicario Giudiziale aggiunto:**

Sac. Marcello Froiio

**Promotore di giustizia:**

Sac. Francesco Brancaccio

**Cancelliere:**

Diac. Pasquale Cuzzilla

**Vice-cancelliere:**

Antonio Iezzi

**Notaio:**

Alessandro Quattrone

**Attuari:**

Silvia Cipolla  
Angelo Militano  
Antonino Luca Petrolino  
Luciana Trapasso

\* I contatti sono fruibili e costantemente aggiornati sul nostro sito:  
[www.teicalabro.it](http://www.teicalabro.it)

## **Giudici**

### **Istruttori e Ponenti:**

- Sac. Stephen Nmeregini Achilihu
- Sac. Fabrizio Ammenda
- Sac. Nicola Alessio
- Can. Giuseppe Giovanni Angotti
- Can. Aldo Figliuzzi
- Sac. Marcello Froiio
- P. Emmanuel Kayombo Mwepu
- Sac. Avv. Alberto Lorenzo
- P. Bruno Macrì o.f.m.cap.
- Sac. Giovanni Madafferi
- Can. Mons. Antonio Morabito
- Sac. Michele Munno
- Sac. Emmanuel Okot-Akumu
- Can. Antonello Pandolfi
- Sac. Giuseppe Praticò
- Avv. Giuseppe Carlo Rotilio
- Sac. Antonio Russo
- Sac. Salvatore Scalise
- Can. Francesco Vardé
- Sac. Pasquale Zipparri

### **Uditori:**

- Can. Massimo Aloia
- Sac. Vincenzo Modafferi

### **Collegiali:**

- Mons. Vincenzo Pizzimenti
- Can. Vincenzo Ruggiero

**Difensori del Vincolo:**

Titolare:

- Avv. rotale Erika Ferraro

Sostituti:

- Sac. Avv. Giuseppe Blasi
- Avv. Demetrio Morabito
- Can. Antonio Pappalardo
- Sac. Antonio Peduto
- Avv. rotale Alfredo Travaglione
- Sac. Francesco Velonà

### **Patroni Stabili**

- Avv. Caterina Bruni
- Avv. rotale Ivana Ventura

### **ALBO DEGLI AVVOCATI**

#### **Avvocati Rotali**

- Antonella Bellizzi
- Salvatore Berlingò
- Chiara Bruno
- Serafino Calcagno Battaglia
- Raffaele Cananzi
- Maria Capozza
- Vincenza Colaci
- Manuela De Sensi
- Annarita Ferrato
- Giuseppina Funaro
- Danila Leale
- Filomena Mazza
- Maurizio Mazzuca
- Radegonda Rositani
- Simona Maria Teresa Salazar
- Margherita Scoliere
- Angela Solferino
- Grazia Solferino
- Elvira Tarsitano

#### **Patroni Abilitati**

- Serena Arcuri
- Emanuela Barreca
- Eleonora Branca
- Noemi Carmen Cafaro
- Domenico Canzano

- Franca Carbone
- Domenico Coco
- Salvatore Colavolpe
- Orlandina Cuccunato
- Dino D'Onofrio
- Raffaele Figliano
- Maria Stefania Filippone
- Giuseppina Garraffa
- Gino Gatto
- Raffaele Granata
- Cristina Latella
- Giuseppa Manco
- Lucia Maria Massimo
- Francesco Merenda
- Francesco Damiano Muzzupappa
- Emma Panzarella
- Stefania Franca Pezzo
- Francesco Quattrone
- Sante Luca Roperto
- Roberto Ruggeri
- Michele Stranieri
- Edmondo Sutera Sardo
- Dorota Tabero
- Giuseppina Teti
- Biagio Raimondo Trimarchi
- Angelita Trimboli
- Grazia Vizzari
- Maria Grazia Zumbo

## Albo dei periti

### Specialisti in psicologia

- Giuseppina Arcella
- Elisabetta Maria Barilaro
- Maria Cucinotta
- Valentina Davoli
- p. Franco Granata o. Carm.
- Olga Iriti
- Chiara Lirangi
- Mariateresa Marra
- Valeria Martorano
- Ursula Matina
- Alessia Melfi
- Samantha Mercadante
- Maria Mirabelli
- Valentina Moscato
- Maria Mumoli
- Claudia Natale
- Valeria Nava
- Valeria Nicoletti
- Annamaria Aurora Nicolò
- Rossella Palmieri
- Andrea Quattrone
- Valentina Romeo
- Antonella Rotella
- Vanessa Santoro
- Monica Paola Sciacca
- Annarita Sidari
- Elisabetta Stillitano
- Laura Maria Teresa Trapani
- Concetta Valente
- Cristina Vallin
- Laura Vinci
- Sabrina Zaccone
- Maria Assunta Zappia
- Giuseppa Margherita Zinnarello

### **Specialisti in Psichiatria**

- Nicola Pangallo
- Diego Quattrone
- Gabriele Quattrone
- Vincenzo Maria Romeo
- Dario Taglieri

### **Specialisti grafologi**

- Antonio Garrubba

